COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 2.06.1995
COM(95) 207 def.

95/0130 (AVC)
95/0129 (AVC)
95/0128 (AVC)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE**

**relativa alla conclusione dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra**

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE**

**relativa alla conclusione dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra**

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE**

**relativa alla conclusione dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra**

[redacted]

# RELAZIONE

1. Le allegate proposte di decisione del Consiglio e della Commissione costituiscono lo strumento giuridico per la conclusione degli accordi europei tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e ciascuno degli Stati baltici, ossia l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, dall'altra.

2. Le relazioni dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania con l'Unione europea sono disciplinate dagli accordi sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica entrati in vigore tra febbraio e marzo 1993 nonché, per quanto riguarda gli scambi e le questioni commerciali, dagli accordi di libero scambio entrati in vigore il 1° gennaio 1995.

   Dopo la firma degli accordi di libero scambio, il Consiglio dell'Unione europea ha avviato, su richiesta dei tre Stati baltici, la procedura di negoziato degli accordi europei. Le direttive di negoziato sono state adottate dal Consiglio nei giorni 28 e 29 novembre 1994 e i negoziati con i tre paesi sono iniziati il 15 dicembre 1994. Gli accordi sono stati siglati a Bruxelles il 12 aprile 1995 dopo due cicli di negoziato con ciascun paese.

3. Si tratta di accordi preferenziali, volti ad instaurare una stretta associazione a lungo termine tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e ciascuno dei tre paesi, dall'altra.

   Gli accordi sostituiranno l'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica tra la CEE e l'Estonia, entrato in vigore il 1° marzo 1993, e gli accordi sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica tra la CEE e la Lettonia e tra la CEE e la CECA, da una parte, e la Lituania, dall'altra, entrati in vigore il 1° febbraio 1993.

4. Per quanto riguarda gli scambi e le questioni commerciali, gli accordi riprendono integralmente gli accordi sul libero scambio e sulle questioni commerciali firmati il 18 luglio 1994, mentre per le altre questioni essi si basano largamente sugli accordi europei con gli altri paesi associati dell'Europa centrale e orientale (Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Slovacchia, Romania e Bulgaria). Per la Lituania e la Lettonia, sono previsti periodi transitori che scadranno il 31 dicembre 1999, mentre nell'accordo con l'Estonia non figurano disposizioni in tal senso. Gli accordi prevedono inoltre un dialogo politico fra l'Unione europea e i tre Stati baltici nel contesto multilaterale creato con i paesi associati dell'Europa centrale nonché, con ciascuno di essi, in sede di Consiglio di associazione. Nel testo figurano anche disposizioni analoghe a quelle degli altri accordi europei per quanto riguarda lo stabilimento, la circolazione dei lavoratori e la prestazione di servizi (con l'aggiunta di una clausola standstill per la prestazione di servizi), la

circolazione dei capitali e la cooperazione economica, culturale e finanziaria. È prevista altresì la creazione di un Consiglio di associazione, che controlla l'esecuzione dell'accordo e può prendere decisioni nei casi specifici ivi previsti, di un comitato di associazione e di un comitato parlamentare. Per la prima volta, infine, un accordo europeo contiene disposizioni relative alla cooperazione per la prevenzione delle attività illegali.

4. I tre accordi sostituiranno, rispettivamente, l'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica tra la CEE e l'Estonia, entrato in vigore il 1° marzo 1993, l'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica tra la CEE e la Lettonia, entrato in vigore il 1° febbraio 1993, e l'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica tra la CEE e la CECA, da una parte, e la Lituania, dall'altra, entrato in vigore il 1° febbraio 1993, nonché, per quanto riguarda gli scambi e le questioni commerciali, gli accordi sul libero scambio e sulle questioni commerciali entrati in vigore il 1° gennaio 1995, integralmente ripresi nei presenti accordi. Gli accordi saranno conclusi per un periodo indeterminato.

5. Le tre Comunità europee (Comunità europea, Comunità europea dell'energia atomica e Comunità europea del carbone e dell'acciaio) seguono procedure diverse per la conclusione degli accordi:

- il Consiglio conclude gli accordi a nome della Comunità europea, previo parere conforme del Parlamento europeo a norma dell'articolo 238 del trattato;

- la Commissione conclude gli accordi dopo che il Consiglio li ha approvati a nome della Comunità europea dell'energia atomica a norma del secondo paragrafo dell'articolo 101 del trattato EURATOM;

- la Commissione conclude gli accordi a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, a norma dell'articolo 95 del trattato CECA, con parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità e previa consultazione del Comitato consultivo.

Avendo proceduto alla sigla degli accordi proposti, la Commissione chiede al Consiglio di approvare i risultati dei negoziati e di avviare la procedura di firma.

Come si è fatto per la conclusione degli altri accordi europei, inoltre, la Commissione propone di concludere gli accordi, dopo la firma, adottando gli allegati progetti di decisione del Consiglio e della Commissione.

L'entrata in vigore degli accordi è altresì subordinata alla ratifica da parte di tutti gli Stati membri.

[redacted]

[redacted]

**DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE**
**del ..... 1995**

**relativa alla conclusione dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra**

(../../CECA,CEE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto dell'articolo 238 e dell'articolo 228, paragrafo 2 seconda frase e paragrafo 3, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare il secondo paragrafo dell'articolo 101,

sentito il comitato consultivo e previo accordo unanime del Consiglio,

visto il parere conforme del Parlamento europeo[1] ,

vista l'approvazione del Consiglio a norma dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando che occorre approvare l'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il ..... 1995,

DECIDONO:

**Articolo 1**

Sono approvati, a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, l'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, nonché i protocolli, le dichiarazioni e gli scambi di lettere allegati all'Atto finale.

---

1 GU n. C ...

I testi dell'accordo, dei protocolli allegati e dell'Atto finale sono acclusi alla presente decisione.

**Articolo 2**

1. La posizione della Comunità in sede di consiglio di associazione viene stabilita dal Consiglio in base a una proposta della Commissione oppure, se del caso, dalla Commissione, in conformità delle corrispondenti disposizioni dei trattati che istituiscono, rispettivamente, la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica.

2. A norma dell'articolo 110 dell'accordo europeo, il presidente del Consiglio presiede il consiglio di associazione e rende nota la posizione della Comunità. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di associazione, conformemente al suo regolamento interno, e rende nota la posizione della Comunità.

**Articolo 3**

Il presidente del Consiglio deposita l'atto di notifica di cui all'articolo 130 dell'accordo a nome della Comunità europea. Il presidente della Commissione deposita i suddetti atti di notifica a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica.

Fatto a Bruxelles,

# ACCORDO EUROPEO

**che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra**

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce l'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in appresso denominati "Stati membri", e

la COMUNITÀ EUROPEA, la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate "la Comunità",

che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte,

e LA REPUBBLICA DI ESTONIA, in appresso denominata "Estonia", dall'altra,

RICORDANDO i legami storici fra le Parti e i valori comuni che condividono;

RICONOSCENDO che la Comunità e l'Estonia desiderano rafforzare tali legami e instaurare una relazione intensa e duratura, basata sulla reciprocità, che consenta all'Estonia di partecipare al processo di integrazione europea, consolidando e ampliando le relazioni già avviate in passato, in particolare con l'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica e con l'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali;

CONSIDERANDO l'impegno a rafforzare le libertà politiche ed economiche alla base del presente accordo e a sviluppare ulteriormente il nuovo sistema economico e politico dell'Estonia che rispetta - anche conformemente agli impegni assunti nell'ambito della CSCE - lo Stato di diritto e i diritti dell'uomo, compresi quelli delle minoranze, e che prevede un regime pluripartitico con elezioni libere e democratiche e la liberalizzazione necessaria per creare un'economia di mercato;

CONCORDI nel ritenere che l'Estonia abbia fatto considerevoli progressi nell'attuare le riforme politiche ed economiche e che proseguirà su questa via;

CONSIDERANDO l'impegno a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito della CSCE, segnatamente quelli contenuti nell'Atto finale di Helsinki, nei documenti conclusivi delle riunioni di Madrid, di Vienna e di Copenaghen, nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nelle conclusioni della conferenza CSCE di Bonn, nel documento CSCE di Helsinki del 1992, nella convenzione europea sui diritti dell'uomo, nel trattato della Carta europea dell'energia e nella dichiarazione ministeriale della conferenza di Lucerna del 30 aprile 1993;

DESIDEROSI di migliorare i contatti tra i cittadini nonché la libera circolazione delle informazioni e delle idee, come concordato tra le Parti nell'ambito della CSCE;

CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo per instaurare e far progredire in Europa un sistema stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea uno dei suoi fondamenti;

RICONOSCENDO la necessità di portare avanti, con l'aiuto della Comunità, la riforma politica ed economica in Estonia;

TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunità di contribuire all'attuazione delle riforme e di aiutare l'Estonia ad affrontare le conseguenze economiche e sociali dell'adeguamento strutturale;

RICONOSCENDO che la piena applicazione dell'accordo è inscindibile dalla realizzazione di un programma coerente di riforme economiche e politiche da parte dell'Estonia;

RICONOSCENDO la necessità di proseguire la cooperazione regionale tra gli Stati baltici, tenendo conto dell'esigenza di portare avanti in parallelo l'integrazione tra l'Unione europea e gli Stati baltici nonché tra questi ultimi;

CONSIDERANDO l'impegno a liberalizzare il commercio in base ai principi del GATT e dell'OMC;

PREVEDENDO che l'accordo creerà un nuovo clima per le relazioni economiche tra di essi e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, di capitale importanza per la ristrutturazione economica e per la modernizzazione tecnologica;

TENENDO CONTO del dialogo politico sulle questioni di reciproco interesse instaurato dalla dichiarazione comune del maggio 1992;

DESIDEROSI di avviare e intensificare un dialogo politico regolare nel contesto multilaterale definito dal Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993, rafforzato dalla decisione del Consiglio dell'Unione europea del 7 marzo 1994 e dalle conclusioni del Consiglio europeo di Essen del dicembre 1994;

RICORDANDO che l'Estonia è associata all'UEO dal maggio 1994 e che partecipa al Programma "Partenariato per la pace" della NATO;

RICONOSCENDO il contributo che il Patto per la stabilità in Europa può dare alla stabilità e alle relazioni di buon vicinato nella regione baltica e ribadendo la loro ferma intenzione di collaborare per il successo dell'iniziativa;

TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunità di utilizzare strumenti globali e pluriennali di cooperazione e di assistenza economica, tecnica e finanziaria;

TENENDO PRESENTI le disparità economiche e sociali esistenti tra la Comunità e l'Estonia e riconoscendo pertanto che gli obiettivi dell'associazione dovrebbero essere conseguiti tramite adeguate disposizioni del presente accordo;

DESIDERANDO instaurare una cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni;

DESIDERANDO creare un contesto per la cooperazione volta a combattere le attività illegali;

RICONOSCENDO che l'Estonia intende diventare, a termine, membro dell'Unione europea e che, secondo le Parti, l'associazione istituita dal presente accordo la aiuterà a conseguire questo obiettivo;

TENENDO CONTO della strategia di preparazione all'adesione adottata dal Consiglio europeo di Essen del dicembre 1994 che si traduce politicamente nell'avvio, tra gli Stati associati e le istituzioni dell'Unione europea, di relazioni strutturate tali da favorire la fiducia reciproca e da creare un contesto per risolvere le questioni di comune interesse,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

1. È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Estonia, dall'altra.

2. Gli obiettivi di tale associazione sono:

- costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le Parti che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche;

- sviluppare ulteriormente una zona di libero scambio tra la Comunità e l'Estonia, che copra sostanzialmente tutti gli scambi tra le Parti;

- promuovere l'espansione degli scambi nonché relazioni economiche armoniose tra le Parti, incentivando così lo sviluppo economico dinamico e la prosperità della Comunità e dell'Estonia;

- gettare le basi della cooperazione economica, finanziaria, culturale e sociale, della cooperazione per la prevenzione delle attività illegali nonché dell'assistenza della Comunità all'Estonia;

- sostenere gli sforzi dell'Estonia volti a sviluppare la sua economia;

- costituire un contesto adeguato per la graduale integrazione dell'Estonia nell'Unione europea. A tal fine, l'Estonia dovrà adoperarsi per soddisfare i requisiti in materia;

- creare adeguate istituzioni per rendere effettiva l'associazione.

## TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 2

1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo sancito dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché i principi dell'economia di mercato, sono alla base delle politiche interna ed estera delle Parti e costituiscono elementi fondamentali del presente accordo.

2. Le Parti ritengono fondamentale, per la futura prosperità e stabilità della regione, che gli Stati baltici mantengano e sviluppino la cooperazione fra di essi e moltiplichino gli sforzi per promuovere questo processo.

ARTICOLO 3

Tenendo presente che i principi dell'economia di mercato sono fondamentali per la presente associazione, il Consiglio di associazione esaminerà periodicamente l'applicazione dell'accordo e l'attuazione delle riforme economiche da parte dell'Estonia in base ai principi menzionati nel preambolo.

## TITOLO II: DIALOGO POLITICO

ARTICOLO 4

L'Unione europea e l'Estonia sviluppano e intensificano il dialogo politico, che accompagna e consolida il ravvicinamento tra l'Unione europea e l'Estonia, sostiene i mutamenti politici ed economici in corso in questo paese e contribuisce a istituire nuovi legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione tra le Parti. Il dialogo politico favorisce in particolare:

- il progressivo ravvicinamento dell'Estonia all'Unione europea;
- una progressiva convergenza di posizioni tra le Parti sulle questioni internazionali, in particolare quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una di esse;
- una migliore cooperazione nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea;
- la sicurezza e la stabilità in Europa.

ARTICOLO 5

Il dialogo politico si svolge a livello multilaterale, nelle forme e secondo le prassi concordate con i paesi associati dell'Europa centrale.

ARTICOLO 6

1. A livello ministeriale, il dialogo politico bilaterale avviene nell'ambito del Consiglio di associazione, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le Parti ritengono utile sottoporgli.

2. Con l'accordo delle Parti, si istituiscono altre procedure di dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti:

   - all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari (dirigenti politici) che rappresentino l'Estonia, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e la Commissione, dall'altra;

   - utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e all'ONU, nelle riunioni dell'OSCE e in altri consessi internazionali;

   - inserendo l'Estonia nel gruppo dei paesi che vengono sistematicamente informati delle attività svolte nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e scambiandosi informazioni al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4;

   - con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo.

ARTICOLO 7

A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del Comitato parlamentare dell'associazione tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica di Estonia (in appresso denominato "Comitato parlamentare").

## TITOLO III: LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

### ARTICOLO 8

1. All'entrata in vigore dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali, avvenuta il 1° gennaio 1995, la Comunità e l'Estonia istituiscono una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in conformità con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) e dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata delle merci.

3. Il dazio di base per ciascuno dei prodotti contemplati dal presente accordo è quello effettivamente applicato *erga omnes* il 1° gennaio 1994.

   Le successive riduzioni previste dal presente accordo devono essere applicate ai suddetti dazi di base.

4. Qualora, dopo il 1° gennaio 1995, venga applicata una riduzione tariffaria *erga omnes*, in particolare una riduzione derivante dall'accordo sulle tariffe doganali concluso a seguito dell'Uruguay Round del GATT, il suddetto dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 3 a partire dalla data di applicazione della riduzione.

5. La Comunità e l'Estonia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

## Capitolo I: <u>Prodotti industriali</u>

### ARTICOLO 9

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e dell'Estonia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I.

2. Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in conformità delle disposizioni di detto trattato.

ARTICOLO 10

I dazi doganali e le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità e le misure di effetto equivalente sono aboliti il 1° gennaio 1995 per i prodotti originari dell'Estonia.

ARTICOLO 11

I dazi doganali e le restrizioni quantitative all'importazione in Estonia di prodotti originari della Comunità e le misure d'effetto equivalente sono aboliti il 1° gennaio 1995 per i prodotti originari della Comunità.

ARTICOLO 12

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

ARTICOLO 13

Il 1° gennaio 1995, vengono aboliti tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione negli scambi tra la Comunità e l'Estonia.

ARTICOLO 14

1. Il 1° gennaio 1995, la Comunità e l'Estonia aboliscono i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente.

2. Il 1° gennaio 1995, la Comunità e l'Estonia aboliscono le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.

ARTICOLO 15

Il regime specifico per il commercio di prodotti tessili e di capi d'abbigliamento originari dell'Estonia figura nel protocollo n. 1.

ARTICOLO 16

Le disposizioni del presente capitolo non ostano all'inserimento di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato II.

## Capitolo II: Agricoltura

### ARTICOLO 17

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunità e dell'Estonia.

2. Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, fatta però eccezione per i prodotti della pesca, definiti ai sensi dell regolamento (CEE) n. 3759/92.

### ARTICOLO 18

Il protocollo n. 2 specifica il regime commerciale applicabile ai prodotti agricoli trasformati ivi elencati.

### ARTICOLO 19

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, cessano di applicarsi restrizioni quantitative alle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli originari dell'Estonia e alle importazioni in Estonia di prodotti agricoli originari della Comunità.

2. La concessioni riconosciute a norma del presente accordo sono indicate negli allegati III, IV e V.

3. Le concessioni di cui al paragrafo 2 possono essere rivedute di concerto tra le Parti entro il 31 dicembre 1997, in base ai principi e alle procedure di cui al paragrafo 4.

4. Tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agraria comune della Comunità, delle regole della politica agraria dell'Estonia, e. del ruolo dell'agricoltura nell'economia estone, la Comunità e l'Estonia esaminano in sede di Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.

### ARTICOLO 20

Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, e in particolare l'articolo 29, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 19 provochino gravi perturbazioni sui mercati dell'altra Parte, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la Parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.

## Capitolo III: Pesca

### ARTICOLO 21

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti della pesca originari della Comunità e dell'Estonia contemplati dal regolamento (CEE) n. 3759/92.

### ARTICOLO 22

1. Le concessioni riconosciute a norma del presente accordo sono specificate nell'allegato VI..

2. Le disposizioni degli articoli 19, paragrafo 4, e 20 e 24, paragrafi 2 e 3 si applicano, *mutatis mutandis*, ai prodotti della pesca.

## Capitolo IV: Disposizioni comuni

### ARTICOLO 23

Le disposizioni del presente titolo si applicano agli scambi tra le Parti di tutti i prodotti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli n. 1 e 2.

### ARTICOLO 24

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, negli scambi tra la Comunità e l'Estonia:

   - non si introducono nuovi dazi doganali all'importazione o all'esportazione né oneri di effetto equivalente, né si aumentano quelli già applicati;

   - non si introducono nuove restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione né misure di effetto equivalente, né si rendono più restrittive quelle già esistenti.

2. Fatte salve le concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 19, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle politiche nel settore agricolo dell'Estonia e della Comunità o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche.

3. Considerato che, il 1° gennaio 1995, non erano previsti in Estonia dazi tariffari per i prodotti agricoli, qualora sia instaurato un nuovo regime tariffario per le importazioni di prodotti agricoli l'Estonia può, in deroga al paragrafo 1 e nel quadro della sua politica agraria per la produzione interna, introdurre dazi per un

numero limitato di prodotti agricoli originari della Comunità. Tali dazi possono essere introdotti solo fino al 31 dicembre 1996 e previa consultazione del Consiglio di associazione. In questo caso, l'Estonia garantisce un considerevole margine preferenziale per i prodotti originari della Comunità. All'occorrenza, questo periodo può essere prorogato di un anno con decisione del Consiglio di associazione.

ARTICOLO 25

1. Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti simili originari del territorio della controparte.

2. I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte dirette o indirette cui sono stati soggetti.

ARTICOLO 26

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente accordo.

2. Nell'ambito del Consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le Parti in merito agli accordi istitutivi delle suddette unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. Nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si tengono consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e dell'Estonia sanciti nel presente accordo.

ARTICOLO 27

L'Estonia può adottare misure eccezionali di durata limitata in deroga alle disposizioni dell'articolo 11 e dell'articolo 24, paragrafo 1, primo trattino sotto forma di dazi doganali maggiorati.

Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie oppure determinati settori in corso di ristrutturazione o in serie difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà producano gravi problemi sociali.

I dazi doganali all'importazione applicabili in Estonia ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25% *ad valorem* e mantengono un elemento preferenziale per i prodotti originari della Comunità.

Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 15% del totale delle importazioni dalla Comunità di prodotti industriali, definiti ai sensi del capitolo I, nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.

Le suddette misure sono applicate per un periodo non superiore a due anni, a meno che il Consiglio di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi il 31 dicembre 1997.

Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o degli oneri o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto.

L'Estonia informa il Consiglio di associazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, a richiesta della Comunità, si tengono consultazioni nell'ambito del Consiglio di associazione sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, l'Estonia fornisce al Consiglio di associazione un calendario con le date di eliminazione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Il Consiglio di associazione può decidere un calendario diverso.

## ARTICOLO 28

Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con la controparte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essa può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche in conformità dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, della relativa legislazione interna e delle condizioni e procedure di cui all'articolo 32.

## ARTICOLO 29

Qualora un prodotto venga importato in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

- grave pregiudizio ai fabbricanti nazionali di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio di una delle Parti, o

- gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,

la Parte interessata, sia essa la Comunità o l'Estonia, può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 32.

ARTICOLO 30

Qualora l'osservanza delle disposizioni degli articoli 14 e 24 porti a

(i) una riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la Parte esportatrice applichi, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione o misure d'effetto equivalente; o

(ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice,

e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano probabilmente dar luogo a gravi difficoltà per la Parte esportatrice, quest'ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 32. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono revocate quando la situazione non ne giustifica più il mantenimento.

ARTICOLO 31

Gli Stati membri dell'Unione europea e l'Estonia adeguano progressivamente gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, alla fine del 1999, non esistano più discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e dell'Estonia rispetto alle condizioni alle quali le merci vengono acquistate e commercializzate. Il Consiglio di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.

ARTICOLO 32

1. Nel caso in cui la Comunità o l'Estonia assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare le difficoltà di cui all'articolo 29 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano la controparte.

2. Nei casi specificati agli articoli 28, 29 e 30, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera (d), la Parte interessata, sia essa la Comunità o l'Estonia, fornisce il più rapidamente possibile al Consiglio di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.

   Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo.

   Le misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al Consiglio di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale

organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.

3. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni.

(a) Per quanto riguarda l'articolo 29, le difficoltà generate dalla situazione di cui a detto articolo vengono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.

Qualora il Consiglio di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando è stata sollevata la questione, la Parte importatrice può adottare le misure necessarie per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto è necessario per ovviare alle difficoltà insorte.

(b) Per quanto riguarda l'articolo 28, il Consiglio di associazione è informato del caso di dumping non appena le autorità della Parte importatrice hanno avviato l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione è stata sottoposta al Consiglio di associazione, la Parte importatrice può adottare le misure del caso.

(c) Per quanto riguarda l'articolo 30, le difficoltà generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione.

Il Consiglio di associazione può adottare qualsiasi decisione necessaria per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro trenta giorni da quando gli è stata sottoposta la questione, la Parte esportatrice può applicare le misure del caso alle esportazioni del prodotto in questione.

(d) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata, sia essa la Comunità o l'Estonia, può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 28, 29 e 30, le misure precauzionali strettamente necessarie per far fronte alla situazione.

## ARTICOLO 33

Il protocollo n. 3 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo nonché i metodi di cooperazione amministrativa.

ARTICOLO 34

L'accordo non preclude l'applicazione di divieti o restrizioni sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito di merci giustificati da motivi di pubblica moralità, da considerazioni politiche o di pubblica sicurezza; da motivi legati alla tutela della salute e della vita umana, animale o vegetale, alla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico, alla protezione della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o alle norme relative all'oro e all'argento. I suddetti divieti o restrizioni non costituiscono tuttavia uno strumento di arbitraria discriminazione o una restrizione non dichiarata degli scambi tra le Parti.

ARTICOLO 35

Il protocollo n. 4, valido fino al 31 dicembre 1995, riporta le specifiche disposizioni da applicare agli scambi tra l' Estonia, da una parte, e la Spagna e il Portogallo, dall'altra.

## TITOLO IV: CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI

### Capitolo I: Circolazione dei lavoratori

ARTICOLO 36

1. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro:

   - il trattamento concesso ai lavoratori di nazionalità estone legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato;

   - il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali nell'accezione dell'articolo 40, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.

2. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili nel suo territorio, l'Estonia concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio.

ARTICOLO 37

1. Al fine di coordinare i sistemi di sicurezza sociale per i lavoratori di nazionalità estone legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio, e nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro,

   - tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e familiari;

   - le pensioni o rendite di vecchiaia, di reversibilità, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, o per invalidità derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennità non basate sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori;

   - ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.

2. L'Estonia concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti sul suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al secondo e al terzo trattino del paragrafo 1.

ARTICOLO 38

1. Il Consiglio di associazione adotta con apposita decisione le disposizioni necessarie per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 37.

2. Il Consiglio di associazione adotta con apposita decisione norme particolareggiate in materia di collaborazione amministrativa che diano le necessarie garanzie di gestione e di controllo per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 39

Le disposizioni adottate dal Consiglio di associazione in conformità dell'articolo 38 non modificano eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali tra l'Estonia e gli Stati membri qualora tali accordi prevedano un trattamento più favorevole per i cittadini dell'Estonia o degli Stati membri.

ARTICOLO 40

1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in vigore in quello Stato membro in materia di mobilità dei lavoratori:

   - si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori estoni accordate dagli Stati membri ai sensi di accordi bilaterali;

   - gli altri Stati membri considerano favorevolmente l'opportunità di concludere accordi analoghi.

2. Il Consiglio di associazione valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in conformità con le norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.

ARTICOLO 41

A decorrere dalla fine del 1999 o anche prima, se la situazione sociale ed economica dell'Estonia sarà stata largamente allineata a quella degli Stati membri e se lo consentirà la situazione occupazionale nella Comunità, il Consiglio di associazione esaminerà altri modi per favorire la circolazione dei lavoratori e formulerà raccomandazioni in tal senso.

ARTICOLO 42

Al fine di agevolare la ristrutturazione delle risorse di manodopera derivante dalla ristrutturazione economica in atto in Estonia, la Comunità fornisce assistenza tecnica per l'istituzione di un adeguato sistema di sicurezza sociale in Estonia nei modi specificati all'articolo 91 del presente accordo.

**Capitolo II: <u>Stabilimento</u>**

ARTICOLO 43

1. La Comunità e gli Stati membri concedono, fatta eccezione per i settori specificati nell'allegato VII:

   (i) a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, un trattamento non meno favorevole di quello concesso dagli Stati membri alle loro società o, se migliore, alle società di paesi terzi per lo stabilimento di società estoni;

(ii) a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, alle consociate e filiali di società estoni stabilite sul loro territorio, per la loro attività, un trattamento non meno favorevole di quello concesso dagli Stati membri alle loro società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali delle società di paesi terzi stabilite sul loro territorio;

(iii) a partire dal 31 dicembre 1999, per lo stabilimento e l'attività, dopo lo stabilimento, dei cittadini dell'Estonia, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai cittadini della Comunità o, se migliore, ai cittadini di paesi terzi.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Estonia concede:

(i) un trattamento non meno favorevole, per lo stabilimento delle società comunitarie, di quello concesso alle proprie società o, se migliore, alle società di un paese terzo;

(ii) un trattamento non meno favorevole, per l'attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite sul suo territorio, di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite sul suo territorio;

(iii) per lo stabilimento e l'attività, dopo lo stabilimento, dei cittadini della Comunità, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai cittadini dell'Estonia o, se migliore, ai cittadini di paesi terzi

ARTICOLO 44

1. Le disposizioni dell'articolo 43 non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo.

2. Il Consiglio di associazione può formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 45

Ai fini del presente accordo,

a) per "società comunitaria" o "società estone" s'intende una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o dell'Estonia che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività sul territorio della Comunità o dell'Estonia.

Tuttavia, una società costituita in conformità delle leggi di uno Stato membro o dell'Estonia che abbia solo la sede sociale sul territorio della Comunità o

dell'Estonia viene considerata una società comunitaria o estone se le sue attività sono effettivamente e permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o dell'Estonia.

b) Per "consociata" di una società s'intende una società effettivamente controllata dalla prima.

c) Per "filiale" di una società s'intende un'impresa commerciale senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere transazioni nell'impresa commerciale che ne costituisce l'estensione.

d) per "stabilimento" si intende

(i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di intraprendere attività economiche in qualità di lavoratori autonomi e di avviare attività, in particolare società, che controllano di fatto. I termini lavoro autonomo e attività economiche non comprendono la ricerca di un impiego o l'assunzione sul mercato del lavoro, né conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro della controparte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;

(ii) per quanto riguarda le società comunitarie o estoni, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la creazione e la gestione di consociate e filiali, rispettivamente in Estonia o nella Comunità.

e) Per "attività" si intendono quelle economiche.

f) le "attività economiche" comprendono in particolare le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale.

g) Per "cittadino della Comunità" o "cittadino dell'Estonia" s'intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la nazionalità di uno degli Stati membri o dell'Estonia.

h) Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni dei capitoli II e III i cittadini degli Stati membri o dell'Estonia stabiliti al di fuori della Comunità e dell'Estonia e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o dell'Estonia e controllate da cittadini di uno Stato membro o dell'Estonia, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Estonia in conformità delle rispettive legislazioni.

ARTICOLO 46

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 43, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato VIII, ciascuna Parte può disciplinare lo stabilimento e l'attività delle società e dei cittadini sul suo territorio, sempreché così facendo non discrimini le società e i cittadini della controparte rispetto alle sue società e ai suoi cittadini.

2. Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve altre disposizioni del presente accordo, le Parti hanno il diritto di prendere misure cautelative, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria, o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalla Parte nel quadro dell'accordo.

3. Nessuna disposizione dell'accordo impone a una delle Parti di rivelare informazioni connesse all'attività e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate in possesso di organismi pubblici.

ARTICOLO 47

1. Le disposizioni degli articoli 43 e 46 non impediscono a una delle Parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attività sul suo territorio di filiali di società dell'altra Parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite sul suo territorio oppure, per i servizi finanziari, da motivi di prudenza.

2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per motivi di prudenza.

ARTICOLO 48

1. Una "società comunitaria" o una "società estone" stabilita, rispettivamente, sul territorio dell'Estonia o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, conformemente alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio dell'Estonia e della Comunità, cittadini degli Stati membri e dell'Estonia, purché si tratti di quadri intermedi ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo impiegati esclusivamente da società, consociate o filiali.

I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.

2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della società" ai sensi del paragrafo 2, lettera c) del presente articolo e nelle seguenti categorie, purché l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti maggioritari) per almeno un anno prima di questo trasferimento:

a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, tra cui coloro che:

- dirigono l'impresa oppure un suo dipartimento;
- controllano e coordinano l'attività degli altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative;
- sono personalmente abilitati ad assumere e licenziare personale o a raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale.

b) I dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per l'attività, la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. Dalla valutazione di tali competenze può risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale.

c) Per "persona trasferita all'interno della società" s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attività economiche simili sul territorio dell'altra Parte.

3. L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunità o dell'Estonia di cittadini estoni o della Comunità sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, ai sensi del paragrafo 2, lettera a) all'interno di una società e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale di una società estone oppure una consociata o una filiale di una società comunitaria in uno Stato membro della Comunità o in Estonia, a condizione che:

- detti rappresentanti non procedano a vendite dirette e che non forniscano servizi, e che

- la sede principale della società si trovi al di fuori della Comunità e dell'Estonia e che non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della società nello Stato membro della Comunità o in Estonia.

ARTICOLO 49

Al fine di rendere più agevole per i cittadini della Comunità e dell'Estonia l'avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate in Estonia e nella Comunità, il Consiglio di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Il Consiglio di associazione può prendere tutte le misure necessarie a tal fine.

ARTICOLO 50

Entro la fine del 1999, l'Estonia può prendere misure in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di società e cittadini comunitari qualora determinate industrie:

- siano in corso di ristrutturazione;

- siano in gravi difficoltà, in particolare se esse comportano gravi problemi sociali in Estonia;

- rischino l'eliminazione dal mercato o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da società o cittadini estoni in un determinato settore o in una determinata industria in Estonia;

- o siano nuove industrie sul suo territorio.

Le suddette misure:

- cessano di applicarsi entro e non oltre il 31 dicembre 1999,

- sono opportune e necessarie per porre rimedio alla situazione e

- si riferiscono unicamente allo stabilimento in Estonia dopo l'entrata in vigore di tali misure e non discriminano le attività di società e cittadini comunitari, già stabiliti in Estonia nel momento in cui viene introdotta una determinata misura, rispetto alle società o ai cittadini estoni.

Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, l'Estonia riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle società e ai cittadini comunitari, e in nessun caso accorda loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a società o cittadini di qualsiasi paese terzo.

Prima di introdurre le suddette misure, l'Estonia consulta il Consiglio di associazione: essa inoltre non le mette in vigore prima di un mese dalla notifica al Consiglio di associazione delle misure concrete da introdurre in Estonia, tranne quando il rischio di danni irreparabili imponga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso l'Estonia consulta il Consiglio di associazione immediatamente dopo averle applicate.

## Capitolo III: Prestazione di servizi

### ARTICOLO 51

1. Le Parti si impegnano, in conformità delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o estoni stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.

2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 55, le Parti permettono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come personale chiave quale definito all'articolo 48, paragrafo 2, ivi comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o dell'Estonia e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettività o di fornire essi stessi servizi.

3. Entro e non oltre otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si tiene conto dei progressi compiuti dalle Parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.

### ARTICOLO 52

1. Le Parti si astengono da misure o azioni che rendano le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o società della Comunità e dell'Estonia stabiliti in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente all'entrata in vigore dell'accordo.

2. Se una Parte ritiene che le misure introdotte dall'altra Parte dopo la firma dell'accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente più restrittiva rispetto a quella esistente al momento della firma dell'accordo, può chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni.

## ARTICOLO 53

1. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso senza restrizioni al mercato e ai traffici su base commerciale.

   a) La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti per le Parti del presente accordo in forza del codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate hanno facoltà di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale.

   b) Le Parti confermano il loro impegno per un contesto di libera concorrenza quale elemento essenziale del trasporto di carichi secchi e carichi liquidi alla rinfusa.

2. In applicazione dei principi del paragrafo 1, le Parti:

   a) si astengono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, dall'applicare le disposizioni in materia di ripartizione del carico degli accordi bilaterali tra uno Stato membro della Comunità e l'ex Unione Sovietica;

   b) si astengono dall'introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi, tranne casi eccezionali in cui società di linea di una qualsiasi delle Parti del presente accordo non abbiano altrimenti una reale opportunità di esercitare la loro attività verso e dal paese terzo interessato;

   c) vietano accordi di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali relativi al trasporto di carichi secchi e liquidi alla rinfusa;

   d) aboliscono, all'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali.

      Ogni Parte concede, fra l'altro, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi per le navi gestite da cittadini o società dell'altra Parte per quanto riguarda l'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti nonché per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

3. I cittadini e le società della Comunità che forniscono servizi di trasporto marittimo internazionale sono autorizzati a fornire servizi internazionali mare-fiume lungo le idrovie dell'Estonia e viceversa.

4. Per consentire il libero transito delle merci attraverso il territorio di ciascuna Parte, le Parti si impegnano a concludere quanto prima, e comunque entro la fine del 1999, un accordo sul transito del traffico intermodale attraverso i rispettivi territori.

5. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato ed una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le rispettive esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato e la prestazione dei servizi di trasporto stradale, ferroviario e fluviale nonché, se del caso, aereo saranno oggetto di speciali accordi in materia di trasporti, da negoziare tra le Parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

6. Prima della conclusione degli accordi di cui al paragrafo 5, le Parti non prendono nessuna misura o iniziativa più restrittiva o discriminatoria rispetto alla situazione esistente il giorno anteriore a quello dell'entrata in vigore dell'accordo.

7. Entro la fine del 1998, l'Estonia adegua progressivamente la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in qualsiasi momento nel campo dei trasporti stradali, ferroviari, fluviali e aerei, nella misura in cui ciò favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di passeggeri e merci. I progressi compiuti in materia vengono valutati insieme dalle Parti, come minimo ogni due anni, in sede di Consiglio di associazione.

8. Parallelamente al comune progresso nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il Consiglio di associazione esamina in che modo si possano creare le condizioni necessarie per migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e aereo.

## Capitolo IV: Disposizioni generali

### ARTICOLO 54

1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di pubblica sanità.

2. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio di una Parte e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dell'autorità ufficiale.

ARTICOLO 55

Ai fini del presente Titolo, nessuna disposizione dell'accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra ai sensi di una specifica disposizione dell'accordo.

ARTICOLO 56

Le società controllate da e di proprietà esclusiva di società o cittadini dell'Estonia oppure di proprietà comune di società o cittadini della Comunità beneficiano anch'esse delle disposizioni dei capitoli II, III e IV del presente titolo.

ARTICOLO 57

1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o altre intese in materia fiscale.

2. Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione o altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.

3. Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o all'Estonia di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.

ARTICOLO 58

Le Parti adeguano progressivamente le disposizioni del presente titolo. Nel formulare raccomandazioni in tal senso, il Consiglio di associazione tiene conto dei rispettivi obblighi delle Parti a norma del GATS, in particolare l'articolo V.

ARTICOLO 59

Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

## TITOLO V: PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

### Capitolo I: Pagamenti correnti e movimenti di capitale

ARTICOLO 60

Le Parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile secondo le disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e trasferimento sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra residenti della Comunità e dell'Estonia.

ARTICOLO 61

1. Per quanto riguarda le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo gli Stati membri e l'Estonia garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in società costituite in conformità delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformità delle disposizioni del titolo IV, capitolo II, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.

   Fatto salvo l'articolo 43, paragrafo 1 (iii), a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo è garantita la libera circolazione del capitale connesso allo stabilimento e all'attività dei lavoratori autonomi, compresa la liquidazione e il rimpatrio di questi investimenti.

2. Per quanto riguarda le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo gli Stati membri e l'Estonia garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti di portafoglio. Ciò si applica anche alla libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali, alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle Parti e ai prestiti finanziari.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri e l'Estonia evitano di introdurre nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e dei pagamenti correnti ad esso connessi tra residenti della Comunità e dell'Estonia nonché di rendere più restrittivo il regime esistente.

4. Le Parti si consultano per facilitare la circolazione dei capitali tra la Comunità e l'Estonia al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

ARTICOLO 62

1. Le Parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore graduale applicazione delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.

2. Il Consiglio di associazione esamina in che modo rendere possibile la piena applicazione delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.

**Capitolo II: Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico**

ARTICOLO 63

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e l'Estonia:

   (i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza;

   (ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Estonia, o in una sua parte sostanziale;

   (iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunità economica europea oppure, per i prodotti contemplati dal trattato CECA, in base alle regole corrispondenti del trattato CECA, compreso il diritto derivato.

3. Entro il 31 dicembre 1997, il Consiglio di associazione adotta mediante decisione le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2.

   Fino all'adozione di dette norme, per l'applicazione del paragrafo 1, (iii) e delle parti pertinenti del paragrafo 2 ci si basa sulle disposizioni dell'Accordo relativo all'interpretazione e all'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

4. (a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, (iii), le Parti accettano che, fino al 31 dicembre 1999, qualsiasi aiuto statale concesso dall'Estonia venga valutato tenendo conto del fatto che l'Estonia va assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea. Il Consiglio di

associazione, tenendo conto della situazione economica dell'Estonia, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi di tre anni.

(b) Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato, tra l'altro comunicando ogni anno all'altra Parte l'importo totale e la distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle Parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto di Stato.

5. Per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli II e III del titolo III:

- la disposizione del paragrafo 1, (iii) non si applica;

- le pratiche contrarie al paragrafo 1, (i) dovrebbero essere valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n. 26/1962 del Consiglio.

6. Se ritengono che una particolare pratica sia incompatibile ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, e

- non sia adeguatamente trattata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o

- in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave pregiudizio all'interesse dell'altra Parte o alla sua economia nazionale, ivi compreso il settore dei servizi,

la Comunità o l'Estonia possono prendere misure appropriate previa consultazione nell'ambito del Consiglio di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, (iii) del presente articolo, tali misure appropriate possono, qualora si applichi in materia l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essere adottate soltanto in conformità delle procedure e alle condizioni fissate da detto accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile tra le Parti.

7. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate in conformità del paragrafo 3, le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale.

ARTICOLO 64

1. Le Parti si adoperano per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. In caso di imposizione di tali misure, la Parte che le ha introdotte presenta appena possibile all'altra Parte il calendario relativo alla loro abolizione.

2. Qualora uno o più Stati membri o l'Estonia abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o l'Estonia, secondo il caso, possono, in conformità delle condizioni stabilite nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, adottare misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non può essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o l'Estonia, secondo il caso, informano senza indugio l'altra Parte.

3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

ARTICOLO 65

Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione garantisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, si applichino i principi del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 90, e i principi del documento conclusivo della riunione di Bonn della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa tenutasi nell'aprile 1990, segnatamente la libertà decisionale per gli imprenditori.

ARTICOLO 66

1. A norma del presente articolo e dell'allegato IX, le Parti confermano l'importanza che attribuiscono ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

2. L'Estonia continua a migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale al fine di assicurare, entro il 31 dicembre 1999, un livello di protezione simile a quello esistente nella Comunità, ivi compresi mezzi analoghi di esercizio di tali diritti.

2. Entro il 31 dicembre 1999, l'Estonia aderisce alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato IX, paragrafo 1, delle quali gli Stati membri sono parti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri, secondo le disposizioni pertinenti delle convenzioni stesse.

4. In caso di problemi in materia di proprietà intellettuale, industriale e commerciale tali da falsare le condizioni del commercio, si tengono urgentemente consultazioni su richiesta di una delle Parti per trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

ARTICOLO 67

1. Le Parti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, segnatamente nell'ambito del GATT e dell'OMC.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società estoni, definite ai sensi dell'articolo 45 del presente accordo, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunità conformemente alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società comunitarie.

   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società e le filiali delle società comunitarie definite ai sensi dell'articolo 45, e con le modalità di cui all'articolo 56, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti in Estonia beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società estoni.

   Una volta che l'Estonia avrà introdotto la legislazione appropriata, le disposizioni del presente paragrafo si applicheranno anche agli appalti pubblici oggetto della direttiva 93/38/CEE del 14 giugno 1993.

3. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attività e la fornitura di servizi tra la Comunità e l'Estonia, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli 36-59 del presente accordo.

## Capitolo III: Ravvicinamento delle legislazioni

ARTICOLO 68

Le Parti riconoscono che un importante requisito per l'integrazione economica dell'Estonia nella Comunità è il ravvicinamento della legislazione presente e futura dell'Estonia a quella della Comunità. L'Estonia deve pertanto adoperarsi per rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella comunitaria.

ARTICOLO 69

Il ravvicinamento delle legislazioni si estende in particolare ai seguenti settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria, conti societari e

imposizione delle imprese, proprietà intellettuale, servizi finanziari, regole di concorrenza, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, legislazione e normative in campo nucleare, trasporti, telecomunicazioni, ambiente, commesse pubbliche, statistiche e affidabilità dei prodotti.

Fra questi settori, si dovrebbe progredire rapidamente nel ravvicinamento delle leggi riguardanti, in particolare, il mercato interno, la concorrenza, la tutela dei lavoratori, la tutela dell'ambiente, la tutela dei consumatori, i servizi finanziari e le norme tecniche.

ARTICOLO 70

La Comunità fornisce all'Estonia l'assistenza tecnica necessaria per attuare queste misure, che possono comprendere, tra l'altro:

- scambi di esperti;
- tempestiva comunicazione di informazioni, in particolare per quanto riguarda gli aspetti legislativi;
- organizzazione di seminari;
- attività di formazione;
- collaborazione per la traduzione della legislazione comunitaria nei settori pertinenti.

## TITOLO VI: COOPERAZIONE ECONOMICA

ARTICOLO 71

1. La Comunità e l'Estonia sviluppano ulteriormente la cooperazione economica onde contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita dell'Estonia, rafforzando i legami economici esistenti sulla base più ampia possibile, a vantaggio di entrambe le Parti.

2. Si studiano politiche e altre misure, improntate al principio dello sviluppo sostenibile, per favorire lo sviluppo economico e sociale dell'Estonia. L'elaborazione di tali politiche deve tener conto fin dall'inizio degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale equilibrato.

3. A tal fine, la cooperazione dovrebbe concentrarsi soprattutto su politiche e misure relative all'industria, ivi compresi gli investimenti, all'agricoltura e al settore agroindustriale, all'energia, ai trasporti, alle telecomunicazioni, allo sviluppo regionale e al turismo.

4. Infine, si rivolgerà particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione tra i tre Stati baltici, con gli altri paesi dell'Europa centrale e

orientale nonché con gli altri paesi situati sulle rive del Mar Baltico per uno sviluppo integrato della regione.

ARTICOLO 72

Cooperazione industriale

1. La cooperazione mira in particolare a promuovere:

   - la cooperazione industriale tra operatori economici delle due Parti, soprattutto al fine di rafforzare il settore privato in Estonia;

   - la partecipazione della Comunità alle iniziative dei settori pubblico e privato estoni volte a modernizzare e a ristrutturare l'industria per sviluppare ulteriormente l'economia di mercato, in condizioni tali da tutelare l'ambiente;

   - la ristrutturazione di singoli settori;

   - la creazione di nuove imprese nelle zone con un potenziale di crescita, soprattutto nei settori dell'alta tecnologia, delle tecnologie pulite, dei beni di consumo e dei servizi di mercato; in alcuni comparti dell'industria leggera e nell'industria del legno.

2. Le azioni di cooperazione industriale tengono conto delle priorità stabilite dall'Estonia, puntano in particolare a costituire un contesto adeguato per le imprese, a migliorare il know-how in materia di gestione e a promuovere la trasparenza in materia di mercati e di condizioni per l'attività delle imprese. La Comunità fornisce la necessaria assistenza tecnica.

ARTICOLO 73

Promozione e tutela degli investimenti

1. La cooperazione mira a mantenere e, se necessario, a migliorare, il contesto giuridico e il clima favorevole agli investimenti privati, nazionali e esteri, e alla loro tutela, indispensabile per la ricostruzione economica e industriale e per lo sviluppo dell'Estonia. La cooperazione mira inoltre a incoraggiare e a promuovere gli investimenti esteri e la privatizzazione in Estonia.

2. Più in particolare, la cooperazione si prefigge:

   - il perfezionamento e il mantenimento di un contesto giuridico che favorisca e tuteli gli investimenti in Estonia;

- se del caso, la conclusione di accordi bilaterali con gli Stati membri per la promozione e la tutela degli investimenti;
- un'ulteriore deregolamentazione e un miglioramento dell'infrastruttura economica;
- lo scambio di informazioni sulle opportunità di investimento, tramite fiere ed esposizioni commerciali, settimane commerciali e altre manifestazioni.

La Comunità potrebbe fornire assistenza nella fase di avviamento agli organismi che promuovono gli investimenti interni.

3. L'Estonia si atterrà alle norme sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali (TRIMS).

ARTICOLO 74

Piccole e medie imprese

1. Le Parti cercano di sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) e la cooperazione tra le PMI della Comunità e dell'Estonia.

2. Esse promuovono gli scambi di informazioni e di know-how:

- migliorando, all'occorrenza, le condizioni giuridiche, amministrative, tecniche, fiscali e finanziarie per la creazione e l'espansione delle PMI nonché per la cooperazione transfrontaliera;

- fornendo i servizi specializzati richiesti dalle PMI (formazione alla gestione, contabilità, marketing, controllo di qualità, ecc.) e potenziando gli organismi che prestano tali servizi;

- instaurando opportuni contatti con gli operatori della Comunità attraverso le reti europee di cooperazione commerciale, onde migliorare il flusso delle informazioni verso le PMI e promuovere la cooperazione transfrontaliera.

3. Sarà prevista un'assistenza tecnica, segnatamente ai fini di un adeguato sostegno istituzionale alle PMI a livello nazionale e regionale per quanto riguarda i servizi finanziari, la formazione, le consulenze, i servizi tecnologici e la commercializzazione.

ARTICOLO 75

Norme in campo agricolo e industriale e valutazione della conformità

1. Le Parti cooperano, se del caso con l'assistenza tecnica della Comunità, al fine di ridurre le differenze a livello di norme tecniche e di procedure di valutazione della conformità.

2. A tale scopo, la cooperazione punta a:

   - promuovere l'applicazione delle normative tecniche comunitarie e delle norme e procedure europee per la valutazione della conformità, riconoscendo il diritto dell'Estonia di elaborare e applicare eventualmente norme speciali (più rigorose) per conseguire i suoi obiettivi in materia di qualità ambientale;

   - se del caso, concludere accordi sul riconoscimento reciproco in questi settori;

   - incoraggiare l'attiva e sistematica partecipazione dell'Estonia ai lavori degli organismi specializzati (CEN, CENELEC, ETSI, EOTC e EUROMET);

   - fornire l'assistenza tecnica necessaria, segnatamente organizzando programmi di formazione per gli esperti estoni in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e sistemi di qualità nei paesi europei;

   - promuovere gli scambi di informazioni tecniche e metodologiche sul controllo della qualità e sui processi di produzione.

3. La Comunità fornisce all'Estonia l'assistenza tecnica necessaria.

ARTICOLO 76

Cooperazione scientifica e tecnologica

1. Le Parti promuovono la cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico, rivolgendo particolare attenzione alle seguenti iniziative:

   - scambi d'informazioni sulle rispettive politiche scientifiche e tecnologiche;
   - organizzazione di riunioni comuni sulle questioni scientifiche (seminari e gruppi di lavoro);
   - attività comuni di ricerca e sviluppo volte a promuovere il progresso scientifico e il trasferimento di tecnologia e di know-how;

- attività di formazione e programmi di mobilità per ricercatori e specialisti di entrambe le parti;
- creazione di un contesto favorevole alla ricerca e all'applicazione di nuove tecnologie e tutela adeguata dei diritti di proprietà intellettuale per quanto riguarda i risultati della ricerca;

- partecipazione dell'Estonia ai programmi comunitari a norma del paragrafo 3.

Si fornisce la necessaria assistenza tecnica.

2. Il Consiglio di associazione stabilisce procedure adeguate per sviluppare la cooperazione.

3. La cooperazione prevista dal programma quadro comunitario nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico viene eseguita in base ad intese specifiche da negoziare e da concludere conformemente alle procedure giuridiche di ciascuna delle Parti.

ARTICOLO 77

Istruzione e formazione

1. La cooperazione si prefigge di sviluppare in modo equilibrato le risorse umane e di migliorare il livello dell'istruzione generale e le qualifiche professionali in Estonia, sia nel settore pubblico sia in quello privato, tenendo conto delle priorità del paese. Si elaborano contesti istituzionali e piani di cooperazione (basati sulla Fondazione europea per la formazione, sul programma TEMPUS e sull'Eurofacoltà). In questo contesto, si esamina anche l'opportunità di una partecipazione dell'Estonia ad altri programmi comunitari.

2. La cooperazione si concentra in particolare sui seguenti settori:

- riforma del sistema d'istruzione e di formazione estone;
- formazione iniziale, formazione sul posto di lavoro e riqualificazione, ivi compresa la formazione di alti dirigenti e alti funzionari del settore pubblico e privato, in particolare nei settori prioritari, da stabilirsi;
- formazione per gli insegnanti durante le ore di lavoro;
- cooperazione tra università e tra università e imprese e mobilità di insegnanti, studenti, amministratori e giovani;
- promozione dell'insegnamento nel campo degli studi europei nell'ambito delle opportune istituzioni;
- reciproco riconoscimento dei periodi di studio e dei diplomi;
- promozione dell'insegnamento delle lingue in Estonia, soprattutto per le minoranze;

- insegnamento delle lingue della Comunità, formazione di traduttori e interpreti e promozione dell'uso delle norme linguistiche e della terminologia comunitaria;
- sviluppo dell'insegnamento a distanza e delle nuove tecniche di formazione;
- fornitura di materiale e attrezzature per la formazione;
- cooperazione con il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP).

ARTICOLO 78

Agricoltura e settore agroindustriale

1. Scopo della cooperazione in questo settore è ammodernare, ristrutturare e privatizzare l'agricoltura, la pesca in acqua dolce e il settore agroindustriale, nonché la silvicoltura, promuovendo nel contempo la tutela e l'uso sostenibile dei paesaggi naturali e del terreni non inquinati.

Si cercherà in particolare di:

- sviluppare le aziende agricole private e i canali di distribuzione, i metodi di ammasso, la commercializzazione, ecc.;

- modernizzare le infrastrutture rurali (trasporti, approvvigionamento idrico, telecomunicazioni);

- migliorare la pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;

- definire criteri per lo sviluppo dell'agricoltura estensiva e intensiva, della silvicoltura e della pesca in acqua dolce in linea con i piani e programmi di sviluppo nazionale e regionale;

- avviare e promuovere una cooperazione efficace per quanto riguarda i sistemi d'informazione agricoli;

- migliorare la produttività e la qualità mediante metodi e prodotti appropriati, provvedere alla formazione e al controllo dell'uso dei metodi antiinquinamento connessi ai mezzi di produzione;

- sviluppare l'agricoltura biologica, la trasformazione e la commercializzazione della produzione;

- promuovere l'applicazione delle norme alimentari della Comunità;

- ristrutturare, sviluppare, ammodernare e decentrare le imprese di trasformazione alimentare e le loro tecniche di commercializzazione;

- promuovere la complementarità nel settore agricolo;

- promuovere la cooperazione industriale nel settore agricolo e lo scambio di know-how, segnatamente tra i settori privati della Comunità e dell'Estonia;

- intensificare la cooperazione fitozoosanitaria ai fini di una graduale armonizzazione con le norme comunitarie mediante un'assistenza in materia di formazione e di organizzazione di controlli;

- scambiare informazioni relative alla politica e alla legislazione agricola;

- promuovere le joint venture, segnatamente per la cooperazione sui mercati dei paesi terzi.

2. La Comunità fornisce l'assistenza tecnica necessaria per conseguire questi obiettivi.

ARTICOLO 79

Pesca

1. Le Parti sviluppano la cooperazione in materia di pesca conformemente all'accordo sulle relazioni di pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Estonia.

2. La cooperazione tiene conto in particolare:

- dell'avvio di attività sostenibili di pesca negli oceani e nel Mar Baltico;

- della tradizionale cooperazione in materia di pesca;

- della necessità di sviluppare i sistemi di controllo della pesca, le statistiche relative alle catture e i sistemi d'informazione;

- dello sviluppo del potenziale scientifico per lo studio delle risorse ittiche nel Mar Baltico, di un'azione comune per la conservazione e il rinnovamento delle scorte ittiche (segnatamente salmone e merluzzo) e dell'introduzione delle tecnologie moderne in materia;

- della graduale modernizzazione della flotta peschereccia e dell'industria di trasformazione ittica dell'Estonia mediante la creazione di joint venture;

- dello sviluppo delle imprese private nel settore e della necessità di trasferire l'esperienza della CE in materia di tecniche di commercializzazione;

- dello sviluppo della cooperazione industriale in materia di pesca e degli scambi di know-how;

- dell'introduzione in Estonia delle norme CE in materia di qualità della produzione e di condizioni sanitarie per la piscicoltura (compresi i mangimi);

- degli scambi di informazioni sulle politiche e sulla legislazione in materia di pesca nonché sulla creazione di un mercato per i prodotti della pesca;

- della cooperazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali per la pesca.

ARTICOLO 80

Energia

1. Nel rispetto dei principi dell'economia di mercato e del trattato sulla Carta europea dell'energia, le Parti cooperano per consentire una progressiva integrazione dei mercati dell'energia in Europa.

2. La cooperazione si prefigge quanto segue:

- formulazione e pianificazione della politica energetica, anche per quanto riguarda gli aspetti a lungo termine;
- gestione e formazione nel settore energetico;
- promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia;
- sviluppo delle risorse energetiche;
- miglioramento della distribuzione e miglioramento e diversificazione delle forniture;
- impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;
- settore dell'energia nucleare, in particolare la sicurezza;
- maggiore apertura del mercato energetico, ivi compresa la facilitazione del transito del gas e dell'elettricità;
- settori dell'elettricità e del gas, compresa la valutazione della possibilità di interconnessione delle reti di fornitura europee;
- ammodernamento delle infrastrutture energetiche;
- definizione di un contesto per la cooperazione tra imprese nel settore;
- trasferimento di tecnologia e know-how;
- cooperazione per le politiche tariffarie e tributarie nel settore dell'energia;

- cooperazione regionale tra gli Stati baltici nel settore dell'energia, segnatamente sotto forma di un rilevante contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nella regione.

3. Si fornirà la necessaria assistenza tecnica.

ARTICOLO 81

Sicurezza nucleare

1. La cooperazione mira a garantire un'utilizzazione più sicura dell'energia nucleare.

2. La cooperazione in materia nucleare si concentra nei seguenti settori:

- ricerca e misure di protezione per migliorare la sicurezza, segnatamente per quanto riguarda i residui dello stabilimento di trattamento del minerale di uranio di Sillamäe e il centro di formazione di Paldiski relativo ai sottomarini nucleari dell'ex Unione Sovietica;

- formazione del personale;

- perfezionamento della legislazione e delle normative estoni in materia di sicurezza nucleare e rafforzamento delle autorità di vigilanza e delle loro risorse;

- sicurezza nucleare, misure di emergenza e gestione in caso di incidenti;

- protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali;

- problemi relativi al ciclo del combustibile e salvaguardia dei materiali nucleari;

- gestione delle scorie radioattive;

- disattivazione e smantellamento degli impianti nucleari;

- decontaminazione;

- definizione e applicazione di norme di sicurezza uniformi per tutelare la salute dei lavoratori, la popolazione e l'ambiente.

3. La cooperazione comprende altresì scambi d'informazioni e di esperienze, nonché attività di ricerca e di sviluppo conformemente alle disposizioni in materia di scienza e tecnologia.

4. Le Parti riconoscono la necessità di instaurare una cooperazione, nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, per combattere il contrabbando nucleare. Sono previsti scambi di informazioni, sostegno tecnico per analizzare, identificare e smaltire il materiale e un'assistenza amministrativa e tecnica per predisporre controlli doganali efficaci. A seconda delle future esigenze, si potrà ampliare la cooperazione nel settore.

ARTICOLO 82

Ambiente

1. Le Parti intensificano e rafforzano la cooperazione in campo sanitario e ambientale.

2. La cooperazione riguarda in particolare i seguenti settori:

- controllo efficace dei livelli di inquinamento;
- lotta all'inquinamento atmosferico e idrico locale, regionale e transnazionale;
- sistemi di produzione e di utilizzo dell'energia sostenibili, efficienti e ecologici; sicurezza degli stabilimenti industriali (compresi gli impianti nucleari);
- classificazione e manipolazione in condizioni di sicurezza delle sostanze chimiche;
- qualità delle acque, in particolare delle vie navigabili transfrontaliere (protezione del Mar Baltico dall'inquinamento causato da navi, isole artificiali, piattaforme e altre fonti);
- riduzione, riciclaggio e smaltimento in condizioni di sicurezza dei rifiuti, applicazione della Convenzione di Basilea;
- uso sostenibile delle risorse naturali non rinnovabili;
- controllo dell'impatto ambientale dell'agricoltura, dell'erosione del suolo e dell'inquinamento provocato dai prodotti chimici agricoli, eutrofizzazione dell'acqua;
- protezione delle foreste, della flora e della fauna;
- conservazione della biodiversità;
- zone protette;
- pianificazione territoriale, ivi compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- miglioramento dei mezzi pubblici, specialmente nelle città;
- uso di strumenti economici e fiscali;
- gestione delle zone costiere e prevenzione dell'inquinamento marino;
- mutamenti climatici a livello planetario;
- ripristino delle zone contaminate;
- tutela della salute umana contro i rischi ambientali.

3. La cooperazione avverrà principalmente tramite:

- scambi di informazioni e di esperti, anche per il trasferimento delle tecnologie pulite e l'utilizzazione in condizioni sicure delle biotecnologie ecologiche;
- potenziamento istituzionale e programmi di formazione;
- trasferimento di tecnologia e di know-how;
- ravvicinamento delle leggi (in base alle norme comunitarie);
- cooperazione a livello regionale (compresa la cooperazione tra i tre Stati baltici e nell'ambito dell'Agenzia europea per l'ambiente) e a livello internazionale;
- elaborazione di strategie, soprattutto per quanto riguarda le questioni globali e climatiche;
- istruzione e informazione sulle questioni ambientali;
- studi di impatto ambientale;

ARTICOLO 83

Trasporti

1. Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti per consentire all'Estonia di:

- ristrutturare e modernizzare i trasporti;

- migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo;

- facilitare il transito comunitario attraverso l'Estonia, su strada, per ferrovia, sulle vie navigabili interne e con il trasporto combinato;

- raggiungere livelli operativi paragonabili a quelli della Comunità;

- rendere più sicuri il traffico e il trasporto e ridurne gli effetti nocivi per l'ambiente.

2. In particolare, la cooperazione comprende:

- programmi di formazione economica, giuridica e tecnica; preparazione del quadro legislativo e istituzionale per l'elaborazione e l'attuazione delle politiche, compresa la privatizzazione del settore dei trasporti;

- assistenza tecnica e consulenze, nonché scambi d'informazioni (conferenze e seminari);

- sostegno allo sviluppo delle infrastrutture in Estonia.

3. I settori prioritari della cooperazione sono i seguenti:

- costruzione e modernizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie, fluviali, portuali e aeroportuali lungo i corridoi transeuropei riconosciuti e i principali assi stradali di interesse comune;

- miglioramento delle condizioni, riduzione dei tempi di attesa e agevolazione del transito alle frontiere sul tratto estone del corridoio multimodale n. 1 di Creta, in base alle norme stabilite dagli accordi internazionali dell'Unione europea per garantire l'interoperatività;

- gestione della rete ferroviaria, dei porti e degli aeroporti, ivi compresa la cooperazione tra le autorità nazionali competenti;

- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;

- miglioramento delle attrezzature tecniche per conformarsi alle norme comunitarie, in particolare nei settori del trasporto strada-rotaia, della containerizzazione e del trasbordo;

- contributo alla definizione di politiche di trasporto compatibili con quelle applicabili nella Comunità;

- promozione del cabotaggio in alternativa al trasporto transfrontaliero e come soluzione particolarmente indicata nella regione del Mar Baltico;

- promozione di programmi di ricerca e sviluppo congiunti;

- progetti concreti in un contesto trilaterale o multilaterale (Consiglio degli Stati del Mar Baltico) di cooperazione regionale, come la Via Baltica;

- scambi di dati relativi ai trasporti.

## ARTICOLO 84

Telecomunicazioni, servizi postali e trasmissioni radiotelevisive

1. Le Parti ampliano e intensificano la cooperazione in materia di telecomunicazioni, e a tale scopo avviano in particolare le seguenti iniziative:

- scambi di informazioni sulle politiche in materia di telecomunicazioni, di servizi postali e di trasmissioni radiotelevisive;
- definizione di un quadro normativo stabile e coerente per le telecomunicazioni, i servizi postali e le trasmissioni radiotelevisive;

- scambi di informazioni tecniche e di altro tipo e organizzazione di seminari, gruppi di lavoro e conferenze per esperti di entrambe le Parti;
- attività di formazione e consulenza;
- trasferimenti di tecnologia;
- esecuzione congiunta di progetti da parte di organismi competenti di entrambe le Parti;
- promozione delle norme e dei sistemi di certificazione europei;
- sviluppo di nuovi servizi, impianti e mezzi di comunicazione, soprattutto di quelli con applicazioni commerciali.

2. Queste attività si concentrano nei seguenti settori prioritari:

- sviluppo e applicazione di una politica settoriale di mercato delle telecomunicazioni, dei servizi postali e delle trasmissioni radiotelevisive in Estonia, nonché di strumenti e procedure giuridici;
- ammodernamento della rete di telecomunicazioni estone e integrazione nelle reti europea e mondiale;
- cooperazione nell'ambito degli organismi di standardizzazione europei;
- integrazione dei sistemi transeuropei;
- aspetti giuridici delle telecomunicazioni;
- gestione delle telecomunicazioni nel nuovo contesto economico europeo: strutture organizzative, strategia e pianificazione, principi di base delle commesse, struttura tariffaria nella telefonia vocale;
- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- miglioramento delle reti di dati e sviluppo di servizi d'informazione in base ai dati.

ARTICOLO 85

Infrastrutture d'informazione

Le Parti si adoperano per ampliare e rafforzare la cooperazione al fine di creare un'infrastruttura globale d'informazione, che prevede:

- scambi di informazioni sulle politiche e sui programmi volti a creare l'infrastruttura d'informazione e i servizi connessi;

- una stretta cooperazione tra le istituzioni che gestiscono le reti d'informazione attuali (università e/o enti governativi);

- scambi di informazioni sulle tecnologie, sulle esigenze del mercato e su altri aspetti; organizzazione di seminari, gruppi di lavoro e conferenze per esperti e industriali di entrambe le Parti;

- formazione e consulenze;

- esecuzione congiunta di progetti;

- promozione e definizione congiunta di norme, metodi di certificazione e metodi di prova;

- promozione di un quadro normativo appropriato;

- promozione dello sviluppo dei servizi d'informazione e delle infrastrutture.

ARTICOLO 86

Banche, assicurazioni e altri servizi finanziari

1. Le Parti collaborano allo scopo di creare e sviluppare un contesto adeguato per favorire la creazione di un settore bancario, assicurativo e dei servizi finanziari in Estonia.

2. La cooperazione si concentra sui seguenti elementi:

   - miglioramento ed efficienza dei sistemi di contabilizzazione e revisione dei conti in uso in Estonia sulla base delle norme internazionali e della Comunità europea;

   - consolidamento e ristrutturazione dei sistemi bancari e finanziari;

   - sviluppo e armonizzazione dei sistemi di vigilanza e regolamentazione dei servizi bancari e finanziari;

   - compilazione di glossari terminologici;

   - scambi di informazioni, in particolare per quanto riguarda le proposte di legge e le leggi già in vigore;

   - preparazione e traduzione delle disposizioni legislative comunitarie e estoni.

3. La cooperazione comprende assistenza tecnica e formazione.

ARTICOLO 87

Cooperazione nel settore della revisione dei conti e dei controlli finanziari

1. Le Parti cooperano al fine di sviluppare efficienti sistemi di controllo finanziario e di revisione dei conti all'interno dell'amministrazione estone, ispirati ai metodi e alle procedure standard della Comunità.

2. La cooperazione si concentra sui seguenti elementi:

   - scambi di informazioni relative ai sistemi di revisioni dei conti;
   - uniformazione della documentazione attinente alla revisione dei conti;
   - attività di formazione e consulenza.

3. A tal fine, la Comunità fornisce la necessaria assistenza tecnica.

ARTICOLO 88

Politica monetaria

Su richiesta delle autorità estoni, la Comunità fornisce l'assistenza tecnica necessaria per aiutare l'Estonia ad allineare progressivamente le sue politiche a quelle del Sistema monetario europeo. Si procede altresì a scambi informali di informazioni sui principi, sulle politiche e sul funzionamento del Sistema monetario europeo.

ARTICOLO 89

Riciclaggio del denaro

1. Le Parti riconoscono la necessità di adoperarsi costantemente e di collaborare per prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e dei reati connessi alla droga in particolare.

2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali, ivi compresa la Task Force "Azione finanziaria" (FATF).

ARTICOLO 90

Sviluppo regionale

1. Le Parti intensificano la cooperazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale.

2. A tal fine, si possono adottare le seguenti misure:

   - scambi di informazioni tra autorità nazionali, regionali o locali sulle politiche regionali e di pianificazione territoriale e, se del caso, assistenza all'Estonia per l'elaborazione di tali politiche;

   - azione comune delle autorità regionali e locali in materia di sviluppo economico;

   - studio di un'impostazione comune per lo sviluppo della cooperazione interregionale con le regioni del Mar Baltico nella Comunità;

   - scambi di visite per esaminare le possibilità di cooperazione e di assistenza;

   - scambi di funzionari e di esperti;

   - assistenza tecnica, specialmente per lo sviluppo delle zone più povere;

   - avvio di programmi di scambi di informazioni e di esperienze, con vari metodi tra cui i seminari.

ARTICOLO 91

Cooperazione nel settore sociale

1. Le Parti instaurano una cooperazione in materia di sanità e di sicurezza sul posto di lavoro e di pubblica sanità, al fine di migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prendendo a riferimento il livello di protezione esistente nella Comunità. In particolare, la cooperazione comprende:

   - assistenza tecnica;
   - scambi di esperti;
   - cooperazione tra imprese;
   - informazione e attività di formazione;
   - cooperazione nel settore della sanità.

2. In materia di occupazione, la cooperazione tra le Parti si concentra soprattutto sui seguenti aspetti:

   - organizzazione del mercato del lavoro;
   - modernizzazione dei servizi di collocamento e di consulenza professionale;
   - pianificazione ed esecuzione di programmi di ristrutturazione a livello regionale;
   - promozione dello sviluppo dell'occupazione locale.

   La collaborazione in questo campo prende la forma di studi, prestazioni di esperti, informazioni e formazione.

3. Per quanto riguarda la previdenza sociale, la cooperazione tra le Parti punta ad adeguare il sistema previdenziale estone alla nuova situazione economica e sociale, principalmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione.

ARTICOLO 92

Turismo

Le Parti promuovono e intensificano la cooperazione nel settore del turismo, in particolare:

- agevolando il flusso di turisti;
- intensificando gli scambi di informazioni attraverso le reti internazionali, le banche dati, ecc.;
- trasferendo know-how mediante cicli di formazione, scambi e seminari;
- sviluppando i progetti di cooperazione regionale;
- esaminando le possibilità di realizzare operazioni comuni (progetti transfrontalieri, gemellaggi tra città, ecc.);
- introducendo sistemi informatizzati di prenotazione e di informazione (preferibilmente comuni ai tre Stati baltici) e norme di tutela di consumatori per i turisti.

ARTICOLO 93

Informazione e comunicazione

1. Per quanto riguarda l'informazione e la comunicazione, la Comunità e l'Estonia promuovono proficui scambi di informazioni privilegiando i programmi volti a fornire alla popolazione le informazioni di base sull'Unione europea e agli ambienti specializzati dell'Estonia informazioni più specifiche compreso, ove possibile, l'accesso alle banche dati della Comunità.

2. Le Parti coordinano e, se del caso, armonizzano le politiche volte a disciplinare le trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere e le norme tecniche nonché a promuovere la tecnologia audiovisiva europea.

3. La cooperazione può comprendere programmi di scambio, borse di studio, cicli di formazione per giornalisti ed esperti in materia di mass media.

ARTICOLO 94

Tutela dei consumatori

1. Le Parti cooperano al fine di conseguire una totale compatibilità tra i sistemi di tutela dei consumatori dell'Estonia e della Comunità. Un'effettiva tutela dei consumatori è infatti necessaria per il corretto funzionamento dell'economia di mercato.

2. A tal fine, e considerati gli interessi comuni, le Parti promuovono e garantiscono:

   - un'attiva politica di tutela dei consumatori, conformemente alla normativa comunitaria e a tutti gli orientamenti dell'ONU in materia;

   - il ravvicinamento delle leggi e l'allineamento della tutela dei consumatori in Estonia con quella della Comunità;

   - un'efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare la qualità dei beni di consumo e mantenere norme appropriate in materia di sicurezza.

3. La cooperazione comprende:

   - scambi di informazioni sui prodotti pericolosi;

   - formazione degli esperti in materia di tutela dei consumatori del governo e delle ONG;

   - potenziamento delle organizzazioni indipendenti per sensibilizzare maggiormente i consumatori, soprattutto tramite la diffusione delle informazioni;

   - creazione di centri d'informazione e di consulenza per la composizione delle vertenze e servizi di consulenza giuridica e di altro tipo per i consumatori; cooperazione tra centri estoni e comunitari;

   - accesso alle banche dati della Comunità;

   - sviluppo degli scambi tra rappresentanti dei consumatori.

4. La Comunità fornirà l'assistenza tecnica necessaria.

ARTICOLO 95

Dogane

1. Le Parti si impegnano a sviluppare la cooperazione nel settore doganale per garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intendono adottare per quanto riguarda gli

scambi e a ravvicinare il sistema doganale estone a quello della Comunità, in modo da agevolare la liberalizzazione prevista nel presente accordo.

2. In particolare, la cooperazione comprende:

   - scambi di informazioni, anche sui metodi d'indagine;
   - la creazione di adeguate infrastrutture alle frontiere;
   - l'introduzione del documento amministrativo unico e l'interconnessione tra i sistemi di transito della Comunità e dell'Estonia;
   - la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto di merci;
   - l'organizzazione di seminari e tirocini;
   - il sostegno per l'introduzione di moderni sistemi informatici doganali;
   - ravvicinare la nomenclatura delle merci dell'Estonia alla nomenclatura combinata della Comunità;
   - ravvicinare la struttura del sistema tariffario doganale dell'Estonia a quella del sistema comunitario.

   Si fornisce l'assistenza tecnica necessaria.

3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dall'articolo 99 e dal Titolo VII, l'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle Parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 5.

ARTICOLO 96

Cooperazione statistica

1. La cooperazione in questo settore mira a creare un sistema statistico efficiente che fornisca rapidamente e tempestivamente i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare il processo di riforma economica e per contribuire allo sviluppo dell'impresa privata in Estonia.

2. In particolare, le Parti cooperano al fine di:

   - rafforzare il sistema statistico dell'Estonia;
   - procedere all'armonizzazione con i metodi, le norme e le classificazioni internazionali (in particolare comunitari);
   - fornire i dati necessari per portare avanti e controllare la riforma economica;
   - fornire al settore privato, alla stampa e agli altri operatori sociali ed economici i dati macro e microeconomici necessari;
   - garantire il carattere riservato dei dati;
   - scambiare informazioni statistiche.

3. La Comunità fornisce l'assistenza tecnica necessaria.

ARTICOLO 97

Economia

1. La Comunità e l'Estonia agevolano il processo di riforma e di integrazione economica collaborando per migliorare la comprensione dei principi di base delle rispettive economie, nonché l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato.

2. A tal fine, la Comunità e l'Estonia:

   - si scambiano informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonché sulle strategie di sviluppo;

   - analizzano congiuntamente le questioni economiche di interesse comune, compresa l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione;

   - mediante il programma d'azione per la cooperazione economica (ACE), promuovono una cooperazione su vasta scala tra economisti e dirigenti della Comunità e dell'Estonia, al fine di accelerare i trasferimenti di know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e di procedere ad una vasta diffusione dei risultati della ricerca in materia.

ARTICOLO 98

Pubblica amministrazione

Le Parti promuovono la cooperazione tra le rispettive autorità nel settore della pubblica amministrazione, anche avviando programmi di scambio, al fine di migliorare la reciproca conoscenza della struttura e del funzionamento dei rispettivi sistemi.

ARTICOLO 99

Droga

1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per rendere più efficaci le politiche e le misure destinate a contrastare la produzione, la fornitura e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, anche prevenendo il dirottamento dei precursori chimici, nonché per prevenire e ridurre la domanda di droga.

2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per raggiungere tali obiettivi, incluse le modalità per realizzare azioni in comune.

3. La cooperazione in materia si basa sulla consultazione e su uno stretto coordinamento tra le Parti per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei settori di cui al paragrafo 1. È prevista tra l'altro l'assistenza tecnica della Comunità.

   La cooperazione per combattere il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope prevede un'assistenza tecnica e amministrativa per quanto riguarda:

   - l'elaborazione e l'applicazione delle normative nazionali;
   - la creazione o il rafforzamento di enti, centri di informazione e centri sociali e sanitari;
   - una maggiore efficienza delle istituzioni impegnate nella lotta contro il traffico illecito di droga;
   - la formazione di personale e la ricerca;
   - la prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, attraverso l'istituzione di norme adeguate equivalenti a quelle adottate dalla Comunità e dagli organismi internazionali competenti, in particolare la "Chemical Action Task Force" (CATF).

   Le Parti possono concordare l'inclusione di altri settori.

## TITOLO VII: COOPERAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLE ATTIVITÀ ILLECITE

### ARTICOLO 100

1. Le Parti collaborano, nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, per prevenire le seguenti attività illecite:

   - immigrazione e presenza illecita di persone fisiche della loro nazionalità sul territorio dell'altra Parte, tenendo conto del principio e della prassi della riammissione;
   - corruzione;
   - transazioni illegali riguardanti i rifiuti industriali e le contraffazioni;
   - traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope;
   - criminalità organizzata;
   - traffico di esseri umani e delitti connessi all'attività delle reti di immigrazione clandestina;
   - furto e commercio illegale di materiali radioattivi e nucleari;
   - trasferimento illegale di autoveicoli.

2. La cooperazione nei settori di cui al paragrafo 1 avviene mediante consultazioni e uno stretto coordinamento tra le Parti e comprende un'assistenza tecnica e amministrativa per:

   - l'elaborazione della legislazione nazionale;

- la creazione di centri d'informazione e di banche dati;
- una maggiore efficienza delle istituzioni incaricate di prevenire le attività illecite;
- la formazione del personale e il potenziamento delle infrastrutture investigative;
- la definizione di misure reciprocamente accettabili per prevenire le attività illecite.

Le Parti possono decidere, di comune accordo, di includere altri settori.

## TITOLO VIII: COOPERAZIONE CULTURALE

### ARTICOLO 101

1. Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, potranno essere estesi all'Estonia i programmi di cooperazione culturale comunitari o quelli di uno o più Stati membri e si potranno sviluppare ulteriori attività di reciproco interesse.

   Tale cooperazione può comprendere, in particolare:

   - le traduzioni letterarie;
   - gli scambi, a fini non commerciali, di artisti e opere d'arte;
   - la conservazione e il restauro di monumenti e località (patrimonio architettonico e culturale);
   - azioni di formazione, segnatamente per la gestione delle opere d'arte;
   - l'organizzazione di manifestazioni culturali (ad esempio, festival della canzone);
   - la pubblicità relativa alle manifestazioni culturali di rilievo.

2. Le Parti cooperano per la promozione dell'industria audiovisiva in Europa. In particolare, il settore audiovisivo estone potrebbe prendere parte ad attività avviate dalla Comunità nel quadro del programma MEDIA secondo le procedure stabilite dagli organismi responsabili della gestione di ciascuna attività e in conformità della decisione del Consiglio del 21 dicembre 1990, che ha istituito il programma.

   Le Parti coordinano e, se del caso, armonizzano le loro politiche relative alla regolamentazione delle trasmissioni transfrontaliere, rivolgendo particolare attenzione all'acquisizione dei diritti di proprietà intellettuale per i programmi trasmessi via satellite o via cavo, alle norme tecniche nel settore degli audiovisivi e alla promozione della tecnologia audiovisiva europea.

   La cooperazione potrebbe comprendere, tra l'altro, lo scambio di programmi, borsisti e opportunità per la formazione di giornalisti e altri professionisti del settore dei mezzi d'informazione.

## TITOLO IX: COOPERAZIONE FINANZIARIA

### ARTICOLO 102

Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 103, 104, 105 e 106, fatto salvo l'articolo 105, l'Estonia beneficia di assistenza finanziaria temporanea da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 dello statuto della Banca, per accelerare la trasformazione economica del paese.

### ARTICOLO 103

Tale assistenza finanziaria è coperta:

- sia nell'ambito del programma indicativo pluriennale PHARE previsto dal regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, e relative modifiche, sia nel contesto di un nuovo finanziamento pluriennale deciso dalla Comunità previe consultazioni con l'Estonia e tenuto conto del disposto degli articoli 104 e 105;

- dal prestito o dai prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti entro un massimale e per un periodo di disponibilità da stabilire previa consultazione con l'Estonia in applicazione delle pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea.

### ARTICOLO 104

Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo da concordare tra le Parti. Le Parti informano il Consiglio di associazione.

### ARTICOLO 105

1. In caso di impellente necessità e tenendo conto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie, su richiesta dell'Estonia e in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, nel contesto del G-24, la Comunità valuta la possibilità di concedere assistenza finanziaria temporanea:

   - a sostegno di misure finalizzate a introdurre e mantenere la convertibilità della divisa estone;
   - a sostegno della stabilizzazione a medio termine e dell'adeguamento strutturale, ivi compresa l'assistenza a favore della bilancia dei pagamenti.

2. Tale assistenza finanziaria è subordinata alla presentazione da parte dell'Estonia, in seno al G-24, di programmi approvati dall'FMI, finalizzati alla convertibilità e/o alla

ristrutturazione dell'economia nazionale, nonché alla loro approvazione da parte della Comunità, al rispetto costante di tali programmi da parte dell'Estonia e, quale obiettivo finale, alla rapida transizione verso il ricorso a fonti private di finanziamento.

3. Il Consiglio di associazione è informato delle condizioni alle quali tale assistenza è concessa e del rispetto degli impegni assunti dall'Estonia in materia.

ARTICOLO 106

L'assistenza finanziaria comunitaria è valutata alla luce delle necessità emerse, del livello di sviluppo del paese, delle priorità stabilite, delle potenzialità di assorbimento dell'economia estone, della capacità di rimborsare i prestiti e di progredire ulteriormente in direzione di un'economia di mercato e della ristrutturazione dell'Estonia.

ARTICOLO 107

Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri della Comunità, altri paesi, inclusi quelli del G-24, e le istituzioni finanziarie internazionali quali il Fondo monetario internazionale, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

ARTICOLO 108

L'Estonia partecipa ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti e alle altre azioni della Comunità nei settori indicati nell'allegato X. Fatta salva l'attuale partecipazione dell'Estonia alle attività di cui all'allegato X, il Consiglio di associazione stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione dell'Estonia a queste attività. Il contributo finanziario dell'Estonia alle attività di cui all'allegato X si basa sul principio che impone al paese di sostenere il costo della sua partecipazione. All'occorrenza, la Comunità può decidere caso per caso, attenendosi alle regole applicabili al bilancio generale delle Comunità europee, di integrare il contributo dell'Estonia.

## TITOLO X: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

### ARTICOLO 109

È istituito un Consiglio di associazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il Consiglio si riunisce una volta all'anno a livello ministeriale e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

### ARTICOLO 110

1. Il Consiglio di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri designati dal governo estone.

2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, in conformità delle condizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno durante la prima riunione.

4. Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo estone, in conformità delle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

5. Se del caso, la BEI partecipa, in qualità di osservatore, ai lavori del Consiglio di associazione.

### ARTICOLO 111

Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.

Le decisioni e raccomandazioni sono elaborate previo accordo tra le Parti.

### ARTICOLO 112

1. Ciascuna delle Parti può deferire al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

2. Il Consiglio di associazione può comporre la controversia mediante una decisione.

3. Ciascuna delle Parti è tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.

4. Nel caso non sia possibile comporre la controversia conformemente al disposto del paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna delle Parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra Parte deve designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle parti in causa della controversia.

Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.

Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure necessarie all'attuazione della decisione arbitrale.

ARTICOLO 113

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di associazione è assistito da un Comitato di associazione composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e dei membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da rappresentanti del governo estone, normalmente alti funzionari.

   Il regolamento interno del Consiglio di associazione determina le funzioni del Comitato di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del Consiglio di associazione, e le modalità di funzionamento del Comitato.

2. Il Consiglio di associazione può delegare al Comitato di associazione taluni suoi poteri. In questi casi, il Comitato di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 111.

ARTICOLO 114

Il Consiglio di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni.

Nel suo regolamento interno, il Consiglio di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.

ARTICOLO 115

È istituito un Comitato parlamentare quale foro per lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento estone e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal Comitato stesso.

ARTICOLO 116

1. Il Comitato parlamentare è composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento estone.

2. Il Comitato parlamentare adotta il proprio regolamento interno.

3. Il Comitato parlamentare di associazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento estone, in conformità delle disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

ARTICOLO 117

Il Comitato parlamentare può chiedere informazioni inerenti all'attuazione del presente accordo al Consiglio di associazione; quest'ultimo fornisce al Comitato le informazioni richieste.

Il Comitato parlamentare è tenuto al corrente delle decisioni del Consiglio di associazione.

Il Comitato parlamentare può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.

ARTICOLO 118

Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giuridici e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà, inclusi quelli riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

ARTICOLO 119

L'accordo non impedisce ad una Parte di adottare qualsiasi misura:

(a) ritenuta necessaria a impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;

(b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

(c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in periodi di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale;

(d) ritenuta necessaria per l'adempimento dei suoi obblighi e impegni internazionali in materia di controllo del doppio uso di beni e tecnologie industriali.

ARTICOLO 120

1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

   - le misure applicate dall'Estonia nei confronti della Comunità non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o filiali;
   - le misure applicate dalla Comunità nei confronti dell'Estonia non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini estoni o tra società e filiali estoni.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

ARTICOLO 121

Quando sono importati nella Comunità, i prodotti originari dell'Estonia non beneficiano di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

Il trattamento concesso all'Estonia ai sensi del titolo IV e del capitolo I del titolo V non deve essere più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

ARTICOLO 122

1. Le Parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo.

2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esauriente esame della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti.

   Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo.

ARTICOLO 123

Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in virtù dell'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o più Stati membri, da un lato, e l'Estonia, dall'altro, fatta eccezione per i campi di competenza europea e fatti salvi gli obblighi degli Stati membri derivanti dal presente accordo nei settori di loro competenza.

ARTICOLO 124

Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Comunità, i suoi Stati membri o la Comunità e i suoi Stati membri, conformemente ai rispettivi poteri, da un lato, e l'Estonia, dall'altro.

ARTICOLO 125

I protocolli nn. 1-5 e gli allegati I-X sono parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 126

Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna delle Parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. L'accordo cessa di essere applicabile dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

ARTICOLO 127

Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario dell'accordo.

## ARTICOLO 128

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni precisate in detti trattati, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Estonia.

## ARTICOLO 129

Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e estone, ciascun testo facente ugualmente fede.

## ARTICOLO 130

Il presente accordo è approvato dalle Parti conformemente alle loro rispettive procedure.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Estonia sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale firmato a Bruxelles l'11 maggio 1992.

Il presente acccordo si basa in parte, ampliandole e integrandole, sulle disposizioni di base dell'accordo tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Estonia sul libero scambio e sulle questioni commerciali, firmato il 18 luglio 1994. All'entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali.

Le decisioni del Comitato misto istituito dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica, che svolge anche i compiti assegnatigli dall'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali, continuano ad applicarsi fino a quando non vengono abrogate mediante decisioni del Consiglio di associazione.

Nel corso della prima riunione, il Consiglio di associazione adotta tutte le modifiche del presente accordo, soprattutto per quanto riguarda protocolli e allegati, necessarie per allinearlo alle modifiche dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali decise dal Comitato misto tra la firma e l'entrata in vigore del presente accordo.

## ELENCO DEGLI ALLEGATI

| | | |
|---|---|---|
| I | Articoli 9 e 17 | Definizione dei prodotti industriali e agricoli |
| II | Articolo 16 | Prodotti agricoli trasformati |
| III | Articolo 19, paragrafo 2 | Concessioni della Comunità nel settore agricolo - concessioni in materia di dazi |
| IV | Articolo 19, paragrafo 2 | Concessioni della Comunità nel settore agricolo - regime per l'importazione di animali vivi e carni |
| V | Articolo 19, paragrafo 2 | Concessioni della Comunità nel settore agricolo - contingenti tariffari |
| VI | Articolo 22, paragrafo 1 | Concessioni della Comunità nel settore della pesca |
| VII | Articolo 43, paragrafo 1 | Stabilimento - Eccezioni nella Comunità |
| VIII | Articolo 46 | Servizi finanziari |
| IX | Articolo 66 | Tutela della proprietà intellettuale. industriale e commerciale |
| X | Articolo 108 | Partecipazione dell'Estonia ai programmi comunitari |

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti di cui agli articoli 9 e 17 dell'accordo

| Codice NC | | Designazione delle merci |
|---|---|---|
| ex | 3502 | Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine: |
| ex | 3502 10 | - Ovoalbumina: |
| | | -- Altra: |
| | 3502 10 91 | ---essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.) |
| | 3502 10 99 | ---altra |
| ex | 3502 90 | - Altri: |
| | | -- Albumine, diverse dall'ovoalbumina: |
| | | --- lattoalbumina: |
| | 3502 90 51 | ---- essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polvere, ecc.) |
| | 3502 90 59 | ---- altra |
| | 4501 | Sughero naturale greggio o semplicemente preparato: cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato |
| | 5201 00 | Cotone, non cardato né pettinato |
| | 5301 | Lino greggio o preparato, ma non filato, stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) |
| | 5302 | Canapa (cannabis sativa L) greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) |

**ALLEGATO II**

Merci di cui all'articolo 16

Merci per le quali la Comunità mantiene una componente agricola nei dazi

| Codice NC | Designazione delle merci |
|---|---|
| 2905 43 | Mannitolo |
| 2905 44 | D-glucitolo (sorbitolo) |
| ex 3505 10 | Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e le fecole esterificati o eterificati della sottovoce 3505 10 50 |
| 3505 20 | Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati |
| 3809 10 | Bozzime preparate ed appretti a base di sostanze amidacee |
| 3823 60 | Sorbitolo, diverso da quello della sottovoce 2905 44 |

## ALLEGATO III

### Elenco dei prodotti di cui all'articolo 19, paragrafo 2

Alle importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'Estonia, si applicheranno i dazi sotto indicati

| Codice NC | Designazione delle merci [1] | Aliquota del dazio |
|---|---|---|
| 0409 | Miele naturale | 17,3 % |
| 0601 10 00 | Bulbi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo | 5,1 % |
| 0602 10 90 | Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze<br>Talee senza radici e marze<br>Altre | 4 % |
| 0602 20 90 | Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli da frutta commestibile, altri | 8,3 % |
| 0602 99 91 | Piante da fiori con boccioli | 12 % |
| 0602 99 30 | Piantimi di fragole | 8,3 % |
| 0707 00 19 | Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati dal 16 maggio al 31 ottobre | 16 % |
| 0809 40 90 | Prugnole | 7 % |
| 0810 30 10 | Ribes nero (cassis), fresco | 8 % [2] |
| 0810 40 30 | Mirtilli neri del genere "Vaccinium myrtillus" | esenzione [2] |
| 0810 40 50 | Frutti del "Vaccinium macrocarpon" e del "Vaccinium corymbosum" | 3 % [2] |
| 0810 90 80*70 | Altre bacche | 5 % |
| 2005 30 00 | Preparazione di ortaggi o di legumi:<br>Crauti | 15 % |
| | Succhi di mela di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm³ a 20° C | |
| 2009 70 30 | Di valore superiore a 18 ecu per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati | 12 % |
| 2009 70 93 | Di valore inferiore o uguale a 18 ecu per 100 kg di peso netto, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % | 12 % |
| 2009 70 99 | Senza zuccheri addizionati | 12 % |

[1] In deroga alle norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formula utilizzata per la designazione delle merci va considerata puramente indicativa, poiché il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dal campo di applicazione dei codici NC. Laddove vengono indicati codici ex NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

[2] Si applica il regime dei prezzi minimi specificato in allegato al presente allegato.

**Allegato all'ALLEGATO III**

Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione

1. Per ciascuna campagna di commercializzazione, si stabiliscono prezzi minimi all'importazione per i prodotti seguenti:

| | |
|---|---|
| 0801 30 10 | Ribes nero (cassis) |
| 0810 40 30 | Mirtilli neri |
| 0810 40 50 | Frutti del "Vaccinium macrocarpon" e del "Vaccinium corymbosum" |

I prezzi minimi all'importazione sono stabiliti dalla Comunità, di concerto con l'Estonia, tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi, dei quantitativi importati e dell'andamento del mercato comunitario.

2. Il rispetto dei prezzi minimi all'importazione è soggetto ai seguenti criteri:

- in nessun trimestre di una campagna di commercializzazione il valore medio unitario di ciascuno dei prodotti elencati al paragrafo 1 importati nella Comunità deve essere inferiore al prezzo minimo all'importazione stabilito per il prodotto in questione:

- in nessun periodo di quindici giorni il valore medio unitario dei prodotti elencati al paragrafo 1 importati nella Comunità deve essere inferiore al 90 % del prezzo minimo all'importazione stabilito per il prodotto in questione, a condizione che i quantitativi importati durante quel periodo non siano inferiori al 4 % del livello normale annuale delle importazioni.

3. Qualora non venga rispettato uno di questi criteri, la Comunità può introdurre misure per garantire che sia rispettato il suo prezzo minimo all'importazione per ciascuna partita del prodotto in questione importata dall'Estonia.

[redacted]

**ALLEGATO IV**

Prodotti di cui all'articolo 19, paragrafo 2

Regime d'importazione nella Comunità di animali vivi della specie bovina e per le carni di animali delle specie bovina, ovina e caprina

1. Indipendentemente dalle disposizioni di bilancio di cui al regolamento (CEE) n. 805/68 è aperto, per le importazioni dalla Lettonia, dalla Lituania e dall'Estonia, un contingente tariffario globale di 3.500 capi di animali vivi della specie bovina destinati all'ingrasso o alla macellazione, di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg, di cui al codice NC 0102.

   Il prelievo ridotto o l'aliquota del dazio specifico applicabili agli animali che rientrano in detto contingente sono fissati al 25 % dell'importo totale del prelievo o dell'aliquota del dazio specifico.

2. Qualora dalle previsioni risulti che le importazioni nella Comunità in un determinato anno possono superare i 425.000 capi, la Comunità può prendere misure di salvaguardia in conformità del regolamento (CEE) n. 805/68, fatti salvi tutti gli altri diritti previsti dall'accordo.

3. E' aperto, per le importazioni dalla Lettonia, dalla Lituania e dall'Estonia, un contingente tariffario globale di 1.500 tonnellate di carni di animali della specie bovina fresche, refrigerate o congelate, di cui ai codici NC 0201 e 0202.

   Il dazio o il prelievo ridotto oppure l'aliquota del dazio specifico applicabili nell'ambito del contingente in questione sono fissati al 40 % del loro importo totale.

4. Nel quadro del regime autonomo all'importazione di cui al regolamento (CEE) n. 3643/85, viene riservato alla Lettonia, alla Lituania e all'Estonia un contingente globale di 100 tonnellate di carni delle specie ovina o caprina fresche, refrigerate o congelate, di cui al codice NC 0204.

[redacted]

**ALLEGATO V**

Prodotti di cui all'articolo 19, paragrafo 2

Alle importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari dell'Estonia si applica una riduzione del 60 % del prelievo variabile, del dazio ad valorem e/o dell'aliquota del dazio specifico entro i limiti dei quantitativi indicati (contingenti tariffari)

| Codice NC | Designazione delle merci [1] | 1995 | 1996 | 1997 e ciascuno degli anni successivi |
|---|---|---|---|---|
| | | t | t | t |
| 0203 | Carni di animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate [2] | 800 | 900 | 1 000 |
| 0207 10 15<br>0207 21 10<br>0207 10 19<br>0207 21 90<br>0207 39 21<br>0207 41 41<br>0207 39 23<br>0207 41 51 | Carcasse, petti e cosce di gallina | 400 | 450 | 500 |
| 0402 10 19<br><br>0402 21 19 | Latte scremato in polvere,<br><br>Latte intero in polvere | 1 000 | 1 250 | 1 500 |
| 0405 00 11<br>0405 00 19 | Burro | 700 | 750 | 800 |
| 0406 90 | Formaggi | 800 | 800 | 800 |
| 0701 | Patate, fresche o refrigerate | 800 | 900 | 1 000 |
| 0704 | Cavoli | 150 | 175 | 200 |
| 0712 10 00 | Patate secche | 60 | 60 | 60 |
| 0808 | Mele, pere e cotogne, fresche | 150 | 175 | 200 |
| 1601 00 | Salsicce, salami e prodotti simili | 400 | 450 | 500 |

[1] In deroga alle norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formula utilizzata per la designazione delle merci va considerata puramente indicativa, poiché il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dal campo di applicazione dei codici NC. Laddove vengono indicati codici ex NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

[2] Esclusi i filetti presentati separatamente.

ALLEGATO VI

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 22, paragrafo 1

Prodotti originari dell'Estonia per i quali la Comunità concede riduzioni tariffarie

| CODICI NC | DESIGNAZIONE DELLE MERCI | CONTINGENTI TARIFFARI |
|---|---|---|
| 0301 92 00<br>0302 66 00<br>0303 76 00 | Anguille (Anguilla spp.) vive, fresche/refrigerate, congelate | 100 t allo 0 % |
| 0302 50<br>0302 69 35<br>0303 60<br><br>0303 79 41 | Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, freschi/refrigerati o congelati | 2 500 t al 6 % |
| 0302 69 19<br>0303 79 19 | Altri pesci di acqua dolce, freschi/congelati, refrigerati | 1 000 t al 4 % |
| ex 0304 10 19<br>ex 0304 20 19 | Filetti di altri pesci di acqua dolce, freschi, congelati, escluse le carpe | 500 t al 4,5 % |
| ex 1604 13 90 | Preparazioni e conserve di spratti (Sprattus sprattus) | 350 t al 10 % |
| ex 1604 19 94<br><br>ex 1604 19 95 | Preparazioni e conserve di naselli<br><br>Preparazioni e conserve di merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) | )<br>) 60 t al 10 %<br>) |

## ALLEGATO VII

**Relativo all'articolo 43, paragrafo 1**

Atti legali relativi alle proprietà immobiliari nelle regioni di frontiera in conformità della legislazione in vigore in alcuni Stati membri della Comunità.

La presente riserva non si applica in maniera incompatibile con il trattamento della nazione più favorita.

## ALLEGATO VIII

**Relativo all'articolo 46**

## SERVIZI FINANZIARI

Servizi finanziari: Definizioni

Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di carattere finanziario prestato da un operatore del ramo di una delle Parti. I servizi finanziari comprendono le seguenti attività:

A. Tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni:
   1. assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione):
      i) assicurazione sulla vita,
      ii) assicurazione generale;
   2. riassicurazione e retrocessione;
   3. intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia;
   4. servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali di valutazione dei rischi e di liquidazione dei risarcimenti.

B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi):
   1. assunzione di depositi e di altri fondi rimborsabili dai risparmiatori;
   2. ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, factoring e il finanziamento di operazioni commerciali;
   3. leasing finanziario;
   4. tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie;
   5. fideiussioni e scoperti;
   6. compravendita, per conto della clientela, in borsa, in un mercato terziario o altrove, di:
      a) strumenti del mercato monetario (assegni, effetti, certificati di deposito, ecc.),
      b) valuta straniera,
      c) prodotti derivati, ivi compresi, ma non limitatamente a, contratti a termine e opzioni
      d) titoli relativi ai tassi di cambio e ai tassi d'interesse, compresi prodotti quali i ripor valutari, gli accordi per scambi futuri di tassi d'interesse, ecc.,
      e) titoli trasferibili,
      f) altri titoli e attività finanziarie negoziabili, compreso il metallo prezioso;
   7. partecipazione a emissioni di titoli di ogni tipo, comprese la sottoscrizione e la collocazione (pubblica o privata) in qualità di agente e la prestazione di servizi relativi a tali emissioni;
   8. intermediazione di credito;
   9. gestione delle attività, ad esempio gestione delle liquidità o del portafoglio, tutte le form di gestione di investimenti collettivi, gestione di fondi pensionistici, servizi di amministrazione fiduciaria, di deposito di custodia;
   10. servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi i tit i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili;
   11. servizi finanziari accessori di consulenza, di intermediazione e di altro genere relativi a tutte le attività di cui ai punti da 1 a 10, comprese informazioni commerciali e analisi d

crediti, ricerca e consulenza nel settore degli investimenti e della gestione di portafoglio, consulenza in materia di rilevamenti e di ristrutturazioni e strategie aziendali;

12. fornitura di informazioni finanziarie, programmi per l'elaborazione di dati finanziari e simili, da parte di operatori che prestano altri servizi finanziari.

Dalla definizione di servizi finanziari sono escluse le seguenti attività:

a) attività svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi;

b) attività svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici;

c) attività che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private.

## ALLEGATO IX

**Relativo all'articolo 66**

**TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALI**

1. L'articolo 66, paragrafo 3 si riferisce alle seguenti convenzioni multilaterali:

- Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);
- Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchi registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979);
- Protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989);
- Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980);
- Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (Convenzione UPOV) (atto di Ginevra, 1991).

Il Consiglio di associazione può decidere che l'articolo 66, paragrafo 3 si applichi ad altre convenzioni multilaterali. In questo contesto, l'Estonia prenderà in considerazione l'adesione all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma, 196 emendato nel 1979).

2. Le Parti contraenti confermano l'importanza da esse riconosciuta agli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

- Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967, emendato nel 1979);
- Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington, 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984).
- Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971).

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Estonia accorda alle imprese e ai cittadini della Comunità, per quanto riguarda il riconoscimento e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato a qualsiasi paese terzo ai sensi di accordi bilaterali.

4. Le disposizioni del paragrafo 3 non si applicano ai vantaggi concessi dall'Estonia a qualsiasi paese terzo su effettiva base di reciprocità.

## ALLEGATO X

### Relativo all'articolo 108

### Partecipazione dell'Estonia ai programmi comunitari

L'Estonia può partecipare a programmi quadro, programmi specifici, progetti o altre iniziative della Comunità nei seguenti campi:

- ricerca;
- servizi dell'informazione;
- ambiente;
- istruzione, formazione e giovani;
- politica sociale e sanità;
- tutela dei consumatori;
- piccole e medie imprese;
- turismo;
- cultura;
- settore degli audiovisivi;
- protezione civile;
- facilitazione degli scambi;
- energia;
- trasporti;
- lotta contro gli stupefacenti e le tossicodipendenze.

Il Consiglio di associazione può concordare di aggiungere altri campi di attività comunitarie a quelli sopra indicati, qualora lo consideri di reciproco interesse o ritenga che ciò contribuisca al perseguimento degli obiettivi dell'accordo europeo.

## ELENCO DEI PROTOCOLLI

| PROTOCOLLI | TITOLO |
|---|---|
| 1 | sul commercio dei tessili e dei capi di abbigliamento |
| 2 | sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e l'Estonia |
| 3 | relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa |
| 4 | sulle disposizioni specifiche relative agli scambi tra l'Estonia, la Spagna e il Portogallo |
| 5 | sull'assistenza reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale |

# PROTOCOLLO 1
# SUL COMMERCIO DEI TESSILI
# E DEI CAPI D'ABBIGLIAMENTO

## ARTICOLO 1

Salvo disposizioni contrarie nel presente protocollo, per tutta la sua durata le importazioni nella Comunità dei prodotti tessili elencati all'allegato I, originari dell'Estonia, non saranno soggette a limiti quantitativi o a misure di effetto equivalente.

## ARTICOLO 2

1. Qualora fossero introdotti limiti quantitativi, le esportazioni nella Comunità di prodotti tessili di origine estone cui si applicano detti limiti verranno assoggettate a un sistema di duplice controllo, le cui modalità sono specificate nell'appendice A.

2. All'entrata in vigore del presente protocollo, le esportazioni nella Comunità dei prodotti di origine estone elencati all'allegato II non soggetti a limiti quantitativi verranno assoggettate a sorveglianza mediante il sistema di duplice controllo di cui al paragrafo 1.

3. Previe consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 15, le esportazioni nella Comunità dei prodotti di origine estone di cui all'allegato I non soggetti a limiti quantitativi diversi da quelli elencati all'allegato II possono essere assoggettate a sorveglianza dalla Comunità mediante il sistema di duplice controllo di cui al paragrafo 1 oppure mediante un sistema di vigilanza preventiva.

## ARTICOLO 3

1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti tessili contemplati dal presente protocollo non sono soggette ai limiti quantitativi ivi fissati, purché si dichiari che tali prodotti sono destinati ad essere riesportati, tali quali o previa trasformazione, al di fuori della Comunità nel quadro del sistema di controllo amministrativo in vigore nella Comunità.

L'immissione in consumo dei prodotti importati nelle suddette condizioni è tuttavia subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione rilasciata dalle autorità dell'Estonia e di un attestato di origine, conformemente alle disposizioni dell'appendice A.

2. Se le competenti autorità della Comunità riscontrano che determinate importazioni di prodotti tessili sono state imputate su uno dei limiti quantitativi fissati a norma del presente protocollo, ma che i prodotti sono poi stati riesportati al di fuori della Comunità, esse comunicano entro quattro settimane alle autorità dell'Estonia i quantitativi in oggetto e autorizzano l'importazione di quantitativi identici di prodotti della stessa categoria, senza imputarle sul limite quantitativo stabilito a norma del presente protocollo per l'anno in corso o per quello successivo.

3. La Comunità e l'Estonia riconoscono il carattere particolare e differenziato delle reimportazioni di prodotti tessili nella Comunità previo perfezionamento in Estonia quale forma specifica di cooperazione industriale e commerciale.

Dette reimportazioni non sono soggette ai limiti quantitativi eventualmente fissati a norma dell'articolo 5 purché vengano effettuate in conformità delle normative sul perfezionamento passivo economico in vigore nella Comunità e siano oggetto del regime specifico di cui all'appendice C.

## ARTICOLO 4

Qualora vengano introdotti limiti quantitativi a norma dell'articolo 5, si applicano le seguenti disposizioni:

1. L'uso anticipato, durante un qualsiasi anno di applicazione del protocollo, di una frazione del limite quantitativo fissato per l'anno successivo è autorizzato, per ciascuna categoria di prodotti, fino al 5 % del limite quantitativo per l'anno in corso.

Le forniture anticipate vengono detratte dai corrispondenti limiti quantitativi stabiliti per l'anno successivo.

2. I quantitativi non utilizzati nel corso di un anno di applicazione del protocollo possono essere riportati, per ciascuna categoria di prodotti, sul corrispondente limite quantitativo per l'anno successivo fino al 7 % del limite quantitativo per l'anno in corso.

3. Per quanto riguarda le categorie del gruppo I, sono autorizzati soltanto i seguenti trasferimenti:

- tra le categorie 2 e 3 e dalla categoria 1 alle categorie 2 e 3, fino al 4 % del limite quantitativo fissato per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento:

- tra le categorie 4, 5, 6, 7 e 8 fino al 4 % del limite quantitativo fissato per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento.

I trasferimenti da una categoria qualsiasi dei gruppi II, III, IV e V ad una categoria qualsiasi dei gruppi I, II, III, IV, e V sono autorizzati fino al 5 % del limite quantitativo fissato per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento.

4. La tabella delle equivalenze applicabile ai trasferimenti di cui sopra figura nell'allegato I del presente protocollo.

5. L'aumento registrato in una categoria di prodotti per l'applicazione cumulativa dei paragrafi 1, 2 e 3 in un determinato anno di applicazione del protocollo non deve superare i seguenti limiti:

- 13 % per le categorie di prodotti del gruppo I,

- 13,5 % per le categorie di prodotti dei gruppi II, III IV e V.

6. Le autorità dell'Estonia notificano preventivamente, con un anticipo di almeno quindici giorni, il ricorso alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3.

## ARTICOLO 5

1. Le esportazioni dei prodotti tessili elencati all'allegato I del presente protocollo possono essere assoggettate a limiti quantitativi fissati secondo le modalità seguenti.

2. Qualora le importazioni di prodotti tessili originari dell'Estonia contemplati dal presente protocollo avvengano in quantitativi talmente aumentati o in condizioni tali da recare o minacciare di recare grave pregiudizio alla produzione comunitaria di prodotti simili o direttamente concorrenti, la

Comunità può chiedere l'avvio di consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 15 del presente protocollo onde concordare un limite quantitativo appropriato per la categoria tessile in questione.

3. In attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, l'Estonia si impegna a sospendere o a limitare al livello indicato dalla Comunità, a decorrere dalla notifica della richiesta di consultazioni, le esportazioni dei prodotti della categoria in questione nella Comunità o nella(e) regione(i) del mercato comunitario da essa specificata(e).

La Comunità autorizza l'importazione dei prodotti di detta categoria spediti dall'Estonia anteriormente alla data di presentazione della richiesta di consultazioni.

4. Se le consultazioni non consentono alle Parti contraenti di trovare una soluzione soddisfacente entro il termine di cui all'articolo 15, la Comunità ha il diritto di introdurre un limite quantitativo definitivo ad un livello annuale non inferiore al 106 % del livello di importazioni raggiunto nell'anno di calendario precedente a quello durante il quale le importazioni hanno dato luogo alla richiesta di consultazioni.

Se necessario a causa della tendenza delle importazioni totali nella Comunità del prodotto in questione, il livello annuale fissato viene aumentato previe consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 15.

5. Il tasso d'incremento annuale dei limiti quantitativi introdotti a norma del presente articolo viene determinato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 15.

6. Se vengono applicati i paragrafi 2, 3 e 4, l'Estonia si impegna a rilasciare licenze di esportazione per i prodotti oggetto di contratti conclusi prima dell'introduzione dei limiti quantitativi, fino a concorrenza del limite quantitativo stabilito.

7. Fino a quando non vengono comunicate le statistiche di cui all'articolo 12, paragrafo 6, il paragrafo 2 del presente articolo si applica in base alle statistiche annuali trasmesse precedentemente dalla Comunità.

## ARTICOLO 6

1. Per garantire il buon funzionamento del presente protocollo, la Comunità e l'Estonia decidono di collaborare pienamente nella prevenzione, nell'indagine e nell'adozione di tutti i necessari provvedimenti giuridici e/o amministrativi per combattere le elusioni mediante trasbordo, rispedizioni, false dichiarazioni concernenti il paese o il luogo di origine, contraffazione dei documenti, false dichiarazioni concernenti il contenuto di fibre, i quantitativi, la designazione o la classificazione delle merci o qualsiasi altro mezzo. L'Estonia e la Comunità convengono pertanto di definire le disposizioni giuridiche e le procedure amministrative necessarie per poter intervenire in modo efficace contro dette elusioni, anche adottando misure correttive giuridicamente vincolanti nei confronti degli esportatori e/o importatori coinvolti.

2. Qualora, sulla base delle informazioni disponibili, la Comunità ritenga che si stia eludendo il presente protocollo, essa chiede l'avvio di consultazioni con l'Estonia per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Le consultazioni vengono avviate quanto prima e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

3. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 2, su richiesta della Comunità l'Estonia prende, in via cautelare, tutte le misure necessarie per consentire, previa presentazione di prove sufficienti dell'elusione, di adeguare i limiti quantitativi fissati a norma dell'articolo 5 in seguito alle consultazioni di cui al paragrafo 2 per l'anno di contingentamento nel quale è stata presentata la richiesta di consultazioni, conformemente al paragrafo 2, o per l'anno successivo se il limite per l'anno in corso è esaurito.

4. Se, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 2, le Parti non giungono a una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Comunità ha il diritto:

a) se esistono prove sufficienti che i prodotti originari dell'Estonia sono stati importati eludendo il presente protocollo, di imputare i quantitativi corrispondenti sui limiti quantitativi stabiliti a norma dell'articolo 5;

b) se viene sufficientemente dimostrata l'esistenza di false dichiarazioni relative al contenuto di fibre, ai quantitativi, alla designazione o alla classificazione dei prodotti originari dell'Estonia, di rifiutarsi di importare i prodotti in questione;

c) se risulta che il territorio dell'Estonia è coinvolto nel trasbordo o nella deviazione di prodotti non originari di questo paese, di introdurre limiti quantitativi per le stesse categorie di prodotti originari dell'Estonia, sempre che non siano già soggetti a limiti quantitativi, oppure di prendere le altre misure del caso.

5. Le Parti decidono di instaurare un sistema di cooperazione amministrativa onde prevenire e risolvere efficacemente tutti i problemi connessi all'elusione del presente protocollo, conformemente all'appendice A dello stesso.

ARTICOLO 7

1. I limiti quantitativi stabiliti a norma del presente protocollo per le importazioni nella Comunità di prodotti tessili di origine estone non saranno suddivisi dalla Comunità in quote regionali.

2. Le Parti collaborano per prevenire variazioni repentine e pregiudizievoli delle correnti commerciali tradizionali tali da causare una concentrazione regionale delle importazioni dirette nella Comunità.

3. L'Estonia sorveglia le sue esportazioni di prodotti oggetto di restrizioni o di vigilanza nella Comunità. In caso di variazione repentina e pregiudizievole delle correnti commerciali tradizionali, la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente. Le consultazioni si tengono entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta.

4. L'Estonia si accerta che le esportazioni di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi nella Comunità vengano ripartite nel modo più equo possibile su tutto l'anno tenendo debitamente conto, in particolare, dei fattori stagionali.

ARTICOLO 8

In caso di denuncia del presente protocollo ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, i limiti quantitativi fissati a norma dello stesso vengono ridotti pro rata temporis salvo diversa decisione congiunta delle Parti contraenti.

ARTICOLO 9

Le esportazioni estoni di tessuti di fabbricazione artigianale ottenuti su telai azionati a mano o a pedale, di indumenti o altri prodotti tessili fabbricati a mano con i tessuti di cui sopra e di altri manufatti tradizionali del folclore non sono soggette a limiti quantitativi, purché questi prodotti originari dell'Estonia soddisfino le condizioni di cui all'appendice B.

ARTICOLO 10

1. Se la Comunità ritiene che un prodotto tessile oggetto del presente protocollo sia importato dall'Estonia nella Comunità a prezzi anormalmente inferiori a quelli praticati in condizioni di normale concorrenza, recando o minacciando di recare grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenti, essa può richiedere consultazioni a norma dell'articolo 15, nel qual caso si applicano le seguenti disposizioni specifiche.

2. Se, in seguito a dette consultazioni, le Parti riconoscono l'esistenza della situazione di cui al paragrafo 1, l'Estonia prende, nei limiti dei suoi poteri, le misure necessarie per rimediare alla situazione, segnatamente per quanto riguarda il prezzo del prodotto in questione.

3. Al fine di determinare se il prezzo di un prodotto tessile è anormalmente inferiore ai prezzi praticati in condizione di normale concorrenza, detto prezzo può essere confrontato:

- con i prezzi generalmente praticati alla vendita di prodotti simili, in condizioni normali, da altri paesi esportatori sul mercato del paese importatore;

- con i prezzi di prodotti nazionali simili ad uno stadio di commercializzazione comparabile sul mercato del paese importatore;

- con i prezzi minimi praticati da un paese terzo per lo stesso prodotto, nel corso di normali operazioni commerciali, nei tre mesi precedenti la richiesta di consultazioni, a condizione che la Comunità non abbia preso provvedimenti al riguardo.

4. Se, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 2, non si giunge a un accordo entro trenta giorni dalla richiesta della Comunità, quest'ultima può rifiutare temporaneamente le spedizioni del prodotto in questione ai prezzi di cui al paragrafo 1 fintantoché non si sarà trovata una soluzione reciprocamente soddisfacente.

5. In circostanze critiche e del tutto eccezionali, quando l'importazione di determinati prodotti dall'Estonia nella Comunità a prezzi anormalmente inferiori a quelli praticati in condizioni di normale concorrenza arreca un pregiudizio difficilmente riparabile, la Comunità può rifiutare temporaneamente l'importazione dei prodotti in questione in attesa che si trovi una soluzione durante le consultazioni, che sono avviate senza indugio. Le Parti fanno il possibile per giungere ad una soluzione reciprocamente accettabile entro dieci giorni lavorativi dall'avvio delle consultazioni.

6. Qualora la Comunità dovesse ricorrere alle misure di cui ai paragrafi 4 e 5, l'Estonia può chiedere consultazioni in qualsiasi momento per esaminare la possibilità di abolire o di modificare dette misure quando non sussistano più i motivi che le hanno rese necessarie.

ARTICOLO 11

1. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente protocollo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso denominata "nomenclatura combinata" o, in forma abbreviata, "NC") e sulle relative modifiche.

Qualora una decisione relativa alla classificazione modifichi il criterio di classificazione o la categoria di un prodotto contemplato dal presente protocollo, tale prodotto rientra nel regime commerciale applicabile al criterio o alla categoria cui appartiene dopo detta modifica.

Le modifiche della nomenclatura combinata (NC) introdotte secondo le procedure in vigore nella Comunità per le categorie di prodotti contemplate dal presente protocollo e le decisioni relative alla classificazione delle merci non riducono i limiti quantitativi introdotti nel quadro del presente protocollo.

2. L'origine dei prodotti contemplati dal presente protocollo viene determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità.

Qualsiasi modifica delle norme di origine viene comunicata all'Estonia e non riduce nessuno dei limiti quantitativi fissati a norma del presente protocollo.

Nell'appendice A figurano le procedure per il controllo dell'origine dei summenzionati prodotti.

ARTICOLO 12

1. L'Estonia trasmette alla Commissione delle Comunità europee precisi dati statistici su tutte le licenze di esportazione rilasciate per le categorie di prodotti tessili soggette ai limiti quantitativi fissati a norma del presente protocollo o a un sistema di duplice controllo, espressi in quantitativi e in valore e suddivisi per Stato membro della Comunità, nonché su tutti i certificati rilasciati dalle competenti autorità estoni per i prodotti di cui all'articolo 9 soggetti alle disposizioni dell'appendice B.

2. Parimenti, la Comunità trasmette alle autorità dell'Estonia precisi dati statistici sulle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle sue autorità nonché le statistiche relative alle importazioni dei prodotti cui si applica il sistema di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

3. Le informazioni di cui sopra vengono trasmesse, per tutte le categorie di prodotti, entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono le statistiche.

4. Su richiesta della Comunità, l'Estonia fornisce i dati statistici relativi alle importazioni di tutti i prodotti contemplati dall'allegato I.

5. Qualora l'analisi delle informazioni scambiate dovesse rivelare notevoli divergenze tra le statistiche relative alle esportazioni e quelle relative alle importazioni, possono essere avviate consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 15 del presente protocollo.

6. Per l'applicazione dell'articolo 5, la Comunità s'impegna a comunicare alle autorità dell'Estonia, prima del 15 aprile di ogni anno, le statistiche dell'anno precedente relative alle importazioni di tutti i prodotti tessili contemplati dal presente protocollo, suddivise per paese fornitore e per Stato membro della Comunità.

ARTICOLO 13

L'Estonia evita qualsiasi discriminazione nel rilasciare le licenze di esportazione e i documenti di cui alle appendici A e B.

ARTICOLO 14

Le Parti decidono di esaminare ogni anno l'andamento del commercio di prodotti tessili e capi di abbigliamento nel quadro delle consultazioni di cui all'articolo 15 e in base alle statistiche di cui all'articolo 12.

ARTICOLO 15

1. Salvo altrimenti disposto dal presente protocollo, alle procedure di consultazione ivi previste si applicano le seguenti disposizioni:

- nella misura del possibile, si tengono consultazioni periodiche. Non è esclusa la possibilità di consultazioni supplementari specifiche;

- le richieste di consultazioni devono essere notificate per iscritto all'altra Parte;

- se del caso, dopo la richiesta di consultazioni viene trasmessa, entro un termine ragionevole (e comunque non oltre quindici giorni dalla notifica), una relazione che illustri le circostanze che, a giudizio della Parte richiedente, giustificano la presentazione della richiesta;

- le Parti avviano consultazioni entro un mese dalla notifica della richiesta al fine di giungere ad una soluzione reciprocamente accettabile entro e non oltre l'ulteriore termine di un mese;

- il summenzionato periodo di un mese per concordare una soluzione reciprocamente accettabile può essere prolungato di concerto tra le Parti.

2. La Comunità può richiedere consultazioni, conformemente al paragrafo 1, se riscontra che, in un particolare anno di applicazione del protocollo, sorgono difficoltà nella Comunità o in una delle sue regioni per un aumento repentino e rilevante, rispetto all'anno precedente, delle importazioni di una data categoria del gruppo I soggetta ai limiti quantitativi fissati a norma del presente protocollo.

3. Su richiesta di una delle Parti si avviano consultazioni in merito a qualsiasi problema derivante dall'applicazione del presente protocollo. Le consultazioni avviate a norma del presente articolo si svolgono in uno spirito di cooperazione e col proposito di sormontare le divergenze tra le Parti.

ARTICOLO 16

Le Parti si impegnano a favorire gli scambi di visite tra singoli, gruppi e delegazioni dei settori commerciale e industriale onde agevolare i contatti a livello industriale, commerciale e tecnico in relazione al commercio e alla cooperazione con l'industria tessile per i prodotti tessili e i capi d'abbigliamento, nonché a contribuire all'organizzazione di fiere ed esposizioni di comune interesse.

## ARTICOLO 17

Per quanto riguarda la proprietà intellettuale, su richiesta di una Parte si tengono consultazioni, secondo la procedura di cui all'articolo 15, per trovare un'equa soluzione a qualsiasi problema relativo alla tutela dei marchi, disegni e modelli di capi d'abbigliamento e prodotti tessili.

## ARTICOLO 18

1. Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento, proporre di modificare il presente protocollo o denunciarlo previa notifica con un preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, il protocollo cessa di applicarsi allo scadere del termine di preavviso.

2. Gli allegati, le appendici e i verbali concordati acclusi al presente protocollo ne costituiscono parte integrante.

## Allegato I

## ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

1. In deroga alle norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formula utilizzata per la designazione delle merci va considerata puramente indicativa, poiché il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dal campo di applicazione dei codici NC. Laddove vengono indicati ex codici NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

2. Gli indumenti non riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo oppure per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza.

3. L'espressione "indumenti per bambini piccoli (-bébés-)" comprende gli indumenti fino alla taglia commerciale 86 compresa.

# GRUPPO I A

| Categoria | Codice NC 1994 | Designazione delle merci | Tabella delle equivalenze | |
|---|---|---|---|---|
| | | | pezzi kg | g pezzo |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 5204 11 00<br>5204 19 00<br><br>5205 11 00<br>5205 12 00<br>5205 13 00<br>5205 14 00<br>5205 15 10<br>5205 15 90<br>5205 21 00<br>5205 22 00<br>5205 23 00<br>5205 24 00<br>5205 25 10<br>5205 25 30<br>5205 25 90<br>5205 31 00<br>5205 32 00<br>5205 33 00<br>5205 34 00<br>5205 35 10<br>5205 35 90<br>5205 41 00<br>5205 42 00<br>5205 43 00<br>5205 44 00<br>5205 45 10<br>5205 45 30<br>5205 45 90 | Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1<br>(segue) | 5206 11 00<br>5206 12 00<br>5206 13 00<br>5206 14 00<br>5206 15 10<br>5206 15 90<br>5206 21 00<br>5206 22 00<br>5206 23 00<br>5206 24 00<br>5206 25 10<br>5206 25 90<br>5206 31 00<br>5206 32 00<br>5206 33 00<br>5206 34 00<br>5206 35 10<br>5206 35 90<br>5206 41 00<br>5206 42 00<br>5206 43 00<br>5206 44 00<br>5206 45 10<br>5206 45 90<br><br>ex 5604 90 00 | | | |
| 2 | 5208 11 10<br>5208 11 90<br>5208 12 11<br>5208 12 13<br>5208 12 15<br>5208 12 19<br>5208 12 91<br>5208 12 93<br>5208 12 95<br>5208 12 99<br>5208 13 00<br>5208 19 00<br>5208 21 10<br>5208 21 90<br>5208 22 11<br>5208 22 13<br>5208 22 15<br>5208 22 19<br>5208 22 91<br>5208 22 93<br>5208 22 95<br>5208 22 99 | Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 2<br>(segue) | 5208 23 00<br>5208 29 00<br>5208 31 00<br>5208 32 11<br>5208 32 13<br>5208 32 15<br>5208 32 19<br>5208 32 91<br>5208 32 93<br>5208 32 95<br>5208 32 99<br>5208 33 00<br>5208 39 00<br>5208 41 00<br>5208 42 00<br>5208 43 00<br>5208 49 00<br>5208 51 00<br>5208 52 10<br>5208 52 90<br>5208 53 00<br>5208 59 00<br><br>5209 11 00<br>5209 12 00<br>5209 19 00<br>5209 21 00<br>5209 22 00<br>5209 29 00<br>5209 31 00<br>5209 32 00<br>5209 39 00<br>5209 41 00<br>5209 42 00<br>5209 43 00<br>5209 49 10<br>5209 49 90<br>5209 51 00<br>5209 52 00<br>5209 59 00<br><br>5210 11 10<br>5210 11 90<br>5210 12 00<br>5210 19 00<br>5210 21 10<br>5210 21 90<br>5210 22 00<br>5210 29 00 | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 2<br>(segue) | 5210 31 10<br>5210 31 90<br>5210 32 00<br>5210 39 00<br>5210 41 00<br>5210 42 00<br>5210 49 00<br>5210 51 00<br>5210 52 00<br>5210 59 00<br><br>5211 11 00<br>5211 12 00<br>5211 19 00<br>5211 21 00<br>5211 22 00<br>5211 29 00<br>5211 31 00<br>5211 32 00<br>5211 39 00<br>5211 41 00<br>5211 42 00<br>5211 43 00<br>5211 49 11<br>5211 49 19<br>5211 49 90<br>5211 51 00<br>5211 52 00<br>5211 59 00<br><br>5212 11 10<br>5212 11 90<br>5212 12 10<br>5212 12 90<br>5212 13 10<br>5212 13 90<br>5212 14 10<br>5212 14 90<br>5212 15 10<br>5212 15 90<br>5212 21 10<br>5212 21 90<br>5212 22 10<br>5212 22 90<br>5212 23 10<br>5212 23 90<br>5212 24 10<br>5212 24 90<br>5212 25 10<br>5212 25 90<br><br>ex 5811 00 00<br><br>ex 6308 00 00 | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 2 a) | 5208 31 00 | a) di cui: | | |
| | 5208 32 11 | non greggi né imbianchiti | | |
| | 5208 32 13 | | | |
| | 5208 32 15 | | | |
| | 5208 32 19 | | | |
| | 5208 32 91 | | | |
| | 5208 32 93 | | | |
| | 5208 32 95 | | | |
| | 5208 32 99 | | | |
| | 5208 33 00 | | | |
| | 5208 39 00 | | | |
| | 5208 41 00 | | | |
| | 5208 42 00 | | | |
| | 5208 43 00 | | | |
| | 5208 49 00 | | | |
| | 5208 51 00 | | | |
| | 5208 52 10 | | | |
| | 5208 52 90 | | | |
| | 5208 53 00 | | | |
| | 5208 59 00 | | | |
| | 5209 31 00 | | | |
| | 5209 32 00 | | | |
| | 5209 39 00 | | | |
| | 5209 41 00 | | | |
| | 5209 42 00 | | | |
| | 5209 43 00 | | | |
| | 5209 49 10 | | | |
| | 5209 49 90 | | | |
| | 5209 51 00 | | | |
| | 5209 52 00 | | | |
| | 5209 59 00 | | | |
| | 5210 31 10 | | | |
| | 5210 31 90 | | | |
| | 5210 32 00 | | | |
| | 5210 39 00 | | | |
| | 5210 41 00 | | | |
| | 5210 42 00 | | | |
| | 5210 49 00 | | | |
| | 5210 51 00 | | | |
| | 5210 52 00 | | | |
| | 5210 59 00 | | | |
| | 5211 31 00 | | | |
| | 5211 32 00 | | | |
| | 5211 39 00 | | | |
| | 5211 41 00 | | | |
| | 5211 42 00 | | | |
| | 5211 43 00 | | | |
| | 5211 49 11 | | | |
| | 5211 49 19 | | | |
| | 5211 49 90 | | | |
| | 5211 51 00 | | | |
| | 5211 52 00 | | | |
| | 5211 59 00 | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 2 a)<br>(segue) | 5212 13 10<br>5212 13 90<br>5212 14 10<br>5212 14 90<br>5212 15 10<br>5212 15 90<br>5212 23 10<br>5212 23 90<br>5212 24 10<br>5212 24 90<br>5212 25 10<br>5212 25 90<br><br>ex 5811 00 00<br><br>ex 6308 00 00 | | | |
| 3 | 5512 11 00<br>5512 19 10<br>5512 19 90<br>5512 21 00<br>5512 29 10<br>5512 29 90<br>5512 91 00<br>5512 99 10<br>5512 99 90<br><br>5513 11 10<br>5513 11 30<br>5513 11 90<br>5513 12 00<br>5513 13 00<br>5513 19 00<br>5513 21 10<br>5513 21 30<br>5513 21 90<br>5513 22 00<br>5513 23 00<br>5513 29 00<br>5513 31 00<br>5513 32 00<br>5513 33 00<br>5513 39 00<br>5513 41 00<br>5513 42 00<br>5513 43 00<br>5513 49 00 | Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 3<br>(segue) | 5514 11 00<br>5514 12 00<br>5514 13 00<br>5514 19 00<br>5514 21 00<br>5514 22 00<br>5514 23 00<br>5514 29 00<br>5514 31 00<br>5514 32 00<br>5514 33 00<br>5514 39 00<br>5514 41 00<br>5514 42 00<br>5514 43 00<br>5514 49 00<br><br>5515 11 10<br>5515 11 30<br>5515 11 90<br>5515 12 10<br>5515 12 30<br>5515 12 90<br>5515 13 11<br>5515 13 19<br>5515 13 91<br>5515 13 99<br>5515 19 10<br>5515 19 30<br>5515 19 90<br>5515 21 10<br>5515 21 30<br>5515 21 90<br>5515 22 11<br><br>5515 22 19<br>5515 22 91<br>5515 22 99<br>5515 29 10<br>5515 29 30<br>5515 29 90<br>5515 91 10<br>5515 91 30<br>5515 91 90<br>5515 92 11<br>5515 92 19<br>5515 92 91<br>5515 92 99<br>5515 99 10<br>5515 99 30<br>5515 99 90<br><br>5803 90 30<br><br>ex 5905 00 70<br><br>ex 6308 00 00 | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 3 a) | 5512 19 10 | a) di cui: | | |
| | 5512 19 90 | non greggi né imbianchiti | | |
| | 5512 29 10 | | | |
| | 5512 29 90 | | | |
| | 5512 99 10 | | | |
| | 5512 99 90 | | | |
| | 5513 21 10 | | | |
| | 5513 21 30 | | | |
| | 5513 21 90 | | | |
| | 5513 22 00 | | | |
| | 5513 23 00 | | | |
| | 5513 29 00 | | | |
| | 5513 31 00 | | | |
| | 5513 32 00 | | | |
| | 5513 33 00 | | | |
| | 5513 39 00 | | | |
| | 5513 41 00 | | | |
| | 5513 42 00 | | | |
| | 5513 43 00 | | | |
| | 5513 49 00 | | | |
| | 5514 21 00 | | | |
| | 5514 22 00 | | | |
| | 5514 23 00 | | | |
| | 5514 29 00 | | | |
| | 5514 31 00 | | | |
| | 5514 32 00 | | | |
| | 5514 33 00 | | | |
| | 5514 39 00 | | | |
| | 5514 41 00 | | | |
| | 5514 42 00 | | | |
| | 5514 43 00 | | | |
| | 5514 49 00 | | | |
| | 5515 11 30 | | | |
| | 5515 11 90 | | | |
| | 5515 12 30 | | | |
| | 5515 12 90 | | | |
| | 5515 13 19 | | | |
| | 5515 13 99 | | | |
| | 5515 19 30 | | | |
| | 5515 19 90 | | | |
| | 5515 21 30 | | | |
| | 5515 21 90 | | | |
| | 5515 22 19 | | | |
| | 5515 22 99 | | | |
| | 5515 29 30 | | | |
| | 5515 29 90 | | | |
| | 5515 91 30 | | | |
| | 5515 91 90 | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 3 a)<br>(segue) | 5515 92 19<br>5515 92 99<br>5515 99 30<br>5515 99 90<br><br>ex 5803 90 30<br><br>ex 5905 00 70<br><br>ex 6308 00 00 | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 6105 10 00<br>6105 20 10<br>6105 20 90<br>6105 90 10<br><br>6109 10 00<br>6109 90 10<br>6109 90 30<br><br>6110 20 10<br>6110 30 10 | Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia | 6,48 | 154 |
| 5 | 6101 10 90<br>6101 20 90<br>6101 30 90<br><br>6102 10 90<br>6102 20 90<br>6102 30 90<br><br>6110 10 10<br>6110 10 31<br>6110 10 35<br>6110 10 38<br>6110 10 91<br>6110 10 95<br>6110 10 98<br>6110 20 91<br>6110 20 99<br>6110 30 91<br>6110 30 99 | Maglie, pullover (con o senza maniche) twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti) ; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia | 4,53 | 221 |
| 6 | 6203 41 10<br>6203 41 90<br>6203 42 31<br>6203 42 33<br>6203 42 35<br>6203 42 90<br>6203 43 19<br>6203 43 90<br>6203 49 19<br>6203 49 50<br><br>6204 61 10<br>6204 62 31<br>6204 62 33<br>6204 62 39<br>6204 63 18<br>6204 69 18<br><br>6211 32 42<br>6211 33 42<br>6211 42 42<br>6211 43 42 | Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo ; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali ; parti inferiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 1,76 | 568 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 6106 10 00<br>6106 20 00<br>6106 90 10<br><br>6206 20 00<br>6206 30 00<br>6206 40 00 | Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza | 5,55 | 180 |
| 8 | 6205 10 00<br>6205 20 00<br>6205 30 00 | Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 4,60 | 217 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 5802 11 00<br>5802 19 00<br><br>ex 6302 60 00 | Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone | | |
| 20 | 6302 21 00<br>6302 22 90<br>6302 29 90<br>6302 31 10<br>6302 31 90<br>6302 32 90<br>6302 39 90 | Biancheria da letto, esclusa quella a maglia | | |
| 22 | 5508 10 11<br>5508 10 19<br><br>5509 11 00<br>5509 12 00<br>5509 21 10<br>5509 21 90<br>5509 22 10<br>5509 22 90<br>5509 31 10<br>5509 31 90<br>5509 32 10<br>5509 32 90<br>5509 41 10<br>5509 41 90<br>5509 42 10<br>5509 42 90<br>5509 51 00<br>5509 52 10<br>5509 52 90<br>5509 53 00<br>5509 59 00<br>5509 61 10<br>5509 61 90<br>5509 62 00<br>5509 69 00<br>5509 91 10<br>5509 91 90<br>5509 92 00<br>5509 99 00 | Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto: | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 22 a) | 5508 10 19<br><br>5509 31 10<br>5509 31 90<br>5509 32 10<br>5509 32 90<br>5509 61 10<br>5509 61 90<br>5509 62 00<br>5509 69 00 | a) di cui acrilici | | |
| 23 | 5508 20 10<br><br>5510 11 00<br>5510 12 00<br>5510 20 00<br>5510 30 00<br>5510 90 00 | Filati di fibre artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto | | |
| 32 | 5801 10 00<br>5801 21 00<br>5801 22 00<br>5801 23 00<br>5801 24 00<br>5801 25 00<br>5801 26 00<br>5801 31 00<br>5801 32 00<br>5801 33 00<br>5801 34 00<br>5801 35 00<br>5801 36 00<br><br>5802 20 00<br>5802 30 00 | Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, i nastri e i galloni) e tessuti "tufted", di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali: | | |
| 32 a) | 5801 22 00 | a) di cui:<br>velluti a coste, di cotone | | |
| 39 | 6302 51 10<br>6302 51 90<br>6302 53 90<br>ex 6302 59 00<br>6302 91 10<br>6302 91 90<br>6302 93 90<br>ex 6302 99 00 | Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 6115 12 00<br>6115 19 10<br>6115 19 90<br>6115 20 11<br>6115 20 90<br>6115 91 00<br>6115 92 00<br>6115 93 10<br>6115 93 30<br>6115 93 99<br>6115 99 00 | Calze-mutande (collants), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (-bébés-), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70 | 24,3<br>paia | 41 |
| 13 | 6107 11 00<br>6107 12 00<br>6107 19 00<br><br>6108 21 00<br>6108 22 00<br>6108 29 00 | Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 17 | 59 |
| 14 | 6201 11 00<br>ex 6201 12 10<br>ex 6201 12 90<br>ex 6201 13 10<br>ex 6201 13 90<br><br>6210 20 00 | Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21) | 0,72 | 1 389 |
| 15 | 6202 11 00<br>ex 6202 12 10<br>ex 6202 12 90<br>ex 6202 13 10<br>ex 6202 13 90<br><br>6204 31 00<br>6204 32 90<br>6204 33 90<br>6204 39 19<br><br>6210 30 00 | Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21) | 0,84 | 1 190 |
| 16 | 6203 11 00<br>6203 12 00<br>6203 19 10<br>6203 19 30<br>6203 21 00<br>6203 22 80<br>6203 23 80<br>6203 29 18<br><br>6211 32 31<br>6211 33 31 | Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci ; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o per ragazzo , di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 0,80 | 1 250 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 6203 31 00<br>6203 32 90<br>6203 33 90<br>6203 39 19 | Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 1,43 | 700 |
| 18 | 6207 11 00<br>6207 19 00<br>6207 21 00<br>6207 22 00<br>6207 29 00<br>6207 91 10<br>6207 91 90<br>6207 92 00<br>6207 99 00<br><br>6208 11 00<br>6208 19 10<br>6208 19 90<br>6208 21 00<br>6208 22 00<br>6208 29 00<br>6208 91 11<br>6208 91 19<br>6208 91 90<br>6208 92 10<br>6208 92 90<br>6208 99 00 | Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia<br><br>Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia | | |
| 19 | 6213 20 00<br>6213 90 00 | Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia | 59 | 17 |
| 21 | ex 6201 12 10<br>ex 6201 12 90<br>ex 6201 13 10<br>ex 6201 13 90<br>6201 91 00<br>6201 92 00<br>6201 93 00<br><br>ex 6202 12 10<br>ex 6202 12 90<br>ex 6202 13 10<br>ex 6202 13 90<br>6202 91 00<br>6202 92 00<br>6202 93 00<br><br>6211 32 41<br>6211 33 41<br>6211 42 41<br>6211 43 41 | Eskimo; giacche a vento, e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive (trainings) con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 2,3 | 435 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 6107 21 00<br>6107 22 00<br>6107 29 00<br>6107 91 10<br>6107 91 90<br>6107 92 00<br>ex 6107 99 00<br><br>6108 31 10<br>6108 31 90<br>6108 32 11<br>6108 32 19<br>6108 32 90<br>6108 39 00<br>6108 91 10<br>6108 91 90<br>6108 92 00<br>6108 99 10 | Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o per ragazzo<br><br>Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o per ragazza | 3,9 | 257 |
| 26 | 6104 41 00<br>6104 42 00<br>6104 43 00<br>6104 44 00<br><br>6204 41 00<br>6204 42 00<br>6204 43 00<br>6204 44 00 | Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 3,1 | 323 |
| 27 | 6104 51 00<br>6104 52 00<br>6104 53 00<br>6104 59 00<br>6204 51 00<br>6204 52 00<br>6204 53 00<br>6204 59 10 | Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza | 2,6 | 385 |
| 28 | 6103 41 10<br>6103 41 90<br>6103 42 10<br>6103 42 90<br>6103 43 10<br>6103 43 90<br>6103 49 10<br>6103 49 91<br><br>6104 61 10<br>6104 61 90<br>6104 62 10<br>6104 62 90<br>6104 63 10<br>6104 63 90<br>6104 69 10<br>6104 69 91 | Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 1,61 | 620 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 6204 11 00<br>6204 12 00<br>6204 13 00<br>6204 19 10<br>6204 21 00<br>6204 22 80<br>6204 23 80<br>6204 29 18<br><br>6211 42 31<br>6211 43 31 | Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci ; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 1,37 | 730 |
| 31 | 6212 10 00 | Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia | 18,02 | 55 |
| 68 | 6111 10 90<br>6111 20 90<br>6111 30 90<br>ex 6111 90 00<br><br>ex 6209 10 00<br>ex 6209 20 00<br>ex 6209 30 00<br>ex 6209 90 00 | Indumenti per bambini piccoli (-bébés-) ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88 | | |
| 73 | 6112 11 00<br>6112 12 00<br>6112 19 00 | Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 1, 67 | 600 |
| 76 | 6203 22 10<br>6203 23 10<br>6203 29 11<br>6203 32 10<br>6203 33 10<br>6203 39 11<br>6203 42 11<br>6203 42 51<br>6203 43 11<br>6203 43 31<br>6203 49 11<br>6203 49 31<br>6204 22 10<br>6204 23 10<br>6204 29 11<br>6204 32 10<br>6204 33 10<br>6204 39 11<br>6204 62 11<br>6204 62 51<br>6204 63 11 | Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo<br>Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 76<br>(segue) | 6204 63 31<br>6204 69 11<br>6204 69 31<br><br>6211 32 10<br>6211 33 10<br>6211 42 10<br>6211 43 10 | | | |
| 77 | ex 6211 20 00 | Tute e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia | | |
| 78 | 6203 41 30<br>6203 42 59<br>6203 43 39<br>6203 49 39<br><br>6204 61 80<br>6204 61 90<br>6204 62 59<br>6204 62 90<br>6204 63 39<br>6204 63 90<br>6204 69 39<br>6204 69 50<br><br>6210 40 00<br>6210 50 00<br><br>6211 31 00<br>6211 32 90<br>6211 33 90<br>6211 41 00<br>6211 42 90<br>6211 43 90 | Indumenti non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77 | | |
| 83 | 6101 10 10<br>6101 20 10<br>6101 30 10<br><br>6102 10 10<br>6102 20 10<br>6102 30 10<br><br>6103 31 00<br>6103 32 00<br>6103 33 00<br>ex 6103 39 00<br><br>6104 31 00<br>6104 32 00<br>6104 33 00<br>ex 6104 39 00<br><br>ex 6112 20 00<br><br>6113 00 90<br><br>6114 10 00<br>6114 20 00<br>6114 30 00 | Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 e 75 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 5407 20 11<br><br><br><br>6305 31 91<br>6305 31 99 | Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza;<br><br>Sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili | | |
| 34 | 5407 20 19 | Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di 3 m o più di larghezza | | |
| 35 | 5407 10 00<br>5407 20 90<br>5407 30 00<br>5407 41 00<br>5407 42 10<br>5407 42 90<br>5407 43 00<br>5407 44 10<br>5407 44 90<br>5407 51 00<br>5407 52 00<br>5407 53 10<br>5407 53 90<br>5407 54 00<br>5407 60 10<br>5407 60 30<br>5407 60 51<br>5407 60 59<br>5407 60 90<br>5407 71 00<br>5407 72 00<br>5407 73 10<br>5407 73 91<br>5407 73 99<br>5407 74 00<br>5407 81 00<br>5407 82 00<br>5407 83 10<br>5407 83 90<br>5407 84 00<br>5407 91 00<br>5407 92 00<br>5407 93 10<br>5407 93 90<br>5407 94 00<br><br>ex 5811 00 00<br><br>ex 5905 00 70 | Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 35 a) | 5407 42 10<br>5407 42 90<br>5407 43 00<br>5407 44 10<br>5407 44 90<br>5407 52 00<br>5407 53 10<br>5407 53 90<br>5407 54 00<br>5407 60 30<br>5407 60 51<br>5407 60 59<br>5407 60 90<br>5407 72 00<br>5407 73 10<br>5407 73 91<br>5407 73 99<br>5407 74 00<br>5407 82 00<br>5407 83 10<br>5407 83 90<br>5407 84 00<br>5407 92 00<br>5407 93 10<br>5407 93 90<br>5407 94 00<br><br>ex 5811 00 00<br><br>ex 5905 00 70 | a) di cui:<br>non greggi né imbianchiti | | |
| 36 | 5408 10 00<br>5408 21 00<br>5408 22 10<br>5408 22 90<br>5408 23 10<br>5408 23 90<br>5408 24 00<br>5408 31 00<br>5408 32 00<br>5408 33 00<br>5408 34 00<br><br>ex 5811 00 00<br><br>ex 5905 00 70 | Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114: | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 36 a) | 5408 10 00<br>5408 22 10<br>5408 22 90<br>5408 23 10<br>5408 23 90<br>5408 24 00<br>5408 32 00<br>5408 33 00<br>5408 34 00<br><br>ex 5811 00 00<br><br>ex 5905 00 70 | a) di cui:<br>non greggi né imbianchiti | | |
| 37 | 5516 11 00<br>5516 12 00<br>5516 13 00<br>5516 14 00<br>5516 21 00<br>5516 22 00<br>5516 23 10<br>5516 23 90<br>5516 24 00<br>5516 31 00<br>5516 32 00<br>5516 33 00<br>5516 34 00<br>5516 41 00<br>5516 42 00<br>5516 43 00<br>5516 44 00<br>5516 91 00<br>5516 92 00<br>5516 93 00<br>5516 94 00<br><br>5803 90 50<br><br>ex 5905 00 70 | Tessuti di fibre artificiali in fiocco: | | |
| 37 a) | 5516 12 00<br>5516 13 00<br>5516 14 00<br>5516 22 00<br>5516 23 10<br>5516 23 90<br>5516 24 00<br>5516 32 00<br>5516 33 00<br>5516 34 00<br>5516 42 00<br>5516 43 00<br>5516 44 00<br>5516 92 00<br>5516 93 00<br>5516 94 00 | a) di cui:<br>non greggi né imbianchiti | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 37 a) (segue) | ex 5803 90 50<br><br>ex 5905 00 70 | | | |
| 38 A | 6002 43 11<br>6002 93 10 | Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine | | |
| 38 B | ex 6303 91 00<br>ex 6303 92 90<br>ex 6303 99 90 | Tendine, escluse quelle a maglia | | |
| 40 | ex 6303 91 00<br>ex 6303 92 90<br>ex 6303 99 90<br><br>6304 19 10<br>ex 6304 19 90<br>6304 92 00<br>ex 6304 93 00<br>ex 6304 99 00 | Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | | |
| 41 | 5401 10 11<br>5401 10 19<br><br>5402 10 10<br>5402 10 90<br>5402 20 00<br>5402 31 10<br>5402 31 30<br>5402 31 90<br>5402 32 00<br>5402 33 10<br>5402 33 90<br>5402 39 10<br>5402 39 90<br>5402 49 10<br>5402 49 91<br>5402 49 99<br>5402 51 10<br>5402 51 30<br>5402 51 90<br>5402 52 10<br>5402 52 90<br>5402 59 10<br>5402 59 90<br>5402 61 10<br>5402 61 30<br>5402 61 90<br>5402 62 10<br>5402 62 90<br>5402 69 10<br>5402 69 90<br><br>ex 5604 20 00<br>ex 5604 90 00 | Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per metro | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 5401 20 10<br><br><br>5403 10 00<br>5403 20 10<br>5403 20 90<br>ex 5403 32 00<br>5403 33 90<br>5403 39 00<br>5403 41 00<br>5403 42 00<br>5403 49 00<br><br>ex 5604 20 00 | Filati di fibre sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto:<br><br>Filati di fibre artificiali: filati di filamenti artificiali, non preparati per la vendita al minuto; diversi dai filati semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per m e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa | | |
| 43 | 5204 20 00<br><br><br>5207 10 00<br>5207 90 00<br><br>5401 10 90<br>5401 20 90<br><br>5406 10 00<br>5406 20 00<br><br>5508 20 90<br><br>5511 30 00 | Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, preparati per la vendita al minuto | | |
| 46 | 5105 10 00<br>5105 21 00<br>5105 29 00<br>5105 30 10<br>5105 30 90 | Lana e peli fini, cardati o pettinati | | |
| 47 | 5106 10 10<br>5106 10 90<br>5106 20 11<br>5106 20 19<br>5106 20 91<br>5106 20 99<br><br>5108 10 10<br>5108 10 90 | Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto | | |
| 48 | 5107 10 10<br>5107 10 90<br>5107 20 10<br>5107 20 30 | Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 48<br>(segue) | 5107 20 51<br>5107 20 59<br>5107 20 91<br>5107 20 99<br><br>5108 20 10<br>5108 20 90 | | | |
| 49 | 5109 10 10<br>5109 10 90<br>5109 90 10<br>5109 90 90 | Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto | | |
| 50 | 5111 11 00<br>5111 19 10<br>5111 19 90<br>5111 20 00<br>5111 30 10<br>5111 30 30<br>5111 30 90<br>5111 90 10<br>5111 90 91<br>5111 90 93<br>5111 90 99<br><br>5112 11 00<br>5112 19 10<br>5112 19 90<br>5112 20 00<br>5112 30 10<br>5112 30 30<br>5112 30 90<br>5112 90 10<br>5112 90 91<br>5112 90 93<br>5112 90 99 | Tessuti di lana o di peli fini | | |
| 51 | 5203 00 00 | Cotone cardato o pettinato | | |
| 53 | 5803 10 00 | Tessuti di cotone a punto garza | | |
| 54 | 5507 00 00 | Fibre artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 5506 10 00<br>5506 20 00<br>5506 30 00<br>5506 90 10<br>5506 90 91<br>5506 90 99 | Fibre sintetiche, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura | | |
| 56 | 5508 10 90<br><br>5511 10 00<br>5511 20 00 | Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto | | |
| 58 | 5701 10 10<br>5701 10 91<br>5701 10 93<br>5701 10 99<br>5701 90 10<br>5701 90 90 | Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati | | |
| 59 | 5702 10 00<br>5702 31 10<br>5702 31 30<br>5702 31 90<br>5702 32 10<br>5702 32 90<br>5702 39 10<br>5702 41 10<br>5702 41 90<br>5702 42 10<br>5702 42 90<br>5702 49 10<br>5702 51 00<br>5702 52 00<br>ex 5702 59 00<br>5702 91 00<br>5702 92 00<br>ex 5702 99 00<br><br>5703 10 10<br>5703 10 90<br>5703 20 11<br>5703 20 19<br>5703 20 91<br>5703 20 99<br>5703 30 11<br>5703 30 19<br>5703 30 51<br>5703 30 59<br>5703 30 91<br>5703 30 99<br>5703 90 10<br>5703 90 90 | Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, *diversi da quelli della categoria* 58 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 59<br>(segue) | 5704 10 00<br>5704 90 00<br><br>5705 00 10<br>5705 00 31<br>5705 00 39<br>ex 5705 00 90 | | | |
| 60 | 5805 00 00 | Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.), anche confezionati | | |
| 61 | ex 5806 10 00<br>5806 20 00<br>5806 31 10<br>5806 31 90<br>5806 32 10<br>5806 32 90<br>5806 39 00<br>5806 40 00 | Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62<br><br>Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici costituiti da materie tessili miste a fili di gomma | | |
| 62 | 5606 00 91<br>5606 00 99<br><br>5804 10 11<br>5804 10 19<br>5804 10 90<br>5804 21 10<br>5804 21 90<br>5804 29 10<br>5804 29 90<br>5804 30 00<br>5807 10 10<br>5807 10 90<br><br>5808 10 00<br>5808 90 00<br><br><br>5810 10 10<br>5810 10 90<br>5810 91 10<br>5810 91 90<br>5810 92 10<br>5810 92 90<br>5810 99 10<br>5810 99 90 | Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metalizzati e dai filati di crine spiralati)<br><br>Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi<br><br><br><br><br><br><br><br>Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti<br><br>Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili<br><br>Ricami in pezza, in strisce o in motivi | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 5906 91 00<br><br>ex 6002 10 10<br>6002 10 90<br>ex 6002 30 10<br>6002 30 90<br><br>ex 6001 10 00<br><br>6002 20 31<br>6002 43 19 | Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5% o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5% o più di fili di gomma<br>Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre sintetiche | | |
| 65 | ex 5606 00 10<br><br>ex 6001 10 00<br>6001 21 00<br>6001 22 00<br>6001 29 10<br>6001 91 10<br>6001 91 30<br>6001 91 50<br>6001 91 90<br>6001 92 10<br>6001 92 30<br>6001 92 50<br>6001 92 90<br>6001 99 10<br><br>ex 6002 10 10<br>6002 20 10<br>6002 20 39<br>6002 20 50<br>6002 20 70<br>ex 6002 30 10<br>6002 41 00<br>6002 42 10<br>6002 42 30<br>6002 42 50<br>6002 42 90<br>6002 43 31<br>6002 43 33<br>6002 43 35<br>6002 43 39<br>6002 43 50<br>6002 43 91<br>6002 43 93<br>6002 43 95<br>6002 43 99<br>6002 91 00<br>6002 92 10<br>6002 92 30<br>6002 92 50 | Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 65<br>(segue) | 6002 92 90<br>6002 93 31<br>6002 93 33<br>6002 93 35<br>6002 93 39<br>6002 93 91<br>6002 93 99 | | | |
| 66 | 6301 10 00<br>6301 20 91<br>6301 20 99<br>6301 30 90<br>ex 6301 40 90<br>ex 6301 90 90 | Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6111 10 10<br>6111 20 10<br>6111 30 10<br>ex 6111 90 00<br><br>6116 10 10<br>6116 10 90<br>6116 91 00<br>6116 92 00<br>6116 93 00<br>6116 99 00 | Guanti a maglia | 17<br>paia | 59 |
| 67 | 5807 90 90<br><br>6113 00 10<br><br>6117 10 00<br>6117 20 00<br>6117 80 10<br>6117 80 90<br>6117 90 00<br><br>6301 20 10<br>6301 30 10<br>6301 40 10<br>6301 90 10<br><br>6302 10 10<br>6302 10 90<br>6302 40 00<br>ex 6302 60 00<br><br>6303 11 00<br>6303 12 00<br>6303 19 00<br><br>6304 11 00<br>6304 91 00<br><br>ex 6305 20 00<br>ex 6305 39 00<br>ex 6305 90 00<br>6305 31 10<br><br>6307 10 10<br>6307 90 10 | Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés) a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento: | | |
| 67 a) | 6305 31 10 | a) di cui :<br>sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti fabbricati con lamette e simili, di polietilene o di polipropilene | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 69 | 6108 11 10<br>6108 11 90<br>6108 19 10<br>6108 19 90 | Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna e per ragazza | 7,8 | 128 |
| 70 | 6115 11 00<br>6115 20 19<br>6115 93 91 | Calze-mutande (-collants-), di fibre sintetiche, di filati semplici di meno di 67 decitex (6,7 tex)<br>Calze da donna, di fibre sintetiche | 30,4<br>paia | 33 |
| 72 | 6112 31 10<br>6112 31 90<br>6112 39 10<br>6112 39 90<br>6112 41 10<br>6112 41 90<br>6112 49 10<br>6112 49 90<br><br>6211 11 00<br>6211 12 00 | Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 9,7 | 103 |
| 74 | 6104 11 00<br>6104 12 00<br>6104 13 00<br>ex 6104 19 00<br>6104 21 00<br>6104 22 00<br>6104 23 00<br>ex 6104 29 00 | Abiti a giacca, completi e insiemi, a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci | 1,54 | 650 |
| 75 | 6103 11 00<br>6103 12 00<br>6103 19 00<br>6103 21 00<br>6103 22 00<br>6103 23 00<br>6103 29 00 | Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci | 0,80 | 1 250 |
| 84 | 6214 20 00<br>6214 30 00<br>6214 40 00<br>6214 90 10 | Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali | | |
| 85 | 6215 20 00<br>6215 90 00 | Cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti a cravatta, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 17,0 | 56 |
| 86 | 6212 20 00<br>6212 30 00<br>6212 90 00 | Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti e loro parti, anche a maglia | 8,8 | 114 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 87 | ex 6209 10 00<br>ex 6209 20 00<br>ex 6209 30 00<br>ex 6209 90 00<br><br>6216 00 00 | Guanti, diversi da quelli a maglia | | |
| 88 | ex 6209 10 00<br>ex 6209 20 00<br>ex 6209 30 00<br>ex 6209 90 00<br><br><br>6217 10 00<br>6217 90 00 | Calze e calzini, esclusi quelli a maglia ; altri accessori per oggetti di vestiario, parti di indumenti o di accessori per oggetti di vestiario, diversi da quelli per bambini piccoli ("bébés"), esclusi quelli a maglia | | |
| 90 | 5607 41 00<br>5607 49 11<br>5607 49 19<br>5607 49 90<br>5607 50 11<br>5607 50 19<br>5607 50 30<br>5607 50 90 | Spago, corde e funi, anche intrecciati, di fibre sintetiche | | |
| 91 | 6306 21 00<br>6306 22 00<br>6306 29 00 | Tende | | |
| 93 | ex 6305 20 00<br>ex 6305 39 00 | Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti, diversi da quelli fabbricati con lamette e simili di polietilene o di polipropilene | | |
| 94 | 5601 10 10<br>5601 10 90<br>5601 21 10<br>5601 21 90<br>5601 22 10<br>5601 22 91<br>5601 22 99<br>5601 29 00<br>5601 30 00 | Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte ; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm. (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili | | |
| 95 | 5602 10 19<br>5602 10 31<br>5602 10 39<br>5602 10 90<br>5602 21 00<br>5602 29 90<br>5602 90 00 | Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 95 (segue) | ex 5807 90 10<br><br>ex 5905 00 70<br><br>6210 10 10<br><br>6307 90 91 | | | |
| 96 | 5603 00 10<br>5603 00 91<br>5603 00 93<br>5603 00 95<br>5603 00 99<br><br>ex 5807 90 10<br><br>ex 5905 00 70<br><br>6210 10 91<br>6210 10 99<br><br>ex 6301 40 90<br>ex 6301 90 90<br><br>6302 22 10<br>6302 32 10<br>6302 53 10<br>6302 93 10<br><br>6303 92 10<br>6303 99 10<br>ex 6304 19 90<br>ex 6304 93 00<br>ex 6304 99 00<br><br>ex 6305 39 00<br><br>6307 10 30<br>ex 6307 90 99 | Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati o spalmati | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 5608 11 11<br>5608 11 19<br>5608 11 91<br>5608 11 99<br>5608 19 11<br>5608 19 19<br>5608 19 31<br>5608 19 39<br>5608 19 91<br>5608 19 99<br>5608 90 00 | Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde | | |
| 98 | 5609 00 00<br>5905 00 10 | Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97 | | |
| 99 | 5901 10 00<br>5901 90 00 | Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria | | |
| | 5904 10 00<br>5904 91 10<br>5904 91 90 | Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati | | |
| | 5904 92 00 | Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici | | |
| | 5906 10 10<br>5906 10 90<br>5906 99 10 | | | |
| | 5906 99 90 | Altri tessuti impregnati o spalmati, tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili, | | |
| | 5907 00 00 | diversi da quelli della categoria 100 | | |
| 100 | 5903 10 10<br>5903 10 90<br>5903 20 10<br>5903 20 90<br>5903 90 10<br>5903 90 91<br>5903 90 99 | Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie | | |
| 101 | ex 5607 90 00 | Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 109 | 6306 11 00<br>6306 12 00<br>6306 19 00<br>6306 31 00<br>6306 39 00 | Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno | | |
| 110 | 6306 41 00<br>6306 49 00 | Materassi pneumatici, tessuti | | |
| 111 | 6306 91 00<br>6306 99 00 | Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende | | |
| 112 | 6307 20 00<br>ex 6307 90 99 | Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114 | | |
| 113 | 6307 10 90 | Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia | | |
| 114 | 5902 10 10<br>5902 10 90<br>5902 20 10<br>5902 20 90<br>5902 90 10<br>5902 90 90<br><br>5908 00 00<br><br>5909 00 10<br>5909 00 90<br><br>5910 00 00<br><br>5911 10 00<br>ex 5911 20 00<br>5911 31 11<br>5911 31 19<br>5911 31 90<br>5911 32 10<br>5911 32 90<br>5911 40 00<br>5911 90 10<br>5911 90 90 | Tessuti e manufatti per usi tecnici | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 115 | 5306 10 11<br>5306 10 19<br>5306 10 31<br>5306 10 39<br>5306 10 50<br>5306 10 90<br>5306 20 11<br>5306 20 19<br>5306 20 90<br><br>5308 90 11<br>5308 90 13<br>5308 90 19 | Filati di lino o di ramiè | | |
| 117 | 5309 11 11<br>5309 11 19<br>5309 11 90<br>5309 19 10<br>5309 19 90<br>5309 21 10<br>5309 21 90<br>5309 29 10<br>5309 29 90<br><br>5311 00 10<br><br>5803 90 90<br><br>5905 00 31<br>5905 00 39 | Tessuti di lino o di ramiè | | |
| 118 | 6302 29 10<br>6302 39 10<br>6302 39 30<br>6302 52 00<br>ex 6302 59 00<br>6302 92 00<br>ex 6302 99 00 | Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia | | |
| 120 | ex 6303 99 90<br><br><br>6304 19 30<br>ex 6304 99 00 | Tendine, tende e tende avvolgibili; mantovane e bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lino o di ramiè | | |
| 121 | ex 5607 90 00 | Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè | | |
| 122 | ex 6305 90 00 | Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia | | |
| 123 | 5801 90 10<br><br><br>6214 90 90 | Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti, di lino o di ramiè, esclusi quelli in passamaneria<br><br>Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 124 | 5501 10 00<br>5501 20 00<br>5501 30 00<br>5501 90 00<br><br>5503 10 11<br>5503 10 19<br>5503 10 90<br>5503 20 00<br>5503 30 00<br>5503 40 00<br>5503 90 10<br>5503 90 90<br><br>5505 10 10<br>5505 10 30<br>5505 10 50<br>5505 10 70<br>5505 10 90 | Fibre sintetiche in fiocco | | |
| 125 A | 5402 41 10<br>5402 41 30<br>5402 41 90<br>5402 42 00<br>5402 43 10<br>5402 43 90 | Filati di filamenti sintetici continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli della categoria 41 | | |
| 125 B | 5404 10 10<br>5404 10 90<br>5404 90 11<br>5404 90 19<br>5404 90 90<br><br>ex 5604 20 00<br>ex 5604 90 00 | Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali | | |
| 126 | 5502 00 10<br>5502 00 90<br><br>5504 10 00<br>5504 90 00<br><br>5505 20 00 | Fibre artificiali in fiocco | | |
| 127 A | 5403 31 00<br>ex 5403 32 00<br>5403 33 10 | Filati di filamenti artificiali continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42 | | |
| 127 B | 5405 00 00<br>ex 5604 90 00 | Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili artificiali | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 128 | 5105 40 00 | Peli grossolani, cardati o pettinati | | |
| 129 | 5110 00 00 | Filati di peli grossolani o di crine | | |
| 130 A | 5004 00 10<br>5004 00 90<br><br>5006 00 10 | Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta | | |
| 130 B | 5005 00 10<br>5005 00 90<br><br>5006 00 90<br>ex 5604 90 00 | Filati di seta, diversi da quelli della categoria 130 A ; pelo di Messina (crine di Firenze) | | |
| 131 | 5308 90 90 | Filati di altre fibre tessili vegetali | | |
| 132 | 5308 30 00 | Filati di carta | | |
| 133 | 5308 20 10<br>5308 20 90 | Filati di canapa | | |
| 134 | 5605 00 00 | Filati metallici | | |
| 135 | 5113 00 00 | Tessuti di peli grossolani o di crine | | |
| 136 | 5007 10 00<br>5007 20 11<br>5007 20 19<br>5007 20 21<br>5007 20 31<br>5007 20 39<br>5007 20 41<br>5007 20 51<br>5007 20 59<br>5007 20 61<br>5007 20 69<br>5007 20 71<br>5007 90 10<br>5007 90 30<br>5007 90 50<br>5007 90 90<br><br>5803 90 10<br><br>ex 5905 00 90<br><br>ex 5911 20 00 | Tessuti di seta o di cascami di seta | | |
| 137 | ex 5801 90 90<br>ex 5806 10 00 | Velluti e felpe, tessuti e tessuti di ciniglia, nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 138 | 5311 00 90<br><br>ex 5905 00 90 | Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè | | |
| 139 | 5809 00 00 | Tessuti di fili di metallo di filati tessili metallizzati | | |
| 140 | ex 6001 10 00<br>6001 29 90<br>6001 99 90<br><br>6002 20 90<br>6002 49 00<br>6002 99 00 | Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre artificiali o sintetiche | | |
| 141 | ex 6301 90 90 | Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali | | |
| 142 | ex 5702 39 90<br>ex 5702 49 90<br>ex 5702 59 00<br>ex 5702 99 00<br><br>ex 5705 00 90 | Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o della canapa di Manila | | |
| 144 | 5602 10 35<br>5602 29 10 | Feltri di peli grossolani | | |
| 145 | 5607 30 00<br>ex 5607 90 00 | Spago, corde e funi, anche intrecciati: di abaca (canapa di Manila) o di canapa | | |
| 146 A | ex 5607 21 00 | Spago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi | | |
| 146 B | ex 5607 21 00<br>5607 29 10<br>5607 29 90 | Spago, corde e funi, in sisal e in altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146 A | | |
| 146 C | 5607 10 00 | Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 | | |
| 147 | 5003 90 00 | Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), diversi da quelli non cardati né pettinati | | |
| 148 A | 5307 10 10<br>5307 10 90<br>5307 20 00 | Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 | | |
| 148 B | 5308 10 00 | Filati di cocco | | |
| 149 | 5310 10 90<br>ex 5310 90 00 | Tessuti di iuta e di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 5310 10 10<br>ex 5310 90 00<br><br>5905 00 50<br><br>6305 10 90 | Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm<br><br>Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, diversi da quelli usati | | |
| 151 A | 5702 20 00 | Rivestimenti del suolo, di cocco | | |
| 151 B | ex 5702 39 90<br>ex 5702 49 90<br>ex 5702 59 00<br>ex 5702 99 00 | Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane diversi dai tappeti "tufted" o "floccati" | | |
| 152 | 5602 10 11 | Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non impregnati, né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti | | |
| 153 | 6305 10 10 | Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 | | |
| 154 | 5001 00 00<br><br>5002 00 00<br><br>50003 10 00<br><br><br><br>5101 11 00<br>5101 19 00<br>5101 21 00<br>5101 29 00<br>5101 30 00<br><br>5102 10 10<br>5102 10 30<br>5102 10 50<br>5102 10 90<br>5102 20 00<br><br>5103 10 10<br>5103 10 90<br>5103 20 10<br>5103 20 91<br>5103 20 99<br>5103 30 00<br><br>5104 00 00<br><br>5301 10 00<br>5301 21 00<br>5301 29 00<br>5301 30 10<br>5301 30 90 | Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura<br><br>Seta greggia (non torta)<br><br>Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, ai cascami di filatura e gli sfilacciati), non cardati né pettinati<br><br>Lane, non cardate né pettinate<br><br><br><br><br><br>Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati<br><br><br><br><br><br>Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati<br><br><br><br><br><br>Sfilacciati di lana e di peli fini o grossolani<br><br>Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 154<br>(segue) | 5305 91 00<br>5305 99 00 | Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate ; stoppe e cascami, diversi dalle fibre di cocco e di abaca della voce 5304 | | |
| | 5201 00 10<br>5201 00 90 | Cotone non cardato né pettinato | | |
| | 5202 10 00<br>5202 91 00<br>5202 99 00 | Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati | | |
| | 5302 10 00<br>5302 90 00 | Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata ; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) | | |
| | 5305 21 00<br>5305 29 00 | Abaca (canapa di Manilla o "*Musa textilis Nee*") greggia o preparata ma non filata ; stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) | | |
| | 5303 10 00<br>5303 90 00 | Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate, stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) | | |
| | 5304 10 00<br>5304 90 00 | Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) | | |
| | 5305 11 00<br>5305 19 00<br>5305 91 00<br>5305 99 00 | | | |
| 156 | 6106 90 30<br>ex 6110 90 90 | Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta, per donna o ragazza | | |
| 157 | 6101 90 10<br>6101 90 90 | Indumenti a maglia diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156 | | |
| | 6102 90 10<br>6102 90 90 | | | |
| | ex 6103 39 00<br>6103 49 99 | | | |
| | ex 6104 19 00<br>ex 6104 29 00<br>ex 6104 39 00<br>6104 49 00<br>6104 69 99 | | | |
| | 6105 90 90 | | | |
| | 6106 90 50<br>6106 90 90 | | | |
| | ex 6107 99 00 | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 157 (segue) | 6108 99 90<br><br>6109 90 90<br><br>6110 90 10<br>ex 6110 90 90<br><br>ex 6111 90 00 | | | |
| 159 | 6204 49 10<br>6206 10 00<br><br>6214 10 00<br><br><br><br>6215 10 00 | Abiti, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta<br><br>Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta<br><br>Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta | | |
| 160 | 6213 10 00 | Fazzoletti da naso e da taschino, di seta o di cascami di seta | | |
| 161 | 6201 19 00<br>6201 99 00<br><br>6202 19 99<br>6202 99 00<br><br>6203 19 90<br>6203 29 90<br>6203 39 90<br>6203 49 90<br><br>6204 19 90<br>6204 29 90<br>6204 39 90<br>6204 49 90<br>6204 59 90<br>6204 69 90<br><br>6205 90 10<br>6205 90 90<br><br>6206 90 10<br>6206 90 90<br><br>ex 6211 20 00<br>6211 39 00<br>6211 49 00 | Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 159 | | |

## Allegato II

**Prodotti non soggetti a limiti quantitativi ma soggetti al sistema di duplice controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del presente protocollo.**

**(Le designazioni complete delle categorie di cui al presente allegato figurano nell'allegato I del presente protocollo).**

Categorie:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
13
20
39
117
118

APPENDICE A

TITOLO I

CLASSIFICAZIONE

ARTICOLO 1

1. Le competenti autorità della Comunità si impegnano ad informare l'Estonia di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) prima della sua entrata in vigore nella Comunità.

2. Le competenti autorità della Comunità informano le competenti autorità estoni di qualsiasi decisione concernente la classificazione dei prodotti contemplati dal presente protocollo, entro e non oltre un mese dall'adozione. Tale comunicazione comprende:

a) una descrizione dei prodotti;

b) la categoria e i codici NC corrispondenti;

c) i motivi della decisione.

3. Se una decisione di classificazione modifica il criterio di classificazione o la categoria di qualsiasi prodotto contemplato dal presente protocollo, le competenti autorità della Comunità concedono un termine di trenta giorni, a decorrere dalla data della comunicazione della Comunità, per l'entrata in vigore della decisione. Ai prodotti spediti anteriormente all'entrata in vigore della decisione continua ad applicarsi la classificazione precedente, sempre che vengano presentati all'importazione nella Comunità entro sessanta giorni a decorrere da tale data.

4. Se una decisione comunitaria recante modifica del criterio di classificazione o della categoria di un prodotto contemplato dal protocollo si applica ad una categoria soggetta a limiti quantitativi, le Parti avviano consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 15 del protocollo onde adempiere all'obbligo di cui al secondo comma dell'articolo 11, paragrafo 1 dello stesso.

5. Qualora, al punto di entrata nella Comunità, le competenti autorità comunitarie ed estoni abbiano opinioni divergenti circa la classificazione dei prodotti contemplati dal presente protocollo, ci si baserà provvisoriamente sulle indicazioni fornite dalla Comunità, in attesa che si tengano le consultazioni di cui all'articolo 15, al fine di concordare la classificazione definitiva del prodotto in questione.

TITOLO II

ORIGINE

ARTICOLO 2

1. I prodotti originari dell'Estonia possono essere esportati nella Comunità secondo il regime previsto dal presente protocollo previa presentazione di un certificato di origine estone conforme al modello allegato alla presente appendice.

2. Il certificato di origine viene rilasciato dai competenti organismi autorizzati a norma della legislazione estone se i prodotti in causa possono essere considerati originali dell'Estonia ai sensi delle pertinenti norme comunitarie.

3. I prodotti dei gruppi III, IV e V possono tuttavia essere importati nella Comunità, secondo il regime previsto dal presente protocollo, previa presentazione di una dichiarazione dell'esportatore figurante sulla

fattura o su un altro documento commerciale in cui si attesti che i prodotti in questione sono originari dell'Estonia ai sensi delle pertinenti norme comunitarie.

4. Il certificato di origine di cui al paragrafo 1 non è richiesto per le importazioni di merci corredate di un certificato di circolazione EUR 1 o di un formulario EUR 2 compilati conformemente alle norme comunitarie pertinenti.

ARTICOLO 3

Il certificato di origine viene rilasciato soltanto previa richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato sotto la sua responsabilità. I competenti organismi autorizzati a norma della legislazione estone sono tenuti ad accertarsi che i certificati di origine siano compilati correttamente: a tal fine, essi richiedono tutti i documenti giustificativi e procedono a tutti i controlli considerati necessari.

ARTICOLO 4

Quando vengono adottati criteri diversi per determinare l'origine di prodotti della stessa categoria, i certificati o le dichiarazioni di origine devono contenere una descrizione delle merci sufficientemente dettagliata, che consenta di individuare il criterio in base al quale è stato rilasciato il certificato o è stata compilata la dichiarazione.

ARTICOLO 5

La constatazione di lievi divergenze tra i dati del certificato di origine e quelli che figurano sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità di importazione dei prodotti non compromette ipso facto la veridicità delle dichiarazioni contenute nel certificato.

TITOLO III

SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO

SEZIONE I - ESPORTAZIONE

ARTICOLO 6

Le competenti autorità dell'Estonia rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni dall'Estonia di prodotti tessili soggetti ai limiti quantitativi definitivi o provvisori fissati a norma dell'articolo 5 del protocollo entro i limiti quantitativi corrispondenti, eventualmente modificati a norma degli articoli 4, 6 e 8 del protocollo, e dei prodotti tessili soggetti a un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi come previsto all'articolo 2, paragrafi 2 e 3 del protocollo.

ARTICOLO 7

1. Le licenze di esportazione per i prodotti soggetti a limiti quantitativi a norma del presente protocollo devono essere conformi al modello 1 allegato alla presente appendice e sono valide per l'esportazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea. Nondimeno, qualora la Comunità dovesse ricorrere alle disposizioni degli articoli 5 e 7 del protocollo, a norma del verbale concordato n. 1, o alle disposizioni del verbale concordato n. 2, i prodotti tessili coperti dalle licenze di esportazione possono essere immessi in libera pratica soltanto nella(e) regione(i) della Comunità indicata(e) nelle licenze.

2. Qualora siano stati introdotti limiti quantitativi a norma del presente protocollo, ciascuna licenza di esportazione deve specificare, tra l'altro, che il quantitativo del prodotto in questione è stato imputato sul limite quantitativo stabilito per la categoria corrispondente e copre unicamente una delle categorie di prodotti soggette a limiti quantitativi. La licenza può essere utilizzata per una o più spedizioni dei prodotti in questione.

3. Le licenze di esportazione per i prodotti soggetti ad un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi devono essere conformi al modello 2 allegato alla presente appendice. Esse riguardano soltanto una categoria di prodotti e possono essere utilizzate per una o più spedizioni dei prodotti in questione.

ARTICOLO 8

Le competenti autorità comunitarie devono essere informate immediatamente del ritiro o della modifica di tutte le licenze di esportazione già rilasciate.

ARTICOLO 9

1. Le esportazioni di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi a norma del presente protocollo vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno in cui sono state spedite le merci, anche se la licenza di esportazione è rilasciata dopo la spedizione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le merci si considerano spedite alla data in cui vengono caricate, per l'esportazione, sull'aereo, sul veicolo o sulla nave.

ARTICOLO 10

La presentazione di una licenza di esportazione, a norma dell'articolo 12, avviene entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci da essa contemplate.

SEZIONE II - IMPORTAZIONE

ARTICOLO 11

L'importazione nella Comunità di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi o a un sistema di duplice controllo a norma del presente protocollo è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione.

ARTICOLO 12

1. Le competenti autorità della Comunità rilasciano l'autorizzazione d'importazione di cui all'articolo 11 entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione, da parte dell'importatore, dell'originale della corrispondente licenza di esportazione.

2. Le autorizzazioni d'importazione per i prodotti soggetti a limiti quantitativi a norma del presente protocollo sono valide per sei mesi a decorrere dalla data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

Nondimeno, qualora la Comunità dovesse ricorrere alle disposizioni degli articoli 5 e 7 del protocollo, a norma del verbale concordato n. 1, o alle disposizioni del verbale concordato n. 2, i prodotti tessili coperti dalle autorizzazioni d'importazione possono essere immessi in libera pratica soltanto nella(e) regione(i) della Comunità ivi indicata(e).

3. Le autorizzazioni d'importazione per i prodotti soggetti ad un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi sono valide per sei mesi a decorrere dalla data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

4. Le competenti autorità della Comunità annullano l'autorizzazione d'importazione già rilasciata se la corrispondente licenza di esportazione è stata ritirata.

Nondimeno, se le competenti autorità della Comunità vengono informate del ritiro o dell'annullamento di una licenza di esportazione soltanto dopo l'importazione dei prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti vengono imputati sui limiti quantitativi stabiliti per la categoria e per l'anno di contingentamento in questione.

ARTICOLO 13

1. Se le competenti autorità della Comunità constatano che i quantitativi totali coperti dalle licenze rilasciate dalle competenti autorità dell'Estonia per una determinata categoria, in un qualsiasi anno, superano il limite quantitativo fissato per detta categoria a norma dell'articolo 5 del protocollo, eventualmente modificato a norma degli articoli 4, 6 e 8 dello stesso, dette autorità possono sospendere il rilascio delle autorizzazioni d'importazione. In tal caso, esse informano immediatamente le competenti autorità dell'Estonia e viene avviata senza indugio la procedura speciale di consultazione di cui all'articolo 15 del protocollo.

2. Le competenti autorità della Comunità possono rifiutare di rilasciare un'autorizzazione di importazione per le esportazioni di prodotti di origine estone soggetti a limiti quantitativi o a un sistema di duplice controllo e non coperti da licenze di esportazione estoni rilasciate conformemente alle disposizioni della presente appendice.

Tuttavia, fatto salvo l'articolo 6 del protocollo, se le competenti autorità della Comunità autorizzano l'importazione di questi prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti non vengono imputati sui limiti quantitativi fissati a norma del protocollo senza l'esplicito consenso delle competenti autorità dell'Estonia.

TITOLO IV

FORMA E PRESENTAZIONE DELLE LICENZE
DI ESPORTAZIONE E DEI CERTIFICATI DI ORIGINE
E DISPOSIZIONI COMUNI CONCERNENTI LE ESPORTAZIONI
NELLA COMUNITÀ

ARTICOLO 14

1. La licenza di esportazione e il certificato di origine possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese o in francese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello.

Il formato dei suddetti documenti è di 210 x 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m$^2$. Se i documenti sono redatti in più copie, soltanto la prima, che è l'originale, viene stampata su fondo arabescato. Detta copia viene chiaramente contraddistinta dalla dicitura "originale", mentre le altre recano l'indicazione "copia". Le competenti autorità della Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione nella Comunità secondo le disposizioni del protocollo.

2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

Detto numero è composto dai seguenti elementi:

- due lettere che indicano il paese esportatore: EE

- due lettere che indicano lo Stato membro dove avviene lo sdoganamento:

  AT = Austria
  BL = Benelux
  DE = Repubblica federale di Germania

DK = Danimarca
EL = Grecia
ES = Spagna
FI = Finlandia
FR = Francia
GB = Regno Unito
IE = Irlanda
IT = Italia
PT = Portogallo
SV = Svezia

- un numero di una cifra che indica l'anno di contingentamento, corrispondente all'ultima cifra dell'anno, ad esempio 4 per il 1994;

- un numero di due cifre, da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore;

- un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro dove avviene lo sdoganamento.

ARTICOLO 15

La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura "delivré a posteriori" o "issued retrospectively".

ARTICOLO 16

1. In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l'esportatore può rivolgersi alle competenti autorità estoni per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in suo possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura "duplicata" o "duplicate".

2. I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza di esportazione o certificato di origine).

TITOLO V

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 17

La Comunità e l'Estonia collaborano strettamente all'attuazione della presente appendice. A tal fine, le Parti agevolano i contatti e gli scambi di opinioni, anche su argomenti di carattere tecnico.

ARTICOLO 18

Per garantire una corretta applicazione della presente appendice, la Comunità e l'Estonia si prestano reciprocamente assistenza nel controllare l'autenticità e l'esattezza delle licenze di esportazione e dei certificati di origine rilasciati nonché di tutte le dichiarazioni fatte a norma della presente appendice.

ARTICOLO 19

L'Estonia trasmette alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti per il rilascio e la verifica delle licenze di esportazione e dei certificati di origine, unitamente ai modelli dei timbri da esse utilizzati e ai facsimili delle firme dei funzionari autorizzati a firmare le licenze di esportazione e i certificati di origine. L'Estonia informa la Commissione di qualsiasi modifica a queste informazioni.

ARTICOLO 20

1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine e delle licenze di esportazione, per sondaggio oppure ogniqualvolta le competenti autorità della Comunità nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.

2. In tal caso, le competenti autorità comunitarie rinviano il certificato di origine, la licenza di esportazione o una copia degli stessi alle competenti autorità estoni indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l'inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato o nella licenza.

3. Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine di cui all'articolo 2 della presente appendice.

4. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma dei paragrafi 1 e 2 vengono comunicati entro tre mesi alle competenti autorità comunitarie. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguardano le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate sotto il regime definito dal protocollo. La Comunità può inoltre richiedere copie di tutta la documentazione necessaria onde accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci.

Se dalle verifiche emergono irregolarità sistematiche nell'uso delle dichiarazioni di origine, la Comunità può assoggettare le importazioni dei prodotti in questione alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 della presente appendice.

5. Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati di origine, le competenti autorità estoni conservano per almeno due anni le copie dei certificati e tutti i documenti di esportazione ad essi inerenti.

6. Il ricorso alla procedura di controllo per sondaggio descritta nel presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione in consumo dei prodotti in questione.

ARTICOLO 21

1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 20 o dalle informazioni in possesso delle competenti autorità della Comunità o dell'Estonia risultano o sembrano risultare una violazione o un'elusione delle disposizioni del presente protocollo, le Parti collaborano strettamente, e con la necessaria diligenza, onde prevenire siffatte infrazioni.

2. A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta della Comunità, le competenti autorità dell'Estonia svolgono o fanno svolgere le indagini del caso riguardo alle operazioni che la Comunità considera o tende a considerare elusive o trasgressive della presente appendice. L'Estonia comunica alla Comunità i risultati delle indagini, comprese tutte le informazioni necessarie per determinare la causa dell'elusione o della trasgressione, tra cui la vera origine delle merci.

3. Previo accordo tra la Comunità e l'Estonia, funzionari designati dalla Comunità possono presenziare alle indagini di cui al paragrafo 2.

4. Nell'ambito della cooperazione di cui al paragrafo 1, le competenti autorità della Comunità e dell'Estonia si scambiano tutte le informazioni ritenute utili per prevenire l'elusione o la violazione del protocollo. Queste informazioni possono riguardare la produzione di tessili in Estonia e il commercio dei tipi di prodotti tessili oggetto del presente protocollo tra l'Estonia e altri paesi terzi, soprattutto se la Comunità ha fondati motivi di ritenere che i prodotti in questione possano transitare per il territorio estone prima di essere importati nella Comunità. Su richiesta della Comunità, dette informazioni possono comprendere copie di tutta la documentazione utile.

5. Se esistono prove sufficienti dell'elusione o della violazione delle disposizioni della presente appendice, le competenti autorità dell'Estonia e della Comunità possono decidere di prendere le misure di cui all'articolo 6, paragrafo 4 del protocollo e tutte le altre misure necessarie per prevenire nuove elusioni o violazioni.

| | | |
|---|---|---|
| 1 Exporter (name, full address, country)<br>Exportateur (nom, adresse complète, pays) | **ORIGINAL** | 2 No |
| | 3 Quota year<br>Année contingentaire | 4 Category number<br>Numéro de catégorie |
| 5 Consignee (name, full address, country)<br>Destinataire (nom, adresse complète, pays) | **CERTIFICATE OF ORIGIN**<br>**(Textile products)**<br>**CERTIFICAT D'ORIGINE**<br>**(Produits textiles)** | |
| | 6 Country of origin<br>Pays d'origine | 7 Country of destination<br>Pays de destination |
| 8 Place and date of shipment - Means of transport<br>Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport | 9 Supplementary details<br>Données supplémentaires | |

| 10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS<br>Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÈSIGNATION DES MARCHANDISES | 11 Quantity (1)<br>Quantité (1) | 12 FOB value (2)<br>Valeur fob (2) |
|---|---|---|
| | | |

13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Economic Community.

Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6, conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté économique européenne.

| 14 Competent authority (name, full address, country)<br>Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) | At - À . . . . . , on - le . . . . . |
|---|---|
| | (Signature) (Stamp - Cachet) |

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than the net weight - Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.

(2) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente.

*Allegato all'appendice A, articolo 7 paragrafo 11*: modello 1

| | | |
|---|---|---|
| 1 Exporter (name, full address, country)<br>Exportateur (nom, adresse complète, pays) | **ORIGINAL** | 2 No |
| | 3 Quota year<br>Année contingentaire | 4 Category number<br>Numéro de catégorie |
| 5 Consignee (name, full address, country)<br>Destinataire (nom, adresse complète, pays) | **EXPORT LICENCE**<br>**(Textile products)**<br>**LICENCE D'EXPORTATION**<br>**(Produits textiles)** | |
| | 6 Country of origin<br>Pays d'origine | 7 Country of destination<br>Pays de destination |
| 8 Place and date of shipment - Means of transport<br>Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport | 9 Supplementary details<br>Données supplémentaires | |

| 10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS<br>Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES | 11 Quantity (3)<br>Quantité (3) | 12 FOB value (4)<br>Valeur fob (4) |
|---|---|---|
| | | |

13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

I, the undersigned, certify that the goods above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Economic Community.

Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case 3 pour la catégorie désignée dans la case 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté économique européenne.

| 14 Competent authority (name, full address, country)<br>Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) | At - À . . . . . on - le . . . . . |
|---|---|
| | (Signature) (Stamp - Cachet) |

(3) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than the net weight - Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.

(4) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente.

| | | |
|---|---|---|
| 1 Exporter (name, full address, country)<br>Exportateur (nom, adresse complète, pays) | **ORIGINAL** | 2 No BD |
| | 3 Quota year<br>Année contingentaire | 4 Category number<br>Numéro de catégorie |
| 5 Consignee (name, full address, country)<br>Destinataire (nom, adresse complète, pays) | **EXPORT LICENCE**<br>**(Textile products)**<br>**LICENCE D'EXPORTATION**<br>**(Produits textiles)** | |
| | 6 Country of origin<br>Pays d'origine | 7 Country of destination<br>Pays de destination |
| 8 Place and date of shipment - Means of transport<br>Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport | 9 Supplementary details<br>Données supplémentaires<br>NON-RESTRAINED TEXTILE CATEGORY<br>CATÉGORIE TEXTILE NON LIMITÉE | |

| 10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS<br>Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES | 11 Quantity (5)<br>Quantité (5) | 12 FOB value (6)<br>Valeur fob (6) |
|---|---|---|
| | | |

13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the Agreement on trade in textile products between the European Economic Community and the Republic of Estonia.

Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6, conformément aux dispositions en vigueur dans l'Accord sur le commerce des produits textiles entre la Communauté économique européenne et la république d'Estonie.

| 14 Competent authority (name, full address, country)<br>Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) | At - À . . . . . on - le . . . . . |
|---|---|
| | (Signature) (Stamp - Cachet) |

(5) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than the net weight - Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.

(6) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente.

## APPENDICE B
## DI CUI ALL'ARTICOLO 9
## PRODOTTI DELL'ARTIGIANATO E DEL FOLCLORE
## ORIGINARI DELL'ESTONIA

1. L'esonero di cui all'articolo 9, relativo ai prodotti di fabbricazione artigianale, si applica soltanto ai seguenti tipi di prodotti:

a) tessuti ottenuti su telai azionati esclusivamente a mano o a pedale, che fanno parte della tradizionale fabbricazione artigianale dell'Estonia;

b) indumenti o altri prodotti tessili della tradizionale fabbricazione artigianale estone, fabbricati a mano con i tessuti di cui sopra e cuciti solo a mano, senza l'intervento di alcuna macchina;

c) prodotti tradizionali del folclore estone, fabbricati a mano, indicati nell'elenco concordato tra la Comunità e l'Estonia.

L'esonero viene concesso solo per i prodotti corredati di un certificato rilasciato dalle competenti autorità dell'Estonia conformemente al modello allegato alla presente appendice. Detti certificati devono indicare i motivi che ne giustificano il rilascio; le competenti autorità comunitarie li accettano dopo essersi accertate che i prodotti in questione rispondono ai requisiti enunciati nella presente appendice. Sui certificati relativi ai prodotti di cui alla lettera c) deve figurare a caratteri ben visibili la dicitura "FOLCLORE". Qualora vi siano divergenze di opinioni tra le Parti circa la natura dei prodotti, si tengono consultazioni entro un mese per risolvere il problema.

Se le importazioni di uno qualsiasi dei prodotti contemplati dalla presente appendice raggiungono proporzioni tali da causare difficoltà nella Comunità, si avviano quanto prima consultazioni con l'Estonia per ovviare alla situazione fissando, se necessario, un limite quantitativo secondo la procedura di cui all'articolo 15 del presente protocollo.

2. Le disposizioni dei titoli IV e V dell'appendice A si applicano "mutatis mutandis" ai prodotti contemplati dal paragrafo 1 della presente appendice.

*Allegato all'appendice B*

| | | |
|---|---|---|
| 1 Exporter (name, full address, country)<br>Exportateur (nom, adresse complète, pays) | **ORIGINAL** | 2 No |
| | **CERTIFICATE in regard to HANDLOOMS, TEXTILE HANDICRAFTS and TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS, OF THE COTTAGE INDUSTRY, issued in conformity with and under the conditions regulating trade in textile products with the European Economic Community**<br><br>**CERTIFICAT relatif aux TISSUS TISSÉS SUR MÉTIERS À MAINS, aux PRODUITS TEXTILES FAITS À LA MAIN, et aux PRODUITS TEXTILES RELEVANT DU FOLKLORE TRADITIONNEL, DE FABRICATION ARTISANALE, délivré en conformité avec et sous les conditions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté économique européenne** | |
| 3 Consignee (name, full address, country)<br>Destinataire (nom, adresse complète, pays) | 4 Country of origin<br>Pays d'origine | 5 Country of destination<br>Pays de destination |
| 6 Place and date of shipment - Means of transport<br>Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport | 7 Supplementary details<br>Données supplémentaires | |

| 8 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS<br>Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES | 9 Quantity<br>Quantité | 10 FOB value (7)<br>Valeur fob (7) |
|---|---|---|
| | | |

13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

I, the undersigned, certify that the consignment described above includes only the following textile products of the cottage industry of the country shown in box No 4:

a) fabrics woven on looms operated solely by hand or foot (handlooms) (8)

b) garments or other textile articles obtained manually from the fabrics described under a) and sewn solely by hand without the aid of any machine (handicrafts) (2)

c) traditional folklore handicraft textile products made by hand, as defined inthelist agreed between the European Economic Community and the country shown in the box No 4.

Je soussigné certifie que l'envoi désigné ci-dessus contient exclusivement les produits textiles suivants relevant de la fabrication artisanale du pays figurant dans la case 4:

a) tissus tissés sur des métiers actionnés à la main ou au pied (handlooms) (2)

b) vêtements ou autres articles textiles obtenus manuellement à partir de tissus décrits sous a) et cousus uniquement à la main sans l'aide d'une machine (handicrafts) (2)

c) produits textiles relevant du folklore traditionnel fabriqués à la main, comme définis dans la liste convenue entre la Communauté économique européenne et le pays indiqué dans la case 4.

| 14 Competent authority (name, full address, country)<br>Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) | At - À . . . . . , on - le . . . . . |
|---|---|
| | (Signature) (Stamp - Cachet) |

(7) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente.

(8) Delete as appropriate - Biffer la (les) mention(s) inutile(s).

## APPENDICE C

Alle reimportazioni nella Comunità, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del presente protocollo, dei prodotti elencati nell'allegato alla presente appendice si applicano le disposizioni del protocollo, a meno che esse corrispondano specificamente alle seguenti disposizioni particolari :

1. Fatto salvo il paragrafo 2, sono considerate reimportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del protocollo soltanto le reimportazioni nella Comunità di prodotti oggetto dei limiti quantitativi specifici stabiliti nell'allegato al presente protocollo.

2. Le reimportazioni non contemplate dall'allegato al presente protocollo possono essere assoggettate a limiti quantitativi specifici, previe consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 15 del protocollo, purché i prodotti in questione siano soggetti a limiti quantitativi a norma del protocollo, a un sistema di duplice controllo o a misure di vigilanza.

3. Considerati gli interessi di entrambe le Parti, di sua iniziativa o in seguito a una richiesta a norma dell'articolo 15 del protocollo la Comunità può prendere in considerazione:

a) trasferimenti tra categorie, usi anticipati o riporti da un anno all'altro di frazioni dei limiti quantitativi specifici;
b) aumenti dei limiti quantitativi specifici.

4. La Comunità, tuttavia, può applicare automaticamente le norme di flessibilità di cui al paragrafo 3 entro i seguenti limiti:

a) i trasferimenti tra categorie non possono superare il 20 % del quantitativo fissato per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento;
b) il riporto di un limite quantitativo specifico da un anno all'altro non può superare il 10,5 % del quantitativo fissato per l'anno di utilizzazione effettiva;
c) l'uso anticipato dei limiti quantitativi specifici da un anno all'altro non può superare il 7,5 % del quantitativo fissato per l'anno di utilizzazione effettiva.

5. La Comunità informa l'Estonia di tutte le misure prese a norma dei paragrafi precedenti.

6. Le competenti autorità della Comunità addebitano i limiti quantitativi specifici di cui al paragrafo 1 al momento del rilascio dell'autorizzazione preventiva richiesta dalla normativa comunitaria in materia di perfezionamento passivo (regolamento (CEE) n. 636/82). L'imputazione sui limiti quantitativi specifici è effettuata per l'anno in cui è rilasciata l'autorizzazione preventiva.

7. Gli organismi autorizzati a norma della legislazione estone rilasciano un certificato di origine per tutti i prodotti contemplati dal presente protocollo conformemente all'appendice A del protocollo. Il certificato contiene un riferimento all'autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 6 per dimostrare che l'operazione di perfezionamento indicata è stata realmente effettuata in Estonia.

8. La Comunità comunica all'Estonia i nomi e gli indirizzi delle competenti autorità della Comunità che rilasciano le autorizzazioni preventive di cui al paragrafo 6, nonché i modelli dei timbri utilizzati.

9. Fatti salvi i paragrafi 1-8, l'Estonia e la Comunità proseguono le consultazioni onde trovare una soluzione reciprocamente accettabile, che consenta a entrambe le Parti di beneficiare delle disposizioni del protocollo in materia di traffico di perfezionamento passivo, onde contribuire ad una reale espansione del commercio dei prodotti tessili tra l'Estonia e la Comunità.

## Allegato all'APPENDICE C

(Le descrizioni dei prodotti delle categorie elencate nel presente allegato sono riportate nell'allegato I del presente protocollo)

## CONTINGENTI TPP

## LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI

| Categoria | Unità | Anno(i) |
|---|---|---|
| (p.m.) | (p.m.) | (p.m.) |

## VERBALE CONCORDATO N. 1

Nel quadro del protocollo n. 1 sul commercio dei prodotti tessili e dei capi di abbigliamento, le Parti convengono che l'articolo 5 del protocollo non impedisce alla Comunità di applicare, qualora sussistano le necessarie condizioni, le misure di salvaguardia per una o più regioni conformemente ai principi del mercato interno.

In tal caso, l'Estonia verrà informata preventivamente delle disposizioni pertinenti dell'appendice A del protocollo da applicare.

## VERBALE CONCORDATO N. 2

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 1 del protocollo n. 1 sul commercio dei prodotti tessili e dei capi di abbigliamento, se lo giustificano motivi tecnici o amministrativi incontestabili oppure al fine di risolvere i problemi economici derivanti dalla concentrazione regionale delle importazioni o di combattere l'elusione e la violazione delle disposizioni del presente protocollo, la Comunità instaura, per un periodo di tempo limitato, un sistema di gestione specifico conforme ai principi del mercato interno.

Tuttavia, qualora le Parti non trovino una soluzione soddisfacente durante le consultazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, su richiesta della Comunità, l'Estonia accetta di rispettare limiti temporanei per una o più regioni della Comunità. In tal caso, detti limiti non ostano all'importazione nella(e) regione(i) in questione dei prodotti spediti dall'Estonia in base a licenze di esportazione ottenute prima che la Comunità notificasse ufficialmente a questo paese l'introduzione dei limiti suddetti.

La Comunità informa l'Estonia delle misure tecniche e amministrative che entrambe le Parti devono prendere per l'esecuzione dei precedenti paragrafi conformemente ai principi del mercato interno.

## VERBALE CONCORDATO N. 3

Nel quadro del protocollo sul commercio dei prodotti tessili e dei capi di abbigliamento, le Parti convengono che l'Estonia cercherà di non privare le regioni della Comunità che hanno tradizionalmente quote relativamente modeste dei contingenti comunitari, delle importazioni di prodotti utilizzati come materie prime dalla loro industria di trasformazione.

La Comunità e l'Estonia convengono inoltre che, in caso di necessità, si terranno consultazioni per evitare eventuali problemi al riguardo.

## VERBALE CONCORDATO N. 4

Nel quadro del protocollo n. 1 sul commercio dei prodotti tessili e dei capi di abbigliamento, l'Estonia accetta di collaborare, a decorrere dalla data della richiesta e in attesa delle consultazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, evitando di rilasciare licenze di esportazione che aggraverebbero ulteriormente i problemi dovuti alla concentrazione regionale delle importazioni dirette nella Comunità.

## VERBALE CONCORDATO N. 5

Nel quadro del protocollo sul commercio dei prodotti tessili e dei capi di abbigliamento, le Parti convengono di avviare consultazioni specifiche, prima che inizi il terzo anno di applicazione del presente protocollo, per riesaminare l'applicazione del sistema di duplice controllo, segnatamente l'elenco dei prodotti oggetto di questa vigilanza.

# PROTOCOLLO 2
# RELATIVO AGLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI TRA LA COMUNITÀ E L'ESTONIA

## ARTICOLO 1

1. La Comunità accorda le concessioni tariffarie di cui all'allegato I per i prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia. Per quanto riguarda le merci di cui all'allegato II, tuttavia, si accordano riduzioni della componente agricola entro i limiti quantitativi fissati nel medesimo allegato.

2. Il Consiglio di associazione può:

- ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;

- aumentare i quantitativi di prodotti agricoli trasformati che possono beneficiare delle concessioni tariffarie previste dal presente protocollo.

3. Il Consiglio di associazione può sostituire le concessioni con un regime di importi compensativi, senza limitazioni quantitative, definito tenendo conto delle disparità di prezzo constatate sui mercati della Comunità e della Lettonia per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo. Esso stabilisce l'elenco dei prodotti cui sono applicabili gli importi compensativi, nonché l'elenco dei prodotti di base, ed adotta, a tal fine, le modalità generali di applicazione.

## ARTICOLO 2

Ai fini del presente protocollo, si applicano le seguenti definizioni:

- per "merci" si intendono i prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;

- per "componente agricola" si intende la parte dell'onere corrispondente alla differenza tra i prezzi, sui mercati interni delle Parti, dei prodotti agricoli che si ritiene siano entrati nella fabbricazione delle merci e i prezzi di questi prodotti agricoli nelle importazioni dai paesi terzi;

- per "componente non agricola" si intende la parte dell'onere ottenuta detraendo dall'onere totale la componente agricola;

- per "prodotti di base" si intendono i prodotti agricoli che si ritiene siano entrati nella fabbricazione delle merci ai sensi del regolamento (CE) n. 3448/93;

- per "quantitativo di base", si intende il quantitativo calcolato, per un prodotto di base, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3448/93 e che serve a determinare la componente agricola applicabile ad una merce particolare, conformemente a questo stesso regolamento.

## ARTICOLO 3

1. La Comunità accorda all'Estonia le seguenti concessioni:

- la componente non agricola dell'onere viene ridotta come previsto all'allegato I;

- per le merci per le quali l'allegato I prevede una componente agricola ridotta (MOBR), detta componente è calcolata riducendo del 20 % nel 1995, del 40 % nel 1996 e del 60 % a partire dal 1997 i quantitativi di base dei prodotti di base per i quali è concessa una riduzione del prelievo. Nel caso degli altri prodotti di base di queste merci, le riduzioni corrispondenti, per gli stessi anni, sono del 10, del 20 e

del 30 %. Dette riduzioni vengono concesse nei limiti dei contingenti tariffari stabiliti nell'allegato II; per i quantitativi che superano tali contingenti viene ripristinata la componente agricola applicabile nei confronti dei paesi terzi.

2. Le componenti agricole sono sostituite da componenti agricole ridotte qualora le suddette merci siano aggiunte in conformità della procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

ARTICOLO 4

L'Estonia applica i dazi in vigore il 1° gennaio 1995 alle importazioni dei prodotti agricoli trasformati di cui al regolamento (CE) n. 3448/93, originari della Comunità. Se desidera applicare i dazi previsti dall'articolo 24, paragrafi 2 e 3 del presente accordo, l'Estonia provvede a darne comunicazione al Consiglio di associazione. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Estonia effettua una distinzione fra la componente agricola e la componente non agricola dei dazi fino al 31 dicembre 1996. L'Estonia abolisce, in tre fasi annuali uniformi, la componente agricola dei dazi entro tre anni dalla data della separazione. Il Consiglio di associazione riduce la componente agricola del dazio secondo i principi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino del presente protocollo.

[redacted]

Allegato I

Dazi all'importazione applicabili nella Comunità alle merci originarie dell'Estonia

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquote dazi Paesi terzi | Aliquote dazi SPG | ALIQUOTE DEI DAZI APPLICABILI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | dal 1°.1.1995 | dal 1°.1.1996 |
| 1521 10 90 | Cere vegetali | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1521 90 99 | Cere di api | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| 1704 10 11 | Gomme da masticare sotto forma di strisce | 8 + MOB, max 23 | 2 + MOB, max 23 | 0 + MOBR, max 23 | 0 + MOBR, max 23 |
| 1704 10 19 | Gomme da masticare, altre | 8 + MOB, max 23 | 2 + MOB, max 23 | 0 + MOBR, max 23 | 0 + MOBR, max 23 |
| 1704 90 71 | Caramelle di zucchero cotto | 13 + MOB max 27 + AD S/Z | 6 + MOB max 27 + AD S/Z | 3 + MOB max 27 + AD S/Z | 0 + MOB max 27 + AD S/Z |
| 1704 90 75 | Caramelle | 13 + MOB max 27 + AD S/Z | 6 + MOB, max 27 + AD S/Z | 3 + MOBR max 27 + AD S/Z | 0 + MOBR max 27 + AD S/Z |
| 1805 | Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | 12 | 9 | 5 | 0 |
| 1806 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao | | | | |
| 1806 10 00 | Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | | | | |
| 1806 10 10* 11 | | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 1806 10 10* 19 | | 10 | - | 5 | 0 |
| 1806 10 10* 91 | | 10 + MOB | 3 + MOB | 0 + MOBR | 0 + MOBR |
| 1806 10 10* 99 | | 10 + MOB | - | 5 + MOBR | 0 + MOBR |
| 1806 10 30* 10 | | 10 + MOB | 3 + MOB | 0 + MOBR | 0 + MOBR |
| 1806 10 30* 90 | | 10 + MOB | - | 5 + MOBR | 0 + MOBR |
| 1806 10 90* 10 | | 10 + MOB | 3 + MOB | 0 + MOBR | 0 + MOBR |

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquote dazi Paesi terzi | Aliquote dazi SPG | ALIQUOTE DEI DAZI APPLICABILI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | dal 1°.1.1995 | dal 1°.1.1996 |
| 1806 10 90* 90 | | 10 + MOB | - | 5 + MOBR | 0 + MOBR |
| 1806 20 10 | | 12 + MOB max 27 + AD S/Z | 9 + MOB max 27 + AD S/Z | 4 + MOBR max 27 + AD S/Z | 0 + MOBR max 27 + AD S/Z |
| 1806 20 30 | | 12 + MOB max 27 + AD S/Z | 9 + MOB max 27 + AD S/Z | 4 + MOBR max 27 + AD S/Z | 0 + MOBR max 27 + AD S/Z |
| 1806 20 50 | | 12 + MOB max 27 + AD S/Z | 9 + MOB max 27 + AD S/Z | 4 + MOBR max 27 + AD S/Z | 0 + MOBR max 27 + AD S/Z |
| 1806 20 70 | | 19 + MOB | - | 10 + MOBR | 0 + MOBR |
| da 1806 20 80 a 1806 90 50 | | 12 + MOB max 27 + AD S/Z | 9 + MOB max 27 + AD S/Z | 4 + MOBR max 27 + AD S/Z | 0 + MOBR max 27 + AD S/Z |
| da 1806 90 60 a 1806 90 90 | | 12 + MOB max 27 + AD S/Z | - | 6 + MOBR max 27 + AD S/Z | 0 + MOBR max 27 + AD S/Z |
| 1905 10 00 | | 9 + MOB max 24 + AD F/M | 0 + MOB max 24 + AD F/M | 0 + MOBR max 24 + AD F/M | 0 + MOBR max 24 + AD S/Z |
| 1905 20 | | 13 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOBR | 0 + MOBR |
| 1905 30 tranne 1905 30 91 | | 13 + MOB max 35 + AD S/Z | - | 6 + MOBR max 35 + AD S/Z | 0 + MOBR max 35 + AD S/Z |
| 1905 30 91 | | 13 + MOB max 30 + AD F/M | - | 6 + MOBR max 30 + AD F/M | 0 + MOBR max 30 + AD F/M |
| 1905 40 | | 14 + MOB | - | 7 + MOBR | 0 + MOBR |
| 1905 90 10 | | 6 + MOB max 20 + AD F/M | 0 + MOB max 20 + AD F/M | 0 + MOBR max 20 + AD F/M | 0 + MOBR max 20 + AD F/M |
| 1905 90 20 | | 7 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOBR | 0 + MOBR |
| 1905 90 30 | | 14 + MOB | 4 + MOB | 0 + MOBR | 0 + MOBR |

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquote dazi Paesi terzi | Aliquote dazi SPG | ALIQUOTE DEI DAZI APPLICABILI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | dal 1°.1.1995 | dal 1°.1.1996 |
| da 1905 90 40 a 1905 90 90 tranne 1905 90 60 | | 13 + MOB max 30 + AD F/M | - | 6 + MOBR max 30 + AD F/M | 0 + MOBR max 30 + AD F/M |
| 1905 90 60 | | 13 + MOB max 35 + AD S/Z | - | 6 + MOBR max 35 + AD S/Z | 0 + MOBR max 35 + AD S/Z |
| 2102 10 39 | Lieviti | 15 + MOB | 4 + MOB | 0 + MOBR | 0 + MOBR |
| 2105 | Gelati | 12 + MOB max 27 + AD S/Z | - | 6 + MOBR max 27 + AD S/Z | 0 + MOBR max 27 + AD S/Z |
| 2202 10 00 | Bevande rinfrescanti | 15 | 6 | 3 | 0 |
| 2201 10 19 | Acque minerali | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2203 00 90 | Birra | 24 | 14 | 9 | 7 |
| 2208 90 31 | Vodka | 1,3 ecu/% vol/hl + 5 ecu/hl | - | 1,1 ecu/% vol/hl + 4 ecu/hl | 0,9 ecu/% vol/hl + 3,5 ecu/hl |
| 2208 90 55 | Liquori | 1,6 ecu/% vol/hl + 10 ecu/hl | - | 1,4 ecu/% vol/hl + 8 ecu/hl | 1,1 ecu/% vol/hl + 7 ecu/hl |
| 2208 90 59 | Altre | 1,6 ecu/% vol/hl + 10 ecu/hl | - | 1,4 ecu/% vol/hl + 8 ecu/hl | 1,1 ecu/% vol/hl + 7 ecu/hl |

Allegato II

Contingenti tariffari applicabili alle importazioni nella Comunità delle merci originarie dell'Estonia per le quali viene concessa una riduzione della componente agricola a norma dell'articolo 3

| Codice NC | Designazione delle merci | Quantitativi (tonnellate) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| 1704 10 11 | Gomme da masticare sotto forma di strisce | } | | | | | | |
| 1704 10 19 | Gomme da masticare, altre | } | | | | | | |
| 1704 90 71 | Caramelle di zucchero cotto | } | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 |
| 1704 90 75 | Caramelle | } | | | | | | |
| 1805 | Cacao in polvere | | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 41 |
| 1806 | Cioccolata | | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
| 1905 | Pasticceria industriale | | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 2102 10 39 | Lieviti | | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 |
| 2105 | Gelati | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2203 | Birra | | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 |
| 2208 90 31 | Vodka | | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
| 2208 90 55 | Liquori | | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 |
| 2208 90 59 | Altre acquaviti | | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 |

# PROTOCOLLO N. 3
# RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

### ARTICOLO 1

### Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, inclusi il montaggio e le operazioni specifiche;

b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

d) per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti;

e) per "valore in dogana" si intende quello definito conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, firmato a Ginevra il 12 aprile 1979;

f) per "prezzo franco fabbrica" si intende quello pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché sia compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nei territori in questione;

h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore in dogana di detti materiali, come definito alla lettera g), che si applica mutatis mutandis;

i) per "valore aggiunto" si intende il prezzo franco fabbrica meno il valore in dogana di ciascuno dei prodotti incorporati non originari del paese in cui sono stati ottenuti i prodotti stessi;

j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (qui di seguito denominato "sistema armonizzato" o "SA");

k) con il termine "classificato" si intende la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un titolo di trasporto unico che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura.

## TITOLO II

## DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

### ARTICOLO 2

### Criteri d'origine

Ai fini dell'applicazione dell'accordo e fatte salve le disposizioni degli articoli 3 e 4 del presente protocollo, sono considerati:

1. prodotti originari della Comunità:

a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;

b) i prodotti ottenuti nella Comunità contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti prodotti siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo;

2. prodotti originari dell'Estonia:

a) i prodotti totalmente ottenuti in Estonia ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;

b) i prodotti ottenuti in Estonia contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti prodotti siano stati oggetto in Estonia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.

### ARTICOLO 3

### Cumulo bilaterale

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), i materiali originari dell'Estonia ai sensi del presente protocollo sono considerati materiali originari della Comunità e non si richiede che tali materiali siano stati oggetto, nella Comunità, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 7 del presente protocollo.

2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i materiali originari della Comunità ai sensi del presente protocollo sono considerati materiali originari dell'Estonia e non si richiede che tali materiali siano stati oggetto, in Estonia, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 7 del presente protocollo.

### ARTICOLO 4

### Cumulo con materiali originari della Lettonia e della Lituania

1. a) In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, i materiali originari della Lettonia o della Lituania ai sensi del protocollo n. 3, allegato agli accordi tra la Comunità e questi paesi, si considerano originari della Comunità e non è necessario che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle di cui all'articolo 7 del presente protocollo.

b) In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, i materiali originari della Lettonia o della Lituania ai sensi del protocollo n. 3, allegato agli accordi tra la Comunità e questi paesi, si considerano originari dell'Estonia e non è necessario che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle di cui all'articolo 7 del presente protocollo.

2. I prodotti ai quali è stato riconosciuto il carattere originario a norma del paragrafo 1 continuano ad essere considerati originari della Comunità o dell'Estonia se il valore aggiunto in questi territori supera il valore dei materiali utilizzati originari della Lettonia o della Lituania.

In caso contrario, ai fini dell'applicazione del presente accordo o dell'accordo tra la Comunità e la Lettonia e la Lituania, questi prodotti si considerano originari della Lettonia o della Lituania, a seconda del paese con il maggior valore dei materiali originari.

3. Ai fini del presente articolo, negli scambi tra la Comunità, la Lettonia e la Lituania nonché tra l'Estonia e questi due paesi e tra i tre paesi suddetti si applicano norme d'origine identiche a quelle del presente protocollo.

ARTICOLO 5

Prodotti totalmente ottenuti

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a), sono considerati "totalmente ottenuti" nella Comunità o in Estonia:

a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;

g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);

h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manufatturiere ivi effettuate;

j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

k) le merci ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a j).

2. L'espressione "loro navi" e "loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) si applica soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

- che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Estonia,

- che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o dell'Estonia,

- che appartengono almeno per metà a cittadini degli Stati membri della Comunità o dell'Estonia o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati o in Estonia, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Estonia e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a tali Stati, all'Estonia, a loro enti pubblici o cittadini,

- il comandante o gli ufficiali delle quali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Estonia,

- e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Estonia.

3. Le espressioni "la Comunità" e "l'Estonia" comprendono anche le acque territoriali degli Stati membri della Comunità e dell'Estonia.

Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi officina" a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio della Comunità o dell'Estonia, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.

ARTICOLO 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, i materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce doganale diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Per i prodotti che figurano nelle colonne 1 e 2 dell'elenco di cui all'allegato II, le condizioni stabilite per detti prodotti nella colonna 3 si applicano in luogo della regola di cui al paragrafo 1.

Quando, nell'elenco dell'allegato II, viene applicata una regola percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto nella Comunità o in Estonia, il valore aggiunto mediante la lavorazione o la trasformazione corrisponde alla differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto e il valore dei materiali importati da paesi terzi nella Comunità o in Estonia.

3. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione di questi prodotti, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco per detto prodotto è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si prendono in considerazione i materiali non originari che possono essere stati impiegati nella sua fabbricazione.

## ARTICOLO 7

### Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale:

a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

c) (i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli;
(ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette o altri segni distintivi similari;

e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o dell'Estonia;

f) la semplice riunione di parti allo scopo di formare un prodotto completo;

g) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a) a f);

h) la macellazione degli animali.

## ARTICOLO 8

### Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è il prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

a) quando un prodotto composto da un gruppo o da una serie di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

b) quando una spedizione consiste in vari prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

ARTICOLO 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, pezzi di ricambio e utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, fanno parte del loro normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso in quello di questi ultimi o non è fatturato a parte sono considerati un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

ARTICOLO 10

Assortimenti

Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, sono considerati originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme, a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

ARTICOLO 11

Elementi neutri

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o dell'Estonia, non è necessario accertare l'origine dell'energia elettrica, del combustibile, degli impianti, delle macchine e degli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto, né delle merci impiegate nel corso della produzione ma che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

ARTICOLO 12

Principio della territorialità

Le condizioni stabilite nel titolo II, relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nella Comunità o in Estonia, fatte salve le disposizioni degli articoli 3 e 4.

ARTICOLO 13

Reimportazione delle merci

I prodotti originari esportati dalla Comunità o dall'Estonia verso un altro paese e successivamente reimportati sono considerati, salvo il disposto degli articoli 3 o 4, non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

a) che le merci reimportate sono quelle che erano state esportate, e

b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

## ARTICOLO 14

### Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti o ai materiali trasportati tra i territori della Comunità e dell'Estonia oppure, in caso di applicazione dell'articolo 4, tra i territori della Comunità e della Lettonia o della Lituania, senza attraversare altri territori. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari dell'Estonia o della Comunità in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quello della Comunità e dell'Estonia oppure, in caso di applicazione dell'articolo 4, della Lettonia o della Lituania, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari dell'Estonia o della Comunità possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o dell'Estonia.

2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

a) una polizza di carico cumulativa rilasciata nel paese di esportazione per l'attraversamento del paese di transito;

b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

   i) una descrizione esatta delle merci,

   ii) la data di scarico e ricarico delle merci e, se del caso, il nome delle navi utilizzate,

   iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito o

c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

## ARTICOLO 15

### Esposizioni

1. I prodotti spediti da una delle Parti contraenti per un'esposizione in un paese terzo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in un'altra Parte contraente beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo purché soddisfino le condizioni richieste dal presente protocollo per riconoscere loro l'origine comunitaria o estone e purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

a) un esportatore ha spedito detti prodotti da una delle Parti contraenti nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b) l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a una persona in un'altra Parte contraente;

c) i prodotti sono stati spediti in quest'ultima Parte contraente durante l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata normalmente una prova d'origine rilasciata o redatta conformemente alle disposizioni del titolo IV, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale della natura dei prodotti e delle condizioni in cui sono stati esposti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

## TITOLO IV

## PROVA DELL'ORIGINE

### ARTICOLO 16

### Certificato di circolazione EUR.1

Il carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, viene dimostrato mediante un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III del presente protocollo.

### ARTICOLO 17

### Normale procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato.

2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compilano il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III.

Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui l'accordo è redatto conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti deve essere effettuata senza spaziature. Qualora lo spazio non sia completamente utilizzato, deve essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga, cancellando a tratti di penna la parte non riempita.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui è rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

L'esportatore conserva per almeno tre anni i documenti di cui al paragrafo precedente.

Le autorità doganali dello Stato di esportazione conservano per almeno tre anni le domande di certificati di circolazione EUR.1.

4. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità europea se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del presente protocollo. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali dell'Estonia se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari dell'Estonia ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente protocollo.

5. Qualora si applichino le disposizioni degli articoli 2-4 sul cumulo, le autorità doganali degli Stati membri della Comunità o dell'Estonia sono abilitate a rilasciare i certificati EUR.1 secondo le condizioni fissate dal presente protocollo, se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari ai sensi del presente protocollo e purché le merci a cui i certificati EUR.1 si riferiscono si trovino nella Comunità o in Estonia.

In questi casi, il rilascio dei certificati EUR.1 è subordinato alla presentazione della prova dell'origine precedentemente rilasciata o compilata, che deve essere conservata per almeno tre anni dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.

6. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'adempimento degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.

Spetta inoltre alle autorità doganali che rilasciano il certificato accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

7. La data del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella parte del certificato riservata alle autorità doganali.

8. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese d'esportazione al momento dell'esportazione dei prodotti ai quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

## ARTICOLO 18

### Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 8, il certificato EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, anche dopo l'esportazione dei prodotti a cui si riferisce se:

a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se

b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che il certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda luogo e data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4. I certificati EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ", "ESPEDIDO A POSTERIORI", "EMITADO A POSTERIORI", "TAGANTJÄRELE VÄLJAANTUD", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", "UFTÄRDAT I EFTERHAND".

5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato EUR.1.

ARTICOLO 19

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

"DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "DUPLIKAAT", "KAKSOISKAPPALE", "DUPLIKAT".

3. Le diciture di cui al paragrafo 2, la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale vengono apposte nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4. Il duplicato, su cui deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da questa data.

ARTICOLO 20

Sostituzione dei certificati

1. La sostituzione di uno o più certificati EUR.1 con uno o più certificati EUR.1 è sempre possibile, a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale cui spetta la responsabilità del controllo delle merci.

2. Il certificato sostitutivo è considerato come il certificato EUR.1 definitivo ai fini dell'applicazione del presente protocollo, comprese le disposizioni del presente articolo.

3. Il certificato sostitutivo è rilasciato in base a una domanda scritta del riesportatore, previa verifica da parte delle autorità competenti delle informazioni fornite nella domanda. La data e il numero di serie del certificato EUR.1 originario devono figurare nella casella n. 7.

ARTICOLO 21

Procedura semplificata per il rilascio dei certificati

1. In deroga agli articoli 17, 18 e 19 del presente protocollo, è applicabile, secondo le disposizioni seguenti, una procedura semplificata per il rilascio dei certificati EUR.1.

2. Le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato "esportatore autorizzato", che effettui frequenti esportazioni di merci per cui possono essere rilasciati certificati EUR.1 e che offra alle autorità doganali ogni garanzia per controllare il carattere originario dei prodotti, a non presentare all'ufficio doganale una domanda di certificato EUR.1 relativo alla merce, allo scopo di consentire il rilascio di un certificato EUR.1 alle condizioni previste all'articolo 17 del presente protocollo.

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 specifica, a scelta delle autorità competenti, che la casella n. 11 "Visto della dogana" del certificato EUR.1 deve:

a) essere munita preventivamente dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente dello Stato d'esportazione nonché della firma, a mano o no, di un funzionario del predetto ufficio;

b) oppure essere stampigliata dall'esportatore autorizzato con l'impronta di un timbro speciale ammesso dalle autorità doganali dello Stato di esportazione e conforme al modello che figura nell'allegato V del presente protocollo; questa impronta può essere anche già stampata sui moduli.

4. Nei casi di cui al paragrafo 3, lettera a), la casella n. 7 "Osservazioni" del certificato EUR.1 reca una delle seguenti diciture:

"PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO", "FORENKLET PROCEDURE", "VEREINFACHTES VERFAHREN", "ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ", "SIMPLIFIED PROCEDURE", "PROCEDURE SIMPLIFIEE", "PROCEDURA SEMPLIFICATA", "VEREENVOUDIGDE PROCEDURE", "PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO, "LIHTSUSTATUD PROTSEDUUR", "YKSINKERTAISTETTU MENETTELY", "FÔRENKLAD PROCEDUR".

5. La casella n. 11 "Visto della dogana" del certificato EUR.1 viene eventualmente compilata dall'esportatore autorizzato.

6. L'esportatore autorizzato indica, all'occorrenza, nella casella n. 13 "Richiesta di controllo" del certificato EUR.1 il nome e l'indirizzo dell'autorità doganale competente ad effettuare il controllo del certificato EUR.1.

7. Nel caso della procedura semplificata, le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono prescrivere l'utilizzazione di certificati EUR.1 muniti di un segno distintivo destinato a contraddistinguerli.

8. Nelle autorizzazioni di cui al paragrafo 2, le autorità doganali precisano in particolare:

a) le condizioni secondo cui sono redatte le domande di certificati EUR.1;

b) le condizioni secondo cui tali domande vengono conservate per almeno tre anni;

c) nei casi di cui al paragrafo 3, lettera b), l'autorità che è competente ad effettuare il controllo a posteriori di cui all'articolo 30 del presente protocollo.

9. Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono escludere alcune categorie di merci dal trattamento speciale di cui al paragrafo 2.

10. Le autorità doganali rifiutano le autorizzazioni di cui al paragrafo 2 agli esportatori che non offrono tutte le garanzie da esse ritenute utili. Le autorità competenti possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse devono farlo se non sono più soddisfatte le condizioni di rilascio dell'autorizzazione o se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie suddette.

11. L'esportatore autorizzato può essere tenuto a informare le autorità competenti, secondo modalità da esse determinate, delle merci che intende spedire, per consentire loro di procedere a tutti i controlli che giudicano necessari prima della partenza delle merci.

12. Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono procedere a tutti i necessari controlli degli esportatori autorizzati. Gli esportatori devono accettare tali controlli.

13. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle norme della Comunità, degli Stati membri e dell'Estonia relative alle formalità doganali e all'uso dei documenti doganali.

ARTICOLO 22

Validità della prova d'origine

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentato entro detto termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 presentati alle autorità doganali del paese importatore dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.

3. A parte tali casi, le autorità doganali del paese importatore possono accettare i certificati di circolazione EUR.1 se i prodotti sono stati presentati loro prima della scadenza di detto termine.

ARTICOLO 23

Presentazione della prova d'origine

I certificati di circolazione delle merci EUR.1 sono presentati alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione del certificato e della fattura comportante la dichiarazione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione di importazione sia completata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo.

ARTICOLO 24

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, i prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui ai capitoli 84 e 85 del sistema armonizzato, sono importati con spedizioni scaglionate, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

ARTICOLO 25

Formulario EUR.2

1. Fatto salvo l'articolo 16, il carattere originario, ai sensi del presente protocollo, delle spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e di valore unitario non superiore a 3.000 ecu può essere dimostrato mediante un formulario EUR.2, il cui modello figura nell'allegato IV del presente protocollo.

2. Il formulario EUR.2 è compilato e firmato dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, conformemente al presente protocollo.

3. Viene compilato un formulario EUR.2 per ogni spedizione.

4. L'esportatore che ha richiesto il formulario EUR.2 fornisce, su richiesta, alle autorità doganali dello Stato di esportazione tutti i documenti giustificativi relativi all'uso del formulario.

5. Le disposizioni degli articoli 22 e 23 si applicano mutatis mutandis ai formulari EUR.2.

## ARTICOLO 26

### Esonero dalla prova formale dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova formale dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti di cui al presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità della dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana C2/CP3 o su un foglio ad essa allegato.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente i prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 300 ecu se si tratta di piccole spedizioni oppure 800 ecu se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

## ARTICOLO 27

### Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato EUR.1 o sul formulario EUR.2 e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta ipso facto l'invalidità del certificato EUR.1 o del formulario EUR.2 se viene regolarmente accertato che questi documenti corrispondono ai prodotti presentati.

2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sul certificato di circolazione EUR.1 o sul formulario EUR.2, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sull'esattezza delle diciture in esso contenute.

## ARTICOLO 28

### Importi espressi in ecu

1. Gli importi nella moneta nazionale del paese esportatore equivalenti a quelli espressi in ecu sono fissati dal paese esportatore e comunicati alle altre Parti contraenti.

Qualora gli importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione o di un altro paese citato all'articolo 4 del presente protocollo.

Quando la merce è fatturata nella moneta di un altro Stato membro della Comunità, lo Stato d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione.

2. Fino al 30 aprile 2000 compreso, gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in ecu al 1° ottobre 1994.

Per ciascuno di quinquenni successivi, gli importi espressi in ecu e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati vengono riveduti dal Consiglio di associazione in base ai tassi di cambio dell'ecu in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno che precede detto quinquennio.

Nel procedere a detta revisione, il Consiglio di associazione garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, essa può decidere di modificare gli importi espressi in ecu.

## TITOLO V

## MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

### ARTICOLO 29

Comunicazione dell'impronta dei timbri e degli indirizzi

Le autorità doganali degli Stati membri e dell'Estonia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici per il rilascio dei certificati EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio dei certificati EUR.1 e per il controllo di detti certificati e dei formulari EUR.2.

### ARTICOLO 30

Controllo dei certificati EUR.1 e dei formulari EUR.2

1. Il controllo a posteriori dei certificati EUR.1 o dei formulari EUR.2 è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano fondati dubbi sull'autenticità del documento, sul carattere originario dei prodotti o sull'adempimento delle altre condizioni richieste dal presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 o il formulario EUR.2, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche appropriate.

4. Qualora le autorità doganali del paese di importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo devono essere comunicati entro dieci mesi alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari e se rispondono agli altri requisiti del presente protocollo.

6. Qualora, in caso di dubbi fondati, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale a meno che si tratti di casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

ARTICOLO 31

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 30 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, o i problemi di interpretazione del presente protocollo, vengono sottoposti al Comitato misto.

Comunque sia, per la composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato di importazione si applica la legislazione dello Stato suddetto.

ARTICOLO 32

Sanzioni

Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti.

ARTICOLO 33

Zone franche

1. Gli Stati membri e l'Estonia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di un certificato EUR.1 e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o trasformazioni diverse dalle trasformazioni usuali destinate ad evitarne il deterioramento.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o dell'Estonia importati in una zona franca sotto la scorta di un certificato EUR.1 siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti devono rilasciare, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

TITOLO VI

CEUTA E MELILLA

ARTICOLO 34

Applicazione del protocollo

1. Nell'espressione "Comunità" utilizzata nel presente protocollo non rientrano Ceuta e Melilla. Nell'espressione "prodotti originari della Comunità" non rientrano i prodotti originari di queste zone.

2. Il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e di Melilla, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 35.

ARTICOLO 35

Condizioni particolari

1. Le disposizioni seguenti sono applicabili in sostituzione dell'articolo 2 ed i riferimenti a detto articolo si applicano mutatis mutandis al presente articolo.

2. Purché siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 14, sono considerati:

1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

a) i prodotti totalmente ottenuti a Ceuta e Melilla;

b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure

ii) che tali prodotti siano originari dell'Estonia o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7.

2) prodotti originari dell'Estonia:

a) i prodotti totalmente ottenuti in Estonia;

b) i prodotti ottenuti in Estonia nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure

ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7.

3. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le diciture "Estonia" e "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato EUR.1. Inoltre, quando trattasi di "prodotti originari di Ceuta e Melilla", il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 del certificato EUR.1.

5. Le autorità doganali spagnole sono incaricate di far applicare il presente protocollo a Ceuta e Melilla.

## TITOLO VII

## DISPOSIZIONI FINALI

### ARTICOLO 36

### Modifiche del protocollo

Il Comitato misto esamina ogni due anni, o quando l'Estonia o la Comunità ne facciano richiesta, l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo, ai fini di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti eventualmente necessari.

Tale esame tiene conto, in particolare, della partecipazione delle Parti contraenti a zone di libero scambio o ad unioni doganali con paesi terzi.

ARTICOLO 37

Comitato di cooperazione doganale

1. È istituito un comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale.

2. Il comitato è composto, da un lato, da esperti degli Stati membri e da funzionari dei servizi della Commissione delle Comunità europee che si occupano di problemi doganali e, dall'altro, da esperti designati dall'Estonia.

ARTICOLO 38

Allegati

Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 39

Esecuzione del protocollo

La Comunità e l'Estonia prendono, ciascuna per quanto la riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

ARTICOLO 40

Intese con la Lettonia e la Lituania

Le Parti contraenti prendono tutte le misure necessarie per la conclusione di intese con la Lettonia e la Lituania ai fini dell'applicazione del presente protocollo. Esse si notificano reciprocamente le misure prese a tal fine.

ARTICOLO 41

Merci in transito o in deposito

Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali, si trovano in transito, nel territorio della Comunità o dell'Estonia oppure, laddove si applicano le disposizioni dell'articolo 2, in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca in Lettonia o in Lituania, a condizione che vengano presentati - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.

Allegato I

NOTE INTRODUTTIVE

Premessa

Le seguenti note si applicano, ove necessario, a tutti i manufatti che contengono materiali non originari, anche se non soggetti alle condizioni specifiche elencate nell'allegato II, ma alla regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Nota 1

1.1 Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il capitolo del sistema armonizzato, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3. Ove tuttavia la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex", ciò significa che la regola della colonna 3 si applica soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

1.2 Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il codice di un capitolo, e di conseguenza la designazione delle merci nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente regola della colonna 3 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

1.3 Quando nell'elenco compaiono più regole, ciascuna applicabile a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applica la corrispondente regola della colonna 3.

Nota 2

2.1 Quando una voce o parte di voce non è compresa nell'elenco, ad essa si applica la regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Se un prodotto citato nell'elenco è soggetto alla condizione del cambiamento di voce, tale condizione è menzionata nella regola della colonna 3.

2.2 La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni contenute in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati.

2.3 Quando una regola prescrive che possono essere utilizzati "materiali di qualsiasi voce", è ammesso l'impiego anche di materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." significa che possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purché diversi da quelli indicati nella descrizione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

2.4 Se un prodotto fabbricato con materiali non originari che ha ottenuto il carattere di prodotto originario in base alla regola del cambiamento di voce, oppure in base alla propria regola specifica nell'elenco, viene utilizzato nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola dell'elenco applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato non gli si applica.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia" della voce 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola per la voce ex 7224 nella lista. Pertanto esso è considerato originario nel calcolo basato sul valore per il motore, a prescindere dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o no. Perciò il valore del lingotto non originario non viene preso in considerazione quando si somma il valore dei materiali non originari utilizzati.

2.5 Anche se la regola del cambiamento di voce o le altre regole che figurano nell'elenco sono state osservate, il prodotto non acquisisce il carattere originario se la trasformazione eseguita, considerata globalmente, è insufficiente ai sensi dell'articolo 7.

Nota 3

3.1 La regola dell'elenco rappresenta la lavorazione o trasformazione minima richiesta; l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse è anch'essa idonea a conferire il carattere di prodotto originario, contrariamente all'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario ad un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di questo materiale è autorizzato negli stadi di fabbricazione precedenti ma non in quelli successivi.

3.2 Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più di un materiale, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, non che tutti i materiali debbano essere utilizzati.

Ad esempio:

La regola per i tessuti autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambi debbano essere impiegati, bensì che si può usare un materiale o l'altro, oppure entrambi.

Se, tuttavia, una restrizione si applica ad un determinato materiale ed altre restrizioni ad altri materiali nell'ambito della medesima regola, in tal caso le restrizioni si applicano soltanto ai materiali effettivamente impiegati.

Ad esempio:

Secondo la regola per le macchine da cucire, il meccanismo per la tensione del filo e il meccanismo detto "zigzag" devono essere prodotti originari; queste due restrizioni si applicano soltanto se i meccanismi in questione sono effettivamente incorporati nella macchina da cucire.

3.3 Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola.

Ad esempio:

La regola per la voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali o loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche ed altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Ad esempio:

Nel caso di un prodotto fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

Cfr. anche la nota 6.3 per quanto riguarda i tessili.

3.4. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due o più percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. Il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4

4.1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; inoltre, se non altrimenti specificato, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

4.2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

4.3. Nell'elenco, con i termini "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre artificiali, sintetiche o di carta oppure filati.

4.4. Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5:

5.1. Nel caso dei prodotti classificati nelle voci che figurano nell'elenco e per cui si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ai materiali tessili di base utilizzati nella fabbricazione che rappresentano globalmente il 10 % o meno del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche note 5.3 e 5.4).

5.2. Tuttavia, questa tolleranza si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;
- materiali per la fabbricazione della carta e carta;
- lino;

- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. Perciò, le fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiale chimico o da pasta tessile) possono essere usati fino a un massimo del 10 % del peso del filato.

Ad esempio

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Perciò, i filati sintetici che non soddifano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da pasta tessile) o i filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura) o una combinazione di entrambi possono essere utilizzati fino a un massimo del 10 % del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile "tutfed" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se il filato di cotone usato è esso stesso misto.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due diversi materiali tessili di base.

Ad esempio:

Un tappeto con ciuffi di filati artificiali e ciuffi di filati di cotone ed il dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. E' quindi ammesso qualsiasi materiale non originario utilizzato ad uno stadio di fabbricazione superiore a quello consentito dalla regola, a condizione che il suo peso globale non superi il 10 % del peso del materiale tessile nel tappeto. Perciò, il dorso di iuta, i filati artificiali e/o filati di cotone potrebbero essere importati in questa fase di fabbricazione a condizione che siano rispettati i limiti di peso.

5.3 Nel caso di tessuti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20 % per tali filati.

5.4 Nel caso di tessuti nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, la tolleranza è del 30 % per tale nastro.

Nota 6:

6.1. Nel caso dei prodotti tessili contrassegnati nell'elenco da una nota a piè di pagina relativa alla presente nota, i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione possono essere usati, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

6.2. I materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63 possono essere utilizzati liberamente, anche se non contengono tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l'uso di chiusure lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, il valore delle guarnizioni ed accessori deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati.

Nota 7:

7.1. Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403 si intendono le seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (9);

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi;

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti : trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

i) isomerizzazione.

7.2. Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci 2710, 2711 e 2712 si intendono le seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

(9) *Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.*

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi;

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

ij) isomerizzazione;

k) (solo per gli oli pesanti della voce ex 2710) desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

l) (solo per i prodotti della voce 2710) deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

m) (solo per gli oli pesanti della voce ex 2710) trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione);

n) (solo per gli oli combustibili della voce ex 2710) distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;

o) (solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710) voltolizzazione ad alta frequenza.

7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

*ALLEGATO II*

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI DI CUI DEVONO ESSERE OGGETTO I MATERIALI NON ORIGINARI PER CONFERIRE UN CARATTERE ORIGINARIO AL PRODOTTO FINITO

| Voce doganale SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 0201 | Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, congelate, della voce 0202 |
| 0202 | Carni di animali della specie bovina, congelate | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate della voce 0201 |
| 0206 | Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carcasse delle voci da 0201 a 0205 |
| 0210 | Carni e frattaglie commestibili, salate, in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni e frattaglie commestibili delle voci da 0201 a 0206 e 0208 o i fegati di volatili della voce 0207 |
| 0302 a 0305 | Pesci, esclusi i pesci vivi | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere originari |
| 0402, 0404 a 0406 | Latte e latticini | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi il latte o la crema di latte delle voci 0401 o 0402 |
| 0403 | Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere originari,<br>- i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono essere originari, e<br>- il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 0408 | Uova di volatili sgusciate e tuorli d'uova, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale escluse le uova di volatili della voce 0407 |
| ex 0502 | Setole di maiale o di cinghiale, preparate | Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole |
| ex 0506 | Ossa (comprese quelle interne delle corna), grezze | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0710 a 0713 | Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711 | Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o legumi utilizzati devono essere originari |
| ex 0710 | Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato | Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato |
| ex 0711 | Granturco dolce, temporaneamente conservato | Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato |
| 0811 | Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: | |
| | - con aggiunta di zuccheri | Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altre | Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria |
| 0812 | Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate | Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria |
| 0813 | Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo | Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria |
| 0814 | Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche | Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria |
| ex capitolo 11 | Prodotti della macinazione; malto amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi quelli della voce 1106 | Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi e legumi, radici e tuberi della voce 0714, o la frutta utilizzata devono essere originari |
| ex 1106 | Farine e semolini dei legumi da granella, secchi, della voce 0713 | Essicazione e macinazione di legumi della voce 0708 |
| 1301 | Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e balsami, naturali | Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 1302 | Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati | Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati |
| 1501 | Strutto; altri grassi di maiale e grassi di volatili, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi: : | |
| | - grassi di ossa o grassi di cascami | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207, oppure da ossa della voce 0506 |
| 1501 (segue) | - altri | Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina della voce 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207 |
| 1502 | Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi: | |
| | - grassi di ossa o grassi di cascami | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206, oppure da ossa della voce 0506 |
| | - altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari |
| 1504 | Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: | |
| | - frazioni solide di oli di pesci e di grassi ed oli di mammiferi marini | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale comprese le altre materie della voce 1504 |
| | - altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali animali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere originari |
| ex 1505 | Lanolina raffinata | Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505 |
| 1506 | Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: | |
| | - frazioni solide | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 1506 |
| | - altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali animali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari |
| da ex 1507 a 1515 | Oli vegetali e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: | |
| | - frazioni solide escluse quelle dell'olio di jojoba | Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515 |
| | - altri, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari |
| | - olio di tung, cera di mirto e cera del Giappone; | |
| | - oli destinati a usi tecnici o industriali, diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari | |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 1516 | Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, riesterificati, anche raffinati, ma non ulteriormente preparati | Fabbricazione in cui tutti i materiali animali e vegetali utilizzati devono essere originari |
| ex 1517 | Miscele alimentari liquide di oli vegetali delle voci da 1507 a 1515 | Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari |
| ex 1519 | Alcoli grassi industriali aventi il carattere delle cere artificiali | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli acidi grassi della voce 1519 |
| 1601 | Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti | Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1 |
| 1602 | Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue | Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1 |
| 1603 | Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici | Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1. Inoltre, i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari |
| 1604 | Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce | Fabbricazione in cui tutti i pesci o le uova di pesce utilizzati devono essere originari |
| 1605 | Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati | Fabbricazione in cui tutti i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari |
| ex 1701 | Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti | Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 1702 | Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: | |
| | - maltosio e fruttosio chimicamente puri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 1702 |
| | - altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti | Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari |
| ex 1703 | Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti | Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 1704 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) ) | Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1806 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao | Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 1901 | Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove: | |
| 1901 (segue) | - estratti di malto | Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 |
| | - altri | Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e nella quale il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 1902 | Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato | Fabbricazione in cui tutti i cereali (escluso il frumento duro), le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei e i molluschi utilizzati devono essere originari |
| 1903 | Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusa la fecola di patate della voce 1108 |
| 1904 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati: | |
| | - senza aggiunta di cacao: | |
| | - Cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati | Fabbricazione a partire da sostanze di qualsiasi voce. Non possono tuttavia essere utilizzati i grani e le pannocchie di granturco dolce, preparati o conservati, delle voci 2001, 2004 e 2005, né il granturco dolce, anche cotto in acqua o al vapore, congelato, della voce 0710 |
| | - altri | Fabbricazione in cui:<br>- i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il granturco della specie «Zea indurata» ed il frumento duro e i loro derivati) devono essere interamente ottenuti, e<br>- il valore delle sostanze del capitolo 17 utilizzate non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - con aggiunta di cacao | Fabbricazione a partire da sostanze classificate in qualsiasi voce, escluse quelle della voce 1806, in cui il valore delle sostanze del capitolo 17 utilizzate non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 1905 | Prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce escluse quelle del capitolo 11 |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 2001 | Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico | Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere originari |
| 2002 | Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico | Fabbricazione in cui tutti i pomodori utilizzati devono essere originari |
| 2003 | Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico | Fabbricazione in cui tutti i funghi e tartufi utilizzati devono essere originari |
| 2004 e 2005 | Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, anche congelati | Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi ed i legumi utilizzati devono essere originari |
| 2006 | Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) | Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 2007 | Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 2008 | Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: | |
| | - frutta cotta, ma non al vapore o bollita, senza aggiunta di zuccheri, congelata | Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria |
| | - frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole | Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve eccedere il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri | Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2009 | Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti | Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2101 | Cicoria torrefatta e suoi estratti, essenze e concentrati | Fabbricazione in cui tutta la cicoria utilizzata deve essere originaria |
| ex 2103 | - Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti | Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o senapa preparata possono essere utilizzate |
| | - Senapa preparata | Fabbricazione a partire da farina di senapa |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 2104 | - Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005 |
| | - Preparazioni alimentari composte omogeneizzate | Si applica la regola per le voci in cui vanno classificati questi prodotti allorché sono presentati non confezionati |
| ex 2106 | Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati | Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 2201 | Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve | Fabbricazione in cui tutte le acque devono essere originarie |
| 2202 | Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 | Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di frutta a base di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari |
| ex 2204 | Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva con aggiunta di alcole | Fabbricazione a partire da altri mosti di uva |
| 2205<br>ex 2207,<br>ex 2208 e<br>ex 2209 | I prodotti seguenti, contenenti materiali ricavati dall'uva: vermut ed altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche; alcole etilico ed acquaviti, anche denaturati; liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte per la fabbricazione di bevande; aceti commestibili | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto uve e materie ricavate dall'uva |
| ex 2208 | Whisky con titolo alcolometrico volumetrico inferiore a 50 % vol. | Fabbricazione in cui il valore delle bevande alcoliche ottenute da cereali utilizzate non deve eccedere il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2303 | Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso | Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato deve essere originario |
| ex 2306 | Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 % | Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere originarie |
| 2309 | Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali | Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli zuccheri, le melasse, le carni e il latte utilizzati devono essere originari |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 2402 | Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco | Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari |
| ex 2403 | Tabacco da fumo | Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari |
| ex 2504 | Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata | Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia |
| ex 2515 | Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm | Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm |
| ex 2516 | Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm | Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm |
| ex 2518 | Dolomite calcinata | Calcinazione della dolomite non calcinata |
| ex 2519 | Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato |
| ex 2520 | Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2524 | Fibre di amianto naturali | Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto) |
| ex 2525 | Mica in polvere | Triturazione della mica o dei residui di mica |
| ex 2530 | Terre coloranti, calcinate o polverizzate | Calcinazione o triturazione di terre coloranti |
| ex 2707 | Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti [1]<br><br>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2709 | Oli greggi di minerali bituminosi | Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi |

[1] Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato I.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| da 2710 a 2712 | Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base<br><br>Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi<br><br>Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti[1]<br><br>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| da 2713 a 2715 | Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi<br><br>Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche<br><br>Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti (1)<br><br>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 28 | Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare, di metalli radioattivi o di isotopi, esclusi i prodotti delle voci ex 2811 ed ex 2833, per i quali le regole sono specificate in appresso | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2811 | Triossido di zolfo | Fabbricazione a partire da diossido di zolfo |
| ex 2833 | Solfato di alluminio | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 29 | Prodotti chimici organici, esclusi i prodotti delle voci ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 e 2934, per i quali le relative regole sono specificate in appresso | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2901 | Idrocarburi aciclici utilizzati come carburante o combustibile | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti (1)<br><br>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

[1] Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato I.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 2902 | Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburante o combustibile | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti [1]<br><br>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2905 | Alcolati metallici di questa voce doganale e di etanolo o di glicerina | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 2915 | Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2932 | - Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale |
| 2933 | Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto; acidi nucleici e loro sali | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 2934 | Altri composti eterociclici | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 30 | Prodotti farmaceutici, esclusi i prodotti delle voci 3002, 3003 e 3004, per i quali le relative regole sono specificate in appresso | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3002 | Sangue umano, sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili: | |
| | - prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

[1] Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato I.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 3002 (segue) | - altri: : | |
| | - sangue umano | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina e globuline del siero | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - emoglobulina, globulina del sangue e globulina del siero | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3003 e 3004 | Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006) | Fabbricazione in cui: :<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 31 | Concimi; esclusi quelli della voce ex 3105, per i quali le regole sono specificate in appresso | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3105 | Concimi minerali o chimici contenenti due o tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pasticche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:<br>- nitrato di sodio<br>- calciocianammide<br>- solfato di potassio<br>- solfato di potassio e di magnesio | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex capitolo 32 | Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi i prodotti delle voci 3201 e 3205, per i quali le relative regole sono specificate in appresso | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3201 | Tannini e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati | Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale |
| 3205 | Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo [1] | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le voci 3203 e 3204 purché il valore di qualsiasi materiale classificato nella voce 3205 non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 33 | Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi i prodotti della voce 3301, per i quali la relativa regola è specificata in appresso | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3301 | Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi materiali di un «gruppo» [2] diverso di questa stessa voce doganale. Tuttavia, materiali dello stesso «gruppo» possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 34 | Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi i prodotti delle voci ex 3403 e 3404, per i quali le relative regole sono specificate in appresso | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3403 | Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti [3]<br><br>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3404 | Cere artificiali e cere preparate: | |
| | - Cere artificiali e cere preparate a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi di residui paraffinici | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

[1] La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce doganale del capitolo 32.

[2] Per "gruppo" si intende una parte della descrizione della voce doganale separata dal resto da un punto e virgola.

[3] Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato I.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 3404 (segue) | - altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi:<br>- gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516,<br>- gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 1519,<br>- i materiali della voce 3404<br><br>Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 35 | Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi i prodotti delle voci 3505 ed ex 3507, per i quali le relative regole sono specificate in appresso | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3505 | Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: | |
| | - eteri ed esteri di | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3505 |
| | - altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto quelli della voce 1108 |
| ex 3507 | Enzimi preparati non nominati né compresi altrove | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| capitolo 36 | Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 37 | Prodotti per la fotografia e per la cinematografia, esclusi i prodotti delle voci 3701, 3702 e 3704, per i quali le relative regole sono specificate in appresso | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3701 | Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalla voce 3702 |
| 3702 | Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci 3701 o 3702 |
| 3704 | Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici impressionati ma non sviluppati | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 3701 a 3704 |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex capitolo 38 | Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi i prodotti delle voci ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, da 3808 a 3814, da 3818 a 3820, 3822 e 3823, per i quali le relative regole sono specificate in appresso n | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3801 | - Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicolloidale; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati della voce 3403 non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3803 | Tallol raffinato | Raffinazione di tallol greggio |
| ex 3805 | Essenza di trementina al solfato, depurata | Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia |
| ex 3806 | Gomme esteri | Fabbricazione a partire da acidi resinici |
| ex 3807 | Pece nera (pece di catrame vegetale) ) | Distillazione del catrame di legno |
| da 3808 a ex 3811 da 3812 a 3814 da 3818 a 3820 3822 e 3823 | Prodotti vari delle industrie chimiche: | |
| | - i seguenti prodotti della voce 3823: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali classificati nella stessa voce doganale possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali | |
| | - gli acidi naftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi naftenici | |
| | - la sorbite diversa dalla sorbite della voce 2905 | |
| | - gli scambiatori di ioni | |
| | - le composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche | |
| | - gli ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas | |
| | - le acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante | |
| | - gli acidi solfonaftenicie i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi solfonaftenici | |
| | - gli oli di flemma e l'olio di Dippel | |
| | - miscele di sali aventi differenti anioni | |
| | - paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto | |
| | - altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3811 | Additivi preparati per oli lubrificanti contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi | Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 3811 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| da ex 3901 a 3915 | Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti della voce ex 3907 per i quali la relativa regola è specificata in appresso: | |
| | - prodotti addizionali omopolimerizzati | Fabbricazione in cui: :<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto [1] |
| | - altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto [1] |
| ex 3907 | Copolimeri, derivati da policarbonati e da acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) ) | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto [1] |
| da ex 3916 a 3921 | Semilavorati ed articoli di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917 e ex 3920, per i quali le relative regole sono specificate in appresso: | |
| | - prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri | |
| | - prodotti addizionali omopolimerizzati | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1) |
| | - altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto [1] |
| ex 3916 e ex 3917 | Profilati e tubi | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali dello stesso capitolo del prodotto non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3920 | Fogli e pellicole di ionomeri | Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio |

[1] Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| da 3922 a 3926 | Articoli di plastica | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 4001 | Lastre «crêpe» di gomma per suole | Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale |
| 4005 | Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 4012 | Coperture usate o rigenerate, di gomma; coperture piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture e protettori, in gomma | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012 |
| ex 4017 | Articoli in gomma indurita | Fabbricazione a partire da gomma indurita |
| ex 4102 | Pelli gregge di ovini, senza vello | Slanatura di pelli di ovini |
| da 4104 a 4107 | Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109 | Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o<br>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto |
| 4109 | Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati | Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 4302 | Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:<br>- tavole, croci e manufatti simili | Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate |
| | - altri | Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite |
| 4303 | Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria | Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302 |
| ex 4403 | Legno semplicemente squadrato | Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato |
| ex 4407 | Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm | Levigatura, piallatura o incollatura con giunture a spina |
| ex 4408 | Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm | Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina |
| ex 4409 | - Legno [comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, levigato o incollato con giunture a spina | Levigatura o incollatura, con giunture a spina |
| | - Liste e modanature | Fabbricazione di liste e modanature |
| ex 4410 a ex 4413 | Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili | Fabbricazione di liste e modanature |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 4415 | Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno | Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato |
| ex 4416 | Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno | Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato |
| ex 4418 | - Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno |
| | - Liste e modanature | Fabbricazione di liste e modanature |
| ex 4421 | Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature | Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce doganale, escluso il legno in fuscelli della voce 4409 |
| 4503 | Articoli in sughero naturale | Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501 |
| ex 4811 | Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati | Fabbricazione a partire da materie per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
| 4816 | Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
| 4817 | Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 4818 | Carta igienica | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
| ex 4819 | Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 4820 | Blocchi di carta da lettere | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 4823 | Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
| 4909 | Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni | Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911 |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 4910 | Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:<br>- calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e |
| | - altri | - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto<br><br>Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911 |
| ex 5003 | Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati | Cardatura o pettinatura dei cascami di seta |
| da 5501 a 5507 | Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco | Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili |
| ex capitoli da 50 a 55 | Filati e monofilamenti | Fabbricazione a partire da: [1]:<br>- seta greggia, cascami di seta, seta cardata, pettinata o altrimenti preparata per la filatura,<br>- altre fibre naturali, non cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura,<br>- materiali chimici o paste tessili, o<br>- materiali per la fabbricazione della carta |
| | Tessuti:<br>- elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma | Fabbricazione a partire da filati semplici [1] |
| | - altri | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- fibre naturali,<br>- filati di cocco,<br>- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,<br>- materiali chimici o paste tessili, o<br>- carta<br>o<br>Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessili non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 56 | Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi i prodotti delle voci 5602, 5604, 5605 e 5606, per le quali le relative regole sono specificate in appresso | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- fibre naturali,<br>- filati di cocco,<br>- materiali chimici o paste tessili,<br>- materiali per la fabbricazione della carta |

[1] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 5602 | Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: | |
| | - feltri all'ago | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- fibre naturali, o<br>- materiali chimici o paste tessili<br>Tuttavia:<br>- il filato di polipropilene della voce 5402<br>- le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o<br>- i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- fibre naturali,<br>- fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o<br>- materiali chimici o paste tessili |
| 5604 | Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: | |
| | - fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili | Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili |
| | - altri | altri Fabbricazione a partire da [1]:<br>- fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,<br>- materiali chimici o paste tessili, o<br>- materiali per la fabbricazione della carta |
| 5605 | Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,<br>- materiali chimici o paste tessili, o<br>- materiali per la fabbricazione della carta |
| 5606 | Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella» | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,<br>- materiali chimici o paste tessili, o<br>- materiali per la fabbricazione della carta |

[1] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| capitolo 57 | Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili: | |
| | - di feltro ad ago | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- fibre naturali, o<br>- materiali chimici o paste tessili<br>Tuttavia:<br>- i filati di polipropilene della voce 5402, o<br>- le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o<br>- i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - di altri feltri | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o<br>- materiali chimici o paste tessili |
| | - di altri materiali tessili | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- filati di cocco,<br>- filati di filamenti sintetici o artificiali,<br>- fibre naturali, o<br>- fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura |
| ex capitolo 58 | Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi i prodotti delle voci 5805 e 5810; la regola applicabile ai prodotti della voce 5810 è specificata in appresso: | |
| | - elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma | Fabbricazione a partire da filati semplici [1] |
| | - altri | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o<br>- materiali chimici o paste tessili<br>o<br>Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 5810 | Ricami in pezza, in strisce o in motivi | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

[1] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 5901 | Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco e trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria | Fabbricazione a partire da filati |
| 5902 | Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: | |
| | - contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili | Fabbricazione a partire da filati |
| | - altri | Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili |
| 5903 | Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 | Fabbricazione a partire da filati |
| 5904 | Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati | Fabbricazione a partire da filati [1] |
| 5905 | Rivestimenti murali di materie tessili: | |
| | - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie | Fabbricazione a partire da filati |
| 5905 | - altri | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- filati di cocco,<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o<br>- materiali chimici o paste tessili<br>o<br>Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 5906 | Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: | |
| | - tessuti a maglia | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o<br>- materiali chimici o paste tessili |

[1] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 5906 (segue) | - altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili | Fabbricazione a partire da materiali chimici |
| | - altri | Fabbricazione a partire da filati |
| 5907 | Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili | Fabbricazione a partire da filati |
| ex 5908 | Reticelle ad incandescenza impregnate | Fabbricazione a partire da tessuti tubolari di maglia |
| da 5909 a 5911 | Manufatti tessili per usi industriali:<br>- dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 | Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310 |
| | - altri | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- filati di cocco,<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o<br>- materiali chimici o paste tessili |
| capitolo 60 | Stoffe a maglia | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o<br>- materiali chimici o paste tessili |
| capitolo 61 | Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:<br>- ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta | Fabbricazione a partire da filati [2] |
| | - altri | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o<br>- materiali chimici o paste tessili |
| ex capitolo 62 | Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi quelli delle voci doganali ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, ex 6211, 6213, 6214, ex 6216 ed ex 6217, per i quali le relative regole sono specificate in appresso | Fabbricazione a partire da filati [2] |
| ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6211 ed ex 6217 | Indumenti per donna e bambini piccoli («bébés») ed altri accessori per vestiario, confezionati, ricamati | Fabbricazione a partire da filati [2]<br>o<br>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto[1] |

[1] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.
[2] Cfr. nota n. 6.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 6210, ex 6216 e ex 6217 | Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato | Fabbricazione a partire da filati [1]<br>o<br>Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto [1] |
| 6213 e 6214 | Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: | |
| | - ricamati | Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi [1][2]<br>o<br>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto [2] |
| | - altri | Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi [1] [2] |
| ex 6217 | Fodere interno collo e polsi, tagliate | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| da 6301 a 6304 | Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento: | |
| | - in feltro, non tessuti | Fabbricazione a partire da [2]:<br>- fibre naturali, o<br>- materiali chimici o paste tessili |
| | - altri: | |
| | - ricamati | Fabbricazione da filati semplici, grezzi [2] [3],<br>o<br>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri | Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi [2] [3] |
| 6305 | Sacchi e sacchetti da imballaggio | Fabbricazione a partire da [2]:<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o<br>- materiali chimici o paste tessili |



[1] Cfr. nota n. 6.

[2] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

[3] Per gli articoli a maglia o ad uncinetto, non elastici o gommati, ottenuti tramite cucitura o montaggio di pezzi di tessuti lavorati a maglia o ad uncinetto (tagliati o lavorati direttamente in forma) cfr. nota n. 6.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 6306 | Copertoni, vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela, tende per l'esterno, tende ed oggetti per campeggio: | |
| | - non tessuti | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- fibre naturali, o<br>- materiali chimici o paste tessili |
| | - altri | Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi |
| ex 6307 | Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 6308 | Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto | Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati purché il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |
| da 6401 a 6405 | Calzature | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 |
| 6503 | Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti | Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili [2] |
| 6505 | Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite | Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili [2] |
| 6601 | Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 6803 | Lavori di ardesia naturale o agglomerata | Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata |
| ex 6812 | Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio | Fabbricazione a partire da materiali appartenenti a tutte le voci |
| ex 6814 | Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali | Fabbricazione da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita) |
| 7006 | Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altri materiali | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
| 7007 | Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
| 7008 | Vetri isolanti a pareti multiple | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |

[1] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.
[2] Cfr. nota n. 6.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 7009 | Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
| 7010 | Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto<br>o<br>Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito |
| 7013 | Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto<br>o<br>Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito<br>o<br>Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito |
| ex 7019 | Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati | Fabbricazione a partire da:<br>- stoppini greggi, filati accoppiati in parellelo senza torsione (roving), e<br>- lana di vetro |
| ex 7102, ex 7103 e ex 7104 | Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate | Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate |
| 7106, 7108 e 7110 | Metalli preziosi:<br>- greggi | Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci doganali 7106, 7108 o 7110<br>o<br>Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci doganali 7106, 7108 o 7110<br>o<br>Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni |
| | - semilavorati o in polvere | Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi |
| ex 7107, ex 7109 e ex 7111 | Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati | Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi |
| 7116 | Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 7117 | Minuterie di fantasia | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto<br>o<br>Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 7207 | Semiprodotti di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205 |
| da 7208 a 7216 | Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 |
| 7217 | Fili di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207 |
| ex 7218, da 7219 a 7222 | Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218 |
| 7223 | Fili di acciai inossidabili | Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218 |
| ex 7224, da 7225 a 7227 | Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di altri acciai legati | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7224 |
| 7228 | Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224 |
| 7229 | Fili di altri acciai legati | Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224 |
| ex 7301 | Palancole | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
| 7302 | Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
| 7304, 7305 e 7306 | Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio | Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224 |
| 7308 | Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati |
| ex 7315 | Catene antisdrucciolevoli | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 7322 | Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7322 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex capitolo 74 | Rame e lavori di rame, esclusi i prodotti delle voci da 7401 a 7405; la regola per i prodotti della voce ex 7403 è specificata in appresso | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 7403 | Leghe di rame, gregge | Fabbricazione a partire da rame raffinato greggio, o da cascami e rottami |
| ex capitolo 75 | Nichel e lavori di nichel, esclusi i prodotti delle voci da 7501 a 7503 | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 76 | Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti delle voci 7601, 7602 e ex 7616; le norme per le voci ex 7601 e ex 7616 sono specificate in appresso | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati ad una voce diversa da quella del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 7601 | Alluminio grezzo | Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio |
| ex 7616 | Articoli di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 78 | Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti delle voci 7801 e 7802; la regola per la voce 7801 è specificata in appresso | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 7801 | Piombo greggio:<br>- Piombo raffinato | Fabbricazione a partire da piombo d'opera |
| | - altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex capitolo 79 | Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7902. La regola per i prodotti della voce 7901 è specificata in appresso | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 7901 | Zinco greggio | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati |
| ex capitolo 80 | Stagno e lavori di stagno, esclusi i prodotti delle voci 8001, 8002 e 8007. La regola per i prodotti della voce doganale 8001 è specificata in appresso | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8001 | Stagno greggio | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati |
| ex capitolo 81 | Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie | Fabbricazione in cui: il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto utilizzato non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8206 | Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8207 | Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8208 | Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 8211 | Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati |
| 8214 | Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte), utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati |
| 8215 | Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati |
| ex 8306 | Statuette ed oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 84 | Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi esclusi i prodotti delle seguenti voci o parti di voci doganali, per i quali le relative regole figurano in appresso:<br>8403, ex 8404, da 8406 a 8409, 8412, 8415, 8418, ex 8419, 8420, da 8425 a 8430, ex 8431, 8439, 8441, da 8444 a 8447, ex 8448, 8452, da 8456 a 8466, da 8469 a 8472, 8480, 8484 e 8485 | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto, il cui valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8403 e ex 8404 | Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da 8403 o 8404. Tuttavia, materiali classificati nelle voci 8403 e 8404 possono essere utilizzati, purché il loro valore totale non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8406 | Turbine a vapore | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8407 | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8408 | Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8409 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8412 | Altri motori e macchine motrici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8415 | Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 8418 | Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415 | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| ex 8419 | Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta e del cartone | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8420 | Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| da 8425 a 8428 | Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati della voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8429 | Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: | |
| | - rulli compressori | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 8430 | Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali a macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8431 | Parti di ricambio per rulli compressori | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8439 | Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8441 | Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| da 8444 a 8447 | Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8448 | Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8452 | Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: | |
| | - macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg con il motore | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e<br>- il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari |
| | - altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| da 8456 a 8466 | Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| da 8469 a 8472 | Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8480 | Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8484 | Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8485 | Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 85 | Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi, esclusi gli articoli delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 8501, 8502, ex 8518, da 8519 a 8529, da 8535 a 8537, 8542, da 8544 a 8546 e 8548 | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8501 | Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni) | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8502 | Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8501 o 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8518 | Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 8519 | Giaradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 8520 | Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 8521 | Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 8522 | Parti ed accessori di apparecchi delle voci da 8519 a 8521 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8523 | Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8524 | Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37: | |
| | - matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 8525 | Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono, telecamere | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,<br>- il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 8526 | Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 8527 | Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 8528 | Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 8529 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528: | |
| | - adatte per essere utilizzate unicamente o principalmente con apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altre | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 8535 e 8536 | Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 8537 | Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi (compresi gli armadi di comando numerico) ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, compresi quelli che incorporano gli strumenti o apparecchi del capitolo 90 diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8542 | Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 o 8542 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8544 | Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8545 | Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8546 | Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8548 | Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| da 8601 a 8607 | Veicoli e materiale rotante per strade ferrate o simili e loro parti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8608 | Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto siano utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 8609 | Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più mezzi di trasporto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 87 | Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: da 8709 a 8711, ex 8712, 8715 e 8716 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8709 | Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8710 | Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8711 | Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car») | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| ex 8712 | Biciclette senza cuscinetti a sfere | Fabbricazione a partire da materiali che non sono classificati nella voce 8714 |
| 8715 | Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini; loro parti | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati sino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8716 | Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 8803 | Parti degli apparecchi delle voci 8801 e 8802 | Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8803 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8804 | Paracadute (compresi quelli dirigibili) e rotochutes; loro parti ed accessori: | |
| | - rotochutes | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 8804 |
| | - altri | Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8804 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8805 | Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti | Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8805 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| capitolo 89 | Navi, battelli ed altri natanti | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati |
| ex capitolo 90 | Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso:<br>9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, da 9015 a 9017, ex 9018, e da 9024 a 9033 | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9001 | Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9002 | Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9004 | Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 9005 | Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici di rifrazione e loro sostegni | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 9006 | Apparecchi fotografici (non cinematografici); apparecchi e dispositivi, compresi lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 9007 | Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 9011 | Microscopi ottici, compresi quelli per la microfotografia, la microcinematografia o la microproiezione | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| ex 9014 | Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9015 | Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole, telemetri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9016 | Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9017 | Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori), strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 9018 | Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli «altri materiali» della voce doganale 9018 |
| 9024 | Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9025 | Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9026 | Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9027 | Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9028 | Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura: | |
| | - parti ed accessori | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 9029 | Altri contatori (per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli della voce 9014 o 9015; stroboscopi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9030 | Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9031 | Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo e loro parti; proiettori di profili | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9032 | Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 9033 | Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 91 | Pendole ed orologi; loro parti; esclusi i prodotti delle seguenti voci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 9105, da 9109 a 9113 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9105 | Altri orologi | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 9109 | Movimenti di orologeria, completi e montati | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 9110 | Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons», movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9111 | Casse per orologi e loro parti | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9112 | Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9113 | Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:<br>- di metallo, anche placcati, o ricoperti di metallo prezioso | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| capitolo 92 | Strumenti musicali, parti ed accessori di questi strumenti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| capitolo 93 | Armi, munizioni e loro parti ed accessori | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 9401 ed ex 9403 | Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m2 | Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto<br>oppure<br>Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purché:<br>- il suo valore non ecceda il 25 % del prodotto, e<br>- tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403 |
| 9405 | Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9406 | Costruzioni prefabbricate | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9503 | Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e<br>- purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 9506 | Teste di mazze da golf | Fabbricazione a partire da sbozzi |
| 9507 | Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali classificati nella medesima voce doganale possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 9601 ed ex 9602 | Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio | Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce doganale |
| ex 9603 | Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9605 | Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti | Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 9606 | Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e<br>- purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco del prodotto |
| 9608 | Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i pennini, punte di pennini ed aitri materiali della medesima voce doganale possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9612 | Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e<br>- purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 9614 | Pipe, comprese le teste di pipe | Fabbricazione a partire da sbozzi |

## ALLEGATO III

## CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1

1. Il certificato EUR.1 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il certificato EUR.1 viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.

2. Il certificato EUR.1 deve avere il formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e dell'Estonia possono riservarsi la stampa dei certificati EUR.1 oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato EUR.1 deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato EUR.1 deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

# CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

**1. Esportatore** (nome, indirizzo completo, paese)

**EUR. 1 N. A 000 000**

Prima di compilare il formulario consultare le note a retro

**2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra**

---

---

(Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

**3. Destinatario** (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)

**4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari**

**5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione**

**6. Informazioni riguardanti il trasporto** (indicazione facoltativa)

**7. Osservazioni**

**8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (1), designazione delle merci**

**9. Massa lorda (kg) o altra misura (l,m³,ecc.)**

**10. Fatture** (indicazione facoltativa)

**11. VISTO DELLA DOGANA**

Dichiarazione certificata conforme

Documento d'esportazione (2)

modello _____ n. _____

del _____

Ufficio doganale _____ Timbro

Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato

_____

A _____ addì _____

_____

(Firma)

**12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE**

Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato

Fatto a _____ addì _____

_____

(Firma)

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa"

(2) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono

| 13. **DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:** | 14. **RISULTATO DEL CONTROLLO** |
|---|---|
| È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato<br><br>Fatto a _____. addì _____<br><br>Timbro<br><br>_____<br>(Firma) | Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (1)<br>☐ È stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e i dati in esso contenuti sono esatti<br>☐ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste, per le ragioni esposte nelle allegate osservazioni<br><br>Fatto a _____. addì _____<br><br>Timbro<br><br>_____<br>(Firma)<br>---<br>(1) Segnare con una X la menzione applicabile |

## NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.

2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

# DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa".

**1. Esportatore** (nome, indirizzo completo, paese)

**EUR. 1 N. A 000 000**

Prima di compilare il formulario consultare le note a retro

**2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra**

---

---

(Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

**3. Destinatario** (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)

**4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari**

**5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione**

**6. Informazioni riguardanti il trasporto** (indicazione facoltativa)

**7. Osservazioni**

| **8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (1), designazione delle merci** | **9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, $m^3$, ecc.)** | **10. Fatture** (Indicazione facoltativa) |
|---|---|---|
| | | |

## DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi[1]:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a . . . . . addì . . . . . .

. . . . . .

(Firma)

---

[1] Ad esempio: i documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

## ALLEGATO IV

## FORMULARIO EUR.2

1. Il formulario EUR.2 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il formulario viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.

2. Il formulario EUR.2 ha il formato di 210 × 148 mm. Una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più è ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m$^2$.

3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e dell'Estonia possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la loro autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni foglio deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni formulario deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il formulario deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

[redacted]

(RECTO)

Prima di compilare il formulario leggere con attenzione le istruzioni a tergo

**FORMULARIO EUR.2 N.**

1 **Formulario utilizzato negli scambi preferenziali**

tra (1) .....

2 **Esportatore** (nome, indirizzo completo, paese)

3 **Dichiarazione dell'esportatore**

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte in appresso, dichiaro che esse soddisfano alle condizioni richieste per procedere alla compilazione del presente formulario e che hanno il carattere di prodotti originari conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi preferenziali di cui alla casella n. 1

4 **Destinatario** (nome, indirizzo completo, paese)

5 **Luogo e data**

6 **Firma dell'esportatore**

7 **Osservazioni** (2)

8 **Paese d'origine** (3)

9 **Paese di destinazione**

10 **Massa lorda (kg)**

11 **Marche e numeri dell'invio e designazione delle merci**

12 **Amministrazione o servizio del paese d'esportazione** (4) **incaricato del controllo a posteriori della dichiarazione dell'esportatore**

(1) Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori interessati.
(2) Indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o servizio competente.
(3) Per paese d'origine s'intende il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui i prodotti sono considerati originari.
(4) Per paese s'intende un paese, gruppo di paesi ovvero un territorio.

(VERSO)

| 13 | Richiesta di controllo | 14 | Risultato del controllo |
|---|---|---|---|
| | Il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurante sulla prima pagina del presente formulario è richiesto da (*) | | Il controllo effettuato ha permesso di constatare che: ☐ che le indicazioni e menzioni riportate sul presente formulario sono esatte ☐ che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di autenticità e di regolarità (vedasi le osservazioni qui allegate) |
| | Fatto a ..... addi ..... 19..... Timbro ..... (Firma) | | Fatto a ..... Timbro ..... (Firma) ..... (1) Contrassegnare con una X la casella che interessa. |

(*) Il controllo a posteriori dei formulari EUR.2 è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato esportatore abbiano fondati dubbi in merito all'autenticità del formulario ed all'esattezza delle indicazioni sull'origine reale della merce in questione.

## Istruzioni relative alla compilazione del formulario EUR.2

1. Possono dar luogo alla compilazione di un formulario EUR.2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella n. 1. Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario.

2. L'esportatore unisce il formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e l'inserisce nel pacco quando si tratta di spedizione sotto forma di lettere. Inoltre appone sull'etichetta verde C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/CP 3 l'indicazione EUR.2. seguita dal numero di serie del formulario.

3. Queste istruzioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali o postali.

4. L'utilizzazione di questo formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorità responsabili qualsiasi documento giustificativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sui processi di fabbricazione delle merci descritte nella casella n. 11.

ALLEGATO V

Modello dell'impronta del timbro di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b)

| (1) | EUR.1 |
|---|---|
| (2) | |

(1) Sigla o stemma dello Stato d'esportazione.

(2) Indicazioni che permettono di identificare l'esportatore autorizzato.

# PROTOCOLLO 4
# DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AGLI SCAMBI TRA L'ESTONIA, LA SPAGNA E IL PORTOGALLO

## CAPITOLO I

### Disposizioni specifiche relative agli scambi tra la Spagna e l'Estonia

### ARTICOLO 1

Le disposizioni del presente accordo relative agli scambi di cui al Titolo II sono modificate nel modo seguente per tener conto delle misure e degli impegni previsti nell'Atto di adesione del Regno di Spagna alle Comunità europee (in appresso denominato "l'atto di adesione")

### ARTICOLO 2

Ai sensi dell'atto di adesione, la Spagna non accorda ai prodotti originari dell'Estonia un trattamento più favorevole di quello riservato alle importazioni originarie degli altri Stati membri o in libera circolazione negli altri Stati membri.

### ARTICOLO 3

L'adempimento da parte della Spagna degli obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo avviene al momento previsto per gli altri Stati membri, sempreché l'Estonia sia stata esclusa dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi.

### ARTICOLO 4

Alle importazioni in Spagna di prodotti originari dell'Estonia possono applicarsi restrizioni quantitative fino al 31 dicembre 1995 per i prodotti elencati nell'allegato A.

### ARTICOLO 5

Le disposizioni del presente protocollo lasciano impregiudicato il regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni di diritto comunitario alle Isole Canarie, e la decisione 91/314/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di opzioni specificamente connesse alla lontananza e all'insularità delle Isole Canarie (POSEICAN).

## CAPITOLO II

### Disposizioni specifiche relative agli scambi tra il Portogallo e l'Estonia

### ARTICOLO 6

Le disposizioni dell'accordo relative agli scambi di cui al Titolo II sono modificate nel modo seguente per tener conto delle misure e degli impegni previsti dall'atto di adesione della Repubblica portoghese alle Comunità europee (in appresso denominato "l'atto di adesione").

ARTICOLO 7

Ai sensi dell'atto di adesione, il Portogallo non accorda ai prodotti originari dell'Estonia un trattamento più favorevole di quello riservato alle importazioni originarie degli altri Stati membri o in libera circolazione negli altri Stati membri.

ARTICOLO 8

L'adempimento da parte del Portogallo degli obblighi previsti dall'articolo 4 del paragrafo 2 dell'accordo avviene al momento previsto per gli altri Stati membri, sempreché l'Estonia sia stata esclusa dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi.

ARTICOLO 9

Alle importazioni in Portogallo di prodotti originari dell'Estonia possono applicarsi restrizioni quantitative fino al 31 dicembre 1995 per i prodotti elencati nell'allegato B.

Allegato A

| Codice NC |
|---|
| ex 0102 90 10 [1] |
| ex 0102 90 31 [1] |
| ex 0102 90 33 [1] |
| ex 0102 90 35 [1] |
| ex 0102 90 37 [1] |
| 0103 91 10 |
| 0103 92 11 |
| 0103 92 19 |
| 0203 11 10 |
| 0203 12 11 |
| 0203 12 19 |
| 0203 19 11 |
| 0203 19 13 |
| 0203 19 15 |
| 0203 19 55 |
| 0203 19 59 |
| 0203 21 10 |
| 0203 22 11 |
| 0203 22 19 |
| 0203 29 11 |
| 0203 29 13 |
| 0203 29 15 |
| 0203 29 55 |
| 0203 29 59 |
| 0206 30 21 |
| 0206 30 31 |
| 0206 41 91 |
| 0206 49 91 |
| 0208 10 10 |
| 0209 00 11 |

[1] Esclusi gli animali per le corride.

| Codice NC |
|---|
| 0209 00 19 |
| 0209 00 30 |
| 0210 11 11 |
| 0210 11 19 |
| 0210 11 31 |
| 0210 11 39 |
| 0210 12 11 |
| 0210 12 19 |
| 0210 19 10 |
| 0210 19 20 |
| 0210 19 30 |
| 0210 19 40 |
| 0210 19 51 |
| 0210 19 59 |
| 0210 19 60 |
| 0210 19 70 |
| 0210 19 81 |
| 0210 19 89 |
| 0210 90 31 |
| 0210 90 39 |
| ex 0210 90 90 [2] |
| ex 0401 [3] |
| 0403 10 22 |
| 0403 10 24 |
| 0403 10 26 |
| ex 0403 90 51 |
| ex 0403 90 53 [4] |
| ex 0403 90 59 [4] |
| 0404 10 91 |
| 0404 90 11 |

[2] Solo di suini domestici.

[3] In imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri.

[4] Non conservati, né concentrati né imballati, destinati esclusivamente all'alimentazione umana.

| Codice NC |
|---|
| 0404 90 13 |
| 0404 90 19 |
| 0404 90 31 |
| 0404 90 33 |
| 0404 90 39 |
| ex 1601 [5] |
| ex 1602 10 00 [5] |
| ex 1602 20 90 [5] |
| 1602 41 10 |
| 1602 42 10 |
| 1602 49 11 |
| 1602 49 13 |
| 1602 49 15 |
| 1602 49 19 |
| 1602 49 30 |
| 1602 49 50 |
| ex 1602 90 10 [6] |
| 1602 90 51 |
| ex 1902 20 30 [7] |

[5] Solo quelli contenenti carni o frattaglie commestibili di suini domestici.

[6] Solo quelle contenenti sangue di maiale.

[7] Unicamente:
- le salsicce fatte di carni, frattaglie commestibili o sangue di suini domestici
- tutte le preparazioni o i prodotti conservati contenenti carni o frattaglie commestibili di suini domestici.

Allegato B

| Codice NC |
| --- |
| 0701 10 00 |
| 0701 90 10 |
| 0701 90 51 |
| 0701 90 59 |

# PROTOCOLLO 5
# RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE

## ARTICOLO 1

### Definizioni

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

a) "legislazione doganale": le disposizioni adottate dalla Comunità e dall'Estonia che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale,comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette Parti;

b) "dazi doganali": tutti i dazi, le imposte, i diritti o le altre tasse riscossi nei territori delle Parti contraenti, in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo è limitato ai costi approssimativi dei servizi forniti;

c) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale:

d) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale:

e) "infrazione": ogni violazione della legislazione doganale ovvero ogni tentata violazione di detta legislazione.

## ARTICOLO 2

### Campo di applicazione

1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per quanto concerne la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.

2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità.

## ARTICOLO 3

### Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa

doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo:

a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la normativa doganale;

b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale dell'altra Parte;

c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a sostanziali infrazioni della normativa doganale;

d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la normativa doganale.

ARTICOLO 4

Assistenza spontanea

Senza bisogno di una richiesta preliminare, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca, in conformità delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare allorché ricevono informazioni riguardanti:

- operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale legislazione e che possano interessare l'altra Parte contraente;

- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;

- merci note per essere soggette a sostanziali infrazioni della normativa doganale.

ARTICOLO 5

Consegna/Notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per

- consegnare tutti i documenti e
- notificare tutte le decisioni

che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

ARTICOLO 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

a) l'autorità richiedente che presenta la domanda;

b) la misura richiesta;

c) l'oggetto e il motivo della domanda;

d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;

e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.

3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.

4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

ARTICOLO 7

Adempimento delle domande

1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata ovvero, qualora essa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale la domanda è stata indirizzata da parte di detta autorità, procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa Parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.

2. Le domande di assistenza saranno adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte contraente interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle infrazioni della normativa doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4. I funzionari di una Parte contraente, d'intesa con l'altra Parte contraente, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

ARTICOLO 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

ARTICOLO 9

Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1. Le Parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:

a) pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o

b) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della normativa relativa ai dazi doganali; ovvero

c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.

3. Se l'assistenza è rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

ARTICOLO 10

Obbligo di osservare la riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2. I dati nominativi non vengono trasmessi se vi sono fondati motivi di ritenere che il trasferimento o l'uso di questi dati sarebbe contrario ai principi giuridici di base di una delle Parti, e soprattutto che la persona in questione verrebbe indebitamente lesa. Su richiesta, la Parte che riceve i dati informa la Parte che li ha forniti dell'uso fattone e dei risultati ottenuti.

3. I dati nominativi possono essere trasmessi solo alle autorità doganali e, se necessario per procedimenti penali, al pubblico ministero e alle autorità giudiziarie. Le altre persone o autorità possono ottenere queste informazioni solo previa autorizzazione dell'autorità che le fornisce.

4. La Parte che fornisce le informazioni ne verifica l'accuratezza prima di trasferirle. Qualora le informazioni fornite risultino inesatte o da depennare, la Parte che le ha ricevute ne viene informata senza indugio ed è tenuta ad effettuare la correzione o la rimozione.

5. Fatti salvi i casi in cui prevale il pubblico interesse, la persona interessata può ottenere, su richiesta, informazioni sulla memorizzazione dei dati e sui suoi scopi.

ARTICOLO 11

Uso delle informazioni

1. Le informazioni ottenute possono utilizzarsi solo ai fini del presente protocollo; le Parti contraenti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite e sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. Queste disposizioni non si applicano quando le informazioni ottenute ai fini del presente protocollo possono essere usate anche per combattere il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope. Dette informazioni possono essere comunicate ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, nei limiti dell'articolo 2.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso delle informazioni in procedimenti giudiziari o amministrativi promossi a seguito della mancata osservanza della normativa doganale.

3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi agli organi giurisdizionali, le Parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 12

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra Parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

ARTICOLO 13

Spese di assistenza

Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

ARTICOLO 14

Esecuzione

1. La gestione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali dell'Estonia, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare al Consiglio di associazione le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

2. Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 15

Complementarità

1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di assistenza reciproca che sia stato concluso o possa essere concluso tra uno o più Stati membri dell'Unione europea e l'Estonia. Inoltre esso non osta all'ampliamento dell'assistenza doganale reciproca concessa ai sensi di detti accordi.

2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunità.

## DICHIARAZIONI COMUNI

1. Articolo 36, paragrafo 1

Si conviene che l'espressione "condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro" comprende, se del caso, le norme comunitarie.

2. Articolo 36

Si conviene che l'espressione "figli" è definita in conformità della legislazione nazionale del paese ospitante in questione.

3. Articolo 37

Si conviene che l'espressione "membri della loro famiglia" è definita in conformità della legislazione nazionale del paese ospitante in questione.

4. Titolo IV, Capitolo II

Fatte salve le disposizioni del Titolo IV, Capitolo II, le Parti convengono che il trattamento dei cittadini o delle imprese di una Parte si consideri meno favorevole di quello accordato ai cittadini e alle imprese dell'altra Parte qualora detto trattamento sia formalmente o di fatto meno favorevole del trattamento accordato ai cittadini e alle imprese dell'altra Parte.

5. Articolo 45, lettera d), comma i)

Fatto salvo l'articolo 45, le Parti convengono che nessuna disposizione dell'Accordo possa essere interpretata come una negazione del diritto delle Parti a istituire controlli e regolamentazioni volti a garantire che le persone fisiche che beneficiano del diritto di stabilimento svolgano effettivamente un'attività in qualità di lavoratori autonomi.

6. Articolo 65

L'Accordo di concessione tra il governo della Repubblica di Estonia e l'azienda telefonica estone (Aktsiaselts Eesti Telefon) del 16 dicembre 1992 si ritiene compatibile con l'articolo 65 del presente accordo a condizione che:

- a richiesta, ed entro limiti di tempo ragionevoli, vengano messe a disposizione delle reti aziendali e dei gruppi chiusi di utilizzatori per il loro uso linee in locazione, comprendenti servizi di trasmissione dati e telefonia vocale a decorrere dalla data di cui all'articolo 65;

- le funzioni di regolamentazione siano affidate ad un organismo indipendente dall'organismo preposto alle telecomunicazioni a decorrere dalla data di cui all'articolo 65.

7. Articolo 66

Le Parti convengono che, ai fini dell'accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i marchi commerciali e i marchi di

servizi, le topografie di circuiti integrati e la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, nonché la protezione delle informazioni riservate attinenti a conoscenze specialistiche.

8. Articolo 114

Le Parti convengono che il Consiglio di associazione, conformemente all'articolo 114 dell'accordo, esamini l'opportunità di creare un organismo consultivo comprendente membri del Comitato economico e sociale della Comunità e le loro controparti estoni.

ACCORDO
IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
TRA LA COMUNITA' EUROPEA E LA REPUBBLICA DI ESTONIA
SUL TRASPORTO MARITTIMO

A. Lettera della Comunità

Signor ,

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto segue:

al momento della firma dell'accordo di libero scambio tra le Comunità europee e l'Estonia, le Parti si sono impegnate a trattare nel modo appropriato le questioni relative alle operazioni di navigazione, segnatamente quelle che rischiano di ostacolare lo sviluppo del commercio. Si cercheranno soluzioni reciprocamente soddisfacenti nel rispetto del principio di una concorrenza libera e leale su basi commerciali.

Si è inoltre deciso che di tali questioni discuterà anche il Consiglio di associazione.

Voglia gradire, Signor , l'espressione della nostra profonda stima.

A nome del
Consiglio dell'Unione europea

B. Lettera della Repubblica di Estonia

Signor ,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera e confermarLe l'accordo del mio governo su quanto segue:

"al momento della firma dell'accordo di libero scambio tra le Comunità europee e l'Estonia, le Parti si sono impegnate a trattare nel modo appropriato le questioni relative alle operazioni di navigazione, segnatamente quelle che rischiano di ostacolare lo sviluppo del commercio. Si cercheranno soluzioni reciprocamente soddisfacenti nel rispetto del principio di una concorrenza libera e leale su basi commerciali.

Si è inoltre deciso che di tali questioni discuterà anche il Consiglio di associazione.".

Voglia gradire, Signor , l'espressione della nostra profonda stima.

Per
il governo della Repubblica di Estonia

# ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE TRA LA COMUNITA' EUROPEA E LA REPUBBLICA DI ESTONIA PER QUANTO RIGUARDA IL RICONOSCIMENTO DEL CARATTERE REGIONALE DELLA PESTE SUINA AFRICANA NEL REGNO DI SPAGNA

A. Lettera della Repubblica di Estonia

Signor ,

mi pregio far riferimento ai colloqui svoltisi tra la Comunità e l'Estonia nel quadro dei negoziati relativi all'accordo di libero scambio per quanto riguarda il regime commerciale applicabile a taluni prodotti agricoli.

Le confermo con la presente che l'Estonia accetta di riconoscere che il territorio del Regno di Spagna, fatta eccezione per le province di Badajoz, Huelva, Siviglia e Cordova, è esente dalla peste suina africana, alle stesse condizioni specificate nella decisione 89/21/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, e nelle successive decisioni della Commissione.

L'Estonia accetta questa deroga senza pregiudizio per tutti gli altri requisiti previsti dalla legislazione veterinaria estone.

Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunità è d'accordo sul contenuto della presente.

Voglia accettare, Signor , l'espressione della mia profonda stima.

Per
il governo della Repubblica di Estonia

B. Lettera della Comunità

Signor ,

mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

"mi pregio far riferimento ai colloqui svoltisi tra la Comunità e l'Estonia nel quadro dei negoziati relativi all'accordo di libero scambio per quanto riguarda il regime commerciale applicabile a taluni prodotti agricoli.

Le confermo con la presente che l'Estonia accetta di riconoscere che il territorio del Regno di Spagna, fatta eccezione per le province di Badajoz, Huelva, Siviglia e Cordova, è esente dalla peste suina africana, alle stesse condizioni specificate nella decisione 89/21/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, e nelle successive decisioni della Commissione.

L'Estonia accetta questa deroga senza pregiudizio per tutti gli altri requisiti previsti dalla legislazione veterinaria estone.

Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunità è d'accordo sul contenuto della presente.".

Mi pregio confermarLe che la Comunità è d'accordo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia accettare, Signor , l'espressione della mia profonda stima.

A nome del
Consiglio dell'Unione europea

## DICHIARAZIONI UNILATERALI

### Dichiarazione del governo francese

La Francia prende atto che l'Accordo europeo con la Repubblica di Estonia non si applica ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità europea ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea.

### Dichiarazione della Repubblica di Estonia

Qualora siano introdotti in Estonia dazi tariffari tra il 1° gennaio 1994 e l'entrata in vigore dell'accordo, l'Estonia applica mutatis mutandis la procedura e le norme sostanziali di cui all'articolo 24, paragrafo 3 del presente accordo.

[redacted]

[redacted]

**DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE**
**del ..... 1995**

**relativa alla conclusione dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra**

(../../CECA,CEE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare il combinato disposto dell'articolo 238 e dell'articolo 228, paragrafo 2 seconda frase e paragrafo 3, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare il secondo paragrafo dell'articolo 101,

sentito il comitato consultivo e previo accordo unanime del Consiglio,

visto il parere conforme del Parlamento europeo[1] ,

vista l'approvazione del Consiglio a norma dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando che occorre approvare l'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il ..... 1995,

DECIDONO:

**Articolo 1**

Sono approvati, a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, l'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, nonché i protocolli, le dichiarazioni e gli scambi di lettere allegati all'Atto finale.

---

1 GU n. C ...



244

I testi dell'accordo, dei protocolli allegati e dell'Atto finale sono acclusi alla presente decisione.

**Articolo 2**

1. La posizione della Comunità in sede di consiglio di associazione viene stabilita dal Consiglio in base a una proposta della Commissione oppure, se del caso, dalla Commissione, in conformità delle corrispondenti disposizioni dei trattati che istituiscono, rispettivamente, la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica.

2. A norma dell'articolo 111 dell'accordo europeo, il presidente del Consiglio presiede il consiglio di associazione e rende nota la posizione della Comunità. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di associazione, conformemente al suo regolamento interno, e rende nota la posizione della Comunità.

**Articolo 3**

Il presidente del Consiglio deposita l'atto di notifica di cui all'articolo 131 dell'accordo a nome della Comunità europea. Il presidente della Commissione deposita i suddetti atti di notifica a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica.

Fatto a Bruxelles,

# ACCORDO EUROPEO

**che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra**

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce l'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in appresso denominati "Stati membri", e

la COMUNITÀ EUROPEA, la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate "la Comunità",

che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte,

e LA REPUBBLICA DI LETTONIA, in appresso denominata "Lettonia", dall'altra,

RICORDANDO i legami storici fra le Parti e i valori comuni che condividono;

RICONOSCENDO che la Comunità e la Lettonia desiderano rafforzare tali legami e instaurare una relazione intensa e duratura, basata sulla reciprocità, che consenta alla Lettonia di partecipare al processo di integrazione europea, consolidando e ampliando le relazioni già avviate in passato, in particolare con l'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica e con l'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali;

CONSIDERANDO l'impegno a rafforzare le libertà politiche ed economiche alla base del presente accordo e a sviluppare ulteriormente il nuovo sistema economico e politico della Lettonia che rispetta - anche conformemente agli impegni assunti nell'ambito della CSCE - lo Stato di diritto e i diritti dell'uomo, compresi quelli delle minoranze, e che prevede un regime pluripartitico con elezioni libere e democratiche e la liberalizzazione necessaria per introdurre stabilmente l'economia di mercato;

CONCORDI nel ritenere che la Lettonia abbia fatto considerevoli progressi nell'attuare le riforme politiche ed economiche e che proseguirà su questa via;

CONSIDERANDO l'impegno a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito della CSCE, segnatamente quelli contenuti nell'Atto finale di Helsinki, nei documenti conclusivi delle riunioni di Madrid, di Vienna e di Copenaghen, nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nelle conclusioni della conferenza CSCE di Bonn, nel documento CSCE di Helsinki del 1992, nella convenzione europea sui diritti dell'uomo, nel trattato della Carta europea dell'energia e nella dichiarazione ministeriale della conferenza di Lucerna del 30 aprile 1993;

DESIDEROSI di migliorare i contatti tra i cittadini nonché la libera circolazione delle informazioni e delle idee, come concordato tra le Parti nell'ambito della CSCE;

CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo per instaurare e far progredire in Europa un sistema stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea uno dei suoi fondamenti;

RICONOSCENDO la necessità di portare avanti, con l'aiuto della Comunità, la riforma politica ed economica in Lettonia;

TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunità di contribuire all'attuazione delle riforme e di aiutare la Lettonia ad affrontare le conseguenze economiche e sociali dell'adeguamento strutturale;

RICONOSCENDO che la piena applicazione dell'accordo è inscindibile dalla realizzazione di un programma coerente di riforme economiche e politiche da parte della Lettonia;

RICONOSCENDO la necessità di proseguire la cooperazione regionale tra gli Stati baltici, tenendo conto dell'esigenza di portare avanti in parallelo l'integrazione tra l'Unione europea e questi ultimi, tra di essi e in un più vasto contesto regionale:

CONSIDERANDO l'impegno a liberalizzare il commercio in base ai principi del GATT e dell'OMC;

PREVEDENDO che l'accordo creerà un nuovo clima per le relazioni economiche tra di essi e soprattutto per lo sviluppo degli scambi, delle questioni commerciali e degli investimenti, di capitale importanza per la ristrutturazione economica e per la modernizzazione tecnologica;

TENENDO CONTO del dialogo politico sulle questioni di reciproco interesse instaurato dalla dichiarazione comune del maggio 1992;

DESIDEROSI di avviare e intensificare un dialogo politico regolare nel contesto multilaterale definito dal Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993, rafforzato dalla decisione del Consiglio dell'Unione europea del 7 marzo 1994 e dalle conclusioni del Consiglio europeo di Essen del dicembre 1994;

RICORDANDO che la Lettonia è associata all'UEO dal maggio 1994 e che partecipa al Programma "Partenariato per la pace" della NATO;

RICONOSCENDO il contributo che il Patto per la stabilità in Europa può dare alla stabilità e alle relazioni di buon vicinato nella regione baltica e ribadendo la loro ferma intenzione di collaborare per il successo dell'iniziativa;

TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunità di utilizzare strumenti globali e pluriennali di cooperazione e di assistenza economica, tecnica e finanziaria;

TENENDO PRESENTI le disparità economiche e sociali esistenti tra la Comunità e la Lettonia e riconoscendo pertanto che gli obiettivi dell'associazione dovrebbero essere conseguiti tramite adeguate disposizioni del presente accordo;

DESIDERANDO instaurare una cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni;

DESIDERANDO creare un contesto per la cooperazione volta a combattere le attività illegali;

RICONOSCENDO che la Lettonia intende diventare, a termine, membro dell'Unione europea e che, secondo le Parti, l'associazione istituita dal presente accordo la aiuterà a conseguire questo obiettivo;

TENENDO CONTO della strategia di preparazione all'adesione adottata dal Consiglio europeo di Essen del dicembre 1994 che si traduce politicamente nell'avvio, tra gli Stati associati e le istituzioni dell'Unione europea, di relazioni strutturate tali da favorire la fiducia reciproca e da creare un contesto per risolvere le questioni di comune interesse,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

1. È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Lettonia, dall'altra.

2. Gli obiettivi di tale associazione sono:

- costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le Parti che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche;

- istituire gradualmente una zona di libero scambio tra la Comunità e la Lettonia, che copra sostanzialmente tutti gli scambi tra le Parti;

- promuovere l'espansione degli scambi nonché relazioni economiche armoniose tra le Parti, incentivando così lo sviluppo economico dinamico e la prosperità della Lettonia;

- gettare le basi della cooperazione economica, finanziaria, culturale e sociale, della cooperazione per la prevenzione delle attività illegali nonché dell'assistenza della Comunità alla Lettonia;

- sostenere gli sforzi della Lettonia volti a sviluppare la sua economia e a portare a termine la sua trasformazione in un'economia di mercato;

- costituire un contesto adeguato per la graduale integrazione della Lettonia nell'Unione europea. A tal fine, la Lettonia dovrà adoperarsi per soddisfare i requisiti in materia;

- creare adeguate istituzioni per rendere effettiva l'associazione.

## TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 2

1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo sancito dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché i principi

dell'economia di mercato, sono alla base delle politiche interna ed estera delle Parti e costituiscono elementi fondamentali del presente accordo.

2. Le Parti ritengono fondamentale, per la futura prosperità e stabilità della regione, che gli Stati baltici mantengano e sviluppino la cooperazione fra di essi e moltiplichino gli sforzi per promuovere questo processo.

ARTICOLO 3

1. L'associazione prevede un periodo transitorio, menzionato negli articoli specifici qui di seguito, che scadrà al più tardi il 31 dicembre 1999.

2. Tenendo presente che i principi dell'economia di mercato sono fondamentali per la presente associazione, il Consiglio di associazione esaminerà periodicamente l'applicazione dell'accordo e l'attuazione delle riforme economiche da parte della Lettonia in base ai principi menzionati nel preambolo.

3. Il periodo transitorio di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applica né al Titolo II né al Titolo III.

## TITOLO II: DIALOGO POLITICO

ARTICOLO 4

L'Unione europea e la Lettonia sviluppano e intensificano il dialogo politico, che accompagna e consolida il ravvicinamento tra l'Unione europea e la Lettonia, sostiene i mutamenti politici ed economici in corso in questo paese e contribuisce a istituire nuovi legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione tra le Parti. Il dialogo politico favorisce in particolare:

- il progressivo ravvicinamento della Lettonia all'Unione europea;

- una progressiva convergenza di posizioni tra le Parti sulle questioni internazionali, in particolare quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una di esse;

- una migliore cooperazione nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea;

- la sicurezza e la stabilità in Europa.

ARTICOLO 5

Il dialogo politico si svolge a livello multilaterale, nelle forme e secondo le prassi concordate con i paesi associati dell'Europa centrale.

ARTICOLO 6

1. A livello ministeriale, il dialogo politico bilaterale avviene nell'ambito del Consiglio di associazione, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le Parti ritengono utile sottoporgli.

2. Con l'accordo delle Parti, si istituiscono altre procedure di dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti:

   - all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari (dirigenti politici) che rappresentino la Lettonia, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e la Commissione, dall'altra;

   - utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e all'ONU, nelle riunioni dell'OSCE e in altri consessi internazionali;

   - inserendo la Lettonia nel gruppo dei paesi che vengono sistematicamente informati delle attività svolte nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e scambiandosi informazioni al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4;

   - con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo.

ARTICOLO 7

A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del Comitato parlamentare dell'associazione tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica di Lettonia (in appresso denominato "Comitato parlamentare").

## TITOLO III: LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

### ARTICOLO 8

1. Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali, avvenuta il 1° gennaio 1995, la Comunità e la Lettonia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in conformità con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) e dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata delle merci basata sul sistema armonizzato.

3. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è quello indicato negli allegati II-IV e X oppure, se inferiore, quello effettivamente applicato *erga omnes* il 1° gennaio 1995.

4. Qualora, dopo il 1° gennaio 1995, venga applicata una riduzione tariffaria *erga omnes*, in particolare una riduzione derivante dall'accordo sulle tariffe doganali concluso a seguito dell'Uruguay Round del GATT, il suddetto dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 3 a partire dalla data di applicazione della riduzione.

5. La Comunità e la Lettonia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

### Capitolo I: Prodotti industriali

### ARTICOLO 9

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e della Lettonia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I.

2. Le disposizioni degli articoli 10-14 non si applicano ai prodotti citati all'articolo 16.

3. Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in conformità delle disposizioni di detto trattato.

ARTICOLO 10

1. I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Lettonia sono aboliti il 1° gennaio 1995.

2. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite il 1° gennaio 1995 per i prodotti originari della Lettonia.

ARTICOLO 11

1. I dazi doganali all'importazione applicabili in Lettonia ai prodotti originari della Comunità diversi da quelli elencati negli allegati II e III sono aboliti il 1° gennaio 1995.

2. I dazi doganali all'importazione applicabili in Lettonia ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato II sono progressivamente aboliti in base al seguente calendario:

   - il 1°.1.1996 ogni dazio è ridotto al 50% del dazio di base:

   - il 1°.1.1997 i dazi rimanenti sono eliminati.

3. I dazi doganali all'importazione applicabili in Lettonia ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato III sono progressivamente aboliti in base al seguente calendario:

   - il 1°.1.1997 ogni dazio è ridotto al 50% del dazio di base:

   - il 1°.1.1999 i dazi rimanenti sono eliminati.

4. Le restrizioni quantitative all'importazione in Lettonia di prodotti originari della Comunità e le misure d'effetto equivalente sono abolite il 1° gennaio 1995.

ARTICOLO 12

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

ARTICOLO 13

Il 1° gennaio 1995, vengono aboliti tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione negli scambi tra la Comunità e la Lettonia.

ARTICOLO 14

1. Il 1° gennaio 1995, la Comunità e la Lettonia aboliscono i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente, fatta eccezione per quelli elencati nell'allegato IV, che saranno aboliti dalla Lettonia entro e non oltre la fine del 1998.

2. Le restrizioni quantitative all'esportazione nella Lettonia e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Comunità il 1° gennaio 1995.

3. Le restrizioni quantitative all'esportazione nella Comunità e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Lettonia il 1° gennaio 1995.

ARTICOLO 15

Ciascuna delle Parti si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali sugli scambi con la controparte più rapidamente di quanto previsto agli articoli 10 e 11 qualora lo permettano le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato.

Il Consiglio di associazione di cui all'articolo 110 (in appresso denominato "Consiglio di associazione") può formulare raccomandazioni in tal senso.

ARTICOLO 16

1. I prodotti tessili di origine lettone elencati nell'allegato V del presente accordo beneficiano di una sospensione dei dazi doganali all'importazione nella Comunità secondo le modalità indicate nel medesimo allegato, che può essere riveduto previa decisione del Consiglio di associazione secondo le procedure di cui all'articolo 112.

2. Il protocollo n. 1 specifica le altre disposizioni applicabili ai prodotti tessili indicati nel protocollo stesso.

ARTICOLO 17

1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento da parte della Comunità di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato VI originari della Lettonia.

2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano all'introduzione da parte della Lettonia di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato VI originari della Comunità.

## Capitolo II: Agricoltura

### ARTICOLO 18

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunità e della Lettonia.

2. Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, fatta però eccezione per i prodotti della pesca, definiti ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2.

### ARTICOLO 19

Il protocollo n. 2 specifica il regime commerciale applicabile ai prodotti agricoli trasformati ivi elencati.

### ARTICOLO 20

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, cessano di applicarsi restrizioni quantitative alle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli originari della Lettonia e alle importazioni in Lettonia di prodotti agricoli originari della Comunità.

2. La Comunità e la Lettonia si accordano a vicenda le concessioni di cui agli allegati VII-XI alle condizioni ivi specificate.

3. Le concessioni di cui al paragrafo 2 possono essere rivedute di concerto tra le Parti entro il 31 dicembre 1997, in base ai principi e alle procedure di cui al paragrafo 4.

4. Tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agraria comune della Comunità, delle regole della politica agraria della Lettonia, del ruolo dell'agricoltura nell'economia lettone, del potenziale di produzione e di esportazione dei suoi settori e mercati tradizionali, la Comunità e la Lettonia esaminano in sede di Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.

### ARTICOLO 21

Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, e in particolare l'articolo 30, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 20 provochino gravi perturbazioni sui mercati dell'altra Parte, le due Parti avviano

immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la Parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.

## Capitolo III: Pesca

### ARTICOLO 22

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti della pesca originari della Comunità e della Lettonia.

2. Per "prodotti della pesca" si intendono i prodotti elencati nel capitolo 3 della nomenclatura combinata e i gruppi di prodotti di cui ai codici 0511 9110, 0511 9190, 1604, 1605, 1902 2010 e 2301 2000 della nomenclatura combinata.

### ARTICOLO 23

1. La Comunità e la Lettonia si accordano reciprocamente le concessioni di cui agli allegati XII e XIII alle condizioni ivi specificate.

2. Le disposizioni degli articoli 20, paragrafo 4, e 21 si applicano, *mutatis mutandis*, ai prodotti della pesca.

## Capitolo IV: Disposizioni comuni

### ARTICOLO 24

Le disposizioni del presente titolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti originari di entrambe le Parti salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli n. 1 e 2.

### ARTICOLO 25

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, negli scambi tra la Comunità e la Lettonia:

   - non si introducono nuovi dazi doganali all'importazione o all'esportazione né oneri di effetto equivalente, né si aumentano quelli già applicati;

   - non si introducono nuove restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione né misure di effetto equivalente, né si rendono più restrittive quelle già esistenti.

2. Fatte salve le concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 20, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche nei settori agricolo e della pesca della Lettonia e della Comunità o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche.

ARTICOLO 26

1. Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti simili originari del territorio della controparte.

2. I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte dirette o indirette cui sono stati soggetti.

ARTICOLO 27

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente accordo.

2. Nell'ambito del Consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le Parti in merito agli accordi istitutivi delle suddette unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. Nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si tengono consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della Lettonia sanciti nel presente accordo.

ARTICOLO 28

La Lettonia può adottare misure eccezionali di durata limitata in deroga alle disposizioni dell'articolo 11 e dell'articolo 25, paragrafo 1, primo trattino sotto forma di dazi doganali maggiorati.

Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie oppure determinati settori in corso di ristrutturazione o in serie difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà producano gravi problemi sociali.

I dazi doganali all'importazione applicabili in Lettonia ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25% *ad valorem* e mantengono un elemento preferenziale per i prodotti originari della Comunità.

Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 15% del totale delle importazioni dalla Comunità di prodotti industriali, definiti ai sensi del capitolo I, nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.
Le suddette misure sono applicate per un periodo non superiore a tre anni, a meno che il Consiglio di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi il 31 dicembre 1998.

Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o degli oneri o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto.

La Lettonia informa il Consiglio di associazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, a richiesta della Comunità, si tengono consultazioni nell'ambito del Consiglio di associazione sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, la Lettonia fornisce al Consiglio di associazione un calendario con le date di eliminazione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi iniziando al più tardi dopo due anni dalla loro introduzione, a tassi annuali uniformi. Il Consiglio di associazione può decidere un calendario diverso.

## ARTICOLO 29

Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con la controparte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essa può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche in conformità dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, della relativa legislazione interna e delle condizioni e procedure di cui all'articolo 33.

## ARTICOLO 30

Qualora un prodotto venga importato in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

- grave pregiudizio ai fabbricanti nazionali di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio di una delle Parti, o

- gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione.

la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Lettonia, può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 33.

## ARTICOLO 31

Qualora l'osservanza delle disposizioni degli articoli 14 e 25 porti a

(i) una riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la Parte esportatrice applichi, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione o misure d'effetto equivalente; o

(ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice,

e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano probabilmente dar luogo a gravi difficoltà per la Parte esportatrice, quest'ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 33. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono revocate quando la situazione non ne giustifica più il mantenimento.

## ARTICOLO 32

Gli Stati membri dell'Unione europea (in appresso denominati "gli Stati membri") e la Lettonia adeguano progressivamente gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, alla fine del 1998, non esistano più discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e della Lettonia rispetto alle condizioni alle quali le merci vengono acquistate e commercializzate. Il Consiglio di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.

## ARTICOLO 33

1. Nel caso in cui la Comunità o la Lettonia assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare le difficoltà di cui all'articolo 30 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano la controparte.

2. Nei casi specificati agli articoli 29, 30 e 31, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera (d), la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Lettonia, fornisce il più rapidamente possibile al Consiglio di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.

   Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo.

Le misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al Consiglio di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.

3. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni.

(a) Per quanto riguarda l'articolo 30, le difficoltà generate dalla situazione di cui a detto articolo vengono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.
Qualora il Consiglio di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando è stata sollevata la questione, la Parte importatrice può adottare le misure necessarie per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto è necessario per ovviare alle difficoltà insorte.

(b) Per quanto riguarda l'articolo 29, il Consiglio di associazione è informato del caso di dumping non appena le autorità della Parte importatrice hanno avviato l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione è stata sottoposta al Consiglio di associazione, la Parte importatrice può adottare le misure del caso.

(c) Per quanto riguarda l'articolo 31, le difficoltà generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione.

Il Consiglio di associazione può adottare qualsiasi decisione necessaria per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro trenta giorni da quando gli è stata sottoposta la questione, la Parte esportatrice può applicare le misure del caso alle esportazioni del prodotto in questione.

(d) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Lettonia, può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 29, 30 e 31, le misure precauzionali strettamente necessarie per far fronte alla situazione.

## ARTICOLO 34

Il protocollo n. 3 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo nonché i metodi di cooperazione amministrativa.

ARTICOLO 35

L'accordo non preclude l'applicazione di divieti o restrizioni sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito di merci giustificati da motivi di pubblica moralità, da considerazioni politiche o di pubblica sicurezza; da motivi legati alla tutela della salute e della vita umana, animale o vegetale, alla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico, alla protezione della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o alle norme relative all'oro e all'argento. I suddetti divieti o restrizioni non costituiscono tuttavia uno strumento di arbitraria discriminazione o una restrizione non dichiarata degli scambi tra le Parti.

ARTICOLO 36

Il protocollo n. 4, valido fino al 31 dicembre 1995, riporta le specifiche disposizioni da applicare agli scambi tra la Lettonia, da una parte, e la Spagna e il Portogallo, dall'altra.

## TITOLO IV: CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI

### Capitolo I: Circolazione dei lavoratori

ARTICOLO 37

1. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro:

   - il trattamento concesso ai lavoratori di nazionalità lettone legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato;

   - il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali nell'accezione dell'articolo 41, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.

2. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili nel suo territorio, la Lettonia concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio.

ARTICOLO 38

1. Al fine di coordinare i sistemi di sicurezza sociale per i lavoratori di nazionalità lettone legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio, e nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro,

   - tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e familiari;

   - le pensioni o rendite di vecchiaia, di reversibilità, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, o per invalidità derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennità non basate sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori;

   - ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.

2. La Lettonia concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti sul suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al secondo e al terzo trattino del paragrafo 1.

ARTICOLO 39

1. Il Consiglio di associazione adotta con apposita decisione le disposizioni necessarie per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 38.

2. Il Consiglio di associazione adotta con apposita decisione norme particolareggiate in materia di collaborazione amministrativa che diano le necessarie garanzie di gestione e di controllo per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 40

Le disposizioni adottate dal Consiglio di associazione in conformità dell'articolo 39 non modificano eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali tra la Lettonia e gli Stati membri qualora tali accordi prevedano un trattamento più favorevole per i cittadini della Lettonia o degli Stati membri.

ARTICOLO 41

1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in vigore in quello Stato membro in materia di mobilità dei lavoratori:

   - si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori lettoni accordate dagli Stati membri ai sensi di accordi bilaterali;

   - gli altri Stati membri considerano favorevolmente l'opportunità di concludere accordi analoghi.

2. Il Consiglio di associazione valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in conformità con le norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.

ARTICOLO 42

A decorrere dalla fine del periodo transitorio o anche prima, se la situazione sociale ed economica della Lettonia sarà stata largamente allineata a quella degli Stati membri e se lo consentirà la situazione occupazionale nella Comunità, il Consiglio di associazione esaminerà altri modi per favorire la circolazione dei lavoratori e formulerà raccomandazioni in tal senso.

ARTICOLO 43

Al fine di agevolare la ristrutturazione delle risorse di manodopera derivante dalla ristrutturazione economica in atto in Lettonia, la Comunità fornisce assistenza tecnica per l'istituzione di un adeguato sistema di sicurezza sociale in Lettonia nei modi specificati all'articolo 92 del presente accordo.

## Capitolo II: Stabilimento

ARTICOLO 44

1. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e gli Stati membri concedono, fatta eccezione per i settori specificati nell'allegato XIV:

   (i) un trattamento non meno favorevole di quello concesso dagli Stati membri alle loro società o, se migliore, alle società di paesi terzi per lo stabilimento di società lettoni;

(ii) alle consociate e filiali di società lettoni stabilite sul loro territorio, per la loro attività, un trattamento non meno favorevole di quello concesso dagli Stati membri alle loro società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali delle società di paesi terzi stabilite sul loro territorio.

2. La Lettonia agevola l'avvio di attività sul suo territorio da parte di società e cittadini della Comunità. A tal fine, essa:

(i) concede, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo, un trattamento non meno favorevole, per lo stabilimento delle società comunitarie, di quello concesso alle proprie società o, se migliore, alle società di un paese terzo, fatta eccezione per i settori di cui all'allegato XV, per i quali tale trattamento sarà concesso al più tardi entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3;

(ii) concede, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo, un trattamento non meno favorevole, per l'attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite in Lettonia, di quello concesso alle proprie società o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite sul suo territorio.

3. Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 (i), la Lettonia si astiene dall'adottare misure o azioni che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e l'attività di società e cittadini comunitari sul suo territorio rispetto alle sue società e ai suoi cittadini.

4. Nel corso del periodo transitorio di cui al paragrafo 2 (i), il Consiglio di associazione esamina regolarmente la possibilità di accelerare la concessione del trattamento nazionale nei settori di cui all'allegato XV. Il Consiglio di associazione può decidere di modificare detto allegato.

Una volta scaduto il periodo transitorio di cui all'articolo 3, il Consiglio di associazione può decidere in via eccezionale, su richiesta della Lettonia e in caso di necessità, di prorogare per un periodo limitato l'esclusione di alcuni settori elencati nell'allegato XV.

5. Il trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica allo stabilimento e all'attività dei cittadini sin dalla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3.

ARTICOLO 45

1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo.

2. Il Consiglio di associazione può formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 46

Ai fini del presente accordo,

a) per "società comunitaria" o "società lettone" s'intende una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Lettonia che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività sul territorio della Comunità o della Lettonia.

Tuttavia, una società costituita in conformità delle leggi di uno Stato membro o della Lettonia che abbia solo la sede sociale sul territorio della Comunità o della Lettonia viene considerata una società comunitaria o lettone se le sue attività sono effettivamente e permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o della Lettonia.

b) Per "consociata" di una società s'intende una società effettivamente controllata dalla prima.

c) Per "filiale" di una società s'intende un'impresa commerciale senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere transazioni nell'impresa commerciale che ne costituisce l'estensione.

d) per "stabilimento" si intende

(i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di intraprendere attività economiche in qualità di lavoratori autonomi e di avviare attività, in particolare società, che controllano di fatto. I termini lavoro autonomo e attività economiche non comprendono la ricerca di un impiego o l'assunzione sul mercato del lavoro, né conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro della controparte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;

(ii) per quanto riguarda le società comunitarie o lettoni, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la creazione e la gestione di consociate e filiali, rispettivamente in Lettonia o nella Comunità.

e) Per "attività" si intendono quelle economiche.

f) le "attività economiche" comprendono in particolare le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale.

g) Per "cittadino della Comunità" o "cittadino della Lettonia" s'intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la nazionalità di uno degli Stati membri o della Lettonia.

h) Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni dei capitoli II e III i cittadini degli Stati membri o della Lettonia stabiliti al di fuori della Comunità e della Lettonia e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della Lettonia e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Lettonia, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Lettonia in conformità delle rispettive legislazioni.

ARTICOLO 47

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 43, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato XVI, ciascuna Parte può disciplinare lo stabilimento e l'attività delle società e dei cittadini sul suo territorio, sempreché così facendo non discrimini le società e i cittadini della controparte rispetto alle sue società e ai suoi cittadini.

2. Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve altre disposizioni del presente accordo, le Parti hanno il diritto di prendere misure cautelative, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria, o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalla Parte nel quadro dell'accordo.

3. Nessuna disposizione dell'accordo impone a una delle Parti di rivelare informazioni connesse all'attività e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate in possesso di organismi pubblici.

ARTICOLO 48

1. Le disposizioni degli articoli 44 e 47 non impediscono a una delle Parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attività sul suo territorio di filiali di società dell'altra Parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite sul suo territorio oppure, per i servizi finanziari, da motivi di prudenza.

2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per motivi di prudenza.

ARTICOLO 49

1. Una "società comunitaria" o una "società lettone" stabilita, rispettivamente, sul territorio della Lettonia o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, conformemente alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della Lettonia e della Comunità, cittadini degli Stati membri e della Lettonia, purché si tratti di quadri intermedi ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo impiegati esclusivamente da società, consociate o filiali.

   I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.

2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della società" ai sensi del paragrafo 2, lettera c) del presente articolo e nelle seguenti categorie, purché l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti maggioritari) per almeno un anno prima di questo trasferimento:

   a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, tra cui coloro che:

      - dirigono l'impresa oppure un suo dipartimento;

      - controllano e coordinano l'attività degli altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative;

      - sono personalmente abilitati ad assumere e licenziare personale o a raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale.

b) I dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per l'attività, la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. Dalla valutazione di tali competenze può risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale.

c) Per "persona trasferita all'interno della società" s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attività economiche simili sul territorio dell'altra Parte.

3. L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunità o della Lettonia di cittadini lettoni o della Comunità sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, ai sensi del paragrafo 2, lettera a) all'interno di una società e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale di una società lettone oppure una consociata o una filiale di una società comunitaria in uno Stato membro della Comunità o in Lettonia, a condizione che:

- detti rappresentanti non procedano a vendite dirette e che non forniscano servizi, e che

- la sede principale della società si trovi al di fuori della Comunità e della Lettonia e che non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della società nello Stato membro della Comunità o in Lettonia.

## ARTICOLO 50

Al fine di rendere più agevole per i cittadini della Comunità e della Lettonia l'avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate in Lettonia e nella Comunità, il Consiglio di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Il Consiglio di associazione può prendere tutte le misure necessarie a tal fine.

## ARTICOLO 51

Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 3, la Lettonia può prendere misure in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di società e cittadini comunitari qualora determinate industrie:

- siano in corso di ristrutturazione;

- siano in gravi difficoltà, in particolare se esse comportano gravi problemi sociali in Lettonia;

- rischino l'eliminazione dal mercato o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da società o cittadini lettoni in un determinato settore o in una determinata industria in Lettonia;

- o siano nuove industrie sul suo territorio.

Le suddette misure:

- cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo transitorio di cui all'articolo 3,

- sono opportune e necessarie per porre rimedio alla situazione e

- si riferiscono unicamente allo stabilimento in Lettonia dopo l'entrata in vigore di tali misure e non discriminano le attività di società e cittadini comunitari, già stabiliti in Lettonia nel momento in cui viene introdotta una determinata misura, rispetto alle società o ai cittadini lettoni.

Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, la Lettonia riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle società e ai cittadini comunitari, e in nessun caso accorda loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a società o cittadini di qualsiasi paese terzo.

Prima di introdurre le suddette misure, la Lettonia consulta il Consiglio di associazione; essa inoltre non le mette in vigore prima di un mese dalla notifica al Consiglio di associazione delle misure concrete da introdurre in Lettonia, tranne quando il rischio di danni irreparabili imponga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso la Lettonia consulta il Consiglio di associazione immediatamente dopo averle applicate.
Al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 3, la Lettonia può introdurre misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del Consiglio di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.

## Capitolo III: Prestazione di servizi

### ARTICOLO 52

1. Le Parti si impegnano, in conformità delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o lettoni stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.

2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 56, le Parti permettono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come personale chiave quale definito all'articolo 49, paragrafo 2, ivi comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o della Lettonia e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettività o di fornire essi stessi servizi.

3. Entro e non oltre otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si tiene conto dei progressi compiuti dalle Parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.

### ARTICOLO 53

1. Le Parti si astengono da misure o azioni che rendano le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o società della Comunità e della Lettonia stabiliti in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente all'entrata in vigore dell'accordo.

2. Se una Parte ritiene che le misure introdotte dall'altra Parte dopo la firma dell'accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente più restrittiva rispetto a quella esistente al momento della firma dell'accordo, può chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni.

### ARTICOLO 54

1. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso senza restrizioni al mercato e ai traffici su base commerciale.

a) La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti per le Parti del presente accordo in forza del codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate hanno facoltà di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale.

b) Le Parti confermano il loro impegno per un contesto di libera concorrenza quale elemento essenziale del trasporto di carichi secchi e carichi liquidi alla rinfusa.

2. In applicazione dei principi del paragrafo 1, le Parti:

a) si astengono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, dall'applicare le disposizioni in materia di ripartizione del carico degli accordi bilaterali tra uno Stato membro della Comunità e l'ex Unione Sovietica;

b) si astengono dall'introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi, tranne casi eccezionali in cui società di linea di una qualsiasi delle Parti del presente accordo non abbiano altrimenti una reale opportunità di esercitare la loro attività verso e dal paese terzo interessato;

c) vietano accordi di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali relativi al trasporto di carichi secchi e liquidi alla rinfusa;

d) aboliscono, all'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali.

Ogni Parte concede, fra l'altro, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi per le navi gestite da cittadini o società dell'altra Parte per quanto riguarda l'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti nonché per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

3. I cittadini e le società della Comunità che forniscono servizi di trasporto marittimo internazionale sono autorizzati a fornire servizi internazionali mare-fiume lungo le idrovie della Lettonia e viceversa.

4. Per consentire il transito delle merci attraverso il territorio di ciascuna Parte, le Parti si impegnano a concludere quanto prima, e comunque entro la fine del 1999, un accordo sul transito del traffico intermodale attraverso i rispettivi territori.

5. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato ed una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le rispettive esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato e la prestazione dei servizi di trasporto stradale, ferroviario e fluviale nonché, se del caso, aereo saranno oggetto di speciali accordi in materia di trasporti, da negoziare tra le Parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

6. Prima della conclusione degli accordi di cui al paragrafo 5, le Parti non prendono nessuna misura o iniziativa più restrittiva o discriminatoria rispetto alla situazione esistente il giorno anteriore a quello dell'entrata in vigore dell'accordo.

7. Durante il periodo transitorio, la Lettonia adegua progressivamente la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in qualsiasi momento nel campo dei trasporti stradali, ferroviari, fluviali e aerei, nella misura in cui ciò favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di passeggeri e merci.

8. Parallelamente al comune progresso nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il Consiglio di associazione esamina in che modo si possano creare le condizioni necessarie per migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e aereo.

## Capitolo IV: Disposizioni generali

### ARTICOLO 55

1. L'applicazione delle disposizioni del presente Titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di pubblica sanità.

2. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio di una Parte e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dell'autorità ufficiale.

### ARTICOLO 56

Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione dell'accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra ai sensi di una specifica disposizione dell'accordo.

ARTICOLO 57

Le società controllate da e di proprietà esclusiva di società o cittadini della Lettonia oppure di proprietà comune di società o cittadini della Comunità beneficiano anch'esse delle disposizioni dei capitoli II, III e IV del presente titolo.

ARTICOLO 58

1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o altre intese in materia fiscale.

2. Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione o altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.

3. Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o alla Lettonia di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.

ARTICOLO 59

Le Parti adeguano progressivamente le disposizioni del presente titolo. Nel formulare raccomandazioni in tal senso, il Consiglio di associazione tiene conto dei rispettivi obblighi delle Parti a norma del GATS, in particolare l'articolo V.

ARTICOLO 60

Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

## TITOLO V: PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

### Capitolo I: Pagamenti correnti e movimenti di capitale

ARTICOLO 61

Le Parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile secondo le disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e trasferimento sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra residenti della Comunità e della Lettonia.

ARTICOLO 62

1. Per quanto riguarda le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo gli Stati membri e la Lettonia garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in società costituite in conformità delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformità delle disposizioni del titolo IV, capitolo II, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.

   Fatto salvo l'articolo 44, ultimo paragrafo, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo è garantita la libera circolazione del capitale connesso allo stabilimento e all'attività dei lavoratori autonomi, compresa la liquidazione e il rimpatrio di questi investimenti.

2. Per quanto riguarda le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo gli Stati membri e la Lettonia garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti di portafoglio. Ciò si applica anche alla libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali, alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle Parti e ai prestiti finanziari.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri e la Lettonia evitano di introdurre nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e dei pagamenti correnti ad esso connessi tra residenti della Comunità e della Lettonia nonché di rendere più restrittivo il regime esistente.

4. Le Parti si consultano per facilitare la circolazione dei capitali tra la Comunità e la Lettonia al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

ARTICOLO 63

1. Le Parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore graduale applicazione delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.

2. Il Consiglio di associazione esamina in che modo rendere possibile la piena applicazione delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.

**Capitolo II: Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico**

ARTICOLO 64

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e la Lettonia:

   (i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza;

   (ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Lettonia, o in una sua parte sostanziale;

   (iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunità europea oppure, per i prodotti contemplati dal trattato CECA, in base alle regole corrispondenti del trattato CECA, compreso il diritto derivato.

3. Entro il 31 dicembre 1997, il Consiglio di associazione adotta mediante decisione le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2.

   Fino all'adozione di dette norme, per l'applicazione del paragrafo 1, (iii) e delle parti pertinenti del paragrafo 2 ci si basa sulle disposizioni dell'Accordo relativo all'interpretazione e all'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

4. (a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, (iii), le Parti accettano che, fino al 31 dicembre 1999, qualsiasi aiuto statale concesso dalla Lettonia venga valutato tenendo conto del fatto che la Lettonia va assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea. Il Consiglio di

associazione, tenendo conto della situazione economica della Lettonia, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi di cinque anni.

(b) Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato, tra l'altro comunicando ogni anno all'altra Parte l'importo totale e la distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle Parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto di Stato.

5. Per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli II e III del titolo III:

- la disposizione del paragrafo 1, (iii) non si applica;

- le pratiche contrarie al paragrafo 1, (i) dovrebbero essere valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n. 26/1962 del Consiglio.

6. Se ritengono che una particolare pratica sia incompatibile ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, e

- non sia adeguatamente trattata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o

- in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave pregiudizio all'interesse dell'altra Parte o alla sua economia nazionale, ivi compreso il settore dei servizi,

la Comunità o la Lettonia possono prendere misure appropriate previa consultazione nell'ambito del Consiglio di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, (iii) del presente articolo, tali misure appropriate possono, qualora si applichi in materia l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essere adottate soltanto in conformità delle procedure e alle condizioni fissate da detto accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile tra le Parti.

7. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate in conformità del paragrafo 3, le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale.

ARTICOLO 65

1. Le Parti si adoperano per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. In caso di imposizione di tali misure, la Parte che le ha introdotte presenta appena possibile all'altra Parte il calendario relativo alla loro abolizione.

2. Qualora uno o più Stati membri o la Lettonia abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Lettonia, secondo il caso, possono, in conformità delle condizioni stabilite nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, adottare misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non può essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o la Lettonia, secondo il caso, informano senza indugio l'altra Parte.

3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

ARTICOLO 66

Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione garantisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, si applichino i principi del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 90, e i pertinenti principi del trattato CECA, segnatamente la libertà decisionale per gli imprenditori.

ARTICOLO 67

1. A norma del presente articolo e dell'allegato XVII, le Parti confermano l'importanza che attribuiscono ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

2. La Lettonia continua a migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale al fine di assicurare, entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3 del presente accordo, un livello di protezione simile a quello esistente nella Comunità, ivi compresi mezzi analoghi di esercizio di tali diritti.

2. Entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3, la Lettonia aderisce alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato XVI, paragrafo 1), delle quali gli Stati membri sono parti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri, secondo le disposizioni pertinenti delle convenzioni stesse.

4. In caso di problemi in materia di proprietà intellettuale, industriale e commerciale tali da falsare le condizioni del commercio, si tengono urgentemente consultazioni su richiesta di una delle Parti per trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

ARTICOLO 68

1. Le Parti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, segnatamente nell'ambito del GATT e dell'OMC.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società lettoni, definite ai sensi dell'articolo 46 del presente accordo, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunità conformemente alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società comunitarie.

Entro e non oltre il termine del periodo di transizione di cui all'articolo 3, le società comunitarie, definite ai sensi dell'articolo 46 del presente accordo, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti in Lettonia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società lettoni.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie stabilite in Lettonia, a norma del capitolo II del titolo IV, come succursali, definite ai sensi dell'articolo 46, e con le modalità di cui all'articolo 57, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società lettoni. Le società comunitarie stabilite in Lettonia come filiali ed agenzie, definite ai sensi dell'articolo 46, beneficiano di tale trattamento al più tardi entro la fine del periodo di transizione di cui all'articolo 3.

Quando la Lettonia avrà adottato la legislazione necessaria, le disposizioni del presente paragrafo si applicheranno anche agli appalti pubblici oggetto della direttiva 93/38/CEE del 14 giugno 1993.

Il Consiglio di associazione esamina periodicamente la possibilità per la Lettonia di far accedere alle procedure di aggiudicazione in vigore in questo paese tutte le società comunitarie prima del termine del periodo di transizione.

3. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attività e la fornitura di servizi tra la Comunità e la Lettonia, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli 37-60 del presente accordo.

## Capitolo III: Ravvicinamento delle legislazioni

### ARTICOLO 69

Le Parti riconoscono che un importante requisito per l'integrazione economica della Lettonia nella Comunità è il ravvicinamento della legislazione presente e futura della Lettonia a quella della Comunità. La Lettonia deve pertanto adoperarsi per rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella comunitaria.

### ARTICOLO 70

Il ravvicinamento delle legislazioni si estende in particolare ai seguenti settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria, conti societari e imposizione delle imprese, proprietà intellettuale, servizi finanziari, regole di concorrenza, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, legislazione e normative in campo nucleare, trasporti, telecomunicazioni, ambiente, commesse pubbliche, statistiche, affidabilità dei prodotti, diritto del lavoro e degli imprenditori.

Fra questi settori, si dovrebbe progredire rapidamente nel ravvicinamento delle leggi riguardanti, in particolare, il mercato interno, la concorrenza, la tutela dei lavoratori, la tutela dell'ambiente e la tutela dei consumatori.

### ARTICOLO 71

La Comunità fornisce alla Lettonia l'assistenza tecnica necessaria per attuare queste misure, che possono comprendere, tra l'altro:

- scambi di esperti;
- tempestiva comunicazione di informazioni, in particolare per quanto riguarda gli aspetti legislativi;
- organizzazione di seminari;
- attività di formazione;
- collaborazione per la traduzione della legislazione comunitaria nei settori pertinenti;
- aiuto per migliorare le procedure doganali e le statistiche;
- aiuto per il ravvicinamento della legislazione lettone a quella dell'Unione europea.

## TITOLO VI: COOPERAZIONE ECONOMICA

### ARTICOLO 72

1. La Comunità e la Lettonia sviluppano ulteriormente la cooperazione economica onde contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Lettonia, rafforzando i legami economici esistenti sulla base più ampia possibile, a vantaggio di entrambe le Parti.

2. Si studiano politiche e altre misure, improntate al principio dello sviluppo sostenibile, per favorire lo sviluppo economico e sociale della Lettonia. L'elaborazione di tali politiche deve tener conto fin dall'inizio degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale equilibrato.

3. A tal fine, la cooperazione dovrebbe concentrarsi soprattutto su politiche e misure relative all'industria, ivi compresi gli investimenti, all'agricoltura e al settore agroindustriale, all'energia, ai trasporti, alle telecomunicazioni, allo sviluppo regionale e al turismo.

4. Infine, si rivolgerà particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione tra i tre Stati baltici, con gli altri paesi dell'Europa centrale e orientale nonché con gli altri paesi situati sulle rive del Mar Baltico per uno sviluppo integrato della regione.

### ARTICOLO 73

Cooperazione industriale

1. La cooperazione mira in particolare a promuovere:

   - la cooperazione industriale tra operatori economici delle due Parti, soprattutto al fine di rafforzare il settore privato in Lettonia;

   - la partecipazione della Comunità alle iniziative dei settori pubblico e privato lettoni volte a modernizzare e a ristrutturare l'industria per passare [ ] all'economia di mercato, in condizioni tali da tutelare l'ambiente;

   - la ristrutturazione di singoli settori;

   - la creazione di nuove imprese nelle zone con un potenziale di crescita, soprattutto nei settori dell'industria leggera, dei beni di consumo e dei servizi di mercato.

2. Le azioni di cooperazione industriale tengono conto delle priorità stabilite dalla Lettonia, puntano in particolare a costituire un contesto adeguato per le imprese, a migliorare il know-how in materia di gestione e a promuovere la trasparenza in materia di mercati e di condizioni per l'attività delle imprese e comprendono, se del caso, assistenza tecnica.

ARTICOLO 74

Promozione e tutela degli investimenti

1. La cooperazione mira a mantenere e, se necessario, a migliorare, il contesto giuridico e il clima favorevole agli investimenti privati, nazionali e esteri, e alla loro tutela, indispensabile per la ricostruzione economica e industriale e per lo sviluppo della Lettonia. La cooperazione mira inoltre a incoraggiare e a promuovere gli investimenti esteri e la privatizzazione in Lettonia.

2. Più in particolare, la cooperazione si prefigge:

- la definizione di un contesto giuridico che favorisca e tuteli gli investimenti in Lettonia;
- se del caso, la conclusione di accordi bilaterali con gli Stati membri per la promozione e la tutela degli investimenti;
- un'ulteriore deregolamentazione e un miglioramento dell'infrastruttura economica;
- lo scambio di informazioni sulle opportunità di investimento, tramite fiere ed esposizioni commerciali, settimane commerciali e altre manifestazioni.

La Comunità potrebbe fornire assistenza nella fase di avviamento agli organismi che promuovono gli investimenti interni.

3. La Lettonia si atterrà alle norme sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali (TRIMS).

ARTICOLO 75

Piccole e medie imprese

1. Le Parti cercano di sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) e la cooperazione tra le PMI della Comunità e della Lettonia.

2. Esse promuovono gli scambi di informazioni e di know-how:

- migliorando, all'occorrenza, le condizioni giuridiche, amministrative, tecniche, fiscali e finanziarie per la creazione e l'espansione delle PMI nonché per la cooperazione transfrontaliera;

- fornendo i servizi specializzati richiesti dalle PMI (formazione alla gestione, contabilità, marketing, controllo di qualità, ecc.) e potenziando gli organismi che prestano tali servizi;

- instaurando opportuni contatti con gli operatori della Comunità attraverso le reti europee di cooperazione commerciale, onde migliorare il flusso delle informazioni verso le PMI e promuovere la cooperazione transfrontaliera.

3. Sarà prevista un'assistenza tecnica, segnatamente ai fini di un adeguato sostegno istituzionale alle PMI a livello nazionale e regionale per quanto riguarda i servizi finanziari, la formazione, le consulenze, i servizi tecnologici e la commercializzazione.

ARTICOLO 76

Norme in campo agricolo e industriale e valutazione della conformità

1. Le Parti cooperano, se del caso con l'assistenza tecnica della Comunità, al fine di ridurre le differenze a livello di norme tecniche e di procedure di valutazione della conformità.

2. A tale scopo, la cooperazione punta a:

- promuovere l'applicazione delle normative tecniche comunitarie e delle norme e procedure europee per la valutazione della conformità, riconoscendo il diritto della Lettonia di elaborare e applicare eventualmente norme speciali (più rigorose) per conseguire i suoi obiettivi in materia di qualità ambientale;

- se del caso, concludere accordi sul riconoscimento reciproco in questi settori;

- incoraggiare l'attiva e sistematica partecipazione della Lettonia ai lavori degli organismi specializzati (CEN, CENELEC, ETSI, EOTC e EUROMET).

3. La Comunità fornisce alla Lettonia l'assistenza tecnica necessaria, segnatamente organizzando programmi di formazione per gli esperti lettoni in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e sistemi di qualità nei paesi europei.

ARTICOLO 77

Cooperazione scientifica e tecnologica

1. Le Parti promuovono la cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico, rivolgendo particolare attenzione alle seguenti iniziative:

   - scambi d'informazioni sulle rispettive politiche scientifiche e tecnologiche;
   - organizzazione di riunioni comuni sulle questioni scientifiche (seminari e gruppi di lavoro);
   - attività comuni di ricerca e sviluppo volte a promuovere il progresso scientifico e il trasferimento di tecnologia e di know-how;
   - attività di formazione e programmi di mobilità per ricercatori e specialisti di entrambe le parti;
   - creazione di un contesto favorevole alla ricerca e all'applicazione di nuove tecnologie e tutela adeguata dei diritti di proprietà intellettuale per quanto riguarda i risultati della ricerca;
   - partecipazione della Lettonia ai programmi comunitari a norma del paragrafo 3.

   Si fornisce la necessaria assistenza tecnica.

2. Il Consiglio di associazione stabilisce procedure adeguate per sviluppare la cooperazione.

3. La cooperazione prevista dal programma quadro comunitario nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico viene eseguita in base ad intese specifiche da negoziare e da concludere conformemente alle procedure giuridiche di ciascuna delle Parti.

ARTICOLO 78

Istruzione e formazione

1. La cooperazione si prefigge di sviluppare in modo equilibrato le risorse umane e di migliorare il livello dell'istruzione generale e le qualifiche professionali in Lettonia, sia nel settore pubblico sia in quello privato, tenendo conto delle priorità del paese. Si elaborano contesti istituzionali e piani di cooperazione (basati sulla Fondazione europea per la formazione, sul programma TEMPUS e sull'Eurofacoltà). In questo contesto, si esamina anche l'opportunità di una partecipazione della Lettonia ad altri programmi comunitari.

2. La cooperazione si concentra in particolare sui seguenti settori:

- riforma del sistema d'istruzione e di formazione lettone;
- formazione iniziale, formazione sul posto di lavoro e riqualificazione, ivi compresa la formazione di alti dirigenti e alti funzionari del settore pubblico e privato, in particolare nei settori prioritari, da stabilirsi;
- formazione per gli insegnanti durante le ore di lavoro;
- cooperazione tra università e tra università e imprese e mobilità di insegnanti, studenti, amministratori e giovani;
- promozione dell'insegnamento nel campo degli studi europei nell'ambito delle opportune istituzioni;
- reciproco riconoscimento dei periodi di studio e dei diplomi;
- promozione dell'insegnamento delle lingue in Lettonia, soprattutto per le minoranze;
- insegnamento delle lingue della Comunità, formazione di traduttori e interpreti e promozione dell'uso delle norme linguistiche e della terminologia comunitaria;
- sviluppo dell'insegnamento a distanza e delle nuove tecniche di formazione;
- fornitura di materiale e attrezzature per la formazione.

ARTICOLO 79

Agricoltura e settore agroindustriale

1. Scopo della cooperazione in questo settore è ammodernare, ristrutturare e privatizzare l'agricoltura, la pesca in acqua dolce e il settore agroindustriale, nonché la silvicoltura, promuovendo nel contempo la tutela e l'uso sostenibile dei paesaggi naturali e del terreni non inquinati.

Si cercherà in particolare di:

- sviluppare le aziende agricole private e i canali di distribuzione, i metodi di ammasso, la commercializzazione, ecc.;

- modernizzare le infrastrutture rurali (trasporti, approvvigionamento idrico, telecomunicazioni);

- migliorare la pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;

- definire criteri per lo sviluppo dell'agricoltura estensiva e intensiva, della silvicoltura e della pesca in acqua dolce in linea con i piani e programmi di sviluppo nazionale e regionale;

- avviare e promuovere una cooperazione efficace per quanto riguarda i sistemi d'informazione agricoli;

- migliorare la produttività e la qualità mediante metodi e prodotti appropriati, provvedere alla formazione e al controllo dell'uso dei metodi antiinquinamento connessi ai mezzi di produzione;

- sviluppare l'agricoltura biologica, la trasformazione e la commercializzazione della produzione;

- promuovere l'applicazione delle norme alimentari della Comunità;

- ristrutturare, sviluppare, ammodernare e decentrare le imprese di trasformazione alimentare e le loro tecniche di commercializzazione;

- promuovere la complementarità nel settore agricolo;

- promuovere la cooperazione industriale nel settore agricolo e lo scambio di know-how, segnatamente tra i settori privati della Comunità e della Lettonia;

- intensificare la cooperazione fitozoosanitaria ai fini di una graduale armonizzazione con le norme comunitarie mediante un'assistenza in materia di formazione e di organizzazione di controlli;

- scambiare informazioni relative alla politica e alla legislazione agricola;

- promuovere le joint venture, segnatamente per la cooperazione sui mercati dei paesi terzi.

2. La Comunità fornisce l'assistenza tecnica necessaria per conseguire questi obiettivi.

## ARTICOLO 80

Pesca

1. Le Parti sviluppano la cooperazione in materia di pesca conformemente all'accordo sulle relazioni di pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Lettonia.

2. La cooperazione tiene conto in particolare:

- dell'avvio di attività sostenibili di pesca negli oceani e nel Mar Baltico;

- della tradizionale cooperazione in materia di pesca;

- della necessità di sviluppare i sistemi di controllo della pesca, le statistiche relative alle catture e i sistemi d'informazione;

- dello sviluppo del potenziale scientifico per lo studio delle risorse ittiche nel Mar Baltico, di un'azione comune per la conservazione e il rinnovamento delle scorte ittiche (segnatamente salmone e merluzzo) e dell'introduzione delle tecnologie moderne in materia;

- della graduale modernizzazione della flotta peschereccia e dell'industria di trasformazione ittica della Lettonia mediante la creazione di joint venture;

- dello sviluppo delle imprese private nel settore e della necessità di trasferire l'esperienza della CE in materia di tecniche di commercializzazione;

- dello sviluppo della cooperazione industriale in materia di | | pesca e degli scambi di know-how;

- dell'introduzione in Lettonia delle norme CE in materia di qualità della produzione e di condizioni sanitarie per la piscicoltura (compresi i mangimi);

- degli scambi di informazioni sulle politiche e sulla legislazione in materia di pesca nonché sulla creazione di un mercato per i prodotti della pesca;

- della cooperazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali per la pesca.

ARTICOLO 81

Energia

1. Nel rispetto dei principi dell'economia di mercato e del trattato sulla Carta europea dell'energia, le Parti cooperano per consentire una progressiva integrazione dei mercati dell'energia in Europa.

2. La cooperazione si prefigge quanto segue:

- formulazione e pianificazione della politica energetica, anche per quanto riguarda gli aspetti a lungo termine;
- gestione e formazione nel settore energetico;
- promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia;
- sviluppo delle risorse energetiche;
- miglioramento della distribuzione e miglioramento e diversificazione delle forniture;

- impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;
- settore dell'energia nucleare, in particolare la sicurezza;
- maggiore apertura del mercato energetico, ivi compresa la facilitazione del transito del gas e dell'elettricità;
- settori dell'elettricità e del gas, compresa la valutazione della possibilità di interconnessione delle reti di fornitura europee;
- ammodernamento delle infrastrutture energetiche;
- definizione di un contesto per la cooperazione tra imprese nel settore;
- trasferimento di tecnologia e know how;
- cooperazione per le politiche tariffarie e tributarie nel settore dell'energia;
- cooperazione regionale tra gli Stati baltici nel settore dell'energia, segnatamente sotto forma di un rilevante contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nella regione.

3. Si fornirà la necessaria assistenza tecnica.

ARTICOLO 82

Sicurezza nucleare

1. La cooperazione mira a garantire un'utilizzazione più sicura dell'energia nucleare.

2. La cooperazione in materia nucleare si concentra nei seguenti settori:

- miglioramento della formazione del personale;
- perfezionamento della legislazione e delle normative lettoni in materia di sicurezza nucleare e rafforzamento delle autorità di vigilanza e delle loro risorse;
- sicurezza nucleare, misure di emergenza e gestione in caso di incidenti;
- protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali;
- problemi relativi al ciclo del combustibile e salvaguardia dei materiali nucleari;
- gestione delle scorie radioattive;
- disattivazione e smantellamento degli impianti nucleari;
- decontaminazione;
- definizione e applicazione di norme di sicurezza uniformi per tutelare la salute dei lavoratori, la popolazione e l'ambiente.

3. La cooperazione comprende altresì scambi d'informazioni e di esperienze, nonché attività di ricerca e di sviluppo conformemente alle disposizioni in materia di scienza e tecnologia.

4. Le Parti riconoscono la necessità di instaurare una cooperazione, nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, per combattere il contrabbando nucleare. Sono previsti scambi di informazioni, sostegno tecnico per analizzare e identificare il materiale e un'assistenza amministrativa e tecnica per predisporre

controlli doganali efficaci. A seconda delle future esigenze, si potrà ampliare la cooperazione nel settore.

ARTICOLO 83

Ambiente

1. Le Parti intensificano e rafforzano la cooperazione in campo sanitario e ambientale.

2. La cooperazione riguarda in particolare i seguenti settori:

- controllo efficace dei livelli di inquinamento;
- lotta all'inquinamento atmosferico e idrico locale, regionale e transnazionale;
- sistemi di produzione e di utilizzo dell'energia sostenibili, efficienti e ecologici; sicurezza degli stabilimenti industriali (comprese le centrali nucleari);
- classificazione e manipolazione in condizioni di sicurezza delle sostanze chimiche;
- qualità delle acque, in particolare delle vie navigabili transfrontaliere (protezione del Mar Baltico dall'inquinamento causato da navi, isole artificiali, piattaforme e altre fonti);
- riduzione, riciclaggio e smaltimento in condizioni di sicurezza dei rifiuti, applicazione della Convenzione di Basilea;
- uso sostenibile delle risorse naturali non rinnovabili;
- controllo dell'impatto ambientale dell'agricoltura, dell'erosione del suolo e dell'inquinamento provocato dai prodotti chimici agricoli, eutrofizzazione dell'acqua;
- protezione delle foreste, della flora e della fauna;
- conservazione della biodiversità;
- zone protette;
- pianificazione territoriale, ivi compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- miglioramento dei mezzi pubblici, specialmente nelle città;
- uso di strumenti economici e fiscali;
- gestione delle zone costiere e prevenzione dell'inquinamento marino;
- mutamenti climatici a livello planetario;
- ripristino delle zone contaminate;
- tutela della salute umana contro i rischi ambientali.

3. La cooperazione avverrà principalmente tramite:

- scambi di informazioni e di esperti, anche per il trasferimento delle tecnologie pulite e l'utilizzazione in condizioni sicure delle biotecnologie ecologiche;
- potenziamento istituzionale e programmi di formazione;
- trasferimento di tecnologia e di know-how;
- ravvicinamento delle leggi (in base alle norme comunitarie);
- cooperazione a livello regionale (compresa la cooperazione tra i tre Stati baltici e nell'ambito dell'Agenzia europea per l'ambiente) e a livello internazionale;
- elaborazione di strategie, soprattutto per quanto riguarda le questioni globali e climatiche;
- istruzione e informazione sulle questioni ambientali;
- studi di impatto ambientale;

ARTICOLO 84

Trasporti

1. Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti per consentire alla Lettonia di:

- ristrutturare e modernizzare i trasporti;
- migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo;
- facilitare il transito comunitario attraverso la Lettonia, su strada, per ferrovia, sulle vie navigabili interne e con il trasporto combinato;
- raggiungere livelli operativi paragonabili a quelli della Comunità.

2. In particolare, la cooperazione comprende:

- programmi di formazione economica, giuridica e tecnica; preparazione del quadro legislativo e istituzionale per l'elaborazione e l'attuazione delle politiche, compresa la privatizzazione del settore dei trasporti;
- assistenza tecnica e consulenze, nonché scambi d'informazioni (conferenze e seminari);
- sostegno allo sviluppo delle infrastrutture in Lettonia.

3. I settori prioritari della cooperazione sono i seguenti:

- costruzione e modernizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie, fluviali, portuali e aeroportuali lungo i corridoi transeuropei riconosciuti e i principali assi stradali di interesse comune;

- miglioramento delle condizioni, riduzione dei tempi di attesa e agevolazione del transito alle frontiere sul tratto lettone del corridoio multimodale n. 1 di Creta, in base alle norme stabilite dagli accordi internazionali dell'Unione europea per garantire l'interoperatività;

- gestione della rete ferroviaria, dei porti e degli aeroporti, ivi compresa la cooperazione tra le autorità nazionali competenti;

- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;

- miglioramento delle attrezzature tecniche per conformarsi alle norme comunitarie, in particolare nei settori del trasporto strada-rotaia, della containerizzazione e del trasbordo;

- contributo alla definizione di politiche di trasporto compatibili con quelle applicabili nella Comunità;

- promozione del cabotaggio in alternativa al trasporto transfrontaliero e come soluzione particolarmente indicata nella regione del Mar Baltico;

- promozione di programmi di ricerca e sviluppo congiunti;

- progetti concreti in un contesto trilaterale o multilaterale (Consiglio degli Stati del Mar Baltico) di cooperazione regionale, come la Via Baltica.

ARTICOLO 85

Telecomunicazioni, servizi postali e trasmissioni radiotelevisive

1. Le Parti ampliano e intensificano la cooperazione nel settore, e a tale scopo avviano in particolare le seguenti iniziative:

- scambi di informazioni sulle politiche in materia di telecomunicazioni, di servizi postali e di trasmissioni radiotelevisive;
- definizione di un quadro normativo stabile e coerente per le telecomunicazioni, i servizi postali e le trasmissioni radiotelevisive;
- scambi di informazioni tecniche e di altro tipo e organizzazione di seminari, gruppi di lavoro e conferenze per esperti di entrambe le Parti;
- attività di formazione e consulenza;
- trasferimenti di tecnologia;
- esecuzione congiunta di progetti da parte di organismi competenti di entrambe le Parti;
- promozione delle norme e dei sistemi di certificazione europei;
- sviluppo di nuovi servizi, impianti e mezzi di comunicazione, soprattutto di quelli con applicazioni commerciali.

2. Queste attività si concentrano nei seguenti settori prioritari:

- sviluppo e applicazione di una politica settoriale di mercato delle telecomunicazioni, dei servizi postali e delle trasmissioni radiotelevisive in Lettonia, nonché di strumenti e procedure giuridici;
- ammodernamento della rete di telecomunicazioni lettone e integrazione nelle reti europea e mondiale;
- cooperazione nell'ambito degli organismi di standardizzazione europei;
- integrazione dei sistemi transeuropei;
- aspetti giuridici delle telecomunicazioni;
- gestione delle telecomunicazioni nel nuovo contesto economico europeo: strutture organizzative, strategia e pianificazione, principi di base delle commesse, struttura tariffaria nella telefonia vocale;
- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- miglioramento delle reti di dati e sviluppo di servizi d'informazione in base ai dati;
- modernizzazione dei servizi postali e radiotelevisivi lettoni.

ARTICOLO 86

Infrastrutture d'informazione

Le Parti si adoperano per ampliare e rafforzare la cooperazione al fine di creare un'infrastruttura globale d'informazione, che prevede:

- scambi di informazioni sulle politiche e sui programmi volti a creare l'infrastruttura d'informazione e i servizi connessi;

- una stretta cooperazione tra le istituzioni che gestiscono le reti d'informazione attuali (università e/o enti governativi);

- scambi di informazioni sulle tecnologie, sulle esigenze del mercato e su altri aspetti; organizzazione di seminari, gruppi di lavoro e conferenze per esperti e industriali di entrambe le Parti;

- formazione e consulenze;

- esecuzione congiunta di progetti;

- promozione e definizione congiunta di norme, metodi di certificazione e metodi di prova;

- promozione di un quadro normativo appropriato;

- promozione dello sviluppo dei servizi d'informazione e delle infrastrutture.

ARTICOLO 87

Banche, assicurazioni e altri servizi finanziari

1. Le Parti collaborano allo scopo di creare e sviluppare un contesto adeguato per favorire la creazione di un settore bancario, assicurativo e dei servizi finanziari in Lettonia.

2. La cooperazione si concentra sui seguenti elementi:

- miglioramento ed efficienza dei sistemi di contabilizzazione e revisione dei conti in uso in Lettonia sulla base delle norme internazionali e della Comunità europea;
- consolidamento e ristrutturazione dei sistemi bancari e finanziari;
- sviluppo e armonizzazione dei sistemi di vigilanza e regolamentazione dei servizi bancari e finanziari;
- compilazione di glossari terminologici;
- scambi di informazioni, in particolare per quanto riguarda le proposte di legge e le leggi già in vigore;
- preparazione e traduzione delle disposizioni legislative comunitarie e lettoni.

3. La cooperazione comprende assistenza tecnica e formazione.

ARTICOLO 88

Cooperazione nel settore della revisione dei conti e dei controlli finanziari

1. Le Parti cooperano al fine di sviluppare efficienti sistemi di controllo finanziario e di revisione dei conti all'interno dell'amministrazione lettone, ispirati ai metodi e alle procedure standard della Comunità.

2. La cooperazione si concentra sui seguenti elementi:

- scambi di informazioni relative ai sistemi di revisioni dei conti;
- uniformazione della documentazione attinente alla revisione dei conti;
- attività di formazione e consulenza.

3. A tal fine, la Comunità fornisce la necessaria assistenza tecnica.

ARTICOLO 89

Politica monetaria

Su richiesta delle autorità lettoni, la Comunità fornisce l'assistenza tecnica necessaria per aiutare la Lettonia ad allineare progressivamente le sue politiche a quelle del Sistema monetario europeo. Su richiesta della Lettonia, si procede altresì a scambi informali di informazioni sui principi e sul funzionamento del Sistema monetario europeo.

ARTICOLO 90

Riciclaggio del denaro

1. Le Parti riconoscono la necessità di adoperarsi costantemente e di collaborare per prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e dei reati connessi alla droga in particolare.

2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali, ivi compresa la Task Force "Azione finanziaria" (FATF).

ARTICOLO 91

Sviluppo regionale

1. Le Parti intensificano la cooperazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale.

2. A tal fine, si possono adottare le seguenti misure:

   - scambi di informazioni tra autorità nazionali, regionali o locali sulle politiche regionali e di pianificazione territoriale e, se del caso, assistenza alla Lettonia per l'elaborazione di tali politiche;

   - azione comune delle autorità regionali e locali in materia di sviluppo economico;

   - studio di un'impostazione comune per lo sviluppo della cooperazione interregionale con le regioni del Mar Baltico nella Comunità;

   - scambi di visite per esaminare le possibilità di cooperazione e di assistenza;

   - scambi di funzionari o esperti;

   - assistenza tecnica, specialmente per lo sviluppo delle zone più povere;

- avvio di programmi di scambi di informazioni e di esperienze, con vari metodi tra cui i seminari.

ARTICOLO 92

Cooperazione nel settore sociale

1. Le Parti instaurano una cooperazione in materia di sanità e di sicurezza sul posto di lavoro e di pubblica sanità, al fine di migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prendendo a riferimento il livello di protezione esistente nella Comunità. In particolare, la cooperazione comprende:

   - assistenza tecnica;
   - scambi di esperti;
   - cooperazione tra imprese;
   - informazione e attività di formazione;
   - cooperazione nel settore della sanità.

2. In materia di occupazione, la cooperazione tra le Parti si concentra soprattutto sui seguenti aspetti:

   - organizzazione del mercato del lavoro;
   - modernizzazione dei servizi di collocamento e di consulenza professionale;
   - pianificazione ed esecuzione di programmi di ristrutturazione a livello regionale;
   - promozione dello sviluppo dell'occupazione locale.

   La collaborazione in questo campo prende la forma di studi, prestazioni di esperti, informazioni e formazione.

3. Per quanto riguarda la previdenza sociale, la cooperazione tra le Parti punta ad adeguare il sistema previdenziale lettone alla nuova situazione economica e sociale, principalmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione.

ARTICOLO 93

Turismo

Le Parti promuovono e intensificano la cooperazione nel settore del turismo, in particolare:

- agevolando il flusso di turisti;
- intensificando gli scambi di informazioni attraverso le reti internazionali, le banche dati, ecc.;
- trasferendo know-how mediante cicli di formazione, scambi e seminari;
- sviluppando i progetti di cooperazione regionale;

- esaminando le possibilità di realizzare operazioni comuni (progetti transfrontalieri, gemellaggi tra città, ecc.);
- introducendo sistemi informatizzati di prenotazione e di informazione (preferibilmente comuni ai tre Stati baltici) e norme di tutela di consumatori per i turisti.

ARTICOLO 94

Informazione e comunicazione

1. Per quanto riguarda l'informazione e la comunicazione, la Comunità e la Lettonia promuovono proficui scambi di informazioni privilegiando i programmi volti a fornire alla popolazione le informazioni di base sull'Unione europea e agli ambienti specializzati della Lettonia informazioni più specifiche compreso, ove possibile, l'accesso alle banche dati della Comunità.

2. Le Parti coordinano e, se del caso, armonizzano le politiche volte a disciplinare le trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere e le norme tecniche nonché a promuovere la tecnologia audiovisiva europea.

3. La cooperazione può comprendere programmi di scambio, borse di studio, cicli di formazione per giornalisti ed esperti in materia di mass media.

ARTICOLO 95

Tutela dei consumatori

1. Le Parti cooperano al fine di conseguire una totale compatibilità tra i sistemi di tutela dei consumatori della Lettonia e della Comunità. Un'effettiva tutela dei consumatori è infatti necessaria per il corretto funzionamento dell'economia di mercato.

2. A tal fine, e considerati gli interessi comuni, le Parti promuovono e garantiscono:

   - un'attiva politica di tutela dei consumatori, conformemente alla normativa comnitaria e a tutti gli orientamenti dell'ONU in materia;
   - il ravvicinamento delle leggi e l'allineamento della tutela dei consumatori in Lettonia con quella della Comunità;
   - un'efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare la qualità dei beni di consumo e mantenere norme appropriate in materia di sicurezza.

3. La cooperazione può comprendere:

   - scambi di informazioni sui prodotti pericolosi;

   - formazione degli esperti in materia di tutela dei consumatori del governo e delle ONG;

- potenziamento delle organizzazioni indipendenti per sensibilizzare maggiormente i consumatori, soprattutto tramite la diffusione delle informazioni;

- creazione di centri d'informazione e di consulenza per la composizione delle vertenze e servizi di consulenza giuridica e di altro tipo per i consumatori; cooperazione tra centri lettoni e comunitari;

- accesso alle banche dati della Comunità;

- sviluppo degli scambi tra rappresentanti dei consumatori.

4. La Comunità fornirà l'assistenza tecnica necessaria.

ARTICOLO 96

Dogane

1. La cooperazione nel settore doganale mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intendono adottare per quanto riguarda gli scambi e a ravvicinare il sistema doganale lettone a quello della Comunità, in modo da agevolare la liberalizzazione prevista nel presente accordo.

2. In particolare, la cooperazione comprende:

   - scambi di informazioni, anche sui metodi d'indagine;
   - la creazione di adeguate infrastrutture alle frontiere;
   - l'introduzione del documento amministrativo unico e l'interconnessione tra i sistemi di transito della Comunità e della Lettonia;
   - la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto di merci;
   - l'organizzazione di seminari e tirocini;
   - il sostegno per l'introduzione di moderni sistemi informativi doganali.

   Si fornisce l'assistenza tecnica necessaria.

3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dall'articolo 100 e dal Titolo VII, l'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle Parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 5.

ARTICOLO 97

Cooperazione statistica

1. La cooperazione in questo settore mira a creare un sistema statistico efficiente che fornisca rapidamente e tempestivamente i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare il processo di riforma economica e per contribuire allo sviluppo dell'impresa privata in Lettonia.

2. In particolare, le Parti cooperano al fine di:

   - rafforzare l'apparato statistico della Lettonia;
   - procedere all'armonizzazione con i metodi, le norme e le classificazioni internazionali (in particolare comunitari);
   - fornire i dati necessari per portare avanti e controllare la riforma economica;
   - fornire agli operatori economici del settore privato i dati macro e microeconomici necessari;
   - garantire il carattere riservato dei dati;
   - scambiare informazioni statistiche.

3. La Comunità fornisce l'assistenza tecnica necessaria.

ARTICOLO 98

Economia

1. La Comunità e la Lettonia agevolano il processo di riforma e di integrazione economica collaborando per migliorare la comprensione dei principi di base delle rispettive economie, nonché l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato.

2. A tal fine, la Comunità e la Lettonia:

   - si scambiano informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonché sulle strategie di sviluppo;

   - analizzano congiuntamente le questioni economiche di interesse comune, compresa l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione;

   - mediante il programma d'azione per la cooperazione economica (ACE), promuovono una cooperazione su vasta scala tra economisti e dirigenti della Comunità e della Lettonia, al fine di accelerare i trasferimenti di know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e di procedere ad una vasta diffusione dei risultati della ricerca in materia.

[redacted]

ARTICOLO 99

Pubblica amministrazione

Le Parti promuovono la cooperazione tra le rispettive autorità nel settore della pubblica amministrazione, anche avviando programmi di scambio, al fine di migliorare la reciproca conoscenza della struttura e del funzionamento dei rispettivi sistemi.

ARTICOLO 100

Droga

1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per rendere più efficaci le politiche e le misure destinate a contrastare la produzione, la fornitura e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, anche prevenendo il dirottamento dei precursori chimici, nonché per prevenire e ridurre la domanda di droga.

2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per raggiungere tali obiettivi, incluse le modalità per realizzare azioni in comune.

3. La cooperazione in materia si basa sulla consultazione e su uno stretto coordinamento tra le Parti per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei settori di cui al paragrafo 1. È prevista tra l'altro l'assistenza tecnica della Comunità.

   La cooperazione per combattere il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope prevede un'assistenza tecnica e amministrativa per quanto riguarda:

   - l'elaborazione e l'applicazione delle normative nazionali;
   - la creazione o il rafforzamento di enti, centri di informazione e centri sociali e sanitari;
   - una maggiore efficienza delle istituzioni impegnate nella lotta contro il traffico illecito di droga;
   - la formazione di personale e la ricerca;
   - la prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, attraverso l'istituzione di norme adeguate equivalenti a quelle adottate dalla Comunità e dagli organismi internazionali competenti, in particolare la "Chemical Action Task Force" (CATF).

   Le Parti possono concordare l'inclusione di altri settori.

## TITOLO VII: COOPERAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLE ATTIVITÀ ILLECITE

### ARTICOLO 101

1. Le Parti collaborano, nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, per prevenire le seguenti attività illecite:

   - immigrazione e presenza illecita di persone fisiche della loro nazionalità sul territorio dell'altra Parte, tenendo conto del principio e della prassi della riammissione;
   - corruzione;
   - transazioni illegali riguardanti i rifiuti industriali e le contraffazioni;
   - traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope;
   - commercio illegale di materiali radioattivi e nucleari;
   - trasferimento illegale di autoveicoli;
   - criminalità organizzata.

2. La cooperazione nei settori di cui al paragrafo 1 avviene mediante consultazioni e uno stretto coordinamento tra le Parti e comprende un'assistenza tecnica e amministrativa per:

   - l'elaborazione della legislazione nazionale;
   - la creazione di centri d'informazione;
   - una maggiore efficienza delle istituzioni incaricate di prevenire le attività illecite;
   - la formazione del personale e il potenziamento delle infrastrutture investigative;
   - la definizione di misure reciprocamente accettabili per prevenire le attività illecite.

   Le Parti possono decidere, di comune accordo, di includere altri settori.

## TITOLO VIII: COOPERAZIONE CULTURALE

### ARTICOLO 102

1. Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, potranno essere estesi alla Lettonia i programmi di cooperazione culturale comunitari o quelli di uno o più Stati membri e si potranno sviluppare ulteriori attività di reciproco interesse.

   Tale cooperazione può comprendere, in particolare:

   - le traduzioni letterarie;
   - gli scambi, a fini non commerciali, di artisti e opere d'arte;
   - la conservazione e il restauro di monumenti e località (patrimonio architettonico e culturale);

- formazione;
- l'organizzazione di manifestazioni culturali (ad esempio, festival della canzone);
- la pubblicità relativa alle manifestazioni culturali;
- la cooperazione tra biblioteche.

2. Le Parti cooperano per la promozione dell'industria audiovisiva in Europa. In particolare, il settore audiovisivo lettone potrebbe prendere parte ad attività avviate dalla Comunità nel quadro del programma MEDIA secondo le procedure stabilite dagli organismi responsabili della gestione di ciascuna attività e in conformità della decisione del Consiglio del 21 dicembre 1990, che ha istituito il programma..

   Le Parti coordinano e, se del caso, armonizzano le loro politiche relative alla regolamentazione delle trasmissioni transfrontaliere, rivolgendo particolare attenzione all'acquisizione dei diritti di proprietà intellettuale per i programmi trasmessi via satellite o via cavo, alle norme tecniche nel settore degli audiovisivi e alla promozione della tecnologia audiovisiva europea.

   La cooperazione potrebbe comprendere, tra l'altro, lo scambio di programmi, borsisti e opportunità per la formazione di giornalisti e altri professionisti del settore dei mezzi d'informazione.

## TITOLO IX: COOPERAZIONE FINANZIARIA

### ARTICOLO 103

Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 104, 105, 106 e 107, fatto salvo l'articolo 107, la Lettonia beneficia di assistenza finanziaria temporanea da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 dello statuto della Banca, per accelerare la trasformazione economica del paese.

### ARTICOLO 104

Tale assistenza finanziaria è coperta:

- sia nell'ambito del programma indicativo pluriennale PHARE previsto dal regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, e relative modifiche, sia nel contesto di un nuovo finanziamento pluriennale deciso dalla Comunità previe consultazioni con la Lettonia e tenuto conto del disposto degli articoli 105 e 106;

- dal prestito o dai prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti entro un massimale e per un periodo di disponibilità da stabilire previa consultazione con la Lettonia in applicazione delle pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea.

ARTICOLO 105

Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo da concordare tra le Parti. Le Parti informano il Consiglio di associazione.

ARTICOLO 106

1. In caso di impellente necessità e tenendo conto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie, su richiesta della Lettonia e in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, nel contesto del G-24, la Comunità valuta la possibilità di concedere assistenza finanziaria temporanea:

   - a sostegno di misure finalizzate a introdurre e mantenere la convertibilità della divisa lettone;
   - a sostegno della stabilizzazione a medio termine e dell'adeguamento strutturale, ivi compresa l'assistenza a favore della bilancia dei pagamenti.

2. Tale assistenza finanziaria è subordinata alla presentazione da parte della Lettonia, in seno al G-24, di programmi approvati dall'FMI, finalizzati alla convertibilità e/o alla ristrutturazione dell'economia nazionale, nonché alla loro approvazione da parte della Comunità, al rispetto costante di tali programmi da parte della Lettonia e, quale obiettivo finale, alla rapida transizione verso il ricorso a fonti private di finanziamento.

3. Il Consiglio di associazione è informato delle condizioni alle quali tale assistenza è concessa e del rispetto degli impegni assunti dalla Lettonia in materia.

ARTICOLO 107

L'assistenza finanziaria comunitaria è valutata alla luce delle necessità emerse, del livello di sviluppo del paese, delle priorità stabilite, delle potenzialità di assorbimento dell'economia lettone, della capacità di rimborsare i prestiti e di progredire in direzione di un'economia di mercato e della ristrutturazione della Lettonia.

ARTICOLO 108

Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri della Comunità, altri paesi, inclusi quelli del G-24, e le istituzioni finanziarie internazionali quali il Fondo monetario internazionale, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

ARTICOLO 109

La Lettonia partecipa ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti e alle altre azioni della Comunità nei settori indicati nell'allegato XVIII. Fatta salva l'attuale partecipazione della Lettonia alle attività di cui all'allegato XVIII, il Consiglio di associazione stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Lettonia a queste attività. Il contributo finanziario della Lettonia alle attività di cui all'allegato XVIII si basa sul principio che impone al paese di sostenere il costo della sua partecipazione. All'occorrenza, la Comunità può decidere caso per caso, attenendosi alle regole applicabili al bilancio generale delle Comunità europee, di integrare il contributo della Lettonia.

## TITOLO X: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

ARTICOLO 110

È istituito un Consiglio di associazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il Consiglio si riunisce una volta all'anno a livello ministeriale e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

ARTICOLO 111

1. Il Consiglio di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri designati dal governo lettone.

2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, in conformità delle condizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.

4. Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo lettone, in conformità delle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

5. Se del caso, la BEI partecipa, in qualità di osservatore, ai lavori del Consiglio di associazione.

ARTICOLO 112

Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.

Le decisioni e raccomandazioni sono elaborate previo accordo tra le Parti.

ARTICOLO 113

1. Ciascuna delle Parti può deferire al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

2. Il Consiglio di associazione può comporre la controversia mediante una decisione.

3. Ciascuna delle Parti è tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.

4. Nel caso non sia possibile comporre la controversia conformemente al disposto del paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna delle Parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra Parte deve designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle parti in causa della controversia.

Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.

Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure necessarie all'attuazione della decisione arbitrale.

ARTICOLO 114

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di associazione è assistito da un Comitato di associazione composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e dei membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da rappresentanti del governo lettone, normalmente alti funzionari.

   Il regolamento interno del Consiglio di associazione determina le funzioni del Comitato di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del Consiglio di associazione, e le modalità di funzionamento del Comitato.

2. Il Consiglio di associazione può delegare al Comitato di associazione taluni suoi poteri. In questi casi, il Comitato di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 112.

ARTICOLO 115

Il Consiglio di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni.

Nel suo regolamento interno, il Consiglio di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.

ARTICOLO 116

È istituito un Comitato parlamentare quale foro per lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento lettone e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal Comitato stesso.

ARTICOLO 117

1. Il Comitato parlamentare è composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento lettone.

2. Il Comitato parlamentare adotta il proprio regolamento interno.

3. Il Comitato parlamentare di associazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento lettone, in conformità delle disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

ARTICOLO 118

Il Comitato parlamentare può chiedere informazioni inerenti all'attuazione del presente accordo al Consiglio di associazione; quest'ultimo fornisce al Comitato le informazioni richieste.

Il Comitato parlamentare è tenuto al corrente delle decisioni del Consiglio di associazione.

Il Comitato parlamentare può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.

## ARTICOLO 119

Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giuridici e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà, inclusi quelli riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

## ARTICOLO 120

L'accordo non impedisce ad una Parte contraente di adottare qualsiasi misura:

(a) ritenuta necessaria a impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;

(b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

(c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in periodi di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale;

(d) ritenuta necessaria per l'adempimento dei suoi obblighi e impegni internazionali in materia di controllo del doppio uso di beni e tecnologie industriali.

## ARTICOLO 121

1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

   - le misure applicate dalla Lettonia nei confronti della Comunità non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o filiali;

   - le misure applicate dalla Comunità nei confronti della Lettonia non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini lettoni o tra società e filiali lettoni.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

[redacted]

ARTICOLO 122

Quando sono importati nella Comunità, i prodotti originari della Lettonia non beneficiano di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

Il trattamento concesso alla Lettonia ai sensi del titolo IV e del capitolo I del titolo V non deve essere più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

ARTICOLO 123

1. Le Parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo.

2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esauriente esame della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti.

   Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo.

ARTICOLO 124

Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in virtù dell'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o più Stati membri, da un lato, e la Lettonia, dall'altro, fatta eccezione per i campi di competenza europea e fatti salvi gli obblighi degli Stati membri derivanti dal presente accordo nei settori di loro competenza.

ARTICOLO 125

Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Comunità, i suoi Stati membri o la Comunità e i suoi Stati membri, conformemente ai rispettivi poteri, da un lato, e la Lettonia, dall'altro.

ARTICOLO 126

I protocolli nn. 1-5 e gli allegati I-XVIII sono parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 127

Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna delle Parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. L'accordo cessa di essere applicabile dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

ARTICOLO 128

Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del presente accordo.

ARTICOLO 129

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni precisate in detti trattati, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Lettonia.

ARTICOLO 130

Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e lettone, ciascun testo facente ugualmente fede.

ARTICOLO 131

Il presente accordo è approvato dalle Parti conformemente alle loro rispettive procedure.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Lettonia sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale firmato a Bruxelles l'11 maggio 1992.

Il presente acccordo si basa in parte, ampliandole e integrandole, sulle disposizioni di base dell'accordo tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Lettonia sul libero scambio e sulle questioni commerciali, firmato il 18 luglio 1994. All'entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali.

Le decisioni del Comitato misto istituito dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica, che svolge anche i compiti assegnatigli dall'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali, continuano ad applicarsi fino a quando non vengono abrogate mediante decisioni del Consiglio di associazione.

Nel corso della prima riunione, il Consiglio di associazione adotta tutte le modifiche del presente accordo, soprattutto per quanto riguarda protocolli e allegati, necessarie per allinearlo alle modifiche dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali decise dal Comitato misto tra la firma e l'entrata in vigore del presente accordo.

## ELENCO DEGLI ALLEGATI

| | | |
|---|---|---|
| I | Articoli 9 e 18 | Definizione dei prodotti industriali e agricoli |
| II | Articolo 11, paragrafo 2 | Concessioni tariffarie della Lettonia - importazioni |
| III | Articolo 11, paragrafo 3 | Concessioni tariffarie della Lettonia - importazioni |
| IV | Articolo 14, paragrafo 1 | Concessioni tariffarie della Lettonia - esportazioni |
| V | Articolo 16, paragrafo 1 | Concessioni tariffarie della Comunità nel settore dei tessili |
| VI | Articolo 17 | Prodotti agricoli trasformati |
| VII | Articolo 20, paragrafo 2 | Concessioni della Comunità nel settore agricolo - concessioni in materia di dazi |
| VII | Articolo 20, paragrafo 2 | Concessioni della Comunità nel settore agricolo - regime per l'importazione di animali e carni |
| IX | Articolo 20, paragrafo 2 | Concessioni della Comunità nel settore agricolo - contingenti tariffari |
| X | Articolo 20, paragrafo 2 | Concessioni della Lettonia nel settore agricolo - dazi tariffari |
| XI | Articolo 20, paragrafo 2 | Concessioni della Lettonia nel settore agricolo - contingenti tariffari |
| XII | Articolo 23, paragrafo 1 | Concessioni della Comunità nel settore della pesca |
| XIII | Articolo 23, paragrafo 1 | Concessioni della Lettonia nel settore della pesca |
| XIV | Articolo 44, paragrafo 1 | Stabilimento - Eccezioni nella Comunità |
| XV | Articolo 44, paragrafo 2, comma i) | Stabilimento - Eccezioni provvisorie in Lettonia |
| XVI | Articolo 47 | Servizi finanziari |
| XVII | Articolo 67 | Tutela della proprietà intellettuale. industriale e commerciale |
| XVII | Articolo 109 | Partecipazione della Lettonia ai programmi comunitari |

ALLEGATO I

**Elenco dei prodotti di cui agli articoli 9 e 18 dell'Accordo**

| Codice NC | Designazione delle merci |
|---|---|
| ex 3502 | Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine: |
| ex 3502 10 | - Ovoalbumina: |
| | -- altra: |
| 3502 10 91 | --- essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.) |
| 3502 10 99 | --- altra |
| ex 3502 90 | - altri: |
| | -- Albumine, diverse dall'ovoalbumina: |
| | --- Lattoalbumina: |
| 3502 90 51 | ---- essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polvere, ecc.) |
| 3502 90 59 | ---- altra |
| 4501 | Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato |
| 5201 00 | Cotone, non cardato né pettinato |
| 5301 | Lino greggio o preparato, ma non filato, stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) |
| 5302 | Canapa (Cannabis sativa L.) greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) |

ALLEGATO II

**Elenco dei prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 2**

| Codice NC | Designazione delle merci | Dazio (%) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1.1.1995 | 1.1.1996 | 1.1.1997 |
| 2523 10 | Cementi non polverizzati detti «clinkers» | 15 | 7,5 | 0 |
| 2523 29 | Cementi Portland, altri | 15 | 7,5 | 0 |
| 2523 90 | Altri cementi idraulici | 15 | 7,5 | 0 |
| 3406 | Candele, ceri ed articoli simili | 15 | 7,5 | 0 |
| 3924 10 | Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina | 3 | 1,5 | 0 |
| 3925 10 | Oggetti di attrezzatura per costruzioni, serbatoi, barili, vasche e recipienti simili, di materie plastiche, di capacità superiore a 300 litri | 3 | 1,5 | 0 |
| 4202 | Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, ecc. | 15 | 7,5 | 0 |
| 4301 10 | Pelli da pellicceria gregge di visone, intere, anche senza teste, code o zampe | 15 | 7,5 | 0 |
| 4301 20 | Pelli da pellicceria gregge di coniglio o di lepre, intere, anche senza teste, code o zampe | 15 | 7,5 | 0 |
| 4301 60 | Pelli da pellicceria gregge di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe | 15 | 7,5 | 0 |
| 4303 10 90 | Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria, altri | 15 | 7,5 | 0 |
| 6402 11 | Calzature per lo sport, calzature da sci | 15 | 7,5 | 0 |
| 6402 19 | Calzature per lo sport, altre | 15 | 7,5 | 0 |
| 6402 20 | Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli | 15 | 7,5 | 0 |

| Codice NC | Designazione delle merci | Dazio (%) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1.1.1995 | 1.1.1996 | 1.1.1997 |
| 6402 30 | Altre calzature con puntale protettivo di metallo | 15 | 7.5 | 0 |
| 6403 20 | Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce | 15 | 7.5 | 0 |
| 6403 51 | Altre calzature, con suole esterne di cuoio naturale, che ricoprono la caviglia | 15 | 7.5 | 0 |
| 6403 91 | Altre calzature, che ricoprono la caviglia | 15 | 7.5 | 0 |
| 6403 99 | Altre calzature, altre | 15 | 7.5 | 0 |
| 6405 10 | Altre calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito | 15 | 7.5 | 0 |
| 6911 | Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana | 15 | 7.5 | 0 |
| 6914 90 10 | Altri lavori di ceramica, di terracotta comune | 15 | 7.5 | 0 |
| 7013 | Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili | 15 | 7.5 | 0 |

ALLEGATO III

**Elenco dei prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 3**

| Codice NC | Designazione delle merci | Dazio (%) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1.1.1995 | 1.1.1997 | 1.1.1999 |
| 6401 92 | Calzature impermeabili che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio | 15 | 7,5 | 0 |
| 6401 99 | Calzature impermeabili, altre calzature, altre | 15 | 7,5 | 0 |
| 6402 91 | Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, che ricoprono la caviglia | 15 | 7,5 | 0 |
| 6402 99 | Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, altre | 15 | 7,5 | 0 |
| 6404 20 | Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito | 15 | 7,5 | 0 |
| 8421 11 | Scrematrici | 15 | 7,5 | 0 |
| 8421 12 | Idroestrattori per biancheria | 15 | 7,5 | 0 |
| 8421 19 | Altre centrifughe | 15 | 7,5 | 0 |
| 8434 10 | Mungitrici | 15 | 7,5 | 0 |
| 8450 19 | Macchine per lavare la biancheria, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg, altre | 15 | 7,5 | 0 |
| 8508 10 | Foratrici di ogni specie | 15 | 7,5 | 0 |
| 8508 20 | Seghe e troncatrici | 15 | 7,5 | 0 |
| 8508 80 90 | Altri utensili | 15 | 7,5 | 0 |
| 8509 | Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico | 15 | 7,5 | 0 |
| 8517 10 | Apparecchi telefonici per abbonati | 15 | 7,5 | 0 |
| 8518 29 | Altri altoparlanti | 15 | 7,5 | 0 |

| Codice NC | Designazione delle merci | Dazio (%) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1.1.1995 | 1.1.1997 | 1.1.1999 |
| 8520 31 19 | Altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici, a cassette, altri | 15 | 7.5 | 0 |
| 8527 11 90 | Apparecchi radiofonici, combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono, altri | 15 | 7.5 | 0 |
| 9401 30 | Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza | 15 | 7.5 | 0 |
| 9401 40 | Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o per giardino, trasformabili in letti | 15 | 7.5 | 0 |
| 9401 50 | Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili | 15 | 7.5 | 0 |
| 9401 71 | Mobili per sedersi imbottiti, con intelaiatura di metallo | 15 | 7.5 | 0 |
| 9401 79 | Mobili per sedersi con intelaiatura di metallo, altri | 15 | 7.5 | 0 |
| 9403 10 | Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici | 15 | 7.5 | 0 |
| 9403 30 | Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici | 15 | 7.5 | 0 |
| 9403 40 | Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine | 15 | 7.5 | 0 |
| 9403 50 | Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto | 15 | 7.5 | 0 |
| 9403 60 | Altri mobili di legno | 15 | 7.5 | 0 |

ALLEGATO IV

## Elenco dei prodotti di cui all'articolo 14

| Codice NC / Codice lettone | Designazione delle merci | Dazio (% o Ls/unità) |
|---|---|---|
| 2520 | Pietra de gesso; anidrite; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti | 5 % |
| 2521 | Pietre calcaree da fonderia («castines»); pietre da calce o da cemento | 5 % |
| 4101 | Pelli gregge di bovini o di equidi (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciante né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate | 15 % |
| 4403 20 00 1* | Legno grezzo, altro, di conifere, di lunghezza superiore a 2 metri, diametro 14-24 cm | 6 Ls |
| 4403 20 00 2* | Legno grezzo, altro, di conifere, di lunghezza superiore a 2 metri, diametro superiore a 26 cm | 6 Ls |
| 4403 9100 1* | Legno grezzo, altro, di quercia, di lunghezza superiore a 1 metro, diametro uguale o superiore a 14 cm | 50 Ls |
| 4403 92 00 1* | Legno grezzo, altro, di faggio, di lunghezza superiore a 1 metro, diametro uguale o superiore a 14 cm | 60 Ls |
| 4403 99 90 1* | Legno grezzo, non di conifere, di lunghezza superiore a 1,6 metri, diametro 14-24 cm (compensato, legname da fiammiferi e tronchi per sega di qualità A) | 17 Ls |
| 4403 99 90 2* | Legno grezzo, non di conifere, di lunghezza superiore a 1,6 metri, diametro uguale o superiore a 26 cm (compensato, legname da fiammiferi e tronchi per sega di qualità A) | 20 Ls |
| 4403 99 90 3* | Legno grezzo, non di conifere, di lunghezza superiore a 1,6 metri, diametro 14-24 cm (esclusi il compensato, il legname da fiammiferi e i tronchi per sega di qualità A) | 2 Ls |
| 4403 99 90 4* | Legno grezzo, non di conifere, di lunghezza superiore a 1,6 metri, diametro uguale o superiore a 26 cm (esclusi il compensato, il legname da fiammiferi e i tronchi per sega di qualità A) | 2 Ls |
| 4403 99 90 9* | Frassino, olmo e altri, di lunghezza superiore a 1 metro, diametro uguale o superiore a 14 cm | 50 Ls |

* Unicamente i prodotti di questo codice lettone a 9 cifre descritti nel presente elenco.

| Codice NC / Codice lettone | Designazione delle merci | Dazio (% o Ls/unità) |
|---|---|---|
| 7204 | Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio | 100% |
| 7404 | Cascami ed avanzi di rame | 20 % |
| 7503 | Cascami ed avanzi di nichel | 20 % |
| 7602 | Cascami ed avanzi di alluminio | 20 % |

ALLEGATO V

## Elenco dei prodotti tessili originari della Lettonia soggetti a massimali tariffari comunitari

| Categoria | Codice NC Taric | Designazione delle merci[1] | Massimali tariffari[2] (unità) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5204 11 00<br>5204 19 00<br>5205 5206<br>5604 90 00 * 50 | Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto | 2 261<br>(Tonnellate) |
| 2 | 5208<br>5209<br>5210<br>5211<br>5212<br>5811 00 00 * 91<br>* 92<br>6308 00 00 * 11<br>* 19 | Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate | 2 737<br>(Tonnellate) |
| 3 | 5512<br>5513<br>5514<br>5515<br>5803 90 30<br>5905 00 70 * 10<br>6308 00 00 * 20 | Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia | 630<br>(Tonnellate) |
| 4 | 6105 10 00<br>6105 20 10<br>6105 20 90<br>6105 90 10<br>6109 10 00<br>6109 90 10<br>6109 90 30<br>6110 20 10<br>6110 30 10 | Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia | 1 883<br>(1 000 pezzi) |
| 5 | 6101 10 90<br>6101 20 90<br>6101 30 90<br>6102 10 90<br>6102 20 90<br>6102 30 90<br>6110 10 10<br>6110 10 31<br>6110 10 35<br>6110 10 38<br>6110 10 91<br>6110 10 95<br>6110 10 98<br>6110 20 91<br>6110 20 99<br>6110 30 91<br>6110 30 99 | Maglie, pullover (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili a maglia | 1 510<br>(1 000 pezzi) |

[1] In deroga alle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la designazione della merci devono essere considerati puramente indicativi, in quanto il regime preferenziale è determinato dall'applicazione dei codici NC e, se del caso, dei codici Taric, preceduti da un asterisco.

[2] Per le importazioni che superano detti massimali annui, la Comunità può ripristinare i dazi doganali in qualsiasi epoca dell'anno in questione.

| Categoria | Codice NC Taric | Designazione delle merci | Massimali tariffari (unità) |
|---|---|---|---|
| 6 | 6203 41 10<br>6203 41 90<br>6203 42 31<br>6203 42 33<br>6203 42 35<br>6203 42 90<br>6203 43 19<br>6203 43 90<br>6203 49 19<br>6203 49 50<br>6204 61 10<br>6204 62 31<br>6204 62 33<br>6204 62 39<br>6204 63 18<br>6204 69 18<br>6211 32 42<br>6211 33 42<br>6211 42 42<br>6211 43 42 | Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificali, parti inferiori di tute sportive (trainings) con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 1 750<br>(1 000 pezzi) |
| 7 | 6106 10 00<br>6106 20 00<br>6106 90 10<br>6206 20 00<br>6206 30 00<br>6206 40 00 | Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza | 972<br>(1 000 pezzi) |
| 8 | 6205 10 00<br>6205 20 00<br>6205 30 00 | Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 1 917<br>(1 000 pezzi) |
| 9 | 5802 11 00<br>5802 19 00<br>6302 60 00 * 90 | Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, riccia del tipo spugna, di cotone diversi da quelli a maglia | 131<br>(Tonnellate) |
| 15 | 6202 11 00<br>6202 12 10 * 90<br>6202 12 90 * 90<br>6202 13 10 * 90<br>6202 13 90 * 90<br>6204 31 00<br>6204 32 90<br>6204 33 90<br>6204 39 19<br>6210 30 00 | Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21) | 227<br>(1 000 pezzi) |
| 16 | 6203 11 00<br>6203 12 00<br>6203 19 10<br>6203 19 30<br>6203 21 00<br>6203 22 80<br>6203 23 80<br>6203 29 18<br>6211 32 31<br>6211 33 31 | Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci, tute sportive (trainings) con fodera, la parte esterna delle quali è realizzata in una sola e stessa stoffa, per uomo e per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 99<br>(1 000 pezzi) |
| 17 | 6203 31 00<br>6203 32 90<br>6203 33 90<br>6203 39 19 | Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 81<br>(1 000 pezzi) |

| Categoria | Codice NC/Taric | Designazione delle merci | Massimali tariffari (unità) |
|---|---|---|---|
| 20 | 6302 21 00<br>6302 22 90<br>6302 29 90<br>6302 31 10<br>6302 31 90<br>6302 32 90<br>6302 39 90 | Biancheria da letto, esclusa quella a maglia | 232<br>(Tonnellate) |
| 39 | 6302 51 10<br>6302 51 90<br>6302 53 90<br>6302 59 00 * 90<br>6302 91 10<br>6302 91 90<br>6302 93 90<br>6302 99 00 * 90 | Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia e quella di cotone riccio del tipo spugna | 101<br>(Tonnellate) |
| 10 | 6111 10 10<br>6111 20 10<br>6111 30 10<br>6111 90 00 * 11<br>6116 10 10<br>6116 10 90<br>6116 91 00<br>6116 92 00<br>6116 93 00<br>6116 99 00 | Guanti a maglia | 308<br>1 537<br>(1 000 Paia) |
| 12 | 6115 12 00<br>6115 19 10<br>6115 19 90<br>6115 20 11<br>6115 20 90<br>6115 91 00<br>6115 92 00<br>6115 93 10<br>6115 93 30<br>6115 93 99<br>6115 99 00 | Calze-mutande (collants), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70 | 3 189<br>(1 000 Paia o pezzi) |
| 13 | 6107 11 00<br>6107 12 00<br>6107 19 00<br>6108 21 00<br>6108 22 00<br>6108 29 00 | Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 2 018<br>(1 000 pezzi) |
| 14 | 6201 11 00<br>6201 12 10 * 90<br>6201 12 90 * 90<br>6201 13 10 * 90<br>6201 13 90 * 90<br>6201 20 00 | Cappotti, soprabiti, mantelli e simili tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21) | 46 (1 000 pezzi) |
| 18 | 6207 11 00<br>6207 19 00<br>6207 21 00<br>6207 22 00<br>6207 29 00<br>6207 91 00<br>6207 92 00<br>6207 99 00 | Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia | 112<br>(1 000 pezzi) |

| Categoria | Codice NC Taric | Designazione delle merci [1] | Massimali tariffari [2] (unità) |
|---|---|---|---|
| 18 (segue) | 6208 11 00<br>6208 19 10<br>6208 19 90<br>6208 21 00<br>6208 22 00<br>6208 29 00<br>6208 91 10<br>6208 91 90<br>6208 92 10<br>6208 92 90<br>6208 99 00 | Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia | |
| 19 | 6213 20 00<br>6213 90 00 | Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia | 1 746<br>(1 000 pezzi) |
| 21 | 6201 12 10 * 10<br>6201 12 90 * 10<br>6201 13 10 * 10<br>6201 13 90 * 10<br>6201 91 00<br>6201 92 00<br>6201 93 00<br>6202 12 10 * 10<br>6202 12 90 * 10<br>6202 13 10 * 10<br>6202 13 90 * 10<br>6202 91 00<br>6202 92 00<br>6202 93 00<br>6211 32 41<br>6211 33 41<br>6211 42 41<br>6211 43 41 | Eskimo, giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, parti superiori di tute sportive (trainings) con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone, fibre sintetiche o artificiali | 562<br>(1 000 pezzi) |
| 22 | 5508 10 11<br>5508 10 19<br>5509 11 00<br>5509 12 00<br>5509 21 10<br>5509 21 90<br>5509 22 10<br>5509 22 90<br>5509 31 10<br>5509 31 90<br>5509 32 10<br>5509 32 90<br>5509 41 10<br>5509 41 90<br>5509 42 10<br>5509 42 90<br>5509 51 00<br>5509 52 10<br>5509 52 90<br>5509 53 00<br>5509 59 00<br>5509 61 10<br>5509 61 90<br>5509 62 00<br>5509 69 00<br>5509 91 10<br>5509 91 90<br>5509 92 00<br>5509 99 00 | Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto | 649<br>(Tonnellate) |

| Categoria | Codice NC Taric | Designazione delle merci | Massimali tariffari (unità) |
|---|---|---|---|
| 23 | 5508 20 10<br>5510 11 00<br>5510 12 00<br>5510 20 00<br>5510 30 00<br>5510 90 00 | Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto | 308<br>(Tonnellate) |
| 24 | 6107 21 00<br>6107 22 00<br>6107 29 00<br>6107 91 00<br>6107 92 00<br>6107 99 00 * 10<br><br>6108 31 10<br>6108 31 90<br>6108 32 11<br>6108 32 19<br>6108 32 90<br>6108 39 00<br>6108 91 00<br>6108 92 00<br>6108 99 10 | Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo e per ragazzo<br><br>Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza | 499<br>(1 000 pezzi) |
| 26 | 6104 41 00<br>6104 42 00<br>6104 43 00<br>6104 44 00<br>6204 41 00<br>6204 42 00<br>6204 43 00<br>6204 44 00 | Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche artificali | 395<br>(1 000 pezzi) |
| 27 | 6104 51 00<br>6104 52 00<br>6104 53 00<br>6104 59 00<br>6204 51 00<br>6204 52 00<br>6204 53 00<br>6204 59 10 | Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza | 260<br>(1 000 pezzi) |
| 28 | 6103 41 10<br>6103 41 90<br>6103 42 10<br>6103 42 90<br>6103 43 10<br>6103 43 90<br>6103 49 10<br>6103 49 91<br>6104 61 10<br>6104 61 90<br>6104 62 10<br>6104 62 90<br>6104 63 10<br>6104 63 90<br>6104 69 10<br>6104 69 91 | Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 109<br>(1 000 pezzi) |

| Categoria | Codice NC Taric | Designazione delle merci[1] | Massimali tariffari[2] (unità) |
|---|---|---|---|
| 29 | 6204 11 00<br>6204 12 00<br>6204 13 00<br>6204 19 10<br>6204 21 00<br>6204 22 80<br>6204 23 80<br>6204 29 18<br>6211 42 31<br>6211 43 31 | Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings) con fodera, la parte esterna delle quali è realizzata in una sola ed unica stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 124<br>(1 000 pezzi) |
| 31 | 6212 10 00 | Reggiseno e bustini, tessuti, a maglia | 674<br>(1 000 pezzi) |
| 32 | 5801 10 00<br>5801 21 00<br>5801 22 00<br>5801 23 00<br>5801 24 00<br>5801 25 00<br>5801 26 00<br>5801 31 00<br>5801 32 00<br>5801 33 00<br>5801 34 00<br>5801 35 00<br>5801 36 00<br>5802 20 00<br>5802 30 00 | Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i tessuti di cotone riccio, di nastri, galloni e simili, i tessuti «tufted», di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali | 90<br>(Tonnellate) |
| 33 | 5407 20 11<br>6305 31 91<br>6305 31 99 | Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza; sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia fabbricati con lamette o forme simili | 242<br>(Tonnellate) |
| 34 | 5407 20 19 | Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di 3 m o più di larghezza | 8<br>(Tonnellate) |
| 35 | 5407 10 00<br>5407 20 90<br>5407 30 00<br>5407 41 00<br>5407 42 10<br>5407 42 90<br>5407 43 00<br>5407 44 10<br>5407 44 90<br>5407 51 00<br>5407 52 00<br>5407 53 10<br>5407 53 90<br>5407 54 00<br>5407 60 10<br>5407 60 30<br>5407 60 51<br>5407 60 59<br>5407 60 90<br>5407 71 00<br>5407 72 00<br>5407 73 10 | Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 | 264<br>(Tonnellate) |

| Categoria | Codice NC Taric | Designazione delle merci | Massimali tariffari (unità) |
|---|---|---|---|
| 35 (segue) | 5407 73 91<br>5407 73 99<br>5407 74 00<br>5407 81 00<br>5407 82 00<br>5407 83 10<br>5407 83 90<br>5407 84 00<br>5407 91 00<br>5407 92 00<br>5407 93 10<br>5407 93 90<br>5407 94 00<br>5811 00 00 * 95<br>5905 00 70 * 90 | | |
| 36 | 5408 10 00<br>5408 21 00<br>5408 22 10<br>5408 22 90<br>5408 23 10<br>5408 23 90<br>5408 24 00<br>5408 31 00<br>5408 32 00<br>5408 33 00<br>5408 34 00<br>5811 00 00 * 96<br>5905 00 70 * 20 | Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 | 58<br>(Tonnellate) |
| 37 | 5516 11 00<br>5516 12 00<br>5516 13 00<br>5516 14 00<br>5516 21 00<br>5516 22 00<br>5516 23 10<br>5516 23 90<br>5516 24 00<br>5516 31 00<br>5516 32 00<br>5516 33 00<br>5516 34 00<br>5516 41 00<br>5516 42 00<br>5516 43 00<br>5516 44 00<br>5516 91 00<br>5516 92 00<br>5516 93 00<br>5516 94 00<br>5803 90 50<br>5905 00 70 * 30 | Tessuti di fibre artificiali in fiocco | 386<br>(Tonnellate) |
| 38 A | 6002 43 11<br>6002 93 10 | Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine | 22<br>(Tonnellate) |
| 38 B | 6303 91 00 * 10<br>6303 92 90 * 10<br>6303 99 90 * 20 | Tendine, escluse quelle a maglia | 1<br>(Tonnellate) |

| Categoria | Codice NC Taric | Designazione delle merci | Massimali tariffari (unità) |
|---|---|---|---|
| 40 | 6303 91 00 * 91<br>* 99<br>6303 92 90 * 90<br>6303 99 90 * 31<br>* 39<br>* 90<br>6304 19 10<br>6304 19 90 * 91<br>6304 92 00<br>6304 93 00 * 90<br>6304 99 00 * 92 | Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 37<br>(Tonnellate) |
| 41 | 5401 10 11<br>5401 10 19<br>5402 10 10<br>5402 10 90<br>5402 20 00<br>5402 31 10<br>5402 31 30<br>5402 31 90<br>5402 32 00<br>5402 33 10<br>5402 33 90<br>5402 39 10<br>5402 39 90<br>5402 49 10<br>5402 49 91<br>5402 49 99<br>5402 51 10<br>5402 51 30<br>5402 51 90<br>5402 52 10<br>5402 52 90<br>5402 59 10<br>5402 59 90<br>5402 61 10<br>5402 61 30<br>5402 61 90<br>5402 62 10<br>5402 62 90<br>5402 69 10<br>5402 69 90<br>5604 20 00 * 10<br>5604 90 00 * 40<br>* 90 | Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per m | 750<br>(Tonnellate) |
| 42 | 5401 20 10<br>5403 10 00<br>5403 20 10<br>5403 20 90<br>5403 32 00 * 90<br>5403 33 90<br>5403 39 00<br>5403 41 00<br>5403 42 00<br>5403 49 00<br>5604 20 00 * 20 | Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non preparati per la vendita al minuto; diversi dai filati semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per m e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa | 75<br>(Tonnellate) |
| 43 | 5204 20 00<br>5207 10 00<br>5207 90 00 | Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, preparati per la vendita al minuto | 77<br>(Tonnellate) |

| Categoria | Codice NC Taric | Designazione delle merci [1] | Massimali tariffari [2] (unità) |
|---|---|---|---|
| 43 (segue) | 5401 10 90<br>5401 20 90<br>5406 10 00<br>5406 20 00<br>5508 20 90<br>5511 30 00 | | |
| 47 | 5106 10 10<br>5106 10 90<br>5106 20 11<br>5106 20 19<br>5106 20 91<br>5106 20 99<br>5108 10 10<br>5108 10 90 | Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto | 18<br>(Tonnellate) |
| 48 | 5107 10 10<br>5107 10 90<br>5107 20 10<br>5107 20 30<br>5107 20 51<br>5107 20 59<br>5107 20 91<br>5107 20 99<br>5108 20 10<br>5108 20 90 | Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto | 60<br>(Tonnellate) |
| 49 | 5109 10 10<br>5109 10 90<br>5109 90 10<br>5109 90 90 | Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto | 24<br>(Tonnellate) |
| 50 | 5111 11 00<br>5111 19 10<br>5111 19 90<br>5111 20 00<br>5111 30 10<br>5111 30 30<br>5111 30 90<br>5111 90 10<br>5111 90 91<br>5111 90 93<br>5111 90 99<br>5112 11 00<br>5112 19 10<br>5112 19 90<br>5112 20 00<br>5112 30 10<br>5112 30 30<br>5112 30 90<br>5112 90 10<br>5112 90 91<br>5112 90 93<br>5112 90 99 | Tessuti di lana o di peli fini | 60<br>(Tonnellate) |
| 53 | 5803 10 00 | Tessuti di cotone a punto di garza | 1<br>(Tonnellate) |
| 54 | 5507 00 00 | Fibre artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati od altrimenti preparati per la filatura | 7<br>(Tonnellate) |
| 55 | 5506 10 00<br>5506 20 00<br>5506 30 00<br>5506 90 10<br>5506 90 91<br>5506 90 99 | Fibre sintetiche in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati od altrimenti preparati per la filatura | 60<br>(Tonnellate) |

| Categoria | Codice NC Taric | Designazione delle merci | Massimali tariffari (unità) |
|---|---|---|---|
| 56 | 5508 10 90<br>5511 10 00<br>5511 20 00 | Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto | 53<br>(Tonnellate) |
| 58 | 5701 10 10<br>5701 10 91<br>5701 10 93<br>5701 10 99<br>5701 90 10<br>5701 90 90 | Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati | 283<br>(Tonnellate) |
| 59 | 5702 10 00<br>5702 31 10<br>5702 31 30<br>5702 31 90<br>5702 32 10<br>5702 32 90<br>5702 39 10<br>5702 41 10<br>5702 41 90<br>5702 42 10<br>5702 42 90<br>5702 49 10<br>5702 51 00<br>5702 52 00<br>5702 59 00 * 20<br>5702 91 00<br>5702 92 00<br>5702 99 00 * 20<br>5703 10 10<br>5703 10 90<br>5703 20 11<br>5703 20 19<br>5703 20 91<br>5703 20 99<br>5703 30 11<br>5703 30 19<br>5703 30 51<br>5703 30 59<br>5703 30 91<br>5703 30 99<br>5703 90 10<br>5703 90 90 * 90<br>5704 10 00<br>5704 90 00<br>5705 00 10<br>5705 00 31<br>5705 00 39<br>5705 00 90 * 11<br>* 19 | Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58 | 310<br>(Tonnellate) |
| 60 | 5805 00 00 | Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.) anche confezionati | 1<br>(Tonnellate) |
| 61 | 5806 10 00 * 90<br>5806 20 00<br>5806 31 10<br>5806 31 90<br>5806 32 10<br>5806 32 90<br><br>5806 39 00 * 90<br>5806 40 00 * 90 | Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (buldoc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62<br><br>Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici costituiti da materie tessili miste a fili di gomma | 48<br>(Tonnellate) |
| 62 | 5606 00 91<br>5606 00 99 | Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati) | 61<br>(Tonnellate) |

| Categoria | Codice NC Taric | Designazione delle merci | Massimali tariffari comuni |
|---|---|---|---|
| | 5804 10 11<br>5804 10 19<br>5804 10 90<br>5804 21 10<br>5804 21 90<br>5804 29 10<br>5804 29 90<br>5804 30 00 | Tulli, tulli-boninots e tessuti a maglie annodate: pizzi (a macchina o a mano), in pezza in strisce o in motivi | |
| | 5807 10 10<br>5807 10 90 | Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti | |
| | 5808 10 00<br>5808 90 00 | Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili | |
| | 5810 10 10<br>5810 10 90<br>5810 91 10<br>5810 91 90<br>5810 92 10<br>5810 92 90<br>5810 99 10<br>5810 99 90 | Ricami in pezza, in strisce o in motivi | |
| 63 | 5906 91 00<br>6002 10 10 * 10<br>6002 10 90<br>6002 30 10 * 10<br>6002 30 90 | Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso il 5 % o più di fili di gomma | 33<br>(Tonnellate) |
| | 6001 10 00 * 10 | Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre sintetiche | |
| | 6002 20 31<br>6002 43 19 | | |
| 65 | 5606 00 10<br>6001 10 00 * 20<br>6001 21 00<br>6001 22 00<br>6001 29 10<br>6001 91 10<br>6001 91 30<br>6001 91 50<br>6001 91 90<br>6001 92 10<br>6001 92 30 | Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 166<br>(Tonnellate) |

| Categoria | Codice NC Taric | Designazione delle merci | Massimali tariffari (unità) |
|---|---|---|---|
| 65 (segue) | 6001 92 50<br>6001 92 90<br>6001 99 10<br>6002 10 10 * 91<br>6002 20 10<br>6002 20 39<br>6002 20 50<br>6002 20 70<br>6002 30 10 * 91<br>6002 41 00<br>6002 42 10<br>6002 42 30<br>6002 42 50<br>6002 42 90<br>6002 43 31<br>6002 43 33<br>6002 43 35<br>6002 43 39<br>6002 43 50<br>6002 43 91<br>6002 43 93<br>6002 43 95<br>6002 43 99<br>6002 91 00<br>6002 92 10<br>6002 92 30<br>6002 92 50<br>6002 92 90<br>6002 93 31<br>6002 93 33<br>6002 93 35<br>6002 93 39<br>6002 93 91<br>6002 93 99 | | |
| 66 | 6301 10 00<br>6301 20 91<br>6301 20 99<br>6301 30 90<br>6301 40 90 * 91<br>* 99<br>6301 90 90 * 21<br>* 99 | Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 23<br>(Tonnellate) |
| 67 | 5807 90 90<br>6113 00 10<br>6117 10 00<br>6117 20 00<br>6117 80 10<br>6117 80 90<br>6117 90 00<br>6301 20 10<br>6301 30 10<br>6301 40 10<br>6301 90 10<br>6302 10 10<br>6302 10 90<br>6302 40 00<br>6302 60 00 * 10<br>6303 11 00<br>6303 12 00<br>6303 19 00<br>6304 11 00<br>6304 91 00 | Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébé), a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento | 85<br>(Tonnellate) |

| Categoria | Codice NC Taric | Designazione delle merci | Massimali tariffari (unità) |
|---|---|---|---|
| 67 (segue) | 6305 20 00 * 10<br>6305 31 10<br>6305 39 00 * 91<br>6305 90 00 * 20<br>6307 10 10<br>6307 90 10 | | |
| 68 | 6111 10 90<br>6111 20 90<br>6111 30 90<br>6111 90 00 * 19<br>6209 10 00 * 90<br>6209 20 00 * 90<br>6209 30 00 * 90<br>6209 90 00 * 90 | Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébé), esclusi i guanti per bambini piccoli (bébé) delle categorie 10 e 87 e le calze e calzini tessuti della categoria 88 | 91<br>(Tonnellate) |
| 69 | 6108 11 10<br>6108 11 90<br>6108 19 10<br>6108 19 90 | Sottovesti o sottabiti e sottogonne, a maglia, per donna o ragazza | 102<br>(1 000 pezzi) |
| 70 | 6115 11 00<br>6115 20 19<br>6115 93 91 | Calze-mutande (dette anche bas-culottes, collants), di fibre tessili sintetiche, in filati semplici di 67 decitex (6,7 tex) Calze per donna di fibre tessili sintetiche | 6 731<br>(1 000 pezzi o paia) |
| 72 | 6112 31 10<br>6112 31 90<br>6112 39 10<br>6112 39 90<br>6112 41 10<br>6112 41 90<br>6112 49 10<br>6112 49 90<br>6211 11 00<br>6211 12 00 | Costumi e mutandine da bagno, tessuti, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali | 189<br>(1 000 pezzi) |
| 73 | 6112 11 00<br>6112 12 00<br>6112 19 00 | Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali | 181<br>(1 000 pezzi) |
| 74 | 6104 11 00<br>6104 12 00<br>6104 13 00<br>6104 19 00 * 10<br>6104 21 00<br>6104 22 00<br>6104 23 00<br>6104 29 00 * 10 | Abiti a giacca e completi a maglia, per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali esclusi quelli da sci | 67<br>(1 000 pezzi) |
| 75 | 6103 11 00<br>6103 12 00<br>6103 19 00<br>6103 21 00<br>6103 22 00<br>6103 23 00<br>6103 29 00 | Vestiti e completi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci | 10<br>(1 000 pezzi) |

| Categoria | Codice NC Taric | Designazione delle merci | Massimali tariffari (unità) |
|---|---|---|---|
| 76 | 6203 22 10<br>6203 23 10<br>6203 29 11<br>6203 32 10<br>6203 33 10<br>6203 39 11<br>6203 42 11<br>6203 42 51<br>6203 43 11<br>6203 43 31<br>6203 49 11<br>6203 49 31<br>6204 22 10<br>6204 23 10<br>6204 29 11<br>6204 32 10<br>6204 33 10<br>6204 39 11<br>6204 62 11<br>6204 62 51<br>6204 63 11<br>6204 63 31<br>6204 69 11<br>6204 69 31<br>6211 32 10<br>6211 33 10<br>6211 42 10<br>6211 43 10 | Indumenti da lavoro, tessuti, per uomo e per ragazzo; grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, diversi da quelli a maglia, per donna o per ragazza | 169<br>(Tonnellate) |
| 77 | 6211 20 00 * 10 | Completi e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia | 45<br>(Tonnellate) |
| 78 | 6203 41 30<br>6203 42 59<br>6203 43 39<br>6203 49 39<br>6204 61 80<br>6204 61 90<br>6204 62 59<br>6204 62 90<br>6204 63 39<br>6204 63 90<br>6204 69 39<br>6204 69 50<br>6210 40 00<br>6210 50 00<br>6211 31 00<br>6211 32 90<br>6211 33 90<br>6211 41 00<br>6211 42 90<br>6211 43 90 | Indumenti diversi da quelli a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77 | 159<br>(Tonnellate) |
| 83 | 6101 10 10<br>6101 20 10<br>6101 30 10<br>6102 10 10<br>6102 20 10<br>6102 30 10<br>6103 31 00<br>6103 32 00 | Cappotti giacche e altri vestiti, compresi i completi e gli insiemi da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 e 75 | 60<br>(Tonnellate) |

| Categoria | Codice NC Taric | Designazione delle merci | Massimali tariffari (unità) |
|---|---|---|---|
| 83 (segue) | 6103 33 00<br>6103 39 00 * 10<br>6104 31 00<br>6104 32 00<br>6104 33 00<br>6104 39 00 * 10<br>6112 20 00 * 10<br>6113 00 90<br>6114 10 00<br>6114 20 00<br>6114 30 00 | | |
| 84 | 6214 20 00<br>6214 30 00<br>6214 40 00<br>6214 90 10 | Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili: esclusi quelli a maglia, di cotone, di lana, di fibre tessili sintetiche o artificiali | 15<br>(Tonnellate) |
| 85 | 6215 20 00<br>6215 90 00 | Cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti a cravatte, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali | 1<br>(Tonnellate) |
| 86 | 6212 20 00<br>6212 30 00<br>6212 90 00 | Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia | 140<br>(1 000 pezzi) |
| 87 | 6209 10 00 * 10<br>6209 20 00 * 10<br>6209 30 00 * 10<br>6209 90 00 * 10<br>6216 00 00 | Guanti, esclusi quelli a maglia | 37<br>(Tonnellate) |
| 88 | 6209 10 00 * 20<br>6209 20 00 * 20<br>6209 30 00 * 20<br>6209 90 00 * 20<br><br>6217 10 00<br>6217 90 00 | Calze, calzini, esclusi quelli a maglia, altri accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébé), esclusi quelli a maglia | 8<br>(Tonnellate) |
| 90 | 5607 41 00<br>5607 49 11<br>5607 49 19<br>5607 49 90<br>5607 50 11<br>5607 50 19<br>5607 50 30<br>5607 50 90 | Spago, corde e funi, intrecciati o no, di fibre tessili sintetiche | 76<br>(Tonnellate) |
| 91 | 6306 21 00<br>6306 22 00<br>6306 29 00 | Tende | 69<br>(Tonnellate) |
| 93 | 6305 20 00 * 90<br>6305 39 00 * 99<br>6305 90 00 * 99 | Sacchi e sacchetti da imballaggio di tessuti diversi da quelli fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene | 28<br>(Tonnellate) |
| 94 | 5601 10 10<br>5601 10 90<br>5601 21 10<br>5601 21 90<br>5601 22 10<br>5601 22 91<br>5601 22 99<br>5601 29 00<br>5601 30 00 | Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte: fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili | 91<br>(Tonnellate) |

| Categoria | Codice NC Taric | Designazione delle merci | Massimali tariffari annui |
|---|---|---|---|
| 95 | 5602 10 19<br>5602 10 31<br>5602 10 39<br>5602 10 90<br>5602 21 00<br>5602 29 90<br>5602 90 00<br>5807 90 10 * 10<br>5905 00 70 * 50<br>6210 10 10<br>6307 90 91 | Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati, esclusi quelli per ricoprire i pavimenti | 62<br>(Tonnellate) |
| 96 | 5603 00 10<br>5603 00 91<br>5603 00 93<br>5603 00 95<br>5603 00 99<br>5807 90 10 * 10<br>5905 00 70 * 40<br>6210 10 91<br>6210 10 99<br>6301 40 90 * 10<br>6301 90 90 * 10<br>6302 22 10<br>6302 32 10<br>6302 53 10<br>6302 93 10<br>6303 92 10<br>6303 99 10<br>6304 19 90 * 10<br>6304 93 00 * 10<br>6304 99 00 * 91<br>6305 39 00 * 10<br>6307 10 30<br>6307 90 99 * 10 | Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati o spalmati laminate | 388<br>(Tonnellate) |
| 97 | 5608 11 11<br>5608 11 19<br>5608 11 91<br>5608 11 99<br>5608 19 11<br>5608 19 19<br>5608 19 31<br>5608 19 39<br>5608 19 91<br>5608 19 99<br>5608 90 00 | Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde | 22<br>(Tonnellate) |
| 98 | 5609 00 00<br>5905 00 10 | Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97 | 14<br>(Tonnellate) |
| 99 | 5901 10 00<br>5901 90 00 | Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi usati per cappelleria | 75<br>(Tonnellate) |
| | 5904 10 00<br>5904 91 10<br>5904 91 90<br>5904 92 00 | Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti, costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati | |

| Categoria | Codice NC Taric | Designazione delle merci | Massimali tariffari (tonn.) |
|---|---|---|---|
| | 5906 10 10<br>5906 10 90<br>5906 99 10<br>5906 99 90<br><br>5907 00 00 | Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici<br><br><br><br>Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, sfondi di studi o per usi simili, diversi da quelli della categoria 100 | |
| 100 | 5903 10 10<br>5903 10 90<br>5903 20 10<br>5903 20 90<br>5903 90 10<br>5903 90 91<br>5903 90 99 | Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie | 138<br>(Tonnellate) |
| 101 | 5607 90 00 * 90 | Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche | 8<br>(Tonnellate) |
| 109 | 6306 11 00<br>6306 12 00<br>6306 19 00<br>6306 31 00<br>6306 39 00 | Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno | 13<br>(Tonnellate) |
| 110 | 6306 41 00<br>6306 49 00 | Materassi pneumatici, tessuti | 68<br>(Tonnellate) |
| 111 | 6306 91 00<br>6306 99 00 | Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende | 4<br>(Tonnellate) |
| 112 | 6307 20 00<br>6307 90 99 * 91<br>* 99 | Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114 | 33<br>(Tonnellate) |
| 113 | 6307 10 90 | Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia | 26<br>(Tonnellate) |
| 114 | 5902 10 10<br>5902 10 90<br>5902 20 10<br>5902 20 90<br>5902 90 10<br>5902 90 90<br><br>5908 00 00<br><br>5909 00 10<br>5909 00 90<br><br>5910 00 00 | Tessuti e manufatti per usi tecnici | 63<br>(Tonnellate) |
| 114 (segue) | 5911 10 00<br>5911 20 00 * 90<br>5911 31 11<br>5911 31 19<br>5911 31 90<br>5911 32 10<br>5911 32 90<br>5911 40 00<br>5911 90 10<br>5911 90 90 | | |

| Categoria | Codice NC Taric | Designazione delle merci | Massimali tariffari (unità) |
|---|---|---|---|
| 115 | 5306 10 11<br>5306 10 19<br>5306 10 31<br>5306 10 39<br>5306 10 50<br>5306 10 90<br>5306 20 11<br>5306 20 19<br>5306 20 90<br>5308 90 11<br>5308 90 13<br>5308 90 19 | Filati di lino o di ramiè | 104<br>(Tonnellate) |
| 117 | 5309 11 11<br>5309 11 19<br>5309 11 90<br>5309 19 10<br>5309 19 90<br>5309 21 10<br>5309 21 90<br>5309 29 10<br>5309 29 90<br>5311 00 10<br>5803 90 90<br>5905 00 31<br>5905 00 39 | Tessuti di lino o di ramiè | 33<br>(Tonnellate) |
| 118 | 6302 29 10<br>6302 39 10<br>6302 39 30<br>6302 52 00<br>6302 52 00 * 10<br>6302 92 00<br>6302 99 00 * 10 | Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia | 15<br>(Tonnellate) |
| 120 | 6303 99 90 * 10<br>6304 19 30<br>6304 99 00 * 10 | Tendine, tende e tende avvolgibili; mantovane e bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lino o di ramiè | 3<br>(Tonnellate) |
| 121 | 5607 90 00 * 20 | Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè | 26<br>(Tonnellate) |
| 122 | 6305 90 00 * 91 * 92 | Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia | 23<br>(Tonnellate) |
| 123 | 5801 90 10<br>5801 90 90 * 20<br>6214 90 90 * 11<br>* 91 | Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti di lino o di ramiè, diversi dai manufatti delle voci 5802 o 5806; scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia | 1<br>(Tonnellate) |
| 124 | 5501 10 00<br>5501 20 00<br>5501 30 00<br>5501 90 00<br>5503 10 11<br>5503 10 19<br>5503 10 90<br>5503 20 00<br>5503 30 00<br>5503 40 00<br>5503 90 10<br>5503 90 90<br>5505 10 10<br>5505 10 30<br>5505 10 50<br>5505 10 70<br>5505 10 90 | Fibre tessili sintetiche | 2 038<br>(Tonnellate) |

| Categoria | Codice NC Taric | Designazione delle merci | Massimali tariffari (unità) |
|---|---|---|---|
| 125 A | 5402 41 10<br>5402 41 30<br>5402 41 90<br>5402 42 00<br>5402 43 10<br>5402 43 90 | Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto, diversi da quelli della categoria 41 | 453 (Tonnellate) |
| 125 B | 5404 10 10<br>5404 10 90<br>5404 90 11<br>5404 90 10<br>5404 90 19<br>5604 20 00 * 90<br>5604 90 00 * 20 | Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut di materie tessili sintetiche ed artificiali - di materie tessili sintetiche: - Monofilamenti - altri | 273 (Tonnellate) |
| 126 | 5502 00 10<br>5502 00 90<br>5504 10 00<br>5504 90 00<br>5505 20 00 | Fibre artificiali (in fiocco) | 1 701 (Tonnellate) |
| 127 A | 5403 31 00<br>5403 32 00 * 10<br>5403 33 10 | Filati di filamenti artificiali (diversi dai filati per cucire) non condizionati per la vendita al minuto; diversi dai filati della categoria 42 | 141 (Tonnellate) |
| 127 B | 5405 00 00<br>5604 90 00 * 30 | Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) e imitazioni del catgut di materie rigenerate | 19 (Tonnellate) |
| 129 | 5110 00 00 | Filati di peli grossolani o di crine | 2 (Tonnellate) |
| 130 A | 5004 00 10<br>5004 00 90<br>5006 00 10 | Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta | 13 (Tonnellate) |
| 130 B | 5005 00 10<br>5005 00 90<br><br>5006 00 90<br><br>5604 90 00 * 10 | Filati di seta; diversi da quelli della categoria 130 A<br><br>Silkworm gut | 36 (Tonnellate) |
| 131 | 5308 90 90 | Filati di altre fibre tessili vegetali | 6 (Tonnellate) |
| 132 | 5308 30 00 | Filati di carta | 8 (Tonnellate) |
| 133 | 5308 20 10<br>5308 20 90 | Filati di canapa | 73 (Tonnellate) |
| 134 | 5605 00 00 | Filati metallici | 24 (Tonnellate) |
| 135 | 5113 00 00 | Tessuti di peli grossolani o di crine | 1 (Tonnellate) |

| Categoria | Codice NC Taric | Designazione delle merci | Massimali tariffari (unità) |
|---|---|---|---|
| 136 | 5007 10 00<br>5007 20 10<br>5007 20 21<br>5007 20 39<br>5007 20 41<br>5007 20 51<br>5007 20 59<br>5007 20 61<br>5007 20 69<br>5007 20 71<br>5007 90 10<br>5007 90 30<br>5007 90 50<br>5007 90 90<br><br>5803 90 10<br><br>5905 00 90 * 20<br><br>5911 20 00 * 20 | Tessuti di seta | 121<br>(Tonnellate) |
| 137 | 5801 90 90 * 10<br><br>5806 10 00 * 10 | Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti delle voci 5508 e 5805, di seta o di cascami di seta<br><br>Tessuti di seta, di cascami di seta | 1<br>(Tonnellate) |
| 138 | 5311 00 90<br><br>5905 00 90 * 90 | Tessuti di fibre tessili vegetali diversi da quelli di lino, iuta o di altre fibre tessili liberiane<br><br>Tessuti di filati di carta | 16<br>(Tonnellate) |
| 139 | 5809 00 00 | Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metallizzati | 2<br>(Tonnellate) |
| 140 | 6001 10 00 * 90<br>6001 29 90<br>6001 99 90<br><br>6002 20 90<br>6002 49 00<br>6002 99 00 | Stoffe a maglia di materie tessili diverse dal cotone, dalla lana e dalle fibre articiali o sintetiche | 3<br>(Tonnellate) |
| 141 | 6301 90 90 * 29<br>* 99 | Coperte di materie tessili diverse dal cotone, dalla lana e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali | 4<br>(Tonnellate) |
| 142 | 5702 39 90 * 20<br>5702 49 90 * 20<br>5702 59 00 * 30<br>5702 99 00 * 30<br><br><br>5705 00 90 * 31<br>* 39 | Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre del genere delle agavi o della canapa di Manila | 57<br>(Tonnellate) |
| 144 | 5602 10 35<br>5602 29 10 | Feltri di peli grossolani | 1<br>(Tonnellate) |
| 145 | 5607 30 00<br>5607 90 00 * 10 | Spago, corde e funi, anche intrecciati - di abaca (canapa di Manila o «Musa textiles Nee») o di altre fibre (di foglie) dure o di canapa | 121<br>(Tonnellate) |
| 146 A | 5607 21 00 * 11<br>* 19 | Spago, corde e funi, anche intrecciati - Spago, per legare, per macchine agricole in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi | 246<br>(Tonnellate) |
| 146 B | 5607 21 00 * 91<br>* 99<br>5607 29 10<br>5607 29 90 | Spago, corde e funi, anche intrecciati - in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146 A | 19<br>(Tonnellate) |

| Categoria | Codice NC Taric | Designazione delle merci | Massimali tariffari (unità) |
|---|---|---|---|
| 152 | 5602 10 11 | Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati - Feltri in pezza o semplicemente tagliati in forma rettangolare - Feltri all'ago, di lana o di altre fibre tessili liberiane della voce 5703, non impregnati né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti | 4 (Tonnellate) |
| 156 | 6106 90 30<br>6110 90 90 * 30 | Camicette, pullovers di seta o di cascami di seta, per donna, per ragazza o per bambini | 4 (Tonnellate) |
| 157 | 6101 90 10<br>6101 90 90<br>6102 90 10<br>6102 90 90<br>6103 39 00 * 90<br>6103 49 99<br>6104 19 00 * 90<br>6104 29 00 * 90<br>6104 39 00 * 90<br>6104 49 00<br>6104 69 99<br>6105 90 90<br>6106 90 50<br>6106 90 90<br>6107 99 00 * 90<br>6108 99 90<br>6109 90 90<br>6110 90 10<br>6110 90 90 * 90<br>6111 90 00 * 90<br>6112 20 00 * 90<br>6114 90 00 | Indumenti a maglia diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156 | 15 (Tonnellate) |
| 159 | 6204 49 10<br>6206 10 00 | Abiti, camicette, camicette-bluse e bluse di seta o di cascami di seta, in tessuto<br>Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili: | 39 (Tonnellate) |
| 159 (segue) | 6214 10 00<br>6215 10 00 | - di seta o di cascami di seta<br>Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe cravatte - di seta o di cascami di seta 160 6213 10 00 Fazzoletti da naso o da taschino - di seta o di cascami di seta | |
| 160 | 6213 10 00 | Fazzoletti da naso o da taschino<br>- di seta o di cascami di seta | 1 (Tonnellate) |
| 161 | 6201 19 00<br>6201 99 00<br>6202 19 00<br>6202 99 00<br>6203 19 90<br>6203 29 90<br>6203 39 90<br>6203 49 90 | Indumenti esterni diversi da quelli a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e da quelli della categoria 159 | 74 (Tonnellate) |

| Categoria | Codice NC Taric | Designazione delle merci | Massimali tariffari (unità) |
|---|---|---|---|
| | 6204 19 90<br>6204 29 90<br>6204 39 90<br>6204 49 90<br>6204 59 90<br>6204 69 90<br><br>6205 90 10<br>6205 90 90<br><br>6206 90 10<br>6206 90 90<br><br>6211 20 00 * 90<br>6211 39 00<br>6211 49 00<br><br>6214 90 90 * 19<br>* 99 | | |
| 220 | 6309 00 00 | Indumenti usati | 1 030<br>(Tonnellate) |
| 230 | 5604 10 00 | Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili | 24<br>(Tonnellate) |
| 240 0 | 5801 90 90 * 90<br><br>5811 00 00 * 14<br>* 15<br>* 99<br><br>6002 10 10 * 99<br>6002 30 10 * 99<br><br>6304 19 90 * 99<br>6304 99 00 * 99<br><br>6305 90 00 * 10<br>6305 90 00 * 93<br><br>6308 00 00 * 90 | Altri prodotti tessili, diversi da quelli delle categorie da 1 a 230 | 1<br>(Tonnellata) |

# ALLEGATO VI

## Merci di cui all'articolo 17

## Merci per le quali la Comunità e la Lettonia mantengono una componente agricola nei dazi

| Codice NC | Designazione delle merci |
|---|---|
| 2905 43 | Mannitolo |
| 2905 44 | D-glucitolo (Sorbitolo) |
| ex 3505 10 | Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e le fecole esterificati o eterificati della sottovoce 3505 10 50 |
| 3505 20 | Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati |
| 3809 10 | Bozzime preparate ed appretti a base di sostanze amidacee |
| 3823 60 | Sorbitolo, diverso da quello della sottovoce 2905 44 |

ALLEGATO VII

## Elenco dei prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 2

Alle importazioni nella Comunità europea dei seguenti prodotti, originari della Lettonia, si applicheranno i dazi sotto indicati

| Codice NC | Designazione delle merci[1] | Aliquota del dazio |
|---|---|---|
| 0409 | Miele naturale | 17,3% |
| 0601 10 00 | Bulbi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo | 5,1% |
| 0602 20 90 | Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli da frutta commestibile, altri | 8,3% |
| 0602 40 50 | Rosai, anche innestati | 6% |
| 0706 90 30 | Barbaforte o Cren | 7% |
| 0707 00 19 | Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati (dal 16 maggio al 31 ottobre) | 16% |
| 0709 51 30 | Funghi galletti o gallinacei | esenzione |
| 0810 40 30 | Mirtilli neri del genere «Vaccinium myrtillus» | [2] esenzione |
| 0810 40 50 | Frutti del «Vaccinium macrocarpon» e del «Vaccinium corymbosum» | (2) 3% |
| 0810 40 90 | Altri | (2) 5% |
| 0909 40 | Semi di carvi | esenzione |
| | Succhi di mela di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C | |
| 2009 70 30 | Di valore superiore a 18 ECU per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati | 12% |
| 2009 70 93 | Di valore inferiore o uguale a 18 ECU per 100 kg di peso netto, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % | 12% |
| 2009 70 99 | Senza zuccheri addizionati | 12% |

[1] In deroga alle norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formula utilizzata per la designazione delle merci va considerata puramente indicativa, poiché il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dal campo di applicazione dei codici NC. Laddove vengono indicati codici ex NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

[2] Si applica il regime dei prezzi minimi specificato in allegato al presente allegato..

*Allegato all'allegato VII*

**Regime dei prezzi minimi all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione**

1. Per ciascuna campagna di commercializzazione, si stabiliscono prezzi minimi all'importazione per i prodotti seguenti:

| Codice NC | Designazione delle merci |
|---|---|
| 0810 40 30 | Mirtilli neri |
| 0810 40 50 | Frutti del «Vaccinium macrocarpon» e del «Vaccinium corymbosum» |
| 0810 40 90 | Altri |

I prezzi minimi all'importazione sono stabiliti dalla Comunità, di concerto con la Lettonia, tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi, dei quantitativi importati e dell'andamento del mercato comunitario.

2. Il rispetto dei prezzi minimi all'importazione è soggetto ai seguenti criteri:

- in nessun trimestre di una campagna di commercializzazione il valore medio unitario di ciascuno dei prodotti elencati al paragrafo 1 importati nella Comunità deve essere inferiore al prezzo minimo all'importazione stabilito per il prodotto in questione;

- in nessun periodo di quindici giorni il valore medio unitario dei prodotti elencati al paragrafo 1 importati nella Comunità deve essere inferiore al 90 % del prezzo minimo all'importazione stabilito per il prodotto in questione, a condizione che i quantitativi importati durante quel periodo non siano inferiori al 4 % del livello normale annuale delle importazioni.

3. Qualora non venga rispettato uno di questi criteri, la Comunità può introdurre misure per garantire che sia rispettato il suo prezzo minimo all'importazione per ciascuna partita del prodotto in questione importata dalla Lettonia.

ALLEGATO VIII

## Prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 2

### Regime d'importazione nella Comunità di animali vivi della specie bovina e per le carni di animali delle specie bovina, ovina e caprina

1. Indipendentemente dalle disposizioni di bilancio di cui al regolamento (CEE) n. 805/68 è aperto, per le importazioni dalla Lettonia, dalla Lituania e dall'Estonia, un contingente tariffario globale di 3 500 capi di animali vivi della specie bovina destinati all'ingrasso o alla macellazione, di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg, di cui al codice NC 0102.

Il prelievo ridotto o l'aliquota del dazio specifico applicabili agli animali che rientrano in detto contingente sono fissati al 25 % dell'importo totale del prelievo o dell'aliquota del dazio specifico.

2. Qualora dalle previsioni risulti che le importazioni nella Comunità in un determinato anno possono superare i 425 000 capi, la Comunità può prendere misure di salvaguardia in conformità del regolamento (CEE) n. 805/68, fatti salvi tutti gli altri diritti previsti dall'accordo.

3. È aperto, per le importazioni dalla Lettonia, dalla Lituania e dall'Estonia, un contingente tariffario globale di 1 500 tonnellate di carni di animali della specie bovina fresche, refrigerate o congelate, di cui ai codici NC 0201 e 0202.

Il dazio o il prelievo ridotto oppure l'aliquota del dazio specifico applicabili nell'ambito del contingente in questione sono fissati al 40 % del loro importo totale.

4. Nel quadro del regime autonomo all'importazione di cui al regolamento (CEE) n. 3643/85, viene riservato alla Lettonia, alla Lituania e all'Estonia un contingente globale di 100 tonnellate di carni delle specie ovina o caprina fresche, refrigerate o congelate, di cui al codice NC 0204.

ALLEGATO IX

**Prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 2**

Alle importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Lettonia si applica una riduzione del 60 % del prelievo variabile, del dazio ad valorem e/o dell'aliquota del dazio specifico entro i limiti dei quantitativi indicati (contingenti tariffari)

| Codice NC | Designazione delle merci | 1995 | 1996 | 1997 e ciascuno degli anni successivi |
|---|---|---|---|---|
| | | Tonnellate | | |
| ex 0203 | Carni di animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate | 800 | 900 | 1000 |
| 0207 10 15<br>0207 21 10<br>0207 10 19<br>0207 21 90<br>0207 39 21<br>0207 41 41<br>0207 39 23<br>0207 41 51 | Carcasse, petti e cosce di gallina | 400 | 450 | 500 |
| 0402 10 19<br>0402 21 19 | Latte scremato in polvere<br>Latte intero in polvere | 2000 | 2250 | 2500 |
| 0402 29 99 | Latte e crema di latte, concentrati, con aggiunta di zuccheri | 150 | 175 | 200 |
| 0405 00 11<br>0405 11 19 | Burro | 800 | 850 | 900 |
| 0406 10 | Formaggi freschi | 300 | 350 | 400 |
| 0406 90 21<br>0406 90 23 | Cheddar<br>Edam | 600 | 700 | 800 |
| 0702 00 | Pomodori, freschi o refrigerati | 60 | 60 | 60 |
| 0704 10 10 | Cavolfiori, dal 15 aprile al 30 novembre | 60 | 60 | 60 |
| 0704 90 10 | Cavoli bianchi e cavoli rossi | 150 | 175 | 200 |
| 0706 10 00 | Carote | 150 | 175 | 200 |
| 0710 10 00 | Patate, congelate | 150 | 175 | 200 |
| 1601 00 91 | Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti | 150 | 175 | 200 |
| 1602 50 10 | Preparazioni e conserve di carni bovine | 150 | 175 | 200 |

(1) In deroga alle norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formula utilizzata per la designazione delle merci va considerata puramente indicativa, poiché il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dal campo di applicazione dei codici NC. Laddove vengono indicati codici ex

NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

(2) Esclusi i filetti presentati separatamente.

## ALLEGATO X

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 2

1. Alle importazioni in Lettonia dei seguenti prodotti, originari della Comunità, si applicano i dazi sotto indicati.

2. Le tariffe adottate tra il 1995 e il 2000 verranno ridotte di importi annuali uniformi.

3. Qualora in Lettonia sia in vigore un sistema commerciale più favorevole, esso viene applicato alle importazioni dalla Comunità.

4. Le importazioni in Lettonia dei prodotti agricoli diversi da quelli elencati nel presente allegato, originari della Comunità europea, sono esenti dai dazi e dagli oneri di effetto equivalente.

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazio NPF | Per le importazioni dalla CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| 0101 | Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi: | | | | |
| | – Cavalli | | | | |
| 0101 11 00 | -- Riproduttori di razza pura | 1% | 0,5% | 0,5% | esenzione |
| 0101 19 | -- Altri | 20% | 15% | 15% | 15% |
| 0101 20 | – Asini, muli e bardotti | 20% | 15% | 15% | 15% |
| 0102 | Animali vivi della specie bovina: | | | | |
| 0102 10 00 | – Riproduttori di razza pura | 1% | 0,5% | 0,5% | esenzione |
| 0102 90 | – Altri | 20% + 450 Ls/T | 15% + 450 Ls/T | 15% + 450 Ls/T | 15% + 360 Ls/T |
| 0103 | Animali vivi della specie suina | | | | |
| 0103 10 00 | – Riproduttori di razza pura | 1% | 0,5% | 0,5% | esenzione |
| | – Altri | 20% + 500 Ls/t | 15% + 500 Ls/t | 15% + 500 Ls/t | 15% + 400 Ls/t |
| 0104 | Animali vivi della specie ovina e caprina: | | | | |
| 0104 10 | – della specie ovina | 1% | 0,5% | 0,5% | esenzione |
| 0104 10 10 | -- Riproduttori di razza pura | 20% | 15% | 15% | 15% |
| 0104 10 90 | -- Altri | | | | |
| 0104 20 | – della specie caprina | 20% | 15% | 15% | esenzione |
| 0104 20 10 | -- Riproduttori di razza pura | 20% | 15% | 15% | esenzione |
| 0104 20 90 | -- Altri | | | | |

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazio NPF | Per le importazioni della CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| 0105 | Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche | 1% | 0,5% | 0,5% | esenzione |
| 0106 00 | Altri animali vivi | 1% | 0,5% | 0,5% | esenzione |
| 0201 | Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate | 20% + 600 Ls/t | 15% + 600 Ls/t | 15% + 600 Ls/t | 15% + 480 Ls/t |
| 0201 30 00 | – Disossate | 20% + 600 Ls/t | 15% + 600 Ls/t | 15% + 240 Ls/t * | 15% + 192 Ls/t * |
| 0202 | Carni di animali della specie bovina, congelate | 20% + 500 Ls/t | 15% + 500 Ls/t | 15% + 500 Ls/t | 15% + 400 Ls/t |
| 0203 | Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate | 20% + 700 Ls/t | 15% + 700 Ls/t | 15% + 700 Ls/t | 15% + 560 Ls/t |
| 0203 12 10 | ---- Prosciutti e loro pezzi | 20% + 700 Ls/t | 15% + 700 Ls/t | 15% + 280 Ls/t * | 15% + 224 Ls/t * |
| 0204 | Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche refrigerate o congelate | 20% + 500 Ls/t | 15% + 500 Ls/t | 15% + 500 Ls/t | 15% + 400 Ls/t |

* Contingente tariffario indicato nell'allegato XI.

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazio NPF | Per le importazioni dalla CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| 0205 | Carni di animali delle specie equina, asinina, o mulesca, fresche, refrigerate o congelate | 150 Ls/t | 150 Ls/t | 150 Ls/t | 120 Ls/t |
| 0206 | Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate | 150 Ls/t | 150 Ls/t | 60 Ls/t (1) | 48 Ls/t |
| 0207 | Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 | 20% + 100 Ls/t | 15% + 100 Ls/t | 15% + 100 Ls/t | 50% + 80 Ls/t |
| 0208 | Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate | 150 Ls/t | 150 Ls/t | 150 Ls/t | 120 Ls/t |
| 0209 | Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati | 150 Ls/t | 150 Ls/t | 60 Ls/t * | 48 Ls/t * |

* Contingente tariffario indicato nell'allegato XI.

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazio NPF | Per le importazioni dalla CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| 0210 | Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie | | | | |
| 0210 11 | -- Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati | 150 Ls/t | 150 Ls/t | 150 Ls/t | 120 Ls/t |
| 0210 12 | -- Pancette (ventresche) e loro pezzi | 150 Ls/t | 150 Ls/t | 150 Ls/t | 120 Ls/t |
| 0210 19 | -- Altre | 150 Ls/t | 150 Ls/t | 150 Ls/t | 120 Ls/t |
| 0210 20 | - Carni della specie bovina | 150 Ls/t | 150 Ls/t | 150 Ls/t | 120 Ls/t |
| 0210 90 | - Altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie | | | | |
| | -- Carni | | | | |
| 0210 90 10 | --- di cavallo, salate o in salamoia o anche secche | 150 Ls/t | 150 Ls/t | 150 Ls/t | 120 Ls/t |
| 0210 90 20 | --- Altre | 150 Ls/t | 150 Ls/t | 150 Ls/t | 120 Ls/t |
| 0210 90 31 | ---- Fegati | 150 Ls/t | 150 Ls/t | 150 Ls/t | 120 Ls/t |
| 0210 90 39 | ---- Altre | 150 Ls/t | 150 Ls/t | 150 Ls/t | 120 Ls/t |
| 0210 90 41 | ---- Pezzi detti "onglets" e "hampes" | 150 Ls/t | 150 Ls/t | 150 Ls/t | 120 Ls/t |
| 0210 90 49 | ---- Altre | 150 Ls/t | 150 Ls/t | 150 Ls/t | 120 Ls/t |
| 0210 90 60 | --- delle specie ovina e caprina | 150 Ls/t | 150 Ls/t | 150 Ls/t | 120 Ls/t |
| | --- Altre | | | | |
| | ---- Fegati di volatili | | | | |
| 0210 90 71 | ----- Fegati grassi di oche o di anatre, salati o in salamoia | 150 Ls/t | 150 Ls/t | 150 Ls/t | 120 Ls/t |
| 0210 90 79 | ----- Altri | 150 Ls/t | 150 Ls/t | 150 Ls/t | 120 Ls/t |
| 0210 90 80 | ---- Altre | 150 Ls/t | 150 Ls/t | 150 Ls/t | 120 Ls/t |
| 0210 90 90 | -- Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie | 1% | 0,5% | 0,5% | esenzione |

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazio NPF | Per le importazioni dalla CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| 0401 | Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | 20% + 60 Ls/t | 15% + 60 Ls/t | 15% + 60 Ls/t | 15% + 48 Ls/t |
| 0402 | Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | | | | |
| 0402 10 | – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %<br>– in polvere in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % | 20% + 400 Ls/t | 15% + 400 Ls/t | 15% + 400 Ls/t | 15% + 320 Ls/t |
| 0402 21 | -- senza aggiunta di zuccheri e di altri dolcificanti | 20% + 400 Ls/t | 15% + 400 Ls/t | 15% + 400 Ls/t | 15% + 320 Ls/t |

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazio NPF | Per le importazioni dalla CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| 0402 29 | -- Altri | | | | |
| | --- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 % | | | | |
| 0402 29 11 | ---- Latte speciale, detto "per l'alimentazione dei bambini lattanti", in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % | esenzione | esenzione | esenzione | esenzione |
| | ---- Altri | 20% + 60 Ls/t | 15% + 60 Ls/t | 15% + 60 Ls/t | 15% + 48 Ls/t |
| | - Altri | 20% + 60 Ls/t | 15% + 60 Ls/t | 15% + 60 Ls/t | 15% + 48 Ls/t |
| 0404 | Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti non nominati né compresi altrove | 20% | 15% | 15% | 10% |
| 0405 | Burro ed altre materie grasse del latte | 20% + 600 Ls/t | 15% + 600 Ls/t | 15% + 600 Ls/t | 15% + 480 Ls/t |
| 0406 | Formaggi e latticini | 20% + 600 Ls/t | 15% + 600 Ls/t | 15% + 600 Ls/t | 15% + 480 Ls/t |
| 0406 90 14 | --- Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse e Appenzell | 20% + 600 Ls/t | 15% + 600 Ls/t | 15% + 240 Ls/t | 15% + 192 Ls/t |

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazio NPF | Per le importazioni dalla CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| 0407 00 | Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte: | 20% + 20 Ls/t/1 000 p. | 15% + 20 Ls/t/1 000 p. | 15% + 20 Ls/t/1 000 p. | 15% + 20 Ls/t/1 000 p. |
| | - di volatili da cortile | 1% | 0,5% | 0,5% | esenzione |
| | -- da cova | | | | |
| 0408 | Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | 20% | 15% | 15% | 10% |
| 0409 00 00 | Miele naturale | 20% | 15% | 15% | 10% |
| 0410 00 00 | Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 0504 00 00 | Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 0511 | Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana | | | | |
| 0511 10 00 | - Sperma di tori | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| | - Altri | | | | |

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazio NPF | Per le importazioni dalla CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| 0511 91 | -- Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3 | | | | |
| 0511 91 10 | --- Cascami di pesci | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 0511 99 | -- Altri | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 0601 | Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212 | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 0601 10 | - Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo | | | | |
| 0601 10 30 | -- Tulipani | 20% | 15% | 5% * | 0,5% * |
| 0602 | Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) | 20% | 15% | 15% | 10% |

* Contingente tariffario indicato nell'allegato XI.

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazio NPF | Per le importazioni dalla CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| 0603 | Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati | | | | |
| 0603 10 | - freschi | | | | |
| 0603 10 20 | -- dal 1° giugno al 31 ottobre | 45% | 40% | 40% | 30% |
| 0603 10 13 | --- *Garofani*<br>-- dal 1° novembre al 31 maggio | 45% | 40% | 20% * | 15% * |
| 0603 10 51 | --- Rose | 20% | 15% | 5% * | 0,5% * |
| 0603 10 53 | --- Garofani | 20% | 15% | 5% * | 0,5% * |
| 0603 10 55 | --- Orchidee | 20% | 15% | 5% * | 0,5% * |
| 0603 10 65 | --- Crisantemi | 20% | 15% | 5% * | 0,5% * |
| 0603 90 00 | - Altri | 20% | 15% | 15% | 10% |

* Contingente tariffario indicato nell'allegato XI.

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazio NPF | Per le importazioni dalla CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| 0604 | Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati, o altrimenti preparati | 20% | 15% | 15% | 10% |
| 0701 | Patate, fresche o refrigerate | 20% + 20 Ls/t | 15% + 20 Ls/t | 15% + 20 Ls/t | 15% + 16 Ls/t |
| 0701 10 00 | - da semina | 20% + 20 Ls/t | 15% + 20 Ls/t | esenzione * | esenzione * |
| 0702 | Pomodori, freschi o refrigerati | | | | |
| 0702 00 10 | - dal 1° novembre al 14 maggio | 20% | 15% | 5% * | 0,5% * |
| 0702 00 90 | - dal 15 maggio al 31 maggio e dal 1° settembre al 31 ottobre | 20% | 15% | 15% | 10% |
| 0702 09 01 | - dal 1° giugno al 30 giugno | 200 Ls/t | 200 Ls/t | 200 Ls/t | 160 Ls/t |
| 0702 09 02 | - dal 1° luglio al 31 agosto | 150 Ls/t | 150 Ls/t | 150 Ls/t | 120 Ls/t |
| 0703 | Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati: | | | | |
| 0703 10 | - Cipolle e scalogni | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 0703 20 00 | - Agli | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 0703 90 00 | - Porri ed altri ortaggi agliacei | 20% | 15% | 15% | 10% |

* Contingente tariffario indicato nell'allegato XI.

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazio NPF | Per le importazioni dalla CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| 0704 | Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati | 20% + 20 Ls/t | 15% + 20 Ls/t | 15% * | 10% * |
| 0705 | Lattughe (Lactuca sativa) e cicoria (Cichorium spp.), fresche o refrigerate | 20% | 15% | 15% | 10% |
| 0706 | Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, fresche o refrigerate: | | | | |
| 0706 10 00 | - Carote e navoni | 20% + 20 Ls/t | 15% + 20 Ls/t | 15% + 20 Ls/t | 15% + 16 Ls/t |
| 0706 90 | - Altri | 20% | 15% | 5% * | 0,5% * |
| 0707 00 | Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati | | | | |
| | - Cetrioli | | | | |
| 0707 00 11 | -- dal 1° novembre al 30 aprile | 20% | 15% | 5% * | 0,5% * |
| 0707 00 19 | -- dal 1° maggio al 30 giugno | 100 Ls/t | 100 Ls/t | 100 Ls/t | 80 Ls/t |
| | --dal 1° luglio al 31 ottobre | 20% | 15% | 15% | 10% |
| 0707 09 00 | - Cetriolini | 20% | 15% | 15% | 10% |
| 0708 | Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati | 20% | 15% | 15% | 15% |

* Contingente tariffario indicato nell'allegato XI.

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazio NPF | Per le importazioni dalla CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| 0709 | Altri ortaggi, freschi o refrigerati | | | | |
| 0709 10 00 | - Carciofi | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 0709 20 00 | - Asparagi | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 0709 30 00 | - Melanzane | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 0709 40 00 | - Sedani esclusi i sedani rapa | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| | - Funghi e tartufi | | | | |
| 0709 51 | --Funghi | 20% | 15% | 15% | 10% |
| 0709 60 | - Pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta" | 20% | 15% | 5% * | 0,5% * |
| 0709 70 | - Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini) | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 0709 90 | - Altri | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 0710 | Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, | 20% | 15% | 15% | 10% |
| 0711 | Ortaggi e legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 0712 | Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o in fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati | 20% | 15% | 15% | 10% |

* Contingente tariffario indicato nell'allegato XI.

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazio NPF | Per le importazioni dalla CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| 0713 | Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 0714 | Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma e sago | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 0801 | Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate | 2% | 1% | 1% | 0,5% |
| 0802 | Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate | 2% | 1% | 1% | 0,5% |
| 0803 00 | Banane, comprese le frutta della piantaggine, fresche o essiccate | 2% | 1% | 1% | 0,5% |
| 0804 | Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi | 2% | 1% | 1% | 0,5% |
| 0805 | Agrumi, freschi o secchi | 2% | 1% | 1% | 0,5% |

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazio NPF | Per le importazioni dalla CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| 0806 | Uve, fresche o secche | 2% | 1% | 1% | 0,5% |
| 0807 | Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi | 2% | 1% | 1% | 0,5% |
| 0808 | Mele, pere e cotogne, fresche | 2% | 1% | 1% | 0,5% |
| 0808 10 | - Mele | | | | |
| | -- Altre | | | | |
| | --- Dal 1° agosto al 31 dicembre | 20% | 15% | 15% | 15% |
| 0809 | Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche | 2% | 1% | 1% | 0,5% |
| 0810 | Altre frutta, fresche | | | | |
| 0810 10 | - Fragole | | | | |
| 0810 10 101 | -- dal 1° luglio al 31 luglio | 20% | 15% | 15% | 10% |
| 0810 10 901 | -- dal 1° agosto al 30 giugno | 2% | 1% | 1% | 0,5% |
| 0810 20 | - Lamponi | 2% | 1% | 1% | 0,5% |
| 0810 30 | - Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis) e uva spina | | | | |
| 0810 30 001 | --dal 1°luglio al 31 luglio | 20% | 15% | 15% | 10% |
| 0810 30 002 | -- dal 1° agosto al 30 giugno | 2% | 1% | 1% | 0,5% |
| 0810 40 | - Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere "Vaccinium" | 2% | 1% | 1% | 0,5% |
| 0810 90 | - Altri | 2% | 1% | 1% | 0,5% |

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazio NPF | Per le importazioni dalla CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| 0811 | Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | 2% | 1% | 1% | 0,5% |
| 0812 | Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate | 2% | 1% | 1% | 0,5% |
| 0813 | Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo | 2% | 1% | 1% | 0,5% |
| 0814 | Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche | 2% | 1% | 1% | 0,5% |

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazio NPF | Per le importazioni dalla CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| CAPITOLO 9 | Caffè, tè, mate e spezie | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1001 | Frumento (grano) e frumento segalato | | | | |
| 1001 10 00 | – Frumento (grano) duro | 25 Ls/t | 25 Ls/t | 0,5% * | 0,5% * |
| 1001 90 | – Altro | 25 Ls/t | 25 Ls/t | 25 Ls/t | 22 Ls/t |
| 1002 20 00 | Segala | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| 1003 00 | Orzo | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| 1004 00 | Avena | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| 1005 | Granturco | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1006 | Riso | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1007 00 | Sorgo da granella | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |

* Contingente tariffario indicato nell'allegato XI.

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazio NPF | Per le importazioni dalla CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| 1008 | Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali | | | | |
| 1008 10 00 | - Grano saraceno | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1008 20 00 | - Miglio | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1008 30 00 | - Scagliola | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1008 90 | - Altri cereali | | | | |
| 1008 90 10 | -- Triticale | 25 Ls/t | 25 Ls/t | 25 Ls/t | 22 Ls/t |
| 1008 90 90 | -- Altri | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 0,5% |
| 1101 00 00 | Farine di frumento (grano) o di frumento segalato | 25 Ls/t | 25 Ls/t | 25 Ls/t | 22 Ls/t |
| 1102 | Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato | | | | |
| 1102 10 00 | - Farina di segala | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| 1102 20 | - Farina di granturco | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1102 30 00 | - Farina di riso | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1102 90 | - Altre | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazio NPF | Per le importazioni dalla CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| 1103 | Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali<br>- Semole e semolini | | | | |
| 1103 11 | -- di frumento (grano) | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| 1103 12 00 | -- di avena | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| 1103 13 | -- di granturco | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1103 14 00 | -- di riso | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1103 19 | -- di altri cereali | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| | - Agglomerati in forma di pellets | | | | |
| 1103 21 00 | -- di frumento (grano) | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| 1103 29 | -- di altri cereali | | | | |
| 1103 29 10 | --- di segala | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| 1103 29 20 | --- di orzo | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| 1103 29 30 | --- di avena | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| 1103 29 40 | --- di granturco | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1103 29 50 | --- di riso | 1% | 0,5% | 0,5% | esenzione |
| 1103 29 90 | --- Altri | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazio NPF | Per le importazioni dalla CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| 1104 | Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati<br>- Cereali schiacciati o in fiocchi | | | | |
| 1104 11 | -- di orzo | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| 1104 12 | -- di avena | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| 1104 19 | -- di altri cereali | | | | |
| 1104 19 10 | --- di frumento (grano) | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| 1104 19 30 | --- di segala | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| 1104 19 50 | --- di granturco | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| | --- Altri | | | | |
| 1104 19 91 | ---- Fiocchi di riso | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1104 19 99 | ---- Altri | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| | - Altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati) | | | | |
| 1104 21 | -- di orzo | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| 1104 22 | -- di avena | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| 1104 23 | -- di granturco | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| 1104 29 | -- di altri cereali | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| 1104 30 | - Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazio NPF | Per le importazioni dalla CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| 1105 | Farina, semolino, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| 1106 | Farine e semolini dei legumi da granella, secchi, della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714; farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8 | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| 1107 | Malto, anche torrefatto | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| 1107 20 00 | – torrefatto | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1108 | Amidi e fecole; inulina | | | | |
| | – Amidi | | | | |
| 1108 11 00 | -- Amido di frumento (grano) | 150 Ls/t | 150 Ls/t | 150 Ls/t | 135 Ls/t |
| 1108 12 00 | -- Amido di granturco | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1108 13 00 | -- Fecola di patate | 150 Ls/t | 150 Ls/t | 150 Ls/t | 135 Ls/t |
| 1108 14 00 | -- Fecola di manioca | 150 Ls/t | 150 Ls/t | 150 Ls/t | 135 Ls/t |
| 1108 19 | -- Altri amidi e fecole | 150 Ls/t | 150 Ls/t | 150 Ls/t | 135 Ls/t |
| 1108 20 00 | -- Inulina | 150 Ls/t | 150 Ls/t | 150 Ls/t | 135 Ls/t |
| 1109 00 00 | Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1201 00 | Fave di soia, anche frantumate | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazio NPF | Per le importazioni dalla CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| 1202 | Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate | 1% | 0,5% | 0,5% | esenzione |
| 1203 | Copra | 1% | 0,5% | 0,5% | esenzione |
| 1204 | Semi di lino, anche frantumati | 1% | 0,5% | 0,5% | esenzione |
| 1205 00 | Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati | 1% | 0,5% | 0,5% | esenzione |
| 1206 00 | Semi di girasole, anche frantumati | 1% | 0,5% | 0,5% | esenzione |
| 1207 | Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati | 1% | 0,5% | 0,5% | esenzione |
| 1208 | Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa: | 1% | 0,5% | 0,5% | esenzione |
| 1209 | Semi, frutti e spore di sementa | | | | |
| | - Semi di barbabietole | | | | |
| 1209 11 00 | -- Semi di barbabietole da zucchero | 1% | 0,5% | 0,5% | esenzione |
| 1209 19 00 | -- Altri | 1% | 0,5% | 0,5% | esenzione |
| | - Semi da foraggio, diversi dai semi di barbabietole | | | | |
| 1209 21 00 | -- di erba medica | 1% | 0,5% | 0,5% | esenzione |
| 1209 22 | -- di trifoglio (Trifolium spp.) | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| 1209 23 | -- di festuca | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazio NPF | Per le importazioni dalla CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| 1209 24 00 | -- di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (Poa pratensis L.) | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| 1209 25 | -- di loglio (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| 1209 26 00 | -- di fleolo (coda di topo) | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| 1209 29 | -- Altri | | | | |
| 1209 29 10 | --- Vecce | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| 1209 29 50 | --- Semi di lupini | 1% | 0,5% | 0,5% | esenzione |
| 1209 29 80 | --- Altri | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | esenzione |
| 1209 30 00 | - Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori | 1% | 0,5% | 0,5% | esenzione |
| | - Altri | | | | |
| 1209 91 | -- Semi vegetali | 1% | 0,5% | 0,5% | esenzione |
| 1209 99 | -- Altri | 1% | 0,5% | 0,5% | esenzione |
| 1210 | Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina | 1% | 0,5% | 0,5% | esenzione |
| 1211 | Piante e parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati | 1% | 0,5% | 0,5% | esenzione |

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazio NPF | Per le importazioni dalla CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| 1212 | Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove | | | | |
| 1212 10 | – Carrube, compresi i semi di carrube | 1% | 0,5% | 0,5% | esenzione |
| 1212 30 | – Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche o di prugne | 1% | 0,5% | 0,5% | esenzione |
| 1212 91 | -- Barbabietole da zucchero | 1% | 0,5% | 0,5% | esenzione |
| 1212 99 | -- Altri | 1% | 0,5% | 0,5% | esenzione |
| 1213 00 00 | Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets | 1% | 0,5% | 0,5% | esenzione |
| 1214 | Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets | 1% | 0,5% | 0,5% | esenzione |

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazio NPF | Per le importazioni dalla CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| 1302 | Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati | | | | |
| 1302 20 10 | - Succhi ed estratti vegetali<br>-- allo stato secco | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| CAPITOLO 14 | Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 1501 00 | Strutto; altri grassi di maiale e grassi di volatili, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi | 20% | 15% | 15% | 10% |
| 1502 00 | Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi | | | | |
| 1502 00 10 | - destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana | 20% | 15% | 5%* | 0,5%* |
| 1502 00 90 | - Altri | 20% | 15% | 15% | 10% |
| 1503 00 | Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |

* Contingente tariffario indicato nell'allegato XI.

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazio NPF | Per le importazioni dalla CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| 1504 | Grassi o oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1507 | Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1508 | Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1509 | Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1510 00 | Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli e le frazioni della voce 1509. | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazi NPF | Per le importazioni dalla CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| 1511 | Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1512 | Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente | | | | |
| 1512 11 | - Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni: | | | | |
| 1512 19 | -- Oli greggi | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 1512 21 | --Altri | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| | -- Olio greggio, anche depurato | | | | |
| 1512 29 | del gossipolo | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| | -- Altri | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1513 | Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1514 | Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazio NPF | Per le importazioni dalla CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| 1515 | Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1516 | Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1517 | Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 | 20% | 15% | 0,5%* | 0,5%* |
| 1522 | Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |



* Contingente tariffario indicato nell'allegato XI.

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazio NPF | Per le importazioni dalla CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| 1601 00 | Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti | 20% + 800 Ls/t | 15% + 800 Ls/t | 15% + 320 Ls/t* | 15% + 256 Ls/t* |
| 1602 | Altre preparazioni o conserve di carni, di frattaglie o di sangue | 20% + 800 Ls/t | 15% + 800 Ls/t | 15% + 320 Ls/t* | 15% + 256 Ls/t* |
| 1603 | Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 1701 | Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido: | | | | |
| | - Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti: | | | | |
| 1701 11 | -- Zucchero di canna | 120 Ls/t | 120 Ls/t | 120 Ls/t | 100 Ls/t |
| 1701 12 | -- Zucchero di barbabietola | 120 Ls/t | 120 Ls/t | 120 Ls/t | 100 Ls/t |
| | - Altri | | | | |
| 1701 91 00 | -- con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 1701 99 | -- Altri | 120 Ls/t | 120 Ls/t | 120 Ls/t | 100 Ls/t |

* Contingente tariffario indicato nell'allegato XI.

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazio NPF | Per le importazioni dalla CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| 1702 | Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1703 | Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 1801 00 00 | Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1802 00 00 | Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 2001 | Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico | 20% | 15% | 15% | 10% |

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazio NPF | Per le importazioni dalla CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| 2002 | Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico | | | | |
| 2002 10 00 | - Pomodori, interi o in pezzi | | | | |
| 2002 10 10 | -- Pelati | 20% | 15% | 15% | 10% |
| 2002 10 90 | --Altri | | | | |
| 2002 10 901 | --- Concentrato di pomodoro | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 2002 90 | - Altri | 20% | 15% | 15% | 10% |
| 2003 | Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico: | | | | |
| 2003 10 | - Funghi | 20% | 15% | 15% | 10% |
| 2003 20 | - Tartufi | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 2004 | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati: | | | | |
| 2004 10 | - Patate | 20% | 15% | 15% | 15% |
| 2004 90 | - Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi | 20% | 15% | 15% | 15% |
| 2005 | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati | 20% | 15% | 15% | 15% |

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazio NPF | Per le importazioni dalla CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| 2006 00 | Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 2007 | Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: | | | | |
| | - Preparazioni omogeneizzate | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 2007 10 | - Altre | | | | |
| | -- di agrumi | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 2007 91<br>2007 99 | --Altre | 20% | 15% | 15% | 15% |
| 2008 | Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: | | | | |
| 2008 11 | -- Arachidi | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 2008 19 | -- Altre, compresi i miscugli | 20% | 15% | 15% | 0,5% |

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazio NPF | Per le importazioni dalla CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| 2008 20 | - Ananassi | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 2008 30 | - Agrumi | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 2008 40 | - Pere | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 2008 50 | - Albicocche | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 2008 60 | - Ciliege | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 2008 70 | - Pesche | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 2008 80 | - Fragole | 20% | 15% | 15% | 15% |
| | - Altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19 | | | | |
| 2009 | Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti | | | | |
| | - Succhi di arancia: | | | | |
| 2009 11 | -- congelati | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 2009 19 | -- Altri | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 2009 20 | - Succhi di pompelmo o di pomelo | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 2009 30 | - Succhi di altri agrumi | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 2009 40 | - Succhi di ananasso | 20% | 15% | 15% | 0,5% |

| Codice NC | Descrizione delle merci | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazio NPF | Per le importazioni dalla CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| 2009 50 | - Succhi di pomodoro: | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 2009 60 | - Succhi di uva (compresi i mosti d'uva) | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 2009 70 | - Succhi di mela | 20% | 15% | 15% | 15% |
| 2009 80 | - Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 2009 90 | - Miscugli di succhi: | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 2106 90 30 | -- Sciroppi zuccherini aromatizzati o colorati, di isoglucosio | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 2106 90 51 | -- Sciroppi zuccherini, aromatizzati o colorati, di lattosio | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 2106 90 55 | -- Sciroppi zuccherini aromatizzati o colorati, di glucosio | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 2106 90 59 | - Sciroppi zuccherini, aromatizzati o colorati, altri | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 2204 | Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva diversi da quelli della voce n. 2009 | | | | |
| 2204 10 | - Vini spumanti: | | | | |
| | -- con titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 8,5% vol. | | | | |
| 2204 10 11 | --- Champagne | 30 Ls/hl | 30 Ls/h | 30 Ls/h | 30 Ls/h |
| 2204 10 19 | --- Altri | 20% | 15% | 15% | 15% |
| 2004 10 90 | -- Altri | 20% | 15% | 15% | 15% |
| 2204 21 | -- in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri | 20% | 15% | 10% * | 7% * |
| 2204 29 | -- Altri | 20% | 15% | 15% | 15% |
| 2204 30 | - Altri mosti di uva | 20% | 15% | 15% | 15% |

* Contingente tariffario indicato nell'allegato XI.

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazio NPF | Per le importazioni dalla CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| 2204 30 10 | -- parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole | 1% | 0,5% | 0,5% | esenzione |
| 2209 | Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico | 20% | 15% | 5%* | 0,5%* |
| 2301 | Farine, polveri o agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 2302 | Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |

* Contingente tariffario indicato nell'allegato XI.

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazio NPF | Per le importazioni dalla CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| 2302 30 | – di frumento | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 2303 | Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets | 20% | 15% | 15% | 15% |
| 2304 00 00 | Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 2305 00 00 | Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide | 20% | 15% | 15% | 0,5% |

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazio NPF | Per importazioni dalla CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| 2306 | Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305: | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 2306 10 00 | – di cotone | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 2306 30 00 | – di girasole | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 2307 00 | Fecce di vino; tartaro greggio | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 2308 | Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove | 20% | 15% | 15% | 0,5% |

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazio NPF | Per le importazioni dalla CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| 2309 | Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali | | | | |
| 2309 10 | – Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 2309 90 | – Altri | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| 2401 | Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco | 4% | 2% | 2% | 0,5% |
| 3502 | Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80% di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 5201 00 | Cotone, non cardato né pettinato | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 5301 | Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) | 20% | 15% | 15% | 15% |
| 5302 | Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) | 20% | 15% | 15% | 0,5% |

[redacted]

**ALLEGATO XI**

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 2

ALLE IMPORTAZIONI IN LETTONIA DEI SEGUENTI PRODOTTI, ORIGINARI DELLA COMUNITÁ EUROPEA, SI APPLICHERANNO I SEGUENTI CONTINGENTI TARIFFARI

| Codice NC | Designazione delle merci | Unità | Quantitativo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anno 1995 | Anno 1996 | Anno 1997 | Anno 1998 | Anno 1999 | Anno 2000 |
| 0201 | Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate | | | | | | | |
| 0201 30 00 | - disossate | t | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0203 | Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate: | | | | | | | |
| 0203 12 11 | ----Prosciutti e loro pezzi | t | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0206 | Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate | t | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 0209 00 | Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi, secchi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati | t | 200 | 200 | 230 | 230 | 250 | 250 |
| 0403 10 | - Iogurt | t | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0406 90 14 | ---Emmental | t | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 0601 10 | Bulbi, cipolle tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo | | | | | | | |
| 0601 10 30 | --Tulipani | t | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 |
| 0603 | Fiori e boccioli di fiori, recisi: | | | | | | | |
| 0603 10 | - Freschi: | | | | | | | |
| | --dal 1° maggio al 31 ottobre | | | | | | | |
| 0603 10 13 | ---Garofani | t | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 13 | 13 | 13 |
| | --dal 1° novembre al 31 maggio | | | | | | | |
| 0603 10 51 | ---Rose | t | 3,8 | 3,8 | 4 | 4 | 4,3 | 4,3 |
| 0603 10 53 | ---Garofani | t | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| 0603 10 55 | ---Orchidee | t | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 0603 10 65 | ---Crisantemi | t | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 0701 10 00 | - Patate da semina | t | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0702 00 10 | - Pomodori, dal 1° novembre al 14 maggio | t | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 0704 | Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati (dal 1° marzo al 31 maggio) | t | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 |
| 0706 90 90 | -- Altri (ravanelli) dal 1° gennaio al 30 aprile | t | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 | 150 |
| 0707 00 11 | -- Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati, dal 1° novembre al 1° aprile | t | 300 | 300 | 300 | 330 | 330 | 350 |

| Codice NC | Designazione delle merci | Unità | Quantitativo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anno 1995 | Anno 1996 | Anno 1997 | Anno 1998 | Anno 1999 | Anno 2000 |
| 0709 60 | - Pimenti del genere "Capsicum o del genere "Pimenta" | t | 300 | 300 | 300 | 300 | 320 | 320 |
| 1001 10 00 | - Frumento (grano) duro | t | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 1302 | Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati | t | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 |
| 1502 00 10 | - Grassi di animali della specie bovina destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana | t | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 |
| 1517 | Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo | t | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 1601 00 | Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di questi prodotti | t | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1602 | Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue | t | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 2204 | Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009 | | | | | | | |
| 2204 21 | -- in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri | t | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2209 | Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico | t | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |

**ALLEGATO XII**

Prodotti originari della Lettonia per i quali la Comunità concede contingenti tariffari

| Codici NC | Designazione delle merci | Contingenti tariffari |
|---|---|---|
| 0302 50<br>0303 60<br>0302 69 35<br>0303 79 41 | Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, freschi/congelati | 1 000 t al 6%<br>di cui Gadus morhua: 250 t |
| 0302 61 99<br>0303 71 99 | Spratti (Sprattus sprattus), dal 16 giugno al 14 febbraio, freschi/congelati | 1 600 t al 6,5% |
| ex 1604 19 98<br>ex 1604 20 90 | Spratti e lamprede preparate o conservate (anche non tritati) | 350 t allo 10% |
| 2301 20 00 | Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana | 4 000 t allo 0% |
| ex 0301 99 11<br><br><br>ex 0301 99 90 | Materiale da riproduzione:<br>– uova/sperma di salmone<br>– salmoni giovani<br><br>– uova di luccio<br>– sandre giovani | <br>300 000 pezzi allo 0%<br>100 000 pezzi allo 0%<br><br>1 000 000 di pezzi al 4%<br>300 000 pezzi al 4% |

ALLEGATO XIII

Prodotti originari della Comunità per i quali la Lettonia concede riduzioni tariffarie

| Codici NC | DESIGNAZIONE DELLE MERCI | CONCESSIONI |
|---|---|---|
| 0302 50<br>0303 60<br>0302 69 35<br>0303 79 41 | Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, freschi/congelati | 1 000 t al 6% |
| ex 0302 64 10<br>ex 0302 64 90<br>0303 74 11<br>0303 74 19 | Sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus, freschi/congelati | 0% |
| ex 0303 40 10<br>ex 0303 40 90<br>ex 0303 50 10<br>ex 0303 50 90 | Aringhe (Clupea harengus), fresche/congelate | 2 200 t al 5% |
| 0302 61 91<br>0302 61 99<br>0302 71 91<br>0303 71 99 | Spratti (Sprattus sprattus), freschi/congelati | 1 300 t al 5% |
| 0307 31<br>0307 39 | Mitili (Mytilus spp, Perna spp) | 0% |
| 0307 41<br>0307 49 | Seppie e seppiole | 0% |

## ALLEGATO XIV

### Relativo all'articolo 44, paragrafo 1

Atti legali relativi alle proprietà immobiliari nelle regioni di frontiera, in conformità della legislazione in vigore in alcuni Stati membri della Comunità.

La presente riserva non si applica in maniera incompatibile con il trattamento della nazione più favorita.

## ALLEGATO XV

**Relativo all'articolo 44, paragrafo 2, comma i)**

1. Produzione e vendita di armi ed esplosivi.

2. Organizzazione e svolgimento di attività attinenti al gioco d'azzardo.

3. Attività di compravendita e di agenzia nel settore immobiliare.

4. Proprietà di infrastrutture portuali.

Le imprese della Comunità non possono stabilire società controllate nei settori sopra elencati.

Le presenti riserve non si applicano in maniera incompatibile con il trattamento della nazione più favorita.

## ALLEGATO XVI

### Relativo all'articolo 47

### SERVIZI FINANZIARI

Servizi finanziari: Definizioni

Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di carattere finanziario prestato da un operatore del ramo di una delle Parti. I servizi finanziari comprendono le seguenti attività:

A. Tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni:
   1. assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione):
      i) assicurazione sulla vita,
      ii) assicurazione generale;
   2. riassicurazione e retrocessione;
   3. intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia;
   4. servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione dei risarcimenti.

B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi):
   1. assunzione di depositi e di altri fondi rimborsabili dai risparmiatori;
   2. ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali;
   3. leasing finanziario;
   4. tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie;
   5. fideiussioni e scoperti;
   6. compravendita, per conto della clientela, in borsa, in un mercato terziario o altrove, di:
      a) strumenti del mercato monetario (assegni, effetti, certificati di deposito, ecc.),
      b) valuta straniera,
      c) prodotti derivati, ivi compresi, ma non limitatamente a, contratti a termine e opzioni,
      d) titoli relativi ai tassi di cambio e ai tassi d'interesse, compresi prodotti quali i riporti valutari, gli accordi per scambi futuri di tassi d'interesse, ecc.,
      e) titoli trasferibili,
      f) altri titoli e attività finanziarie negoziabili, compreso il metallo prezioso;
   7. partecipazione a emissioni di titoli di ogni tipo, comprese la sottoscrizione e la collocazione (pubblica o privata) in qualità di agente e la prestazione di servizi relativi a tali emissioni;
   8. intermediazione di credito;
   9. gestione delle attività, ad esempio gestione delle liquidità o del portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, gestione di fondi pensionistici, servizi di amministrazione fiduciaria, di deposito di custodia;
   10. servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili;
   11. servizi finanziari accessori di consulenza, di intermediazione e di altro genere relativi a tutte le attività di cui ai punti da 1 a 10, comprese informazioni commerciali e analisi dei crediti, ricerca e consulenza nel settore degli investimenti

e della gestione di portafoglio, consulenza in materia di rilevamenti e di ristrutturazioni e strategie aziendali;

12. fornitura di informazioni finanziarie, programmi per l'elaborazione di dati finanziari e simili, da parte di operatori che prestano altri servizi finanziari.

Dalla definizione di servizi finanziari sono escluse le seguenti attività:

a) attività svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi;

b) attività svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici;

c) attività che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private.

## ALLEGATO XVII

**Relativo all'articolo 67**

## TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

1. L'articolo 67, paragrafo 3 si riferisce alle seguenti convenzioni multilaterali:

- Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971);
- Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);
- Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979);
- Protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989);
- Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980);
- Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (Convenzione UPOV) (atto di Ginevra, 1991).

Il Consiglio di associazione può decidere che l'articolo 67, paragrafo 3 si applichi ad altre convenzioni multilaterali.

2. Le Parti contraenti confermano l'importanza da esse riconosciuta agli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

- Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma, 1967, emendato nel 1979);
- Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967, emendato nel 1979);
- Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington, 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984).

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Lettonia accorda alle imprese e ai cittadini della Comunità, per quanto riguarda il riconoscimento e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato a qualsiasi paese terzo ai sensi di accordi bilaterali.

4. Le disposizioni del paragrafo 3 non si applicano ai vantaggi concessi dalla Lettonia a qualsiasi paese terzo su effettiva base di reciprocità.

## ALLEGATO XVIII

### Relativo all'articolo 109

### Partecipazione della Lettonia ai programmi comunitari

La Lettonia può partecipare a programmi quadro, programmi specifici, progetti o altre iniziative della Comunità nei seguenti campi:

- ricerca;
- servizi dell'informazione;
- ambiente;
- istruzione, formazione e giovani;
- politica sociale e sanità;
- tutela dei consumatori;
- piccole e medie imprese;
- turismo;
- cultura;
- settore degli audiovisivi;
- protezione civile;
- facilitazione degli scambi;
- energia;
- trasporti;
- lotta contro gli stupefacenti e le tossicodipendenze.

Il Consiglio di associazione può concordare di aggiungere altri campi di attività comunitarie a quelli sopra indicati, qualora lo consideri di reciproco interesse o ritenga che ciò contribuisca al perseguimento degli obiettivi dell'accordo europeo.

## ELENCO DEI PROTOCOLLI

| PROTOCOLLI | TITOLO |
|---|---|
| 1 | Di cui all'articolo 16, paragrafo 2, relativo al regime applicabile ai prodotti tessili |
| 2 | Sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Lettonia |
| 3 | Sulle norme di origine e sui metodi di cooperazione amministrativa |
| 4 | Sulle disposizioni specifiche riguardanti gli scambi tra la Lettonia, la Spagna e il Portogallo |
| 5 | Sull'assistenza reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale |

PROTOCOLLO N. 1
DI CUI ALL'ARTICOLO 16, PARAGRAFO 2
RELATIVO AL REGIME APPLICABILE AI PRODOTTI TESSILI

Il presente protocollo consiste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Lettonia sul commercio dei prodotti tessili, siglato a Bruxelles il 15 giugno 1993 e allegato al presente testo.

ACCORDO
TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
E LA REPUBBLICA DI LETTONIA
SUL COMMERCIO DEI PRODOTTI TESSILI

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

dall'altra,

DESIDERANDO promuovere, in una prospettiva di cooperazione permanente e in condizioni tali da garantire la massima sicurezza negli scambi, un equo e ordinato sviluppo del commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea (in appresso denominata "Comunità") e la Repubblica di Lettonia (in appresso denominata "Lettonia") ;

DECISI a tenere nella massima considerazione i gravi problemi economici e sociali che caratterizzano attualmente l'industria tessile dei paesi importatori ed esportatori, e in particolare ad eliminare i rischi concreti di perturbazioni del mercato comunitario e del mercato lettone dei prodotti tessili,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari :

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE :

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA :

I QUALI HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

ARTICOLO 1

1. Il commercio dei prodotti tessili di cui all'allegato I originari delle Parti contraenti viene liberalizzato per l'intera durata dell'accordo secondo le modalità ivi specificate.

2. Fatte salve le disposizioni del presente accordo o di eventuali accordi successivi, la Comunità s'impegna a sospendere, per i prodotti elencati all'allegato I, l'applicazione delle restrizioni quantitative all'importazione attualmente in vigore e a non introdurre altre restrizioni quantitative.

Dette restrizioni quantitative verranno reintrodotte in caso di denuncia o di non sostituzione del presente accordo.

3. Per tutta la durata dell'accordo sono vietate le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati all'allegato I.

ARTICOLO 2

1. All'entrata in vigore dell'accordo, le esportazioni dalla Lettonia nella Comunità dei prodotti elencati all'allegato I, originari della Lettonia, non saranno soggette a limiti quantitativi. Successivamente, tuttavia, potranno essere introdotti limiti quantitativi alle condizioni di cui all'articolo 5.

2. Qualora fossero introdotti limiti quantitativi, le esportazioni di prodotti tessili soggetti a detti limiti verranno assoggettate a un sistema di duplice controllo le cui modalità sono specificate nel Protocollo A.

3. All'entrata in vigore del presente accordo, le esportazioni dei prodotti elencati all'allegato II non soggetti a limiti quantitativi verranno assoggettate al sistema di duplice controllo di cui al paragrafo 2.

4. Previe consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 15, le esportazioni dei prodotti dell'allegato I non soggetti a limiti quantitativi diversi da quelli elencati all'allegato II possono essere assoggettate, dopo l'entrata in vigore del presente accordo, al sistema di duplice controllo di cui al paragrafo 2 o a un sistema di vigilanza preventiva instaurato dalla Comunità.

ARTICOLO 3

1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti tessili contemplati dal presente accordo non sono soggette ai limiti quantitativi stabiliti ai sensi del presente accordo, purché si dichiari che sono destinati ad essere riesportati al di fuori della Comunità, tali quali o previa trasformazione, nel quadro del sistema di controllo amministrativo in vigore nella Comunità.

L'immissione in consumo per uso interno dei prodotti importati alle suddette condizioni è tuttavia subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione rilasciata dalle autorità della Lettonia e di un attestato di origine, conformemente alle disposizioni del protocollo A.

2. Se le competenti autorità della Comunità riscontrano che determinate importazioni di prodotti tessili sono state imputate su uno dei limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo, ma che i prodotti sono poi stati riesportati al di fuori

della Comunità, esse comunicano entro quattro settimane alle autorità della Lettonia i quantitativi in oggetto e autorizzano l'importazione di quantitativi identici di prodotti della stessa categoria, senza imputarle sul limite quantitativo stabilito a norma del presente accordo per l'anno in corso o per quello successivo.

3. La Comunità e la Lettonia riconoscono il carattere particolare e differenziato delle reimportazioni di prodotti tessili nella Comunità previo perfezionamento in Lettonia quale forma specifica di cooperazione industriale e commerciale.

Dette reimportazioni non sono soggette ai limiti quantitativi stabiliti eventualmente a norma dell'articolo 5, purché vengano effettuate in conformità delle normative sul perfezionamento passivo economico in vigore nella Comunità e siano oggetto del regime specifico di cui al protocollo C.

ARTICOLO 4

Qualora vengano introdotti limiti quantitativi a norma dell'articolo 5, si applicano le seguenti disposizioni:

1. L'uso anticipato, durante un qualsiasi anno di applicazione dell'accordo, di una frazione del limite quantitativo fissato per l'anno successivo è autorizzato, per ciascuna categoria di prodotti fino al 5 % del limite quantitativo per l'anno in corso.

Le forniture anticipate vengono detratte dai corrispondenti limiti quantitativi stabiliti per l'anno successivo.

2. I quantitativi non utilizzati nel corso di un anno di applicazione dell'accordo possono essere riportati, per ciascuna categoria di prodotti, sul corrispondente limite quantitativo per l'anno successivo fino al 7 % del limite quantitativo per l'anno in corso.

3. Per quanto riguarda le categorie del gruppo I, sono autorizzati soltanto i seguenti trasferimenti :

- tra le categorie 2 e 3 e dalla categoria 1 alle categorie 2 e 3, fino al 4 % del limite quantitativo stabilito per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento ;

- tra le categorie 4, 5, 6, 7 e 8 fino al 4 % del limite quantitativo stabilito per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento.

I trasferimenti da una categoria qualsiasi dei gruppi II, III, IV e V ad una categoria qualsiasi dei gruppi I, II, III, IV, e V sono autorizzati fino al 5 % del limite quantitativo stabilito per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento.

4. La tabella delle equivalenze applicabile ai trasferimenti di cui sopra è riportata nell'allegato I del presente accordo.

5. L'aumento registrato in una categoria di prodotti per l'applicazione cumulativa dei paragrafi 1, 2 e 3 in un determinato anno di applicazione dell'accordo non deve superare i seguenti limiti :

- 13 % per le categorie di prodotti del gruppo I,
- 13,5 % per le categorie di prodotti dei gruppi II, III IV e V.

6. Le autorità della Lettonia notificano preventivamente, con un anticipo di almeno quindici giorni, l'eventuale ricorso alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3.

ARTICOLO 5

1. Le esportazioni dei prodotti tessili non elencati all'allegato I del presente accordo possono essere assoggettate a limiti quantitativi stabiliti secondo le modalità seguenti.

2. Se la Comunità constata che, nell'ambito del sistema di controllo amministrativo esistente, il livello delle importazioni di una determinata categoria di prodotti non elencata all'allegato I, originarie della Lettonia, supera, rispetto al volume totale delle importazioni effettuate l'anno precedente nella Comunità dei prodotti appartenenti a questa categoria e indipendentemente dalla provenienza, le seguenti percentuali:

- per le categorie di prodotti del gruppo I: 0,4 %
- per le categorie di prodotti del gruppo II: 2,4 %
- per le categorie di prodotti dei gruppi III, IV e V: 8 %

essa può chiedere l'avvio di consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 15 del presente accordo onde concordare il livello di limitazione appropriato per i prodotti di detta categoria.

3. In attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Lettonia s'impegna a sospendere o a limitare al livello indicato dalla Comunità, a decorrere dalla notifica della richiesta di consultazioni, le esportazioni dei prodotti della categoria in questione nella Comunità o nella(e) regione(i) del mercato della Comunità da essa specificata(e).

La Comunità autorizza l'importazione dei prodotti di detta categoria spediti dalla Lettonia anteriormente alla data di presentazione della richiesta di consultazioni.

4. Se le consultazioni non consentono alle Parti contraenti di trovare una soluzione soddisfacente entro il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 2, la Comunità ha il diritto di introdurre un limite quantitativo definitivo ad un livello annuale non inferiore al livello risultante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2 oppure, se questa percentuale è più elevata, al 106 % del livello di importazioni raggiunto nell'anno civile precedente a quello durante il quale le importazioni hanno superato il livello risultante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2, dando luogo alla richiesta di consultazioni.

Se necessario a causa della tendenza delle importazioni totali nella Comunità del prodotto in questione, il livello annuale fissato viene aumentato previe consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 15, al fine di soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2.

5. Il tasso d'incremento annuale dei limiti quantitativi introdotti a norma del presente articolo viene determinato conformemente alle disposizioni del Protocollo D.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se le percentuali di cui al paragrafo 2 sono state raggiunte per una diminuzione del volume totale delle importazioni nella Comunità, e non a seguito dell'incremento delle esportazioni di prodotti originari della Lettonia.

7. Se vengono applicati i paragrafi 2, 3 e 4, la Lettonia s'impegna a rilasciare licenze di esportazione per i prodotti oggetto di contratti conclusi prima dell'introduzione dei limiti quantitativi, fino a concorrenza del limite quantitativo stabilito.

8. Fino a quando non vengono comunicate le statistiche di cui all'articolo 12, paragrafo 6, il paragrafo 2 del presente articolo si applica in base alle statistiche annuali trasmesse precedentemente dalla Comunità.

ARTICOLO 6

1. Per garantire il buon funzionamento del presente accordo, la Comunità e la Lettonia decidono di collaborare pienamente nella prevenzione, nell'indagine e nell'adozione di tutti i necessari provvedimenti giuridici e/o amministrativi per combattere le elusioni mediante trasbordo, deviazioni, false dichiarazioni concernenti il paese o il luogo di origine, contraffazione dei documenti, false dichiarazioni concernenti il contenuto di fibre, i quantitativi, la designazione o la classificazione delle merci o qualsiasi altro mezzo. La Lettonia e la Comunità convengono pertanto di definire le disposizioni giuridiche e le procedure amministrative necessarie per poter intervenire in modo efficace contro dette elusioni, anche adottando misure correttive giuridicamente vincolanti nei confronti degli esportatori e/o importatori coinvolti.

2. Qualora, sulla base delle informazioni disponibili, la Comunità ritenga che si stia eludendo il presente accordo, essa chiede l'avvio di consultazioni con la Lettonia per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Le consultazioni vengono avviate quanto prima e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

3. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 2, su richiesta della Comunità la Lettonia prende, in via cautelare, tutte le misure necessarie per consentire, previa presentazione di prove sufficienti dell'elusione, di adeguare i limiti quantitativi concordati in seguito alle consultazioni di cui al paragrafo 2 per l'anno di contingentamento nel quale è stata presentata la richiesta di consultazioni, conformemente al paragrafo 2, o per l'anno successivo se il contingente per l'anno in corso è esaurito.

4. Se, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 2, le Parti non giungono a una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Comunità ha il diritto:

a) se esistono prove sufficienti che i prodotti originari della Lettonia sono stati importati eludendo il presente accordo, di imputare i quantitativi corrispondenti sui limiti quantitativi stabiliti a norma dell'articolo 5;

b) se viene sufficientemente dimostrata l'esistenza di false dichiarazioni relative al contenuto di fibre, ai quantitativi, alla designazione o alla classificazione dei prodotti originari della Lettonia, di rifiutarsi di importare i prodotti in questione;

c) se risulta che il territorio della Lettonia è coinvolto nel trasbordo o nella deviazione di prodotti non originari di questo paese, di introdurre limiti quantitativi per gli stessi prodotti originari della Lettonia, sempre che non siano già soggetti a limiti quantitativi, oppure di prendere le altre misure del caso.

5. Le Parti decidono di instaurare un sistema di cooperazione amministrativa onde prevenire e risolvere efficacemente tutti i problemi connessi all'elusione dell'accordo conformemente al protocollo A dello stesso.

## ARTICOLO 7

1. I limiti quantitativi stabiliti a norma del presente accordo per le importazioni nella Comunità di prodotti tessili di origine lettone non saranno suddivisi dalla Comunità in quote regionali.

2. Le Parti collaborano per prevenire variazioni repentine e pregiudizievoli delle correnti commerciali tradizionali tali da causare una concentrazione regionale delle importazioni dirette nella Comunità.

3. La Lettonia sorveglia le sue esportazioni nella Comunità di prodotti oggetto di restrizioni o di vigilanza. In caso di variazione repentina e pregiudizievole delle correnti commerciali tradizionali, la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente. Le consultazioni si tengono entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta.

4. La Lettonia si accerta che le esportazioni di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi nella Comunità vengano ripartite nel modo più equo possibile su tutto l'anno tenendo debitamente conto, in particolare, dei fattori stagionali.

## ARTICOLO 8

In caso di denuncia del presente accordo ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, i limiti quantitativi stabiliti ai sensi del presente accordo vengono ridotti pro rata temporis salvo diversa decisione congiunta delle Parti contraenti.

## ARTICOLO 9

Le esportazioni lettoni di tessuti di fabbricazione artigianale ottenuti su telai azionati a mano o a pedale, di indumenti o altri prodotti tessili fabbricati a mano con i tessuti di cui sopra e di altri manufatti tradizionali del folclore non sono soggette a limiti quantitativi, purché questi prodotti soddisfino le condizioni di cui al protocollo B.

## ARTICOLO 10

1. Se la Comunità ritiene che un prodotto tessile oggetto del presente accordo sia importato dalla Lettonia nella Comunità a prezzi anormalmente inferiori a quelli praticati in condizioni di normale concorrenza, recando o minacciando di recare grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenti, essa può richiedere consultazioni a norma dell'articolo 15, nel qual caso si applicano le seguenti disposizioni specifiche.

2. Se, in seguito a dette consultazioni, le Parti riconoscono l'esistenza della situazione di cui al paragrafo 1, la Lettonia prende, nei limiti dei suoi poteri, le misure necessarie per rimediare alla situazione, segnatamente per quanto riguarda il prezzo del prodotto in questione.

3. Al fine di determinare se il prezzo di un prodotto tessile è anormalmente inferiore ai prezzi praticati in condizione di normale concorrenza, detto prezzo può essere confrontato :

- con i prezzi generalmente praticati alla vendita di prodotti simili, in condizioni normali, da altri paesi esportatori sul mercato del paese importatore :

- con i prezzi di prodotti nazionali simili ad uno stadio di commercializzazione comparabile sul mercato del paese importatore ;

- con i prezzi minimi praticati da un paese terzo per lo stesso prodotto, nel corso di normali operazioni commerciali, nei tre mesi precedenti la richiesta di consultazioni, a condizione che la Comunità non abbia preso provvedimenti al riguardo.

4. Se, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 2, non si giunge a un accordo entro trenta giorni dalla richiesta della Comunità, quest'ultima può rifiutare temporaneamente le spedizioni del prodotto in questione ai prezzi di cui al paragrafo 1 fintantoché non si sarà trovata una soluzione reciprocamente soddisfacente.

5. In circostanze critiche e del tutto eccezionali, quando l'importazione di determinati prodotti dalla Lettonia nella Comunità a prezzi anormalmente inferiori a quelli praticati in condizioni di normale concorrenza arreca un pregiudizio difficilmente riparabile, la Comunità può rifiutare temporaneamente l'importazione dei prodotti in questione in attesa che si trovi una soluzione durante le consultazioni, che sono avviate senza indugio. Le Parti contraenti fanno il possibile per giungere ad

una soluzione reciprocamente accettabile entro dieci giorni lavorativi dall'avvio delle consultazioni.

6. Qualora la Comunità dovesse ricorrere alle misure di cui ai paragrafi 4 e 5, la Lettonia può chiedere consultazioni in qualsiasi momento per esaminare la possibilità di abolire o di modificare dette misure quando non sussistano più i motivi che le hanno rese necessarie.

ARTICOLO 11

1. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso denominata "nomenclatura combinata" o, in forma abbreviata, "NC") e sulle relative modifiche della stessa.
Qualora una decisione relativa alla classificazione modifichi il criterio di classificazione o la categoria di un prodotto contemplato dal presente accordo, tale prodotto rientra nel regime commerciale applicabile al criterio o alla categoria cui appartiene dopo detta modifica.

Le modifiche della nomenclatura combinata (NC) introdotte secondo le procedure in vigore nella Comunità per le categorie di prodotti contemplate dal presente accordo e le decisioni relative alla classificazione delle merci non riducono i limiti quantitativi introdotti nel quadro del presente accordo.

2. L'origine dei prodotti contemplati dal presente accordo viene determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità.

Qualsiasi modifica delle norme di origine viene comunicata alla Lettonia e non riduce nessuno dei limiti quantitativi stabiliti a norma del presente accordo.

Nel protocollo A figurano le procedure per il controllo dell'origine dei summenzionati prodotti.

ARTICOLO 12

1. La Lettonia trasmette alla Commissione precisi dati statistici su tutte le licenze di esportazione rilasciate per le categorie di prodotti tessili soggette ai limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo o a un sistema di duplice controllo espressi in quantitativi e in valore e suddivisi per Stato membro della Comunità nonché su tutti i certificati rilasciati dalle competenti autorità lettoni per i prodotti di cui all'articolo 9 soggetti alle disposizioni del Protocollo B.

2. Parimenti, la Comunità trasmette alle autorità della Lettonia precisi dati statistici sulle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle sue autorità nonché le statistiche relative alle importazioni dei prodotti cui si applica il sistema di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

3. Le informazioni di cui sopra vengono trasmesse, per tutte le categorie di prodotti, entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono le statistiche.

4. Su richiesta della Comunità, la Lettonia fornisce i dati statistici relativi alle importazioni di tutti i prodotti contemplati dall'allegato I.

5. Qualora l'analisi delle informazioni scambiate dovesse rivelare notevoli divergenze tra le statistiche relative alle esportazioni e quelle relative alle importazioni, possono essere avviate consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 15.

6. Per l'applicazione dell'articolo 5, la Comunità s'impegna a comunicare alle autorità della Lettonia, anteriormente al 15 aprile di ogni anno, le statistiche dell'anno precedente relative alle importazioni di tutti i prodotti tessili contemplati dal presente accordo, suddivise per paese fornitore e per Stato membro della Comunità.

ARTICOLO 13

1. La Lettonia crea condizioni favorevoli per le importazioni dei prodotti tessili di cui all'allegato I originari della Comunità concedendo, se del caso, un trattamento non discriminatorio per l'applicazione di restrizioni quantitative, il rilascio delle licenze e l'assegnazione della valuta necessaria per pagare le importazioni. La Lettonia raccomanda altresì ai suoi importatori di avvalersi delle possibilità offerte dai produttori comunitari dei tessili suddetti e concede il massimo grado di liberalizzazione per queste importazioni, tenendo conto dell'andamento del commercio tra le Parti contraenti.

2. Qualora si ravvisi la necessità di forniture supplementari, e in particolare l'esigenza di diversificare le importazioni di prodotti tessili in Lettonia, questo paese concede un trattamento non discriminatorio alle importazioni di prodotti tessili originari della Comunità.

ARTICOLO 14

1. Le Parti contraenti decidono di esaminare ogni anno l'andamento del commercio di prodotti tessili e capi di abbigliamento nel quadro delle consultazioni di cui all'articolo 15 e in base alle statistiche di cui all'articolo 12.

2. Qualora la Comunità dovesse riscontrare che, nei casi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, si trova in posizione sfavorevole rispetto ad un paese terzo, essa può chiedere consultazioni con la Lettonia conformemente alla procedura di cui all'articolo 15, al fine di adottare le misure del caso.

ARTICOLO 15

1. Salvo altrimenti disposto dal presente accordo, alle procedure di consultazione ivi previste, diverse da quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni :

- nella misura del possibile, si tengono consultazioni periodiche. Non è esclusa la possibilità di consultazioni supplementari specifiche ;

- ogni richiesta di consultazioni deve essere notificata per iscritto all'altra Parte contraente ;

- se del caso, dopo la richiesta di consultazioni viene trasmessa, entro un termine ragionevole (e comunque non oltre quindici giorni dalla notifica), una relazione che illustri le circostanze che, a giudizio della Parte richiedente, giustificano la presentazione della richiesta;

- le Parti contraenti avviano consultazioni entro un mese dalla notifica della richiesta, al fine di giungere ad una soluzione reciprocamente accettabile entro e non oltre l'ulteriore termine di un mese;

- il summenzionato periodo di un mese per concordare una soluzione reciprocamente accettabile può essere prolungato di concerto tra le Parti.

2. La Comunità può richiedere consultazioni, conformemente al paragrafo 1, se riscontra che, in un particolare anno di applicazione dell'accordo, sorgono difficoltà nella Comunità o in una delle sue regioni per un aumento repentino e rilevante, rispetto all'anno precedente, delle importazioni di una data categoria del gruppo I soggetta ai limiti quantitativi stabiliti a norma del presente accordo.

3. Su richiesta di una delle Parti contraenti si avviano consultazioni in merito a qualsiasi problema derivante dall'applicazione del presente accordo. Le consultazioni avviate a norma del presente articolo si svolgono in uno spirito di cooperazione e col proposito di appianare le divergenze tra le Parti contraenti.

ARTICOLO 16

Le Parti contraenti si impegnano a favorire gli scambi di visite tra singoli, gruppi e delegazioni dei settori commerciale e industriale onde agevolare i contatti a livello industriale, commerciale e tecnico in relazione al commercio e alla cooperazione con l'industria tessile per i prodotti tessili e i capi d'abbigliamento, nonché a contribuire all'organizzazione di fiere ed esposizioni di comune interesse.

ARTICOLO 17

Per quanto riguarda la proprietà intellettuale, su richiesta di una Parte contraente si tengono consultazioni, secondo la procedura di cui all'articolo 15, per trovare un'equa soluzione ai problemi relativi alla tutela dei marchi, disegni e modelli di capi d'abbigliamento e prodotti tessili.

ARTICOLO 18

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi specificate, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Lettonia.

ARTICOLO 19

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie. Esso si applica fino al 31 dicembre 1997.

2. Il presente accordo si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993.

3. Ciascuna Parte contraente può, in qualsiasi momento, proporre di modificare il presente accordo o denunciarlo, previa notifica con un preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, l'accordo cessa di applicarsi allo scadere del termine di preavviso.

4. Le Parti contraenti decidono di avviare consultazioni entro i sei mesi che precedono la scadenza del presente accordo al fine di concluderne, eventualmente, uno nuovo.

5. Gli allegati, i protocolli, i verbali concordati e gli scambi di lettere acclusi al presente accordo ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 20

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, tedesca e lettone, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica di Lettonia

Per il Consiglio delle Comunità europee

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

1. Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci è considerato di valore puramente indicativo; i prodotti che rientrano in ciascuna categoria sono infatti determinati, nel quadro del presente allegato, dalla portata del codice NC. Laddove il codice NC è preceduto da "ex", i prodotti che rientrano in ciascuna categoria sono determinati dal combinato disposto del codice NC e della corrispondente descrizione.

2. Gli oggetti di vestiario che non siano riconoscibili come per uomo o per ragazzo o come per donna o per ragazza sono classificati come per donna o per ragazza.

3. L'espressione "indumenti per bambini piccoli (-bébés-)" comprende gli indumenti sino alla taglia commerciale 86 compresa.

GRUPPO I A

| Categoria | Codice NC 1993 | Designazione delle merci | Tabella delle equivalenze | |
|---|---|---|---|---|
| | | | pezzi/kg | g/pezzo |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 5204 11 00<br>5204 19 00<br><br>5205 11 00<br>5205 12 00<br>5205 13 00<br>5205 14 00<br>5205 15 10<br>5205 15 90<br>5205 21 00<br>5205 22 00<br>5205 23 00<br>5205 24 00<br>5205 25 10<br>5205 25 30<br>5205 25 90<br>5205 31 00<br>5205 32 00<br>5205 33 00<br>5205 34 00<br>5205 35 10<br>5205 35 90<br>5205 41 00<br>5205 42 00<br>5205 43 00<br>5205 44 00<br>5205 45 10<br>5205 45 30<br>5205 45 90<br><br>5206 11 00<br>5206 12 00<br>5206 13 00<br>5206 14 00<br>5206 15 10<br>5206 15 90<br>5206 21 00<br>5206 22 00<br>5206 23 00<br>5206 24 00<br>5206 25 10<br>5206 25 90<br>5206 31 00<br>5206 32 00<br>5206 33 00 | Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1 (segue) | 5206 34 00<br>5206 35 10<br>5206 35 90<br>5206 41 00<br>5206 42 00<br>5206 43 00<br>5206 44 00<br>5206 45 10<br>5206 45 90<br><br>ex 5604 90 00 | | | |
| 2 | 5208 11 10<br>5208 11 90<br>5208 12 11<br>5208 12 13<br>5208 12 15<br>5208 12 19<br>5208 12 91<br>5208 12 93<br>5208 12 95<br>5208 12 99<br>5208 13 00<br>5208 19 00<br>5208 21 10<br>5208 21 90<br>5208 22 11<br>5208 22 13<br>5208 22 15<br>5208 22 19<br>5208 22 91<br>5208 22 93<br>5208 22 95<br>5208 22 99<br>5208 23 00<br>5208 29 00<br>5208 31 00<br>5208 32 11<br>5208 32 13<br>5208 32 15<br>5208 32 19<br>5208 32 91<br>5208 32 93<br>5208 32 95<br>5208 32 99<br>5208 33 00<br>5208 39 00<br>5208 41 00<br>5208 42 00<br>5208 43 00<br>5208 49 00<br>5208 51 00<br>5208 52 10<br>5208 52 90<br>5208 53 00<br>5208 59 00<br><br>5209 11 00<br>5209 12 00<br>5209 19 00<br>5209 21 00<br>5209 22 00<br>5209 29 00<br>5209 31 00<br>5209 32 00<br>5209 39 00<br>5209 41 00<br>5209 42 00<br>5209 43 00 | Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate : | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 2<br>(segue) | 5209 49 10<br>5209 49 90<br>5209 51 00<br>5209 52 00<br>5209 59 00<br><br>5210 11 10<br>5210 11 90<br>5210 12 00<br>5210 19 00<br>5210 21 10<br>5210 21 90<br>5210 22 00<br>5210 29 00<br>5210 31 10<br>5210 31 90<br>5210 32 00<br>5210 39 00<br>5210 41 00<br>5210 42 00<br>5210 49 00<br>5210 51 00<br>5210 52 00<br>5210 59 00<br><br>5211 11 00<br>5211 12 00<br>5211 19 00<br>5211 21 00<br>5211 22 00<br>5211 29 00<br>5211 31 00<br>5211 32 00<br>5211 39 00<br>5211 41 00<br>5211 42 00<br>5211 43 00<br>5211 49 11<br>5211 49 19<br>5211 49 90<br>5211 51 00<br>5211 52 00<br>5211 59 00<br><br>5212 11 10<br>5212 11 90<br>5212 12 10<br>5212 12 90<br>5212 13 10<br>5212 13 90<br>5212 14 10<br>5212 14 90<br>5212 15 10<br>5212 15 90<br>5212 21 10<br>5212 21 90<br>5212 22 10<br>5212 22 90<br>5212 23 10<br>5212 23 90<br>5212 24 10<br>5212 24 90<br>5212 25 10<br>5212 25 90<br><br>ex 5811 00 00<br><br>ex 6308 00 00 | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 2 (a) | 5208 31 00 | a) di cui : | | |
| | 5208 32 11 | | | |
| | 5208 32 13 | non greggi né imbianchiti | | |
| | 5208 32 15 | | | |
| | 5208 32 19 | | | |
| | 5208 32 91 | | | |
| | 5208 32 93 | | | |
| | 5208 32 95 | | | |
| | 5208 32 99 | | | |
| | 5208 33 00 | | | |
| | 5208 39 00 | | | |
| | 5208 41 00 | | | |
| | 5208 42 00 | | | |
| | 5208 43 00 | | | |
| | 5208 49 00 | | | |
| | 5208 51 00 | | | |
| | 5208 52 10 | | | |
| | 5208 52 90 | | | |
| | 5208 53 00 | | | |
| | 5208 59 00 | | | |
| | 5209 31 00 | | | |
| | 5209 32 00 | | | |
| | 5209 39 00 | | | |
| | 5209 41 00 | | | |
| | 5209 42 00 | | | |
| | 5209 43 00 | | | |
| | 5209 49 10 | | | |
| | 5209 49 90 | | | |
| | 5209 51 00 | | | |
| | 5209 52 00 | | | |
| | 5209 59 00 | | | |
| | 5210 31 10 | | | |
| | 5210 31 90 | | | |
| | 5210 32 00 | | | |
| | 5210 39 00 | | | |
| | 5210 41 00 | | | |
| | 5210 42 00 | | | |
| | 5210 49 00 | | | |
| | 5210 51 00 | | | |
| | 5210 52 00 | | | |
| | 5210 59 00 | | | |
| | 5211 31 00 | | | |
| | 5211 32 00 | | | |
| | 5211 39 00 | | | |
| | 5211 41 00 | | | |
| | 5211 42 00 | | | |
| | 5211 43 00 | | | |
| | 5211 49 11 | | | |
| | 5211 49 19 | | | |
| | 5211 49 90 | | | |
| | 5211 51 00 | | | |
| | 5211 52 00 | | | |
| | 5211 59 00 | | | |
| | 5212 13 10 | | | |
| | 5212 13 90 | | | |
| | 5212 14 10 | | | |
| | 5212 14 90 | | | |
| | 5212 15 10 | | | |
| | 5212 15 90 | | | |
| | 5212 23 10 | | | |
| | 5212 23 90 | | | |
| | 5212 24 10 | | | |
| | 5212 24 90 | | | |
| | 5212 25 10 | | | |
| | 5212 25 90 | | | |
| | ex 5811 00 00 | | | |
| | ex 6308 00 00 | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 5512 11 00<br>5512 19 10<br>5512 19 90<br>5512 21 00<br>5512 29 10<br>5512 29 90<br>5512 91 00<br>5512 99 10<br>5512 99 90<br><br>5513 11 10<br>5513 11 30<br>5513 11 90<br>5513 12 00<br>5513 13 00<br>5513 19 00<br>5513 21 10<br>5513 21 30<br>5513 21 90<br>5513 22 00<br>5513 23 00<br>5513 29 00<br>5513 31 00<br>5513 32 00<br>5513 33 00<br>5513 39 00<br>5513 41 00<br>5513 42 00<br>5513 43 00<br>5513 49 00<br><br>5514 11 00<br>5514 12 00<br>5514 13 00<br>5514 19 00<br>5514 21 00<br>5514 22 00<br>5514 23 00<br>5514 29 00<br>5514 31 00<br>5514 32 00<br>5514 33 00<br>5514 39 00<br>5514 41 00<br>5514 42 00<br>5514 43 00<br>5514 49 00<br><br>5515 11 10<br>5515 11 30<br>5515 11 90<br>5515 12 10<br>5515 12 30<br>5515 12 90<br>5515 13 11<br>5515 13 19<br>5515 13 91<br>5515 13 99<br>5515 19 10<br>5515 19 30<br>5515 19 90<br>5515 21 10<br>5515 21 30<br>5515 21 90<br>5515 22 11<br>5515 22 19<br>5515 22 91<br>5515 22 99<br>5515 29 10<br>5515 29 30 | Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia : | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 3 (segue) | 5515 29 90<br>5515 91 10<br>5515 91 30<br>5515 91 90<br>5515 92 11<br>5515 92 19<br>5515 92 91<br>5515 92 99<br>5515 99 10<br>5515 99 30<br>5515 99 90<br><br>5803 90 30<br><br>ex 5905 00 70<br><br>ex 6308 00 00 | | | |
| 3 (a) | 5512 19 10<br>5512 19 90<br>5512 29 10<br>5512 29 90<br>5512 99 10<br>5512 99 90<br><br>5513 21 10<br>5513 21 30<br>5513 21 90<br>5513 22 00<br>5513 23 00<br>5513 29 00<br>5513 31 00<br>5513 32 00<br>5513 33 00<br>5513 39 00<br>5513 41 00<br>5513 42 00<br>5513 43 00<br>5513 49 00<br><br>5514 21 00<br>5514 22 00<br>5514 23 00<br>5514 29 00<br>5514 31 00<br>5514 32 00<br>5514 33 00<br>5514 39 00<br>5514 41 00<br>5514 42 00<br>5514 43 00<br>5514 49 00<br><br>5515 11 30<br>5515 11 90<br>5515 12 30<br>5515 12 90<br>5515 13 19<br>5515 13 99<br>5515 19 30<br>5515 19 90<br>5515 21 30<br>5515 21 90<br>5515 22 19<br>5515 22 99<br>5515 29 30<br>5515 29 90<br>5515 91 30<br>5515 91 90 | a) di cui :<br><br>non greggi né imbianchiti | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 3 (a) (segue) | 5515 92 19<br>5515 92 99<br>5515 99 30<br>5515 99 90<br><br>ex 5803 90 30<br><br>ex 5905 00 70<br><br>ex 6308 00 00 | | | |

GRUPPO I B

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 6105 10 00<br>6105 20 10<br>6105 20 90<br>6105 90 10<br><br>6109 10 00<br>6109 90 10<br>6109 90 30<br><br>6110 20 10<br>6110 30 10 | Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia | 6,48 | 154 |
| 5 | 6101 10 90<br>6101 20 90<br>6101 30 90<br><br>6102 10 90<br>6102 20 90<br>6102 30 90<br><br>6110 10 10<br>6110 10 31<br>6110 10 35<br>6110 10 38<br>6110 10 91<br>6110 10 95<br>6110 10 98<br>6110 20 91<br>6110 20 99<br>6110 30 91<br>6110 30 99 | Maglie, pullover (con o senza maniche) twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti) ; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia | 4,53 | 221 |
| 6 | 6203 41 10<br>6203 41 90<br>6203 42 31<br>6203 42 33<br>6203 42 35<br>6203 42 90<br>6203 43 19<br>6203 43 90<br>6203 49 19<br>6203 49 50<br><br>6204 61 10<br>6204 62 31<br>6204 62 33<br>6204 62 39<br>6204 63 18<br>6204 69 18<br><br>6211 32 42<br>6211 33 42<br>6211 42 42<br>6211 43 42 | Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo ; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali ; parti inferiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 1,76 | 568 |
| 7 | 6106 10 00<br>6106 20 00<br>6106 90 10<br><br>6206 20 00<br>6206 30 00<br>6206 40 00 | Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza | 5,55 | 180 |
| 8 | 6205 10 00<br>6205 20 00<br>6205 30 00 | Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 4,60 | 217 |

GRUPPO II A

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 5802 11 00<br>5802 19 00<br><br>ex 6302 60 00 | Tessuti di cotone ricci del tipo spugna ; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone | | |
| 20 | 6302 21 00<br>6302 22 90<br>6302 29 90<br>6302 31 10<br>6302 31 90<br>6302 32 90<br>6302 39 90 | Biancheria da letto, esclusa quella a maglia | | |
| 22 | 5508 10 11<br>5508 10 19<br><br>5509 11 00<br>5509 12 00<br>5509 21 10<br>5509 21 90<br>5509 22 10<br>5509 22 90<br>5509 31 10<br>5509 31 90<br>5509 32 10<br>5509 32 90<br>5509 41 10<br>5509 41 90<br>5509 42 10<br>5509 42 90<br>5509 51 00<br>5509 52 10<br>5509 52 90<br>5509 53 00<br>5509 59 00<br>5509 61 10<br>5509 61 90<br>5509 62 00<br>5509 69 00<br>5509 91 10<br>5509 91 90<br>5509 92 00<br>5509 99 00 | Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto : | | |
| 22 a) | 5508 10 19<br><br>5509 31 10<br>5509 31 90<br>5509 32 10<br>5509 32 90<br>5509 61 10<br>5509 61 90<br>5509 62 00<br>5509 69 00 | a) di cui acrilici | | |
| 23 | 5508 20 10<br><br>5510 11 00<br>5510 12 00<br>5510 20 00<br>5510 30 00<br>5510 90 00 | Filati di fibre artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 5801 10 00<br>5801 21 00<br>5801 22 00<br>5801 23 00<br>5801 24 00<br>5801 25 00<br>5801 26 00<br>5801 31 00<br>5801 32 00<br>5801 33 00<br>5801 34 00<br>5801 35 00<br>5801 36 00<br><br>5802 20 00<br>5802 30 00 | Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, i nastri e i galloni) e tessuti "tufted", di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali : | | |
| 32 a) | 5801 22 00 | a) di cui : velluti a coste di cotone | | |
| 39 | 6302 51 10<br>6302 51 90<br>6302 53 90<br>ex 6302 59 00<br>6302 91 10<br>6302 91 90<br>6302 93 90<br>ex 6302 99 00 | Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna | | |

GRUPPO II B

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 6115 12 00<br>6115 19 10<br>6115 19 90<br>6115 20 11<br>6115 20 90<br>6115 91 00<br>6115 92 00<br>6115 93 10<br>6115 93 30<br>6115 93 99<br>6115 99 00 | Calze-mutande (collants), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (-bébés-), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70 | 24,3<br>paia | 41 |
| 13 | 6107 11 00<br>6107 12 00<br>6107 19 00<br><br>6108 21 00<br>6108 22 00<br>6108 29 00 | Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 17 | 59 |
| 14 | 6201 11 00<br>ex 6201 12 10<br>ex 6201 12 90<br>ex 6201 13 10<br>ex 6201 13 90<br><br>6210 20 00 | Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21) | 0,72 | 1 389 |
| 15 | 6202 11 00<br>ex 6202 12 10<br>ex 6202 12 90<br>ex 6202 13 10<br>6202 13 90<br><br>6204 31 00<br>6204 32 90<br>6204 33 90<br>6204 39 19<br><br>6210 30 00 | Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21) | 0,84 | 1 190 |
| 16 | 6203 11 00<br>6203 12 00<br>6203 19 10<br>6203 19 30<br>6203 21 00<br>6203 22 80<br>6203 23 80<br>6203 29 18<br><br>6211 32 31<br>6211 33 31 | Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci ; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o per ragazzo , di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 0,80 | 1 250 |
| 17 | 6203 31 00<br>6203 32 90<br>6203 33 90<br>6203 39 19 | Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 1,43 | 700 |
| 18 | 6207 11 00<br>6207 19 00<br>6207 21 00<br>6207 22 00<br>6207 29 00<br>6207 91 00<br>6207 91 10<br>6207 91 90 | Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 18 (segue) | 6207 92 00<br>6207 99 00<br><br>6208 11 00<br>6208 19 10<br>6208 19 90<br>6208 21 00<br>6208 22 00<br>6208 29 00<br>6208 91 11<br>6208 91 19<br>6208 91 90<br>6208 92 10<br>6208 92 90<br>6208 99 00 | Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia | | |
| 19 | 6213 20 00<br>6213 90 00 | Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia | 59 | 17 |
| 21 | ex 6201 12 10<br>ex 6201 12 90<br>ex 6201 13 10<br>ex 6201 13 90<br>6201 91 00<br>6201 92 00<br>6201 93 00<br><br>ex 6202 12 10<br>ex 6202 12 90<br>ex 6202 13 10<br>ex 6202 13 90<br>6202 91 00<br>6202 92 00<br>6202 93 00<br><br>6211 32 41<br>6211 33 41<br>6211 42 41<br>6211 43 41 | Eskimo ; giacche a vento, e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali ; parti superiori di tute sportive (trainings) con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 2,3 | 435 |
| 24 | 6107 21 00<br>6107 22 00<br>6107 29 00<br>6107 91 10<br>6107 91 90<br>6107 92 00<br>ex 6107 99 00<br><br>6108 31 10<br>6108 31 90<br>6108 32 11<br>6108 32 19<br>6108 32 90<br>6108 39 00<br>6108 91 10<br>6108 91 90<br>6108 92 00<br>6108 99 10 | Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o per ragazzo<br><br>Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o per ragazza | 3,9 | 257 |
| 26 | 6104 41 00<br>6104 42 00<br>6104 43 00<br>6104 44 00<br><br>6204 41 00<br>6204 42 00<br>6204 43 00<br>6204 44 00 | Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 3,1 | 323 |
| 27 | 6104 51 00<br>6104 52 00<br>6104 53 00<br>6104 59 00 | Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza | 2,6 | 385 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 27 (segue) | 6204 51 00<br>6204 52 00<br>6204 53 00<br>6204 59 10 | | | |
| 28 | 6103 41 10<br>6103 41 90<br>6103 42 10<br>6103 42 90<br>6103 43 10<br>6103 43 90<br>6103 49 10<br>6103 49 91<br><br>6104 61 10<br>6104 61 90<br>6104 62 10<br>6104 62 90<br>6104 63 10<br>6104 63 90<br>6104 69 10<br>6104 69 91 | Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 1,61 | 620 |
| 29 | 6204 11 00<br>6204 12 00<br>6204 13 00<br>6204 19 10<br>6204 21 00<br>6204 22 90<br>6204 23 90<br>6204 29 19<br><br>6211 42 31<br>6211 43 31 | Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci ; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 1,37 | 730 |
| 31 | 6212 10 00 | Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia | 18,2 | 55 |
| 68 | 6111 10 90<br>6111 20 90<br>6111 30 90<br>ex 6111 90 00<br><br>ex 6209 10 00<br>ex 6209 20 00<br>ex 6209 30 00<br>ex 6209 90 00 | Indumenti per bambini piccoli (-bébés-) ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88 | | |
| 73 | 6112 11 00<br>6112 12 00<br>6112 19 00 | Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 1,67 | 600 |
| 76 | 6203 22 10<br>6203 23 10<br>6203 29 11<br>6203 32 10<br>6203 33 10<br>6203 39 11<br>6203 42 11<br>6203 42 51<br>6203 43 11<br>6203 43 31<br>6203 49 11<br>6203 49 31<br>6204 22 10<br>6204 23 10 | Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo<br><br>Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 76 (segue) | 6204 32 10<br>6204 33 10<br>6204 39 11<br>6204 62 11<br>6204 62 51<br>6204 63 11<br>6204 63 31<br>6204 69 11<br>6204 69 31<br><br>6211 32 10<br>6211 33 10<br>6211 42 10<br>6211 43 10 | | | |
| 77 | ex 6211 20 00 | Tute e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia | | |
| 78 | 6203 41 30<br>6203 42 59<br>6203 43 39<br>6203 49 39<br><br>6204 61 80<br>6204 61 90<br>6204 62 59<br>6204 62 90<br>6204 63 39<br>6204 63 90<br>6204 69 39<br>6204 69 50<br><br>6210 40 00<br>6210 50 00<br><br>6211 31 00<br>6211 32 90<br>6211 33 90<br>6211 41 00<br>6211 42 90<br>6211 43 90 | Indumenti non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77 | | |
| 83 | 6101 10 10<br>6101 20 10<br>6101 30 10<br><br>6102 10 10<br>6102 20 10<br>6102 30 10<br><br>6103 31 00<br>6103 32 00<br>6103 33 00<br>ex 6103 39 00<br><br>6104 31 00<br>6104 32 00<br>6104 33 00<br>ex 6104 39 00<br><br>ex 6112 20 00<br><br>6113 00 90<br><br>6114 10 00<br>6114 20 00<br>6114 30 00 | Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 e 75 | | |

GRUPPO III A

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 5407 20 11<br><br>6305 31 91<br>6305 31 99 | Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza ; sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili | | |
| 34 | 5407 20 19 | Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di 3 m o più di larghezza | | |
| 35 | 5407 10 00<br>5407 20 90<br>5407 30 00<br>5407 41 00<br>5407 42 10<br>5407 42 90<br>5407 43 00<br>5407 44 10<br>5407 44 90<br>5407 51 00<br>5407 52 00<br>5407 53 10<br>5407 53 90<br>5407 54 00<br>5407 60 10<br>5407 60 30<br>5407 60 51<br>5407 60 59<br>5407 60 90<br>5407 71 00<br>5407 72 00<br>5407 73 10<br>5407 73 91<br>5407 73 99<br>5407 74 00<br>5407 81 00<br>5407 82 00<br>5407 83 10<br>5407 83 90<br>5407 84 00<br>5407 91 00<br>5407 92 00<br>5407 93 10<br>5407 93 90<br>5407 94 00<br><br>ex 5811 00 00<br><br>ex 5905 00 70 | Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 | | |
| 35 a) | 5407 42 10<br>5407 42 90<br>5407 43 00<br>5407 44 10<br>5407 44 90<br>5407 52 00<br>5407 53 10<br>5407 53 90<br>5407 54 00<br>5407 60 30<br>5407 60 51<br>5407 60 59<br>5407 60 90 | a) di cui :<br><br>non greggi né imbianchiti | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 35 a) (segue) | 5407 72 00<br>5407 73 10<br>5407 73 91<br>5407 73 99<br>5407 74 00<br>5407 82 00<br>5407 83 10<br>5407 83 90<br>5407 84 00<br>5407 92 00<br>5407 93 10<br>5407 93 90<br>5407 94 00<br><br>ex 5811 00 00<br><br>ex 5905 00 70 | | | |
| 36 | 5408 10 00<br>5408 21 00<br>5408 22 10<br>5408 22 90<br>5408 23 10<br>5408 23 90<br>5408 24 00<br>5408 31 00<br>5408 32 00<br>5408 33 00<br>5408 34 00<br><br>ex 5811 00 00<br><br>ex 5905 00 70 | Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 : | | |
| 36 a) | 5408 10 00<br>5408 22 10<br>5408 22 90<br>5408 23 10<br>5408 23 90<br>5408 24 00<br>5408 32 00<br>5408 33 00<br>5408 34 00<br><br>ex 5811 00 00<br><br>ex 5905 00 70 | a) di cui :<br><br>non greggi né imbianchiti | | |
| 37 | 5516 11 00<br>5516 12 00<br>5516 13 00<br>5516 14 00<br>5516 21 00<br>5516 22 00<br>5516 23 10<br>5516 23 90<br>5516 24 00<br>5516 31 00<br>5516 32 00<br>5516 33 00<br>5516 34 00<br>5516 41 00<br>5516 42 00<br>5516 43 00<br>5516 44 00<br>5516 91 00 | Tessuti di fibre artificiali in fiocco : | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 37 (segue) | 5516 92 00<br>5516 93 00<br>5516 94 00<br><br>5803 90 50<br><br>ex 5905 00 70 | | | |
| 37 a) | 5516 12 00<br>5516 13 00<br>5516 14 00<br>5516 22 00<br>5516 23 10<br>5516 23 90<br>5516 24 00<br>5516 32 00<br>5516 33 00<br>5516 34 00<br>5516 42 00<br>5516 43 00<br>5516 44 00<br>5516 92 00<br>5516 93 00<br>5516 94 00<br><br>5803 90 50<br><br>ex 5905 00 70 | a) di cui :<br><br>non greggi né imbianchiti | | |
| 38 A | 6002 43 11<br>6002 93 10 | Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine | | |
| 38 B | ex 6303 91 00<br>ex 6303 92 90<br>ex 6303 99 90 | Tendine, escluse quelle a maglia | | |
| 40 | ex 6303 91 00<br>ex 6303 92 90<br>ex 6303 99 90<br><br>6304 19 10<br>ex 6304 19 90<br>6304 92 00<br>ex 6304 93 00<br>ex 6304 99 00 | Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | | |
| 41 | 5401 10 11<br>5401 10 19<br><br>5402 10 10<br>5402 10 90<br>5402 20 00<br>5402 31 10<br>5402 31 30<br>5402 31 90<br>5402 32 00<br>5402 33 10<br>5402 33 90<br>5402 39 10<br>5402 39 90<br>5402 49 10<br>5402 49 91<br>5402 49 99<br>5402 51 10<br>5402 51 30 | Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per m | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 41 (segue) | 5402 51 90<br>5402 52 10<br>5402 52 90<br>5402 59 10<br>5402 59 90<br>5402 61 10<br>5402 61 30<br>5402 61 90<br>5402 62 10<br>5402 62 90<br>5402 69 10<br>5402 69 90<br><br>ex 5604 20 00<br>ex 5604 90 00 | | | |
| 42 | 5401 20 10<br><br>5403 10 00<br>5403 20 10<br>5403 20 90<br>ex 5403 32 00<br>5403 33 90<br>5403 39 00<br>5403 41 00<br>5403 42 00<br>5403 49 00<br><br>ex 5604 20 00 | Filati di fibre sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto :<br><br>Filati di fibre artificiali : filati di filamenti artificiali, non preparati per la vendita al minuto ; diversi dai filati semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per m e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa | | |
| 43 | 5204 20 00<br><br>5207 10 00<br>5207 90 00<br><br>5401 10 90<br>5401 20 90<br><br>5406 10 00<br>5406 20 00<br><br>5508 20 90<br><br>5511 30 00 | Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, preparati per la vendita al minuto | | |
| 46 | 5105 10 00<br>5105 21 00<br>5105 29 00<br>5105 30 10<br>5105 30 90 | Lana e peli fini, cardati o pettinati | | |
| 47 | 5106 10 10<br>5106 10 90<br>5106 20 11<br>5106 20 19<br>5106 20 91<br>5106 20 99<br><br>5108 10 10<br>5108 10 90 | Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto | | |
| 48 | 5107 10 10<br>5107 10 90<br>5107 20 10<br>5107 20 30 | Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 48 (segue) | 5107 20 51<br>5107 20 59<br>5107 20 91<br>5107 20 99<br><br>5108 20 10<br>5108 20 90 | | | |
| 49 | 5109 10 10<br>5109 10 90<br>5109 90 10<br>5109 90 90 | *Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto* | | |
| 50 | 5111 11 00<br>5111 19 10<br>5111 19 90<br>5111 20 00<br>5111 30 10<br>5111 30 30<br>5111 30 90<br>5111 90 10<br>5111 90 91<br>5111 90 93<br>5111 90 99<br><br>5112 11 00<br>5112 19 10<br>5112 19 90<br>5112 20 00<br>5112 30 10<br>5112 30 30<br>5112 30 90<br>5112 90 10<br>5112 90 91<br>5112 90 93<br>5112 90 99 | Tessuti di lana o di peli fini | | |
| 51 | 5203 00 00 | Cotone cardato o pettinato | | |
| 53 | 5803 10 00 | Tessuti di cotone a punto di gaza | | |
| 54 | 5507 00 00 | Fibre artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura | | |
| 55 | 5506 10 00<br>5506 20 00<br>5506 30 00<br>5506 90 T0<br>5506 90 91<br>5506 90 99 | Fibre sintetiche, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura | | |
| 56 | 5508 10 90<br><br>5511 10 00<br>5511 20 00 | Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto | | |
| 58 | 5701 10 10<br>5701 10 91<br>5701 10 93<br>5701 10 99<br>5701 90 10<br>5701 90 90 | Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 5702 10 00<br>5702 31 10<br>5702 31 30<br>5702 31 90<br>5702 32 10<br>5702 32 90<br>5702 39 10<br>5702 41 10<br>5702 41 90<br>5702 42 10<br>5702 42 90<br>5702 49 10<br>5702 51 00<br>5702 52 00<br>ex 5702 59 00<br>5702 91 00<br>5702 92 00<br>ex 5702 99 00<br><br>5703 10 10<br>5703 10 90<br>5703 20 11<br>5703 20 19<br>5703 20 91<br>5703 20 99<br>5703 30 11<br>5703 30 19<br>5703 30 51<br>5703 30 59<br>5703 30 91<br>5703 30 99<br>5703 90 10<br>5703 90 90<br><br>5704 10 00<br>5704 90 00<br><br>5705 00 10<br>5705 00 31<br>5705 00 39<br>ex 5705 00 90 | Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58 | | |
| 60 | 5805 00 00 | Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.), anche confezionati | | |
| 61 | ex 5806 10 00<br>5806 20 00<br>5806 31 10<br>5806 31 90<br>5806 32 10<br>5806 32 90<br>5806 39 00<br>5806 40 00 | Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62<br><br>Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici costituiti da materie tessili miste a fili di gomma | | |
| 62 | 5606 00 91<br>5606 00 99<br><br>5804 10 11<br>5804 10 19<br>5804 10 90<br>5804 21 10<br>5804 21 90<br>5804 29 10<br>5804 29 90<br>5804 30 00 | Filati di ciniglia ; filati spiralati (diversi dai filati metalizzati e dai filati di crine spiralati)<br><br>Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate ; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 62<br>(segue) | 5807 10 10<br>5807 10 90 | Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti | | |
| | 5808 10 00<br>5808 90 00 | Trecce in pezza ; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza ; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili | | |
| | 5810 10 10<br>5810 10 90<br>5810 91 10<br>5810 91 90<br>5810 92 10<br>5810 92 90<br>5810 99 10<br>5810 99 90 | Ricami in pezza, in strisce o in motivi | | |
| 63 | 5906 91 00 | Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5% o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5% o più di fili di gomma | | |
| | ex 6002 10 10<br>6002 10 90<br>ex 6002 30 10<br>6002 30 90 | Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre sintetiche | | |
| | ex 6001 10 00 | | | |
| | 6002 20 31<br>6002 43 19 | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 5606 00 10 | Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | | |
| | ex 6001 10 00 | | | |
| | 6001 21 00 | | | |
| | 6001 22 00 | | | |
| | 6001 29 10 | | | |
| | 6001 91 10 | | | |
| | 6001 91 30 | | | |
| | 6001 91 50 | | | |
| | 6001 91 90 | | | |
| | 6001 92 10 | | | |
| | 6001 92 30 | | | |
| | 6001 92 50 | | | |
| | 6001 92 90 | | | |
| | 6001 99 10 | | | |
| | ex 6002 10 10 | | | |
| | 6002 20 10 | | | |
| | 6002 20 39 | | | |
| | 6002 20 50 | | | |
| | 6002 20 70 | | | |
| | ex 6002 30 10 | | | |
| | 6002 41 00 | | | |
| | 6002 42 10 | | | |
| | 6002 42 30 | | | |
| | 6002 42 50 | | | |
| | 6002 42 90 | | | |
| | 6002 43 31 | | | |
| | 6002 43 33 | | | |
| | 6002 43 35 | | | |
| | 6002 43 39 | | | |
| | 6002 43 50 | | | |
| | 6002 43 91 | | | |
| | 6002 43 93 | | | |
| | 6002 43 95 | | | |
| | 6002 43 99 | | | |
| | 6002 91 00 | | | |
| | 6002 92 10 | | | |
| | 6002 92 30 | | | |
| | 6002 92 50 | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 65 (segue) | 6002 92 90<br>6002 93 31<br>6002 93 33<br>6002 93 35<br>6002 93 39<br>6002 93 91<br>6002 93 99 | | | |
| 66 | 6301 10 00<br>6301 20 91<br>6301 20 99<br>6301 30 90<br>ex 6301 40 90<br>ex 6301 90 90 | Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | | |

GRUPPO III B

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6111 10 10<br>6111 20 10<br>6111 30 10<br>ex 6111 90 00<br><br>6116 10 10<br>6116 10 90<br>6116 91 00<br>6116 92 00<br>6116 93 00<br>6116 99 00 | Guanti a maglia | 17<br>paia | 59 |
| 67 | 5807 90 90<br><br>6113 00 10<br><br>6117 10 00<br>6117 20 00<br>6117 80 10<br>6117 80 90<br>6117 90 00<br><br>6301 20 10<br>6301 30 10<br>6301 40 10<br>6301 90 10<br><br>6302 10 10<br>6302 10 90<br>6302 40 00<br>ex 6302 60 00<br><br>6303 11 00<br>6303 12 00<br>6303 19 00<br><br>6304 11 00<br>6304 91 00<br><br>ex 6305 20 00<br>ex 6305 39 00<br>ex 6305 90 00<br>6305 31 10<br><br>6307 10 10<br>6307 90 10 | Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés) a maglia ; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia ; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia ; coperte a maglia ; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento : | | |
| 67 (a) | 6305 31 10 | a) di cui :<br>sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti fabbricati con lamette e simili, di polietilene o di polipropilene | | |
| 69 | 6108 11 10<br>6108 11 90<br>6108 19 10<br>6108 19 90 | Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna e per ragazza | 7,8 | 128 |
| 70 | 6115 11 00<br>6115 20 19<br>6115 93 91 | Calze-mutande (-collants-), di fibre sintetiche, di filati semplici di meno di 67 decitex (6,7 tex)<br>Calze da donna, di fibre sintetiche | 30,4<br>paia | 33 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 6112 31 10<br>6112 31 90<br>6112 39 10<br>6112 39 90<br>6112 41 10<br>6112 41 90<br>6112 49 10<br>6112 49 90<br><br>6211 11 00<br>6211 12 00 | Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 9,7 | 103 |
| 74 | 6104 11 00<br>6104 12 00<br>6104 13 00<br>ex 6104 19 00<br>6104 21 00<br>6104 22 00<br>6104 23 00<br>ex 6104 29 00 | Abiti a giacca, completi e insiemi, a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci | 1,54 | 650 |
| 75 | 6103 11 00<br>6103 12 00<br>6103 19 00<br>6103 21 00<br>6103 22 00<br>6103 23 00<br>6103 29 00 | Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci | 0,80 | 1 25<br>0 |
| 84 | 6214 20 00<br>6214 30 00<br>6214 40 00<br>6214 90 10 | Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali | | |
| 85 | 6215 20 00<br>6215 90 00 | Cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti a cravatta, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 17,9 | 56 |
| 86 | 6212 20 00<br>6212 30 00<br>6212 90 00 | Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti e loro parti, anche a maglia | 8,8 | 114 |
| 87 | ex 6209 10 00<br>ex 6209 20 00<br>ex 6209 30 00<br>ex 6209 90 00<br>6216 00 00 | Guanti, diversi da quelli a maglia | | |
| 88 | ex 6209 10 00<br>ex 6209 20 00<br>ex 6209 30 00<br>ex 6209 90 00<br>6217 10 00<br>6217 90 00 | Calze e calzini, esclusi quelli a maglia ; altri accessori per oggetti di vestiario, parti di indumenti o di accessori per oggetti di vestiario, diversi da quelli per bambini piccoli ("bébés"), esclusi quelli a maglia | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 5607 41 00<br>5607 49 11<br>5607 49 19<br>5607 49 90<br>5607 50 11<br>5607 50 19<br>5607 50 30<br>5607 50 90 | Spago, corde e funi, anche intrecciati, di fibre sintetiche | | |
| 91 | 6306 21 00<br>6306 22 00<br>6306 29 00 | Tende | | |
| 93 | ex 6305 20 00<br>ex 6305 39 00 | Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti, diversi da quelli fabbricati con lamette e simili di polietilene o di polipropilene | | |
| 94 | 5601 10 10<br>5601 10 90<br>5601 21 10<br>5601 21 90<br>5601 22 10<br>5601 22 91<br>5601 22 99<br>5601 29 00<br>5601 30 00 | Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte ; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm. (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili | | |
| 95 | 5602 10 19<br>5602 10 31<br>5602 10 39<br>5602 10 90<br>5602 21 00<br>5602 29 90<br>5602 90 00<br><br>ex 5807 90 10<br><br>ex 5905 00 70<br><br>6210 10 10<br><br>6307 90 91 | Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti | | |
| 96 | 5603 00 10<br>5603 00 91<br>5603 00 93<br>5603 00 95<br>5603 00 99<br><br>ex 5807 90 10<br><br>ex 5905 00 70<br><br>6210 10 91<br>6210 10 99<br><br>ex 6301 40 90<br>ex 6301 90 90<br><br>6302 22 10<br>6302 32 10<br>6302 53 10<br>6302 93 10<br><br>6303 92 10<br>6303 99 10 | Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati o spalmati | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 96 (segue) | ex 6304 19 90<br>ex 6304 93 00<br>ex 6304 99 00<br><br>ex 6305 39 00<br><br>6307 10 30<br>ex 6307 90 99 | | | |
| 97 | 5608 11 11<br>5608 11 19<br>5608 11 91<br>5608 11 99<br>5608 19 11<br>5608 19 19<br>5608 19 31<br>5608 19 39<br>5608 19 91<br>5608 19 99<br>5608 90 00 | Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate ; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde | | |
| 98 | 5609 00 00<br><br>5905 00 10 | Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97 | | |
| 99 | 5901 10 00<br>5901 90 00<br><br><br><br>5904 10 00<br>5904 91 10<br>5904 91 90<br>5904 92 00<br><br>5906 10 10<br>5906 10 90<br>5906 99 10<br>5906 99 90<br><br>5907 00 00 | Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili ; tele per decalco o trasparenti per il disegno ; tele preparate per la pittura ; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria<br><br>Linoleum, anche tagliati ; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati<br><br>Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici<br><br>Altri tessuti impregnati o spalmati, tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili, diversi da quelli della categoria 100 | | |
| 100 | 5903 10 10<br>5903 10 90<br>5903 20 10<br>5903 20 90<br>5903 90 10<br>5903 90 91<br>5903 90 99 | Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie | | |
| 101 | ex 5607 90 00 | Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche | | |
| 109 | 6306 11 00<br>6306 12 00<br>6306 19 00<br>6306 31 00<br>6306 39 00 | Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 6306 41 00<br>6306 49 00 | Materassi pneumatici, tessuti | | |
| 111 | 6306 91 00<br>6306 99 00 | Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende | | |
| 112 | 6307 20 00<br>ex 6307 90 99 | Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114 | | |
| 113 | 6307 10 90 | Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia | | |
| 114 | 5902 10 10<br>5902 10 90<br>5902 20 10<br>5902 20 90<br>5902 90 10<br>5902 90 90<br><br>5908 00 00<br><br>5909 00 10<br>5909 00 90<br><br>5910 00 00<br><br>5911 10 00<br>ex 5911 20 00<br>5911 31 11<br>5911 31 19<br>5911 31 90<br>5911 32 10<br>5911 32 90<br>5911 40 00<br>5911 90 10<br>5911 90 90 | Tessuti e manufatti per usi tecnici | | |

GRUPPO IV

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 115 | 5306 10 11<br>5306 10 19<br>5306 10 31<br>5306 10 39<br>5306 10 50<br>5306 10 90<br>5306 20 11<br>5306 20 19<br>5306 20 90<br><br>5308 90 11<br>5308 90 13<br>5308 90 19 | Filati di lino o di ramiè | | |
| 117 | 5309 11 11<br>5309 11 19<br>5309 11 90<br>5309 19 10<br>5309 19 90<br>5309 21 10<br>5309 21 90<br>5309 29 10<br>5309 29 90<br><br>5311 00 10<br><br>5803 90 90<br><br>5905 00 31<br>5905 00 39 | Tessuti di lino o di ramiè | | |
| 118 | 6302 29 10<br>6302 39 10<br>6302 39 30<br>6302 52 00<br>ex 6302 59 00<br>6302 92 00<br>ex 6302 99 00 | Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia | | |
| 120 | ex 6303 99 90<br><br>6304 19 30<br>ex 6304 99 00 | Tendine, tende e tende avvolgibili ; mantovane e bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lino o di ramiè | | |
| 121 | ex 5607 90 00 | Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè | | |
| 122 | ex 6305 90 00 | Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia | | |
| 123 | 5801 90 10<br><br>6214 90 90 | Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti, di lino o di ramiè, esclusi quelli in passamaneria<br><br>Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia | | |

GRUPPO V

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 124 | 5501 10 00<br>5501 20 00<br>5501 30 00<br>5501 90 00<br><br>5503 10 11<br>5503 10 19<br>5503 10 90<br>5503 20 00<br>5503 30 00<br>5503 40 00<br>5503 90 10<br>5503 90 90<br><br>5505 10 10<br>5505 10 30<br>5505 10 50<br>5505 10 70<br>5505 10 90 | Fibre sintetiche in fiocco | | |
| 125 A | 5402 41 10<br>5402 41 30<br>5402 41 90<br>5402 42 00<br>5402 43 10<br>5402 43 90 | Filati di filamenti sintetici continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli della categoria 41 | | |
| 125 B | 5404 10 10<br>5404 10 90<br>5404 90 11<br>5404 90 19<br>5404 90 90<br><br>ex 5604 20 00<br>ex 5604 90 00 | Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali | | |
| 126 | 5502 00 10<br>5502 00 90<br><br>5504 10 00<br>5504 90 00<br><br>5505 20 00 | Fibre artificiali in fiocco | | |
| 127 A | 5403 31 00<br>ex 5403 32 00<br>5403 33 10 | Filati di filamenti artificiali continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42 | | |
| 127 B | 5405 00 00<br>ex 5604 90 00 | Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili artificiali | | |
| 128 | 5105 40 00 | Peli grossolani, cardati o pettinati | | |
| 129 | 5110 00 00 | Filati di peli grossolani o di crine | | |
| 130 A | 5004 00 10<br>5004 00 90<br><br>5006 00 10 | Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 130 B | 5005 00 10<br>5005 00 90<br><br>5006 00 90<br>ex 5604 90 00 | Filati di seta, diversi da quelli della categoria 130 A ; pelo di Messina (crine di Firenze) | | |
| 131 | 5308 90 90 | Filati di altre fibre tessili vegetali | | |
| 132 | 5308 30 00 | Filati di carta | | |
| 133 | 5308 20 10<br>5308 20 90 | Filati di canapa | | |
| 134 | 5605 00 00 | Filati metallici | | |
| 135 | 5113 00 00 | Tessuti di peli grossolani o di crine | | |
| 136 | 5007 10 00<br>5007 20 10<br>5007 20 21<br>5007 20 31<br>5007 20 39<br>5007 20 41<br>5007 20 51<br>5007 20 59<br>5007 20 61<br>5007 20 69<br>5007 20 71<br>5007 90 10<br>5007 90 30<br>5007 90 50<br>5007 90 90<br><br>5803 90 10<br><br>ex 5905 00 90<br><br>ex 5911 20 00 | Tessuti di seta o di cascami di seta | | |
| 137 | ex 5801 90 90<br><br>ex 5806 10 00 | Velluti e felpe, tessuti e tessuti di ciniglia, nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta | | |
| 138 | 5311 00 90<br><br>ex 5905 00 90 | Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè | | |
| 139 | 5809 00 00 | Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metallizzati | | |
| 140 | ex 6001 10 00<br>6001 29 90<br>6001 99 90<br><br>6002 20 90<br>6002 49 00<br>6002 99 00 | Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre artificiali o sintetiche | | |
| 141 | ex 6301 90 90 | Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 142 | ex 5702 39 90<br>ex 5702 49 90<br>ex 5702 59 00<br>ex 5702 99 00<br><br>ex 5705 00 90 | Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o della canapa di Manila | | |
| 144 | 5602 10 35<br>5602 29 10 | Feltri di peli grossolani | | |
| 145 | 5607 30 00<br>ex 5607 90 00 | Spago, corde e funi, anche intrecciati : di abaca (canapa di Manila) o di canapa | | |
| 146 A | ex 5607 21 00 | Spago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi | | |
| 146 B | ex 5607 21 00<br>5607 29 10<br>5607 29 90 | Spago, corde e funi, in sisal e in altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146 A | | |
| 146 C | 5607 10 00 | Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 | | |
| 147 | 5003 90 00 | Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), diversi da quelli non cardati né pettinati | | |
| 148 A | 5307 10 10<br>5307 10 90<br>5307 20 00 | Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 | | |
| 148 B | 5308 10 00 | Filati di cocco | | |
| 149 | 5310 10 90<br>ex 5310 90 00 | Tessuti di iuta e di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm | | |
| 150 | 5310 10 10<br>ex 5310 90 00<br>6305 10 90 | Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm<br>Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, diversi da quelli usati | | |
| 151 A | 5702 20 00 | Rivestimenti del suolo, di cocco | | |
| 151 B | ex 5702 39 90<br>ex 5702 49 90<br>ex 5702 59 00<br>ex 5702 99 00 | Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane diversi dai tappeti - tufted-o-floccati- | | |
| 152 | 5602 10 11 | Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non impregnati, né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti | | |
| 153 | 6305 10 10 | Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 154 | 5001 00 00 | Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura | | |
| | 5002 00 00 | Seta greggia (non torta) | | |
| | 5003 10 00 | Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), non cordati né pettinati | | |
| | 5101 11 00<br>5101 19 00<br>5101 21 00<br>5101 29 00<br>5101 30 00 | Lane, non cardate né pettinate | | |
| | 5102 10 10<br>5102 10 30<br>5102 10 50<br>5102 10 90<br>5102 20 00 | Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati | | |
| | 5103 10 10<br>5103 10 90<br>5103 20 10<br>5103 20 91<br>5103 20 99<br>5103 30 00 | Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati | | |
| | 5104 00 00 | Sfilacciati di lana e di peli fini o grossolani | | |
| | 5301 10 00<br>5301 21 00<br>5301 29 00<br>5301 30 10<br>5301 30 90 | Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) | | |
| | 5305 91 00<br>5305 99 00 | Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate ; stoppe e cascami, diversi dalle fibre di cocco e di abaca della voce 5304 | | |
| | 5201 00 10<br>5201 00 90 | Cotone non cardato né pettinato | | |
| | 5202 10 00<br>5202 91 00<br>5202 99 00 | Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) | | |
| | 5302 10 00<br>5302 90 00 | Canapa (*Cannabis sativa L.*), greggia o preparata, ma non filata ; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) | | |
| | 5305 21 00<br>5305 29 00 | Abaca (canapa di Manilla o "*Musa textilis Nee*") greggia o preparata ma non filata ; stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) | | |
| | 5303 10 00<br>5303 90 00 | Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate, stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) | | |
| | 5304 10 00<br>5304 90 00 | Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate, ma non filate ; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) | | |
| | 5305 11 00<br>5305 19 00<br>5305 91 00<br>5305 99 00 | | | |
| 156 | 6106 90 30<br>ex 6110 90 90 | Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta, per donna o ragazza | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 157 | 6101 90 10<br>6101 90 90<br><br>6102 90 10<br>6102 90 90<br><br>ex 6103 39 00<br>6103 49 99<br><br>ex 6104 19 00<br>ex 6104 29 00<br>ex 6104 39 00<br>6104 49 00<br>6104 69 99<br><br>6105 90 90<br><br>6106 90 50<br>6106 90 90<br><br>ex 6107 99 00<br><br>6108 99 90<br><br>6109 90 90<br><br>6110 90 10<br>ex 6110 90 90<br><br>ex 6111 90 00<br><br>6114 90 00 | Indumenti a maglia diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156 | | |
| 159 | 6204 49 10<br>6206 10 00<br><br>6214 10 00<br><br><br>6215 10 00 | Abiti, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta<br><br>Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta<br>Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta | | |
| 160 | 6213 10 00 | Fazzoletti da naso e da taschino, di seta o di cascami di seta | | |
| 161 | 6201 19 00<br>6201 99 00<br><br>6202 19 99<br>6202 99 00<br><br>6203 19 90<br>6203 29 90<br>6203 39 90<br>6203 49 90<br><br>6204 19 90<br>6204 29 90<br>6204 39 90<br>6204 49 90<br>6204 59 90<br>6204 69 90<br><br>6205 90 10<br>6205 90 90<br><br>6206 90 10<br>6206 90 90<br><br>ex 6211 20 00<br>6211 39 00<br>6211 49 00 | Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 159 | | |

## Allegato II

Prodotti non soggetti a limiti quantitativi ma soggetti al sistema di duplice controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 3 dell'accordo.
(Le designazioni complete delle categorie di cui al presente allegato figurano nell'allegato I dell'accordo).

Categorie:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
15
24
26
27
31

# PROTOCOLLO A

## TITOLO I
## CLASSIFICAZIONE

### ARTICOLO 1

1. Le competenti autorità della Comunità si impegnano a informare la Lettonia di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) prima della sua entrata in vigore nella Comunità.

2. Le competenti autorità della Comunità informano le competenti autorità lettoni di qualsiasi decisione concernente la classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo, entro e non oltre un mese dall'adozione. Tale comunicazione comprende:

a) una descrizione dei prodotti;
b) la categoria e i codici NC corrispondenti;
c) i motivi della decisione.

3. Se una decisione di classificazione modifica il criterio di classificazione o la categoria di qualsiasi prodotto contemplato dal presente accordo, le competenti autorità della Comunità concedono un termine di trenta giorni, a decorrere dalla data della comunicazione della Comunità, per l'entrata in vigore della decisione. Ai prodotti spediti anteriormente all'entrata in vigore della decisione continua ad applicarsi la classificazione precedente, sempre che vengano presentati all'importazione nella Comunità entro sessanta giorni a decorrere da tale data.

4. Se una decisione comunitaria recante modifica del criterio di classificazione o della categoria di un prodotto contemplato dall'accordo si applica ad una categoria soggetta a limiti quantitativi, le Parti contraenti avviano consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 15 dell'accordo onde adempiere all'obbligo di cui al secondo comma dell'articolo 11, paragrafo 1 dello stesso.

5. Qualora, al punto di entrata nella Comunità, la Lettonia e le competenti autorità comunitarie abbiano opinioni divergenti circa la classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo, ci si baserà provvisoriamente sulle indicazioni fornite dalla Comunità, in attesa che si tengano le consultazioni di cui all'articolo 15 dell'accordo, al fine di concordare la classificazione definitiva del prodotto in questione.

## TITOLO II
## ORIGINE

### ARTICOLO 2

1. I prodotti originari della Lettonia possono essere esportati nella Comunità secondo il regime previsto dal presente accordo previa presentazione di un certificato di origine lettone conforme al modello allegato al presente protocollo.

2. Il certificato di origine viene rilasciato dai competenti organismi autorizzati a norma della legislazione lettone se i prodotti in causa possono essere considerati originali della Lettonia ai sensi delle pertinenti disposizioni in vigore nella Comunità.

3. I prodotti dei gruppi III, IV e V possono tuttavia essere importati nella Comunità. secondo il regime previsto dal presente accordo, previa presentazione di una dichiarazione dell'esportatore figurante sulla fattura o su un altro documento commerciale in cui si attesti che i prodotti in questione sono originari della Lettonia ai sensi delle disposizioni vigenti in materia nella Comunità.

4. Il certificato di origine di cui al paragrafo 1 non è richiesto per le importazioni di merci corredate di un certificato di origine modulo A o di un formulario APR compilati conformemente alle norme comunitarie pertinenti per poter beneficiare di una preferenza tariffaria generalizzata.

ARTICOLO 3

Il certificato di origine viene rilasciato soltanto previa richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato sotto la sua responsabilità. I competenti organismi autorizzati a norma della legislazione lettone sono tenuti ad accertarsi che i certificati di origine siano compilati correttamente; a tal fine, essi richiedono tutti i documenti giustificativi e procedono a tutti i controlli considerati necessari.

ARTICOLO 4

Quando vengono adottati criteri diversi per determinare l'origine di prodotti della stessa categoria, i certificati o le dichiarazioni di origine devono contenere una descrizione delle merci sufficientemente dettagliata, che consenta di individuare il criterio in base al quale in Lettonia è stato rilasciato il certificato o è stata compilata la dichiarazione.

ARTICOLO 5

La constatazione di lievi divergenze tra i dati del certificato di origine e quelli che figurano sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità di importazione dei prodotti non inficia ipso facto la veridicità delle dichiarazioni contenute nel certificato.

## TITOLO III
## SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO

### SEZIONE I
### ESPORTAZIONE

ARTICOLO 6

1. Le competenti autorità della Lettonia rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni dalla Lettonia di prodotti tessili soggetti ai limiti quantitativi definitivi o provvisori fissati a norma dell'articolo 5 dell'acccordo entro i limiti quantitativi corrispondenti, eventualmente modificati a norma degli articoli 4, 6 e 8 dell'accordo, e dei prodotti tessili soggetti a un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi come previsto all'articolo 2, paragrafi 3 e 4 dell'accordo.

ARTICOLO 7

1. Le licenze di esportazione devono essere conformi al modello allegato al presente protocollo e sono valide per l'esportazione in tutto il territorio doganale cui si applica il

trattato che istituisce la Comunità economica europea. Nondimeno, qualora la Comunità dovesse ricorrere alle disposizioni degli articoli 5 e 7 dell'accordo, a norma del verbale concordato n. 1, o alle disposizioni del verbale concordato n. 2, i prodotti tessili coperti dalle licenze di esportazione possono essere immessi in libera pratica soltanto nella(e) regione(i) della Comunità indicata(e) nelle licenze.

2. Qualora siano stati introdotti limiti quantitativi a norma dell'accordo, ciascuna licenza di esportazione deve specificare, tra l'altro, che il quantitativo del prodotto in questione è stato imputato sul limite quantitativo stabilito per la categoria corrispondente e copre unicamente una delle categorie di prodotti soggette a limiti quantitativi. La licenza può essere utilizzata per una o più spedizioni dei prodotti in questione.

3. Le licenze di esportazione per i prodotti soggetti ad un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi devono essere conformi al modello 2 allegato al presente protocollo. Esse riguardano soltanto una categoria di prodotti e possono essere utilizzate per una o più spedizioni dei prodotti in questione.

ARTICOLO 8

Le competenti autorità comunitarie devono essere informate immediatamente del ritiro o della modifica di tutte le licenze di esportazione già rilasciate.

ARTICOLO 9

1. Le esportazioni di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi a norma del presente accordo vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno in cui sono state spedite le merci, anche se la licenza di esportazione è rilasciata dopo la spedizione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le merci si considerano spedite alla data in cui vengono caricate, per l'esportazione, sull'aereo, sul veicolo o sulla nave.

ARTICOLO 10

La presentazione di una licenza di esportazione, a norma dell'articolo 12, avviene entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci da essa contemplate.

SEZIONE II
IMPORTAZIONE

ARTICOLO 11

L'importazione nella Comunità di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione.

ARTICOLO 12

1. Le competenti autorità della Comunità rilasciano l'autorizzazione d'importazione di cui all'articolo 11 entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione, da parte dell'importatore, dell'originale della corrispondente licenza di esportazione.

2. Le autorizzazioni d'importazione sono valide per sei mesi a decorrere dalla data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea. Nondimeno, qualora la Comunità dovesse ricorrere alle disposizioni degli articoli 5 e 7 dell'accordo, a norma del verbale concordato n. 1, o alle disposizioni del verbale concordato n. 2, i prodotti tessili coperti dalle autorizzazioni d'importazione possono essere immessi in libera pratica soltanto nella(e) regione(i) della Comunità ivi indicata(e).

3. Le autorizzazioni di importazione per i prodotti soggetti ad un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi sono valide per sei mesi a decorrere dalla data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea.

4. Le competenti autorità della Comunità annullano l'autorizzazione d'importazione già rilasciata se la corrispondente licenza di esportazione è stata ritirata.

Nondimeno, se le competenti autorità della Comunità vengono informate del ritiro o dell'annullamento di una licenza di esportazione soltanto dopo l'importazione dei prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti vengono imputati sui limiti quantitativi stabiliti per la categoria e per l'anno di contingentamento in questione.

ARTICOLO 13

1. Se le competenti autorità della Comunità constatano che i quantitativi totali coperti dalle licenze di esportazione rilasciate dalle competenti autorità della Lettonia per una determinata categoria, in un qualsiasi anno, superano il limite quantitativo fissato per detta categoria a norma dell'articolo 5 dell'accordo, eventualmente modificato dagli articoli 4, 6 e 8 dello stesso, dette autorità possono sospendere il rilascio delle autorizzazioni d'importazione. In tal caso, esse informano immediatamente le competenti autorità della Lettonia e viene avviata senza indugio la procedura speciale di consultazione di cui all'articolo 15 dell'accordo.

2. Le competenti autorità della Comunità possono rifiutare di rilasciare un'autorizzazione di importazione per le esportazioni di prodotti di origine lettone soggetti a limiti quantitativi o al sistema di duplice controllo e non coperti da licenze di esportazione lettoni rilasciate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Tuttavia, fatto salvo l'articolo 6 dell'accordo, se le competenti autorità della Comunità autorizzano l'importazione di questi prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti non vengono imputati sui limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo senza l'esplicito consenso delle competenti autorità della Lettonia

TITOLO IV

FORMA E PRESENTAZIONE DELLE LICENZE DI ESPORTAZIONE E DEI CERTIFICATI DI ORIGINE E DISPOSIZIONI COMUNI CONCERNENTI LE ESPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ

ARTICOLO 14

1. La licenza di esportazione e il certificato di origine possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese o in francese. Se

vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello.

Il formato dei suddetti documenti è di 210 x 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m$^2$. Se i documenti sono redatti in più copie, soltanto la prima, che è l'originale, viene stampata su fondo arabescato. Detta copia viene chiaramente contraddistinta dalla dicitura "originale", mentre le altre recano l'indicazione "copia". Le competenti autorità della Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione nella Comunità secondo le disposizioni dell'accordo.

2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

Detto numero è composto dai seguenti elementi:

- due lettere che indicano il paese esportatore: LV

- due lettere che indicano lo Stato membro dove avviene lo sdoganamento:

  AT = Austria
  BL = Benelux
  DE = Repubblica federale di Germania
  DK = Danimarca
  EL = Grecia
  ES = Spagna
  FI = Finlandia
  FR = Francia
  GB = Regno Unito
  IE = Irlanda
  IT = Italia
  PT = Portogallo;
  SE = Svezia

- un numero di una cifra che indica l'anno di contingentamento, corrispondente all'ultima cifra dell'anno, ad esempio 4 per il 1994;

- un numero di due cifre, da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore;

- un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro dove avviene lo sdoganamento.

ARTICOLO 15

La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura "délivrè a posteriori" o "issued retrospectively".

ARTICOLO 16

1. In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l'esportatore può rivolgersi alle competenti autorità bielorusse per ottenere un

duplicato sulla base dei documenti di esportazione in suo possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura "duplicata" o "duplicate".

2. I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza di esportazione o certificato di origine).

## TITOLO V
## COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

### ARTICOLO 17

La Comunità e la Lettonia collaborano strettamente all'attuazione del presente protocollo. A tal fine, le Parti agevolano i contatti e gli scambi di opinioni, anche su argomenti di carattere tecnico.

### ARTICOLO 18

Per garantire una corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e la Lettonia si prestano reciprocamente assistenza nel controllare l'autenticità e l'esattezza delle licenze di esportazione e dei certificati di origine rilasciati nonché di tutte le dichiarazioni fatte a norma del presente protocollo.

### ARTICOLO 19

La Lettonia trasmette alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti per il rilascio e la verifica delle licenze di esportazione e dei certificati di origine, unitamente ai modelli dei timbri da esse utilizzati e ai facsimile delle firme dei funzionari autorizzati a firmare le licenze di esportazione e i certificati di origine. La Lettonia informa la Commissione di qualsiasi modifica a queste informazioni.

### ARTICOLO 20

1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine e delle licenze di esportazione, per sondaggio oppure ogniqualvolta le competenti autorità della Comunità nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.

2. In tal caso, le competenti autorità comunitarie rinviano il certificato di origine. la licenza di esportazione o una copia degli stessi alle competenti autorità lettoni indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l'inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato o nella licenza.

3. Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine di cui all'articolo 2 del presente protocollo.

4. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma dei paragrafi 1 e 2 vengono comunicati entro tre mesi alle competenti autorità comunitarie. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguardano le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate sotto il regime definito

dall'accordo. La Comunità può inoltre richiedere copie di tutta la documentazione necessaria onde accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci.

Se dalle verifiche emergono irregolarità sistematiche nell'uso delle dichiarazioni di origine, la Comunità può assoggettare le importazioni dei prodotti in questione alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 del presente protocollo.

5. Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati di origine, le competenti autorità lettoni conservano per almeno due anni le copie dei certificati e tutti i documenti di esportazione ad essi attinenti.

6. Il ricorso alla procedura di controllo per sondaggio descritta nel presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione in consumo dei prodotti in questione.

ARTICOLO 21

1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 20 o dalle informazioni in possesso delle competenti autorità della Comunità o della Lettonia risulta o sembra risultare una violazione o un'elusione delle disposizioni dell'accordo, le due Parti contraenti collaborano strettamente, e con la necessaria diligenza, onde prevenire siffatte infrazioni.

2. A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta della Comunità, le competenti autorità della Lettonia svolgono o fanno svolgere le indagini del caso riguardo alle operazioni che la Comunità considera o tende a considerare elusive o trasgressive del presente protocollo. La Lettonia comunica alla Comunità i risultati delle indagini, comprese tutte le informazioni necessarie per determinare la causa dell'elusione o della trasgressione, tra cui la vera origine delle merci.

3. Previo accordo tra la Comunità e la Lettonia, funzionari designati dalla Comunità possono presenziare alle indagini di cui al paragrafo 2.

4. Nell'ambito della cooperazione di cui al paragrafo 1, le competenti autorità della Comunità e della Lettonia si scambiano tutte le informazioni ritenute utili per prevenire l'elusione o la violazione dell'accordo. Queste informazioni possono riguardare la produzione di tessili in Lettonia e il commercio del tipo di prodotti tessili oggetto dell'accordo tra la Lettonia e altri paesi terzi, soprattutto se la Comunità ha fondati motivi di ritenere che i prodotti in questione possano transitare per il territorio lettone prima di essere importati nella Comunità. Su richiesta della Comunità, dette informazioni possono comprendere copie di tutta la documentazione utile.

5. Se esistono prove sufficienti dell'elusione o della violazione delle disposizioni del presente protocollo, le competenti autorità della Lettonia e della Comunità possono decidere di prendere le misure di cui all'articolo 6, paragrafo 4 dell'accordo e tutte le altre misure necessarie per prevenire nuove elusioni o violazioni.

| | | |
|---|---|---|
| 1 Exporter (name, full address, country)<br>Exportateur (nom, adresse complète, pays) | **ORIGINAL** | 2 No |
| | 3 Quota year<br>Année contingentaire | 4 Category number<br>Numéro de catégorie |
| 5 Consignee (name, full address, country)<br>Destinataire (nom, adresse complète, pays) | **CERTIFICATE OF ORIGIN**<br>**(Textile products)**<br>**CERTIFICAT D'ORIGINE**<br>**(Produits textiles)** | |
| | 6 Country of origin<br>Pays d'origine | 7 Country of destination<br>Pays de destination |
| 8 Place and date of shipment - Means of transport<br>Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport | 9 Supplementary details<br>Données supplémentaires | |

| 10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS<br>Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÈSIGNATION DES MARCHANDISES | 11 Quantity (1)<br>Quantité (1) | 12 FOB value (2)<br>Valeur fob (2) |
|---|---|---|
| | | |

13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Economic Community.

Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6, conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté économique européenne.

| 14 Competent authority (name, full address, country)<br>Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) | At - À . . . . . , on - le . . . . . |
|---|---|
| | (Signature) (Stamp - Cachet) |

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than the net weight - Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.

(2) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente.

| | | |
|---|---|---|
| 1 Exporter (name, full address, country)<br>Exportateur (nom, adresse complète, pays) | **ORIGINAL** | 2 No |
| | 3 Quota year<br>Année contingentaire | 4 Category number<br>Numéro de catégorie |
| 5 Consignee (name, full address, country)<br>Destinataire (nom, adresse complète, pays) | **EXPORT LICENCE**<br>**(Textile products)**<br>**LICENCE D'EXPORTATION**<br>**(Produits textiles)** | |
| | 6 Country of origin<br>Pays d'origine | 7 Country of destination<br>Pays de destination |
| 8 Place and date of shipment - Means of transport<br>Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport | 9 Supplementary details<br>Données supplémentaires | |

| 10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS<br>Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÈSIGNATION DES MARCHANDISES | 11 Quantity (1)<br>Quantité (1) | 12 FOB value (2)<br>Valeur fob (2) |
|---|---|---|
| | | |

13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

I, the undersigned, certify that the goods above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Economic Community.

Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case 3 pour la catégorie désignée dans la case 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté économique européenne.

| 14 Competent authority (name, full address, country)<br>Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) | At - À . . . . . on - le . . . . . |
|---|---|
| | (Signature) (Stamp - Cachet) |

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than the net weight - Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.

(2) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente.

| | | |
|---|---|---|
| 1 Exporter (name, full address, country)<br>Exportateur (nom, adresse complète, pays) | **ORIGINAL** | 2 No BD |
| | 3 Quota year<br>Année contingentaire | 4 Category number<br>Numéro de catégorie |
| 5 Consignee (name, full address, country)<br>Destinataire (nom, adresse complète, pays) | **EXPORT LICENCE**<br>**(Textile products)**<br>**LICENCE D'EXPORTATION**<br>**(Produits textiles)** | |
| | 6 Country of origin<br>Pays d'origine | 7 Country of destination<br>Pays de destination |
| 8 Place and date of shipment - Means of transport<br>Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport | 9 Supplementary details<br>Données supplémentaires<br>NON-RESTRAINED TEXTILE CATEGORY<br>CATÉGORIE TEXTILE NON LIMITÉE | |

| 10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS<br>Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÈSIGNATION DES MARCHANDISES | 11 Quantity (1)<br>Quantité (1) | 12 FOB value (2)<br>Valeur fob (2) |
|---|---|---|
| | | |

13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the Agreement on trade in textile products between the European Economic Community and the Republic of Latvia.

Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6, conformément aux dispositions en vigueur dans l'Accord sur le commerce des produits textiles entre la Communauté économique européenne et la Lettonie.

| 14 Competent authority (name, full address, country)<br>Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) | At - À . . . . . , on - le . . . . . |
|---|---|
| | (Signature) (Stamp - Cachet) |

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than the net weight - Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.

(2) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente.

## PROTOCOLLO B
DI CUI ALL'ARTICOLO 9

PRODOTTI DELL'ARTIGIANATO E DEL FOLCLORE
ORIGINARI DELLA LETTONIA

1. L'esonero di cui all'articolo 9, relativo ai prodotti di fabbricazione artigianale, si applica soltanto ai seguenti tipi di prodotti:

a) tessuti ottenuti su telai azionati esclusivamente a mano o a pedale, che fanno parte della tradizionale fabbricazione artigianale della Lettonia;

b) indumenti o altri prodotti tessili della tradizionale fabbricazione artigianale lettone, fabbricati a mano con i tessuti di cui sopra e cuciti solo a mano, senza l'intervento di alcuna macchina;

c) prodotti tradizionali del folclore lettone, fabbricati a mano, indicati nell'elenco concordato tra la Comunità e la Lettonia.

L'esonero viene concesso solo per i prodotti corredati di un certificato rilasciato dalle competenti autorità della Lettonia conformemente al modello allegato al presente protocollo. Detti certificati devono indicare i motivi che ne giustificano il rilascio; le competenti autorità comunitarie li accettano dopo essersi accertate che i prodotti in questione rispondono ai requisiti enunciati nel presente protocollo. Sui certificati relativi ai prodotti di cui alla lettera c) deve figurare a caratteri ben visibili la dicitura "FOLCLORE". Qualora vi siano divergenze di opinioni tra le Parti circa la natura dei prodotti, si tengono consultazioni entro un mese per risolvere il problema.

Se le importazioni di uno qualsiasi dei prodotti contemplati dal presente protocollo raggiungono proporzioni tali da causare difficoltà nella Comunità, si avviano quanto prima consultazioni con la Lettonia per ovviare alla situazione fissando, se necessario, un limite quantitativo secondo la procedura di cui all'articolo 15 dell'accordo.

2. Le disposizioni dei titoli IV e V del protocollo A si applicano "mutatis mutandis" ai prodotti contemplati dal paragrafo 1 del presente protocollo.

*Allegato al protocollo B*

| 1 Exporter (name, full address, country)<br>Exportateur (nom, adresse complète, pays) | ORIGINAL | 2 No |
|---|---|---|
| | **CERTIFICATE in regard to HANDLOOMS, TEXTILE HANDICRAFTS and TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS, OF THE COTTAGE INDUSTRY, issued in conformity with and under the conditions regulating trade in textile products with the European Economic Community**<br><br>**CERTIFICAT relatif aux TISSUS TISSÉS SUR MÉTIERS À MAINS, aux PRODUITS TEXTILES FAITS À LA MAIN, et aux PRODUITS TEXTILES RELEVANT DU FOLKLORE TRADITIONNEL, DE FABRICATION ARTISANALE, délivré en conformité avec et sous les conditions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté économique européenne** | |
| 3 Consignee (name, full address, country)<br>Destinataire (nom, adresse complète, pays) | 4 Country of origin<br>Pays d'origine | 5 Country of destination<br>Pays de destination |
| 6 Place and date of shipment - Means of transport<br>Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport | 7 Supplementary details<br>Données supplémentaires | |

| 8 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS<br>Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES | 9 Quantity<br>Quantité | 10 FOB value (1)<br>Valeur fob (1) |
|---|---|---|
| | | |

13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

I, the undersigned, certify that the consignment described above includes only the following textile products of the cottage industry of the country shown in box No 4:

a) fabrics woven on looms operated solely by hand or foot (handlooms) (2)

b) garments or other textile articles obtained manually from the fabrics described under a) and sewn solely by hand without the aid of any machine (handicrafts) (2)

c) traditional folklore handicraft textile products made by hand, as defined inthelist agreed between the European Economic Community and the country shown in the box No 4.

Je soussigné certifie que l'envoi désigné ci-dessus contient exclusivement les produits textiles suivants relevant de la fabrication artisanale du pays figurant dans la case 4:

a) tissus tissés sur des métiers actionnés à la main ou au pied (handlooms) (2)

b) vêtements ou autres articles textiles obtenus manuellement à partir de tissus décrits sous a) et cousus uniquement à la main sans l'aide d'une machine (handicrafts) (2)

c) produits textiles relevant du folklore traditionnel fabriqués à la main, comme définis dans la liste convenue entre la Communauté économique européenne et le pays indiqué dans la case 4.

| 14 Competent authority (name, full address, country)<br>Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) | At - À . . . . . on - le . . . . . |
|---|---|
| | (Signature) (Stamp - Cachet) |

(1) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente.

(2) Delete as appropriate - Biffer la (les) mention(s) inutile(s).

## PROTOCOLLO C

Alle reimportazioni nella Comunità, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 dell'accordo, dei prodotti elencati nell'allegato al presente protocollo si applicano le disposizioni dell'accordo, a meno che esse corrispondano specificamente alle seguenti disposizioni particolari :

1. Fatto salvo il paragrafo 2, sono considerate reimportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 dell'accordo soltanto le reimportazioni nella Comunità di prodotti oggetto dei limiti quantitativi specifici stabiliti nell'allegato al presente protocollo.

2. Le reimportazioni non contemplate dall'allegato al presente protocollo possono essere assoggettate a limiti quantitativi specifici, previe consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 15 dell'accordo, purché i prodotti in questione siano soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato II dell'accordo, a un sistema di duplice controllo o a misure di vigilanza.

3. Considerati gli interessi di entrambe le Parti, a sua discrezione o in seguito a una richiesta a norma dell'articolo 15 dell'accordo la Comunità può prendere in considerazione :

   a) trasferimenti tra categorie, usi anticipati o riporti da un anno all'altro di parti dei limiti quantitativi specifici ;
   b) aumenti dei limiti quantitativi specifici.

4. La Comunità, tuttavia, può applicare automaticamente le norme di flessibilità di cui al paragrafo 3 entro i seguenti limiti :

   a) i trasferimenti tra categorie non possono superare il 20 % del quantitativo fissato per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento ;
   b) il riporto di un limite quantitativo specifico da un anno all'altro non può superare il 10,5 % del quantitativo fissato per l'anno di utilizzazione effettiva.
   c) l'uso anticipato dei limiti quantitativi specifici da un anno all'altro non può superare il 7,5 % del quantitativo fissato per l'anno di utilizzazione effettiva.

5. La Comunità informa la Lettonia di tutte le misure prese a norma dei paragrafi precedenti.

6. Le competenti autorità della Comunità addebitano i limiti quantitativi specifici di cui al paragrafo 1 al momento del rilascio dell'autorizzazione preventiva richiesta dal regolamento del Consiglio (CEE) n. 636/82 che disciplina il regime di perfezionamento economico passivo. I limiti quantitativi specifici vengono addebitati per l'anno in cui è rilasciata l'autorizzazione preventiva.

7. Per tutti i prodotti contemplati dal presente protocollo gli organismi autorizzati dalla legislazione lettone rilasciano, conformemente al protocollo A dell'accordo, un certificato di origine. Questo certificato contiene un riferimento all'autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 6 per dimostrare che l'operazione di perfezionamento descritta è stata effettuata in Lettonia.

8. La Comunità comunica alla Lettonia i nomi e gli indirizzi delle competenti autorità della Comunità che rilasciano le autorizzazioni preventive di cui al paragrafo 6, nonché i modelli dei timbri utilizzati.

9. Fatti salvi i paragrafi 1-8, la Lettonia e la Comunità proseguono le consultazioni onde trovare una soluzione reciprocamente accettabile, che consenta a entrambe le Parti contraenti di beneficiare delle disposizioni dell'accordo in materia di traffico di perfezionamento passivo e garantire una reale espansione del commercio dei prodotti tessili tra la Lettonia e la Comunità.

## Allegato al protocollo C

(Le descrizioni dei prodotti delle categorie elencate nel presente allegato sono riportate nell'allegato I dell'accordo)

CONTINGENTI TPP

LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI

| **Categoria** (p.m.) | **Unità** (p.m.) | **1993** (p.m.) | **1994** (p.m.) | **1995** (p.m.) | **1996** (p.m.) | **1997** (p.m.) |
|---|---|---|---|---|---|---|

## PROTOCOLLO D

Il tasso d'incremento annuale dei limiti quantitativi che possono essere introdotti a norma dell'articolo 5 dell'accordo per i prodotti da esso contemplati viene concordato tra le Parti secondo le procedure di consultazione di cui all'articolo 15 dell'accordo.

## VERBALE CONCORDATO N. 1

Nel quadro dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Lettonia sul commercio dei prodotti tessili siglato a Bruxelles il 15 giugno 1993, le Parti convengono che l'articolo 5 dell'accordo non vieta alla Comunità di applicare, qualora sussistano le necessarie condizioni, le misure di salvaguardia per una o più regioni conformemente ai principi del mercato interno.

In tal caso, la Lettonia verrà informata preventivamente delle disposizioni pertinenti del protocollo A dell'accordo da applicare.

Per il governo della
Repubblica di Lettonia

Per il Consiglio
delle Comunità europee

## VERBALE CONCORDATO N. 2

In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 dell'accordo, se lo giustificano motivi tecnici o amministrativi incontestabili oppure al fine di risolvere i problemi economici derivanti dalla concentrazione regionale delle importazioni o di combattere l'elusione e la violazione delle disposizioni dell'accordo, la Comunità instaura, per un periodo di tempo limitato, un sistema di gestione specifico conforme ai principi del mercato interno.

Tuttavia, qualora le Parti non trovino una soluzione soddisfacente durante le consultazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, su richiesta della Comunità la Lettonia accetta di rispettare limiti temporanei per una o più regioni della Comunità. In tal caso, detti limiti non ostano all'importazione nella(e) regione(i) in questione dei prodotti spediti dalla Lettonia in base a licenze di esportazione ottenute prima che la Comunità notificasse ufficialmente a questo paese l'introduzione dei limiti suddetti.

La Comunità informa la Lettonia delle misure tecniche e amministrative che entrambe le Parti devono prendere per l'esecuzione dei precedenti paragrafi, conformemente ai principi del mercato interno.

Per il governo della
Repubblica di Lettonia

Per il Consiglio
delle Comunità europee

## VERBALE CONCORDATO N. 3

Nel quadro dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Lettonia sul commercio dei prodotti tessili, siglato a Bruxelles il 15 giugno 1993, le Parti convengono che la Lettonia cercherà di non privare alcune regioni della Comunità, che hanno tradizionalmente quote relativamente modeste dei contingenti comunitari, delle importazioni di prodotti utilizzati come materie prime dalla loro industria di trasformazione.

La Comunità e la Lettonia decidono inoltre che, in caso di necessità, si terranno consultazioni per evitare eventuali problemi al riguardo.

Per il governo della
Repubblica di Lettonia

Per il Consiglio
delle Comunità europee

## VERBALE CONCORDATO N. 4

Nel quadro dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Lettonia sul commercio dei prodotti tessili, siglato a Bruxelles il 15 giugno 1993, la Lettonia accetta di collaborare, a decorrere dalla data della richiesta e in attesa delle consultazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, evitando di rilasciare licenze di esportazione che aggraverebbero ulteriormente i problemi dovuti alla concentrazione regionale delle importazioni dirette nella Comunità.

Per il governo della
Repubblica di Lettonia

Per il Consiglio
delle Comunità europee

SCAMBIO DI NOTE

La Direzione generale Relazioni esterne della Commissione delle Comunità europee presenta i suoi omaggi al Ministero degli Esteri della Repubblica di Lettonia e si pregia far riferimento all'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Lettonia e la Comunità, siglato a Bruxelles il 15 giugno 1993.

La Direzione generale desidera informare il Ministero che, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo, la Comunità accetta che le disposizioni dell'accordo siano applicate de facto a decorrere dal 1° gennaio 1993. Rimane inteso che entrambe le Parti possono porre fine in ogni momento a tale applicazione de facto mediante preavviso di centoventi giorni.

La Direzione generale Relazioni esterne sarebbe grata al Ministero se volesse confermare il suo accordo in merito a quanto precede.

La Direzione generale Relazioni esterne coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli Esteri della Repubblica di Lettonia l'espressione della sua profonda stima.

SCAMBIO DI NOTE

Il Ministero degli Esteri della Repubblica di Lettonia presenta i suoi omaggi alla Direzione generale Relazioni esterne della Commissione delle Comunità europee e si pregia far riferimento all'accordo sul prodotto dei prodotti tessili tra la Lettonia e la Comunità, siglato a Bruxelles il 15 giugno 1993.

Il Ministero degli Esteri della Repubblica di Lettonia desidera confermare alla Direzione generale che, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo, il governo della Repubblica di Lettonia accetta che le disposizioni dell'accordo siano applicate de facto a decorrere dal 1° gennaio 1993. Rimane inteso che entrambe le Parti possono porre fine in ogni momento a tale applicazione de facto mediante preavviso di centoventi giorni.

Il Ministero degli Esteri della Repubblica di Lettonia coglie l'occasione per rinnovare alla Direzione generale Relazioni esterne della Commissione delle Comunità europee l'espressione della sua profonda stima.

# PROTOCOLLO N. 2
# RELATIVO AGLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA LETTONIA

## ARTICOLO 1

1. La Comunità accorda le concessioni tariffarie di cui all'allegato I per i prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia. Per quanto riguarda le merci di cui all'allegato II, tuttavia si accordano riduzioni della componente agricola entro i limiti quantitativi fissati nel medesimo allegato.

2. La Lettonia accorda le concessioni tariffarie stabilite in conformità con l'articolo 4.

3. Il Consiglio di associazione può:

- ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;

- aumentare i quantitativi di prodotti agricoli trasformati che possono beneficiare delle concessioni tariffarie previste dal presente protocollo.

4. Il Consiglio di associazione può sostituire le concessioni con un regime di importi compensativi, senza limitazioni quantitative, definito tenendo conto delle disparità di prezzo constatate sui mercati della Comunità e della Lettonia per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo. Esso stabilisce l'elenco dei prodotti cui sono applicabili gli importi compensativi, nonché l'elenco dei prodotti di base, ed adotta, a tal fine, le modalità generali di applicazione.

## ARTICOLO 2

Ai fini del presente protocollo, si applicano le seguenti definizioni:

- per "merci" si intendono i prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;

- per "componente agricola" si intende la parte dell'onere corrispondente alla differenza tra i prezzi, sui mercati interni delle Parti contraenti, dei prodotti agricoli che si ritiene siano entrati nella fabbricazione delle merci e i prezzi di questi prodotti agricoli nelle importazioni dai paesi terzi;

- per "componente non agricola" si intende la parte dell'onere ottenuta detraendo dall'onere totale la componente agricola;

- per "prodotti di base" si intendono i prodotti agricoli che si ritiene siano entrati nella fabbricazione delle merci ai sensi del regolamento (CEE) n. 3448/93;

- per "quantitativo di base", si intende il quantitativo calcolato, per un prodotto di base, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3448/93 e che serve a determinare la componente agricola applicabile ad una merce particolare, conformemente a questo stesso regolamento.

## ARTICOLO 3

1. La Comunità accorda alla Lettonia le seguenti concessioni:

- la componente non agricola dell'onere viene ridotta come previsto all'allegato I;

- per le merci per le quali l'allegato I prevede una componente agricola ridotta (MOBR), detta componente è calcolata riducendo del 20 % nel 1995, del 40 % nel 1996 e del 60 % a partire dal 1997 i quantitativi di base dei prodotti di base per i quali è concessa una riduzione del prelievo. Nel caso degli altri prodotti di base di queste merci, le riduzioni corrispondenti, per gli stessi anni, sono del 10, del 20 e del 30 %. Dette riduzioni vengono concesse nei limiti dei contingenti tariffari stabiliti nell'allegato II; per i quantitativi che superano tali contingenti viene ripristinata la componente agricola applicabile nei confronti dei paesi terzi.

2. Le componenti agricole sono sostituite da componenti agricole ridotte qualora le suddette merci siano aggiunte in conformità della procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

ARTICOLO 4

1. Anteriormente al 31 dicembre 1996 la Lettonia determina la componente agricola dell'onere sulle merci di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 in base ai dazi NPF all'importazione indicati all'allegato III e applicabili ai prodotti agricoli di base originari della Comunità che si ritiene siano entrati nella fabbricazione di queste merci. La Lettonia ne informa il Consiglio di associazione.

2. La Lettonia applica il dazio di cui all'allegato III alle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli trasformati di cui al regolamento (CE) n. 3448/93. Tuttavia, qualora la componente agricola dell'onere di cui all'articolo 2 dovesse aumentare in seguito alla riforma della politica agraria, la Lettonia provvede a darne comunicazione al Consiglio di associazione, che può accettare l'aliquota del dazio in questione corrispondente all'entità della componente agricola.

3. La Lettonia riduce i dazi applicabili alle merci di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 secondo il seguente calendario:

- la componente non agricola dell'onere è abolita entro il 31 dicembre 2001;

- la componente agricola viene ridotta dal Consiglio di associazione in conformità con i principi di cui all'articolo 3.

Allegato I

Dazi all'importazione applicabili nella Comunità alle merci originarie della Lettonia

| Codice NC | Designazione | Aliquote dazi paesi terzi | ALIQUOTE DEI DAZI APPLICABILI | |
|---|---|---|---|---|
| | | | dal 1°.1.1995 | dal 1°.1.1996 |
| 1704 90 71 | Caramelle di zucchero cotto | 13 + mob<br>max 27 + ad s/z | 3 + mob<br>max 27 + ad s/z | 0 + mob<br>max 27 + ad s/z |
| 1704 90 75 | Caramelle | 13 + mob<br>max 27 + ad s/z | 3 + mobr<br>max 27 + ad s/z | 0 + mobr<br>max 27 + ad s/z |
| 1806 31 | Cioccolata ripiena | 12 + mob<br>max 27 + ad s/z | 4 + mobr<br>max 27 + ad s/z | 0 + mobr<br>max 27 + ad s/z |
| 1806 32 10 | Cioccolata non ripiena | 12 + mob<br>max 27 + ad s/z | 4 + mobr<br>max 27 + ad s/z | 0 + mobr<br>max 27 + ad s/z |
| 1806 90 11 | Cioccolata contenente alcole | 12 + mob<br>max 27 + ad s/z | 4 + mobr<br>max 27 + ad s/z | 0 + mobr<br>max 27 + ad s/z |
| | | | | |
| 2104 10 | Zuppe | 18 | 9 | 7 |
| 2105 | Gelati | 12 + mob<br>max 27 + ad s/z | 6 + mobr<br>max 27 + ad s/z | 0 + mobr<br>max 27 + ad s/z |
| 2201 10 | Acque minerali | 4 | 0 | 0 |
| 2203 | Birra | 24 | 9 | 7 |
| 2208 90 31 | Vodka | 1.3 ecu/% vol/hl<br>+ 5 ecu/hl | 1.1 ecu/% vol/hl<br>+ 4 ecu/hl | .9 ecu/% vol/hl<br>+ 3,5 ecu/hl |
| 2208 90 55 | Liquori | 1.6 ecu/% vol/hl<br>+ 10 ecu/hl | 1.3 ecu/% vol/hl<br>+ 7 ecu/hl | 1.1 ecu/% vol/hl<br>+ 7 ecu/hl |
| | | | | |

## Allegato II

Contingenti tariffari applicabili alle importazioni nella Comunità delle merci originarie della Lettonia per le quali viene concessa una riduzione della componente agricola a norma dell'articolo 3

| Codice NC | Designazione | quantitativi | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| 1704 90 71 | Caramelle di zucchero cotto | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 |
| 1704 90 75 | Caramelle | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 1806 31 | Cioccolata ripiena | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 1806 32 10 | Cioccolata non ripiena | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 1806 90 11 | Cioccolata contenente alcole | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 |
| 2104 10 | Zuppe | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 2105 | Gelati | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 |
| 2203 | Birra | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 |
| 2208 90 31 | Vodka | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 |
| 2208 90 55 | Liquori | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

## Allegato III

### Elenco dei prodotti di cui all'articolo 4

1. Alle importazioni in Lettonia dei seguenti prodotti, originari della Comunità, si applicheranno i dazi sotto indicati. Se tuttavia in Lettonia è in vigore un regime commerciale più favorevole, esso sarà applicato alle importazioni dalla Comunità.

2. Le riduzioni tariffarie avverranno, tra il 1995 e il 2000, secondo fasi annuali uniformi se dette riduzioni sono superiori all'1%; le altre riduzioni saranno attuate in un'unica fase nel 2000.

3. I prodotti agricoli trasformati originari della Comunità diversi da quelli elencati nel presente allegato saranno importati in Lettonia in esenzione dai dazi.

| codice NC | Designazione delle merci (1) | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazio NPF | per le import. dalla CE | |
| | | | | 1.1.1995 | 1.1.2000 |
| 0403 | Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao | 20% | 15% | 15% | 10% |
| 0403 10 | Iogurt | 20% | 15% | 10% (*) | 5% (*) |
| 0501 | Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 0502 | Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 0503 | Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 0505 10 | Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 0505 90 | Altre pelli e altre parti di uccelli | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |

*(1) In deroga alle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la designazione delle merci devono essere considerati puramente indicativi, in quanto il regime preferenziale è determinato dall'applicazione dei codici NC.*

(*) Contingente tariffario fissato all'allegato IV.

| codice NC | Designazione delle merci (1) | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazio NPF | per le importaz. dalla CE | |
| | | | | 1.1.1995 | 1.1.2000 |
| 0506 | Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 0507 | Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 0508 | Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 0509 | Spugne naturali di origine animale | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 0510 | Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 0710 40 | Granturco dolce | 20% | 15% | 15% | 10% |
| 0711 90 30 | Granturco dolce, temporaneamente conservato | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 0903 | Mate | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1212 20 | Alghe | 1% | 0,5% | 0,5% | free |

(1) In deroga alle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la designazione delle merci devono essere considerati puramente indicativi, in quanto il regime preferenziale è determinato dall'applicazione dei codici NC.

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazio NPF | per le importaz. dalla CE | |
| | | | | 1.1.1995 | 1.1.2000 |
| 1301 | Goma lacca; gomme, resine, gommo-resine e balsami naturali | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 1302 11 | Oppio | 20% | 15% | 5% (*) | 0,5% (*) |
| 1302 12 | Succhi ed estratti vegetali, ... di liquirizia | 20% | 15% | 5% (*) | 0,5% (*) |
| 1302 13 | Succhi ed estratti vegetali, ... di luppolo | 20% | 15% | 5% (*) | 0,5% (*) |
| 1302 14 | Succhi ed estratti vegetali, ... di piretro o di radici delle piante da rotenone | 20% | 15% | 5% (*) | 0,5% (*) |
| 1302 19 | Succhi ed estratti vegetali, altri | 20% | 15% | 5% (*) | 0,5% (*) |
| 1302 20 90 | Sostanze pectiche, pectinati e pectati, altri | 20% | 15% | 5% (*) | 0,5% (*) |
| 1302 31 | Mucillagini ed ispessenti, agar-agar | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1302 32 | Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati | 20% | 15% | 5% | 0,5% |
| 1302 39 | Altri mucillagini e ispessenti | 20% | 15% | 5% | 0,5% |
| 1505 | Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1506 | Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1515 60 | Olio di jojoba e sue frazioni | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |

(*) Contingente tariffario fissato all'allegato IV.

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazio NPF | per le importaz. dalla CE | |
| | | | | 1.1.1995 | 1.1.2000 |
| 1516 20 10 | Oli di ricino idrogenato, 1% detti "opalwax" | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1517 10 10 | Margarina; esclusa la margarina liquida, ... | 20% | 15% | 0,5% (*) | 0,5% (*) |
| 1517 90 10 | Altre margarine, ... | 20% | 15% | 0,5%(*) | 0,5% (*) |
| 1517 90 93 | Miscele culinarie, ... | 20% | 15% | 0,5%(*) | 0,5% (*) |
| 1518 | Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1519 | Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1520 | Glicerina, anche pura; acque e liscivie glicerinose | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1521 | Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1522 00 10 | Degras | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |

(*) Contingente tariffario fissato all'allegato IV.

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazio NPF | per le importaz. dalla CE | |
| | | | | 1.1.1995 | 1.1.2000 |
| 1702 50 | Fruttosio chimicamente puro | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1702 90 10 | Maltosio chimicamente puro | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1704 10 | Gomme da masticare, anche rivestite di zucchero | 20% | 15% | 7% | 5% |
| 1704 90 10 | Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 1704 90 30 | Cioccolato bianco | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 1704 90 51 | Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 1704 90 55 | Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 1704 90 61 | Confetti e prodotti simili confettati | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 1704 90 65 | Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 1704 90 71 | Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 1704 90 75 | Caramelle | 250 Ls/t | 250 Ls/t | 250 Ls/t | 250 Ls t |
| 1704 90 81 | Altri, ottenuti per compressione | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 1704 90 99 | Altri | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 1803 | Pasta di cacao, anche sgrassata | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1804 | Burro, grasso e olio di cacao | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1805 | Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazio NPF | per le importaz. dalla CE | |
| | | | | 1.1.1995 | 1.1.2000 |
| 1806 10 | Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | 500 Ls/t | 500 Ls/t | 500 Ls/t | 500 Ls/t |
| 1806 20 | Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1806 31 | Altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini, ripiene | 500 Ls/t | 500 Ls/t | 500 Ls/t | 500 Ls/t |
| 1806 32 | Altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini, non ripiene | 500 Ls/t | 500 Ls/t | 500 Ls/t | 500 Ls/t |
| 1806 90 | Altra cioccolata, ... | 500 Ls/t | 500 Ls/t | 500 Ls/t | 500 Ls/t |
| 1901 10 | Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, ecc., ... preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto | free | free | free | free |
| 1901 20 | Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, ecc., ... miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 | 15% | 15% | 15% | 10% |
| 1901 90 | Estratti di malto; altre preparazioni alimentari a base di farine, ecc., ... altri | 20% | 15% | 15% | 10% |
| 1902 | Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni, cuscus, anche preparato, esclusi i maccheroni e le tagliatelle | 20% | 15% | 15% | 10% |
| 1902 | - di cui maccheroni e tagliatelle | 20% | 15% | 15% | 15% |

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazio NPF | per le importaz. dalla CE | |
| | | | | 1.1.1995 | 1.1.2000 |
| 1903 | Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 1904 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 1905 | Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili | 300 Ls/t | 300 Ls/t | 200 Ls/t (*) | 180 Ls/t (*) |
| 2001 90 30 | Granturco dolce, preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico | 20% | 15% | 15% | 10% |
| 2001 90 40 | Ignami, patate dolci, ..., preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico | 20% | 15% | 15% | 10% |
| 2001 90 60 | Cuori di palma, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico | 20% | 15% | 15% | 10% |
| 2004 90 10 | Granturco dolce, preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelato | 20% | 15% | 15% | 15% |
| 2005 20 10 | Patate preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate | 20% | 15% | 15% | 15% |
| 2005 80 | Granturco dolce preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato | 20% | 15% | 15% | 0,5% |

(*) Contingente tariffario fissato all'allegato IV.

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazio NPF | per le importaz. dalla CE | |
| | | | | 1.1.1995 | 1.1.2000 |
| 2008 11 10 | Burro di arachidi | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 2008 91 | Cuori di palma | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 2008 92 | Miscugli | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 2008 99 | Altri | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 2101 | Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di matè e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o matè; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 2102 10 | Lieviti vivi | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 2102 20 | Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 2102 30 | Lieviti in polvere preparati | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 2103 10 | Salsa di soia | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 2103 20 | Salsa "ketchup" ed altre salse al pomodoro | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 2103 30 10 | Farina di senapa | 1% | 0,5 | 0,5% | 0,5% |
| 2103 30 90 | Senapa preparata | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 2103 90 | Altre salse, ... | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 2104 10 | Preparazioni per zuppe, minestre o brodi, zuppe, minestre o brodi, preparati | 20% | 15% | 10% (*) | 5% (*) |
| 2104 20 | Preparazioni alimentari composte omogeneizzate | free | free | free | free |
| 2105 | Gelati, anche contenenti cacao | 20% | 15% | 15% | 15% |
| 2106 10 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 2106 90 10 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, preparazioni dette "fondute" | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |

(*) Contingente tariffario fissato all'allegato IV.

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazio NPF | per le importaz. dalla CE | |
| | | | | 1.1.1995 | 1.1.2000 |
| 2106 90 91 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, ecc., ... | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 2106 90 99 | Altre | 20% | 15% | 15% | 15% |
| 2202 10 | Acque minerali e acque gassate | free | free | free | free |
| 2201 90 | Altre | 3 Ls/hl | 3 Ls/hl | 3 Ls/hl | 3 Ls/hl |
| 2202 | Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 | 3 Ls/hl | 3 Ls/hl | 3 Ls/hl | 3 Ls/hl |
| 2203 | Birra di malto | 10 Ls/hl | 10 Ls/hl | 10 Ls/hl | 10 Ls/hl |
| 2205 | Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche | 10 Ls/hl | 10 Ls/hl | 10 Ls/hl | 10 Ls/hl |
| 2206 | Altre bevande fermentate | 20% | 15% | 15% | 15% |

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazio NPF | per le importaz. dalla CE | |
| | | | | 1.1.1995 | 1.1.2000 |
| 2207 | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo | 7,8 Ls/l | 7,8 Ls/l | 7,8 Ls/l | 7,8 Ls/l |
| 2208 10 | Preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande | 20% | 15% | 15% | 15% |
| 2208 20 | Acquaviti di vino o di vinacce | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl |
| 2208 20 62 | Cognac presentato in recipienti di capacità superiore a 2 litri | 1% | 0,5% | 0,5% | Free |
| 2208 30 | Whisky | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl |
| 2208 40 | Rum e tafia | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl |
| 2208 50 | Gin e acquavite di ginepro (genièvre) | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,0 Ls %vol/hl ( ) | 2,0 Ls/ %vol/hl( ) |
| 20 08 90 11 | Arak, presentato in recipienti di capacità inferiore a 2 litri | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl |
| 2208 90 19 | Arak, presentato in recipienti di capacità superiore a 2 litri | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl |
| 22 08 90 31 | Vodka, presentata in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl |
| 22 08 90 33 | Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl |
| 22 08 90 35 | Vodka, presentata in recipienti di capacità superiore a 2 litri | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl |
| 22 08 90 38 | Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl |

(*) Contingente tariffario fissato all'allegato IV.

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazio NPF | per le importaz. dalla CE | |
| | | | | 1.1.1995 | 1.1.2000 |
| 22 08 90 45 | Altre acquaviti, presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri, di frutta, Calvados | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl |
| 22 08 90 48 | Altre acquaviti, presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri, di frutta, altre | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl |
| 22 08 90 52 | Altre acquaviti, presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri, di frutta, Korn | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl |
| 22 08 90 58 | Altre acquaviti, presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri, di frutta, altre | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl |
| 22 08 90 65 | Liquori | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl |
| 22 08 90 69 | Altre bevande contenenti alcole di distillazione | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl |
| 22 08 90 71 | Altre acquaviti, presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri, di frutta | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl |
| 22 08 90 73 | Altre acquaviti, presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri, altre | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl |

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dazio di base | Dazio NPF | per le importaz. dalla CE | |
| | | | | 1.1.1995 | 1.1.2000 |
| 22 08 90 79 | Liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl | 2,5 Ls/ %vol/hl |
| 22 08 90 91 | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol, presentato in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri | 7,8 Ls/ %vol/hl | 7,8 Ls/ %vol/hl | 7,8 Ls/ %vol/hl | 7,8 Ls/ %vol/hl |
| 22 08 90 99 | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol, presentato in recipienti di capacità superiore a 2 litri | 7,8 Ls/ %vol/hl | 7,8 Ls/ %vol/hl | 7,8 Ls/ %vol/hl | 7,8 Ls/ %vol/hl |
| 24 02 10 | Sigari (compresi sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 24 02 20 | Sigarette contenenti tabacco | 2,5 Ls/ 1000p/st | 2,5 Ls/ 1000p/st | 2,5 Ls/ 1000p/st | 2,5 Ls/ 1000p/st |
| 24 02 90 | Altri sigari e sigaretti, contenenti tabacco | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 2403 | Altri tabacchi lavorati | 20% | 15% | 15% | 0,5 % |

## Allegato IV

### Elenco dei prodotti di cui all'articolo 4

Alle importazioni in Lettonia dei seguenti prodotti, originari della Comunità, si applicano i seguenti contingenti tariffari. Ai quantitativi in eccesso viene applicata l'aliquota del dazio NPF (cfr. allegato III)

| Codice NC | Designazione delle merci (1) | Unità | Quantitativo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | Anno 6 |
| 04 03 10 | Iogurt | t | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1302 | Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati | t | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 |
| 1517 | Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 | t | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 1905 | Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili | t | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 21 04 10 | Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati | t | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 22 08 50 | Gin e acquavite di ginepro (genièvre) | t | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | | | | | | | |

(1) In deroga alle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la designazione delle merci devono essere considerati puramente indicativi, in quanto il regime preferenziale è determinato dall'applicazione dei codici NC.

# PROTOCOLLO N. 3
# RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

### ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo

a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, inclusi il montaggio e le operazioni specifiche;

b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

d) per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti;

e) per "valore in dogana" si intende quello definito conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, firmato a Ginevra il 12 aprile 1979;

f) per "prezzo franco fabbrica" si intende quello pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché sia compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nei territori in questione;

h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore in dogana di detti materiali, come definito alla lettera g), che si applica mutatis mutandis;

i) per "valore aggiunto" si intende il prezzo franco fabbrica meno il valore in dogana di ciascuno dei prodotti incorporati non originari del paese in cui sono stati ottenuti i prodotti stessi;

j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (qui di seguito denominato "sistema armonizzato" o "SA");

k) con il termine "classificato" si intende la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

i) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un titolo di trasporto unico che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura.

## TITOLO II

## DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

### ARTICOLO 2

### Criteri d'origine

Ai fini dell'applicazione dell'accordo e fatte salve le disposizioni degli articoli 3 e 4 del presente protocollo, sono considerati:

1. prodotti originari della Comunità:

a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;

b) i prodotti ottenuti nella Comunità contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti prodotti siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo;

2. prodotti originari della Lettonia:

a) i prodotti totalmente ottenuti in Lettonia ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;

b) i prodotti ottenuti in Lettonia contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti prodotti siano stati oggetto in Lettonia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.

### ARTICOLO 3

### Cumulo bilaterale

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), i materiali originari della Lettonia ai sensi del presente protocollo sono considerati materiali originari della Comunità e non si richiede che tali materiali siano stati oggetto, nella Comunità, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 7 del presente protocollo.

2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i materiali originari della Comunità ai sensi del presente protocollo sono considerati materiali originari della Lettonia e non si richiede che tali materiali siano stati oggetto, in Lettonia, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 7 del presente protocollo.

## ARTICOLO 4

### Cumulo con materiali originari dell'Estonia e della Lituania

1. a) In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, i materiali originari dell'Estonia o della Lituania ai sensi del protocollo n. 3, allegato agli accordi tra la Comunità e questi paesi, si considerano originari della Comunità e non è necessario che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle di cui all'articolo 7 del presente protocollo.

b) In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, i materiali originari dell'Estonia o della Lituania ai sensi del protocollo n. 3, allegato agli accordi tra la Comunità e questi paesi, si considerano originari della Lettonia e non è necessario che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle di cui all'articolo 7 del presente protocollo.

2. I prodotti ai quali è stato riconosciuto il carattere originario a norma del paragrafo 1 continuano ad essere considerati originari della Comunità o della Lettonia se il valore aggiunto in questi territori supera il valore dei materiali utilizzati originari dell'Estonia o della Lituania.

In caso contrario, ai fini dell'applicazione del presente accordo o dell'accordo tra la Comunità e l'Estonia o la Lituania, questi prodotti si considerano originari dell'Estonia o della Lituania, a seconda del paese con il maggior valore dei materiali originari.

3. Ai fini del presente articolo, negli scambi tra la Comunità, l'Estonia e la Lituania nonché tra la Lettonia e questi due paesi e tra i tre paesi suddetti si applicano norme d'origine identiche a quelle del presente protocollo.

## ARTICOLO 5

### Prodotti totalmente ottenuti

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a), sono considerati "totalmente ottenuti" nella Comunità o in Lettonia:

a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;

g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);

h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manufatturiere ivi effettuate;

j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

k) le merci ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a j).

2. L'espressione "loro navi" e "loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) si applica soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

- che sono immatricolate o registrate in Lettonia o in uno Stato membro della Comunità,
- che battono bandiera della Lettonia o di uno Stato membro della Comunità,
- che appartengono almeno per metà a cittadini della Lettonia o di Stati membri della Comunità o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati o in Lettonia, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini della Lettonia o di Stati membri della Comunità e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a tali Stati, alla Lettonia, a loro enti pubblici o cittadini;
- il cui comandante ed i cui ufficiali sono tutti cittadini della Lettonia o di Stati membri della Comunità,
- e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini della Lettonia o di Stati membri della Comunità.

3. Le espressioni "la Lettonia" e "la Comunità" comprendono anche le acque territoriali della Lettonia e degli Stati membri della Comunità.

Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi officina" a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio della Comunità o della Lettonia, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.

## ARTICOLO 6

### Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, i materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce doganale diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Per i prodotti che figurano nelle colonne 1 e 2 dell'elenco di cui all'allegato II, le condizioni stabilite per detti prodotti nella colonna 3 si applicano in luogo della regola di cui al paragrafo 1.

Quando, nell'elenco dell'allegato II, viene applicata una regola percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto nella Comunità o in Lettonia, il valore aggiunto mediante la lavorazione o la trasformazione corrisponde alla differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto e il valore dei materiali importati da paesi terzi nella Comunità o in Lettonia.

3. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione di questi prodotti, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario, perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco per detto prodotto, è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si prendono in considerazione i materiali non originari che possono essere stati impiegati nella sua fabbricazione.

## ARTICOLO 7

### Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale:

a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

c) (i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli;
(ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette o altri segni distintivi similari;

e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o della Lettonia;

f) la semplice riunione di parti allo scopo di formare un prodotto completo;

g) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a) a f);

h) la macellazione degli animali.

ARTICOLO 8

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è il prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

a) quando un prodotto composto da un gruppo o da una serie di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

b) quando una spedizione consiste in vari prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

ARTICOLO 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, pezzi di ricambio e utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, fanno parte del loro normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso in quello di questi ultimi o non è fatturato a parte sono considerati un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

ARTICOLO 10

Assortimenti

Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, sono considerati originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme, a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

ARTICOLO 11

Elementi neutri

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o della Lettonia, non è necessario accertare l'origine dell'energia elettrica, del combustibile, degli impianti, delle macchine e degli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto, né delle merci impiegate nel corso della produzione ma che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

## TITOLO III

## REQUISITI TERRITORIALI

### ARTICOLO 12

### Principio della territorialità

Le condizioni stabilite nel titolo II, relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nella Comunità o in Lettonia, fatte salve le disposizioni degli articoli 3 e 4.

### ARTICOLO 13

### Reimportazione delle merci

I prodotti originari esportati dalla Comunità o dalla Lettonia verso un altro paese e successivamente reimportati sono considerati, salvo il disposto degli articoli 3 o 4, non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

a) che le merci reimportate sono quelle che erano state esportate, e

b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

### ARTICOLO 14

### Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti o ai materiali trasportati tra i territori della Comunità e della Lettonia oppure, in caso di applicazione dell'articolo 4, tra i territori della Comunità e dell'Estonia o della Lituania, senza attraversare altri territori. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari della Lettonia o della Comunità in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quello della Comunità e della Lettonia oppure, in caso di applicazione dell'articolo 4, dell'Estonia o della Lituania, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari della Lettonia o della Comunità possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o della Lettonia.

2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

a) una polizza di carico cumulativa rilasciata nel paese di esportazione per l'attraversamento del paese di transito;

b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

i) una descrizione esatta delle merci,

ii) la data di scarico e ricarico delle merci e, se del caso, il nome delle navi utilizzate,

iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito o

c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

ARTICOLO 15

Esposizioni

1. I prodotti spediti da una delle Parti contraenti per un'esposizione in un paese terzo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in un'altra Parte contraente beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché soddisfino le condizioni richieste dal presente protocollo per riconoscere loro l'origine comunitaria o lettone e purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

a) un esportatore ha spedito detti prodotti da una delle Parti contraenti nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b) l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a una persona in un'altra Parte contraente;

c) i prodotti sono stati spediti in quest'ultima Parte contraente durante l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata normalmente una prova d'origine rilasciata o redatta conformemente alle disposizioni del titolo IV, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale della natura dei prodotti e delle condizioni in cui sono stati esposti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

PROVA DELL'ORIGINE

ARTICOLO 16

Certificato di circolazione EUR.1

Il carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, viene dimostrato mediante un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III del presente protocollo.

ARTICOLO 17

Normale procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato.

2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compilano il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III.

Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui l'accordo è redatto conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti deve essere effettuata senza spaziature. Qualora lo spazio non sia completamente utilizzato, deve essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga, cancellando a tratti di penna la parte non riempita.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui è rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

L'esportatore conserva per almeno tre anni i documenti di cui al paragrafo precedente.

Le autorità doganali dello Stato di esportazione conservano per almeno tre anni le domande di certificati di circolazione EUR.1.

4. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità europea se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del presente protocollo. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della Lettonia se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Lettonia ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente protocollo.

5. Qualora si applichino le disposizioni degli articoli 2-4 sul cumulo, le autorità doganali degli Stati membri della Comunità o della Lettonia sono abilitate a rilasciare i certificati EUR.1 secondo le condizioni fissate dal presente protocollo, se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari ai sensi del presente protocollo e purché le merci a cui i certificati EUR.1 si riferiscono si trovino nella Comunità o in Lettonia.

In questi casi, il rilascio dei certificati EUR.1 è subordinato alla presentazione della prova dell'origine precedentemente rilasciata o compilata, che deve essere conservata per almeno tre anni dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.

6. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.

Spetta inoltre alle autorità doganali che rilasciano il certificato accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

7. La data del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella parte del certificato riservata alle autorità doganali.

8. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese d'esportazione al momento dell'esportazione dei prodotti ai quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

ARTICOLO 18

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 8, il certificato EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, anche dopo l'esportazione dei prodotti a cui si riferisce se:

a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se

b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che il certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda luogo e data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4. I certificati EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ", "ESPEDIDO A POSTERIORI", "EMITADO A POSTERIORI", "IZDOTS PĒC PREČU EKSPORTA", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", "UFTÄRDAT I EFTERHAND".

5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato EUR.1.

ARTICOLO 19

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

"DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "DUBLIKATS", "KAKSOISKAPPALE", "DUPLIKAT".

3. Le diciture di cui al paragrafo 2, la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale vengono apposte nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4. Il duplicato, su cui deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da questa data.

ARTICOLO 20

Sostituzione dei certificati

1. La sostituzione di uno o più certificati EUR.1 con uno o più certificati EUR.1 è sempre possibile, a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale cui spetta la responsabilità del controllo delle merci.

2. Il certificato sostitutivo è considerato come il certificato EUR.1 definitivo ai fini dell'applicazione del presente protocollo, comprese le disposizioni del presente articolo.

3. Il certificato sostitutivo è rilasciato in base a una domanda scritta del riesportatore, previa verifica da parte delle autorità competenti delle informazioni fornite nella domanda. La data e il numero di serie del certificato EUR.1 originario devono figurare nella casella n. 7.

ARTICOLO 21

Procedura semplificata per il rilascio dei certificati

1. In deroga agli articoli 17, 18 e 19 del presente protocollo, è applicabile, secondo le disposizioni seguenti, una procedura semplificata per il rilascio dei certificati EUR.1.

2. Le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato "esportatore autorizzato", che effettui frequenti esportazioni di merci per cui possono essere rilasciati certificati EUR.1 e che offra alle autorità doganali ogni garanzia per controllare il carattere originario dei prodotti, a non presentare all'ufficio doganale una domanda di certificato EUR.1 relativo alla merce, allo scopo di consentire il rilascio di un certificato EUR.1 alle condizioni previste all'articolo 17 del presente protocollo.

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 specifica, a scelta delle autorità competenti, che la casella n. 11 "Visto della dogana" del certificato EUR.1 deve:

a) essere munita preventivamente dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente dello Stato d'esportazione nonché della firma, a mano o no, di un funzionario del predetto ufficio;

b) oppure essere stampigliata dall'esportatore autorizzato con l'impronta di un timbro speciale ammesso dalle autorità doganali dello Stato di esportazione e conforme al modello che figura nell'allegato V del presente protocollo; questa impronta può essere anche già stampata sui moduli.

4. Nei casi di cui al paragrafo 3, lettera a), la casella n. 7 "Osservazioni" del certificato EUR.1 reca una delle seguenti diciture:

"PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO", "FORENKLET PROCEDURE", "VEREINFACHTES VERFAHREN", "ΑΠΛΟΥΣΤΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ", "SIMPLIFIED PROCEDURE", "PROCEDURE SIMPLIFIEE", "PROCEDURA SEMPLIFICATA", "VEREENVOUDIGDE PROCEDURE", "PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO, "VIENKĀRŠOTA PROCEDŪRA", "YKSINKERTAISTETTU MENETTELY", "FÖRENKLAD PROCEDUR".

5. La casella n. 11 "Visto della dogana" del certificato EUR.1 viene eventualmente compilata dall'esportatore autorizzato.

6. L'esportatore autorizzato indica, all'occorrenza, nella casella n. 13 "Richiesta di controllo" del certificato EUR.1 il nome e l'indirizzo dell'autorità doganale competente ad effettuare il controllo del certificato EUR.1.

7. Nel caso della procedura semplificata, le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono prescrivere l'utilizzazione di certificati EUR.1 muniti di un segno distintivo destinato a contraddistinguerli.

8. Nelle autorizzazioni di cui al paragrafo 2, le autorità doganali precisano in particolare:

a) le condizioni secondo cui sono redatte le domande di certificati EUR.1:

b) le condizioni secondo cui tali domande vengono conservate per almeno tre anni:

c) nei casi di cui al paragrafo 3, lettera b), l'autorità che è competente ad effettuare il controllo a posteriori di cui all'articolo 30 del presente protocollo.

9. Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono escludere alcune categorie di merci dal trattamento speciale di cui al paragrafo 2.

10. Le autorità doganali rifiutano le autorizzazioni di cui al paragrafo 2 agli esportatori che non offrono tutte le garanzie da esse ritenute utili. Le autorità competenti possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse devono farlo se non sono più soddisfatte le condizioni di rilascio dell'autorizzazione o se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie suddette.

11. L'esportatore autorizzato può essere tenuto a informare le autorità competenti, secondo modalità da esse determinate, delle merci che intende spedire, per consentire loro di procedere a tutti i controlli che giudicano necessari prima della partenza delle merci.

12. Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono procedere a tutti i necessari controlli degli esportatori autorizzati. Gli esportatori devono accettare tali controlli.

13. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle norme della Comunità, degli Stati membri e della Lettonia relative alle formalità doganali e all'uso dei documenti doganali.

ARTICOLO 22

Validità della prova d'origine

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentato entro detto termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 presentati alle autorità doganali del paese importatore dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

3. A parte tali casi, le autorità doganali del paese importatore possono accettare i certificati di circolazione EUR.1 se i prodotti sono stati presentati loro prima della scadenza di detto termine.

ARTICOLO 23

Presentazione della prova d'origine

I certificati di circolazione delle merci EUR.1 sono presentati alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione del certificato e della fattura comportante la dichiarazione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione di importazione sia completata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo.

ARTICOLO 24

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, i prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2. lettera a) del sistema armonizzato, di cui ai capitoli 84 e 85 del sistema armonizzato, sono importati con spedizioni scaglionate, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

ARTICOLO 25

Formulario EUR.2

1. Fatto salvo l'articolo 16, il carattere originario, ai sensi del presente protocollo, delle spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e di valore unitario non superiore a 3.000 ECU può essere dimostrato mediante un formulario EUR.2, il cui modello figura nell'allegato IV del presente protocollo.

2. Il formulario EUR.2 è compilato e firmato dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, conformemente al presente protocollo.

3. Viene compilato un formulario EUR.2 per ogni spedizione.

4. L'esportatore che ha richiesto il formulario EUR.2 fornisce, su richiesta, alle autorità doganali dello Stato di esportazione tutti i documenti giustificativi relativi all'uso del formulario.

5. Le disposizioni degli articoli 22 e 23 si applicano mutatis mutandis ai formulari EUR.2.

ARTICOLO 26

Esonero dalla prova formale dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova formale dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti di cui al presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità della dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana C2/CP3 o su un foglio ad essa allegato.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente i prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 300 ECU se si tratta di piccole spedizioni oppure 800 ECU se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

ARTICOLO 27

Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato EUR.1 o sul formulario EUR.2 e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta ipso facto l'invalidità del certificato EUR.1 o del formulario EUR.2 se viene regolarmente accertato che questi documenti corrispondono ai prodotti presentati.

2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sul certificato di circolazione EUR.1 o sul formulario EUR.2, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sull'esattezza delle diciture in esso contenute.

ARTICOLO 28

Importi espressi in ECU

1. Gli importi nella moneta nazionale del paese esportatore equivalenti a quelli espressi in ECU sono fissati dal paese esportatore e comunicati alle altre Parti contraenti.

Qualora gli importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione o di un altro paese citato all'articolo 4 del presente protocollo.

Quando la merce è fatturata nella moneta di un altro Stato membro della Comunità, lo Stato d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione.

2. Fino al 30 aprile 2000 compreso, gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in ECU al 1° ottobre 1994.

Per ciascuno dei quinquenni successivi, gli importi espressi in ECU e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati vengono riveduti dal Consiglio di associazione in base ai tassi di cambio dell'ECU in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno che precede detto quinquennio.

Nel procedere a detta revisione, il Consiglio di associazione garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, essa può decidere di modificare gli importi espressi in ECU.

## TITOLO V

## MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

### ARTICOLO 29

Comunicazione dell'impronta dei timbri e degli indirizzi

Le autorità doganali degli Stati membri e della Lettonia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici per il rilascio dei certificati EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio dei certificati EUR.1 e per il controllo di detti certificati e dei formulari EUR.2.

### ARTICOLO 30

Controllo dei certificati EUR.1 e dei formulari EUR.2

1. Il controllo a posteriori dei certificati EUR.1 o dei formulari EUR.2 è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano fondati dubbi sull'autenticità del documento, sul carattere originario dei prodotti o sull'adempimento delle altre condizioni richieste dal presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 o il formulario EUR.2, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche appropriate.

4. Qualora le autorità doganali del paese di importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo devono essere comunicati entro dieci mesi alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari e se rispondono agli altri requisiti del presente protocollo.

6. Qualora, in caso di dubbi fondati, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, a meno che si tratti di casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

ARTICOLO 31

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 30 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, o i problemi di interpretazione del presente protocollo, vengono sottoposti al Consiglio di associazione.

Comunque sia, per la composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato di importazione si applica la legislazione dello Stato suddetto.

ARTICOLO 32

Sanzioni

Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti.

ARTICOLO 33

Zone franche

1. Gli Stati membri e la Lettonia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di un certificato EUR.1 e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o trasformazioni diverse dalle trasformazioni usuali destinate ad evitarne il deterioramento.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o della Lettonia importati in una zona franca sotto la scorta di un certificato EUR.1 siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti devono rilasciare, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

## TITOLO VI

## CEUTA E MELILLA

### ARTICOLO 34

### Applicazione del protocollo

1. Nell'espressione "Comunità" utilizzata nel presente protocollo non rientrano Ceuta e Melilla. Nell'espressione "prodotti originari della Comunità" non rientrano i prodotti originari di queste zone.

2. Il presente protocollo si applica, *mutatis mutandis*, ai prodotti originari di Ceuta e di Melilla, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 35.

### ARTICOLO 35

### Condizioni particolari

1. Le disposizioni seguenti sono applicabili in sostituzione dell'articolo 2 ed i riferimenti a detto articolo si applicano *mutatis mutandis* al presente articolo.

2. Purché siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 14, sono considerati:

1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

   a) i prodotti totalmente ottenuti a Ceuta e Melilla;

   b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione

      i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure

      ii) che tali prodotti siano originari della Lettonia o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7.

2) prodotti originari della Lettonia:

   a) i prodotti totalmente ottenuti in Lettonia;

   b) i prodotti ottenuti in Lettonia nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione

      i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure

ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7.

3. Ceuta e Melilla sono considerate ùn unico territorio.

4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le diciture "Lettonia" e "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato EUR.1. Inoltre, quando trattasi di "prodotti originari di Ceuta e Melilla", il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 del certificato EUR.1.

5. Le autorità doganali spagnole sono incaricate di far applicare il presente protocollo a Ceuta e Melilla.

## TITOLO VII

## DISPOSIZIONI FINALI

### ARTICOLO 36

### Modifiche del protocollo

Il Consiglio di associazione esamina ogni due anni, o quando la Lettonia o la Comunità ne facciano richiesta, l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo, ai fini di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti eventualmente necessari.

Tale esame tiene conto, in particolare, della partecipazione delle Parti contraenti a zone di libero scambio o ad unioni doganali con paesi terzi.

### ARTICOLO 37

### Comitato di cooperazione doganale

1. È istituito un comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale.

2. Il comitato è composto, da un lato, da esperti degli Stati membri e da funzionari dei servizi della Commissione delle Comunità europee che si occupano di problemi doganali e, dall'altro, da esperti designati dalla Lettonia.

### ARTICOLO 38

### Allegati

Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 39

Esecuzione del protocollo

La Comunità e la Lettonia prendono, ciascuna per quanto la riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

ARTICOLO 40

Intese con l'Estonia e la Lituania

Le Parti contraenti prendono tutte le misure necessarie per la conclusione di intese con l'Estonia e la Lituania ai fini dell'applicazione del presente protocollo. Esse si notificano reciprocamente le misure prese a tal fine.

ARTICOLO 41

Merci in transito o in deposito

Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in transito, nel territorio della Comunità o della Lettonia oppure, laddove si applicano le disposizioni dell'articolo 2, in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca in Estonia o in Lituania, a condizione che vengano presentati - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.

Allegato I

NOTE INTRODUTTIVE

Premessa

Le seguenti note si applicano, ove necessario, a tutti i manufatti che contengono materiali non originari, anche se non soggetti alle condizioni specifiche elencate nell'allegato II, ma alla regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Nota 1

1.1 Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il capitolo del sistema armonizzato, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3. Ove tuttavia la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex", ciò significa che la regola della colonna 3 si applica soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

1.2 Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il codice di un capitolo, e di conseguenza la designazione delle merci nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente regola della colonna 3 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

1.3 Quando nell'elenco compaiono più regole, ciascuna applicabile a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applica la corrispondente regola della colonna 3.

Nota 2

2.1 Quando una voce o parte di voce non è compresa nell'elenco, ad essa si applica la regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Se un prodotto citato nell'elenco è soggetto alla condizione del cambiamento di voce, tale condizione è menzionata nella regola della colonna 3.

2.2 La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni contenute in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati.

2.3 Quando una regola prescrive che possono essere utilizzati "materiali di qualsiasi voce", è ammesso l'impiego anche di materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." significa che possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purché diversi da quelli indicati nella descrizione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

2.4 Se un prodotto fabbricato con materiali non originari che ha ottenuto il carattere di prodotto originario in base alla regola del cambiamento di voce, oppure in base alla propria regola specifica nell'elenco, viene utilizzato nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola dell'elenco applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato non gli si applica.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia" della voce 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola per la voce ex 7224 nella lista. Pertanto esso è considerato originario nel calcolo basato sul valore per il motore, a prescindere dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o no. Perciò il valore del lingotto non originario non viene preso in considerazione quando si somma il valore dei materiali non originari utilizzati.

2.5 Anche se la regola del cambiamento di voce o le altre regole che figurano nell'elenco sono state osservate, il prodotto non acquisisce il carattere originario se la trasformazione eseguita, considerata globalmente, è insufficiente ai sensi dell'articolo 7.

Nota 3

3.1 La regola dell'elenco rappresenta la lavorazione o trasformazione minima richiesta: l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse è anch'essa idonea a conferire il carattere di prodotto originario, contrariamente all'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario ad un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di questo materiale è autorizzato negli stadi di fabbricazione precedenti ma non in quelli successivi.

3.2 Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più di un materiale, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, non che tutti i materiali debbano essere utilizzati.

Ad esempio:

La regola per i tessuti autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambi debbano essere impiegati, bensì che si può usare un materiale o l'altro, oppure entrambi.

Se, tuttavia, una restrizione si applica ad un determinato materiale ed altre restrizioni ad altri materiali nell'ambito della medesima regola, in tal caso le restrizioni si applicano soltanto ai materiali effettivamente impiegati.

Ad esempio:

Secondo la regola per le macchine da cucire, il meccanismo per la tensione del filo e il meccanismo detto "zigzag" devono essere prodotti originari; queste due restrizioni si applicano soltanto se i meccanismi in questione sono effettivamente incorporati nella macchina da cucire.

3.3 Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola.

Ad esempio:

La regola per la voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali o loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche ed altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Ad esempio:

Nel caso di un prodotto fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

Cfr. anche la nota 6.3 per quanto riguarda i tessili.

3.4. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due o più percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. Il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4

4.1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; inoltre, se non altrimenti specificato, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

4.2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

4.3. Nell'elenco, con i termini "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre artificiali, sintetiche o di carta oppure filati.

4.4. Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5:

5.1. Nel caso dei prodotti classificati nelle voci che figurano nell'elenco e per cui si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ai materiali tessili di base utilizzati nella fabbricazione che rappresentano globalmente il 10 % o meno del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche note 5.3 e 5.4).

5.2. Tuttavia, questa tolleranza si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;
- materiali per la fabbricazione della carta e carta;
- lino;
- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco.

*Ad esempio:*

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. Perciò, le fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiale chimico o da pasta tessile) possono essere usati fino a un massimo del 10 % del peso del filato.

*Ad esempio*

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Perciò, i filati sintetici che non soddifano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da pasta tessile) o i filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura) o una combinazione di entrambi possono essere utilizzati fino a un massimo del 10 % del peso del tessuto.

*Ad esempio:*

Una superficie tessile "tutfed" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se il filato di cotone usato è esso stesso misto.

*Ad esempio:*

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due diversi materiali tessili di base.

*Ad esempio*:

Un tappeto con ciuffi di filati artificiali e ciuffi di filati di cotone ed il dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. E' quindi ammesso qualsiasi materiale non originario utilizzato ad uno stadio di fabbricazione superiore a quello consentito dalla regola, a condizione che il suo peso globale non superi il 10 % del peso del materiale tessile nel tappeto. Perciò, il dorso di iuta, i filati artificiali e/o filati di cotone potrebbero essere importati in questa fase di fabbricazione a condizione che siano rispettati i limiti di peso.

5.3 Nel caso di tessuti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20 % per tali filati.

5.4 Nel caso di tessuti nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, la tolleranza è del 30 % per tale nastro.

Nota 6:

6.1. Nel caso dei prodotti tessili contrassegnati nell'elenco da una nota a piè di pagina relativa alla presente nota, i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione possono essere usati, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

6.2. I materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63 possono essere utilizzati liberamente, anche se non contengono tessili.

*Ad esempio:*

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l'uso di chiusure lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, il valore delle guarnizioni ed accessori deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati.

Nota 7:

7.1. Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403 si intendono le seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (1);

(1) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi;

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti : trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

i) isomerizzazione.

7.2. Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci 2710, 2711 e 2712 si intendono le seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi;

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

ij) isomerizzazione;

k) (solo per gli oli pesanti della voce ex 2710) desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

l) (solo per i prodotti della voce 2710) deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

m) (solo per gli oli pesanti della voce ex 2710) trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura

all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione);

n) (solo per gli oli combustibili della voce ex 2710) distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;

o) (solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710) voltolizzazione ad alta frequenza.

7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

*ALLEGATO II*

## ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI DI CUI DEVONO ESSERE OGGETTO I MATERIALI NON ORIGINARI PER CONFERIRE UN CARATTERE ORIGINARIO AL PRODOTTO FINITO

| Voce doganale SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 0201 | Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, congelate, della voce 0202 |
| 0202 | Carni di animali della specie bovina, congelate | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate della voce 0201 |
| 0206 | Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carcasse delle voci da 0201 a 0205 |
| 0210 | Carni e frattaglie commestibili, salate, in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni e frattaglie commestibili delle voci da 0201 a 0206 e 0208 o i fegati di volatili della voce 0207 |
| 0302 a 0305 | Pesci, esclusi i pesci vivi | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere originari |
| 0402, 0404 a 0406 | Latte e latticini | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi il latte o la crema di latte delle voci 0401 o 0402 |
| 0403 | Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere originari,<br>- i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono essere originari, e<br>- il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 0408 | Uova di volatili sgusciate e tuorli d'uova, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale escluse le uova di volatili della voce 0407 |
| ex 0502 | Setole di maiale o di cinghiale, preparate | Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole |
| ex 0506 | Ossa (comprese quelle interne delle corna), grezze | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0710 a 0713 | Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711 | Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o legumi utilizzati devono essere originari |
| ex 0710 | Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato | Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato |
| ex 0711 | Granturco dolce, temporaneamente conservato | Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato |
| 0811 | Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: | |
| | - con aggiunta di zuccheri | Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altre | Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria |
| 0812 | Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate | Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria |
| 0813 | Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo | Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria |
| 0814 | Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche | Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria |
| ex capitolo 11 | Prodotti della macinazione; malto amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi quelli della voce 1106 | Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi e legumi, radici e tuberi della voce 0714, o la frutta utilizzata devono essere originari |
| ex 1106 | Farine e semolini dei legumi da granella, secchi, della voce 0713 | Essicazione e macinazione di legumi della voce 0708 |
| 1301 | Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e balsami, naturali | Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 1302 | Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati | Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati |
| 1501 | Strutto; altri grassi di maiale e grassi di volatili, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi: : | |
| | - grassi di ossa o grassi di cascami | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207, oppure da ossa della voce 0506 |
| 1501 (segue) | - altri | Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina della voce 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207 |
| 1502 | Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi: | |
| | - grassi di ossa o grassi di cascami | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206, oppure da ossa della voce 0506 |
| | - altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari |
| 1504 | Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: | |
| | - frazioni solide di oli di pesci e di grassi ed oli di mammiferi marini | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale comprese le altre materie della voce 1504 |
| | - altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali animali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere originari |
| ex 1505 | Lanolina raffinata | Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505 |
| 1506 | Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: | |
| | - frazioni solide | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 1506 |
| | - altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali animali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari |
| da ex 1507 a 1515 | Oli vegetali e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: | |
| | - frazioni solide escluse quelle dell'olio di jojoba | Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515 |
| | - altri, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari |
| | - olio di tung, cera di mirto e cera del Giappone; | |
| | - oli destinati a usi tecnici o industriali, diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari | |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 1516 | Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, riesterificati, anche raffinati, ma non ulteriormente preparati | Fabbricazione in cui tutti i materiali animali e vegetali utilizzati devono essere originari |
| ex 1517 | Miscele alimentari liquide di oli vegetali delle voci da 1507 a 1515 | Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari |
| ex 1519 | Alcoli grassi industriali aventi il carattere delle cere artificiali | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli acidi grassi della voce 1519 |
| 1601 | Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti | Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1 |
| 1602 | Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue | Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1 |
| 1603 | Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici | Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1. Inoltre, i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari |
| 1604 | Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce | Fabbricazione in cui tutti i pesci o le uova di pesce utilizzati devono essere originari |
| 1605 | Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati | Fabbricazione in cui tutti i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari |
| ex 1701 | Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti | Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 1702 | Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: | |
| | - maltosio e fruttosio chimicamente puri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 1702 |
| | - altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti | Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari |
| ex 1703 | Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti | Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 1704 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) ) | Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1806 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao | Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 1901 | Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove: | |
| 1901 (segue) | - estratti di malto | Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 |
| | - altri | Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e nella quale il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 1902 | Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato | Fabbricazione in cui tutti i cereali (escluso il frumento duro), le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei e i molluschi utilizzati devono essere originari |
| 1903 | Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusa la fecola di patate della voce 1108 |
| 1904 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati: | |
| | - senza aggiunta di cacao: | |
| | - Cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati | Fabbricazione a partire da sostanze di qualsiasi voce. Non possono tuttavia essere utilizzati i grani e le pannocchie di granturco dolce, preparati o conservati, delle voci 2001, 2004 e 2005, né il granturco dolce, anche cotto in acqua o al vapore, congelato, della voce 0710 |
| | - altri | Fabbricazione in cui:<br>- i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il granturco della specie «Zea indurata» ed il frumento duro e i loro derivati) devono essere interamente ottenuti, e<br>- il valore delle sostanze del capitolo 17 utilizzate non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - con aggiunta di cacao | Fabbricazione a partire da sostanze classificate in qualsiasi voce, escluse quelle della voce 1806, in cui il valore delle sostanze del capitolo 17 utilizzate non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 1905 | Prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce escluse quelle del capitolo 11 |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 2001 | Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico | Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere originari |
| 2002 | Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico | Fabbricazione in cui tutti i pomodori utilizzati devono essere originari |
| 2003 | Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico | Fabbricazione in cui tutti i funghi e tartufi utilizzati devono essere originari |
| 2004 e 2005 | Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, anche congelati | Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi ed i legumi utilizzati devono essere originari |
| 2006 | Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) | Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 2007 | Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 2008 | Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: | |
| | - frutta cotta, ma non al vapore o bollita, senza aggiunta di zuccheri, congelata | Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria |
| | - frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole | Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve eccedere il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri | Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2009 | Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti | Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2101 | Cicoria torrefatta e suoi estratti, essenze e concentrati | Fabbricazione in cui tutta la cicoria utilizzata deve essere originaria |
| ex 2103 | - Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti | Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o senapa preparata possono essere utilizzate |
| | - Senapa preparata | Fabbricazione a partire da farina di senapa |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 2104 | - Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005 |
| | - Preparazioni alimentari composte omogeneizzate | Si applica la regola per le voci in cui vanno classificati questi prodotti allorché sono presentati non confezionati |
| ex 2106 | Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati | Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 2201 | Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve | Fabbricazione in cui tutte le acque devono essere originarie |
| 2202 | Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 | Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di frutta a base di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari |
| ex 2204 | Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva con aggiunta di alcole | Fabbricazione a partire da altri mosti di uva |
| 2205<br>ex 2207,<br>ex 2208 e<br>ex 2209 | I prodotti seguenti, contenenti materiali ricavati dall'uva: vermut ed altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche; alcole etilico ed acquaviti, anche denaturati; liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte per la fabbricazione di bevande; aceti commestibili | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto uve e materie ricavate dall'uva |
| ex 2208 | Whisky con titolo alcolometrico volumetrico inferiore a 50 % vol. | Fabbricazione in cui il valore delle bevande alcoliche ottenute da cereali utilizzate non deve eccedere il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2303 | Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso | Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato deve essere originario |
| ex 2306 | Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 % | Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere originarie |
| 2309 | Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali | Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli zuccheri, le melasse, le carni e il latte utilizzati devono essere originari |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 2402 | Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco | Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari |
| ex 2403 | Tabacco da fumo | Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari |
| ex 2504 | Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata | Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia |
| ex 2515 | Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm | Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm |
| ex 2516 | Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm | Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm |
| ex 2518 | Dolomite calcinata | Calcinazione della dolomite non calcinata |
| ex 2519 | Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato |
| ex 2520 | Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2524 | Fibre di amianto naturali | Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto) |
| ex 2525 | Mica in polvere | Triturazione della mica o dei residui di mica |
| ex 2530 | Terre coloranti, calcinate o polverizzate | Calcinazione o triturazione di terre coloranti |
| ex 2707 | Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti [1]<br><br>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2709 | Oli greggi di minerali bituminosi | Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi |

[1] Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato 1.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| da 2710 a 2712 | Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base<br><br>Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi<br><br>Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti[1]<br><br>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| da 2713 a 2715 | Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi<br><br>Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche<br><br>Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti (1)<br><br>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 28 | Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare, di metalli radioattivi o di isotopi, esclusi i prodotti delle voci ex 2811 ed ex 2833, per i quali le regole sono specificate in appresso | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2811 | Triossido di zolfo | Fabbricazione a partire da diossido di zolfo |
| ex 2833 | Solfato di alluminio | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 29 | Prodotti chimici organici, esclusi i prodotti delle voci ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 e 2934, per i quali le relative regole sono specificate in appresso | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2901 | Idrocarburi aciclici utilizzati come carburante o combustibile | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti (1)<br><br>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

[1] Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato I.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 2902 | Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburante o combustibile | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti [1]<br><br>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2905 | Alcolati metallici di questa voce doganale e di etanolo o di glicerina | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 2915 | Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2932 | - Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale |
| 2933 | Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto; acidi nucleici e loro sali | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 2934 | Altri composti eterociclici | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 30 | Prodotti farmaceutici, esclusi i prodotti delle voci 3002, 3003 e 3004, per i quali le relative regole sono specificate in appresso | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3002 | Sangue umano, sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili: | |
| | - prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

[1] Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato I.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 3002 (segue) | - altri: : | |
| | - sangue umano | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina e globuline del siero | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - emoglobulina, globulina del sangue e globulina del siero | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3003 e 3004 | Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006) | Fabbricazione in cui: :<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 31 | Concimi; esclusi quelli della voce ex 3105, per i quali le regole sono specificate in appresso | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3105 | Concimi minerali o chimici contenenti due o tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pasticche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:<br>- nitrato di sodio<br>- calciocianammide<br>- solfato di potassio<br>- solfato di potassio e di magnesio | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex capitolo 32 | Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi i prodotti delle voci 3201 e 3205, per i quali le relative regole sono specificate in appresso | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3201 | Tannini e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati | Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale |
| 3205 | Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo [1] | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le voci 3203 e 3204 purché il valore di qualsiasi materiale classificato nella voce 3205 non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 33 | Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi i prodotti della voce 3301, per i quali la relativa regola è specificata in appresso | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3301 | Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi materiali di un «gruppo» [2] diverso di questa stessa voce doganale. Tuttavia, materiali dello stesso «gruppo» possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 34 | Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi i prodotti delle voci ex 3403 e 3404, per i quali le relative regole sono specificate in appresso | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3403 | Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti [3]<br><br>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3404 | Cere artificiali e cere preparate: | |
| | - Cere artificiali e cere preparate a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi di residui paraffinici | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

[1] La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce doganale del capitolo 32.

[2] Per "gruppo" si intende una parte della descrizione della voce doganale separata dal resto da un punto e virgola.

[3] Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato I.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 3404 (segue) | - altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi:<br>- gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516,<br>- gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 1519,<br>- i materiali della voce 3404<br><br>Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 35 | Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi i prodotti delle voci 3505 ed ex 3507, per i quali le relative regole sono specificate in appresso | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3505 | Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: | |
| | - eteri ed esteri di | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3505 |
| | - altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto quelli della voce 1108 |
| ex 3507 | Enzimi preparati non nominati né compresi altrove | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| capitolo 36 | Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 37 | Prodotti per la fotografia e per la cinematografia, esclusi i prodotti delle voci 3701, 3702 e 3704, per i quali le relative regole sono specificate in appresso | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3701 | Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalla voce 3702 |
| 3702 | Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci 3701 o 3702 |
| 3704 | Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 3701 a 3704 |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex capitolo 38 | Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi i prodotti delle voci ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, da 3808 a 3814, da 3818 a 3820, 3822 e 3823, per i quali le relative regole sono specificate in appresso n | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3801 | - Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicolloidale; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati della voce 3403 non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3803 | Tallol raffinato | Raffinazione di tallol greggio |
| ex 3805 | Essenza di trementina al solfato, depurata | Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia |
| ex 3806 | Gomme esteri | Fabbricazione a partire da acidi resinici |
| ex 3807 | Pece nera (pece di catrame vegetale) ) | Distillazione del catrame di legno |
| da 3808 a ex 3811 da 3812 a 3814 da 3818 a 3820 3822 e 3823 | Prodotti vari delle industrie chimiche:<br>- i seguenti prodotti della voce 3823:<br>- leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali<br>- gli acidi naftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi naftenici<br>- la sorbite diversa dalla sorbite della voce 2905<br>- gli scambiatori di ioni<br>- le composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche<br>- gli ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas<br>- le acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante<br>- gli acidi solfonaftenicie i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi solfonaftenici<br>- gli oli di flemma e l'olio di Dippel<br>- miscele di sali aventi differenti anioni<br>- paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali classificati nella stessa voce doganale possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3811 | Additivi preparati per oli lubrificanti contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi | Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 3811 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| da ex 3901 a 3915 | Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti della voce ex 3907 per i quali la relativa regola è specificata in appresso: | |
| | - prodotti addizionali omopolimerizzati | Fabbricazione in cui: :<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto [1] |
| | - altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto [1] |
| ex 3907 | Copolimeri, derivati da policarbonati e da acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) ) | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto [1] |
| da ex 3916 a 3921 | Semilavorati ed articoli di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917 e ex 3920, per i quali le relative regole sono specificate in appresso: | |
| | - prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri | |
| | - prodotti addizionali omopolimerizzati | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1) |
| | - altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto [1] |
| ex 3916 e ex 3917 | Profilati e tubi | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali dello stesso capitolo del prodotto non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3920 | Fogli e pellicole di ionomeri | Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio |

[1] Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| da 3922 a 3926 | Articoli di plastica | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 4001 | Lastre «crêpe» di gomma per suole | Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale |
| 4005 | Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 4012 | Coperture usate o rigenerate, di gomma; coperture piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture e protettori, in gomma | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012 |
| ex 4017 | Articoli in gomma indurita | Fabbricazione a partire da gomma indurita |
| ex 4102 | Pelli gregge di ovini, senza vello | Slanatura di pelli di ovini |
| da 4104 a 4107 | Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109 | Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o<br>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto |
| 4109 | Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati | Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 4302 | Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:<br>- tavole, croci e manufatti simili | Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate |
| | - altri | Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite |
| 4303 | Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria | Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302 |
| ex 4403 | Legno semplicemente squadrato | Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato |
| ex 4407 | Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm | Levigatura, piallatura o incollatura con giunture a spina |
| ex 4408 | Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm | Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina |
| ex 4409 | - Legno [comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, levigato o incollato con giunture a spina | Levigatura o incollatura, con giunture a spina |
| | - Liste e modanature | Fabbricazione di liste e modanature |
| ex 4410 a ex 4413 | Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili | Fabbricazione di liste e modanature |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 4415 | Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno | Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato |
| ex 4416 | Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno | Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato |
| ex 4418 | - Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno |
| | - Liste e modanature | Fabbricazione di liste e modanature |
| ex 4421 | Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature | Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce doganale, escluso il legno in fuscelli della voce 4409 |
| 4503 | Articoli in sughero naturale | Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501 |
| ex 4811 | Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati | Fabbricazione a partire da materie per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
| 4816 | Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
| 4817 | Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 4818 | Carta igienica | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
| ex 4819 | Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 4820 | Blocchi di carta da lettere | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 4823 | Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
| 4909 | Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni | Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911 |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 4910 | Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:<br>- calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone<br><br>- altri | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e<br><br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto<br><br>Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911 |
| ex 5003 | Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati | Cardatura o pettinatura dei cascami di seta |
| da 5501 a 5507 | Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco | Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili |
| ex capitoli da 50 a 55 | Filati e monofilamenti | Fabbricazione a partire da: [1]:<br><br>- seta greggia, cascami di seta, seta cardata, pettinata o altrimenti preparata per la filatura,<br><br>- altre fibre naturali, non cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura,<br><br>- materiali chimici o paste tessili, o<br><br>- materiali per la fabbricazione della carta |
| | Tessuti:<br>- elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma | Fabbricazione a partire da filati semplici [1] |
| | - altri | Fabbricazione a partire da [1]:<br><br>- fibre naturali,<br>- filati di cocco,<br>- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,<br>- materiali chimici o paste tessili, o<br>- carta<br>o<br>Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessili non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 56 | Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi i prodotti delle voci 5602, 5604, 5605 e 5606, per le quali le relative regole sono specificate in appresso | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- fibre naturali,<br>- filati di cocco,<br>- materiali chimici o paste tessili,<br>- materiali per la fabbricazione della carta |

[1] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 5602 | Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: | |
| | - feltri all'ago | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- fibre naturali, o<br>- materiali chimici o paste tessili<br>Tuttavia:<br>- il filato di polipropilene della voce 5402<br>- le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o<br>- i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- fibre naturali,<br>- fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o<br>- materiali chimici o paste tessili |
| 5604 | Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: | |
| | - fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili | Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili |
| | - altri | altri Fabbricazione a partire da [1]:<br>- fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,<br>- materiali chimici o paste tessili, o<br>- materiali per la fabbricazione della carta |
| 5605 | Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,<br>- materiali chimici o paste tessili, o<br>- materiali per la fabbricazione della carta |
| 5606 | Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella» | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,<br>- materiali chimici o paste tessili, o<br>- materiali per la fabbricazione della carta |

[1] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| capitolo 57 | Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili: | |
| | - di feltro ad ago | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- fibre naturali, o<br>- materiali chimici o paste tessili<br>Tuttavia:<br>- i filati di polipropilene della voce 5402, o<br>- le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o<br>- i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - di altri feltri | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o<br>- materiali chimici o paste tessili |
| | - di altri materiali tessili | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- filati di cocco,<br>- filati di filamenti sintetici o artificiali,<br>- fibre naturali, o<br>- fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura |
| ex capitolo 58 | Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi i prodotti delle voci 5805 e 5810; la regola applicabile ai prodotti della voce 5810 è specificata in appresso: | |
| | - elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma | Fabbricazione a partire da filati semplici [1] |
| | - altri | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o<br>- materiali chimici o paste tessili<br>o<br>Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 5810 | Ricami in pezza, in strisce o in motivi | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

[1] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 5901 | Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco e trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria | Fabbricazione a partire da filati |
| 5902 | Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: | |
| | - contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili | Fabbricazione a partire da filati |
| | - altri | Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili |
| 5903 | Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 | Fabbricazione a partire da filati |
| 5904 | Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati | Fabbricazione a partire da filati [1] |
| 5905 | Rivestimenti murali di materie tessili: | |
| | - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie | Fabbricazione a partire da filati |
| 5905 | - altri | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- filati di cocco,<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o<br>- materiali chimici o paste tessili<br>o<br>Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 5906 | Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: | |
| | - tessuti a maglia | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o<br>- materiali chimici o paste tessili |

[1] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 5906 (segue) | - altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili | Fabbricazione a partire da materiali chimici |
| | - altri | Fabbricazione a partire da filati |
| 5907 | Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili | Fabbricazione a partire da filati |
| ex 5908 | Reticelle ad incandescenza impregnate | Fabbricazione a partire da tessuti tubolari di maglia |
| da 5909 a 5911 | Manufatti tessili per usi industriali:<br>- dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 | Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310 |
| | - altri | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- filati di cocco,<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o<br>- materiali chimici o paste tessili |
| capitolo 60 | Stoffe a maglia | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o<br>- materiali chimici o paste tessili |
| capitolo 61 | Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:<br>- ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta | Fabbricazione a partire da filati [2] |
| | - altri | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o<br>- materiali chimici o paste tessili |
| ex capitolo 62 | Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi quelli delle voci doganali ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, ex 6211, 6213, 6214, ex 6216 ed ex 6217, per i quali le relative regole sono specificate in appresso | Fabbricazione a partire da filati [2] |
| ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6211 ed ex 6217 | Indumenti per donna e bambini piccoli («bébés») ed altri accessori per vestiario, confezionati, ricamati | Fabbricazione a partire da filati [2]<br>o<br>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto[1] |

[1] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.
[2] Cfr. nota n. 6.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 6210, ex 6216 e ex 6217 | Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato | Fabbricazione a partire da filati [1]<br>o<br>Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto [1] |
| 6213 e 6214 | Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: | |
| | - ricamati | Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi [1][2]<br>o<br>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto [2] |
| | - altri | Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi [1] [2] |
| ex 6217 | Fodere interno collo e polsi, tagliate | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| da 6301 a 6304 | Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento: | |
| | - in feltro, non tessuti | Fabbricazione a partire da [2]:<br>- fibre naturali, o<br>- materiali chimici o paste tessili |
| | - altri: | |
| | - ricamati | Fabbricazione da filati semplici, grezzi [2] [3],<br>o<br>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri | Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi [2] [3] |
| 6305 | Sacchi e sacchetti da imballaggio | Fabbricazione a partire da [2]:<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o<br>- materiali chimici o paste tessili |

[1] Cfr. nota n. 6.

[2] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

[3] Per gli articoli a maglia o ad uncinetto, non elastici o gommati, ottenuti tramite cucitura o montaggio di pezzi di tessuti lavorati a maglia o ad uncinetto (tagliati o lavorati direttamente in forma) cfr. nota n. 6.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 6306 | Copertoni, vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela, tende per l'esterno, tende ed oggetti per campeggio: | |
| | - non tessuti | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- fibre naturali, o<br>- materiali chimici o paste tessili |
| | - altri | Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi |
| ex 6307 | Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 6308 | Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto | Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati purché il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |
| da 6401 a 6405 | Calzature | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 |
| 6503 | Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti | Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili [2] |
| 6505 | Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite | Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili [2] |
| 6601 | Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 6803 | Lavori di ardesia naturale o agglomerata | Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata |
| ex 6812 | Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio | Fabbricazione a partire da materiali appartenenti a tutte le voci |
| ex 6814 | Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali | Fabbricazione da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita) |
| 7006 | Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altri materiali | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
| 7007 | Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
| 7008 | Vetri isolanti a pareti multiple | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |

[1] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.
[2] Cfr. nota n. 6.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 7009 | Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
| 7010 | Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto<br>o<br>Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito |
| 7013 | Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto<br>o<br>Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito<br>o<br>Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito |
| ex 7019 | Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati | Fabbricazione a partire da:<br>- stoppini greggi, filati accoppiati in parellelo senza torsione (roving), e<br>- lana di vetro |
| ex 7102, ex 7103 e ex 7104 | Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate | Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate |
| 7106, 7108 e 7110 | Metalli preziosi:<br>- greggi | Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci doganali 7106, 7108 o 7110<br>o<br>Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci doganali 7106, 7108 o 7110<br>o<br>Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni |
| | - semilavorati o in polvere | Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi |
| ex 7107, ex 7109 e ex 7111 | Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati | Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi |
| 7116 | Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 7117 | Minuterie di fantasia | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto<br>o<br>Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 7207 | Semiprodotti di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205 |
| da 7208 a 7216 | Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 |
| 7217 | Fili di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207 |
| ex 7218, da 7219 a 7222 | Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218 |
| 7223 | Fili di acciai inossidabili | Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218 |
| ex 7224, da 7225 a 7227 | Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di altri acciai legati | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7224 |
| 7228 | Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224 |
| 7229 | Fili di altri acciai legati | Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224 |
| ex 7301 | Palancole | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
| 7302 | Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
| 7304, 7305 e 7306 | Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio | Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224 |
| 7308 | Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati |
| ex 7315 | Catene antisdrucciolevoli | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 7322 | Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7322 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex capitolo 74 | Rame e lavori di rame, esclusi i prodotti delle voci da 7401 a 7405; la regola per i prodotti della voce ex 7403 è specificata in appresso | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 7403 | Leghe di rame, gregge | Fabbricazione a partire da rame raffinato greggio, o da cascami e rottami |
| ex capitolo 75 | Nichel e lavori di nichel, esclusi i prodotti delle voci da 7501 a 7503 | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 76 | Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti delle voci 7601, 7602 e ex 7616; le norme per le voci ex 7601 e ex 7616 sono specificate in appresso | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati ad una voce diversa da quella del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 7601 | Alluminio grezzo | Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio |
| ex 7616 | Articoli di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 78 | Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti delle voci 7801 e 7802; la regola per la voce 7801 è specificata in appresso | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 7801 | Piombo greggio:<br>- Piombo raffinato | Fabbricazione a partire da piombo d'opera |
| | - altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex capitolo 79 | Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7902. La regola per i prodotti della voce 7901 è specificata in appresso | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 7901 | Zinco greggio | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati |
| ex capitolo 80 | Stagno e lavori di stagno, esclusi i prodotti delle voci 8001, 8002 e 8007. La regola per i prodotti della voce doganale 8001 è specificata in appresso | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8001 | Stagno greggio | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati |
| ex capitolo 81 | Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie | Fabbricazione in cui: il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto utilizzato non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8206 | Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8207 | Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8208 | Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 8211 | Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati |
| 8214 | Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte), utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati |
| 8215 | Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati |
| ex 8306 | Statuette ed oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 84 | Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi esclusi i prodotti delle seguenti voci o parti di voci doganali, per i quali le relative regole figurano in appresso:<br>8403, ex 8404, da 8406 a 8409, 8412, 8415, 8418, ex 8419, 8420, da 8425 a 8430, ex 8431, 8439, 8441, da 8444 a 8447, ex 8448, 8452, da 8456 a 8466, da 8469 a 8472, 8480, 8484 e 8485 | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto, il cui valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8403 e ex 8404 | Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da 8403 o 8404. Tuttavia, materiali classificati nelle voci 8403 e 8404 possono essere utilizzati, purché il loro valore totale non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8406 | Turbine a vapore | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8407 | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8408 | Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8409 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8412 | Altri motori e macchine motrici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8415 | Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 8418 | Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415 | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| ex 8419 | Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta e del cartone | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8420 | Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| da 8425 a 8428 | Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati della voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8429 | Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: | |
| | - rulli compressori | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 8430 | Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali a macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8431 | Parti di ricambio per rulli compressori | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8439 | Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8441 | Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| da 8444 a 8447 | Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8448 | Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8452 | Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: | |
| | - macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg con il motore | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e<br>- il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari |
| | - altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| da 8456 a 8466 | Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| da 8469 a 8472 | Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8480 | Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8484 | Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8485 | Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 85 | Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi, esclusi gli articoli delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 8501, 8502, ex 8518, da 8519 a 8529, da 8535 a 8537, 8542, da 8544 a 8546 e 8548 | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8501 | Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni) | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8502 | Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8501 o 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8518 | Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 8519 | Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 8520 | Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 8521 | Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 8522 | Parti ed accessori di apparecchi delle voci da 8519 a 8521 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8523 | Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8524 | Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37: | |
| | - matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 8525 | Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono, telecamere | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,<br>- il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 8526 | Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 8527 | Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 8528 | Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 8529 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528: | |
| | - adatte per essere utilizzate unicamente o principalmente con apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altre | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 8535 e 8536 | Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 8537 | Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi (compresi gli armadi di comando numerico) ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, compresi quelli che incorporano gli strumenti o apparecchi del capitolo 90 diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8542 | Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 o 8542 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8544 | Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8545 | Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8546 | Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8548 | Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| da 8601 a 8607 | Veicoli e materiale rotante per strade ferrate o simili e loro parti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8608 | Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto siano utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 8609 | Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più mezzi di trasporto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 87 | Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: da 8709 a 8711, ex 8712, 8715 e 8716 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8709 | Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8710 | Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8711 | Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car») | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| ex 8712 | Biciclette senza cuscinetti a sfere | Fabbricazione a partire da materiali che non sono classificati nella voce 8714 |
| 8715 | Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini; loro parti | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati sino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8716 | Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 8803 | Parti degli apparecchi delle voci 8801 e 8802 | Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8803 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8804 | Paracadute (compresi quelli dirigibili) e rotochutes; loro parti ed accessori: | |
| | - rotochutes | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 8804 |
| | - altri | Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8804 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8805 | Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti | Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8805 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| capitolo 89 | Navi, battelli ed altri natanti | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati |
| ex capitolo 90 | Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso:<br>9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, da 9015 a 9017, ex 9018, e da 9024 a 9033 | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9001 | Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9002 | Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9004 | Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 9005 | Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici di rifrazione e loro sostegni | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 9006 | Apparecchi fotografici (non cinematografici); apparecchi e dispositivi, compresi lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 9007 | Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 9011 | Microscopi ottici, compresi quelli per la microfotografia, la microcinematografia o la microproiezione | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| ex 9014 | Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9015 | Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole, telemetri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9016 | Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9017 | Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori), strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 9018 | Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli «altri materiali» della voce doganale 9018 |
| 9024 | Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9025 | Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9026 | Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9027 | Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9028 | Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura: | |
| | - parti ed accessori | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 9029 | Altri contatori (per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli della voce 9014 o 9015; stroboscopi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9030 | Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9031 | Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo e loro parti; proiettori di profili | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9032 | Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 9033 | Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 91 | Pendole ed orologi; loro parti; esclusi i prodotti delle seguenti voci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 9105, da 9109 a 9113 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9105 | Altri orologi | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 9109 | Movimenti di orologeria, completi e montati | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 9110 | Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons», movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9111 | Casse per orologi e loro parti | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9112 | Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9113 | Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:<br>- di metallo, anche placcati, o ricoperti di metallo prezioso | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| capitolo 92 | Strumenti musicali, parti ed accessori di questi strumenti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| capitolo 93 | Armi, munizioni e loro parti ed accessori | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 9401 ed ex 9403 | Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m2 | Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto<br>oppure<br>Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purché:<br>- il suo valore non ecceda il 25 % del prodotto, e<br>- tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403 |
| 9405 | Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9406 | Costruzioni prefabbricate | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9503 | Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e<br>- purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 9506 | Teste di mazze da golf | Fabbricazione a partire da sbozzi |
| 9507 | Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali classificati nella medesima voce doganale possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 9601 ed ex 9602 | Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio | Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce doganale |
| ex 9603 | Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9605 | Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti | Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 9606 | Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e<br>- purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco del prodotto |
| 9608 | Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i pennini, punte di pennini ed altri materiali della medesima voce doganale possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9612 | Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e<br>- purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 9614 | Pipe, comprese le teste di pipe | Fabbricazione a partire da sbozzi |

## ALLEGATO III

## CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1

1. Il certificato EUR.1 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il certificato EUR.1 viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.

2. Il certificato EUR.1 deve avere il formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e della Lettonia possono riservarsi la stampa dei certificati EUR.1 oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato EUR.1 deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato EUR.1 deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

# CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

**1. Esportatore** (nome, indirizzo completo, paese)

**EUR. 1 N. A 000 000**

Prima di compilare il formulario consultare le note a retro

**2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra**

---

---

(Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

**3. Destinatario** (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)

**4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari**

**5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione**

**6. Informazioni riguardanti il trasporto** (indicazione facoltativa)

**7. Osservazioni**

**8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (1), designazione delle merci**

**9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)**

**10. Fatture** (indicazione facoltativa)

**11. VISTO DELLA DOGANA**

Dichiarazione certificata conforme

Documento d'esportazione (2)

modello _____ n. _____

del _____

Ufficio doganale _____ Timbro

Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato

_____

A _____, addì _____

_____

(Firma)

**12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE**

Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato.

Fatto a _____, addì _____

_____

(Firma)

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa"

(2) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono

| 13. **DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:** | 14. **RISULTATO DEL CONTROLLO** |
|---|---|
| | Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (1)<br>☐ È stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati in esso contenuti sono esatti<br>☐ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni) |
| È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato<br><br>Fatto a _____, addì _____<br><br>Timbro<br><br>_____<br>(Firma) | Fatto a _____, addì _____<br><br>Timbro<br><br>_____<br>(Firma) |

(1) Segnare con una X la menzione applicabile

## NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.

2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

# DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa".

**1. Esportatore** (nome, indirizzo completo, paese)

**EUR. 1 N. A 000 000**

Prima di compilare il formulario consultare le note a tergo

**2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra**

---

e

---

(Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

**3. Destinatario** (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)

**4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari**

**5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione**

**6. Informazioni riguardanti il trasporto** (indicazione facoltativa)

**7. Osservazioni**

| **8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (1), designazione delle merci** | **9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)** | **10. Fatture** (indicazione facoltativa) |
|---|---|---|
| | | |

## DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi[1]:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a . . . . . addì . . . . . .

. . . . . .

(Firma)

---

[1] Ad esempio: i documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

## ALLEGATO IV

## FORMULARIO EUR.2

1. Il formulario EUR.2 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il formulario viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione: se viene compilato a mano, deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.

2. Il formulario EUR.2 ha il formato di 210 × 148 mm. Una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più è ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m$^2$.

3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e della Lettonia possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la loro autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni foglio deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni formulario deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il formulario deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

[redacted]

(RECTO)

Prima di compilare il formulario leggere con attenzione le istruzioni a tergo

**FORMULARIO EUR.2 N.**

1 **Formulario utilizzato negli scambi preferenziali**

tra (1)

2 **Esportatore** (nome, indirizzo completo, paese)

3 **Dichiarazione dell'esportatore**

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte in appresso, dichiaro che esse soddisfano alle condizioni richieste per procedere alla compilazione del presente formulario e che hanno il carattere di prodotti originari conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi preferenziali di cui alla casella n. 1

4 **Destinatario** (nome, indirizzo completo, paese)

5 **Luogo e data**

6 **Firma dell'esportatore**

7 **Osservazioni** (2)

8 **Paese d'origine** (3)

9 **Paese di destinazione** (3)

10 **Massa lorda (kg)**

11 **Marche e numeri dell'invio e designazione delle merci**

12 **Amministrazione o servizio del paese d'esportazione** (4) **incaricato del controllo a posteriori della dichiarazione dell'esportatore**

(1) Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori interessati.
(2) Indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o servizio competente.
(3) Per paese d'origine s'intende il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui i prodotti sono considerati originari.
(4) Per paese s'intende un paese, gruppo di paesi ovvero un territorio.

(VERSO)

| 13 | Richiesta di controllo | 14 | Risultato del controllo |
|---|---|---|---|
| | Il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurante sulla prima pagina del presente formulario è richiesto da (*) | | Il controllo effettuato ha permesso di constatare se ... |
| | | | ☐ che le indicazioni e menzioni riportate sul presente formulario sono esatte |
| | | | ☐ che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di autenticità e di regolarità (si vedano le osservazioni qui allegate) |
| | Fatto a ..... addì ..... 19..... | | Fatto a ..... addì ..... 19..... |
| | Timbro | | Timbro |
| | ..... (Firma) | | ..... (Firma) |
| | | | (1) Contrassegnare con una X la casella che interessa |

(*) Il controllo a posteriori dei formulari EUR.2 è effettuato per sondaggio e ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano fondati dubbi in merito all'autenticità del formulario ed all'esattezza delle indicazioni sull'origine reale della merce in questione.

## Istruzioni relative alla compilazione del formulario EUR.2

1. Possono dar luogo alla compilazione di un formulario EUR.2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella n. 1. Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario.

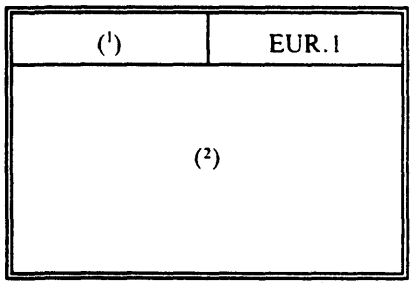
2. L'esportatore unisce il formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e l'inserisce nel pacco quando si tratta di spedizione sotto forma di lettere. Inoltre appone sull'etichetta verde C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/CP 3 l'indicazione EUR.2, seguita dal numero di serie del formulario.

3. Queste istruzioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali o postali.

4. L'utilizzazione di questo formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorità responsabili qualsiasi documento giustificativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sui processi di fabbricazione delle merci descritte nella casella n. 11.

ALLEGATO V

Modello dell'impronta del timbro di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b)




(1) Sigla o stemma dello Stato d'esportazione.

(2) Indicazioni che permettono di identificare l'esportatore autorizzato.

# PROTOCOLLO N. 4

## DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AGLI SCAMBI TRA LETTONIA, SPAGNA E PORTOGALLO

## CAPITOLO I

### Disposizioni specifiche relative agli scambi tra la Spagna e la Lettonia

### ARTICOLO 1

Le disposizioni dell'accordo relative agli scambi di cui al titolo II sono modificate nel modo seguente per tener conto delle misure e degli impegni previsti nell'atto di adesione del Regno di Spagna alle Comunità europee (in appresso denominato "l'atto di adesione")

### ARTICOLO 2

Ai sensi dell'atto di adesione, la Spagna non accorda ai prodotti originari della Lettonia un trattamento più favorevole di quello riservato alle importazioni originarie degli altri Stati membri o in libera circolazione negli altri Stati membri.

### ARTICOLO 3

L'adempimento da parte della Spagna degli obblighi previsti dall'articolo 4. paragrafo 2 dell'accordo avviene al momento previsto per gli altri Stati membri. sempre che la Lettonia sia stata esclusa dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi.

### ARTICOLO 4

Alle importazioni in Spagna di prodotti originari della Lettonia possono applicarsi restrizioni quantitative fino al 31 dicembre 1995 per i prodotti elencati nell'allegato A.

### ARTICOLO 5

Le disposizioni del presente protocollo lasciano impregiudicato il regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni di diritto comunitario alle Isole Canarie, e la decisione 91/314/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di opzioni specificamente connesse alla lontananza e all'insularità delle Isole Canarie (POSEICAN).

## CAPITOLO II

### Disposizioni specifiche relative agli scambi tra il Portogallo e la Lettonia

### ARTICOLO 6

Le disposizioni dell'accordo relative agli scambi di cui al titolo II sono modificate nel modo seguente per tener conto delle misure e degli impegni previsti dall'atto di adesione della Repubblica portoghese alle Comunità europee (in appresso denominato "l'atto di adesione").

### ARTICOLO 7

Ai sensi dell'atto di adesione, il Portogallo non accorda ai prodotti originari della Lettonia un trattamento più favorevole di quello riservato alle importazioni originarie degli altri Stati membri o in libera circolazione negli altri Stati membri.

### ARTICOLO 8

L'adempimento da parte del Portogallo degli obblighi previsti dall'articolo 4 del paragrafo 2 dell'accordo avviene al momento previsto per gli altri Stati membri, sempre che la Lettonia sia stata esclusa dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi.

### ARTICOLO 9

Alle importazioni in Portogallo di prodotti originari della Lettonia possono applicarsi restrizioni quantitative fino al 31 dicembre 1995 per i prodotti elencati nell'allegato B.

Allegato A

| Codice NC |
|---|
| ex 0102 90 10 [1] |
| ex 0102 90 31 ([1]) |
| ex 0102 90 33 ([1]) |
| ex 0102 90 35 ([1]) |
| ex 0102 90 37 ([1]) |
| 0103 91 10 |
| 0103 92 11 |
| 0103 92 19 |
| 0203 11 10 |
| 0203 12 11 |
| 0203 12 19 |
| 0203 19 11 |
| 0203 19 13 |
| 0203 19 15 |
| 0203 19 55 |
| 0203 19 59 |
| 0203 21 10 |

[1] Esclusi gli animali per le corride.

| Codice NC |
|---|
| 0203 22 11 |
| 0203 22 19 |
| 0203 29 11 |
| 0203 29 13 |
| 0203 29 15 |
| 0203 29 55 |
| 0203 29 59 |
| 0206 30 21 |
| 0206 30 31 |
| 0206 41 91 |
| 0206 49 91 |
| 0208 10 10 |
| 0209 00 11 |
| 0209 00 19 |
| 0209 00 30 |
| 0210 11 11 |
| 0210 11 19 |
| 0210 11 31 |
| 0210 11 39 |
| 0210 12 11 |
| 0210 12 19 |
| 0210 19 10 |

| Codice NC |
|---|
| 0210 19 20 |
| 0210 19 30 |
| 0210 19 40 |
| 0210 19 51 |
| 0210 19 59 |
| 0210 19 60 |
| 0210 19 70 |
| 0210 19 81 |
| 0210 19 89 |
| 0210 90 31 |
| 0210 90 39 |
| ex 0210 90 90 [2] |
| ex 0401 [3] |
| 0403 10 22 |
| 0403 10 24 |
| 0403 10 26 |
| ex 0403 90 51 |
| ex 0403 90 53 [4] |
| ex 0403 90 59 [4] |
| 0404 10 91 |
| 0404 90 11 |

[2] Solo di suini domestici.

[3] In imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri.

[4] Non conservati, né concentrati né imballati, destinati esclusivamente all'alimentazione umana.

| Codice NC |
|---|
| 0404 90 13 |
| 0404 90 19 |
| 0404 90 31 |
| 0404 90 33 |
| 0404 90 39 |
| ex 1601 [5] |
| ex 1602 10 00 ([5]) |
| ex 1602 20 90 ([5]) |
| 1602 41 10 |
| 1602 42 10 |
| 1602 49 11 |
| 1602 49 13 |
| 1602 49 15 |
| 1602 49 19 |
| 1602 49 30 |
| 1602 49 50 |
| ex 1602 90 10 [6] |
| 1602 90 51 |
| ex 1902 20 30 [7] |

[5] Solo quelli contenenti carni o frattaglie commestibili di suini domestici.

[6] Solo quelle contenenti sangue di maiale.

[7] Unicamente:
- le salsicce fatte di carni, frattaglie commestibili o sangue di suini domestici.
- tutte le preparazioni o i prodotti conservati contenenti carni o frattaglie commestibili di suini domestici.

Allegato B

| Codice NC |
| --- |
| 0701 10 00 |
| 0701 90 10 |
| 0701 90 51 |
| 0701 90 59 |

# PROTOCOLLO N. 5

## RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE

### ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

a) "legislazione doganale": le disposizioni adottate dalla Comunità e dalla Lettonia che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale,comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette Parti;

b) "dazi doganali": tutti i dazi, le imposte, i diritti o le altre tasse riscossi nei territori delle Parti contraenti, in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo è limitato ai costi approssimativi dei servizi forniti;

c) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;

d) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;

e) "infrazione": ogni violazione della legislazione doganale ovvero ogni tentata violazione di detta legislazione.

### ARTICOLO 2

Campo di applicazione

1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per quanto concerne la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.

2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità.

## ARTICOLO 3

Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo:

a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la normativa doganale;

b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale dell'altra Parte;

c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a sostanziali infrazioni della normativa doganale;

d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la normativa doganale.

## ARTICOLO 4

Assistenza spontanea

Senza bisogno di una richiesta preliminare, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca, in conformità delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare allorché ricevono informazioni riguardanti:

- operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale legislazione e che possano interessare l'altra Parte contraente;

- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;

- merci note per essere soggette a sostanziali infrazioni della normativa doganale.

ARTICOLO 5

Consegna/Notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per

- consegnare tutti i documenti e
- notificare tutte le decisioni

che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

ARTICOLO 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

a) l'autorità richiedente che presenta la domanda;

b) la misura richiesta;

c) l'oggetto e il motivo della domanda;

d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;

e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.

3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.

4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

## ARTICOLO 7

Adempimento delle domande

1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata ovvero, qualora essa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale la domanda è stata indirizzata da parte di detta autorità, procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa Parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.

2. Le domande di assistenza saranno adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte contraente interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle infrazioni della normativa doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4. I funzionari di una Parte contraente, d'intesa con l'altra Parte contraente, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

## ARTICOLO 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

## ARTICOLO 9

Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1. Le Parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:

a) pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o

b) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della normativa relativa ai dazi doganali; ovvero

c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.

3. Se l'assistenza è rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

ARTICOLO 10

Obbligo di osservare la riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2. I dati nominativi non vengono trasmessi se vi sono fondati motivi di ritenere che il trasferimento o l'uso di questi dati sarebbe contrario ai principi giuridici di base di una delle Parti, e soprattutto che la persona in questione verrebbe indebitamente lesa. Su richiesta, la Parte che riceve i dati informa la Parte che li ha forniti dell'uso fattone e dei risultati ottenuti.

3. I dati nominativi possono essere trasmessi solo alle autorità doganali e, se necessario per procedimenti penali, al pubblico ministero e alle autorità giudiziarie. Le altre persone o autorità possono ottenere queste informazioni solo previa autorizzazione dell'autorità che le fornisce.

4. La Parte che fornisce le informazioni ne verifica l'accuratezza prima di trasferirle. Qualora le informazioni fornite risultino inesatte o da depennare, la Parte che le ha ricevute ne viene informata senza indugio ed è tenuta ad effettuare la correzione o la rimozione.

5. Fatti salvi i casi in cui prevale il pubblico interesse, la persona interessata può ottenere, su richiesta, informazioni sulla memorizzazione dei dati e sui suoi scopi.

ARTICOLO 11

Uso delle informazioni

1. Le informazioni ottenute possono utilizzarsi solo ai fini del presente protocollo; le Parti contraenti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite e sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. Queste disposizioni non si applicano quando le informazioni ottenute ai fini del presente protocollo possono essere usate anche per combattere il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope. Dette informazioni possono essere comunicate ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, nei limiti dell'articolo 2.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della normativa doganale.

3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi agli organi giurisdizionali, le Parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 12

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra Parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

ARTICOLO 13

Spese di assistenza

Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

ARTICOLO 14

Esecuzione

1. La gestione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali della Lettonia, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare al Consiglio di associazione le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

2. Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 15

Complementarità

1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di assistenza reciproca che sia stato concluso o possa essere concluso tra uno o più Stati membri dell'Unione europea e la Lettonia. Inoltre esso non osta all'ampliamento dell'assistenza doganale reciproca concessa ai sensi di detti accordi.

2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunità.

## DICHIARAZIONI COMUNI

1. Articolo 37, paragrafo 1

Si conviene che l'espressione "condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro" comprende, se del caso, le norme comunitarie.

2. Articolo 37

Si conviene che l'espressione "figli" è definita in conformità della legislazione nazionale del paese ospitante in questione.

3. Articolo 38

Si conviene che l'espressione "membri della loro famiglia" è definita in conformità della legislazione nazionale del paese ospitante in questione.

4. Titolo IV, Capitolo II

Fatte salve le disposizioni del Titolo IV, Capitolo II, le Parti convengono che il trattamento dei cittadini o delle imprese di una Parte si consideri meno favorevole di quello accordato ai cittadini e alle imprese dell'altra Parte qualora detto trattamento sia formalmente o di fatto meno favorevole del trattamento accordato ai cittadini e alle imprese dell'altra Parte.

5. Articolo 46, lettera d), comma i)

Fatto salvo l'articolo 46, le Parti convengono che nessuna disposizione dell'Accordo possa essere interpretata come una negazione del diritto delle Parti a istituire controlli e regolamentazioni volti a garantire che le persone fisiche che beneficiano del diritto di stabilimento svolgano effettivamente un'attività in qualità di lavoratori autonomi.

6. Articolo 56

Il semplice fatto di richiedere un visto per le persone fisiche di alcuni Stati membri e non per quelle di altri Stati membri da parte della Lettonia o che alcuni Stati membri richiedano un visto per le persone fisiche della Lettonia e altri Stati membri non si considera vanificare o compromettere i benefici spettanti ai sensi di uno specifico impegno.

7. Articolo 62

Le disposizioni dell'articolo 62 non si applicano all'acquisizione di certificati di privatizzazione lettoni da parte di non residenti.

Il Consiglio di associazione può adottare misure per ridurre le suddette restrizioni.

8. Articolo 66

Le Parti convengono che, fino al 31 dicembre 1999, l'articolo 66 del presente accordo non si applichi per quanto riguarda le imprese cui sono stati accordati, da parte della Lettonia, diritti speciali o esclusivi nel settore delle telecomunicazioni, a condizione che

- a richiesta, ed entro limiti di tempo ragionevoli, vengano messe a disposizione delle reti aziendali e dei gruppi chiusi di utilizzatori per il loro uso linee in locazione, comprendenti servizi di trasmissione dati e telefonia vocale a decorrere dalla data di cui all'articolo 66;

- le funzioni di regolamentazione siano affidate ad un organismo indipendente dall'organismo preposto alle telecomunicazioni a decorrere dalla data di cui all'articolo 66.

9. Articolo 67

Le Parti convengono che, ai fini dell'accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i marchi commerciali e i marchi di servizi, le topografie di circuiti integrati e la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, nonché la protezione delle informazioni riservate attinenti a conoscenze specialistiche.

10. Articolo 115

Le Parti convengono che il Consiglio di Associazione, conformemente all'articolo 115 dell'accordo, esamini l'opportunità di creare un organismo consultivo comprendente membri del Comitato economico e sociale della Comunità e le loro controparti lettoni.

11. Protocollo n. 3 dell'accordo

Le Parti convengono che i futuri sviluppi della cooperazione regionale tra gli Stati baltici potrebbero accentuare l'impatto delle norme di origine.

12. Protocollo n. 5 dell'accordo

Le Parti convengono che l'assistenza prevista dal presente protocollo non comprende la riscossione di dazi doganali, tasse, ammende e altri oneri per conto dell'altra Parte.

# ACCORDO
# IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
# TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA DI LETTONIA
# SUL TRASPORTO MARITTIMO

A. Lettera della Comunità

Signor ,

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto segue:

al momento della firma dell'accordo di libero scambio tra le Comunità europee e la Lettonia, le Parti si sono impegnate a trattare nel modo appropriato le questioni relative alle operazioni di navigazione, segnatamente quelle che rischiano di ostacolare lo sviluppo del commercio. Si cercheranno soluzioni reciprocamente soddisfacenti nel rispetto del principio di una concorrenza libera e leale su basi commerciali.

Si è inoltre deciso che di tali questioni discuterà anche il Consiglio di associazione.

Voglia gradire, Signor , l'espressione della nostra profonda stima.

A nome del
Consiglio dell'Unione europea

B. Lettera della Repubblica di Lettonia

Signor ,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera e confermarLe l'accordo del mio governo su quanto segue:

"al momento della firma dell'accordo di libero scambio tra le Comunità europee e la Lettonia, le Parti si sono impegnate a trattare nel modo appropriato le questioni relative alle operazioni di navigazione, segnatamente quelle che rischiano di ostacolare lo sviluppo del commercio. Si cercheranno soluzioni reciprocamente soddisfacenti nel rispetto del principio di una concorrenza libera e leale su basi commerciali.

Si è inoltre deciso che di tali questioni discuterà anche il Consiglio di associazione.".

Voglia gradire, Signor , l'espressione della nostra profonda stima.

Per
il governo della Repubblica di Lettonia

# ACCORDO
# IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA DI LETTONIA PER QUANTO RIGUARDA IL RICONOSCIMENTO DEL CARATTERE REGIONALE DELLA PESTE SUINA AFRICANA NEL REGNO DI SPAGNA

A. Lettera della Lettonia

Signor ,

mi pregio far riferimento ai colloqui svoltisi tra la Comunità e la Lettonia nel quadro dei negoziati relativi all'accordo di libero scambio per quanto riguarda il regime commerciale applicabile a taluni prodotti agricoli.

Le confermo con la presente che la Lettonia accetta di riconoscere che il territorio del Regno di Spagna, fatta eccezione per le province di Badajoz, Huelva, Siviglia e Cordova, è esente dalla peste suina africana, alle stesse condizioni specificate nella decisione 89/21/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, e nelle successive decisioni della Commissione.

La Lettonia accetta questa deroga senza pregiudizio per tutti gli altri requisiti previsti dalla legislazione veterinaria lettone.

Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunità è d'accordo sul contenuto della presente.

Voglia accettare, Signor , l'espressione della mia profonda stima.

Per
il governo della Repubblica di Lettonia

B. Lettera della Comunità

Signor ,

mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

"mi pregio far riferimento ai colloqui svoltisi tra la Comunità e la Lettonia nel quadro di negoziati relativi all'accordo di libero scambio per quanto riguarda il regime commerciale applicabile a taluni prodotti agricoli.

Le confermo con la presente che la Lettonia accetta di riconoscere che il territorio del Regno di Spagna, fatta eccezione per le province di Badajoz, Huelva, Siviglia e Cordova, è esente dalla peste suina africana, alle stesse condizioni specificate nella decisione 89/21/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, e nelle successive decisioni della Commissione.

La Lettonia accetta questa deroga senza pregiudizio per tutti gli altri requisiti previsti dalla legislazione veterinaria lettone.

Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunità è d'accordo sul contenuto della presente.".

Mi pregio confermarLe che la Comunità è d'accordo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia accettare, Signor , l'espressione della mia profonda stima.

A nome del
Consiglio dell'Unione europea

DICHIARAZIONI UNILATERALI

**Dichiarazione del governo francese**

La Francia prende atto che l'Accordo europeo con la Repubblica di Lettonia non si applica ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità europea ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea.

**Dichiarazioni della Repubblica di Lettonia**

1. Articolo 34

   Tra l'UE e gli Stati baltici, trattati come un unico territorio ai fini della loro partecipazione al cumulo europeo, sarà introdotto l'attuale meccanismo di cumulo diagonale per sfruttare fino in fondo tale possibilità e migliorare l'accesso ai mercati per i prodotti originari.

2. Capitolo I
   Circolazione dei lavoratori

   Interpretazione delle espressioni "cittadinanza" e "cittadini"

   La Repubblica di Lettonia interpreta nel modo sotto indicato le espressioni utilizzate nel testo dell'accordo

   - "cittadinanza" è considerato equivalente a "nazionalità"
   - "cittadini lettoni" è considerato equivalente all'espressione "persone di cittadinanza lettone".

3. Articolo 79

   La Lettonia considera lo scambio di informazioni sul livello dei prezzi agricoli nel mercato della Comunità fondamentale ai fini della cooperazione in questione.

4. Considerato che entrambe le Parti intendono avviare quanto prima i negoziati per un accordo europeo, la Lettonia ha espresso l'auspicio che in tale occasione possano essere rinegoziate le condizioni commerciali per i prodotti tessili e agricoli, al fine di apportarvi gli adeguamenti necessari per l'ulteriore liberalizzazione reciproca degli scambi in seguito all'adesione dei paesi scandinavi all'Unione europea.

[redacted]

[redacted]

**DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE**
**del ..... 1995**

**relativa alla conclusione dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra**

(../../CECA,CEE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare il combinato disposto dell'articolo 238 e dell'articolo 228, paragrafo 2 seconda frase e paragrafo 3, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare il secondo paragrafo dell'articolo 101,

sentito il comitato consultivo e previo accordo unanime del Consiglio,

visto il parere conforme del Parlamento europeo[1] ,

vista l'approvazione del Consiglio a norma dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando che occorre approvare l'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, firmato a Bruxelles il ..... 1995,

DECIDONO:

**Articolo 1**

Sono approvati, a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, l'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, nonché i protocolli, le dichiarazioni e gli scambi di lettere allegati all'Atto finale.

---

1 GU n. C ...

I testi dell'accordo, dei protocolli allegati e dell'Atto finale sono acclusi alla presente decisione.

**Articolo 2**

1. La posizione della Comunità in sede di consiglio di associazione viene stabilita dal Consiglio in base a una proposta della Commissione oppure, se del caso, dalla Commissione, in conformità delle corrispondenti disposizioni dei trattati che istituiscono, rispettivamente, la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica.

2. A norma dell'articolo 112 dell'accordo europeo, il presidente del Consiglio presiede il consiglio di associazione e rende nota la posizione della Comunità. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di associazione, conformemente al suo regolamento interno, e rende nota la posizione della Comunità.

**Articolo 3**

Il presidente del Consiglio deposita l'atto di notifica di cui all'articolo 132 dell'accordo a nome della Comunità europea. Il presidente della Commissione deposita i suddetti atti di notifica a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica.

Fatto a Bruxelles,

574

# ACCORDO EUROPEO

**che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra**

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce l'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in appresso denominati "Stati membri", e

la COMUNITÀ EUROPEA, la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate "la Comunità",

che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte,

e LA REPUBBLICA DI LITUANIA, in appresso denominata "Lituania", dall'altra,

RICORDANDO i legami storici fra le Parti e i valori comuni che condividono;

RICONOSCENDO che la Comunità e la Lituania desiderano rafforzare tali legami e instaurare una relazione intensa e duratura, basata sulla reciprocità, che consenta alla Lituania di partecipare al processo di integrazione europea, consolidando e ampliando le relazioni già avviate in passato, in particolare con l'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica e con l'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali;

CONSIDERANDO l'impegno a rafforzare le libertà politiche ed economiche alla base del presente accordo e a sviluppare ulteriormente il nuovo sistema economico e politico della Lituania che rispetta - anche conformemente agli impegni assunti nell'ambito della CSCE - lo Stato di diritto e i diritti dell'uomo, compresi quelli delle minoranze, e che prevede un regime pluripartitico con elezioni libere e democratiche e la liberalizzazione necessaria per introdurre stabilmente l'economia di mercato;

CONCORDI nel ritenere che la Lituania abbia fatto considerevoli progressi nell'attuare le riforme politiche ed economiche e che proseguirà su questa via;

CONSIDERANDO l'impegno a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito della CSCE, segnatamente quelli contenuti nell'Atto finale di Helsinki, nei documenti conclusivi delle riunioni di Madrid, di Vienna e di Copenaghen, nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nelle conclusioni della conferenza CSCE di Bonn, nel documento CSCE di Helsinki del 1992, nella convenzione europea sui diritti dell'uomo, nel trattato della Carta europea dell'energia e nella dichiarazione ministeriale della conferenza di Lucerna del 30 aprile 1993;

DESIDEROSI di migliorare i contatti tra i cittadini nonché la libera circolazione delle informazioni e delle idee, come concordato tra le Parti nell'ambito della CSCE;

CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo per instaurare e far progredire in Europa un sistema stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea uno dei suoi fondamenti;

RICONOSCENDO la necessità di portare avanti, con l'aiuto della Comunità, la riforma politica ed economica in Lituania;

TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunità di contribuire all'attuazione delle riforme e di aiutare la Lituania ad affrontare le conseguenze economiche e sociali dell'adeguamento strutturale;

RICONOSCENDO che la piena applicazione dell'accordo è inscindibile dalla realizzazione di un programma coerente di riforme economiche e politiche da parte della Lituania;

RICONOSCENDO la necessità di proseguire la cooperazione regionale tra gli Stati baltici, tenendo conto dell'esigenza di portare avanti in parallelo l'integrazione tra l'Unione europea e questi ultimi, tra di essi e in un più vasto contesto regionale:

CONSIDERANDO l'impegno a liberalizzare il commercio in base ai principi del GATT e dell'OMC;

PREVEDENDO che l'accordo creerà un nuovo clima per le relazioni economiche tra di essi e soprattutto per lo sviluppo degli scambi, delle questioni commerciali e degli investimenti, di capitale importanza per la ristrutturazione economica e per la modernizzazione tecnologica;

TENENDO CONTO del dialogo politico sulle questioni di reciproco interesse instaurato dalla dichiarazione comune del maggio 1992;

DESIDEROSI di avviare e intensificare un dialogo politico regolare nel contesto multilaterale definito dal Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993, rafforzato dalla decisione del Consiglio dell'Unione europea del 7 marzo 1994 e dalle conclusioni del Consiglio europeo di Essen del dicembre 1994;

RICORDANDO che la Lituania è associata all'UEO dal maggio 1994 e che partecipa al Programma "Partenariato per la pace" della NATO;

RICONOSCENDO il contributo che il Patto per la stabilità in Europa può dare alla stabilità e alle relazioni di buon vicinato nella regione baltica e ribadendo la loro ferma intenzione di collaborare per il successo dell'iniziativa;

TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunità di utilizzare strumenti globali e pluriennali di cooperazione e di assistenza economica, tecnica e finanziaria;

TENENDO PRESENTI le disparità economiche e sociali esistenti tra la Comunità e la Lituania e riconoscendo pertanto che gli obiettivi dell'associazione dovrebbero essere conseguiti tramite adeguate disposizioni del presente accordo;

DESIDERANDO instaurare una cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni;

DESIDERANDO creare un contesto per la cooperazione volta a combattere le attività illegali;

RICONOSCENDO che la Lituania intende diventare, a termine, membro dell'Unione europea e che, secondo le Parti, l'associazione istituita dal presente accordo la aiuterà a conseguire questo obiettivo;

TENENDO CONTO della strategia di preparazione all'adesione adottata dal Consiglio europeo di Essen del dicembre 1994 che si traduce politicamente nell'avvio, tra gli Stati associati e le istituzioni dell'Unione europea, di relazioni strutturate tali da favorire la fiducia reciproca e da creare un contesto per risolvere le questioni di comune interesse,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

1. È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Lituania, dall'altra.

2. Gli obiettivi di tale associazione sono:

- costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le Parti che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche;

- istituire gradualmente una zona di libero scambio tra la Comunità e la Lituania, che copra sostanzialmente tutti gli scambi tra le Parti;

- promuovere l'espansione degli scambi nonché relazioni economiche armoniose tra le Parti, incentivando così lo sviluppo economico dinamico e la prosperità della Lituania;

- gettare le basi della cooperazione economica, finanziaria, culturale e sociale e della cooperazione per la prevenzione delle attività illegali, nonché dell'assistenza della Comunità alla Lituania;

- sostenere gli sforzi della Lituania volti a sviluppare la sua economia e a portare a termine la sua trasformazione in un'economia di mercato;

- costituire un contesto adeguato per la graduale integrazione della Lituania nell'Unione europea. A tal fine, la Lituania dovrà adoperarsi per soddisfare i requisiti in materia;

- creare adeguate istituzioni per rendere effettiva l'associazione.

## TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 2

1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo sancito dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché i principi

dell'economia di mercato, sono alla base delle politiche interna ed estera delle Parti e costituiscono elementi fondamentali del presente accordo.

2. Le Parti ritengono fondamentale, per la futura prosperità e stabilità della regione, che gli Stati baltici mantengano e sviluppino la cooperazione fra di essi e moltiplichino gli sforzi per promuovere questo processo.

ARTICOLO 3

1. L'associazione prevede un periodo transitorio, menzionato negli articoli specifici qui di seguito, che scadrà al più tardi il 31 dicembre 1999.

2. Tenendo presente che i principi dell'economia di mercato sono fondamentali per la presente associazione, il Consiglio di associazione esaminerà periodicamente l'applicazione dell'accordo e l'attuazione delle riforme economiche da parte della Lituania in base ai principi menzionati nel preambolo.

3. Il periodo transitorio di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applica né al Titolo II né al Titolo III.

## TITOLO II: DIALOGO POLITICO

ARTICOLO 4

L'Unione europea e la Lituania sviluppano e intensificano il dialogo politico, che accompagna e consolida il ravvicinamento tra l'Unione europea e la Lituania, sostiene i mutamenti politici ed economici in corso in questo paese e contribuisce a istituire nuovi legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione tra le Parti. Il dialogo politico favorisce in particolare:

- la piena integrazione della Lituania nella comunità delle nazioni democratiche e il suo progressivo ravvicinamento all'Unione europea;

- una progressiva convergenza di posizioni tra le Parti sulle questioni internazionali, in particolare quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una di esse;

- una migliore cooperazione nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea;

- la sicurezza e la stabilità in Europa.

ARTICOLO 5

Il dialogo politico si svolge a livello multilaterale, nelle forme e secondo le prassi concordate con i paesi associati dell'Europa centrale.

ARTICOLO 6

1. A livello ministeriale, il dialogo politico bilaterale avviene nell'ambito del Consiglio di associazione, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le Parti ritengono utile sottoporgli.

2. Con l'accordo delle Parti, si istituiscono altre procedure di dialogo politico; in particolare nelle forme seguenti:

   - all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari (dirigenti politici) che rappresentino la Lituania, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e la Commissione, dall'altra;

   - utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e all'ONU, nelle riunioni dell'OSCE e in altri consessi internazionali;

   - inserendo la Lituania nel gruppo dei paesi che vengono sistematicamente informati delle attività svolte nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e scambiandosi informazioni al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4;

   - con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo.

ARTICOLO 7

A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del Comitato parlamentare dell'associazione tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica di Lituania (in appresso denominato "Comitato parlamentare").

## TITOLO III: LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

### ARTICOLO 8

1. Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali, avvenuta il 1° gennaio 1995, la Comunità e la Lituania istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in conformità con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) e dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata delle merci.

3. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è quello effettivamente applicato *erga omnes* il 1° marzo 1994. Per i prodotti di cui ai capitoli II e III, i dazi di base sono quelli indicati negli allegati II-V e XII oppure, se inferiori, quelli effettivamente applicati *erga omnes* il 1° gennaio 1995.

4. Qualora dopo il 1° gennaio 1995, data di entrata in vigore dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali, venga applicata una riduzione tariffaria *erga omnes*, in particolare una riduzione derivante dall'accordo sulle tariffe doganali concluso a seguito dell'Uruguay Round del GATT, il suddetto dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 3 a partire dalla data di applicazione della riduzione.

5. La Comunità e la Lituania si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

## Capitolo I: Prodotti industriali

### ARTICOLO 9

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e della Lituania elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I.

2. Le disposizioni degli articoli 10-14 non si applicano ai prodotti citati all'articolo 16.

3. Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in conformità delle disposizioni di detto trattato.

ARTICOLO 10

1. I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Lituania sono aboliti il 1° gennaio 1995.

2. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite il 1° gennaio 1995 per i prodotti originari della Lituania.

ARTICOLO 11

1. I dazi doganali all'importazione applicabili in Lituania ai prodotti originari della Comunità diversi da quelli elencati negli allegati II, III e IV sono aboliti il 1° gennaio 1995.

2. I dazi doganali all'importazione applicabili in Lituania ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato II sono progressivamente aboliti in base al seguente calendario:

   - il 1°.1.1996 ogni dazio è ridotto al 50% del dazio di base;

   - il 1°.1.1997 i dazi rimanenti sono eliminati.

3. I dazi doganali all'importazione applicabili in Lituania ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato III sono progressivamente aboliti in base al seguente calendario:

   - il 1°.1.1998 ogni dazio è ridotto al 50% del dazio di base;

   - il 1°.1.2001 i dazi rimanenti sono eliminati.

4. I dazi doganali all'importazione applicabili in Lituania ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato IV sono aboliti il 1°.1.2001.

5. Le restrizioni quantitative all'importazione in Lituania di prodotti originari della Comunità e le misure d'effetto equivalente sono abolite il 1° gennaio 1995.

ARTICOLO 12

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

[redacted]

ARTICOLO 13

Il 1° gennaio 1995, vengono aboliti tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione negli scambi tra la Comunità e la Lituania.

ARTICOLO 14

1. Il 1° gennaio 1995, la Comunità e la Lituania aboliscono i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente, fatta eccezione per quelli applicati dalla Lituania ai prodotti elencati nell'allegato V, che saranno aboliti entro e non oltre il 1°.1.2001.

2. Le restrizioni quantitative all'esportazione nella Lituania e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Comunità il 1° gennaio 1995.

3. Le restrizioni quantitative all'esportazione nella Comunità e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Lituania il 1° gennaio 1995.

ARTICOLO 15

Ciascuna delle Parti si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali sugli scambi con la controparte più rapidamente di quanto previsto agli articoli 10 e 11 qualora lo permettano le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato.

Il Consiglio di associazione di cui all'articolo 111 (in appresso denominato "Consiglio di associazione") può formulare raccomandazioni in tal senso.

ARTICOLO 16

1. I prodotti tessili di origine lituana elencati nell'allegato VI del presente accordo beneficiano di una sospensione dei dazi doganali all'importazione nella Comunità secondo le modalità indicate nel medesimo allegato, che può essere riveduto previa decisione del Consiglio di associazione secondo le procedure di cui all'articolo 113.

2. Il protocollo n. 1 specifica le altre disposizioni applicabili ai prodotti tessili indicati nel protocollo stesso.

ARTICOLO 17

1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento da parte della Comunità di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato VII originari della Lituania.

2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano all'introduzione da parte della Lituania di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato VIII originari della Comunità.

## Capitolo II: Agricoltura

ARTICOLO 18

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunità e della Lituania.

2. Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, fatta però eccezione per i prodotti della pesca, definiti ai sensi del regolamento (CEE) n. 3759/92.

ARTICOLO 19

Il protocollo n. 2 specifica il regime commerciale applicabile ai prodotti agricoli trasformati ivi elencati.

ARTICOLO 20

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, cessano di applicarsi restrizioni quantitative alle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli originari della Lituania e alle importazioni in Lituania di prodotti agricoli originari della Comunità.

2. La Comunità e la Lituania si accordano a vicenda, su basi armoniose e reciproche, le concessioni di cui agli allegati IX-XIII alle condizioni ivi specificate.

3. Le concessioni di cui al paragrafo 2 possono essere rivedute di concerto tra le Parti entro il 31 dicembre 1997, in base ai principi e alle procedure di cui al paragrafo 4.

4. Tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agraria comune della Comunità, delle regole della politica agraria della Lituania e del ruolo dell'agricoltura nell'economia lituana, la Comunità e la Lituania esaminano

in sede di Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.

ARTICOLO 21

Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, e in particolare l'articolo 30, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 20 provochino gravi perturbazioni sui mercati dell'altra Parte, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la Parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.

## Capitolo III: Pesca

ARTICOLO 22

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti della pesca originari della Comunità e della Lituania contemplati dal regolamento (CEE) n. 3759/92.

ARTICOLO 23

1. La Comunità e la Lituania si accordano reciprocamente, su basi armoniose e reciproche, le concessioni di cui agli allegati XIV e XV alle condizioni ivi specificate.

2. Le disposizioni degli articoli 20, paragrafo 4, e 21 si applicano, *mutatis mutandis*, ai prodotti della pesca.

## Capitolo IV: Disposizioni comuni

ARTICOLO 24

Le disposizioni del presente titolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti originari di entrambe le Parti salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli n. 1 e 2.

ARTICOLO 25

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 [ ], negli scambi tra la Comunità e la Lituania:

   - non si introducono nuovi dazi doganali all'importazione o all'esportazione né oneri di effetto equivalente, né si aumentano quelli già applicati;

   - non si introducono nuove restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione né misure di effetto equivalente, né si rendono più restrittive quelle già esistenti.

2. Fatte salve le concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 20, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agricole della Lituania e della Comunità o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche.

ARTICOLO 26

1. Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti simili originari del territorio della controparte.

2. I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte dirette o indirette cui sono stati soggetti.

ARTICOLO 27

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente accordo.

2. Nell'ambito del Consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le Parti in merito agli accordi istitutivi delle suddette unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. Nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si tengono consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della Lituania sanciti nel presente accordo.

ARTICOLO 28

La Lituania può adottare misure eccezionali di durata limitata in deroga alle disposizioni dell'articolo 11 e dell'articolo 25, paragrafo 1, primo trattino sotto forma di dazi doganali maggiorati.

Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie oppure determinati settori in corso di ristrutturazione o in serie difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà producano gravi problemi sociali.

I dazi doganali all'importazione applicabili in Lituania ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25% *ad valorem* e mantengono un elemento preferenziale per i prodotti originari della Comunità.

Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 15% del totale delle importazioni dalla Comunità di prodotti industriali, definiti ai sensi del capitolo I, nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.

Le suddette misure sono applicate per un periodo non superiore a tre anni, a meno che il Consiglio di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi il 31 dicembre 2000.

Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o degli oneri o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto.

La Lituania informa il Consiglio di associazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, a richiesta della Comunità, si tengono consultazioni nell'ambito del Consiglio di associazione sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, la Lituania fornisce al Consiglio di associazione un calendario con le date di eliminazione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi iniziando al più tardi dopo due anni dalla loro introduzione, a tassi annuali uniformi. Il Consiglio di associazione può decidere un calendario diverso.

ARTICOLO 29

Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con la controparte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essa può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche in conformità dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, della relativa legislazione interna e delle condizioni e procedure di cui all'articolo 33.

ARTICOLO 30

Qualora un prodotto venga importato in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

- grave pregiudizio ai fabbricanti nazionali di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio di una delle Parti, o
- gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,

la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Lituania, può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 33.

ARTICOLO 31

Qualora l'osservanza delle disposizioni degli articoli 14 e 25 porti a

(i) una riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la Parte esportatrice applichi, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione o misure d'effetto equivalente; o

(ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice,

e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano probabilmente dar luogo a gravi difficoltà per la Parte esportatrice, quest'ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 33. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono revocate quando la situazione non ne giustifica più il mantenimento.

ARTICOLO 32

Gli Stati membri dell'Unione europea (in appresso denominati "gli Stati membri") e la Lituania adeguano progressivamente gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, alla fine del 1999, non esistano più discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e della Lituania rispetto alle condizioni alle quali le merci vengono acquistate e commercializzate. Il Consiglio di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.

ARTICOLO 33

1. Nel caso in cui la Comunità o la Lituania assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare le difficoltà di cui all'articolo 30 a una procedura amministrativa

finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano la controparte.

2. Nei casi specificati agli articoli 29, 30 e 31, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera (d), la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Lituania, fornisce il più rapidamente possibile al Consiglio di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.

Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo.

Le misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al Consiglio di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.

3. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni.

(a) Per quanto riguarda l'articolo 30, le difficoltà generate dalla situazione di cui a detto articolo vengono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.

Qualora il Consiglio di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando è stata sollevata la questione, la Parte importatrice può adottare le misure necessarie per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto è necessario per ovviare alle difficoltà insorte.

(b) Per quanto riguarda l'articolo 29, il Consiglio di associazione è informato del caso di dumping non appena le autorità della Parte importatrice hanno avviato l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione è stata sottoposta al Consiglio di associazione, la Parte importatrice può adottare le misure del caso.

(c) Per quanto riguarda l'articolo 31, le difficoltà generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione.

Il Consiglio di associazione può adottare qualsiasi decisione necessaria per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro trenta giorni da quando gli è stata sottoposta la questione, la Parte esportatrice può applicare le misure del caso alle esportazioni del prodotto in questione.

(d) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte

interessata, sia essa la Comunità o la Lituania, può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 29, 30 e 31, le misure precauzionali strettamente necessarie per far fronte alla situazione.

ARTICOLO 34

Il protocollo n. 3 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo nonché i metodi di cooperazione amministrativa.

ARTICOLO 35

L'accordo non preclude l'applicazione di divieti o restrizioni sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito di merci giustificati da motivi di pubblica moralità, da considerazioni politiche o di pubblica sicurezza; da motivi legati alla tutela della salute e della vita umana, animale o vegetale, alla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico, alla protezione della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o alle norme relative all'oro e all'argento. I suddetti divieti o restrizioni non costituiscono tuttavia uno strumento di arbitraria discriminazione o una restrizione non dichiarata degli scambi tra le Parti.

ARTICOLO 36

Il protocollo n. 4, valido fino al 31 dicembre 1995, riporta le specifiche disposizioni da applicare agli scambi tra la Lituania, da una parte, e la Spagna e il Portogallo, dall'altra.

## TITOLO IV: CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI

### Capitolo I: Circolazione dei lavoratori

ARTICOLO 37

1. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro:

   - il trattamento concesso ai lavoratori di nazionalità lituana legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato;

   - il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i

lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali nell'accezione dell'articolo 41, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.

2. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili nel suo territorio, la Lituania concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio.

ARTICOLO 38

1. Al fine di coordinare i sistemi di sicurezza sociale per i lavoratori di nazionalità lituana legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio, e nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro,

- tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e familiari;

- le pensioni o rendite di vecchiaia, di reversibilità, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, o per invalidità derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennità non basate sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori;

- ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.

2. La Lituania concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti sul suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al secondo e al terzo trattino del paragrafo 1.

ARTICOLO 39

1. Il Consiglio di associazione adotta con apposita decisione le disposizioni necessarie per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 38.

2. Il Consiglio di associazione adotta con apposita decisione norme particolareggiate in materia di collaborazione amministrativa che diano le necessarie garanzie di gestione e di controllo per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 40

Le disposizioni adottate dal Consiglio di associazione in conformità dell'articolo 39 non modificano eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali tra la Lituania e gli Stati membri qualora tali accordi prevedano un trattamento più favorevole per i cittadini della Lituania o degli Stati membri.

ARTICOLO 41

1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in vigore in quello Stato membro in materia di mobilità dei lavoratori:

   - si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori lituani accordate dagli Stati membri ai sensi di accordi bilaterali;

   - gli altri Stati membri considerano favorevolmente l'opportunità di concludere accordi analoghi.

2. Il Consiglio di associazione valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in conformità con le norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.

ARTICOLO 42

A decorrere dalla fine del periodo transitorio o anche prima, se la situazione sociale ed economica della Lituania sarà stata largamente allineata a quella degli Stati membri e se lo consentirà la situazione occupazionale nella Comunità, il Consiglio di associazione esaminerà altri modi per favorire la circolazione dei lavoratori e formulerà raccomandazioni in tal senso.

ARTICOLO 43

Al fine di agevolare la ristrutturazione delle risorse di manodopera derivante dalla ristrutturazione economica in atto in Lituania, la Comunità fornisce assistenza tecnica per l'istituzione di un adeguato sistema di sicurezza sociale in Lituania nei modi specificati all'articolo 93 del presente accordo.

## Capitolo II: Stabilimento

### ARTICOLO 44

1. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e gli Stati membri concedono, fatta eccezione per i settori specificati nell'allegato XVI:

   (i) un trattamento non meno favorevole di quello concesso dagli Stati membri alle loro società o, se migliore, alle società di paesi terzi per lo stabilimento di società lituane;

   (ii) alle consociate e filiali di società lituane stabilite sul loro territorio, per la loro attività, un trattamento non meno favorevole di quello concesso dagli Stati membri alle loro società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali delle società di paesi terzi stabilite sul loro territorio.

2. La Lituania agevola l'avvio di attività sul suo territorio da parte di società e cittadini della Comunità. A tal fine, fatta eccezione per i settori di cui all'allegato XVIIa, essa:

   (i) concede, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo, un trattamento non meno favorevole, per lo stabilimento delle società comunitarie, di quello concesso alle proprie società o, se migliore, alle società di un paese terzo, fatta eccezione per i settori di cui all'allegato XVIIb, per i quali tale trattamento sarà concesso al più tardi entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3;

   (ii) concede, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo, un trattamento non meno favorevole, per l'attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite in Lituania, di quello concesso alle proprie società o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite sul suo territorio.

3. Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 (i), la Lituania si astiene dall'adottare misure o azioni che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e l'attività di società e cittadini comunitari sul suo territorio rispetto alle sue società e ai suoi cittadini.

4. Il Consiglio di associazione esamina regolarmente la possibilità di accelerare la concessione del trattamento nazionale nei settori di cui all'allegato XVIIb e l'inclusione dei settori o delle questioni elencati nell'allegato XVIIa nel campo di applicazione del paragrafo 2 del presente articolo. Il Consiglio di associazione può decidere di modificare detti allegati.

   Una volta scaduto il periodo transitorio di cui all'articolo 3, il Consiglio di associazione può decidere in via eccezionale, su richiesta della Lituania e in caso

di necessità, di prorogare per un periodo limitato l'esclusione di alcuni settori e di alcune questioni elencati nell'allegato XVIIb.

5. Il trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica allo stabilimento e all'attività dei cittadini sin dalla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3.

6. Fatto salvo l'articolo 44, paragrafo 2, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le consociate e filiali lituane delle società comunitarie hanno il diritto di acquistare, utilizzare, affittare e vendere proprietà immobiliari nonché, per quanto riguarda le risorse naturali, i terreni agricoli e il patromonio forestale, il diritto di locazione, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività economiche per le quali sono stabilite in Lituania.

Entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3, la Lituania estende questi diritti ai cittadini della Comunità stabiliti sul suo territorio.

ARTICOLO 45

1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo.

2. Il Consiglio di associazione può formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 46

Ai fini del presente accordo,

a) per "società comunitaria" o "società lituana" s'intende una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Lituania che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività sul territorio della Comunità o della Lituania.

Tuttavia, una società costituita in conformità delle leggi di uno Stato membro o della Lituania che abbia solo la sede sociale sul territorio della Comunità o della Lituania viene considerata una società comunitaria o lituana se le sue attività sono effettivamente e permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o della Lituania.

b) Per "consociata" di una società s'intende una società effettivamente controllata dalla prima.

c) Per "filiale" di una società s'intende un'impresa commerciale senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e

pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere transazioni nell'impresa commerciale che ne costituisce l'estensione.

d) per "stabilimento" si intende

(i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di intraprendere attività economiche in qualità di lavoratori autonomi e di avviare attività, in particolare società, che controllano di fatto. I termini lavoro autonomo e attività economiche non comprendono la ricerca di un impiego o l'assunzione sul mercato del lavoro, né conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro della controparte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;

(ii) per quanto riguarda le società comunitarie o lituane, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la creazione e la gestione di consociate e filiali, rispettivamente in Lituania o nella Comunità.

e) Per "attività" si intendono quelle economiche.

f) le "attività economiche" comprendono in particolare le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale.

g) Per "cittadino della Comunità" o "cittadino della Lituania" s'intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la nazionalità di uno degli Stati membri o della Lituania.

h) Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni dei capitoli II e III i cittadini degli Stati membri o della Lituania stabiliti al di fuori della Comunità e della Lituania e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della Lituania e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Lituania, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Lituania in conformità delle rispettive legislazioni.

## ARTICOLO 47

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 44, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato XVIII, ciascuna Parte può disciplinare lo stabilimento e l'attività delle società e dei cittadini sul suo territorio, sempreché così facendo non discrimini le società e i cittadini della controparte rispetto alle sue società e ai suoi cittadini.

2. Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve altre disposizioni del presente accordo, le Parti hanno il diritto di prendere misure cautelative, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria, o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalla Parte nel quadro dell'accordo.

3. Nessuna disposizione dell'accordo impone a una delle Parti di rivelare informazioni connesse all'attività e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate in possesso di organismi pubblici.

ARTICOLO 48

1. Le disposizioni degli articoli 44 e 47 non impediscono a una delle Parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attività sul suo territorio di filiali di società dell'altra Parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite sul suo territorio oppure, per i servizi finanziari, da motivi di prudenza.

2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per motivi di prudenza.

ARTICOLO 49

1. Una "società comunitaria" o una "società lituana" stabilita, rispettivamente, sul territorio della Lituania o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, conformemente alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della Lituania e della Comunità, cittadini degli Stati membri e della Lituania, purché si tratti di quadri intermedi ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo impiegati esclusivamente da società, consociate o filiali.

   I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.

2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della società" ai sensi del paragrafo 2, lettera c) del presente articolo e nelle seguenti categorie, purché l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti maggioritari) per almeno un anno prima di questo trasferimento:

   a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto

la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, tra cui coloro che:

- dirigono l'impresa oppure un suo dipartimento;
- controllano e coordinano l'attività degli altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative;
- sono personalmente abilitati ad assumere e licenziare personale o a raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale.

b) I dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per l'attività, la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. Dalla valutazione di tali competenze può risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale.

c) Per "persona trasferita all'interno della società" s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attività economiche simili sul territorio dell'altra Parte.

3. L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunità o della Lituania di cittadini lituani o della Comunità sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, ai sensi del paragrafo 2, lettera a) all'interno di una società e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale di una società lituana oppure una consociata o una filiale di una società comunitaria in uno Stato membro della Comunità o in Lituania, a condizione che:

- detti rappresentanti non procedano a vendite dirette e che non forniscano servizi, e che

- la sede principale della società si trovi al di fuori della Comunità e della Lituania e che non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della società nello Stato membro della Comunità o in Lituania.

## ARTICOLO 50

Al fine di rendere più agevole per i cittadini della Comunità e della Lituania l'avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate in Lituania e nella Comunità, il Consiglio di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco

riconoscimento delle qualifiche. Il Consiglio di associazione può prendere tutte le misure necessarie a tal fine.

ARTICOLO 51

Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 3, la Lituania può prendere misure in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di società e cittadini comunitari qualora determinate industrie:

- siano in corso di ristrutturazione;
- siano in gravi difficoltà, in particolare se esse comportano gravi problemi sociali in Lituania;
- rischino l'eliminazione dal mercato o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da società o cittadini lituani in un determinato settore o in una determinata industria in Lituania;
- o siano nuove industrie sul suo territorio.

Le suddette misure:

- cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo transitorio di cui all'articolo 3,
- sono opportune e necessarie per porre rimedio alla situazione e
- si riferiscono unicamente allo stabilimento in Lituania dopo l'entrata in vigore di tali misure e non discriminano le attività di società e cittadini comunitari, già stabiliti in Lituania nel momento in cui viene introdotta una determinata misura, rispetto alle società o ai cittadini lituani.

Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, la Lituania riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle società e ai cittadini comunitari, e in nessun caso accorda loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a società o cittadini di qualsiasi paese terzo.

Prima di introdurre le suddette misure, la Lituania consulta il Consiglio di associazione; essa inoltre non le mette in vigore prima di un mese dalla notifica al Consiglio di associazione delle misure concrete da introdurre in Lituania, tranne quando il rischio di danni irreparabili imponga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso la Lituania consulta il Consiglio di associazione immediatamente dopo averle applicate.

Al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 3, la Lituania può introdurre misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del Consiglio di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.

## Capitolo III: Prestazione di servizi

### ARTICOLO 52

1. Le Parti si impegnano, in conformità delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o lituani stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.

2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 56, le Parti permettono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come personale chiave quale definito all'articolo 49, paragrafo 2, ivi comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o della Lituania e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettività o di fornire essi stessi servizi.

3. Entro e non oltre otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si tiene conto dei progressi compiuti dalle Parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.

### ARTICOLO 53

1. Le Parti si astengono da misure o azioni che rendano le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o società della Comunità e della Lituania stabiliti in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente all'entrata in vigore dell'accordo.

2. Se una Parte ritiene che le misure introdotte dall'altra Parte dopo la firma dell'accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente più restrittiva rispetto a quella esistente al momento della firma dell'accordo, può chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni.

### ARTICOLO 54

1. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso senza restrizioni al mercato e ai traffici su base commerciale.

a) La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti per le Parti del presente accordo in forza del codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate hanno facoltà di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale.

b) Le Parti confermano il loro impegno per un contesto di libera concorrenza quale elemento essenziale del trasporto di carichi secchi e liquidi alla rinfusa.

2. In applicazione dei principi del paragrafo 1, le Parti:

a) si astengono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, dall'applicare le disposizioni in materia di ripartizione del carico degli accordi bilaterali tra uno Stato membro della Comunità e l'ex Unione Sovietica;

b) si astengono dall'introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi, tranne casi eccezionali in cui società di linea di una qualsiasi delle Parti del presente accordo non abbiano altrimenti una reale opportunità di esercitare la loro attività verso e dal paese terzo interessato;

c) vietano accordi di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali relativi al trasporto di carichi secchi e liquidi alla rinfusa;

d) aboliscono, all'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali.

Ogni Parte concede, fra l'altro, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi per le navi gestite da cittadini o società dell'altra Parte per quanto riguarda l'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti nonché per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

3. I cittadini e le società della Comunità che forniscono servizi di trasporto marittimo internazionale sono autorizzati a fornire servizi internazionali mare-fiume lungo le idrovie della Lituania e viceversa.

4. Per consentire il transito delle merci attraverso il territorio di ciascuna Parte, le Parti si impegnano a concludere quanto prima, e comunque entro la fine del 1999, un accordo sul transito del traffico intermodale attraverso i rispettivi territori.

5. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato ed una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le rispettive esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato e la prestazione dei servizi di trasporto stradale, ferroviario e fluviale nonché, se del caso, aereo saranno oggetto di speciali accordi in materia di trasporti, da negoziare tra le Parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

6. Prima della conclusione degli accordi di cui al paragrafo 5, le Parti non prendono nessuna misura o iniziativa più restrittiva o discriminatoria rispetto alla situazione esistente il giorno anteriore a quello dell'entrata in vigore dell'accordo.

7. Durante il periodo transitorio, la Lituania adegua progressivamente la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in qualsiasi momento nel campo dei trasporti stradali, ferroviari, fluviali e aerei, nella misura in cui ciò favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di passeggeri e merci.

8. Parallelamente al comune progresso nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il Consiglio di associazione esamina in che modo si possano creare le condizioni necessarie per migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e aereo.

## Capitolo IV: Disposizioni generali

### ARTICOLO 55

1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di pubblica sanità.

2. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio di una Parte e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dell'autorità ufficiale.

### ARTICOLO 56

Ai fini del presente Titolo, nessuna disposizione dell'accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra ai sensi di una specifica disposizione dell'accordo.

601

ARTICOLO 57

Le società controllate da e di proprietà esclusiva di società o cittadini della Lituania oppure di proprietà comune di società o cittadini della Comunità beneficiano anch'esse delle disposizioni dei capitoli II, III e IV del presente titolo.

ARTICOLO 58

1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o altre intese in materia fiscale.

2. Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione o altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.

3. Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o alla Lituania di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.

ARTICOLO 59

Le Parti adeguano progressivamente le disposizioni del presente titolo. Nel formulare raccomandazioni in tal senso, il Consiglio di associazione tiene conto dei rispettivi obblighi delle Parti a norma del GATS, in particolare l'articolo V.

ARTICOLO 60

Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

## TITOLO V: PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO, RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

### Capitolo I: Pagamenti correnti e movimenti di capitale

ARTICOLO 61

Le Parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, qualsiasi pagamento sul conto corrente della bilancia dei pagamenti purché la transazione all'origine del pagamento riguardi movimenti di beni, servizi o persone tra le Parti liberalizzati a norma del presente accordo.

ARTICOLO 62

1. Per quanto riguarda le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo gli Stati membri e la Lituania garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in società costituite in conformità delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformità delle disposizioni del titolo IV, capitolo II, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.

   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la liquidazione e il rimpatrio degli investimenti connessi allo stabilimento in Lituania di cittadini della Comunità come lavoratori autonomi ai sensi del titolo IV, capitolo II sono liberalizzati. Fatta salva la disposizione precedente, la circolazione dei capitali per tutti questi investimenti viene completamente liberalizzata entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3.

2. Per quanto riguarda le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo gli Stati membri e la Lituania garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti di portafoglio. Ciò si applica anche alla libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali, alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle Parti e ai prestiti finanziari.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, e la Lituania, a decorrere dalla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3, evitano di introdurre nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e dei pagamenti correnti connessi tra residenti della Comunità e della Lituania nonché di rendere più restrittivo il regime esistente.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non impediscono alla Lituania di applicare restrizioni sugli investimenti all'estero da parte di cittadini e società della Lituania. Ciò, tuttavia, non osta alla liquidazione o al rimpatrio degli investimenti

effettuati in Lituania e dei prodotti da essi derivati. Dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, Le Parti si consultano sul mantenimento di dette restrizioni, tenendo conto di tutte le pertinenti considerazioni di natura monetaria, fiscale e finanziaria.

5. Le Parti si consultano per facilitare la circolazione dei capitali tra la Comunità e la Lituania al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

ARTICOLO 63

1. Durante il periodo di transizione di cui all'articolo 3, le Parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore graduale applicazione delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.

2. Entro la fine del periodo di transizione di cui all'articolo 3, il Consiglio di associazione esamina in che modo rendere possibile la piena applicazione delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.

**Capitolo II: Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico**

ARTICOLO 64

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e la Lituania:

   (i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza;
   (ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Lituania, o in una sua parte sostanziale;
   (iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunità europea oppure, per i prodotti contemplati dal trattato CECA, in base alle regole corrispondenti del trattato CECA, compreso il diritto derivato.

3. Entro il 31 dicembre 1997, il Consiglio di associazione adotta mediante decisione le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2.

   Fino all'adozione di dette norme, per l'applicazione del paragrafo 1, (iii) e delle parti pertinenti del paragrafo 2 ci si basa sulle disposizioni dell'Accordo relativo

all'interpretazione e all'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

4. (a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, (iii), le Parti accettano che, fino al 31 dicembre 1999, qualsiasi aiuto statale concesso dalla Lituania venga valutato tenendo conto del fatto che la Lituania va assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea. Il Consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica della Lituania, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi di cinque anni.

(b) Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato, tra l'altro comunicando ogni anno all'altra Parte l'importo totale e la distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle Parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto di Stato.

5. Per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli II e III del titolo III:

- la disposizione del paragrafo 1, (iii) non si applica;

- le pratiche contrarie al paragrafo 1, (i) dovrebbero essere valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n. 26/1962 del Consiglio.

6. Se ritengono che una particolare pratica sia incompatibile ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, e

- non sia adeguatamente trattata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o
- in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave pregiudizio all'interesse dell'altra Parte o alla sua economia nazionale, ivi compreso il settore dei servizi,

la Comunità o la Lituania possono prendere misure appropriate previa consultazione nell'ambito del Consiglio di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, (iii) del presente articolo, tali misure appropriate possono, qualora si applichi in materia l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essere adottate soltanto in conformità delle procedure e alle condizioni fissate da detto accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile tra le Parti.

7. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate in conformità del paragrafo 3, le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale.

ARTICOLO 65

1. Le Parti si adoperano per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. In caso di imposizione di tali misure, la Parte che le ha introdotte presenta appena possibile all'altra Parte il calendario relativo alla loro abolizione.

2. Qualora uno o più Stati membri o la Lituania abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Lituania, secondo il caso, possono, in conformità delle condizioni stabilite nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, adottare misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non può essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o la Lituania, secondo il caso, informano senza indugio l'altra Parte.

3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

ARTICOLO 66

Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione garantisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, si applichino i principi del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 90, e i principi del documento conclusivo della riunione di Bonn dell'aprile 1990 della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa, segnatamente la libertà decisionale per gli imprenditori.

ARTICOLO 67

1. A norma del presente articolo e dell'allegato XIX, le Parti confermano l'importanza che attribuiscono ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

2. La Lituania continua a migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale al fine di assicurare, entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3 del presente accordo, un livello di protezione simile a quello esistente nella Comunità, ivi compresi mezzi analoghi di esercizio di tali diritti.

3. Entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3, la Lituania aderisce alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato XIX, paragrafo 1), delle quali gli Stati membri sono parti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri, secondo le disposizioni pertinenti delle convenzioni stesse.

4. In caso di problemi in materia di proprietà intellettuale, industriale e commerciale tali da falsare le condizioni del commercio, si tengono urgentemente consultazioni su richiesta di una delle Parti per trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

ARTICOLO 68

1. Le Parti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, segnatamente nell'ambito del GATT e dell'OMC.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società lituane, definite ai sensi dell'articolo 46 del presente accordo, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunità conformemente alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società comunitarie.

Entro e non oltre il termine del periodo di transizione di cui all'articolo 3, le società comunitarie, definite ai sensi dell'articolo 46 del presente accordo, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti in Lituania, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società lituane.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie stabilite in Lituania, a norma del capitolo II del titolo IV, come succursali, definite ai sensi dell'articolo 46 e con le modalità di cui all'articolo 57, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società lituane. Le società comunitarie stabilite in Lituania come filiali ed agenzie, definite ai sensi dell'articolo 46, beneficiano di tale trattamento al più tardi entro la fine del periodo di transizione di cui all'articolo 3.

Quando la Lituania avrà adottato la legislazione necessaria, le disposizioni del presente paragrafo si applicheranno anche agli appalti pubblici oggetto della direttiva 93/38/CEE del 14 giugno 1993.

Il Consiglio di associazione esamina periodicamente la possibilità per la Lituania di far accedere alle procedure di aggiudicazione in vigore in questo paese tutte le società comunitarie prima del termine del periodo di transizione.

3. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attività e la fornitura di servizi tra la Comunità e la Lituania, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli 37-60 del presente accordo.

## Capitolo III: Ravvicinamento delle legislazioni

### ARTICOLO 69

Le Parti riconoscono che un importante requisito per l'integrazione economica della Lituania nella Comunità è il ravvicinamento della legislazione presente e futura della Lituania a quella della Comunità. La Lituania deve pertanto adoperarsi per rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella comunitaria.

### ARTICOLO 70

Il ravvicinamento delle legislazioni si estende in particolare ai seguenti settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria, conti societari e imposizione delle imprese, proprietà intellettuale, servizi finanziari, regole di concorrenza, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, legislazione e normative in campo nucleare, trasporti, telecomunicazioni, ambiente, commesse pubbliche, statistiche e affidabilità dei prodotti.

Fra questi settori, si dovrebbe progredire rapidamente nel ravvicinamento delle leggi riguardanti, in particolare, il mercato interno, la concorrenza, la tutela dei lavoratori, la tutela dell'ambiente e la tutela dei consumatori.

### ARTICOLO 71

La Comunità fornisce alla Lituania l'assistenza tecnica necessaria per attuare queste misure, che possono comprendere, tra l'altro:

- scambi di esperti;
- tempestiva comunicazione di informazioni, in particolare per quanto riguarda gli aspetti legislativi;
- organizzazione di seminari;
- attività di formazione;

- collaborazione per la traduzione della legislazione comunitaria nei settori pertinenti.

## TITOLO VI: COOPERAZIONE ECONOMICA

### ARTICOLO 72

1. La Comunità e la Lituania sviluppano ulteriormente la cooperazione economica onde contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Lituania, rafforzando i legami economici esistenti sulla base più ampia possibile, a vantaggio di entrambe le Parti.

2. Si studiano politiche e altre misure, improntate al principio dello sviluppo sostenibile, per favorire lo sviluppo economico e sociale della Lituania. L'elaborazione di tali politiche deve tener conto fin dall'inizio degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale equilibrato.

3. A tal fine, la cooperazione dovrebbe concentrarsi soprattutto su politiche e misure relative all'industria, agli investimenti, all'agricoltura e al settore agroindustriale, all'energia, ai trasporti, alle telecomunicazioni, allo sviluppo regionale e al turismo.

4. Infine, si rivolgerà particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione tra i tre Stati baltici, con gli altri paesi dell'Europa centrale e orientale nonché con gli altri paesi situati sulle rive del Mar Baltico per uno sviluppo integrato della regione.

### ARTICOLO 73

<u>Cooperazione industriale</u>

1. La cooperazione mira in particolare a promuovere:

   - la cooperazione industriale tra operatori economici delle due Parti, soprattutto al fine di rafforzare il settore privato in Lituania;
   - la partecipazione della Comunità alle iniziative dei settori pubblico e privato lituani volte a modernizzare e a ristrutturare l'industria per passare dal sistema a pianificazione centrale all'economia di mercato, in condizioni tali da tutelare l'ambiente;
   - la ristrutturazione di singoli settori;
   - la creazione di nuove imprese nelle zone con un potenziale di crescita, soprattutto nei settori dell'industria leggera, dei beni di consumo e dei servizi di mercato.

2. Le azioni di cooperazione industriale tengono conto delle priorità stabilite dalla Lituania, puntano in particolare a costituire un contesto adeguato per le imprese, a migliorare il know-how in materia di gestione e a promuovere la trasparenza in materia di mercati e di condizioni per l'attività delle imprese e comprendono, se del caso, assistenza tecnica.

ARTICOLO 74

Promozione e tutela degli investimenti

1. La cooperazione mira a mantenere e, se necessario, a migliorare, il contesto giuridico e il clima favorevole agli investimenti privati, nazionali ed esteri, e alla loro tutela, indispensabile per la ricostruzione economica e industriale e per lo sviluppo della Lituania. La cooperazione mira inoltre a incoraggiare e a promuovere gli investimenti esteri e la privatizzazione in Lituania.

2. Più in particolare, la cooperazione si prefigge:

   - la definizione di un contesto giuridico che favorisca e tuteli gli investimenti in Lituania;

   - se del caso, la conclusione di accordi bilaterali con gli Stati membri per la promozione e la tutela degli investimenti;

   - un'ulteriore deregolamentazione e un miglioramento dell'infrastruttura economica;

   - lo scambio di informazioni sulle opportunità di investimento, tramite fiere ed esposizioni commerciali, settimane commerciali e altre manifestazioni.

   La Comunità potrebbe fornire assistenza nella fase di avviamento agli organismi che promuovono gli investimenti interni.

3. La Lituania si atterrà alle norme sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali (TRIMS).

ARTICOLO 75

Piccole e medie imprese

1. Le Parti cercano di sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) e la cooperazione tra le PMI della Comunità e della Lituania.

2. Esse promuovono gli scambi di informazioni e di know-how:

- migliorando, all'occorrenza, le condizioni giuridiche, amministrative, tecniche, fiscali e finanziarie per la creazione e l'espansione delle PMI nonché per la cooperazione transfrontaliera;

- fornendo i servizi specializzati richiesti dalle PMI (formazione alla gestione, contabilità, marketing, controllo di qualità, ecc.) e potenziando gli organismi che prestano tali servizi;

- instaurando opportuni contatti con gli operatori della Comunità attraverso le reti europee di cooperazione commerciale, onde migliorare il flusso delle informazioni verso le PMI e promuovere la cooperazione transfrontaliera.

3. Sarà prevista un'assistenza tecnica, segnatamente ai fini di un adeguato sostegno istituzionale alle PMI a livello nazionale e regionale per quanto riguarda i servizi finanziari, la formazione, le consulenze, i servizi tecnologici e la commercializzazione.

ARTICOLO 76

Norme in campo agricolo e industriale e valutazione della conformità

1. Le Parti cooperano, se del caso con l'assistenza tecnica della Comunità, al fine di ridurre le differenze a livello di norme tecniche e di procedure di valutazione della conformità.

2. A tale scopo, la cooperazione punta a:

- promuovere l'applicazione delle normative tecniche comunitarie e delle norme e procedure europee per la valutazione della conformità, riconoscendo il diritto della Lituania di elaborare e applicare eventualmente norme speciali (più rigorose) per conseguire i suoi obiettivi in materia di qualità ambientale;

- se del caso, concludere accordi sul riconoscimento reciproco in questi settori;

- incoraggiare l'attiva e sistematica partecipazione della Lituania ai lavori degli organismi specializzati (CEN, CENELEC, ETSI, EOTC e EUROMET);

- sostenere i programmi lituani di misurazione e di prova;

- promuovere gli scambi, tra le parti interessate, di informazioni tecniche e metodologiche in materia di controllo della qualità della produzione e di processi produttivi.

3. La Comunità fornisce alla Lituania l'assistenza tecnica necessaria.

ARTICOLO 77

Cooperazione scientifica e tecnologica

1. Le Parti promuovono la cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico, rivolgendo particolare attenzione alle seguenti iniziative:

   - scambi d'informazioni sulle rispettive politiche scientifiche e tecnologiche;
   - organizzazione di riunioni comuni sulle questioni scientifiche (seminari e gruppi di lavoro);
   - attività comuni di ricerca e sviluppo volte a promuovere il progresso scientifico e il trasferimento di tecnologia e di know-how;
   - attività di formazione e programmi di mobilità per ricercatori e specialisti di entrambe le Parti;
   - creazione di un contesto favorevole alla ricerca e all'applicazione di nuove tecnologie e tutela adeguata dei diritti di proprietà intellettuale per quanto riguarda i risultati della ricerca;
   - partecipazione della Lituania ai programmi comunitari a norma del paragrafo 3.

   Si fornisce la necessaria assistenza tecnica.

2. Il Consiglio di associazione stabilisce procedure adeguate per sviluppare la cooperazione.

3. La cooperazione prevista dal programma quadro comunitario nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico viene eseguita in base ad intese specifiche da negoziare e da concludere conformemente alle procedure giuridiche di ciascuna delle Parti.

ARTICOLO 78

Istruzione e formazione

1. La cooperazione si prefigge di sviluppare in modo equilibrato le risorse umane e di migliorare il livello dell'istruzione generale e le qualifiche professionali in Lituania, sia nel settore pubblico sia in quello privato, tenendo conto delle priorità del paese. Si elaborano contesti istituzionali e piani di cooperazione basati sulla Fondazione europea per la formazione, sul programma TEMPUS e sull'Eurofacoltà. In questo contesto, si esamina anche l'opportunità di una partecipazione della Lituania ad altri programmi comunitari.

2. La cooperazione si concentra in particolare sui seguenti settori:

- riforma del sistema d'istruzione e di formazione lituano;
- formazione iniziale, formazione sul posto di lavoro e riqualificazione, ivi compresa la formazione di alti dirigenti e alti funzionari del settore pubblico e privato, in particolare nei settori prioritari, da stabilirsi;
- formazione per gli insegnanti durante le ore di lavoro;
- cooperazione tra università e tra università e imprese e mobilità di insegnanti, studenti, amministratori e giovani;
- promozione dell'insegnamento nel campo degli studi europei nell'ambito delle opportune istituzioni;
- reciproco riconoscimento dei periodi di studio e dei diplomi;
- promozione dell'insegnamento delle lingue in Lituania, soprattutto per le minoranze;
- insegnamento delle lingue della Comunità, formazione di traduttori e interpreti e promozione dell'uso delle norme linguistiche e della terminologia comunitaria;
- sviluppo dell'insegnamento a distanza e delle nuove tecniche di formazione;
- fornitura di materiale e attrezzature per la formazione.

ARTICOLO 79

Agricoltura e settore agroindustriale

1. Scopo della cooperazione in questo settore è ammodernare, ristrutturare e privatizzare l'agricoltura, la pesca in acqua dolce e il settore agroindustriale, nonché la silvicoltura, promuovendo nel contempo la tutela e l'uso sostenibile dei paesaggi naturali e dei terreni non inquinati.

Si cercherà in particolare di:

- sviluppare le aziende agricole private e i canali di distribuzione, i metodi di ammasso, la commercializzazione, ecc.;

- modernizzare le infrastrutture rurali (trasporti, approvvigionamento idrico, telecomunicazioni);

- migliorare la pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;

- definire criteri per lo sviluppo dell'agricoltura estensiva e intensiva, della silvicoltura e della pesca in acqua dolce in linea con i piani e programmi di sviluppo nazionale e regionale;

- avviare e promuovere una cooperazione efficace per quanto riguarda i sistemi d'informazione agricoli;

- migliorare la produttività e la qualità mediante metodi e prodotti appropriati, provvedere alla formazione e al controllo dell'uso dei metodi antiinquinamento connessi ai mezzi di produzione;

- sviluppare l'agricoltura biologica, la trasformazione e la commercializzazione della produzione;

- promuovere l'applicazione delle norme alimentari della Comunità;

- ristrutturare, sviluppare, ammodernare e decentrare le imprese di trasformazione alimentare e le loro tecniche di commercializzazione;

- promuovere la complementarità nel settore agricolo;

- promuovere la cooperazione industriale nel settore agricolo e lo scambio di know-how, segnatamente tra i settori privati della Comunità e della Lituania;

- intensificare la cooperazione fitozoosanitaria ai fini di una graduale armonizzazione con le norme comunitarie mediante un'assistenza in materia di formazione e di organizzazione di controlli;

- scambiare informazioni relative alla politica e alla legislazione agricola;

- promuovere le joint venture, segnatamente per la cooperazione sui mercati dei paesi terzi.

2. La Comunità fornisce l'assistenza tecnica necessaria per conseguire questi obiettivi.

## ARTICOLO 80

Pesca

1. Le Parti sviluppano la cooperazione in materia di pesca conformemente all'accordo sulle relazioni di pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Lituania.

2. La cooperazione tiene conto in particolare:

- dell'avvio di attività sostenibili di pesca negli oceani e nel Mar Baltico;

- della tradizionale cooperazione in materia di pesca;

- della necessità di sviluppare i sistemi di controllo della pesca, le statistiche relative alle catture e i sistemi d'informazione;

- dello sviluppo del potenziale scientifico per lo studio delle risorse ittiche nel Mar Baltico, di un'azione comune per la conservazione e il rinnovamento delle scorte ittiche (segnatamente salmone e merluzzo) e dell'introduzione delle tecnologie moderne in materia;

- della graduale modernizzazione della flotta peschereccia e dell'industria di trasformazione ittica della Lituania mediante la creazione di joint venture;

- dello sviluppo delle imprese private nel settore e della necessità di trasferire l'esperienza della CE in materia di tecniche di commercializzazione;

- dello sviluppo della cooperazione industriale in materia di pesca e degli scambi di know-how;

- dell'introduzione in Lituania delle norme CE in materia di qualità della produzione e di condizioni sanitarie per la piscicoltura (compresi i mangimi);

- degli scambi di informazioni sulle politiche e sulla legislazione in materia di pesca nonché sulla creazione di un mercato per i prodotti della pesca;

- della cooperazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali per la pesca.

ARTICOLO 81

Energia

1. Nel rispetto dei principi dell'economia di mercato e del trattato sulla Carta europea dell'energia, le Parti cooperano per consentire una progressiva integrazione dei mercati dell'energia in Europa.

2. La cooperazione si prefigge quanto segue:

- formulazione e pianificazione della politica energetica, anche per quanto riguarda gli aspetti a lungo termine;
- gestione e formazione nel settore energetico;
- promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia;
- sviluppo delle risorse energetiche;
- miglioramento della distribuzione e miglioramento e diversificazione delle forniture;

- impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;
- settore dell'energia nucleare, in particolare la sicurezza;
- maggiore apertura del mercato energetico, ivi compresa la facilitazione del transito del gas e dell'elettricità;
- settori dell'elettricità e del gas, compresa la valutazione della possibilità di interconnessione delle reti di fornitura europee;
- ammodernamento delle infrastrutture energetiche;
- definizione di un contesto per la cooperazione tra imprese nel settore;
- trasferimento di tecnologia e know how;
- cooperazione per le politiche tariffarie e tributarie nel settore dell'energia;
- cooperazione regionale tra gli Stati baltici nel settore dell'energia, segnatamente sotto forma di un rilevante contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nella regione .

3. Si fornirà la necessaria assistenza tecnica.

ARTICOLO 82

Sicurezza nucleare

1. La cooperazione mira a garantire un'utilizzazione più sicura dell'energia nucleare.

2. La cooperazione in materia nucleare si concentra nei seguenti settori:

- misure industriali per rendere più sicure le centrali nucleari lituane;
- valutazione della fattibilità di un miglioramento della sicurezza nella centrale nucleare di Ignalina;
- miglioramento della formazione del personale;
- perfezionamento della legislazione e delle normative lituane in materia di sicurezza nucleare e rafforzamento delle autorità di vigilanza e delle loro risorse;
- sicurezza nucleare, misure di emergenza e gestione in caso di incidenti;
- protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali;
- problemi relativi al ciclo del combustibile e salvaguardia dei materiali nucleari;
- gestione delle scorie radioattive;
- disattivazione e smantellamento degli impianti nucleari;
- decontaminazione;
- definizione e applicazione di norme di sicurezza uniformi per tutelare la salute dei lavoratori, la popolazione e l'ambiente.

3. La cooperazione comprende altresì scambi d'informazioni e di esperienze, nonché attività di ricerca e di sviluppo conformemente alle disposizioni in materia di scienza e tecnologia.

4. Le Parti riconoscono la necessità di instaurare una cooperazione, nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, per combattere il contrabbando nucleare. Sono previsti scambi di informazioni, sostegno tecnico per analizzare e identificare il materiale e un'assistenza amministrativa e tecnica per predisporre controlli doganali efficaci. A seconda delle future esigenze, si potrà ampliare la cooperazione nel settore.

ARTICOLO 83

Ambiente

1. Le Parti intensificano e rafforzano la cooperazione in campo sanitario e ambientale.

2. La cooperazione riguarda in particolare i seguenti settori:

- controllo efficace dei livelli di inquinamento;
- lotta all'inquinamento atmosferico e idrico locale, regionale e transnazionale;
- sistemi di produzione e di utilizzo dell'energia sostenibili, efficienti e ecologici; sicurezza degli stabilimenti industriali (comprese le centrali nucleari);
- classificazione e manipolazione in condizioni di sicurezza delle sostanze chimiche;
- qualità delle acque, in particolare delle vie navigabili transfrontaliere (protezione del Mar Baltico dall'inquinamento causato da navi, isole artificiali, piattaforme e altre fonti);
- riduzione, riciclaggio e smaltimento in condizioni di sicurezza dei rifiuti, applicazione della Convenzione di Basilea;
- uso sostenibile delle risorse naturali non rinnovabili;
- controllo dell'impatto ambientale dell'agricoltura, dell'erosione del suolo e dell'inquinamento provocato dai prodotti chimici agricoli, eutrofizzazione dell'acqua;
- protezione delle foreste, della flora e della fauna;
- conservazione della biodiversità;
- zone protette;
- pianificazione territoriale, ivi compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- miglioramento dei mezzi pubblici, specialmente nelle città;
- uso di strumenti economici e fiscali;
- gestione delle zone costiere e prevenzione dell'inquinamento marino;
- mutamenti climatici a livello planetario;
- ripristino delle zone contaminate;
- tutela della salute umana contro i rischi ambientali.

3. La cooperazione avverrà principalmente tramite:

- scambi di informazioni e di esperti, anche per il trasferimento delle tecnologie pulite e l'utilizzazione in condizioni sicure delle biotecnologie ecologiche;
- potenziamento istituzionale e programmi di formazione:
- trasferimento di tecnologia e di know-how;
- ravvicinamento delle leggi (in base alle norme comunitarie):
- cooperazione a livello regionale (compresa la cooperazione tra i tre Stati baltici e nell'ambito dell'Agenzia europea per l'ambiente) e a livello internazionale;
- elaborazione di strategie, soprattutto per quanto riguarda le questioni globali e climatiche;
- istruzione e informazione sulle questioni ambientali;
- studi di impatto ambientale;

4. Le Parti sviluppano la cooperazione in vari settori della gestione delle risorse idriche, segnatamente:

- l'utilizzazione "ecologica" delle acque dei bacini idrografici. dei fiumi e dei laghi trasnfrontalieri;

- l'armonizzazione delle normative riguardanti la gestione delle risorse idriche e delle normative tecniche in materia (direttive. limitazioni. norme, logistica);

- modernizzazione delle attività di ricerca e sviluppo (R&S) e della base scientifica della gestione delle risorse idriche.

ARTICOLO 84

Trasporti

1. Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti per consentire alla Lituania di:

- ristrutturare e modernizzare i trasporti;
- migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi. tecnici e di altro tipo;
- facilitare il transito comunitario attraverso la Lituania, su strada. per ferrovia, sulle vie navigabili interne e con il trasporto combinato:
- raggiungere livelli operativi paragonabili a quelli della Comunità.

2. In particolare, la cooperazione comprende:

- programmi di formazione economica, giuridica e tecnica; preparazione del quadro legislativo e istituzionale per l'elaborazione e l'attuazione delle politiche, compresa la privatizzazione del settore dei trasporti;

- assistenza tecnica e consulenze, nonché scambi d'informazioni (conferenze e seminari);

- sostegno allo sviluppo delle infrastrutture in Lituania.

3. I settori prioritari della cooperazione sono i seguenti:

- costruzione e modernizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie, fluviali, portuali e aeroportuali lungo i corridoi transeuropei riconosciuti e i principali assi stradali di interesse comune;

- miglioramento delle condizioni, riduzione dei tempi di attesa e agevolazione del transito alle frontiere sul tratto lituano del corridoio multimodale n. 1 di Creta, in base alle norme stabilite dagli accordi internazionali dell'Unione europea per garantire l'interoperatività;

- gestione della rete ferroviaria, dei porti e degli aeroporti, ivi compresa la cooperazione tra le autorità nazionali competenti;

- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;

- miglioramento delle attrezzature tecniche per conformarsi alle norme comunitarie, in particolare nei settori del trasporto strada-rotaia, della containerizzazione e del trasbordo;

- contributo alla definizione di politiche di trasporto compatibili con quelle applicabili nella Comunità;

- promozione del cabotaggio in alternativa al trasporto transfrontaliero e come soluzione particolarmente indicata nella regione del Mar Baltico;

- promozione di programmi di ricerca e sviluppo congiunti;

- progetti concreti in un contesto trilaterale o multilaterale (Consiglio degli Stati del Mar Baltico) di cooperazione regionale, come la Via Baltica.

ARTICOLO 85

Telecomunicazioni, servizi postali e trasmissioni radiotelevisive

1. Le Parti ampliano e intensificano la cooperazione nel settore, e a tale scopo avviano in particolare le seguenti iniziative:

- scambi di informazioni sulle politiche in materia di telecomunicazioni, di servizi postali e di trasmissioni radiotelevisive;
- definizione di un quadro normativo stabile e coerente per le telecomunicazioni, i servizi postali e le trasmissioni radiotelevisive;
- scambi di informazioni tecniche e di altro tipo e organizzazione di seminari, gruppi di lavoro e conferenze per esperti di entrambe le Parti;
- attività di formazione e consulenza;
- trasferimenti di tecnologia;
- esecuzione congiunta di progetti da parte di organismi competenti di entrambe le Parti;
- promozione delle norme e dei sistemi di certificazione europei;
- sviluppo di nuovi servizi, impianti e mezzi di comunicazione, soprattutto di quelli con applicazioni commerciali;
- collaborazione per il piano strategico di realizzazione della rete digitale di servizi integrati (ISDN).

2. Queste attività si concentrano nei seguenti settori prioritari:

- sviluppo e applicazione di una politica settoriale di mercato delle telecomunicazioni, dei servizi postali e delle trasmissioni radiotelevisive in Lituania, nonché di strumenti e procedure giuridici;

- ammodernamento della rete di telecomunicazioni lituana e integrazione nelle reti europea e mondiale;

- cooperazione nell'ambito degli organismi di standardizzazione europei;

- integrazione dei sistemi transeuropei;

- aspetti giuridici delle telecomunicazioni;

- gestione delle telecomunicazioni nel nuovo contesto economico europeo: strutture organizzative, strategia e pianificazione, principi di base delle commesse, struttura tariffaria nella telefonia vocale;

- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;

- miglioramento delle reti di dati e sviluppo di servizi d'informazione in base ai dati.

ARTICOLO 86

Infrastrutture d'informazione

Le Parti si adoperano per ampliare e rafforzare la cooperazione al fine di creare un'infrastruttura globale d'informazione, che prevede:

- scambi di informazioni sulle politiche e sui programmi volti a creare l'infrastruttura d'informazione e i servizi connessi;
- una stretta cooperazione tra le istituzioni che gestiscono le reti d'informazione e le banche dati attuali (università e/o enti governativi);
- scambi di informazioni sulle tecnologie, sulle esigenze del mercato e su altri aspetti; organizzazione di seminari, gruppi di lavoro e conferenze per esperti e industriali di entrambe le Parti;
- formazione e consulenze;
- esecuzione congiunta di progetti;
- promozione e definizione congiunta di norme sulla tecnologia dell'informazione, nonché di metodi di certificazione e di prova per l'hardware e il software;
- promozione di un quadro normativo appropriato, valutazione della legislazione attuale in materia di tecnologia dell'informazione in rapporto alla normativa dell'Unione europea;
- promozione dello sviluppo dei servizi d'informazione e delle infrastrutture;
- cooperazione in materia di tecnologie per lo scambio di dati elettronici (EDI) nonché dei sistemi e delle politiche di sicurezza dell'informazione.

ARTICOLO 87

Banche, assicurazioni e altri servizi finanziari

1. Le Parti collaborano allo scopo di creare e sviluppare un contesto adeguato per favorire la creazione di un settore bancario, assicurativo e dei servizi finanziari in Lituania.

2. La cooperazione si concentra sui seguenti elementi:

   - miglioramento dell'efficienza dei sistemi di contabilizzazione e revisione dei conti in uso in Lituania sulla base delle norme internazionali e della Comunità europea;

   - consolidamento e ristrutturazione dei sistemi bancari e finanziari;

   - sviluppo e armonizzazione dei sistemi di vigilanza e regolamentazione dei servizi bancari e finanziari;

   - compilazione di glossari terminologici;

- scambi di informazioni, in particolare per quanto riguarda le proposte di legge e le leggi già in vigore;

- preparazione e traduzione delle disposizioni legislative comunitarie e lituane.

3. La cooperazione comprende assistenza tecnica e formazione.

ARTICOLO 88

Cooperazione nel settore della revisione dei conti e dei controlli finanziari

1. Le Parti cooperano al fine di sviluppare efficienti sistemi di controllo finanziario e di revisione dei conti all'interno dell'amministrazione lituana, ispirati ai metodi e alle procedure standard della Comunità.

2. La cooperazione si concentra sui seguenti elementi:

- scambi di informazioni relative ai sistemi di revisioni dei conti;
- uniformazione della documentazione attinente alla revisione dei conti;
- attività di formazione e consulenza.

3. A tal fine, la Comunità fornisce la necessaria assistenza tecnica.

ARTICOLO 89

Politica monetaria

Su richiesta delle autorità lituane, la Comunità fornisce l'assistenza tecnica necessaria per aiutare la Lituania ad allineare progressivamente le sue politiche a quelle del Sistema monetario europeo. Su richiesta della Lituania, si procede altresì a scambi informali di informazioni sui principi e sul funzionamento del Sistema monetario europeo.

ARTICOLO 90

Riciclaggio del denaro

1. Le Parti riconoscono la necessità di adoperarsi costantemente e di collaborare per prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e dei reati connessi alla droga in particolare.

2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate

in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali, ivi compresa la Task Force "Azione finanziaria" (FATF).

ARTICOLO 91

Sviluppo regionale

1. Le Parti intensificano la cooperazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale.

2. A tal fine, si possono adottare le seguenti misure:

   - scambi di informazioni tra autorità nazionali, regionali o locali sulle politiche regionali e di pianificazione territoriale e, se del caso, assistenza alla Lituania per l'elaborazione di tali politiche;

   - azione comune delle autorità regionali e locali in materia di sviluppo economico;

   - studio di un'impostazione comune per lo sviluppo della cooperazione interregionale con le regioni del Mar Baltico nella Comunità;

   - scambi di visite per esaminare le possibilità di cooperazione e di assistenza;

   - scambi di funzionari o esperti;

   - assistenza tecnica, specialmente per lo sviluppo delle zone più povere, comprese le zone di frontiera;

   - avvio di programmi di scambi di informazioni e di esperienze, con vari metodi tra cui i seminari.

ARTICOLO 92

Edilizia

Le Parti collaborano nel settore edilizio al fine, tra l'altro, di modernizzarlo e ristrutturarlo, tenendo conto degli aspetti connessi alla sanità, alla sicurezza, all'ambiente e al risparmio di energia.

ARTICOLO 93

Cooperazione nel settore sociale

1. Le Parti instaurano una cooperazione in materia di sanità e di sicurezza sul posto di lavoro e di pubblica sanità, al fine di migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prendendo a riferimento il livello di protezione esistente nella Comunità. In particolare, la cooperazione comprende:

   - assistenza tecnica;
   - scambi di esperti;
   - cooperazione tra imprese;
   - informazione e attività di formazione;
   - cooperazione nel settore della sanità.

2. In materia di occupazione, la cooperazione tra le Parti si concentra soprattutto sui seguenti aspetti:

   - organizzazione del mercato del lavoro;
   - modernizzazione dei servizi di collocamento, di consulenza professionale e di riqualificazione dei lavoratori;
   - pianificazione ed esecuzione di programmi di ristrutturazione a livello regionale;
   - promozione dello sviluppo dell'occupazione locale.

   La collaborazione in questo campo prende la forma di studi, messa a disposizione di esperti, informazioni e formazione.

3. Per quanto riguarda la previdenza sociale, la cooperazione tra le Parti punta ad adeguare il sistema previdenziale lituano alla nuova situazione economica e sociale, principalmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione.

ARTICOLO 94

Turismo

Le Parti promuovono e intensificano la cooperazione nel settore del turismo, in particolare:

- agevolando il flusso di turisti;

- intensificando gli scambi di informazioni attraverso le reti internazionali, le banche dati, ecc.;

- trasferendo know-how mediante cicli di formazione, scambi e seminari;

- sviluppando i progetti di cooperazione regionale;

- esaminando le possibilità di realizzare operazioni comuni (progetti transfrontalieri, gemellaggi tra città, ecc.);

- sviluppando l'agriturismo;

- introducendo sistemi informatizzati di prenotazione e di informazione (preferibilmente comuni ai tre Stati baltici) e norme di tutela di consumatori per i turisti.

ARTICOLO 95

Informazione e comunicazione

1. Per quanto riguarda l'informazione e la comunicazione, la Comunità e la Lituania promuovono proficui scambi di informazioni privilegiando i programmi volti a fornire alla popolazione le informazioni di base sull'Unione europea e agli ambienti specializzati della Lituania informazioni più specifiche compreso, ove possibile, l'accesso alle banche dati della Comunità.

2. Le Parti coordinano e, se del caso, armonizzano le politiche volte a disciplinare le trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere e le norme tecniche nonché a promuovere la tecnologia audiovisiva europea.

3. La cooperazione può comprendere programmi di scambio, borse di studio, cicli di formazione per giornalisti ed esperti in materia di mass media.

ARTICOLO 96

Tutela dei consumatori

1. Le Parti cooperano al fine di conseguire una totale compatibilità tra i sistemi di tutela dei consumatori della Lituania e della Comunità. Un'effettiva tutela dei consumatori è infatti necessaria per il corretto funzionamento dell'economia di mercato.

2. A tal fine, e considerati gli interessi comuni, le Parti promuovono e garantiscono:

   - un'attiva politica di tutela dei consumatori, conformemente alla normativa comunitaria e a tutti gli orientamenti dell'ONU in materia;

- il ravvicinamento delle leggi e l'allineamento della tutela dei consumatori in Lituania con quella della Comunità;

- un'efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare la qualità dei beni di consumo e mantenere norme appropriate in materia di sicurezza.

3. La cooperazione può comprendere:

   - scambi di informazioni sui prodotti pericolosi;

   - formazione degli esperti in materia di tutela dei consumatori del governo e delle ONG;

   - potenziamento delle organizzazioni indipendenti per sensibilizzare maggiormente i consumatori, soprattutto tramite la diffusione delle informazioni;

   - creazione di centri d'informazione e di consulenza per la composizione delle vertenze e servizi di consulenza giuridica e di altro tipo per i consumatori: cooperazione tra centri lituani e comunitari;

   - accesso alle banche dati della Comunità;

   - sviluppo degli scambi tra rappresentanti dei consumatori.

4. La Comunità fornirà l'assistenza tecnica necessaria.

ARTICOLO 97

Dogane

1. La cooperazione nel settore doganale mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intendono adottare per quanto riguarda gli scambi e a ravvicinare il sistema doganale lituano a quello della Comunità, in modo da agevolare la liberalizzazione prevista nel presente accordo.

2. In particolare, la cooperazione comprende:

   - scambi di informazioni, anche sui metodi d'indagine;

   - la creazione di adeguate infrastrutture alle frontiere;

   - l'introduzione del documento amministrativo unico e l'interconnessione tra i sistemi di transito della Comunità e della Lituania;

   - la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto di merci;

- l'organizzazione di seminari e tirocini;

- il sostegno per l'introduzione di moderni sistemi informativi doganali.

Si fornisce l'assistenza tecnica necessaria.

3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dall'articolo 101 e dal Titolo VII, l'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle Parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 5.

ARTICOLO 98

Cooperazione statistica

1. La cooperazione in questo settore mira a creare un sistema statistico efficiente che fornisca rapidamente e tempestivamente i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare il processo di riforma economica e per contribuire allo sviluppo dell'impresa privata in Lituania.

2. In particolare, le Parti cooperano al fine di:

   - rafforzare l'apparato statistico della Lituania;

   - procedere all'armonizzazione con i metodi, le norme e le classificazioni internazionali (in particolare comunitari);

   - fornire i dati necessari per portare avanti e controllare la riforma economica;

   - fornire agli operatori economici del settore privato i dati macro e microeconomici necessari;

   - garantire il carattere riservato dei dati;

   - scambiare informazioni statistiche.

3. La Comunità fornisce l'assistenza tecnica necessaria.

ARTICOLO 99

Economia

1. La Comunità e la Lituania agevolano il processo di riforma e di integrazione economica collaborando per migliorare la comprensione dei principi di base delle

rispettive economie, nonché l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato.

2. A tal fine, la Comunità e la Lituania:

   - si scambiano informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonché sulle strategie di sviluppo;

   - analizzano congiuntamente le questioni economiche di interesse comune, compresa l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione;

   - mediante il programma d'azione per la cooperazione economica (ACE), promuovono una cooperazione su vasta scala tra economisti e dirigenti della Comunità e della Lituania, al fine di accelerare i trasferimenti di know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e di procedere ad una vasta diffusione dei risultati della ricerca in materia.

ARTICOLO 100

Pubblica amministrazione

Le Parti promuovono la cooperazione tra le rispettive autorità nel settore della pubblica amministrazione fornendo la necessaria assistenza tecnica, che può comprendere l'avvio di programmi di scambio, al fine di migliorare la reciproca conoscenza della struttura e del funzionamento dei rispettivi sistemi.

ARTICOLO 101

Droga

1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per rendere più efficaci le politiche e le misure destinate a contrastare la produzione, la fornitura e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, anche prevenendo il dirottamento dei precursori chimici, nonché per prevenire e ridurre la domanda di droga.

2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per raggiungere tali obiettivi, incluse le modalità per realizzare azioni in comune.

3. La cooperazione in materia si basa sulla consultazione e su uno stretto coordinamento tra le Parti per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei settori di cui al paragrafo 1. È prevista tra l'altro l'assistenza tecnica della Comunità.

La cooperazione per combattere il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope prevede un'assistenza tecnica e amministrativa per quanto riguarda:

- l'elaborazione e l'applicazione delle normative nazionali;
- la creazione o il rafforzamento di enti, centri di informazione e centri sociali e sanitari;
- una maggiore efficienza delle istituzioni impegnate nella lotta contro il traffico illecito di droga;
- la formazione di personale e la ricerca;
- la prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, attraverso l'istituzione di norme adeguate equivalenti a quelle adottate dalla Comunità e dagli organismi internazionali competenti, in particolare la "Chemical Action Task Force" (CATF).

Le Parti possono concordare l'inclusione di altri settori.

## TITOLO VII: COOPERAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLE ATTIVITÀ ILLECITE

### ARTICOLO 102

1. Le Parti collaborano, nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, per prevenire le seguenti attività illecite:

   - immigrazione e presenza illecita di persone fisiche della loro nazionalità sul territorio dell'altra Parte, tenendo conto del principio e della prassi della riammissione;
   - corruzione;
   - transazioni illegali riguardanti i rifiuti industriali e le contraffazioni;
   - traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope;
   - criminalità organizzata.

2. La cooperazione nei settori di cui al paragrafo 1 avviene mediante consultazioni e uno stretto coordinamento tra le Parti e comprende un'assistenza tecnica e amministrativa per:

   - l'elaborazione della legislazione nazionale;
   - la creazione di centri d'informazione;
   - una maggiore efficienza delle istituzioni incaricate di prevenire le attività illecite;
   - la formazione del personale e il potenziamento delle infrastrutture investigative;
   - la definizione di misure reciprocamente accettabili per prevenire le attività illecite.

   Le Parti possono decidere, di comune accordo, di includere altri settori.

## TITOLO VIII: COOPERAZIONE CULTURALE

### ARTICOLO 103

1. Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, potranno essere estesi alla Lituania i programmi di cooperazione culturale comunitari o quelli di uno o più Stati membri e si potranno sviluppare ulteriori attività di reciproco interesse.

   Tale cooperazione può comprendere, in particolare:

   - le traduzioni letterarie;
   - gli scambi, a fini non commerciali, di artisti e opere d'arte;
   - la conservazione e il restauro di monumenti e località (patrimonio architettonico e culturale);
   - la formazione;
   - l'organizzazione di manifestazioni culturali (ad esempio, festival della canzone);
   - la pubblicità relativa alle manifestazioni culturali;
   - la cooperazione tra biblioteche.

2. Le Parti cooperano per la promozione dell'industria audiovisiva in Europa. In particolare, il settore audiovisivo lettone potrebbe prendere parte ad attività avviate dalla Comunità nel quadro del programma MEDIA secondo le procedure stabilite dagli organismi responsabili della gestione di ciascuna attività e in conformità della decisione del Consiglio del 21 dicembre 1990, che ha istituito il programma..

   Le Parti coordinano e, se del caso, armonizzano le loro politiche relative alla regolamentazione delle trasmissioni transfrontaliere, rivolgendo particolare attenzione all'acquisizione dei diritti di proprietà intellettuale per i programmi trasmessi via satellite o via cavo, alle norme tecniche nel settore degli audiovisivi e alla promozione della tecnologia audiovisiva europea.

   La cooperazione potrebbe comprendere, tra l'altro, lo scambio di programmi, borsisti e opportunità per la formazione di giornalisti e altri professionisti del settore dei mezzi d'informazione.

## TITOLO IX: COOPERAZIONE FINANZIARIA

### ARTICOLO 104

Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 105, 106, 107 e 108, fatto salvo l'articolo 107, la Lituania beneficia di assistenza finanziaria temporanea da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti, conformemente alle

disposizioni dell'articolo 18 dello statuto della Banca, per accelerare la trasformazione economica del paese.

ARTICOLO 105

Tale assistenza finanziaria è coperta:

- sia nell'ambito del programma indicativo pluriennale PHARE previsto dal regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, e relative modifiche, sia nel contesto di un nuovo finanziamento pluriennale deciso dalla Comunità previe consultazioni con la Lituania e tenuto conto del disposto degli articoli 106 e 107;

- dal prestito o dai prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti entro un massimale e per un periodo di disponibilità da stabilire previa consultazione con la Lituania in applicazione delle pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea.

ARTICOLO 106

Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo da concordare tra le Parti. Le Parti informano il Consiglio di associazione.

ARTICOLO 107

1. In caso di impellente necessità e tenendo conto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie, su richiesta della Lituania e in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, nel contesto del G-24, la Comunità valuta la possibilità di concedere assistenza finanziaria temporanea:

   - a sostegno di misure finalizzate a introdurre e mantenere la convertibilità della divisa lituana;

   - a sostegno della stabilizzazione a medio termine e dell'adeguamento strutturale, ivi compresa l'assistenza a favore della bilancia dei pagamenti.

2. Tale assistenza finanziaria è subordinata alla presentazione da parte della Lituania, in seno al G-24, di programmi approvati dall'FMI, finalizzati alla convertibilità e/o alla ristrutturazione dell'economia nazionale, nonché alla loro approvazione da parte della Comunità, al rispetto costante di tali programmi da parte della Lituania e, quale obiettivo finale, alla rapida transizione verso il ricorso a fonti private di finanziamento.

3. Il Consiglio di associazione è informato delle condizioni alle quali tale assistenza è concessa e del rispetto degli impegni assunti dalla Lituania in materia.

ARTICOLO 108

L'assistenza finanziaria comunitaria è valutata alla luce delle necessità emerse, del livello di sviluppo del paese, delle priorità stabilite, delle potenzialità di assorbimento dell'economia lituana, della capacità di rimborsare i prestiti e di progredire in direzione di un'economia di mercato e della ristrutturazione della Lituania.

ARTICOLO 109

Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri della Comunità, altri paesi, inclusi quelli del G-24, e le istituzioni finanziarie internazionali quali il Fondo monetario internazionale, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

ARTICOLO 110

La Lituania partecipa ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti e alle altre azioni della Comunità nei settori indicati nell'allegato XX. Fatta salva l'attuale partecipazione della Lituania alle attività di cui all'allegato XX, il Consiglio di associazione stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Lituania a queste attività. Il contributo finanziario della Lituania alle attività di cui all'allegato XX si basa sul principio che impone al paese di sostenere il costo della sua partecipazione. All'occorrenza, la Comunità può decidere caso per caso, attenendosi alle regole applicabili al bilancio generale delle Comunità europee, di integrare il contributo della Lituania.

## TITOLO X: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

ARTICOLO 111

È istituito un Consiglio di associazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il Consiglio si riunisce una volta all'anno a livello ministeriale e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

ARTICOLO 112

1. Il Consiglio di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri designati dal governo lituano.

2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, in conformità delle condizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.

4. Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo lituano, in conformità delle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

5. Se del caso, la BEI partecipa, in qualità di osservatore, ai lavori del Consiglio di associazione.

ARTICOLO 113

Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.

Le decisioni e raccomandazioni sono elaborate previo accordo tra le Parti.

ARTICOLO 114

1. Ciascuna delle Parti può deferire al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

2. Il Consiglio di associazione può comporre la controversia mediante una decisione.

3. Ciascuna delle Parti è tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.

4. Nel caso non sia possibile comporre la controversia conformemente al disposto del paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna delle Parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra Parte deve designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle parti in causa della controversia.

Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.

Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure necessarie all'attuazione della decisione arbitrale.

ARTICOLO 115

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di associazione è assistito da un Comitato di associazione composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e dei membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da rappresentanti del Governo lituano, normalmente alti funzionari.

   Il regolamento interno del Consiglio di associazione determina le funzioni del Comitato di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del Consiglio di associazione, e le modalità di funzionamento del Comitato.

2. Il Consiglio di associazione può delegare al Comitato di associazione taluni suoi poteri. In questi casi, il Comitato di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 113.

ARTICOLO 116

Il Consiglio di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni.

Nel suo regolamento interno, il Consiglio di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.

ARTICOLO 117

È istituito un Comitato parlamentare quale foro per lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento lituano e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal Comitato stesso.

ARTICOLO 118

1. Il Comitato parlamentare è composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento lituano.

2. Il Comitato parlamentare adotta il proprio regolamento interno.

3. Il Comitato parlamentare di associazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento lituano, in conformità delle disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

ARTICOLO 119

Il Comitato parlamentare può chiedere informazioni inerenti all'attuazione del presente accordo al Consiglio di associazione; quest'ultimo fornisce al Comitato le informazioni richieste.

Il Comitato parlamentare è tenuto al corrente delle decisioni del Consiglio di associazione.

Il Comitato parlamentare può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.

ARTICOLO 120

Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giuridici e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà, inclusi quelli riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

ARTICOLO 121

L'accordo non impedisce ad una Parte di adottare qualsiasi misura:

(a) ritenuta necessaria a impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;

(b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

(c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in periodi di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale;

(d) ritenuta necessaria per l'adempimento dei suoi obblighi e impegni internazionali in materia di controllo del doppio uso di beni e tecnologie industriali.

ARTICOLO 122

1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

- le misure applicate dalla Lituania nei confronti della Comunità non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o filiali;

- le misure applicate dalla Comunità nei confronti della Lituania non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini lituani o tra società e filiali lituane.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

ARTICOLO 123

Quando sono importati nella Comunità, i prodotti originari della Lituania non beneficiano di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

Il trattamento concesso alla Lituania ai sensi del titolo IV e del capitolo I del titolo V non deve essere più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

ARTICOLO 124

1. Le Parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo.

2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esauriente esame della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti.

   Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo.

ARTICOLO 125

Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in virtù dell'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o più Stati membri, da un lato, e la Lituania, dall'altro, fatta eccezione per i campi di competenza europea e fatti salvi

gli obblighi degli Stati membri derivanti dal presente accordo nei settori di loro competenza.

ARTICOLO 126

Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Comunità, i suoi Stati membri o la Comunità e i suoi Stati membri, conformemente ai rispettivi poteri, da un lato, e la Lituania, dall'altro.

ARTICOLO 127

I protocolli nn. 1-5 e gli allegati I-XX sono parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 128

Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna delle Parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. L'accordo cessa di essere applicabile dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

ARTICOLO 129

Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del presente accordo.

ARTICOLO 130

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni precisate in detti trattati, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Lituania.

ARTICOLO 131

Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e lituana, ciascun testo facente ugualmente fede.

[redacted]

ARTICOLO 132

Il presente accordo è approvato dalle Parti conformemente alle loro rispettive procedure. L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Repubblica di Lituania sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale firmato a Bruxelles l'11 maggio 1992.

Il presente accordo si basa in parte, ampliandole e integrandole, sulle disposizioni di base dell'accordo tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Lituania sul libero scambio e sulle questioni commerciali, firmato il 18 luglio 1994. All'entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali.

Le decisioni del Comitato misto istituito dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica, che svolge anche i compiti assegnatigli dall'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali, continuano ad applicarsi fino a quando non vengono abrogate mediante decisioni del Consiglio di associazione.

Nel corso della prima riunione, il Consiglio di associazione adotta tutte le modifiche del presente accordo, soprattutto per quanto riguarda protocolli e allegati, necessarie per allinearlo alle modifiche dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali decise dal Comitato misto tra la firma e l'entrata in vigore del presente accordo.

## ELENCO DEGLI ALLEGATI


| | | |
|---|---|---|
| I | Articoli 9 e 18 | Definizione dei prodotti industriali e agricoli |
| II | Articolo 11, paragrafo 2 | Concessioni tariffarie della Lituania all'importazione |
| III | Articolo 11, paragrafo 3 | Concessioni tariffarie della Lituania all'importazione |
| IV | Articolo 11, paragrafo 4 | Concessioni tariffarie della Lituania all'importazione |
| V | Articolo 14, paragrafo 1 | Concessioni tariffarie della Lituania all'esportazione |
| VI | Articolo 16, paragrafo 1 | Concessioni tariffarie della Comunità nel settore dei tessili |
| VII | Articolo 17, paragrafo 1 | Prodotti agricoli trasformati |
| VIII | Articolo 17, paragrafo 2 | Prodotti agricoli trasformati |
| IX | Articolo 20, paragrafo 2 | Concessioni della Comunità nel settore agricolo - concessioni in materia di dazi |
| X | Articolo 20, paragrafo 2 | Concessioni della Comunità nel settore agricolo - regime per l'importazione di animali vivi e carni |
| XI | Articolo 20, paragrafo 2 | Concessioni della Comunità nel settore agricolo - contingenti tariffari |
| XII | Articolo 20, paragrafo 2 | Concessioni della Lituania nel settore agricolo - dazi tariffari |
| XIII | Articolo 20, paragrafo 2 | Concessioni della Lituania nel settore agricolo - contingenti tariffari |
| XIV | Articolo 23, paragrafo 1 | Concessioni della Comunità nel settore della pesca |
| XV | Articolo 23, paragrafo 1 | Concessioni della Lituania nel settore della pesca |
| XVI | Articolo 44, paragrafo 1 | Stabilimento - Eccezioni nella Comunità |
| XVIIa | Articolo 44, paragrafo 2 | Stabilimento - Eccezioni permanenti in Lituania |
| XVIIb | Articolo 44, paragrafo 2, comma i) | Stabilimento - Eccezioni provvisorie in Lituania |
| XVIII | Articolo 47 | Servizi finanziari |
| XIX | Articolo 67 | Tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale |
| XX | Articolo 110 | Partecipazione della Lituania ai programmi comunitari |

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti di cui agli articoli 9 e 18 dell'accordo

| CODICE NC | Designazione delle merci |
|---|---|
| ex 3502 | Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine: |
| ex 3502 10 | - Ovoalbumina: |
| | -- Altra: |
| 3502 10 91 | --- essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.) |
| 3502 10 99 | --- altra |
| ex 3502 90 | - Altri: |
| | -- Albumine, diverse dall'ovoalbumina: |
| | --- lattoalbumina: |
| 3502 90 51 | ---- essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polvere, ecc.) |
| 3502 90 59 | ---- altra |
| 4501 | Sughero naturale greggio o semplicemente preparato: cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato |
| 5201 00 | Cotone, non cardato né pettinato |
| 5301 | Lino greggio o preparato, ma non filato, stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) |
| 5302 | Canapa (cannabis sativa L) greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) |

ALLEGATO II

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 2

| CODICE NC | Designazione delle merci | Dazio di base |
|---|---|---|
| 6403 | Calzature | 10% |

## ALLEGATO III

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 3

| CODICE NC | Designazione delle merci | Dazio di base % |
|---|---|---|
| 3401 | Saponi; ... | 10 |
| 3402 20 | Agenti organici di superficie: preparazioni condizionate per la vendita al minuto | 10 |
| 3402 90 | Altri agenti organici di superficie | 10 |
| 3404 | Cere artificiali e cere preparate | 10 |
| 3405 | Lucidi e creme | 10 |
| 3406 | Candele | 10 |
| 3605 | Fiammiferi | 25 |
| 3917 2291 | Tubi rigidi di polimeri di propilene, muniti di accessori, destinati ad aeromoboli civili | 10 |
| 3917 2299 | Tubi rigidi di polimeri di propilene, altri | 10 |
| 3917 23 | Tubi rigidi di polimeri di cloruro di vinile | 10 |
| 3917 29 | Tubi rigidi di altre materie plastiche | 10 |
| 3917 31 | Tubi flessibili | 10 |
| 3917 3211 | Altri tubi, senza accessori, di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, di resine epossidiche | 10 |
| 3917 3219 | Altri tubi di altri prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione | 10 |
| 3917 3231 | Altri tubi di prodotti di polimerizzazione di addizione, di polimeri di etilene | 10 |
| 3917 3235 | Altri tubi di prodotti di polimerizzazione di addizione, di polimeri di cloruro di vinile | 10 |
| 3917 3239 | Altri tubi di prodotti di polimerazzione di addizione, altri | 10 |
| 3917 3251 | Altri tubi, altri, non rinforzati | 10 |
| 3917 3299 | Altri tubi, altri | 10 |

| CODICE NC | Designazione delle merci | Dazio di base % |
|---|---|---|
| 3917 33 | Altri tubi e loro accessori | 10 |
| 3917 39 | Altri tubi senza saldatura, vendita al minuto | 10 |
| 3917 40 | Accessori per tubi | 10 |
| 3918 | Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche | 10 |
| 3920 1021 | Altre lastre, fogli, pellicole ecc. di materie plastiche, di polietilene di bassa densità | 10 |
| 3920 1029 | Altre lastre, fogli, pellicole ecc. di materie plastiche, di polietilene di alta densità | 10 |
| 3920 1050 | Altre lastre, fogli, pellicole ecc. di materie plastiche, di altri polimeri di etilene (poco spessi) | 10 |
| 3920 1090 | Altre lastre, fogli, pellicole ecc. di materie plastiche, di altri polimeri di etilene (molto spessi) | 10 |
| 3920 20 | Altre lastre, fogli, pellicole ecc. di materie plastiche, di polimeri di propilene | 10 |
| 3920 41 | Altre lastre, fogli, pellicole ecc., rigidi, di materie plastiche, di polimeri di cloruro di vinile | 10 |
| 3920 42 | Altre lastre, fogli, pellicole ecc., flessibili, di materie plastiche, di polimeri di cloruro di vinile | 10 |
| 3920 51 | Altre lastre, fogli, pellicole ecc. di materie plastiche, di polimetacrilato di metile | 10 |
| 3920 59 | Altre lastre, fogli, pellicole ecc. di materie plastiche, di altri polimeri acrilici | 10 |
| 3920 61 | Altre lastre, fogli, pellicole ecc. di materie plastiche, di policarbonati | 10 |
| 3920 62 | Altre lastre, fogli, pellicole ecc. di materie plastiche, di polietilene tereftalato | 10 |
| 3920 63 | Altre lastre, fogli, pellicole ecc. di materie plastiche, di poliesteri non saturi | 10 |
| 3920 69 | Altre lastre, fogli, pellicole ecc. di materie plastiche, di altri poliesteri | 10 |
| 3920 71 | Altre lastre, fogli, pellicole ecc. di materie plastiche, di cellulosa rigenerata | 10 |
| 3920 72 | Altre lastre, fogli, pellicole ecc. di materie plastiche, di fibra vulcanizzata | 10 |
| 3920 73 | Altre lastre, fogli, pellicole ecc. di materie plastiche, di acetato di cellulosa | 10 |

| CODICE NC | Designazione delle merci | Dazio di base % |
|---|---|---|
| 3920 79 | Altre lastre, fogli, pellicole ecc. di materie plastiche, di altri derivati della cellulosa | 10 |
| 3920 91 | Altre lastre, fogli, pellicole ecc. di materie plastiche, di polivinilbutirrale | 10 |
| 3920 92 | Altre lastre, fogli, pellicole ecc. di materie plastiche, di poliammidi | 10 |
| 3920 93 | Altre lastre, fogli, pellicole ecc. di materie plastiche, di resine amminiche | 10 |
| 3920 94 | Altre lastre, fogli, pellicole ecc. di materie plastiche, di fenoliche | 10 |
| 3920 99 | Altre lastre, fogli, pellicole ecc. di materie plastiche, di altre materie plastiche | 10 |
| 3921 11 | Altre lastre, fogli, pellicole ecc. di prodotti alveolari di materie plastiche, di polimeri di stirene | 10 |
| 3921 12 | Altre lastre, fogli, pellicole ecc. di prodotti alveolari di materie plastiche, di polimeri di cloruro di vinile | 10 |
| 3921 14 | Altre lastre, fogli, pellicole ecc. di prodotti alveolari di materie plastiche, di cellulosa rigenerata | 10 |
| 3921 19 | Altre lastre, fogli, pellicole ecc. di prodotti alveolari di materie plastiche, di altre materie plastiche | 10 |
| 3921 90 | Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche | 10 |
| 3922 | Vasche da bagno, docce, lavabi, parti di gabinetti e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche | 10 |
| 3923 21 | Articoli per il trasporto e l'imballaggio, di polimeri di etilene | 10 |
| 3923 3090 | Bottiglioni, bottiglie, flaconi ecc. di materie plastiche, di capacità superiore a 2 litri | 10 |
| 3923 40 | Bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili | 10 |
| 3923 50 | Turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche | 10 |
| 3923 90 | Altri articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche | 10 |
| 3924 | Vasellame e altri oggetti per uso domestico, di materie plastiche | 10 |
| 3925 | Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati altrove | 10 |
| 3926 | Altri lavori di materie plastiche o di altre materie | 10 |
| 4201 | Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale | 10 |

| CODICE NC | Designazione delle merci | Dazio di base % |
|---|---|---|
| 4202 | Valigie di cuoio e pelli, naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone | 10 |
| 4203 | Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti | 10 |
| 4410 1010 | Pannelli di particelle e pannelli simili, greggi | 10 |
| 4410 1050 | Pannelli di particelle rivestiti di strati di carta impregnata di melamina | 10 |
| 4410 1090 | Altri pannelli di particelle di legno | 10 |
| 4410 90 | Pannelli di particelle di altre materie legnose | 10 |
| 4411 | Pannelli di fibre di materie legnose | 10 |
| 4413 | Legno detto "addensato" | 10 |
| 4414 | Cornici di legno | 10 |
| 4415 | Casse e piattaforme di carico, di legno | 10 |
| 4416 | Fusti, botti, tini ecc., di legno | 10 |
| 4417 | Utensili, spazzole o tenditori per calzature, di legno | 10 |
| 4418 | Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria, di legno | 10 |
| 4419 | Articolo di legno per la tavola o per la cucina | 10 |
| 4420 | Legno ornamentale, scrigni per gioielli o altri mobili, di legno | 10 |
| 4421 | Altri lavori di legno | 10 |
| 4802 52 | Carta e cartone, non patinati né spalmati, con poche fibre ottenute con procedimento meccanico, di peso compreso tra 40 e 150 g/m2 | 10 |
| 6401 | Calzature impermeabili di gomma o di materia plastica, con tomaie non assemblate o fissate | 10 |
| 6402 | Altre calzature di gomma o di materia plastica | 10 |
| 6404 | Calzature con suole di gomma, di materia plastica o di cuoio e con tomaie di materie tessili | 10 |
| 6405 | Altre calzature | 10 |
| 8403 | Alcuni tipi di caldaie per il riscaldamento centrale | 10 |

| CODICE NC | Designazione delle merci | Dazio di base % |
|---|---|---|
| 8414 3030 | Compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi, di potenza inferiore o uguale a 0,4 kW | 10 |
| 8418 21 | Frigoriferi per uso domestico a compressione | 25 |
| 8418 22 | Frigoriferi per uso domestico ad assorbimento, elettrici | 25 |
| 8418 29 | Altri frigoriferi per uso domestico | 25 |
| 8418 30 | Mobili congelatori-conservatori, di capacità inferiore o uguale a 800 l | 25 |
| 8418 40 | Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l | 25 |
| 8506 1111 | Piccole pile e batterie di pile elettriche di diossido di manganese, alcaline e cilindriche | 25 |
| 8506 1119 | Altre piccole pile e batterie di pile alcaline, di diossido di manganese | 25 |
| 8506 1191 | Altre piccole pile e batterie di pile elettriche di diossido di manganese, cilindriche | 25 |
| 8506 1199 | Altre piccole pile e batterie di pile elettriche di di diossido di manganese | 25 |
| 8509 | Apparecchi elettrodomestici | 10 |
| 8519 | Apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione | 10 |
| 8520 | Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono | 10 |
| 8528 1041 | Videomonitor a colori con tubo catodico e con parametri di scanning inferiori o uguali a 625 righe | 20 |
| 8528 1043 | Videomonitor a colori con tubo catodico e con parametri di scanning superiori a 625 righe | 20 |
| 8528 1049 | Altri videomonitor a colori | 20 |
| 8528 1052 | Altri apparecchi riceventi per la televisione a colori, con tubo immagini incorporato e con la diagonale dello schermo inferiore o uguale a 42 cm | 20 |
| 8528 1054 | Altri apparecchi riceventi per la televisione a colori, con tubo immagini incorporato e con la diagonale dello schermo superiore a 42 cm ed inferiore o uguale a 52 cm | 20 |
| 8528 1056 | Altri apparecchi riceventi per la televisione a colori, con tubo immagini incorporato e con la diagonale dello schermo superiore a 52 cm ed inferiore o uguale a 72 cm | 20 |
| 8528 1058 | Altri apparecchi riceventi per la televisione a colori, con tubo immagini incorporato e con la diagonale dello schermo superiore a 72 cm | 20 |

| CODICE NC | Designazione delle merci | Dazio di base % |
|---|---|---|
| 8528 1072 | Altri apparecchi riceventi per la televisione a colori, con risoluzione verticale inferiore a 700 righe | 20 |
| 8528 1076 | Altri apparecchi riceventi per la televisione a colori, con risoluzione verticale uguale o superiore a 700 righe | 20 |
| 8528 1081 | Altri apparecchi riceventi per la televisione a colori con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5 | 20 |
| 8528 1089 | Altri apparecchi riceventi per la televisione a colori, senza schermo | 20 |
| 8528 1098 | Altri apparecchi riceventi per la televisione con tubo immagini incorporato ma senza schermo | 20 |
| 8528 20 | Altri apparecchi riceventi per la televisione in monocromia | 20 |
| 9028 20 | Contatori di liquidi | 10 |
| 9401 | Mobili per sedersi | 25 |
| 9403 10 | Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici | 25 |
| 9403 2010 | Altri mobili di metallo destinati ad aeromobili civili | 25 |
| 9403 30 | Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici | 25 |
| 9403 40 | Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine | 25 |
| 9403 50 | Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto | 25 |
| 9403 60 | Altri mobili di legno | 25 |
| 9403 80 | Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili | 25 |
| 9403 9030 | Parti di mobili in legno | 25 |
| 9403 9090 | Parti di mobili di altre materie (escluso il metallo) | 25 |
| 9404 30 | Sacchi a pelo | 25 |
| 9404 90 | Altri oggetti letterecci | 25 |
| 9405 | Apparecchi per l'illuminazione e loro parti | 10 |

ALLEGATO IV

| CODICE NC | Designazione delle merci | Dazio | |
|---|---|---|---|
| | | 1.1.1995 | 1.1.2001 |
| 8703 2190 | Autoveicoli usati | | |
| 8703 2290 | | | |
| 8703 2390 | * Autoveicoli il cui anno di costruzione risale a 7 anni ma non supera 10 anni | 5% | 0% |
| 8703 2490 | | | |
| 8703 3190 | | | |
| 8703 3290 | * Autoveicoli il cui anno di costruzione risale a oltre 10 anni | 10% | 0% |
| 8703 3390 | | | |

ALLEGATO V

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 14, paragrafo 1

| CODICE NC | Designazione delle merci | Dazio % | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1.1.1995-31.12.1997 | 1.1.1998-31.12.2000 | dall' 1.1.2001 |
| 4101-4103 | Pelli gregge | 50 | 30 | 0 |
| 410410-41041091<br>410421-410429,<br>410511-410519,<br>410611-410619,<br>41071010, 410721,<br>41072910,41079010 | Articoli semilavorati di cuoio | 10 | 5 | 0 |
| 4301 | Pelli da pellicceria gregge | 15 | 8 | 0 |
| 44032000 | Legno grezzo, di conifere | 20 | 20 | 0 |
| 4403 91 | Legno grezzo, di quercia | 50 | 50 | 0 |
| 4403 9990 | Legno grezzo, di frassino | 50 | 50 | 0 |
| 440391,<br>44039990 | Legno grezzo, di altri alberi a foglie decidue | 10 | 10 | 0 |
| 7204 | Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio | 15 | 8 | 0 |
| 7404,7503,7602,7802,<br>7902,8002,81019190,81031090,<br>810420,81051090,81081090,<br>81110019,81122039,81124019,<br>81129139 | Cascami ed avanzi non di ghisa, di ferro o di acciaio | 15 | 15 | 0 |

ALLEGATO VI

Elenco dei prodotti tessili originari della Lituania soggetti a massimali tariffari comunitari

| Categoria (unità) | Codice CN TARIC | Designazione delle merci (1) | Massimali Tariffari (2) |
|---|---|---|---|
| 1 (tonnellate) | 5204 11 00<br>5204 19 00<br>5205<br>5206<br>5604 90 00*50 | Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto | 2 261 |
| 2 (tonnellate) | 5208<br>5209<br>5210<br>5211<br>5212<br>5811 00 00*91<br>*92<br>6308 00 00*11<br>*19 | Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate | 2 737 |
| 3 (tonnellate) | 5512<br>5513<br>5514<br>5515<br>5803 90 30<br>5905 00 70*10<br>6308 00 00*20 | Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia | 630 |
| 4 (1 000 pezzi) | 6105 10 00<br>6105 20 10<br>6105 20 90<br>6105 90 10<br>6109 10 00<br>6109 90 10<br>6109 90 30<br>6110 20 10<br>6110 30 10 | Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia | 1 883 |

(1) In deroga alle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la designazione delle merci devono essere considerati puramente indicativi, in quanto il regime preferenziale è determinato dall'applicazione dei codici NC e, se del caso, dei codici TARIC, preceduti da un asterisco.

(2) Per le importazioni che superano detti massimali annui, la Comunità può ripristinare i dazi doganali in qualsiasi epoca dell'anno in questione.

| Categoria (unità) | Codice CN/TARIC | Designazione delle merci (1) | Massimali tariffari(2) |
|---|---|---|---|
| 5 (1 000 pezzi) | 6101 10 90<br>6101 20 90<br>6101 30 90<br><br>6102 10 90<br>6102 20 90<br>6102 30 90<br><br>6110 10 10<br>6110 10 31<br>6110 10 35<br>6110 10 38<br>6110 10 91<br>6110 10 95<br>6110 10 98<br>6110 20 91<br>6110 20 99<br>6110 30 91<br>6110 30 99 | Maglie, pullover (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili a maglia | 1 510 |
| 6 (1 000 pezzi) | 6203 41 10<br>6203 41 90<br>6203 42 31<br>6203 42 33<br>6203 42 35<br>6203 42 90<br>6203 43 19<br>6203 43 90<br>6203 49 19<br>6203 49 50<br><br>6204 61 10<br>6204 62 31<br>6204 62 33<br>6204 62 39<br><br>6204 63 18<br>6204 69 18<br><br>6211 32 42<br>6211 33 42<br>6211 42 42<br>6211 43 42 | Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, parti inferiori di tute sportive (trainings) con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 1 750 |
| 7 (1 000 pezzi | 6106 10 00<br>6106 20 00<br>6106 90 10<br><br>6206 20 00<br>6206 30 00<br>6206 40 00 | Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza | 972 |
| 8 (1 000 pezzi) | 6205 10 00<br>6205 20 00<br>6205 30 00 | Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 1 917 |

| Categoria (unità) | Codice CN/TARIC | Designazione delle merci (1) | Massimali tariffari (2) |
|---|---|---|---|
| 9 (tonnellate) | 5802 11 00<br>5802 19 00<br><br>6302 60 00*90 | Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, riccia del tipo spugna, di cotone diversi da quelli a maglia | 131 |
| 15 (1 000 pezzi) | 6202 11 00<br>6202 12 10*90<br>6202 12 90*90<br>6202 13 10*90<br>6202 13 90*90<br><br>6204 31 00<br>6204 32 90<br>6204 33 90<br>6204 39 19<br><br>6210 30 00 | Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21) | 227 |
| 16 (1 000 pezzi) | 6203 11 00<br>6203 12 00<br>6203 19 10<br>6203 19 30<br>6203 21 00<br>6203 22 80<br>6203 23 80<br>6203 29 18<br><br>6211 32 31<br>6211 33 31 | Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci, tute sportive (trainings) con fodera, la parte esterna delle quali è realizzata in una sola e stessa stoffa, per uomo e per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 99 |
| 17 (1 000 pezzi) | 6203 31 00<br>6203 32 90<br>6203 33 90<br>6203 39 19 | Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 81 |
| 20 (tonnellate) | 6302 21 00<br>6302 22 90<br>6302 29 90<br>6302 31 10<br>6302 31 90<br>6302 32 90<br>6302 39 90 | Biancheria da letto, esclusa quella a maglia | 232 |
| 39 (tonnellate) | 6302 51 10<br>6302 51 90<br>6302 53 90<br>6302 59 00*90<br>6302 91 10<br>6302 91 90<br>6302 93 90<br>6302 99 00*90 | Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia e quella di cotone riccio del tipo spugna | 101 |

| Categoria (unità) | Codice CN/TARIC | Designazione delle merci (1) | Massimali tariffari(2) |
|---|---|---|---|
| 10 (1 000 paia) | 6111 10 10<br>6111 20 10<br>6111 30 10<br>6111 90 00*11<br>6116 10 10<br>6116 10 90<br>6116 91 00<br>6116 92 00<br>6116 93 00<br>6116 99 00 | Guanti a maglia | <br><br><br><br>308<br>1 537 |
| 12 (1 000 paia o pezzi) | 6115 12 00<br>6115 19 10<br>6115 19 90<br>6115 20 11<br>6115 20 90<br>6115 91 00<br>6115 92 00<br>6115 93 10<br>6115 93 30<br>6115 93 99<br>6115 99 00 | Calze-mutande (collants), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70 | 3 189 |
| 13 (1 000 pezzi) | 6107 11 00<br>6107 12 00<br>6107 19 00<br>6108 21 00<br>6108 22 00<br>6108 29 00 | Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 2 018 |
| 14 (1 000 pezzi) | 6201 11 00<br>6201 12 10*90<br>6201 12 90*90<br>6201 13 10*90<br>6201 13 90*90<br>6210 20 00 | Cappotti, soprabiti, mantelli e simili tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21) | 46 |
| 18 (1 000 tonnellate) | 6207 11 00<br>6207 19 00<br>6207 21 00<br>6207 22 00<br>6207 29 00<br>6207 91 00<br>6207 92 00<br>6207 99 00<br><br>6208 11 00<br>6208 19 10<br>6208 19 90<br>6208 21 00<br>6208 22 00<br>6208 29 00<br>6208 91 10<br>6208 91 90<br>6208 92 10<br>6208 92 90<br>6208 99 00 | Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esIcusi quelli a maglia<br><br>Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia | 112 |

| Categoria (unità) | Codice CN/TARIC | Designazione delle merci (1) | Massimali tariffari(2) |
|---|---|---|---|
| 19 (1 000 pezzi) | 6213 20 00<br>6213 90 00 | Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia | 1 746 |
| 21 (1 000 pezzi) | 6201 12 10*10<br>6201 12 90*10<br>6201 13 10*10<br>6201 13 90*10<br>6201 91 00<br>6201 92 00<br>6201 93 00<br><br>6202 12 10*10<br>6202 12 90*10<br>6202 13 10*10<br>6202 13 90*10<br>6202 91 00<br>6202 92 00<br>6202 93 00<br><br>6211 32 41<br>6211 33 41<br>6211 42 41<br>6211 43 41 | Eskimo, giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, parti superiore di tute sportive (trainings) con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone, fibre sintetiche o artificiali | 562 |
| 22 (tonnellate) | 5508 10 11<br>5508 10 19<br><br>5509 11 00<br>5509 12 00<br>5509 21 10<br>5509 21 90<br>5509 22 10<br>5509 22 90<br>5509 31 10<br>5509 31 90<br>5509 32 10<br>5509 32 90<br>5509 41 10<br>5509 41 90<br>5509 42 10<br>5509 42 90<br>5509 51 00<br>5509 52 10<br>5509 52 90<br>5509 53 00<br>5509 59 00<br>5509 61 10<br>5509 61 90<br>5509 62 00<br>5509 69 00<br>5509 91 10<br>5509 91 90<br>5509 92 00<br>5509 99 00 | Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto | 649 |

| Categoria (unità) | Codice CN/TARIC | Designazione delle merci (1) | Massimali tariffari(2) |
|---|---|---|---|
| 23 (tonnellate) | 5508 20 10<br><br>5510 11 00<br>5510 12 00<br>5510 20 00<br>5510 30 00<br>5510 90 00 | Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto | 308 |
| 24 (1 000 pezzi) | 6107 21 00<br>6107 22 00<br>6107 29 00<br>6107 91 00<br>6107 92 00<br>6107 99 00*10<br><br>6108 31 10<br>6108 31 90<br>6108 32 11<br>6108 32 19<br>6108 32 90<br>6108 39 00<br>6108 91 00<br>6108 92 00<br>6108 99 10 | Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo e per ragazzo<br><br>Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza | 499 |
| 26 (1 000 pezzi) | 6104 41 00<br>6104 42 00<br>6104 43 00<br>6104 44 00<br><br>6204 41 00<br>6204 42 00<br>6204 43 00<br>6204 44 00 | Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche artificiali | 395 |
| 27 (1 000 pezzi) | 6104 51 00<br>6104 52 00<br>6104 53 00<br>6104 59 00<br><br>6204 51 00<br>6204 52 00<br>6204 53 00<br>6204 59 10 | Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza | 260 |
| 28 (1 000 pezzi) | 6103 41 10<br>6103 41 90<br>6103 42 10<br>6103 42 90<br>6103 43 10<br>6103 43 90<br>6103 49 10<br>6103 49 91<br><br>6104 61 10<br>6104 61 90<br>6104 62 10<br>6104 62 90<br>6104 63 10<br>6104 63 90<br>6104 69 10<br>6104 69 91 | Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 109 |

| Categoria (unità) | Codice CN/TARIC | Designazione delle merci (1) | Massimali tariffari (2) |
|---|---|---|---|
| 29 (1 000 pezzi) | 6204 11 00<br>6204 12 00<br>6204 13 00<br>6204 19 10<br>6204 21 00<br>6204 22 80<br>6204 23 80<br>6204 29 18<br><br>6211 42 31<br>6211 43 31 | Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings) con fodera, la parte esterna delle quali è realizzata in una sola ed unica stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 124 |
| 31 (1 000 pezzi) | 6212 10 00 | Reggiseno e bustini, tessuti, a maglia | 674 |
| 32 (tonnellate) | 5801 10 00<br>5801 21 00<br>5801 22 00<br>5801 23 00<br>5801 24 00<br>5801 25 00<br>5801 26 00<br>5801 31 00<br>5801 32 00<br>5801 33 00<br>5801 34 00<br>5801 35 00<br>5801 36 00<br><br>5802 20 00<br>5802 30 00 | Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i tessuti di cotone riccio, di nastri, galloni e simili, i tessuti "tufted", di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali | 90 |
| 33 (tonnellate) | 5407 20 11<br><br>6305 31 91<br>6305 31 99 | Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza; sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia fabbricati con lamette o forme simili | 242 |

| Categoria (unità) | Codice CN/TARIC | Designazione delle merci (1) | Massimali tariffari(2) |
|---|---|---|---|
| 34 (tonnellate) | 5407 20 19 | Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di 3 m o più di larghezza | 8 |
| 35 (tonnellate) | 5407 10 00<br>5407 20 90<br>5407 30 00<br>5407 41 00<br>5407 42 10<br>5407 42 90<br>5407 43 00<br>5407 44 10<br>5407 44 90<br>5407 51 00<br>5407 52 00<br>5407 53 10<br>5407 53 90<br>5407 54 00<br>5407 60 10<br>5407 60 30<br>5407 60 51<br>5407 60 59<br>5407 60 90<br>5407 71 00<br>5407 72 00<br>5407 73 10<br>5407 73 91<br>5407 73 99<br>5407 74 00<br>5407 81 00<br>5407 82 00<br>5407 83 10<br>5407 83 90<br>5407 84 00<br>5407 91 00<br>5407 92 00<br>5407 93 10<br>5407 93 90<br>5407 94 00<br><br>5811 00 00*95<br><br>5905 00 70*90 | Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 | 264 |

| Categoria (unità) | Codice CN/TARIC | Designazione delle merci (1) | Massimali tariffari(2) |
|---|---|---|---|
| 36 (tonnellate) | 5408 10 00<br>5408 21 00<br>5408 22 10<br>5408 22 90<br>5408 23 10<br>5408 23 90<br>5408 24 00<br>5408 31 00<br>5408 32 00<br>5408 33 00<br>5408 34 00<br><br>5811 00 00*96<br><br>5905 00 70*20 | Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 | 58 |
| 37 (tonnellate) | 5516 11 00<br>5516 12 00<br>5516 13 00<br>5516 14 00<br>5516 21 00<br>5516 22 00<br>5516 23 10<br>5516 23 90<br>5516 24 00<br>5516 31 00<br>5516 32 00<br>5516 33 00<br>5516 34 00<br>5516 41 00<br>5516 42 00<br>5516 43 00<br>5516 44 00<br>5516 91 00<br>5516 92 00<br>5516 93 00<br>5516 94 00<br><br>5803 90 50<br><br>5905 00 70*30 | Tessuti di fibre artificiali in fiocco | 386 |
| 38A (tonnellate) | 6002 43 11<br>6002 93 10 | Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine | 22 |
| 38B (tonnellate) | 6303 91 00*10<br>6303 92 90*10<br>6303 99 90*20 | Tendine, escluse quelle a maglia | 1 |

| Categoria (unità) | Codice CN/TARIC | Designazione delle merci (1) | Massimali tariffari (2) |
|---|---|---|---|
| 40 (tonnellate) | 6303 91 00*91<br>*99<br>6303 92 90*90<br>6303 99 90*31<br>*39<br>*90<br>6304 19 10<br>6304 19 90*91<br>6304 92 00<br>6304 93 00*90<br>6304 99 00*92 | Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 37 |
| 41 (tonnellate) | 5401 10 11<br>5401 10 19<br><br>5402 10 10<br>5402 10 90<br>5402 20 00<br>5402 31 10<br>5402 31 30<br>5402 31 90<br>5402 32 00<br>5402 33 10<br>5402 33 90<br>5402 39 10<br>5402 39 90<br>5402 49 10<br>5402 49 91<br>5402 49 99<br>5402 51 10<br>5402 51 30<br>5402 51 90<br>5402 52 10<br>5402 52 90<br>5402 59 10<br>5402 59 90<br>5402 61 10<br>5402 61 30<br>5402 61 90<br>5402 62 10<br>5402 62 90<br>5402 69 10<br>5402 69 90<br><br>5604 20 00*10<br>5604 90 00*40<br>*90 | Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per m | 750 |

| Categoria (unità) | Codice CN/TARIC | Designazione delle merci (1) | Massimali tariffari(2) |
|---|---|---|---|
| 42 (tonnellate) | 5401 20 10<br><br>5403 10 00<br>5403 20 10<br>5403 20 90<br>5403 32 00*90<br>5403 33 90<br>5403 39 00<br>5403 41 00<br>5403 42 00<br>5403 49 00<br><br>5604 20 00*20 | Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non preparati per la vendita al minuto; diversi dai filati semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per m e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa | 75 |
| 43 (tonnellate) | 5204 20 00<br><br>5207 10 00<br>5207 90 00<br><br>5401 10 90<br>5401 20 90<br><br>5406 10 00<br>5406 20 00<br><br>5508 20 90<br><br>5511 30 00 | Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, preparati per la vendita al minuto | 77 |
| 47 (tonnellate) | 5106 10 10<br>5106 10 90<br>5106 20 11<br>5106 20 19<br>5106 20 91<br>5106 20 99<br><br>5108 10 10<br>5108 10 90 | Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto | 18 |
| 48 (tonnellate) | 5107 10 10<br>5107 10 90<br>5107 20 10<br>5107 20 30<br>5107 20 51<br>5107 20 59<br>5107 20 91<br>5107 20 99<br><br>5108 20 10<br>5108 20 90 | Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto | 60 |
| 49 (tonnellate) | 5109 10 10<br>5109 10 90<br>5109 90 10<br>5109 90 90 | Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto | 24 |

| Categoria (unità) | Codice CN/TARIC | Designazione delle merci (1) | Massimali tariffari(2) |
|---|---|---|---|
| 50 (tonnellate) | 5111 11 00<br>5111 19 10<br>5111 19 90<br>5111 20 00<br>5111 30 10<br>5111 30 30<br>5111 30 90<br>5111 90 10<br>5111 90 91<br>5111 90 93<br>5111 90 99<br><br>5112 11 00<br>5112 19 10<br>5112 19 90<br>5112 20 00<br>5112 30 10<br>5112 30 30<br>5112 30 90<br>5112 90 10<br>5112 90 91<br>5112 90 93<br>5112 90 99 | Tessuti di lana o di peli fini | 60 |
| 53 (tonnellate) | 5803 10 00 | Tessuti di cotone a punto di garza | 1 |
| 54 (tonnellate) | 5507 00 00 | Fibre artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati od altrimenti preparati per la filatura | 7 |
| 55 (tonnellate) | 5506 10 00<br>5506 20 00<br>5506 30 00<br>5506 90 10<br>5506 90 91<br>5506 90 99 | Fibre sintetiche in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati od altrimenti preparati per la filatura | 60 |
| 56 (tonnellate) | 5508 10 90<br><br>5511 10 00<br>5511 20 00 | Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto | 53 |
| 58 (tonnellate) | 5701 10 10<br>5701 10 91<br>5701 10 93<br>5701 10 99<br>5701 90 10<br>5701 90 90 | Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati | 283 |

| Categoria (unità) | Codice CN/TARIC | Designazione delle merci (1) | Massimali tariffari(2) |
|---|---|---|---|
| 59 (tonnellate) | 5702 10 00<br>5702 31 10<br>5702 31 30<br>5702 31 90<br>5702 32 10<br>5702 32 90<br>5702 39 10<br>5702 41 10<br>5702 41 90<br>5702 42 10<br>5702 42 90<br>5702 49 10<br>5702 51 00<br>5702 52 00<br>5702 59 00*20<br>5702 91 00<br>5702 92 00<br>5702 99 00*20<br><br>5703 10 10<br>5703 10 90<br>5703 20 11<br>5703 20 19<br>5703 20 91<br>5703 20 99<br>5703 30 11<br>5703 30 19<br>5703 30 51<br>5703 30 59<br>5703 30 91<br>5703 30 99<br>5703 90 10<br>5703 90 90*90<br><br>5704 10 00<br>5704 90 00<br><br>5705 00 10<br>5705 00 31<br>5705 00 39<br>5705 00 90*11<br>*19 | Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58 | 310 |
| 60 (tonnellate) | 5805 00 00 | Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.) anche confezionati | 1 |

| Categoria (unità) | Codice CN/TARIC | Designazione delle merci (1) | Massimali tariffari (2) |
|---|---|---|---|
| 61 (tonnellate) | 5806 10 00*90<br>5806 20 00<br>5806 31 10<br>5806 31 90<br>5806 32 10<br>5806 32 90<br>5806 39 00*90<br>5806 40 00*90 | Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (buldoc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62<br><br>Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici costituiti da materie tessili miste a fili di gomma | 48 |
| 62 (tonnellate) | 5606 00 91<br>5606 00 99<br><br>5804 10 11<br>5804 10 19<br>5804 10 90<br>5804 21 10<br>5804 21 90<br>5804 29 10<br>5804 29 90<br>5804 30 00<br><br>5807 10 10<br>5807 10 90<br><br>5808 10 00<br>5808 90 00<br><br><br>5810 10 10<br>5810 10 90<br>5810 91 10<br>5810 91 90<br>5810 92 10<br>5810 92 90<br>5810 99 10<br>5810 99 90 | Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizati e dai filati di crine spiralati)<br><br>Tulli, tulli-boninots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi<br><br><br><br><br><br><br><br><br>Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti<br><br>Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri, manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili<br><br>Ricami in pezza, in strisce o in motivi | 61 |
| 63 (tonnellate) | 5906 91 00<br><br>6002 10 10*10<br>6002 10 90<br>6002 30 10*10<br>6002 30 90<br><br>6001 10 00*10<br><br><br>6002 20 31<br>6002 43 19 | Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5% o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso il 5% o più di fili di gomma<br><br><br><br>Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre sintetiche | 33 |

| Categoria (unità) | Codice CN/TARIC | Designazione delle merci (1) | Massimali tariffari(2) |
|---|---|---|---|
| 65 (tonnellate) | 5606 00 10 | Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | |
| | 6001 10 00*20 | | |
| | 6001 21 00 | | |
| | 6001 22 00 | | |
| | 6001 29 10 | | |
| | 6001 91 10 | | |
| | 6001 91 30 | | |
| | 6001 91 50 | | |
| | 6001 91 90 | | |
| | 6001 92 10 | | |
| | 6001 92 30 | | |
| | 6001 92 50 | | |
| | 6001 92 90 | | |
| | 6001 99 10 | | |
| | 6002 10 10*91 | | |
| | 6002 20 10 | | |
| | 6002 20 39 | | |
| | 6002 20 50 | | 166 |
| | 6002 20 70 | | |
| | 6002 30 10*91 | | |
| | 6002 41 00 | | |
| | 6002 42 10 | | |
| | 6002 42 30 | | |
| | 6002 42 50 | | |
| | 6002 42 90 | | |
| | 6002 43 31 | | |
| | 6002 43 33 | | |
| | 6002 43 35 | | |
| | 6002 43 39 | | |
| | 6002 43 50 | | |
| | 6002 43 91 | | |
| | 6002 43 93 | | |
| | 6002 43 95 | | |
| | 6002 43 99 | | |
| | 6002 91 00 | | |
| | 6002 92 10 | | |
| | 6002 92 30 | | |
| | 6002 92 50 | | |
| | 6002 92 90 | | |
| | 6002 93 31 | | |
| | 6002 93 33 | | |
| | 6002 93 35 | | |
| | 6002 93 39 | | |
| | 6002 93 91 | | |
| | 6002 93 99 | | |
| 66 (tonnellate) | 6301 10 00 | Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | |
| | 6301 20 91 | | |
| | 6301 20 99 | | |
| | 6301 30 90 | | 23 |
| | 6301 40 90*91 | | |
| | *99 | | |
| | 6301 90 90*21 | | |
| | *91 | | |

| Categoria (unità) | Codice CN/TARIC | Designazione delle merci (1) | Massimali tariffari (2) |
|---|---|---|---|
| 67 (tonnellate) | 5807 90 90<br><br>6113 00 10<br><br>6117 10 00<br>6117 20 00<br>6117 80 10<br>6117 80 90<br>6117 90 00<br><br>6301 20 10<br>6301 30 10<br>6301 40 10<br>6301 90 10<br><br>6302 10 10<br>6302 10 90<br>6302 40 00<br>6302 60 00*10<br><br>6303 11 00<br>6303 12 00<br>6303 19 00<br><br>6304 11 00<br>6304 91 00<br><br>6305 20 00*10<br>6305 31 10<br>6305 39 00*91<br>6305 90 00*20<br><br>6307 10 10<br>6307 90 10 | Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébé), a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento | 85 |
| 68 (tonnellate) | 6111 10 90<br>6111 20 90<br>6111 30 90<br>6111 90 00*19<br><br>6209 10 00*90<br>6209 20 00*90<br>6209 30 00*90<br>6209 90 00*90 | Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébé), esclusi i guanti per bambini piccoli (bébé) delle categorie 10 e 87 e le calze e calzini tessuti della categoria 88 | 91 |

| Categoria (unità) | Codice CN/TARIC | Designazione delle merci (1) | Massimali tariffari(2) |
|---|---|---|---|
| 69 (1 000 pezzi) | 6108 11 10<br>6108 11 90<br>6108 19 10<br>6108 19 90 | Sottovesti o sottabiti e sottogonne, a maglia, per donna o ragazza | 102 |
| 70 (1 000 pezzi o paia) | 6115 11 00<br>6115 20 19<br>6115 93 91 | Calze-mutande (dette anche bas-culottes, collants), di fibre tessili sintetiche, in filati semplici di 67 decitex (6,7 tex)<br>Calze per donna di fibre tessili sintetiche | 6 731 |
| 72 (1 000 pezzi) | 6112 31 10<br>6112 31 90<br>6112 39 10<br>6112 39 90<br>6112 41 10<br>6112 41 90<br>6112 49 10<br>6112 49 90<br><br>6211 11 00<br>6211 12 00 | Costumi e mutandine da bagno, tessuti, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali | 189 |
| 73 (1 000 pezzi) | 6112 11 00<br>6112 12 00<br>6112 19 00 | Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali | 181 |
| 74 (1 000 pezzi) | 6104 11 00<br>6104 12 00<br>6104 13 00<br>6104 19 00*10<br>6104 21 00<br>6104 22 00<br>6104 23 00<br>6104 29 00*10 | Abiti a giacca e completi a maglia, per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali esclusi quelli da sci | 67 |
| 75 (1 000 pezzi) | 6103 11 00<br>6103 12 00<br>6103 19 00<br>6103 21 00<br>6103 22 00<br>6103 23 00<br>6103 29 00 | Vestiti e completi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci | 10 |

| Categoria (unità) | Codice CN/TARIC | Designazione delle merci (1) | Massimali tariffari(2) |
|---|---|---|---|
| 76 (tonnellate) | 6203 22 10<br>6203 23 10<br>6203 29 11<br>6203 32 10<br>6203 33 10<br>6203 39 11<br>6203 42 11<br>6203 42 51<br>6203 43 11<br>6203 43 31<br>6203 49 11<br>6203 49 31<br><br>6204 22 10<br>6204 23 10<br>6204 29 11<br>6204 32 10<br>6204 33 10<br>6204 39 11<br>6204 62 11<br>6204 62 51<br>6204 63 11<br>6204 63 31<br>6204 69 11<br>6204 69 31<br><br>6211 32 10<br>6211 33 10<br>6211 42 10<br>6211 43 10 | Indumenti da lavoro, tessuti, per uomo e per ragazzo; grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, diversi da quelli a maglia, per donna o per ragazza | 169 |
| 77 (tonnellate) | 6211 20 00*10 | Completi e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia | 45 |
| 78 (tonnellate) | 6203 41 30<br>6203 42 59<br>6203 43 39<br>6203 49 39<br><br>6204 61 80<br>6204 61 90<br>6204 62 59<br>6204 62 90<br>6204 63 39<br>6204 63 90<br>6204 69 39<br>6204 69 50<br><br>6210 40 00<br>6210 50 00<br><br>6211 31 00<br>6211 32 90<br>6211 33 90<br>6211 41 00<br>6211 42 90<br>6211 43 90 | Indumenti diversi da quelli a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76, e 77 | 159 |

| Categoria (unità) | Codice CN/TARIC | Designazione delle merci (1) | Massimali tariffari(2) |
|---|---|---|---|
| 83 (tonnellate) | 6101 10 10<br>6101 20 10<br>6101 30 10<br><br>6102 10 10<br>6102 20 10<br>6102 30 10<br><br>6103 31 00<br>6103 32 00<br>6103 33 00<br>6103 39 00*10<br><br>6104 31 00<br>6104 32 00<br>6104 33 00<br>6104 39 00*10<br><br>6112 20 00*10<br><br>6113 00 90<br><br>6114 10 00<br>6114 20 00<br>6114 30 00 | Cappotti giacche e altri vestiti, compresi i completi e gli insiemi da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie, 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 e 75 | 60 |
| 84 (tonnellate) | 6214 20 00<br>6214 30 00<br>6214 40 00<br>6214 90 10 | Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili: esclusi quelli a maglia, di cotone, di lana, di fibre tessili sintetiche o artificiali | 15 |
| 85 (tonnellate) | 6215 20 00<br>6215 90 00 | Cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti a cravatte, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali | 1 |
| 86 (1 000 pezzi) | 6212 20 00<br>6212 30 00<br>6212 90 00 | Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia | 140 |
| 87 (tonnellate) | 6209 10 00*10<br>6209 20 00*10<br>6209 30 00*10<br>6209 90 00*10<br><br>6216 00 00 | Guanti, esclusi quelli a maglia | 37 |
| 88 (tonnellate) | 6209 10 00*20<br>6209 20 00*20<br>6209 30 00*20<br>6209 90 00*20<br><br>6217 10 00<br>6217 90 00 | Calze, calzini, esclusi quelli a maglia, altri accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bebé), esclusi quelli a maglia | 8 |
| 90 (tonnellate) | 5607 41 00<br>5607 49 11<br>5607 49 19<br>5607 49 90<br>5607 50 11<br>5607 50 19<br>5607 50 30<br>5607 50 90 | Spago, corde e funi, intrecciati o no, di fibre tessili sintetiche | 76 |

| Categoria (unità) | Codice CN/TARIC | Designazione delle merci (1) | Massimali tariffari(2) |
|---|---|---|---|
| 91 (tonnellate) | 6306 21 00<br>6306 22 00<br>6306 29 00 | Tende | 69 |
| 93 (tonnellate) | 6305 20 00*90<br>6305 39 00*99<br>6305 90 00*99 | Sacchi e sacchetti da imballaggio di tessuti diversi da quelli fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene | 28 |
| 94 (tonnellate) | 5601 10 10<br>5601 10 90<br>5601 21 10<br>5601 21 90<br>5601 22 10<br>5601 22 91<br>5601 22 99<br>5601 29 00<br>5601 30 00 | Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte: fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili | 91 |
| 95 (tonnellate) | 5602 10 19<br>5602 10 31<br>5602 10 39<br>5602 10 90<br>5602 21 00<br>5602 29 90<br>5602 90 00<br>5807 90 10*10<br>5905 00 70*50<br>6210 10 10<br>6307 90 91 | Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati, esclusi quelli per ricoprire i pavimenti | 62 |

M701A/95/011900/F

| Categoria (unità) | Codice CN/TARIC | Designazione delle merci (1) | Massimali tariffari(2) |
|---|---|---|---|
| 96 (tonnellate) | 5603 00 10<br>5603 00 91<br>5603 00 93<br>5603 00 95<br>5603 00 99<br><br>5807 90 10*10<br><br>5905 00 70*40<br><br>6210 10 91<br>6210 10 99<br><br>6301 40 90*10<br>6301 90 90*10<br><br>6302 22 10<br>6302 32 10<br>6302 53 10<br>6302 93 10<br><br>6303 92 10<br>6303 99 10<br><br>6304 19 90*10<br>6304 93 00*10<br>6304 99 00*91<br><br>6305 39 00*10<br><br>6307 10 30<br>6307 90 99*10 | Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati o spalmati laminate | 388 |
| 97 (tonnellate) | 5608 11 11<br>5608 11 19<br>5608 11 91<br>5608 11 99<br>5608 19 11<br>5608 19 19<br>5608 19 31<br>5608 19 39<br>5608 19 91<br>5608 19 99<br>5608 90 00 | Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde | 22 |
| 98 (tonnellate) | 5609 00 00<br><br>5905 00 10 | Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97 | 14 |

| Categoria (unità) | Codice CN/TARIC | Designazione delle merci (1) | Massimali tariffari(2) |
|---|---|---|---|
| 99 (tonnellate) | 5901 10 00<br>5901 90 00 | Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi usati per cappelleria | |
| | 5904 10 00<br>5904 91 10<br>5904 91 90<br>5904 92 00 | Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti, costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati | 75 |
| | 5906 10 10<br>5906 10 90<br>5906 99 10<br>5906 99 90 | Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici | |
| | 5907 00 00 | Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, sfondi di studi o per usi simili, diversi da quelli della categoria 100 | |
| 100 (tonnellate) | 5903 10 10<br>5903 10 90<br>5903 20 10<br>5903 20 90<br>5903 90 10<br>5903 90 91<br>5903 90 99 | Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie | 138 |
| 101 (tonnellate) | 5607 90 00*90 | Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche | 8 |
| 109 (tonnellate) | 6306 11 00<br>6306 12 00<br>6306 19 00<br>6306 31 00<br>6306 39 00 | Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno | 13 |
| 110 (tonnellate) | 6306 41 00<br>6306 49 00 | Materassi pneumatici, tessuti | 68 |
| 111 (tonnellate) | 6306 91 00<br>6306 99 00 | Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende | 4 |
| 112 (tonnellate) | 6307 20 00<br>6307 90 99*91<br>*99 | Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114 | 33 |
| 113 (tonnellate) | 6307 10 90 | Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia | 26 |

| Categoria (unità) | Codice CN/TARIC | Designazione delle merci (1) | Massimali tariffari(2) |
|---|---|---|---|
| 114 (tonnellate) | 5902 10 10<br>5902 10 90<br>5902 20 10<br>5902 20 90<br>5902 90 10<br>5902 90 90<br><br>5908 00 00<br><br>5909 00 10<br>5909 00 90<br><br>5910 00 00<br><br>5911 10 00<br>5911 20 00*90<br>5911 31 11<br>5911 31 19<br>5911 31 90<br>5911 32 10<br>5911 32 90<br>5911 40 00<br>5911 90 10<br>5911 90 90 | Tessuti e manufatti per usi tecnici | 63 |

| Categoria (unità) | Codice NC/TARIC | Designazione delle merci (1) | Massimali tariffari (2) |
|---|---|---|---|
| 115 (tonnellate) | 5306 10 11<br>5306 10 19<br>5306 10 31<br>5306 10 39<br>5306 10 50<br>5306 10 90<br><br>5306 20 11<br>5306 20 19<br>5306 20 90<br><br>5308 90 11<br>5308 90 13<br>5308 90 19 | Filati di lino o di ramiè | 104 |
| 117 (tonnellate) | 5309 11 11<br>5309 11 19<br>5309 11 90<br>5309 19 10<br>5309 19 90<br>5309 21 10<br>5309 21 90<br>5309 29 10<br>5309 29 90<br><br>5311 00 10<br><br>5803 90 90<br><br>5905 00 31<br>5905 00 39 | Tessuti di lino o di ramiè | 33 |
| 118 (tonnellate) | 6302 29 10<br>6302 39 10<br>6302 39 30<br>6302 52 00<br>6302 59 00*10<br>6302 92 00<br>6302 99 00*10 | Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, ecslusa quella a maglia | 15 |
| 120 (tonnellate) | 6303 99 90*10<br><br>6304 19 30<br>6304 99 00*10 | Tendine, tende e tende avvolgibili; mantovane e bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lino o di ramiè | 3 |
| 121 (tonnellate) | 5607 90 00*20 | Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè | 26 |

| Categoria (unità) | Codice NC/TARIC | Designazione delle merci (1) | Massimali tariffari (2) |
|---|---|---|---|
| 122 (tonnellate) | 6305 90 00*91<br>*92 | Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia | 23 |
| 123 (tonnellate) | 5801 90 10<br>5801 90 90*20<br><br>6214 90 90*11<br><br>*91 | Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti di lino o di ramiè, diversi dai manufatti delle voci 5802 o 5806; scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia | 1 |
| 124 (tonnellate) | 5501 10 00<br>5501 20 00<br>5501 30 00<br>5501 90 00<br><br>5503 10 11<br>5503 10 19<br>5503 10 90<br>5503 20 00<br>5503 30 00<br>5503 40 00<br>5503 90 10<br>5503 90 90<br><br>5505 10 10<br>5505 10 30<br>5505 10 50<br>5505 10 70<br>5505 10 90 | Fibre tessili sintetiche | 2 038 |
| 125 A (tonnellate) | 5402 41 10<br>5402 41 30<br>5402 41 90<br>5402 42 00<br>5402 43 10<br>5402 43 90 | Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto, diversi da quelli della categoria 41 | 453 |
| 125 B (tonnellate) | 5404 10 10<br>5404 10 90<br>5404 90 11<br>5404 90 10<br>5404 90 19<br>5604 20 00*90<br>5604 90 00*20 | Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut di materie tessili sintetiche ed artificiali<br>- di materie tessili sintetiche:<br>= Monofilamenti<br>= Altri | 273 |

| Categoria (unità) | Codice NC/TARIC | Designazione delle merci (1) | Massimali tariffari (2) |
|---|---|---|---|
| 126 (tonnellate) | 5502 00 10<br>5502 00 90<br><br>5504 10 00<br>5504 90 00<br><br>5505 20 00 | Fibre artificiali (in fiocco) | 1 701 |
| 127 A (tonnellate) | 5403 31 00<br>5403 32 00*10<br>5403 33 10 | Filati di filamenti artificiali (diversi dai filati per cucire) non condizionati per la vendita al minuto; diversi dai filati della categoria 42 | 141 |
| 127 B (tonnellate) | 5405 00 00<br><br>5604 90 00*30 | Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) e imitazioni del catgut di materie rigenerate | 19 |
| 129 (tonnellate) | 5110 00 00 | Filati di peli grossolani o di crine | 2 |
| 130 A (tonnellate) | 5004 00 10<br>5004 00 90<br><br>5006 00 10 | Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta<br>Pelo di Messina (crine di Firenze) | 13 |
| 130 B (tonnellate) | 5005 00 10<br>5005 00 90<br><br>5006 00 90<br><br>5604 90 00*10 | Filati di seta; diversi da quelli della categoria 130 A<br><br>Silkworm gut | 36 |
| 131 (tonnellate) | 5308 90 90 | Filati di altre fibre tessili vegetali | 6 |
| 132 (tonnellate) | 5308 30 00 | Filati di carta | 8 |

| Categoria (unità) | Codice NC/TARIC | Designazione delle merci (1) | Massimali tariffari (2) |
|---|---|---|---|
| 133 (tonnellate) | 5308 20 10<br>5308 20 90 | Filati di canapa | 73 |
| 134 (tonnellate) | 5605 00 00 | Filati metallici | 24 |
| 135 (tonnellate) | 5113 00 00 | Tessuti di peli grossolani o di crine | 1 |
| 136 (tonnellate) | 5007 10 00<br>5007 20 10<br>5007 20 21<br>5007 20 39<br>5007 20 41<br>5007 20 51<br>5007 20 59<br>5007 20 61<br>5007 20 69<br>5007 20 71<br>5007 90 10<br>5007 90 30<br>5007 90 50<br>5007 90 90<br><br>5803 90 10<br><br>5905 00 90*20<br><br>5911 20 00*20 | Tessuti di seta | 121 |
| 137 (tonnellate) | 5801 90 90*10<br><br><br><br><br>5806 10 00*10 | Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti delle voci 5508 e 5805, di seta o di cascami di seta<br><br><br><br>Tessuti di seta, di cascami di seta | 1 |
| 138 (tonnellate) | 5311 00 90<br><br><br>5905 00 90*90 | Tessuti di fibre tessili vegetali diversi da quelli di lino, iuta o di altre fibre tessili liberiane<br><br>Tessuti di filati di carta | 16 |

| Categoria (unità) | Codice NC/TARIC | Designazione delle merci (1) | Massimali tariffari (2) |
|---|---|---|---|
| 139 (tonnellate) | 5809 00 00 | Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metallizzati | 2 |
| 140 (tonnellate) | 6001 10 00*90<br>6001 29 90<br>6001 99 90<br><br>6002 20 90<br>6002 49 00<br>6002 99 00 | Stoffe a maglia di materie tessili diverse dal cotone, dalla lana e dalle fibre artificiali o sintetiche | 3 |
| 141 (tonnellate) | 6301 90 90*29<br>*99 | Coperte di materie tessili diverse dal cotone, dalla lana e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali | 4 |
| 142 (tonnellate) | 5702 39 90*20<br>5702 49 90*20<br>5702 59 00*30<br>5702 99 00*30<br><br>5705 00 90*31<br>*39 | Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre del genere delle agavi o della canapa di Manila | 57 |
| 144 (tonnellate) | 5602 10 35<br>5602 29 10 | Feltri di peli grossolani | 1 |
| 145 (tonnellate) | 5607 30 00<br><br>5607 90 00*10 | Spago, corde e funi, anche intrecciati<br>– di abaca (canapa di Manila o "Musa textilis Nee") o di altre fibre (di foglie) dure o di canapa | 121 |
| 146 A (tonnellate) | 5607 21 00*11<br>*19 | Spago, corde e funi, anche intrecciati<br>- Spago, per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi | 246 |

| Categoria (unità) | Codice NC/TARIC | Designazione delle merci (1) | Massimali tariffari (2) |
|---|---|---|---|
| 146 B (tonnellate) | 5607 21 00*91<br>*99<br>5607 29 10<br>5607 29 90 | Spago, corde e funi, anche intrecciati<br>- in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146 A | 19 |
| 152 (tonnellate) | 5602 10 11 | Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati<br>- Feltri in pezza o semplicemente tagliati in forma rettangolare<br>- Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5703, non impregnati né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti | 4 |
| 156 (tonnellate) | 6106 90 30<br>6110 90 90*30 | Camicette, pullovers di seta o di cascami di seta, per donna, per ragazza o per bambini | 4 |

| Categoria (unità) | Codice NC/TARIC | Designazione delle merci (1) | Massimali tariffari (2) |
|---|---|---|---|
| 157 (tonnellate) | 6101 90 10<br>6101 90 90<br><br>6102 90 10<br>6102 90 90<br><br>6103 39 00*90<br>6103 49 99<br><br>6104 19 00*90<br>6104 29 00*90<br>6104 39 00*90<br>6104 49 00<br>6104 69 99<br><br>6105 90 90<br><br>6106 90 50<br>6106 90 90<br><br>6107 99 00*90<br><br>6108 99 90<br><br>6109 90 90<br><br>6110 90 10<br>6110 90 90*90<br><br>6111 90 00*90<br><br>6112 20 00*90<br><br>6114 90 00 | Indumenti a maglia diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156 | 15 |
| 159 (tonnellate) | 6204 49 10<br><br><br>6206 10 00<br><br><br>6214 10 00<br><br>6215 10 00 | Abiti, camicette, camicette-bluse e bluse di seta o di cascami di seta, in tessuto<br><br>Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili:<br>– di seta o di cascami di seta<br><br>Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe cravatte<br>– di seta o di cascami di seta | 39 |

| Categoria (unità) | Codice NC/TARIC | Designazione delle merci (1) | Massimali tariffari (2) |
|---|---|---|---|
| 160 (tonnellate) | 6213 10 00 | Fazzoletti da naso o da taschino<br>– di seta o di cascami di seta | 1 |
| 161 (tonnellate) | 6201 19 00<br>6201 99 00<br><br>6202 19 00<br>6202 99 00<br><br>6203 19 90<br>6203 29 90<br>6203 39 90<br>6203 49 90<br><br>6204 19 90<br>6204 29 90<br>6204 39 90<br>6204 49 90<br>6204 59 90<br>6204 69 90<br><br>6205 90 10<br>6205 90 90<br><br>6206 90 10<br>6206 90 90<br><br>6211 20 00*90<br>6211 39 00<br>6211 49 00<br><br>6214 90 90*19<br><br>*99 | Indumenti esterni diversi da quelli a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e da quelli della categoria 159 | 74 |
| 220 (tonnellate) | 6309 00 00 | Indumenti usati | 1 030 |
| 230 (tonnellate) | 5604 10 00 | Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili | 24 |

| Categoria (unità) | Codice NC/TARIC | Designazione delle merci (1) | Massimali tariffari (2) |
|---|---|---|---|
| 240 (tonnellate) | 5801 90 90*90 | Altri prodotti tessili, diversi da quelli delle categorie da 1 a 230 | |
| | 5811 00 00*14 | | |
| | *15 | | |
| | *99 | | |
| | 6002 10 10*99 | | |
| | 6002 30 10*99 | | 1 |
| | 6304 19 90*99 | | |
| | 6304 99 00*99 | | |
| | 6305 90 00*10 | | |
| | 6305 90 00*93 | | |
| | 6308 00 00*90 | | |

## ALLEGATO VII

Merci di cui all'articolo 17, paragrafo 1

Merci per le quali la Comunità mantiene una componente agricola nei dazi

| Codice NC | Designazione delle merci |
|---|---|
| 2905 43 | Mannitolo |
| 2905 44 | D-glucitolo (sorbitolo) |
| ex 3505 10 | Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e le fecole esterificati o eterificati della sottovoce 3505 10 50 |
| 3505 20 | Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati |
| 3809 10 | Bozzime preparate ed appretti a base di sostanze amidacee |
| 3823 60 | Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 |

## ALLEGATO VIII

Merci di cui all'articolo 17, paragrafo 2

Merci per le quali la Lituania mantiene una componente agricola nei dazi

| Codice NC | Designazione delle merci |
|---|---|
| ex 3505 10 | Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e le fecole esterificati o eterificati della sottovoce 3505 10 50 |

ALLEGATO IX

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 2

Alle importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Lituania, si applicheranno i dazi sotto indicati

| Codice NC | Designazione delle merci [1] | Aliquota del dazio |
|---|---|---|
| | Cavalli vivi: | |
| 0101 1910 | Cavalli destinati alla macellazione | esenzione |
| 0101 1190 | Altri | 11,5% |
| 0206 2290 | Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, | esenzione |
| 0206 4199 | caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate | esenzione |
| 0207 3100 | Fegati grassi di oche o di anatre, freschi, refrigerati o congelati | esenzione |
| 0207 5010 | | |
| 0409 0000 | Miele naturale | 17,3% |
| 0601 1000 | Bulbi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo | 5,1% |
| 0707 0019 | Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati (dal 16 maggio al 31 ottobre) | 16% |
| 0709 5130 | Funghi galletti o gallinacei | esenzione |
| 0810 3010 | Ribes nero (cassis), fresco | 7,8% |
| 1502 0091 | Grassi di animali della specie bovina | 3,2% |
| | Succhi di mela di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm3 a 20°: | 12% |
| 2009 7030 | Di valore superiore a 18 ecu per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati | |
| 2009 7093 | Di valore inferiore o uguale a 18 ecu per 100 kg di peso netto, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30% | 12% |
| 2009 7099 | Senza zuccheri addizionati | 12% |

[1] In deroga alle norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formula utilizzata per la designazione delle merci va considerata puramente indicativa, poiché il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dal campo di applicazione dei codici NC. Laddove vengono indicati codici ex NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

[2] Si applica il regime dei prezzi minimi specificato in allegato al presente allegato.

[redacted]

Allegato all'Allegato IX

Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione

1. Per ciascuna campagna di commercializzazione, si stabiliscono prezzi minimi all'importazione per i prodotti seguenti:

| Codice NC | Designazione delle merci |
|---|---|
| 0810 30 10 | Ribes nero (cassis), fresco |

I prezzi minimi all'importazione sono stabiliti dalla Comunità, di concerto con la Lituania, tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi, dei quantitativi importati e dell'andamento del mercato comunitario.

2. Il rispetto dei prezzi minimi all'importazione è soggetto ai seguenti criteri:

- in nessun trimestre di una campagna di commercializzazione il valore medio unitario di ciascuno dei prodotti elencati al paragrafo 1 importati nella Comunità deve essere inferiore al prezzo minimo all'importazione stabilito per il prodotto in questione;

- in nessun periodo di quindici giorni il valore medio unitario dei prodotti elencati al paragrafo 1 importati nella Comunità deve essere inferiore al 90 % del prezzo minimo all'importazione stabilito per il prodotto in questione, a condizione che i quantitativi importati durante quel periodo non siano inferiori al 4 % del livello normale annuale delle importazioni.

3. Qualora non venga rispettato uno di questi criteri, la Comunità può introdurre misure per garantire che sia rispettato il suo prezzo minimo all'importazione per ciascuna partita del prodotto in questione importata dalla Lituania.

ALLEGATO X

Prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 2

Regime d'importazione nella Comunità di animali vivi della specie bovina e per le carni di animali delle specie bovina, ovina e caprina

1. Indipendentemente dalle disposizioni di bilancio di cui al regolamento (CEE) n. 805/68 è aperto, per le importazioni dalla Lettonia, dalla Lituania e dall'Estonia, un contingente tariffario globale di 3.500 capi di animali vivi della specie bovina destinati all'ingrasso o alla macellazione, di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg, di cui al codice NC 0102.

   Il prelievo ridotto o l'aliquota del dazio specifico applicabili agli animali che rientrano in detto contingente sono fissati al 25 % dell'importo totale del prelievo o dell'aliquota del dazio specifico.

2. Qualora dalle previsioni risulti che le importazioni nella Comunità in un determinato anno possono superare i 425.000 capi, la Comunità può prendere misure di salvaguardia in conformità del regolamento (CEE) n. 805/68, fatti salvi tutti gli altri diritti previsti dall'accordo.

3. E' aperto, per le importazioni dalla Lettonia, dalla Lituania e dall'Estonia, un contingente tariffario globale di 1.500 tonnellate di carni di animali della specie bovina fresche, refrigerate o congelate, di cui ai codici NC 0201 e 0202.

   Il dazio o il prelievo ridotto oppure l'aliquota del dazio specifico applicabili nell'ambito del contingente in questione sono fissati al 40 % del loro importo totale.

4. Nel quadro del regime autonomo all'importazione di cui al regolamento (CEE) n. 3643/85, viene riservato alla Lettonia, alla Lituania e all'Estonia un contingente globale di 100 tonnellate di carni delle specie ovina o caprina fresche, refrigerate o congelate, di cui al codice NC 0204.

ALLEGATO XI

Prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 2

Alle importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Lituania si applica una riduzione del 60 % del prelievo variabile, del dazio ad valorem e/o dell'aliquota del dazio specifico entro i limiti dei quantitativi indicati (contingenti tariffari)

| Codice NC | Designazione delle merci [1] | 1995 | 1996 | 1997 e ciascuno degli anni successivi |
|---|---|---|---|---|
| | | t | t | t |
| ex 0203 | Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate [2] | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 0207 10 15<br>0207 21 10<br>0207 10 19<br>0207 21 90<br>0207 39 21<br>0207 41 41<br>0207 39 23<br>0207 41 51 | Carcasse, petti e cosce di gallina | 500 | 500 | 500 |
| 0402 10 19<br><br>0402 21 19 | Latte scremato in polvere<br>Latte intero in polvere | 2 900 | 3 200 | 3 500 |
| 0402 29 99 | Latte e crema di latte, concentrati, con aggiunta di zuccheri | 200 | 200 | 200 |
| 0405 00 11<br>0405 11 19 | Burro | 1 000 | 1 100 | 1 200 |
| 0406 10 80 | Formaggi freschi, aventi tenore di materie grasse superiore a 40 % | 700 | 700 | 700 |
| 0406 30 31<br><br>0406 30 39<br><br>0406 90 11 | Formaggi fusi, aventi tenore di materie grasse inferiore o uguale a 48 %<br><br>Formaggi fusi, aventi tenore di materie grasse superiore a 48 %<br><br>Altri formaggi fusi | 700 | 700 | 700 |
| 0702 00 90 | Pomodori | 100 | 100 | 100 |
| 0703 20 00 | Agli | 100 | 100 | 100 |
| 0808 10 10 | Mele da sidro, presentate alla rinfusa | 800 | 900 | 1 000 |

[1] In deroga alle norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formula utilizzata per la designazione delle merci va considerata puramente indicativa poiché il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dal campo di applicazione dei codici NC. Laddove vengono indicati codici ex NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

[2] Esclusi i filetti presentati separatamente.

ALLEGATO XII

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 2

1. Alle importazioni in Lituania dei seguenti prodotti, originari della Comunità, si applicano i dazi sotto indicati.

2. Le importazioni in Lituania dei prodotti agricoli diversi da quelli elencati nel presente allegato, originari della Comunità europea, sono esenti dai dazi e dagli oneri di effetto equivalente.

| | | Aliquota del dazio | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice NC | Designazione delle merci | di base | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Animali vivi; produzione animale | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 |
| 0201 * 0202 | Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate | 40 | 39 | 39 | 38 | 37 | 37 | 36 |
| 0203 * | Carni animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate | 40 | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 |
| 0204 | Carni di animali della specie ovina o caprina, freshce, refrigerate o congelate | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 0205 | Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 0206 | Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 0207 * | Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 | 25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 20 |
| 0208 | Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate | 40 | 38 | 38 | 37 | 37 | 35 | 35 |
| 0209 * | Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 |
| 0210 | Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o frattaglie | 40 | 38 | 38 | 36 | 36 | 35 | 35 |
| 0401 | Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti | 50 | 48 | 18 | 45 | 45 | 40 | 30 |
| 0402 * | Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti | 40 | 38 | 38 | 36 | 36 | 35 | 35 |
| 0403 * escl. 04031051-04031099; 04039071-04039099 | Latticello, latte e crema coagulati ... | 20 | 18 | 18 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| 0404 | Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 |

* Contingenti tariffari fissati nell'Allegato XIII. Ai quantitativi che superano detti contingenti tariffari si applica il dazio di base.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0405 | Burro ed altre materie grasse del latte | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 0406 * | Formaggi e latticini | 40 | 38 | 38 | 35 | 35 | 32 | 32 |
| 04070030 * | Uova di volatili in guscio, fresche,conservate o cotte<br>- di volatili da cortile<br>- altre | 50 | 45 | 45 | 42 | 42 | 40 | 40 |
| 04089110 * | Uova intere, essiccate | 50 | 45 | 45 | 42 | 42 | 40 | 40 |
| 04090000 | Miele naturale | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 42 | 40 |
| 04100000 | Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove | 60 | 59 | 59 | 58 | 58 | 55 | 55 |
| 0603 * | Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati | | | | | | | |
| 06031011 | Rose | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 |
| 06031013 | Garofani | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 |
| 06031015 | Orchidee | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 |
| 06031021 | Gladioli | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 |
| 06031025 | Crisantemi | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 25 |
| 25060310 29 | Altri | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| 06031051 | Rose | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 35 | 35 |
| 06031053 | Garofani | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 |
| 06031055 | Orchidee | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 | 30 |
| 06031065 | Crisantemi | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 15 |
| 06031069 | Altri | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 |
| 0701 | Patate, fresche o refrigerate | | | | | | | |
| 070110 | Da semina | 50 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 070190 | Altre | 50 | 50 | 48 | 46 | 46 | 45 | 45 |
| 0702 | Pomodori, freschi o refrigerati | | | | | | | |
| 07020010 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 07020090 | | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 20 |
| 0703 | Cipolle, scalogni, agli,porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati | | | | | | | |
| 07031019 | Altre cipolle | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 07032000 | Agli | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 | 25 |
| 070410 | Cavolfiori e cavoli broccoli | | | | | | | |
| 07041010 | | 40 | 40 | 40 | 30 | 25 | 20 | 20 |
| 07041090 | | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | esenz | esenz |
| 0705 | Lattughe e cicorie, fresche o refrigerate | | | | | | | |
| 070511 | Lattughe a cappuccio | | | | | | | |
| 07051110 | | 40 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 |
| 07051190 | | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | esenz | esenz |
| 07051900 | Altre lattughe | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 |

* Contingenti tariffari fissati nell'Allegato XIII. Ai quantitativi che superano detti contingenti tariffari si applica il dazio di base.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0706 | Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili | | | | | | | |
| 07061000 | Carote e navoni | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 | 30 |
| 070690 | Altri | | | | | | | |
| 07069011 | Sedani-rapa | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | esenz | esenz |
| 07069019 | | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 |
| 07069090 | Altri (ravanelli) | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 |
| 070700 * | Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati | | | | | | | |
| 07070011 | | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 |
| 07070019 | | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | 25 | 25 |
| 0709 | Altri ortaggi, freschi o refrigerati | | | | | | | |
| 070951 | Funghi | | | | | | | |
| 07095110 | Funghi coltivati | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 |
| 07096010 | Peperoni | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 25 | 20 |
| 0808 | Mele, pere e cotogne, fresche | | | | | | | |
| 080810 | Mele | | | | | | | |
| | - Altre | | | | | | | |
| 08081091 | - dal 1° agosto al al 31 dicembre | 55 | 53 | 50 | 50 | 45 | 45 | 40 |
| 08081093 | - dal 1° gennaio al 31 marzo | 55 | 53 | 50 | 50 | 45 | 45 | 40 |
| 08081099 | - dal 1° aprile al 31 luglio | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 080820 | Pere e cotogne | | | | | | | |
| | - Pere | | | | | | | |
| 08082010 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 08082031 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 08082033 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 08082035 | | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| 08082039 | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 |
| 0809 | Albicocche, ciliege, pesche, prugne e prugnole, fresche | | | | | | | |
| 080920 | - Ciliege | | | | | | | |
| | - dal 1° maggio al 15 luglio | | | | | | | |
| | - dal 16 luglio al 30 aprile | 40 | 40 | 35 | 30 | 25 | 25 | 20 |
| 080940 | Prugne e prugnole | | | | | | | |
| 08094011 | | 40 | 40 | 35 | 30 | 25 | 25 | 20 |
| 08094019 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0810 | Altre frutta fresche | | | | | | | |
| 081010 | - Fragole | | | | | | | |
| 08101010 | | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 08101090 | | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 081020 | - Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi | | | | | | | |
| 08102010 | | 40 | 40 | 35 | 30 | 25 | 25 | 20 |
| 081030 | Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis) e uva spina | | | | | | | |
| 08103010 | | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 |
| 08103030 | | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 |
| 1001 | Frumento (grano) e frumento segalato | | | | | | | |

* Contingenti tariffari fissati nell'Allegato XIII. Ai quantitativi che superano detti contingenti tariffari si applica il dazio di base.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100110 * | Frumento (grano) duro | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| 100190 | Altro frumento e frumento segalato | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| 1002 | Segala | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| 1003 | Orzo | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| 1004 | Avena | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| 110100 | Farine di frumento (grano) o di frumento segalato - Farine di frumento, ma non meno di 50 USD/tonnellata | 30 | 28 | 28 | 26 | 26 | 25 | 25 |
| 11031930 | Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali | 50 | 50 | 48 | 48 | 46 | 46 | 45 |
| 1104 | Cereali altrimenti lavorati (mangimi composti) | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1105 | Farina, semolino, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate | 50 | 50 | 48 | 46 | 46 | 45 | 45 |
| 1107 | Malto, anche torrefatto | 30 | 28 | 28 | 26 | 26 | 25 | 25 |
| 1108 | Amidi e fecole... | 50 | 50 | 48 | 46 | 46 | 46 | 45 |
| 451501 | Strutto; altri grassi di maiale e grassi | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 |
| 1502 | Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| 1503 | Stearina solare, olio di strutto, oleostearina,... | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1504 | Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1515 | Altri grassi ed oli vegetali... | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 |
| 1516 escl. 15162010 | Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati... | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 160100 * | Salsicce, salami e prodotti simili | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 20 | 20 |
| 1602 | Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue, esclusa la sottovoce 1602 4919 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 36 | 36 |
| 1701 | Zuccheri di canna o barbietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, ma non meno di 200 USD/tonnellata | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1702 170230 170240 170290 escl. 17029010 | Altri zuccheri | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 36 | 36 |
| 2001 20011000 | Ortaggi e legumi, frutta..., preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico Cetrioli e cetriolini | 40 | 38 | 38 | 36 | 36 | 35 | 35 |
| 20012000 | Cipolle | 40 | 38 | 38 | 36 | 36 | 35 | 35 |
| 20019080 | Pomodori, ... | 40 | 38 | 38 | 36 | 36 | 35 | 35 |
| 2007 | Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta | | | | | | | |
| 20079939 | Puree di mele, marmellate di agrumi | 40 | 38 | 38 | 36 | 36 | 35 | 35 |
| 2009 200970 * 20097011 | Succhi di frutta... Succhi di mela | 40 | 38 | 38 | 36 | 36 | 35 | 35 |

* Contingenti tariffari fissati nell'Allegato XIII. Ai quantitativi che superano detti contingenti tariffari si applica il dazio di base.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 70 19 | | 40 | 38 | 38 | 36 | 36 | 35 | 35 |
| 2009 70 30 | | 40 | 38 | 38 | 36 | 36 | 35 | 35 |
| 2009 70 91 | | 40 | 38 | 38 | 36 | 36 | 35 | 35 |
| 2009 70 93 | | 40 | 38 | 38 | 36 | 36 | 35 | 35 |
| 2009 70 99 | | 40 | 38 | 38 | 36 | 36 | 35 | 35 |
| 2106 90 55 | Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2204<br>2204 10 11<br>2204 21 10<br>2204 29 10 | Vini di uve fresche, ma non meno di 1,0 USD/litro | 50 | 50 | 48 | 47 | 46 | 45 | 45 |
| 2204 21 21<br>2204 01 90<br>2204 29 21<br>2204 30 99 | | 30 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 |
| 2206 | ALtre bevande fermentate | 30 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 |
| 2209 00 | Aceti commestibili e loro succedanei | 50 | 48 | 48 | 46 | 46 | 45 | 45 |

* Contingenti tariffari fissati nell'Allegato XIII. Ai quantitativi che superano detti contingenti tariffari si applica il dazio di base.

## ALLEGATO XIII

### Elenco dei prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 2

Alle importazioni in Lituania dei seguenti prodotti, originari della Comunità europea, si applica il trattamento preferenziale di cui all'allegato XII entro i limiti dei quantitativi sotto indicati (contingenti tariffari, in tonnellate).

| Codice NC | Designazione delle merci | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0201<br>0202 | Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 |
| 0203 | Carni di animali della specie suina, fresche refrigerate o congelate | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 |
| 0207 | Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 |
| 0209 | Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
| 0402 | Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 |
| 0403 | Latticello, latte e crema coagulati, iogurt | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
| 0406 | Formaggi e latticini | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 |
| 0407 00 30 | Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte<br>-di volatili da cortile<br>--altre | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 |
| 0408 91 10 | Uova intere, essiccate | 50 | 55 | 60 | 63 | 70 | 75 |
| 0603 | Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati, kg | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 0702 00 10 | Pomodori, freschi o refrigerati | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 |
| 0707 00 | Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1001 10 | Frumento (grano) duro per l'alimentazione | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 1601 00 | Salsicce, salami e prodotti simili | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 2009 70 | Succhi di mela | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |

## ALLEGATO XIV

**Elenco dei prodotti di cui all'articolo 23, paragrafo 1**

PRODOTTI ORIGINARI DELLA LITUANIA PER I QUALI LA COMUNITÀ EUROPEA CONCEDE CONTINGENTI TARIFFARI

| CODICI NC | DESIGNAZIONE DELLE MERCI | CONTINGENTI TARIFFARI |
|---|---|---|
| 0301 9200<br>0302 6600 | Anguille (Anguilla spp.), vive/fresche | 20 t allo 0% |
| 0301 9919<br>0302 6919 | altri pesci di acqua dolce, vivi/freschi | 200 t al 4% |
| 0302 2200<br>0303 3200 | Passere di mare (Pleuronectes platessa), fresche/congelate | 60 t al 7,5% |
| 0302 50<br>0303 60<br>0303 6935<br>0303 7941 | Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, freschi/congelati | 1800 t al 6% |
| 0303 3130 | Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus), congelati | 150 t al 4% |
| 0303 7199 | Spratti (Sprattus sprattus) dal 16 giugno al 14 febbraio, congelati | 500 t al 6,5% |
| ex0303 7955 | Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma), congelati | 1000 t al 7,5% |
| 0303 7983 | Melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou), congelato | 500 t al 7,5% |
| ex1604 1991 | Filetti di merluzzi bianchi, crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati | 100 t al 7,5% |
| 1604 1992 | Merluzzi bianchi, altre preparazioni o conserve, interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati | 65 t al 10% |

## ALLEGATO XV

### Elenco dei prodotti di cui all'articolo 23, paragrafo 1

PRODOTTI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ EUROPEA PER I QUALI LA LITUANIA CONCEDE RIDUZIONI TARIFFARIE

| CODICI NC | DESIGNAZIONE DELLE MERCI | DAZI TARIFFARI % | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| 0301 9300 | Carpe, vive | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 40 |
| 0302 50<br>0303 60 | Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), freschi, congelati | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 |
| ex0303 50<br>ex0304 1092<br>ex0304 1093<br>ex0304 1098<br>ex0304 2075<br>ex0304 9021<br>ex0304 9025 | Aringhe (Clupea harengus), congelate intere, filetti e lati freschi/refrigerati,filetti e lati congelati | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 |
| ex0303 7191<br>ex0303 7199 | Spratti (Sprattus sprattus) del Baltico, congelati | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 |
| 0305 | Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana (1) | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 25 |
| 1604 | Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce | 35 | 35 | 30 | 25 | 22,5 | 22,5 |

(1) L'intera voce 0305, escluse le sottovoci 0305 4100 (salmoni affumicati) e 0305 4910/20 (ippoglossi affumicati), già esenti dai dazi.

## ALLEGATO XVI

**Relativo all'articolo 44, paragrafo 1**

Atti legali relativi alle proprietà immobiliari nelle regioni di frontiera, in conformità della legislazione in vigore in alcuni Stati membri della Comunità.

La presente riserva non si applica in maniera incompatibile con il trattamento della nazione più favorita.

## ALLEGATO XVIIa

**Relativo all'articolo 44, paragrafo 2**

1. Acquisti di terreni nel territorio della Repubblica di Lituania.

2. Acquisto di giacimenti di minerali e di risorse naturali.

3. Organizzazione di attività attinenti alle scommesse, al gioco d'azzardo, di lotterie e attività analoghe.

Le presenti riserve non si applicano in maniera incompatibile con il trattamento della nazione più favorita.

## ALLEGATO XVIIb

**Relativo all'articolo 44, paragrafo 2, comma i)**

1. Produzione di vodka, liquori o altre bevande alcoliche.

2. Attività di esplorazione e sfruttamento di giacimenti di minerali, sfruttamento delle risorse naturali.

3. Gestione di servizi postali (ordinaria attività di ricevimento, consegna e trasporto di lettere, cartoline, pacchi, ricevimento e consegna di ordini di pagamento, giroconto) e telecomunicazioni (forniturta commerciale al pubblico del trasporto diretto e della commutazione della parola in tempo reale tra punti terminali del servizio pubblico commutati a cavo fisso) con installazioni che ne assicurano il funzionamento .

Le presenti riserve non si applicano in maniera incompatibile con il trattamento della nazione più favorita.

## ALLEGATO XVI

### Relativo all'articolo 47

## SERVIZI FINANZIARI

Servizi finanziari: Definizioni

Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di carattere finanziario prestato da un operatore del ramo di una delle Parti. I servizi finanziari comprendono le seguenti attività:

A. Tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni:
   1. assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione):
      i) assicurazione sulla vita,
      ii) assicurazione generale;
   2. riassicurazione e retrocessione;
   3. intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia;
   4. servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione dei risarcimenti.

B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi):
   1. assunzione di depositi e di altri fondi rimborsabili dai risparmiatori;
   2. ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali;
   3. leasing finanziario;
   4. tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie;
   5. fideiussioni e scoperti;
   6. compravendita, per conto della clientela, in borsa, in un mercato terziario o altrove, di:
      a) strumenti del mercato monetario (assegni, effetti, certificati di deposito, ecc.),
      b) valuta straniera,
      c) prodotti derivati, ivi compresi, ma non limitatamente a, contratti a termine e opzioni,
      d) titoli relativi ai tassi di cambio e ai tassi d'interesse, compresi prodotti quali i riporti valutari, gli accordi per scambi futuri di tassi d'interesse, ecc.,
      e) titoli trasferibili,
      f) altri titoli e attività finanziarie negoziabili, compreso il metallo prezioso;
   7. partecipazione a emissioni di titoli di ogni tipo, comprese la sottoscrizione e la collocazione (pubblica o privata) in qualità di agente e la prestazione di servizi relativi a tali emissioni;
   8. intermediazione di credito;
   9. gestione delle attività, ad esempio gestione delle liquidità o del portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, gestione di fondi pensionistici, servizi di amministrazione fiduciaria, di deposito di custodia;
   10. servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili;
   11. servizi finanziari accessori di consulenza, di intermediazione e di altro genere relativi a tutte le attività di cui ai punti da 1 a 10, comprese informazioni commerciali e analisi dei crediti, ricerca e consulenza nel settore degli investimenti e della gestione di portafoglio, consulenza in materia di rilevamenti e di ristrutturazioni e strategie aziendali;

12. fornitura di informazioni finanziarie, programmi per l'elaborazione di dati finanziari e simili, da parte di operatori che prestano altri servizi finanziari.

Dalla definizione di servizi finanziari sono escluse le seguenti attività:

a) attività svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi;

b) attività svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici;

c) attività che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private.

## ALLEGATO XIX

**Relativo all'articolo 67**

## TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

1. L'articolo 67, paragrafo 3 si riferisce alle seguenti convenzioni multilaterali:

- Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);
- Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma, 1967, emendato nel 1979);
- Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979);
- Protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989);
- Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980);
- Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (Convenzione UPOV) (atto di Ginevra, 1991).

Il Consiglio di associazione può decidere che l'articolo 67, paragrafo 3 si applichi ad altre convenzioni multilaterali.

2. Le Parti contraenti confermano l'importanza da esse riconosciuta agli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

- Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971);
- Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967, emendato nel 1979);
- Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington, 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984).

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Lituania accorda alle imprese e ai cittadini della Comunità, per quanto riguarda il riconoscimento e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato a qualsiasi paese terzo ai sensi di accordi bilaterali.

4. Le disposizioni del paragrafo 3 non si applicano ai vantaggi concessi dalla Lituania a qualsiasi paese terzo su effettiva base di reciprocità.

## ALLEGATO XX

**Relativo all'articolo 109**

**Partecipazione della Lituania ai programmi comunitari**

La Lituania può partecipare a programmi quadro, programmi specifici, progetti o altre iniziative della Comunità nei seguenti campi:

- ricerca;
- servizi dell'informazione;
- ambiente;
- istruzione, formazione e giovani;
- politica sociale e sanità;
- tutela dei consumatori;
- piccole e medie imprese;
- turismo;
- cultura;
- settore degli audiovisivi;
- protezione civile;
- facilitazione degli scambi;
- energia;
- trasporti;
- lotta contro gli stupefacenti e le tossicodipendenze.

Il Consiglio di associazione può concordare di aggiungere altri campi di attività comunitarie a quelli sopra indicati, qualora lo consideri di reciproco interesse o ritenga che ciò contribuisca al perseguimento degli obiettivi dell'accordo europeo.

## ELENCO DEI PROTOCOLLI

| PROTOCOLLI | TITOLO |
|---|---|
| 1 | Relativo al regime applicabile ai prodotti tessili |
| 2 | Relativo agli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Lituania |
| 3 | Relativo alle norme di origine e ai metodi di cooperazione amministrativa |
| 4 | Relativo alle disposizioni specifiche riguardanti gli scambi tra la Lituania, la Spagna e il Portogallo |
| 5 | Relativo all'assistenza reciproca nel settore doganale |

# PROTOCOLLO 1
# DI CUI ALL'ARTICOLO 16, PARAGRAFO 2
# RELATIVO AL REGIME APPLICABILE AI PRODOTTI TESSILI

Il presente Protocollo consiste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Lituania sul commercio dei prodotti tessili, siglato a Bruxelles il 20 luglio 1993 e allegato al presente testo.

## ACCORDO TRA
## LA COMUNITÀ EUROPEA
## E LA REPUBBLICA DI LITUANIA
## SUL COMMERCIO DEI PRODOTTI TESSILI

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

dall'altra,

DESIDERANDO promuovere, in una prospettiva di cooperazione permanente e in condizioni tali da garantire la massima sicurezza negli scambi, un equo e ordinato sviluppo del commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea (in appresso denominata "Comunità") e la Repubblica di Lituania (in appresso denominata "Lituania") ;

DECISI a tenere nella massima considerazione i gravi problemi economici e sociali che caratterizzano attualmente l'industria tessile dei paesi importatori ed esportatori, e in particolare ad eliminare i rischi concreti di perturbazioni del mercato comunitario e del commercio di prodotti tessili della Lituania,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari :

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE :

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA :

I QUALI HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

### ARTICOLO 1

1. Il commercio dei prodotti tessili di cui all'allegato I originari delle Parti contraenti viene liberalizzato per l'intera durata dell'accordo secondo le modalità ivi specificate.

2. Fatte salve le disposizioni del presente accordo o di eventuali accordi successivi, la Comunità s'impegna a sospendere, per i prodotti elencati all'allegato I, l'applicazione delle restrizioni quantitative all'importazione attualmente in vigore e a non introdurre altre restrizioni quantitative.

Dette restrizioni quantitative verranno reintrodotte in caso di denuncia o di non sostituzione del presente accordo.

3. Per tutta la durata dell'accordo sono vietate le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati all'allegato I.

ARTICOLO 2

1. All'entrata in vigore dell'accordo, le esportazioni dalla Lituania nella Comunità dei prodotti elencati all'allegato I, originari della Lituania, non saranno soggette a limiti quantitativi. Successivamente, tuttavia, potranno essere introdotti limiti quantitativi alle condizioni di cui all'articolo 5.

2. Qualora fossero introdotti limiti quantitativi, le esportazioni di prodotti tessili soggetti a detti limiti verranno assoggettate a un sistema di duplice controllo le cui modalità sono specificate nel Protocollo A.

3. All'entrata in vigore del presente accordo, le esportazioni dei prodotti elencati all'allegato II non soggetti a limiti quantitativi verranno assoggettate al sistema di duplice controllo di cui al paragrafo 2.

4. Previe consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 15, le esportazioni dei prodotti dell'allegato I non soggetti a limiti quantitativi diversi da quelli elencati all'allegato II possono essere assoggettate, dopo l'entrata in vigore del presente accordo, al sistema di duplice controllo di cui al paragrafo 2 o a un sistema di vigilanza preventiva instaurato dalla Comunità.

ARTICOLO 3

1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti tessili contemplati dal presente accordo non sono soggette ai limiti quantitativi stabiliti a norma del presente accordo, purché si dichiari che sono destinati ad essere riesportati al di fuori della Comunità, tali quali o previa trasformazione, nel quadro del sistema di controllo amministrativo in vigore nella Comunità.

L'immissione in consumo per uso interno dei prodotti importati alle suddette condizioni è tuttavia subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione rilasciata dalle autorità della Lituania e di un attestato di origine, conformemente alle disposizioni del protocollo A.

2. Se le competenti autorità della Comunità riscontrano che determinate importazioni di prodotti tessili sono state imputate su uno dei limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo, ma che i prodotti sono poi stati riesportati al di fuori della Comunità, esse comunicano entro quattro settimane alle autorità della Lituania i quantitativi in oggetto e autorizzano l'importazione di quantitativi identici di prodotti della stessa categoria, senza imputarle sul limite quantitativo stabilito a norma del presente accordo per l'anno in corso o per quello successivo.

3. La Comunità e la Lituania riconoscono il carattere particolare e differenziato delle reimportazioni di prodotti tessili nella Comunità previo perfezionamento in Lituania quale forma specifica di cooperazione industriale e commerciale.

Dette reimportazioni non sono soggette ai limiti quantitativi stabiliti nell'allegato II purché vengano effettuate in conformità delle normative sul perfezionamento passivo economico in vigore nella Comunità e siano oggetto del regime specifico di cui al protocollo C.

ARTICOLO 4

Qualora vengano introdotti limiti quantitativi a norma dell'articolo 5, si applicano le seguenti disposizioni:

1. L'uso anticipato, durante un qualsiasi anno di applicazione dell'accordo, di una frazione del limite quantitativo fissato per l'anno successivo è autorizzato, per ciascuna categoria di prodotti, fino al 5 % del limite quantitativo per l'anno in corso.

Le forniture anticipate vengono detratte dai corrispondenti limiti quantitativi stabiliti per l'anno successivo.

2. I quantitativi non utilizzati nel corso di un anno di applicazione dell'accordo possono essere riportati, per ciascuna categoria di prodotti, sul corrispondente limite quantitativo per l'anno successivo fino al 7 % del limite quantitativo per l'anno in corso.

3. Per quanto riguarda le categorie del gruppo I, sono autorizzati soltanto i seguenti trasferimenti :

- tra le categorie 2 e 3 e dalla categoria 1 alle categorie 2 e 3, fino al 4 % del limite quantitativo stabilito per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento :

- tra le categorie 4, 5, 6, 7 e 8 fino al 4 % del limite quantitativo stabilito per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento.

I trasferimenti da una categoria qualsiasi dei gruppi II, III, IV e V ad una categoria qualsiasi dei gruppi I, II, III, IV, e V sono autorizzati fino al 5 % del limite quantitativo stabilito per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento.

4. La tabella delle equivalenze applicabile ai trasferimenti di cui sopra è riportata nell'allegato I del presente accordo.

5. L'aumento registrato in una categoria di prodotti per l'applicazione cumulativa dei paragrafi 1, 2 e 3 in un determinato anno di applicazione dell'accordo non deve superare i seguenti limiti :

- 13 % per le categorie di prodotti del gruppo I,
- 13.5 % per le categorie di prodotti dei gruppi II, III, IV e V.

6. Le autorità della Lituania notificano preventivamente, con un anticipo di almeno 15 giorni, l'eventuale ricorso alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3.

ARTICOLO 5

1. Le esportazioni dei prodotti tessili non elencati all'allegato I del presente accordo possono essere assoggettate a limiti quantitativi stabiliti secondo le modalità seguenti.

2. Se la Comunità constata che, nell'ambito del sistema di controllo amministrativo esistente, il livello delle importazioni di una determinata categoria di prodotti non elencata all'allegato I, originarie della Lituania, supera, rispetto al volume totale delle importazioni effettuate l'anno precedente nella Comunità dei prodotti appartenenti a questa categoria e indipendentemente dalla provenienza, le seguenti percentuali :

- per le categorie di prodotti del gruppo I : 0,4 %

- per le categorie di prodotti del gruppo II: 2,4 %

- per le categorie di prodotti dei gruppi III, IV e V: 8,0 %

essa può chiedere l'avvio di consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 15 del presente accordo onde concordare il livello di limitazione appropriato per i prodotti di detta categoria.

3. In attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Lituania s'impegna a sospendere o a limitare al livello indicato dalla Comunità, a decorrere dalla notifica della richiesta di consultazioni, le esportazioni dei prodotti della categoria in questione nella Comunità o nella(e) regione(i) del mercato della Comunità da essa specificata(e).
La Comunità autorizza l'importazione dei prodotti di detta categoria spediti dalla Lituania anteriormente alla data di presentazione della richiesta di consultazioni.

4. Se le consultazioni non consentono alle Parti contraenti di trovare una soluzione soddisfacente entro il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 2, la Comunità ha il diritto di introdurre un limite quantitativo definitivo ad un livello annuale non inferiore al livello risultante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2 oppure, se questa percentuale è più elevata, al 106 % del livello di importazioni raggiunto nell'anno civile precedente a quello durante il quale le importazioni hanno superato il livello risultante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2, dando luogo alla richiesta di consultazioni.

Se necessario a causa della tendenza delle importazioni totali nella Comunità del prodotto in questione, il livello annuale fissato viene aumentato previe consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 15, al fine di soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2.

5. Il tasso d'incremento annuale dei limiti quantitativi introdotti a norma del presente articolo viene determinato conformemente alle disposizioni del Protocollo D.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se le percentuali di cui al paragrafo 2 sono state raggiunte per una diminuzione del volume totale delle importazioni nella Comunità, e non a seguito dell'incremento delle esportazioni di prodotti originari della Lituania.

7. Se vengono applicati i paragrafi 2, 3 e 4, la Lituania si impegna a rilasciare licenze di esportazione per i prodotti oggetto di contratti conclusi prima dell'introduzione dei limiti quantitativi, fino a concorrenza del limite quantitativo stabilito.

8. Fino a quando non vengono comunicate le statistiche di cui all'articolo 12, paragrafo 6, il paragrafo 2 del presente articolo si applica in base alle statistiche annuali trasmesse precedentemente dalla Comunità.

ARTICOLO 6

1. Per garantire il buon funzionamento del presente accordo, la Comunità e la Lituania decidono di collaborare pienamente nella prevenzione, nell'indagine e nell'adozione di tutti i necessari provvedimenti giuridici e/o amministrativi per combattere le elusioni mediante trasbordo, deviazioni, false dichiarazioni concernenti il paese o il luogo di origine, contraffazione dei documenti, false dichiarazioni concernenti il contenuto di fibre, i quantitativi, la designazione o la classificazione delle merci o qualsiasi altro mezzo. La Lituania e la Comunità convengono pertanto di definire le disposizioni giuridiche e le procedure amministrative necessarie per poter intervenire in modo efficace contro dette elusioni, anche adottando misure correttive giuridicamente vincolanti nei confronti degli esportatori e/o importatori coinvolti.

2. Qualora, sulla base delle informazioni disponibili, la Comunità ritenga che si stia eludendo il presente accordo, essa chiede l'avvio di consultazioni con la Lituania per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Le consultazioni vengono avviate quanto prima e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

3. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 2, su richiesta della Comunità la Lituania prende, in via cautelare, tutte le misure necessarie per consentire, previa presentazione di prove sufficienti dell'elusione, di adeguare i limiti quantitativi concordati in seguito alle consultazioni di cui al paragrafo 2 per l'anno di contingentamento nel quale è stata presentata la richiesta di consultazioni, conformemente al paragrafo 2, o per l'anno successivo se il contingente per l'anno in corso è esaurito.

4. Se, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 2, le Parti non giungono a una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Comunità ha il diritto :

a) se esistono prove sufficienti che i prodotti originari della Lituania sono stati importati eludendo il presente accordo, di imputare i quantitativi corrispondenti sui limiti quantitativi stabiliti a norma dell'articolo 5 ;

b) se viene sufficientemente dimostrata l'esistenza di false dichiarazioni relative al contenuto di fibre, ai quantitativi, alla designazione o alla classificazione dei prodotti originari della Lituania, di rifiutarsi di importare i prodotti in questione ;

c) se risulta che il territorio della Lituania è coinvolto nel trasbordo o nella deviazione di prodotti non originari di questo paese, di introdurre limiti quantitativi per gli stessi prodotti originari della Lituania, sempre che non siano già soggetti a limiti quantitativi, oppure di prendere le altre misure del caso.

5. Le Parti decidono di instaurare un sistema di cooperazione amministrativa onde prevenire e risolvere efficacemente tutti i problemi connessi all'elusione dell'accordo, conformemente al protocollo A dello stesso.

ARTICOLO 7

1. I limiti quantitativi stabiliti a norma del presente accordo per le importazioni nella Comunità di prodotti tessili di origine lituana non saranno suddivisi dalla Comunità in quote regionali.

2. Le Parti collaborano per prevenire variazioni repentine e pregiudizievoli delle correnti commerciali tradizionali tali da causare una concentrazione regionale delle importazioni dirette nella Comunità.

3. La Lituania sorveglia le sue esportazioni nella Comunità di prodotti oggetto di restrizioni o di vigilanza. In caso di variazione repentina e pregiudizievole delle correnti commerciali tradizionali, la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente. Le consultazioni si tengono entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta.

4. La Lituania si accerta che le esportazioni di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi nella Comunità vengano ripartite nel modo più equo possibile su tutto l'anno tenendo debitamente conto, in particolare, dei fattori stagionali.

ARTICOLO 8

In caso di denuncia del presente accordo ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, i limiti quantitativi stabiliti nell'allegato II vengono ridotti pro rata temporis salvo diversa decisione congiunta delle Parti contraenti.

ARTICOLO 9

Le esportazioni lituane di tessuti di fabbricazione artigianale ottenuti su telai azionati a mano o a pedale, di indumenti o altri prodotti tessili fabbricati a mano con i tessuti di cui sopra e di altri manufatti tradizionali del folclore non sono soggette a limiti quantitativi purché questi prodotti soddisfino le condizioni di cui al protocollo B.

ARTICOLO 10

1. Se la Comunità ritiene che un prodotto tessile oggetto del presente accordo sia importato dalla Lituania nella Comunità a prezzi anormalmente inferiori a quelli praticati in condizioni di normale concorrenza, recando o minacciando di recare grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenti, essa può richiedere consultazioni a norma dell'articolo 15, nel qual caso si applicano le seguenti disposizioni specifiche.

2. Se, in seguito a dette consultazioni, le Parti riconoscono l'esistenza della situazione di cui al paragrafo 1, la Lituania prende, nei limiti dei suoi poteri, le misure necessarie per rimediare alla situazione, segnatamente per quanto riguarda il prezzo del prodotto in questione.

3. Al fine di determinare se il prezzo di un prodotto tessile è anormalmente inferiore ai prezzi praticati in condizione di normale concorrenza, detto prezzo può essere confrontato :

- con i prezzi generalmente praticati alla vendita di prodotti simili, in condizioni normali, da altri paesi esportatori sul mercato del paese importatore ;

- con i prezzi di prodotti nazionali simili ad uno stadio di commercializzazione comparabile sul mercato del paese importatore ;

- con i prezzi minimi praticati da un paese terzo per lo stesso prodotto, nel corso di normali operazioni commerciali, nei tre mesi precedenti la richiesta di consultazioni, a condizione che la Comunità non abbia preso provvedimenti al riguardo.

4. Se, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 2, non si giunge a un accordo entro trenta giorni dalla richiesta della Comunità quest'ultima può rifiutare temporaneamente le spedizioni del prodotto in questione ai prezzi di cui al paragrafo 1 fintantoché non si sarà trovata una soluzione reciprocamente soddisfacente.

5. In circostanze critiche e del tutto eccezionali, quando l'importazione di determinati prodotti dalla Lituania nella Comunità a prezzi anormalmente inferiori a quelli praticati in condizioni di normale concorrenza arreca un pregiudizio difficilmente riparabile, la Comunità può rifiutare temporaneamente l'importazione dei prodotti in questione in attesa che si trovi una soluzione durante le consultazioni, che sono avviate senza indugio. Le Parti contraenti fanno il possibile per giungere ad una soluzione reciprocamente accettabile entro dieci giorni lavorativi dall'avvio delle consultazioni.

6. Qualora la Comunità dovesse ricorrere alle misure di cui ai paragrafi 4 e 5, la Lituania può chiedere consultazioni in qualsiasi momento per esaminare la possibilità di abolire o di modificare dette misure quando non sussistano più i motivi che le hanno rese necessarie.

ARTICOLO 11

1. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso denominata "nomenclatura combinata" o, in forma abbreviata, "NC") e sulle relative modifiche della stessa.

Qualora una decisione relativa alla classificazione modifichi il criterio di classificazione o la categoria di un prodotto contemplato dal presente accordo, tale prodotto rientra nel regime commerciale applicabile al criterio o alla categoria cui appartiene dopo detta modifica.

Le modifiche della nomenclatura combinata (NC) introdotte secondo le procedure in vigore nella Comunità per le categorie di prodotti contemplate dal presente accordo e le decisioni relative alla classificazione delle merci non riducono i limiti quantitativi introdotti nel quadro del presente accordo.

2. L'origine dei prodotti contemplati dal presente accordo viene determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità.

Qualsiasi modifica delle norme di origine viene comunicata alla Lituania e non riduce nessuno dei limiti quantitativi stabiliti a norma del presente accordo.

Nel protocollo A figurano le procedure per il controllo dell'origine dei summenzionati prodotti.

ARTICOLO 12

1. La Lituania trasmette alla Commissione precisi dati statistici su tutte le licenze di esportazione rilasciate per le categorie di prodotti tessili soggette ai limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo o a un sistema di duplice controllo espressi in quantitativi e in valore e suddivisi per Stato membro della Comunità nonché su tutti i certificati rilasciati dalle competenti autorità lituane per i prodotti di cui all'articolo 9 soggetti alle disposizioni del Protocollo B.

2. Parimenti, la Comunità trasmette alle autorità della Lituania precisi dati statistici sulle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle sue autorità nonché le statistiche relative alle importazioni dei prodotti cui si applica il sistema di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

3. Le informazioni di cui sopra vengono trasmesse, per tutte le categorie di prodotti, entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono le statistiche.

4. Su richiesta della Comunità, la Lituania fornisce i dati statistici relativi alle importazioni di tutti i prodotti contemplati dall'allegato I.

5. Qualora l'analisi delle informazioni scambiate dovesse rivelare notevoli divergenze tra le statistiche relative alle esportazioni e quelle relative alle importazioni, possono essere avviate consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 15.

6. Per l'applicazione dell'articolo 5, la Comunità s'impegna a comunicare alle autorità della Lituania, anteriormente al 15 aprile di ogni anno, le statistiche dell'anno precedente relative alle importazioni di tutti i prodotti tessili contemplati dal presente accordo, suddivise per paese fornitore e per Stato membro della Comunità.

ARTICOLO 13

1. La Lituania crea condizioni favorevoli per le importazioni dei prodotti tessili di cui all'allegato I originari della Comunità concedendo, se del caso, un trattamento non discriminatorio per l'applicazione di restrizioni quantitative, il rilascio delle licenze e l'assegnazione della valuta necessaria per pagare le importazioni. La Lituania raccomanda altresì ai suoi importatori di avvalersi delle possibilità offerte dai produttori comunitari dei tessili suddetti e concede il massimo grado di liberalizzazione per queste importazioni, tenendo conto dell'andamento del commercio tra le Parti contraenti.

2. Qualora si ravvisi la necessità di forniture supplementari, e in particolare l'esigenza di diversificare le importazioni di prodotti tessili in Lituania, questo paese concede un trattamento non discriminatorio alle importazioni di prodotti tessili originari della Comunità.

ARTICOLO 14

1. Le Parti contraenti decidono di esaminare ogni anno l'andamento del commercio di prodotti tessili e capi di abbigliamento nel quadro delle consultazioni di cui all'articolo 15 e in base alle statistiche di cui all'articolo 12.

2. Qualora la Comunità dovesse riscontrare che, nei casi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, si trova in posizione sfavorevole rispetto ad un paese terzo, essa può chiedere consultazioni con la Lituania conformemente alla procedura di cui all'articolo 15, al fine di adottare le misure del caso.

ARTICOLO 15

1. Salvo altrimenti disposto dal presente accordo, alle procedure di consultazione ivi previste, diverse da quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni :

- nella misura del possibile, si tengono consultazioni periodiche. Non è esclusa la possibilità di consultazioni supplementari specifiche ;

- ogni richiesta di consultazioni deve essere notificata per iscritto all'altra Parte contraente :

- se del caso, dopo la richiesta di consultazioni viene trasmessa, entro un termine ragionevole (e comunque non oltre quindici giorni dalla notifica), una relazione che illustri le circostanze che, a giudizio della Parte richiedente, giustificano la presentazione della richiesta :

- le Parti contraenti avviano consultazioni entro un mese dalla notifica della richiesta al fine di giungere ad una soluzione reciprocamente accettabile entro e non oltre l'ulteriore termine di un mese ;

- il summenzionato periodo di un mese per concordare una soluzione reciprocamente accettabile può essere prolungato di concerto tra le Parti.

2. La Comunità può richiedere consultazioni, conformemente al paragrafo 1, se riscontra che, in un particolare anno di applicazione dell'accordo, sorgono difficoltà nella Comunità o in una delle sue regioni per un aumento repentino e rilevante, rispetto all'anno precedente, delle importazioni di una data categoria del gruppo I soggetta ai limiti quantitativi stabiliti a norma del presente accordo.

3. Su richiesta di una delle Parti contraenti si avviano consultazioni in merito a qualsiasi problema derivante dall'applicazione del presente accordo. Le consultazioni avviate a norma del presente articolo si svolgono in uno spirito di cooperazione e col proposito di appianare le divergenze tra le Parti contraenti.

ARTICOLO 16

Le Parti contraenti si impegnano a favorire gli scambi di visite tra singoli, gruppi e delegazioni dei settori commerciale e industriale onde agevolare i contatti a livello industriale, commerciale e tecnico in relazione al commercio e alla cooperazione con l'industria tessile per i prodotti tessili e i capi d'abbigliamento, nonché a contribuire all'organizzazione di fiere ed esposizioni di comune interesse.

ARTICOLO 17

Per quanto riguarda la proprietà intellettuale, su richiesta di una Parte contraente si tengono consultazioni, secondo la procedura di cui all'articolo 15, per trovare un'equa soluzione ai problemi relativi alla tutela dei marchi, disegni e modelli di capi d'abbigliamento e prodotti tessili.

ARTICOLO 18

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi specificate, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Lituania.

ARTICOLO 19

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie. Esso si applica fino al 31 dicembre 1997.

2. Il presente accordo si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993.

3. Ciascuna Parte contraente può, in qualsiasi momento, proporre di modificare il presente accordo o denunciarlo previa notifica con un preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, l'accordo cessa di applicarsi allo scadere del termine di preavviso.

4. Le Parti contraenti decidono di avviare consultazioni entro i sei mesi che precedono la scadenza del presente accordo al fine di concluderne, eventualmente, uno nuovo.

5. Gli allegati, i protocolli, i verbali concordati e gli scambi di lettere acclusi al presente accordo ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 20

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, tedesca e lituana, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per il governo della
Repubblica di Lituania

Per il Consiglio delle
Comunità europee

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

1. Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci è considerato di valore puramente indicativo ; i prodotti che rientrano in ciascuna categoria sono infatti determinati, nel quadro del presente allegato, dalla portata del codice NC. Laddove il codice NC è preceduto da "ex", i prodotti che rientrano in ciascuna categoria sono determinati dal combinato disposto del codice NC e della corrispondente descrizione.

2. Gli oggetti di vestiario che non siano riconoscibili come per uomo o per ragazzo o come per donna o per ragazza sono classificati come per donna o per ragazza.

3. L'espressione "indumenti per bambini piccoli (-bébés-)" comprende gli indumenti sino alla mistura commerciale 86 compresa.

GRUPPO I A

| Categoria | Codice NC 1993 | Designazione delle merci | Tabella delle equivalenze | |
|---|---|---|---|---|
| | | | pezzi/kg | g/pezzo |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 5204 11 00<br>5204 19 00<br><br>5205 11 00<br>5205 12 00<br>5205 13 00<br>5205 14 00<br>5205 15 10<br>5205 15 90<br>5205 21 00<br>5205 22 00<br>5205 23 00<br>5205 24 00<br>5205 25 10<br>5205 25 30<br>5205 25 90<br>5205 31 00<br>5205 32 00<br>5205 33 00<br>5205 34 00<br>5205 35 10<br>5205 35 90<br>5205 41 00<br>5205 42 00<br>5205 43 00<br>5205 44 00<br>5205 45 10<br>5205 45 30<br>5205 45 90<br><br>5206 11 00<br>5206 12 00<br>5206 13 00<br>5206 14 00<br>5206 15 10<br>5206 15 90<br>5206 21 00<br>5206 22 00<br>5206 23 00<br>5206 24 00<br>5206 25 10<br>5206 25 90<br>5206 31 00<br>5206 32 00<br>5206 33 00 | Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1<br>(segue) | 5206 34 00<br>5206 35 10<br>5206 35 90<br>5206 41 00<br>5206 42 00<br>5206 43 00<br>5206 44 00<br>5206 45 10<br>5206 45 90<br><br>ex 5604 90 00 | | | |
| 2 | 5208 11 10<br>5208 11 90<br>5208 12 11<br>5208 12 13<br>5208 12 15<br>5208 12 19<br>5208 12 91<br>5208 12 93<br>5208 12 95<br>5208 12 99<br>5208 13 00<br>5208 19 00<br>5208 21 10<br>5208 21 90<br>5208 22 11<br>5208 22 13<br>5208 22 15<br>5208 22 19<br>5208 22 91<br>5208 22 93<br>5208 22 95<br>5208 22 99<br>5208 23 00<br>5208 29 00<br>5208 31 00<br>5208 32 11<br>5208 32 13<br>5208 32 15<br>5208 32 19<br>5208 32 91<br>5208 32 93<br>5208 32 95<br>5208 32 99<br>5208 33 00<br>5208 39 00<br>5208 41 00<br>5208 42 00<br>5208 43 00<br>5208 49 00<br>5208 51 00<br>5208 52 10<br>5208 52 90<br>5208 53 00<br>5208 59 00<br><br>5209 11 00<br>5209 12 00<br>5209 19 00<br>5209 21 00<br>5209 22 00<br>5209 29 00<br>5209 31 00<br>5209 32 00<br>5209 39 00<br>5209 41 00<br>5209 42 00<br>5209 43 00 | Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate : | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 2<br>(segue) | 5209 49 10<br>5209 49 90<br>5209 51 00<br>5209 52 00<br>5209 59 00<br><br>5210 11 10<br>5210 11 90<br>5210 12 00<br>5210 19 00<br>5210 21 10<br>5210 21 90<br>5210 22 00<br>5210 29 00<br>5210 31 10<br>5210 31 90<br>5210 32 00<br>5210 39 00<br>5210 41 00<br>5210 42 00<br>5210 49 00<br>5210 51 00<br>5210 52 00<br>5210 59 00<br><br>5211 11 00<br>5211 12 00<br>5211 19 00<br>5211 21 00<br>5211 22 00<br>5211 29 00<br>5211 31 00<br>5211 32 00<br>5211 39 00<br>5211 41 00<br>5211 42 00<br>5211 43 00<br>5211 49 11<br>5211 49 19<br>5211 49 90<br>5211 51 00<br>5211 52 00<br>5211 59 00<br><br>5212 11 10<br>5212 11 90<br>5212 12 10<br>5212 12 90<br>5212 13 10<br>5212 13 90<br>5212 14 10<br>5212 14 90<br>5212 15 10<br>5212 15 90<br>5212 21 10<br>5212 21 90<br>5212 22 10<br>5212 22 90<br>5212 23 10<br>5212 23 90<br>5212 24 10<br>5212 24 90<br>5212 25 10<br>5212 25 90<br><br>ex 5811 00 00<br><br>ex 6308 00 00 | | | |

714

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 2 (a) | 5208 31 00 | a) di cui : | | |
| | 5208 32 11 | | | |
| | 5208 32 13 | non greggi né imbianchiti | | |
| | 5208 32 15 | | | |
| | 5208 32 19 | | | |
| | 5208 32 91 | | | |
| | 5208 32 93 | | | |
| | 5208 32 95 | | | |
| | 5208 32 99 | | | |
| | 5208 33 00 | | | |
| | 5208 39 00 | | | |
| | 5208 41 00 | | | |
| | 5208 42 00 | | | |
| | 5208 43 00 | | | |
| | 5208 49 00 | | | |
| | 5208 51 00 | | | |
| | 5208 52 10 | | | |
| | 5208 52 90 | | | |
| | 5208 53 00 | | | |
| | 5208 59 00 | | | |
| | 5209 31 00 | | | |
| | 5209 32 00 | | | |
| | 5209 39 00 | | | |
| | 5209 41 00 | | | |
| | 5209 42 00 | | | |
| | 5209 43 00 | | | |
| | 5209 49 10 | | | |
| | 5209 49 90 | | | |
| | 5209 51 00 | | | |
| | 5209 52 00 | | | |
| | 5209 59 00 | | | |
| | 5210 31 10 | | | |
| | 5210 31 90 | | | |
| | 5210 32 00 | | | |
| | 5210 39 00 | | | |
| | 5210 41 00 | | | |
| | 5210 42 00 | | | |
| | 5210 49 00 | | | |
| | 5210 51 00 | | | |
| | 5210 52 00 | | | |
| | 5210 59 00 | | | |
| | 5211 31 00 | | | |
| | 5211 32 00 | | | |
| | 5211 39 00 | | | |
| | 5211 41 00 | | | |
| | 5211 42 00 | | | |
| | 5211 43 00 | | | |
| | 5211 49 11 | | | |
| | 5211 49 19 | | | |
| | 5211 49 90 | | | |
| | 5211 51 00 | | | |
| | 5211 52 00 | | | |
| | 5211 59 00 | | | |
| | 5212 13 10 | | | |
| | 5212 13 90 | | | |
| | 5212 14 10 | | | |
| | 5212 14 90 | | | |
| | 5212 15 10 | | | |
| | 5212 15 90 | | | |
| | 5212 23 10 | | | |
| | 5212 23 90 | | | |
| | 5212 24 10 | | | |
| | 5212 24 90 | | | |
| | 5212 25 10 | | | |
| | 5212 25 90 | | | |
| | ex 5811 00 00 | | | |
| | ex 6308 00 00 | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 5512 11 00<br>5512 19 10<br>5512 19 90<br>5512 21 00<br>5512 29 10<br>5512 29 90<br>5512 91 00<br>5512 99 10<br>5512 99 90<br><br>5513 11 10<br>5513 11 30<br>5513 11 90<br>5513 12 00<br>5513 13 00<br>5513 19 00<br>5513 21 10<br>5513 21 30<br>5513 21 90<br>5513 22 00<br>5513 23 00<br>5513 29 00<br>5513 31 00<br>5513 32 00<br>5513 33 00<br>5513 39 00<br>5513 41 00<br>5513 42 00<br>5513 43 00<br>5513 49 00<br><br>5514 11 00<br>5514 12 00<br>5514 13 00<br>5514 19 00<br>5514 21 00<br>5514 22 00<br>5514 23 00<br>5514 29 00<br>5514 31 00<br>5514 32 00<br>5514 33 00<br>5514 39 00<br>5514 41 00<br>5514 42 00<br>5514 43 00<br>5514 49 00<br><br>5515 11 10<br>5515 11 30<br>5515 11 90<br>5515 12 10<br>5515 12 30<br>5515 12 90<br>5515 13 11<br>5515 13 19<br>5515 13 91<br>5515 13 99<br>5515 19 10<br>5515 19 30<br>5515 19 90<br>5515 21 10<br>5515 21 30<br>5515 21 90<br>5515 22 11<br>5515 22 19<br>5515 22 91<br>5515 22 99<br>5515 29 10<br>5515 29 30 | **Tessuti di fibre tessili sintetiche** in fiocco diversi da nastri, velluti, **felpe, tessuti ricci** (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti **di ciniglia** : | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 3 (segue) | 5515 29 90<br>5515 91 10<br>5515 91 30<br>5515 91 90<br>5515 92 11<br>5515 92 19<br>5515 92 91<br>5515 92 99<br>5515 99 10<br>5515 99 30<br>5515 99 90<br><br>5803 90 30<br><br>ex 5905 00 70<br><br>ex 6308 00 00 | | | |
| 3 (a) | 5512 19 10<br>5512 19 90<br>5512 29 10<br>5512 29 90<br>5512 99 10<br>5512 99 90<br><br>5513 21 10<br>5513 21 30<br>5513 21 90<br>5513 22 00<br>5513 23 00<br>5513 29 00<br>5513 31 00<br>5513 32 00<br>5513 33 00<br>5513 39 00<br>5513 41 00<br>5513 42 00<br>5513 43 00<br>5513 49 00<br><br>5514 21 00<br>5514 22 00<br>5514 23 00<br>5514 29 00<br>5514 31 00<br>5514 32 00<br>5514 33 00<br>5514 39 00<br>5514 41 00<br>5514 42 00<br>5514 43 00<br>5514 49 00<br><br>5515 11 30<br>5515 11 90<br>5515 12 30<br>5515 12 90<br>5515 13 19<br>5515 13 99<br>5515 19 30<br>5515 19 90<br>5515 21 30<br>5515 21 90<br>5515 22 19<br>5515 22 99<br>5515 29 30<br>5515 29 90<br>5515 91 30<br>5515 91 90 | a) **di cui :**<br><br>**non greggi né imbianchiti** | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 3 (a) (segue) | 5515 92 19<br>5515 92 99<br>5515 99 30<br>5515 99 90<br><br>ex 5803 90 30<br><br>ex 5905 00 70<br><br>ex 6308 00 00 | | | |

GRUPPO I B

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 6105 10 00<br>6105 20 10<br>6105 20 90<br>6105 90 10<br><br>6109 10 00<br>6109 90 10<br>6109 90 30<br><br>6110 20 10<br>6110 30 10 | Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia | 6,48 | 154 |
| 5 | 6101 10 90<br>6101 20 90<br>6101 30 90<br><br>6102 10 90<br>6102 20 90<br>6102 30 90<br><br>6110 10 10<br>6110 10 31<br>6110 10 35<br>6110 10 38<br>6110 10 91<br>6110 10 95<br>6110 10 98<br>6110 20 91<br>6110 20 99<br>6110 30 91<br>6110 30 99 | Maglie, pullover (con o senza maniche) twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti) ; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia | 4,53 | 221 |
| 6 | 6203 41 10<br>6203 41 90<br>6203 42 31<br>6203 42 33<br>6203 42 35<br>6203 42 90<br>6203 43 19<br>6203 43 90<br>6203 49 19<br>6203 49 50<br><br>6204 61 10<br>6204 62 31<br>6204 62 33<br>6204 62 39<br>6204 63 18<br>6204 69 18<br><br>6211 32 42<br>6211 33 42<br>6211 42 42<br>6211 43 42 | Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo ; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali ; parti inferiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 1,76 | 568 |
| 7 | 6106 10 00<br>6106 20 00<br>6106 90 10<br><br>6206 20 00<br>6206 30 00<br>6206 40 00 | Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza | 5,55 | 180 |
| 8 | 6205 10 00<br>6205 20 00<br>6205 30 00 | Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 4,60 | 217 |

GRUPPO II A

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 5802 11 00<br>5802 19 00<br><br>ex 6302 60 00 | Tessuti di cotone ricci del tipo spugna ; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone | | |
| 20 | 6302 21 00<br>6302 22 90<br>6302 29 90<br>6302 31 10<br>6302 31 90<br>6302 32 90<br>6302 39 90 | Biancheria da letto, esclusa quella a maglia | | |
| 22 | 5508 10 11<br>5508 10 19<br><br>5509 11 00<br>5509 12 00<br>5509 21 10<br>5509 21 90<br>5509 22 10<br>5509 22 90<br>5509 31 10<br>5509 31 90<br>5509 32 10<br>5509 32 90<br>5509 41 10<br>5509 41 90<br>5509 42 10<br>5509 42 90<br>5509 51 00<br>5509 52 10<br>5509 52 90<br>5509 53 00<br>5509 59 00<br>5509 61 10<br>5509 61 90<br>5509 62 00<br>5509 69 00<br>5509 91 10<br>5509 91 90<br>5509 92 00<br>5509 99 00 | Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto : | | |
| 22 a) | 5508 10 19<br><br>5509 31 10<br>5509 31 90<br>5509 32 10<br>5509 32 90<br>5509 61 10<br>5509 61 90<br>5509 62 00<br>5509 69 00 | a) di cui acrilici | | |
| 23 | 5508 20 10<br><br>5510 11 00<br>5510 12 00<br>5510 20 00<br>5510 30 00<br>5510 90 00 | Filati di fibre artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 5801 10 00<br>5801 21 00<br>5801 22 00<br>5801 23 00<br>5801 24 00<br>5801 25 00<br>5801 26 00<br>5801 31 00<br>5801 32 00<br>5801 33 00<br>5801 34 00<br>5801 35 00<br>5801 36 00<br><br>5802 20 00<br>5802 30 00 | Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, i nastri e i galloni) e tessuti "tufted", di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali : | | |
| 32 a) | 5801 22 00 | a) di cui : velluti a coste di cotone | | |
| 39 | 6302 51 10<br>6302 51 90<br>6302 53 90<br>ex 6302 59 00<br>6302 91 10<br>6302 91 90<br>6302 93 90<br>ex 6302 99 00 | Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna | | |

GRUPPO II B

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 6115 12 00<br>6115 19 10<br>6115 19 90<br>6115 20 11<br>6115 20 90<br>6115 91 00<br>6115 92 00<br>6115 93 10<br>6115 93 30<br>6115 93 99<br>6115 99 00 | Calze-mutande (collants), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (-bébés-), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70 | 24,3<br>para | 41 |
| 13 | 6107 11 00<br>6107 12 00<br>6107 19 00<br><br>6108 21 00<br>6108 22 00<br>6108 29 00 | Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 17 | 59 |
| 14 | 6201 11 00<br>ex 6201 12 10<br>ex 6201 12 90<br>ex 6201 13 10<br>ex 6201 13 90<br><br>6210 20 00 | Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21) | 0,72 | 1 389 |
| 15 | 6202 11 00<br>ex 6202 12 10<br>ex 6202 12 90<br>ex 6202 13 10<br>ex 6202 13 90<br><br>6204 31 00<br>6204 32 90<br>6204 33 90<br>6204 39 19<br><br>6210 30 00 | Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21) | 0,84 | 1 190 |
| 16 | 6203 11 00<br>6203 12 00<br>6203 19 10<br>6203 19 30<br>6203 21 00<br>6203 22 80<br>6203 23 80<br>6203 29 18<br><br>6211 32 31<br>6211 33 31 | Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci ; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o per ragazzo , di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 0,80 | 1 250 |
| 17 | 6203 31 00<br>6203 32 90<br>6203 33 90<br>6203 39 19 | Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 1,43 | 700 |
| 18 | 6207 11 00<br>6207 19 00<br>6207 21 00<br>6207 22 00<br>6207 29 00<br>6207 91 10<br>6207 91 90 | Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 18<br>(segue) | 6207 92 00<br>6207 99 00<br><br>6208 11 00<br>6208 19 10<br>6208 19 90<br>6208 21 00<br>6208 22 00<br>6208 29 00<br>6208 91 11<br>6208 91 19<br>6208 91 90<br>6208 92 10<br>6208 92 90<br>6208 99 00 | Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia | | |
| 19 | 6213 20 00<br>6213 90 00 | Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia | 59 | 17 |
| 21 | ex 6201 12 10<br>ex 6201 12 90<br>ex 6201 13 10<br>ex 6201 13 90<br>6201 91 00<br>6201 92 00<br>6201 93 00<br><br>ex 6202 12 10<br>ex 6202 12 90<br>ex 6202 13 10<br>ex 6202 13 90<br>6202 91 00<br>6202 92 00<br>6202 93 00<br><br>6211 32 41<br>6211 33 41<br>6211 42 41<br>6211 43 41 | Eskimo ; giacche a vento, e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali ; parti superiori di tute sportive (trainings) con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 2,3 | 435 |
| 24 | 6107 21 00<br>6107 22 00<br>6107 29 00<br>6107 91 10<br>6107 91 90<br>6107 92 00<br>ex 6107 99 00<br><br>6108 31 10<br>6108 31 90<br>6108 32 11<br>6108 32 19<br>6108 32 90<br>6108 39 00<br>6108 91 10<br>6108 91 90<br>6108 92 00<br>6108 99 10 | Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o per ragazzo<br><br>Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o per ragazza | 3,9 | 257 |
| 26 | 6104 41 00<br>6104 42 00<br>6104 43 00<br>6104 44 00<br><br>6204 41 00<br>6204 42 00<br>6204 43 00<br>6204 44 00 | Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 3,1 | 323 |
| 27 | 6104 51 00<br>6104 52 00<br>6104 53 00<br>6104 59 00 | Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza | 2,6 | 385 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 27 (segue) | 6204 51 00<br>6204 52 00<br>6204 53 00<br>6204 59 10 | | | |
| 28 | 6103 41 10<br>6103 41 90<br>6103 42 10<br>6103 42 90<br>6103 43 10<br>6103 43 90<br>6103 49 10<br>6103 49 91<br><br>6104 61 10<br>6104 61 90<br>6104 62 10<br>6104 62 90<br>6104 63 10<br>6104 63 90<br>6104 69 10<br>6104 69 91 | Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 1,61 | 620 |
| 29 | 6204 11 00<br>6204 12 00<br>6204 13 00<br>6204 19 10<br>6204 21 00<br>6204 22 90<br>6204 23 90<br>6204 29 19<br><br>6211 42 31<br>6211 43 31 | Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci ; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 1,37 | 730 |
| 31 | 6212 10 00 | Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia | 18,2 | 55 |
| 68 | 6111 10 90<br>6111 20 90<br>6111 30 90<br>ex 6111 90 00<br><br>ex 6209 10 00<br>ex 6209 20 00<br>ex 6209 30 00<br>ex 6209 90 00 | Indumenti per bambini piccoli (-bébés-) ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88 | | |
| 73 | 6112 11 00<br>6112 12 00<br>6112 19 00 | Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 1,67 | 600 |
| 76 | 6203 22 10<br>6203 23 10<br>6203 29 11<br>6203 32 10<br>6203 33 10<br>6203 39 11<br>6203 42 11<br>6203 42 51<br>6203 43 11<br>6203 43 31<br>6203 49 11<br>6203 49 31<br>6204 22 10<br>6204 23 10 | Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo<br><br>Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 76 (segue) | 6204 32 10<br>6204 33 10<br>6204 39 11<br>6204 62 11<br>6204 62 51<br>6204 63 11<br>6204 63 31<br>6204 69 11<br>6204 69 31<br><br>6211 32 10<br>6211 33 10<br>6211 42 10<br>6211 43 10 | | | |
| 77 | ex 6211 20 00 | Tute e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia | | |
| 78 | 6203 41 30<br>6203 42 59<br>6203 43 39<br>6203 49 39<br><br>6204 61 80<br>6204 61 90<br>6204 62 59<br>6204 62 90<br>6204 63 39<br>6204 63 90<br>6204 69 39<br>6204 69 50<br><br>6210 40 00<br>6210 50 00<br><br>6211 31 00<br>6211 32 90<br>6211 33 90<br>6211 41 00<br>6211 42 90<br>6211 43 90 | Indumenti non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77 | | |
| 83 | 6101 10 10<br>6101 20 10<br>6101 30 10<br><br>6102 10 10<br>6102 20 10<br>6102 30 10<br><br>6103 31 00<br>6103 32 00<br>6103 33 00<br>ex 6103 39 00<br><br>6104 31 00<br>6104 32 00<br>6104 33 00<br>ex 6104 39 00<br><br>ex 6112 20 00<br><br>6113 00 90<br><br>6114 10 00<br>6114 20 00<br>6114 30 00 | Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 e 75 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 5407 20 11<br><br>6305 31 91<br>6305 31 99 | Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza; Sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili | | |
| 34 | 5407 20 19 | Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di 3 m o più di larghezza | | |
| 35 | 5407 10 00<br>5407 20 90<br>5407 30 00<br>5407 41 00<br>5407 42 10<br>5407 42 90<br>5407 43 00<br>5407 44 10<br>5407 44 90<br>5407 51 00<br>5407 52 00<br>5407 53 10<br>5407 53 90<br>5407 54 00<br>5407 60 10<br>5407 60 30<br>5407 60 51<br>5407 60 59<br>5407 60 90<br>5407 71 00<br>5407 72 00<br>5407 73 10<br>5407 73 91<br>5407 73 99<br>5407 74 00<br>5407 81 00<br>5407 82 00<br>5407 83 10<br>5407 83 90<br>5407 84 00<br>5407 91 00<br>5407 92 00<br>5407 93 10<br>5407 93 90<br>5407 94 00<br><br>ex 5811 00 00<br><br>ex 5905 00 70 | Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 | | |
| 35 a) | 5407 42 10<br>5407 42 90<br>5407 43 00<br>5407 44 10<br>5407 44 90<br>5407 52 00<br>5407 53 10<br>5407 53 90<br>5407 54 00<br>5407 60 30<br>5407 60 51<br>5407 60 59<br>5407 60 90 | a) di cui :<br><br>non greggi né imbianchiti | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 35 a) (segue) | 5407 72 00<br>5407 73 10<br>5407 73 91<br>5407 73 99<br>5407 74 00<br>5407 82 00<br>5407 83 10<br>5407 83 90<br>5407 84 00<br>5407 92 00<br>5407 93 10<br>5407 93 90<br>5407 94 00<br><br>ex 5811 00 00<br><br>ex 5905 00 70 | | | |
| 36 | 5408 10 00<br>5408 21 00<br>5408 22 10<br>5408 22 90<br>5408 23 10<br>5408 23 90<br>5408 24 00<br>5408 31 00<br>5408 32 00<br>5408 33 00<br>5408 34 00<br><br>ex 5811 00 00<br><br>ex 5905 00 70 | Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 : | | |
| 36 a) | 5408 10 00<br>5408 22 10<br>5408 22 90<br>5408 23 10<br>5408 23 90<br>5408 24 00<br>5408 32 00<br>5408 33 00<br>5408 34 00<br><br>ex 5811 00 00<br><br>ex 5905 00 70 | a) di cui :<br><br>non greggi né imbianchiti | | |
| 37 | 5516 11 00<br>5516 12 00<br>5516 13 00<br>5516 14 00<br>5516 21 00<br>5516 22 00<br>5516 23 10<br>5516 23 90<br>5516 24 00<br>5516 31 00<br>5516 32 00<br>5516 33 00<br>5516 34 00<br>5516 41 00<br>5516 42 00<br>5516 43 00<br>5516 44 00<br>5516 91 00 | Tessuti di fibre artificiali in fiocco : | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 37<br>(segue) | 5516 92 00<br>5516 93 00<br>5516 94 00<br><br>5803 90 50<br><br>ex 5905 00 70 | | | |
| 37 a) | 5516 12 00<br>5516 13 00<br>5516 14 00<br>5516 22 00<br>5516 23 10<br>5516 23 90<br>5516 24 00<br>5516 32 00<br>5516 33 00<br>5516 34 00<br>5516 42 00<br>5516 43 00<br>5516 44 00<br>5516 92 00<br>5516 93 00<br>5516 94 00<br><br>5803 90 50<br><br>ex 5905 00 70 | a) di cui :<br><br>non greggi né imbianchiti | | |
| 38 A | 6002 43 11<br>6002 93 10 | Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine | | |
| 38 B | ex 6303 91 00<br>ex 6303 92 90<br>ex 6303 99 90 | Tendine, escluse quelle a maglia | | |
| 40 | ex 6303 91 00<br>ex 6303 92 90<br>ex 6303 99 90<br><br>6304 19 10<br>ex 6304 19 90<br>6304 92 00<br>ex 6304 93 00<br>ex 6304 99 00 | Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | | |
| 41 | 5401 10 11<br>5401 10 19<br><br>5402 10 10<br>5402 10 90<br>5402 20 00<br>5402 31 10<br>5402 31 30<br>5402 31 90<br>5402 32 00<br>5402 33 10<br>5402 33 90<br>5402 39 10<br>5402 39 90<br>5402 49 10<br>5402 49 91<br>5402 49 99<br>5402 51 10<br>5402 51 30 | Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per m | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 41 (segue) | 5402 51 90<br>5402 52 10<br>5402 52 90<br>5402 59 10<br>5402 59 90<br>5402 61 10<br>5402 61 30<br>5402 61 90<br>5402 62 10<br>5402 62 90<br>5402 69 10<br>5402 69 90<br><br>ex 5604 20 00<br>ex 5604 90 00 | | | |
| 42 | 5401 20 10<br><br><br>5403 10 00<br>5403 20 10<br>5403 20 90<br>ex 5403 32 00<br>5403 33 90<br>5403 39 00<br>5403 41 00<br>5403 42 00<br>5403 49 00<br><br>ex 5604 20 00 | Filati di fibre sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto :<br><br>Filati di fibre artificiali : filati di filamenti artificiali, non preparati per la vendita al minuto ; diversi dai filati semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per m e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa | | |
| 43 | 5204 20 00<br><br>5207 10 00<br>5207 90 00<br><br>5401 10 90<br>5401 20 90<br><br>5406 10 00<br>5406 20 00<br><br>5508 20 90<br><br>5511 30 00 | Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, preparati per la vendita al minuto | | |
| 46 | 5105 10 00<br>5105 21 00<br>5105 29 00<br>5105 30 10<br>5105 30 90 | Lana e peli fini, cardati o pettinati | | |
| 47 | 5106 10 10<br>5106 10 90<br>5106 20 11<br>5106 20 19<br>5106 20 91<br>5106 20 99<br><br>5108 10 10<br>5108 10 90 | Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto | | |
| 48 | 5107 10 10<br>5107 10 90<br>5107 20 10<br>5107 20 30 | Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 48 (segue) | 5107 20 51<br>5107 20 59<br>5107 20 91<br>5107 20 99<br><br>5108 20 10<br>5108 20 90 | | | |
| 49 | 5109 10 10<br>5109 10 90<br>5109 90 10<br>5109 90 90 | Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto | | |
| 50 | 5111 11 00<br>5111 19 10<br>5111 19 90<br>5111 20 00<br>5111 30 10<br>5111 30 30<br>5111 30 90<br>5111 90 10<br>5111 90 91<br>5111 90 93<br>5111 90 99<br><br>5112 11 00<br>5112 19 10<br>5112 19 90<br>5112 20 00<br>5112 30 10<br>5112 30 30<br>5112 30 90<br>5112 90 10<br>5112 90 91<br>5112 90 93<br>5112 90 99 | Tessuti di lana o di peli fini | | |
| 51 | 5203 00 00 | Cotone cardato o pettinato | | |
| 53 | 5803 10 00 | Tessuti di cotone a punto di gaza | | |
| 54 | 5507 00 00 | Fibre artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura | | |
| 55 | 5506 10 00<br>5506 20 00<br>5506 30 00<br>5506 90 10<br>5506 90 91<br>5506 90 99 | Fibre sintetiche, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura | | |
| 56 | 5508 10 90<br><br>5511 10 00<br>5511 20 00 | Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto | | |
| 58 | 5701 10 10<br>5701 10 91<br>5701 10 93<br>5701 10 99<br>5701 90 10<br>5701 90 90 | Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 5702 10 00<br>5702 31 10<br>5702 31 30<br>5702 31 90<br>5702 32 10<br>5702 32 90<br>5702 39 10<br>5702 41 10<br>5702 41 90<br>5702 42 10<br>5702 42 90<br>5702 49 10<br>5702 51 00<br>5702 52 00<br>ex 5702 59 00<br>5702 91 00<br>5702 92 00<br>ex 5702 99 00<br><br>5703 10 10<br>5703 10 90<br>5703 20 11<br>5703 20 19<br>5703 20 91<br>5703 20 99<br>5703 30 11<br>5703 30 19<br>5703 30 51<br>5703 30 59<br>5703 30 91<br>5703 30 99<br>5703 90 10<br>5703 90 90<br><br>5704 10 00<br>5704 90 00<br><br>5705 00 10<br>5705 00 31<br>5705 00 39<br>ex 5705 00 90 | Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58 | | |
| 60 | 5805 00 00 | Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.), anche confezionati | | |
| 61 | ex 5806 10 00<br>5806 20 00<br>5806 31 10<br>5806 31 90<br>5806 32 10<br>5806 32 90<br>5806 39 00<br>5806 40 00 | Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62<br><br>Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici costituiti da materie tessili, miste a fili di gomma | | |
| 62 | 5606 00 91<br>5606 00 99<br><br>5804 10 11<br>5804 10 19<br>5804 10 90<br>5804 21 10<br>5804 21 90<br>5804 29 10<br>5804 29 90<br>5804 30 00 | Filati di ciniglia ; filati spiralati (diversi dai filati metalizzati e dai filati di crine spiralati)<br><br>Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 62<br>(segue) | 5807 10 10<br>5807 10 90 | Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti | | |
| | 5808 10 00<br>5808 90 00 | Trecce in pezza ; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza ; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili | | |
| | 5810 10 10<br>5810 10 90<br>5810 91 10<br>5810 91 90<br>5810 92 10<br>5810 92 90<br>5810 99 10<br>5810 99 90 | Ricami in pezza, in strisce o in motivi | | |
| 63 | 5906 91 00 | Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5% o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5% o più di fili di gomma | | |
| | ex 6002 10 10<br>6002 10 90<br>ex 6002 30 10<br>6002 30 90 | Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre sintetiche | | |
| | ex 6001 10 00 | | | |
| | 6002 20 31<br>6002 43 19 | | | |
| 65 | 5606 00 10 | Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | | |
| | ex 6001 10 00<br>6001 21 00<br>6001 22 00<br>6001 29 10<br>6001 91 10<br>6001 91 30<br>6001 91 50<br>6001 91 90<br>6001 92 10<br>6001 92 30<br>6001 92 50<br>6001 92 90<br>6001 99 10 | | | |
| | ex 6002 10 10<br>6002 20 10<br>6002 20 39<br>6002 20 50<br>6002 20 70<br>ex 6002 30 10<br>6002 41 00<br>6002 42 10<br>6002 42 30<br>6002 42 50<br>6002 42 90<br>6002 43 31<br>6002 43 33<br>6002 43 35<br>6002 43 39<br>6002 43 50<br>6002 43 91<br>6002 43 93<br>6002 43 95<br>6002 43 99<br>6002 91 00<br>6002 92 10<br>6002 92 30<br>6002 92 50 | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 65<br>(segue) | 6002 92 90<br>6002 93 31<br>6002 93 33<br>6002 93 35<br>6002 93 39<br>6002 93 91<br>6002 93 99 | | | |
| 66 | 6301 10 00<br>6301 20 91<br>6301 20 99<br>6301 30 90<br>ex 6301 40 90<br>ex 6301 90 90 | Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6111 10 10<br>6111 20 10<br>6111 30 10<br>ex 6111 90 00<br><br>6116 10 10<br>6116 10 90<br>6116 91 00<br>6116 92 00<br>6116 93 00<br>6116 99 00 | Guanti a maglia | 17<br>paia | 59 |
| 67 | 5807 90 90<br><br>6113 00 10<br><br>6117 10 00<br>6117 20 00<br>6117 80 10<br>6117 80 90<br>6117 90 00<br><br>6301 20 10<br>6301 30 10<br>6301 40 10<br>6301 90 10<br><br>6302 10 10<br>6302 10 90<br>6302 40 00<br>ex 6302 60 00<br><br>6303 11 00<br>6303 12 00<br>6303 19 00<br><br>6304 11 00<br>6304 91 00<br><br>ex 6305 20 00<br>ex 6305 39 00<br>ex 6305 90 00<br>6305 31 10<br><br>6307 10 10<br>6307 90 10 | Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés) a maglia ; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia ; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia ; coperte a maglia ; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento : | | |
| 67 (a) | 6305 31 10 | a) di cui :<br>sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti fabbricati con lamette e simili, di polietilene o di polipropilene | | |
| 69 | 6108 11 10<br>6108 11 90<br>6108 19 10<br>6108 19 90 | Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna e per ragazza | 7.8 | 128 |
| 70 | 6115 11 00<br>6115 20 19<br>6115 93 91 | Calze-mutande (-collants-), di fibre sintetiche, di filati semplici di meno di 67 decitex (6,7 tex)<br>Calze da donna, di fibre sintetiche | 30.4<br>paia | 33 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 6112 31 10<br>6112 31 90<br>6112 39 10<br>6112 39 90<br>6112 41 10<br>6112 41 90<br>6112 49 10<br>6112 49 90<br><br>6211 11 00<br>6211 12 00 | Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 9,7 | 103 |
| 74 | 6104 11 00<br>6104 12 00<br>6104 13 00<br>ex 6104 19 00<br>6104 21 00<br>6104 22 00<br>6104 23 00<br>ex 6104 29 00 | Abiti a giacca, completi e insiemi, a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci | 1,54 | 650 |
| 75 | 6103 11 00<br>6103 12 00<br>6103 19 00<br>6103 21 00<br>6103 22 00<br>6103 23 00<br>6103 29 00 | Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci | 0,80 | 1 25<br>0 |
| 84 | 6214 20 00<br>6214 30 00<br>6214 40 00<br>6214 90 10 | Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali | | |
| 85 | 6215 20 00<br>6215 90 00 | Cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti a cravatta, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | 17,9 | 56 |
| 86 | 6212 20 00<br>6212 30 00<br>6212 90 00 | Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti e loro parti, anche a maglia | 8,8 | 114 |
| 87 | 6216 00 00<br><br>ex 6209 10 00<br>ex 6209 20 00<br>ex 6209 30 00<br>ex 6209 90 00 | Guanti, diversi da quelli a maglia | | |
| 88 | ex 6209 10 00<br>ex 6209 20 00<br>ex 6209 30 00<br>ex 6209 90 00<br><br>6217 10 00<br>6217 90 00 | Calze e calzini, esclusi quelli a maglia ; altri accessori per oggetti di vestiario, parti di indumenti o di accessori per oggetti di vestiario, diversi da quelli per bambini piccoli ("bébés"), esclusi quelli a maglia | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 5607 41 00<br>5607 49 11<br>5607 49 19<br>5607 49 90<br>5607 50 11<br>5607 50 19<br>5607 50 30<br>5607 50 90 | Spago, corde e funi, anche intrecciati, di fibre sintetiche | | |
| 91 | 6306 21 00<br>6306 22 00<br>6306 29 00 | Tende | | |
| 93 | ex 6305 20 00<br>ex 6305 39 00 | Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti, diversi da quelli fabbricati con lamette e simili di polietilene o di polipropilene | | |
| 94 | 5601 10 10<br>5601 10 90<br>5601 21 10<br>5601 21 90<br>5601 22 10<br>5601 22 91<br>5601 22 99<br>5601 29 00<br>5601 30 00 | Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte ; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm. (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili | | |
| 95 | 5602 10 19<br>5602 10 31<br>5602 10 39<br>5602 10 90<br>5602 21 00<br>5802 29 90<br>5602 90 00<br><br>ex 5807 90 10<br><br>ex 5905 00 70<br><br>6210 10 10<br><br>6307 90 91 | Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti | | |
| 96 | 5603 00 10<br>5603 00 91<br>5603 00 93<br>5603 00 95<br>5603 00 99<br><br>ex 5807 90 10<br><br>ex 5905 00 70<br><br>6210 10 91<br>6210 10 99<br><br>ex 6301 40 90<br>ex 6301 90 90<br><br>6302 22 10<br>6302 32 10<br>6302 53 10<br>6302 93 10<br><br>6303 92 10<br>6303 99 10 | Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati o spalmati | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 96 (segue) | ex 6304 19 90<br>ex 6304 93 00<br>ex 6304 99 00<br><br>ex 6305 39 00<br><br>6307 10 30<br>ex 6307 90 99 | | | |
| 97 | 5608 11 11<br>5608 11 19<br>5608 11 91<br>5608 11 99<br>5608 19 11<br>5608 19 19<br>5608 19 31<br>5608 19 39<br>5608 19 91<br>5608 19 99<br>5608 90 00 | Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate ; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde | | |
| 98 | 5609 00 00<br><br>5905 00 10 | Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97 | | |
| 99 | 5901 10 00<br>5901 90 00<br><br><br><br>5904 10 00<br>5904 91 10<br>5904 91 90<br>5904 92 00<br><br>5906 10 10<br>5906 10 90<br>5906 99 10<br>5906 99 90<br><br>5907 00 00 | Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili ; tele per decalco o trasparenti per il disegno ; tele preparate per la pittura ; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria<br><br>Linoleum, anche tagliati ; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati<br><br>Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici<br><br>Altri tessuti impregnati o spalmati, tele dipinte pr scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili, diversi da quelli della categoria 100 | | |
| 100 | 5903 10 10<br>5903 10 90<br>5903 20 10<br>5903 20 90<br>5903 90 10<br>5903 90 91<br>5903 90 99 | Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie | | |
| 101 | ex 5607 90 00 | Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche | | |
| 109 | 6306 11 00<br>6306 12 00<br>6306 19 00<br>6306 31 00<br>6306 39 00 | Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 6306 41 00<br>6306 49 00 | Materassi pneumatici, tessuti | | |
| 111 | 6306 91 00<br>6306 99 00 | Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende | | |
| 112 | 6307 20 00<br>ex 6307 90 99 | Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114 | | |
| 113 | 6307 10 90 | Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia | | |
| 114 | 5902 10 10<br>5902 10 90<br>5902 20 10<br>5902 20 90<br>5902 90 10<br>5902 90 90<br><br>5908 00 00<br><br>5909 00 10<br>5909 00 90<br><br>5910 00 00<br><br>5911 10 00<br>ex 5911 20 00<br>5911 31 11<br>5911 31 19<br>5911 31 90<br>5911 32 10<br>5911 32 90<br>5911 40 00<br>5911 90 10<br>5911 90 90 | Tessuti e manufatti per usi tecnici | | |

GRUPPO IV

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 115 | 5306 10 11<br>5306 10 19<br>5306 10 31<br>5306 10 39<br>5306 10 50<br>5306 10 90<br>5306 20 11<br>5306 20 19<br>5306 20 90<br><br>5308 90 11<br>5308 90 13<br>5308 90 19 | Filati di lino o di ramiè | | |
| 117 | 5309 11 11<br>5309 11 19<br>5309 11 90<br>5309 19 10<br>5309 19 90<br>5309 21 10<br>5309 21 90<br>5309 29 10<br>5309 29 90<br><br>5311 00 10<br><br>5803 90 90<br><br>5905 00 31<br>5905 00 39 | Tessuti di lino o di ramiè | | |
| 118 | 6302 29 10<br>6302 39 10<br>6302 39 30<br>6302 52 00<br>ex 6302 59 00<br>6302 92 00<br>ex 6302 99 00 | Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia | | |
| 120 | ex 6303 99 90<br><br>6304 19 30<br>ex 6304 99 00 | Tendine, tende e tende avvolgibili ; mantovane e bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lino o di ramiè | | |
| 121 | ex 5607 90 00 | Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè | | |
| 122 | ex 6305 90 00 | Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia | | |
| 123 | 5801 90 10<br><br>6214 90 90 | Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti, di lino o di ramiè, esclusi quelli in passamaneria<br><br>Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia | | |

739

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 124 | 5501 10 00<br>5501 20 00<br>5501 30 00<br>5501 90 00<br><br>5503 10 11<br>5503 10 19<br>5503 10 90<br>5503 20 00<br>5503 30 00<br>5503 40 00<br>5503 90 10<br>5503 90 90<br><br>5505 10 10<br>5505 10 30<br>5505 10 50<br>5505 10 70<br>5505 10 90 | Fibre sintetiche in fiocco | | |
| 125 A | 5402 41 10<br>5402 41 30<br>5402 41 90<br>5402 42 00<br>5402 43 10<br>5402 43 90 | Filati di filamenti sintetici continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli della categoria 41 | | |
| 125 B | 5404 10 10<br>5404 10 90<br>5404 90 11<br>5404 90 19<br>5404 90 90<br><br>ex 5604 20 00<br>ex 5604 90 00 | Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali | | |
| 126 | 5502 00 10<br>5502 00 90<br><br>5504 10 00<br>5504 90 00<br><br>5505 20 00 | Fibre artificiali in fiocco | | |
| 127 A | 5403 31 00<br>ex 5403 32 00<br>5403 33 10 | Filati di filamenti artificiali continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42 | | |
| 127 B | 5405 00 00<br>ex 5604 90 00 | Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili artificiali | | |
| 128 | 5105 40 00 | Peli grossolani, cardati o pettinati | | |
| 129 | 5110 00 00 | Filati di peli grossolani o di crine | | |
| 130 A | 5004 00 10<br>5004 00 90<br><br>5006 00 10 | Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 130 B | 5005 00 10<br>5005 00 90<br><br>5006 00 90<br>ex 5604 90 00 | Filati di seta, diversi da quelle della categoria 130 A ; pelo di Messina (crine di Firenze) | | |
| 131 | 5308 90 90 | Filati di altre fibre tessili vegetali | | |
| 132 | 5308 30 00 | Filati di carta | | |
| 133 | 5308 20 10<br>5308 20 90 | Filati di canapa | | |
| 134 | 5605 00 00 | Filati metallici | | |
| 135 | 5113 00 00 | Tessuti di peli grossolani o di crine | | |
| 136 | 5007 10 00<br>5007 20 10<br>5007 20 21<br>5007 20 31<br>5007 20 39<br>5007 20 41<br>5007 20 51<br>5007 20 59<br>5007 20 61<br>5007 20 69<br>5007 20 71<br>5007 90 10<br>5007 90 30<br>5007 90 50<br>5007 90 90<br><br>5803 90 10<br><br>ex 5905 00 90<br><br>ex 5911 20 00 | Tessuti di seta o di cascami di seta | | |
| 137 | ex 5801 90 90<br><br>ex 5806 10 00 | Velluti e felpe, tessuti e tessuti di ciniglia, nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta | | |
| 138 | 5311 00 90<br><br>ex 5905 00 90 | Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè | | |
| 139 | 5809 00 00 | Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metallizzati | | |
| 140 | ex 6001 10 00<br>6001 29 90<br>6001 99 90<br><br>6002 20 90<br>6002 49 00<br>6002 99 00 | Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre artificiali o sintetiche | | |
| 141 | ex 6301 90 90 | Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 142 | ex 5702 39 90<br>ex 5702 49 90<br>ex 5702 59 00<br>ex 5702 99 00<br><br>ex 5705 00 90 | Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o della canapa di Manila | | |
| 144 | 5602 10 35<br>5602 29 10 | Feltri di peli grossolani | | |
| 145 | 5607 30 00<br>ex 5607 90 00 | Spago, corde e funi, anche intrecciati : di abaca (canapa di Manila) o di canapa | | |
| 146 A | ex 5607 21 00 | Spago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi | | |
| 146 B | ex 5607 21 00<br>5607 29 10<br>5607 29 90 | Spago, corde e funi, in sisal e in altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146 A | | |
| 146 C | 5607 10 00 | Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 | | |
| 147 | 5003 90 00 | Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), diversi da quelli non cardati né pettinati | | |
| 148 A | 5307 10 10<br>5307 10 90<br>5307 20 00 | Filati di iuta e di altre tessili liberiane della voce 5303 | | |
| 148 B | 5308 10 00 | Filati di cocco | | |
| 149 | 5310 10 90<br>ex 5310 90 00 | Tessuti di iuta e di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm | | |
| 150 | 5310 10 10<br>ex 5310 90 00<br>6305 10 90 | Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm<br>Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, diversi da quelli usati | | |
| 151 A | 5702 20 00 | Rivestimenti del suolo, di cocco | | |
| 151 B | ex 5702 39 90<br>ex 5702 49 90<br>ex 5702 59 00<br>ex 5702 99 00 | Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane diversi dai tappeti - tufted-o-floccati- | | |
| 152 | 5602 10 11 | Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non impregnati, né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti | | |
| 153 | 6305 10 10 | Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 154 | 5001 00 00 | Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura | | |
| | 5002 00 00 | Seta greggia (non torta) | | |
| | 5003 10 00 | Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), non cordati né pettinati | | |
| | 5101 11 00<br>5101 19 00<br>5101 21 00<br>5101 29 00<br>5101 30 00 | Lane, non cardate né pettinate | | |
| | 5102 10 10<br>5102 10 30<br>5102 10 50<br>5102 10 90<br>5102 20 00 | Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati | | |
| | 5103 10 10<br>5103 10 90<br>5103 20 10<br>5103 20 91<br>5103 20 99<br>5103 30 00 | Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati | | |
| | 5104 00 00 | Sfilacciati di lana e di peli fini o grossolani | | |
| | 5301 10 00<br>5301 21 00<br>5301 29 00<br>5301 30 10<br>5301 30 90 | Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) | | |
| | 5305 91 00<br>5305 99 00 | Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate ; stoppe e cascami, diversi dalle fibre di cocco e di abaca della voce 5304 | | |
| | 5201 00 10<br>5201 00 90 | Cotone non cardato né pettinato | | |
| | 5202 10 00<br>5202 91 00<br>5202 99 00 | Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) | | |
| | 5302 10 00<br>5302 90 00 | Canapa (*Cannabis sativa L.*), greggia o preparata, ma non filata ; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) | | |
| | 5305 21 00<br>5305 29 00 | Abaca (canapa di Manilla o "*Musa textilis Nee*") greggia o preparata ma non filata ; stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) | | |
| | 5303 10 00<br>5303 90 00 | Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate, stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) | | |
| | 5304 10 00<br>5304 90 00 | Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate, ma non filate ; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) | | |
| | 5305 11 00<br>5305 19 00<br>5305 91 00<br>5305 99 00 | | | |
| 156 | 6106 90 30<br>ex 6110 90 90 | Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta, per donna o ragazza | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 157 | 6101 90 10<br>6101 90 90<br><br>6102 90 10<br>6102 90 90<br><br>ex 6103 39 00<br>6103 49 99<br><br>ex 6104 19 00<br>ex 6104 29 00<br>ex 6104 39 00<br>6104 49 00<br>6104 69 99<br><br>6105 90 90<br><br>6106 90 50<br>6106 90 90<br><br>ex 6107 99 00<br><br>6108 99 90<br><br>6109 90 90<br><br>6110 90 10<br>ex 6110 90 90<br><br>ex 6111 90 00<br><br>6114 90 00 | Indumenti a maglia diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156 | | |
| 159 | 6204 49 10<br>6206 10 00<br><br>6214 10 00<br><br><br>6215 10 00 | Abiti, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta<br><br>Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta<br>Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta | | |
| 160 | 6213 10 00 | Fazzoletti da naso e da taschino, di seta o di cascami di seta | | |
| 161 | 6201 19 00<br>6201 99 00<br><br>6202 19 99<br>6202 99 00<br><br>6203 19 90<br>6203 29 90<br>6203 39 90<br>6203 49 90<br><br>6204 19 90<br>6204 29 90<br>6204 39 90<br>6204 49 90<br>6204 59 90<br>6204 69 90<br><br>6205 90 10<br>6205 90 90<br><br>6206 90 10<br>6206 90 90<br><br>ex 6211 20 00<br>6211 39 00<br>6211 49 00 | Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 159 | | |

## Allegato II

Prodotti non soggetti a limiti quantitativi ma soggetti al sistema di duplice controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 3 dell'accordo.
(Le designazioni complete delle categorie di cui al presente allegato figurano nell'allegato I dell'accordo).

Categorie:

1

2

3

4

5

6

7

8

12

13

20

24

28

39

117

118

## PROTOCOLLO A

## TITOLO I
## CLASSIFICAZIONE

### ARTICOLO 1

1. Le competenti autorità della Comunità si impegnano a informare la Lituania di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) prima della sua entrata in vigore nella Comunità.

2. Le competenti autorità della Comunità informano le competenti autorità lituane di qualsiasi decisione concernente la classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo, entro e non oltre un mese dall'adozione. Tale comunicazione comprende:

a) una descrizione dei prodotti;
b) la categoria e i codici NC corrispondenti;
c) i motivi della decisione.

3. Se una decisione di classificazione modifica il criterio di classificazione o la categoria di qualsiasi prodotto contemplato dal presente accordo, le competenti autorità della Comunità concedono un termine di trenta giorni, a decorrere dalla data della comunicazione della Comunità, per l'entrata in vigore della decisione. Ai prodotti spediti anteriormente all'entrata in vigore della decisione continua ad applicarsi la classificazione precedente, sempre che vengano presentati all'importazione nella Comunità entro sessanta giorni a decorrere da tale data.

4. Se una decisione comunitaria recante modifica del criterio di classificazione o della categoria di un prodotto contemplato dall'accordo si applica ad una categoria soggetta a limiti quantitativi, le Parti contraenti avviano consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 15 dell'accordo onde adempiere all'obbligo di cui al secondo comma dell'articolo 11, paragrafo 1 dello stesso.

5. Qualora, al punto di entrata nella Comunità, la Lituania e le competenti autorità comunitarie abbiano opinioni divergenti circa la classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo, ci si baserà provvisoriamente sulle indicazioni fornite dalla Comunità, in attesa che si tengano le consultazioni di cui all'articolo 15 dell'accordo, al fine di concordare la classificazione definitiva del prodotto in questione.

## TITOLO II
## ORIGINE

### ARTICOLO 2

1. I prodotti originari della Lituania possono essere esportati nella Comunità secondo il regime previsto dal presente accordo previa presentazione di un certificato di origine lituana conforme al modello allegato al presente protocollo.

2. Il certificato di origine viene rilasciato dai competenti organismi autorizzati a norma della legislazione lituana se i prodotti in causa possono essere considerati originali della Lituania ai sensi delle pertinenti disposizioni in vigore nella Comunità.

3. I prodotti dei gruppi III, IV e V possono tuttavia essere importati nella Comunità, secondo il regime previsto dal presente accordo, previa presentazione di una dichiarazione dell'esportatore figurante sulla

fattura o su un altro documento commerciale in cui si attesti che i prodotti in questione sono originari della Lituania ai sensi delle disposizioni vigenti in materia nella Comunità.

4. Il certificato di origine di cui al paragrafo 1 non è richiesto per le importazioni di merci corredate di un certificato di origine modulo A o di un formulario APR compilati conformemente alle norme comunitarie pertinenti per poter beneficiare di una preferenza tariffaria generalizzata.

ARTICOLO 3

Il certificato di origine viene rilasciato soltanto previa richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato sotto la sua responsabilità. I competenti organismi autorizzati a norma della legislazione lituana sono tenuti ad accertarsi che i certificati di origine siano compilati correttamente: a tal fine, essi richiedono tutti i documenti giustificativi e procedono a tutti i controlli considerati necessari.

ARTICOLO 4

Quando vengono adottati criteri diversi per determinare l'origine di prodotti della stessa categoria, i certificati o le dichiarazioni di origine devono contenere una descrizione delle merci sufficientemente dettagliata, che consenta di individuare il criterio in base al quale in Lituania è stato rilasciato il certificato o è stata compilata la dichiarazione.

ARTICOLO 5

La constatazione di lievi divergenze tra i dati del certificato di origine e quelli che figurano sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità di importazione dei prodotti non inficia ipso facto la veridicità delle dichiarazioni contenute nel certificato.

## TITOLO III
## SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO

### SEZIONE I
### Esportazione

ARTICOLO 6

1. Le competenti autorità della Lituania rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni dalla Lituania di prodotti tessili soggetti ai limiti quantitativi definitivi o provvisori fissati

a norma dell'articolo 5 dell'acccordo entro i limiti quantitativi corrispondenti, eventualmente modificati a norma degli articoli 4, 6 e 8 dell'accordo, e dei prodotti tessili soggetti a un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi come previsto all'articolo 2, paragrafi 3 e 4 dell'accordo.

ARTICOLO 7

1. Le licenze di esportazione devono essere conformi al modello allegato al presente protocollo e sono valide per l'esportazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea. Nondimeno, qualora la Comunità dovesse ricorrere alle disposizioni degli articoli 5 e 7 dell'accordo, a norma del verbale concordato n. 1, o alle disposizioni del verbale concordato n. 2, i prodotti tessili coperti dalle licenze di esportazione possono essere immessi in libera pratica soltanto nella(e) regione(i) della Comunità indicata(e) nelle licenze.

2. Qualora siano stati introdotti limiti quantitativi a norma dell'accordo, ciascuna licenza di esportazione deve specificare, tra l'altro, che il quantitativo del prodotto in questione è stato imputato sul limite quantitativo stabilito per la categoria corrispondente e copre unicamente una delle categorie di prodotti soggette a limiti quantitativi. La licenza può essere utilizzata per una o più spedizioni dei prodotti in questione.

3. Le licenze di esportazione per i prodotti soggetti ad un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi devono essere conformi al modello 2 allegato al presente protocollo. Esse riguardano soltanto una categoria di prodotti e possono essere utilizzate per una o più spedizioni dei prodotti in questione.

ARTICOLO 8

Le competenti autorità comunitarie devono essere informate immediatamente del ritiro o della modifica di tutte le licenze di esportazione già rilasciate.

ARTICOLO 9

1. Le esportazioni di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi a norma del presente accordo vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno in cui sono state spedite le merci, anche se la licenza di esportazione è rilasciata dopo la spedizione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le merci si considerano spedite alla data in cui vengono caricate, per l'esportazione, sull'aereo, sul veicolo o sulla nave.

ARTICOLO 10

La presentazione di una licenza di esportazione, a norma dell'articolo 12, avviene entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci da essa contemplate.

**SEZIONE II**
**Importazione**

ARTICOLO 11

L'importazione nella Comunità di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione.

ARTICOLO 12

1. Le competenti autorità della Comunità rilasciano l'autorizzazione d'importazione di cui all'articolo 11 entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione, da parte dell'importatore, dell'originale della corrispondente licenza di esportazione.

2. Le autorizzazioni d'importazione sono valide per sei mesi a decorrere dalla data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea. Nondimeno, qualora la Comunità dovesse ricorrere dalle disposizioni degli articoli 5 e 7 dell'accordo, a norma del verbale concordato n. 1, o alle disposizioni del verbale concordato n. 2, i prodotti tessili coperti dalle autorizzazioni d'importazione possono essere immessi in libera pratica soltanto nella(e) regione(i) della Comunità ivi indicata(e).

3. Le autorizzazioni di importazione per i prodotti soggetti ad un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi sono valide per sei mesi a decorrere dalla data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea.

4. Le competenti autorità della Comunità annullano l'autorizzazione d'importazione già rilasciata se la corrispondente licenza di esportazione è stata ritirata.

Nondimeno, se le competenti autorità della Comunità vengono informate del ritiro o dell'annullamento di una licenza di esportazione soltanto dopo l'importazione dei prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti vengono imputati sui limiti quantitativi stabiliti per la categoria e per l'anno di contingentamento in questione.

ARTICOLO 13

1. Se le competenti autorità della Comunità constatano che i quantitativi totali coperti dalle licenze di esportazione rilasciate dalle competenti autorità della Lituania per una determinata categoria, in un qualsiasi anno, superano il limite quantitativo fissato per detta categoria a norma dell'articolo 5 dell'accordo, eventualmente modificato dagli articoli 4, 6 e 8 dello stesso, dette autorità possono sospendere il rilascio delle autorizzazioni d'importazione. In tal caso, esse informano immediatamente le competenti autorità della Lituania e viene avviata senza indugio la procedura speciale di consultazione di cui all'articolo 15 dell'accordo.

2. Le competenti autorità della Comunità possono rifiutare di rilasciare un'autorizzazione di importazione per le esportazioni di prodotti di origine lituana soggetti a limiti quantitativi o al sistema di duplice controllo e non coperti da licenze di esportazione lituane rilasciate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Tuttavia, fatto salvo l'articolo 6 dell'accordo, se le competenti autorità della Comunità autorizzano l'importazione di questi prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti non vengono imputati sui limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo senza l'esplicito consenso delle competenti autorità della Lituania.

## TITOLO IV

## FORMA E PRESENTAZIONE DELLE LICENZE DI ESPORTAZIONE E DEI CERTIFICATI DI ORIGINE E DISPOSIZIONI COMUNI CONCERNENTI LE ESPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ

ARTICOLO 14

1. La licenza di esportazione e il certificato di origine possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese o in francese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello.

Il formato dei suddetti documenti è di 210 x 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m$^2$. Se i documenti sono redatti in più copie, soltanto la prima, che è l'originale, viene stampata su fondo arabescato. Detta copia viene chiaramente contraddistinta dalla dicitura "originale", mentre le altre recano l'indicazione "copia". Le competenti autorità della Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione nella Comunità secondo le disposizioni dell'accordo.

2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

Detto numero è composto dai seguenti elementi:

- due lettere che indicano il paese esportatore: LT

- due lettere che indicano lo Stato membro dove avviene lo sdoganamento:

  AT = Austria
  BL = Benelux
  DE = Repubblica federale di Germania
  DK = Danimarca
  EL = Grecia
  ES = Spagna
  FI = Finlandia
  FR = Francia
  GB = Regno Unito
  IE = Irlanda
  IT = Italia
  PT = Portogallo;
  SE = Svezia

- un numero di una cifra che indica l'anno di contingentamento, corrispondente all'ultima cifra dell'anno, ad esempio 3 per il 1993;

- un numero di due cifre, da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore;

- un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro dove avviene lo sdoganamento.

ARTICOLO 15

La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura "délivrè a posteriori" o "issued retrospectively".

ARTICOLO 16

1. In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l'esportatore può rivolgersi alle competenti autorità lituane per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in suo possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura "duplicata" o "duplicate".

2. I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza di esportazione o certificato di origine).

**TITOLO V**
**COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA**

ARTICOLO 17

La Comunità e la Lituania collaborano strettamente all'attuazione del presente protocollo. A tal fine, le Parti agevolano i contatti e gli scambi di opinioni, anche su argomenti di carattere tecnico.

ARTICOLO 18

Per garantire una corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e la Lituania si prestano reciprocamente assistenza nel controllare l'autenticità e l'esattezza delle licenze di esportazione e dei certificati di origine rilasciati nonché di tutte le dichiarazioni fatte a norma del presente protocollo.

ARTICOLO 19

La Lituania trasmette alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti per il rilascio e la verifica delle licenze di esportazione e dei certificati di origine, unitamente ai modelli dei timbri da esse utilizzati e ai facsimile delle firme dei funzionari autorizzati a firmare le licenze di esportazione e i certificati di origine. La Lituania informa la Commissione di qualsiasi modifica a queste informazioni.

ARTICOLO 20

1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine e delle licenze di esportazione, per sondaggio oppure ogniqualvolta le competenti autorità della Comunità nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.

2. In tal caso, le competenti autorità comunitarie rinviano il certificato di origine, la licenza di esportazione o una copia degli stessi alle competenti autorità lituane indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l'inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato o nella licenza.

3. Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine di cui all'articolo 2 del presente protocollo.

4. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma dei paragrafi 1 e 2 vengono comunicati entro tre mesi alle competenti autorità comunitarie. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguardano le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate sotto il regime definito dall'accordo. La Comunità può inoltre richiedere copie di tutta la documentazione necessaria onde accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci.

Se dalle verifiche emergono irregolarità sistematiche nell'uso delle dichiarazioni di origine, la Comunità può assoggettare le importazioni dei prodotti in questione alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 del presente protocollo.

5. Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati di origine, le competenti autorità lituane conservano per almeno due anni le copie dei certificati e tutti i documenti di esportazione ad essi attinenti.

6. Il ricorso alla procedura di controllo per sondaggio descritta nel presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione in consumo dei prodotti in questione.

ARTICOLO 21

1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 20 o dalle informazioni in possesso delle competenti autorità della Comunità o della Lituania risultano o sembrano risultare una violazione o un'elusione delle disposizioni dell'accordo, le due Parti contraenti collaborano strettamente, e con la necessaria diligenza, onde prevenire siffatte infrazioni.

2. A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta della Comunità, le competenti autorità della Lituania svolgono o fanno svolgere le indagini del caso riguardo alle operazioni che la Comunità considera o tende a considerare elusive o trasgressive del presente protocollo. La Lituania comunica alla Comunità i risultati delle indagini, comprese tutte le informazioni necessarie per determinare la causa dell'elusione o della trasgressione, tra cui la vera origine delle merci.

3. Previo accordo tra la Comunità e la Lituania, funzionari designati dalla Comunità possono presenziare alle indagini di cui al paragrafo 2.

4. Nell'ambito della cooperazione di cui al paragrafo 1, le competenti autorità della Comunità e della Lituania si scambiano tutte le informazioni ritenute utili per prevenire l'elusione o la violazione dell'accordo. Queste informazioni possono riguardare la produzione di tessili in Lituania e il commercio del tipo di prodotti tessili oggetto dell'accordo tra la Lituania e altri paesi terzi, soprattutto se la Comunità ha fondati motivi di ritenere che i prodotti in questione possano transitare per il territorio lituano prima di essere importati nella Comunità. Su richiesta della Comunità, dette informazioni possono comprendere copie di tutta la documentazione utile.

5. Se esistono prove sufficienti dell'elusione o della violazione delle disposizioni del presente protocollo, le competenti autorità della Lituania e della Comunità possono decidere di prendere le misure di cui all'articolo 6, paragrafo 4 dell'accordo e tutte le altre misure necessarie per prevenire nuove elusioni o violazioni.

| 1 Exporter (name, full address, country)<br>Exportateur (nom, adresse complète, pays) | ORIGINAL | 2 No |
|---|---|---|
| | 3 Quota year<br>Année contingentaire | 4 Category number<br>Numéro de catégorie |
| 5 Consignee (name, full address, country)<br>Destinataire (nom, adresse complète, pays) | **CERTIFICATE OF ORIGIN**<br>**(Textile products)**<br>**CERTIFICAT D'ORIGINE**<br>**(Produits textiles)** | |
| | 6 Country of origin<br>Pays d'origine | 7 Country of destination<br>Pays de destination |
| 8 Place and date of shipment - Means of transport<br>Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport | 9 Supplementary details<br>Données supplémentaires | |

| 10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS<br>Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÈSIGNATION DES MARCHANDISES | 11 Quantity (1)<br>Quantité (1) | 12 FOB value (2)<br>Valeur fob (2) |
|---|---|---|
| | | |

13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6. in accordance with the provisions in force in the European Economic Community.

Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6. conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté économique européenne.

| 14 Competent authority (name, full address, country)<br>Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) | At - À . . . . . , on - le . . . . . |
|---|---|
| | (Signature) (Stamp - Cachet) |

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than the net weight - Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.

(2) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente.

| 1 Exporter (name, full address, country)<br>Exportateur (nom, adresse complète, pays) | ORIGINAL | 2 No |
|---|---|---|
| | 3 Quota year<br>Année contingentaire | 4 Category number<br>Numéro de catégorie |
| 5 Consignee (name, full address, country)<br>Destinataire (nom, adresse complète, pays) | **EXPORT LICENCE**<br>**(Textile products)**<br>**LICENCE D'EXPORTATION**<br>**(Produits textiles)** | |
| | 6 Country of origin<br>Pays d'origine | 7 Country of destination<br>Pays de destination |
| 8 Place and date of shipment - Means of transport<br>Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport | 9 Supplementary details<br>Données supplémentaires | |

| 10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS<br>Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES | 11 Quantity (1)<br>Quantité (1) | 12 FOB value (2)<br>Valeur fob (2) |
|---|---|---|
| | | |

13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

I, the undersigned, certify that the goods above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Economic Community.

Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case 3 pour la catégorie désignée dans la case 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté économique européenne.

| 14 Competent authority (name, full address, country)<br>Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) | At - À . . . . . , on - le . . . . . |
|---|---|
| | (Signature) (Stamp - Cachet) |

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than the net weight - Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.

(2) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente.

| 1 Exporter (name, full address, country)<br>Exportateur (nom, adresse complète, pays) | **ORIGINAL** | 2 No BD |
|---|---|---|
| | 3 Quota year<br>Année contingentaire<br>1 | 4 Category number<br>Numéro de catégorie |
| 5 Consignee (name, full address, country)<br>Destinataire (nom, adresse complète, pays) | **EXPORT LICENCE**<br>**(Textile products)**<br>**LICENCE D'EXPORTATION**<br>**(Produits textiles)** | |
| | 6 Country of origin<br>Pays d'origine | 7 Country of destination<br>Pays de destination |
| 8 Place and date of shipment - Means of transport<br>Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport | 9 Supplementary details<br>Données supplémentaires<br>NON-RESTRAINED TEXTILE CATEGORY<br>CATÉGORIE TEXTILE NON LIMITÉE | |

| 10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS<br>Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÈSIGNATION DES MARCHANDISES | 11 Quantity (1)<br>Quantité (1) | 12 FOB value (2)<br>Valeur fob (2) |
|---|---|---|
| | | |

13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the Agreement on trade in textile products between the European Economic Community and the Republic of Lithuania.

Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6, conformément aux dispositions en vigueur dans l'Accord sur le commerce des produits textiles entre la Communauté économique européenne et la Lituanie.

| 14 Competent authority (name, full address, country)<br>Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) | At - À . . . . . on - le . . . . . |
|---|---|
| | (Signature) (Stamp - Cachet) |

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than the net weight - Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.

(2) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente.

**PROTOCOLLO B**
**di cui all'articolo 9**

**Prodotti dell'artigianato familiare e del folclore originari della Lituania**

1. L'esonero di cui all'articolo 9, relativo ai prodotti di fabbricazione artigianale, si applica soltanto ai seguenti tipi di prodotti:

a) tessuti ottenuti su telai azionati esclusivamente a mano o a pedale, che fanno parte della tradizionale fabbricazione artigianale della Lituania;

b) indumenti o altri prodotti tessili della tradizionale fabbricazione artigianale lituano, fabbricati a mano con i tessuti di cui sopra e cuciti solo a mano, senza l'intervento di alcuna macchina;

c) prodotti tradizionali del folclore lituano, fabbricati a mano, indicati nell'elenco concordato tra la Comunità e la Lituania.

L'esonero viene concesso solo per i prodotti corredati di un certificato rilasciato dalle competenti autorità della Lituania conformemente al modello allegato al presente protocollo. Detti certificati devono indicare i motivi che ne giustificano il rilascio; le competenti autorità comunitarie li accettano dopo essersi accertate che i prodotti in questione rispondono ai requisiti enunciati nel presente protocollo. Sui certificati relativi ai prodotti di cui alla lettera c) deve figurare a caratteri ben visibili la dicitura "FOLCLORE". Qualora vi siano divergenze di opinioni tra le Parti circa la natura dei prodotti, si tengono consultazioni entro un mese per risolvere il problema.

Se le importazioni di uno qualsiasi dei prodotti contemplati dal presente protocollo raggiungono proporzioni tali da causare difficoltà nella Comunità, si avviano quanto prima consultazioni con la Lituania per ovviare alla situazione fissando, se necessario, un limite quantitativo secondo la procedura di cui all'articolo 15 dell'accordo.

2. Le disposizioni dei titoli IV e V del protocollo A si applicano "mutatis mutandis" ai prodotti contemplati dal paragrafo 1 del presente protocollo.

| 1 Exporter (name, full address, country)<br>Exportateur (nom, adresse complète, pays) | **ORIGINAL** | 2 No |
|---|---|---|
| | **CERTIFICATE in regard to HANDLOOMS, TEXTILE HANDICRAFTS and TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS, OF THE COTTAGE INDUSTRY, issued in conformity with and under the conditions regulating trade in textile products with the European Economic Community**<br><br>**CERTIFICAT relatif aux TISSUS TISSÉS SUR MÉTIERS À MAINS, aux PRODUITS TEXTILES FAITS À LA MAIN, et aux PRODUITS TEXTILES RELEVANT DU FOLKLORE TRADITIONNEL, DE FABRICATION ARTISANALE, délivré en conformité avec et sous les conditions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté économique européenne** | |
| 3 Consignee (name, full address, country)<br>Destinataire (nom, adresse complète, pays) | 4 Country of origin<br>Pays d'origine | 5 Country of destination<br>Pays de destination |
| 6 Place and date of shipment - Means of transport<br>Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport | 7 Supplementary details<br>Données supplémentaires | |

| 8 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS<br>Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÈSIGNATION DES MARCHANDISES | 9 Quantity<br>Quantité | 10 FOB value (1)<br>Valeur fob (1) |
|---|---|---|
| | | |

13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

I, the undersigned, certify that the consignment described above includes only the following textile products of the cottage industry of the country shown in box No 4:

a) fabrics woven on looms operated solely by hand or foot (handlooms) (2)

b) garments or other textile articles obtained manually from the fabrics described under a) and sewn solely by hand withouth the aid of any machine (handicrafts) (2)

c) traditional folklore handicraft textile products made by hand, as defined inthelist agreed between the European Economic Community and the country shown in the box No 4.

Je soussigné certifie que l'envoi désigné ci-dessus contient exclusivement les produits textiles suivants relevant de la fabrication artisanale du pays figurant dans la case 4:

a) tissus tissés sur des métiers actionnés à la main ou au pied (handlooms) (2)

b) vêtements ou autres articles textiles obtenus manuellement à partir de tissus décrits sous a) et cousus uniquement à la main sans l'aide d'une machine (handicrafts) (2)

c) produits textiles relevant du folklore traditionnel fabriqués à la main, comme définis dans la liste convenue entre la Communauté économique européenne et le pays indiqué dans la case 4.

| 14 Competent authority (name, full address, country)<br>Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) | At - À . . . . . on - le . . . . . <br><br>(Signature) (Stamp - Cachet) |
|---|---|

(1) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente.

(2) Delete as appropriate - Biffer la (les) mention(s) inutile(s).

## PROTOCOLLO C

Alle reimportazioni nella Comunità, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 dell'accordo, dei prodotti elencati nell'allegato al presente protocollo si applicano le disposizioni dell'accordo, a meno che esse corrispondano specificamente alle seguenti disposizioni particolari :

1. Fatto salvo il paragrafo 2, sono considerate reimportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 dell'accordo soltanto le reimportazioni nella Comunità di prodotti oggetto dei limiti quantitativi specifici stabiliti nell'allegato al presente protocollo.

2. Le reimportazioni non contemplate dall'allegato al presente protocollo possono essere assoggettate a limiti quantitativi specifici, previe consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 15 dell'accordo, purché i prodotti in questione siano soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato II dell'accordo, a un sistema di duplice controllo o a misure di vigilanza.

3. Considerati gli interessi di entrambe le Parti, a sua discrezione o in seguito a una richiesta a norma dell'articolo 15 dell'accordo la Comunità può prendere in considerazione :

   a) trasferimenti tra categorie, usi anticipati o riporti da un anno all'altro di parti dei limiti quantitativi specifici ;
   b) aumenti dei limiti quantitativi specifici.

4. La Comunità, tuttavia, può applicare automaticamente le norme di flessibilità di cui al paragrafo 3 entro i seguenti limiti :

   a) i trasferimenti tra categorie non possono superare il 20 % del quantitativo fissato per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento ;
   b) il riporto di un limite quantitativo specifico da un anno all'altro non può superare il 10.5 % del quantitativo fissato per l'anno di utilizzazione effettiva.
   c) l'uso anticipato dei limiti quantitativi specifici da un anno all'altro non può superare il 7.5 % del quantitativo fissato per l'anno di utilizzazione effettiva.

5. La Comunità informa la Lituania di tutte le misure prese a norma dei paragrafi precedenti.

6. Le competenti autorità della Comunità addebitano i limiti quantitativi specifici di cui al paragrafo 1 al momento del rilascio dell'autorizzazione preventiva richiesta dal regolamento del Consiglio (CEE) n. 636/82 che disciplina il regime di perfezionamento economico passivo. I limiti quantitativi specifici vengono addebitati per l'anno in cui è rilasciata l'autorizzazione preventiva.

7. Per tutti i prodotti contemplati dal presente protocollo gli organismi autorizzati dalla legislazione lituana rilasciano, conformemente al protocollo A dell'accordo, un certificato di origine. Questo certificato contiene un riferimento all'autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 6 per dimostrare che l'operazione di perfezionamento descritta è stata effettuata in Lituania.

8. La Comunità comunica alla Lituania i nomi e gli indirizzi delle competenti autorità della Comunità che rilasciano le autorizzazioni preventive di cui al paragrafo 6, nonché i modelli dei timbri utilizzati.

9. Fatti salvi i paragrafi 1-8, la Lituania e la Comunità proseguono le consultazioni onde trovare una soluzione reciprocamente accettabile, che consenta a entrambe le Parti contraenti di beneficiare delle disposizioni dell'accordo in materia di traffico di perfezionamento passivo e garantire una reale espansione del commercio dei prodotti tessili tra la Lituania e la Comunità.

## Allegato al Protocollo C

(Le descrizioni dei prodotti delle categorie elencate nel presente allegato sono riportate nell'allegato I dell'accordo)

CONTINGENTI TPP
LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI

| Categoria (p.m.) | Unità (p.m) | 1993 (p.m.) | 1994 (p.m.) | 1995 (p.m.) | 1996 (p.m.) | 1997 (p.m.) |
|---|---|---|---|---|---|---|

## PROTOCOLLO D

Il tasso d'incremento annuale dei limiti quantitativi che possono essere introdotti a norma dell'articolo 5 dell'accordo per i prodotti da esso contemplati viene concordato tra le parti secondo le procedure di consultazione di cui all'articolo 15 dell'accordo.

---

760

## VERBALE CONCORDATO N. 1

Nel quadro dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Lituania sul commercio dei prodotti tessili siglato a Bruxelles il 20 luglio 1993, le Parti convengono che l'articolo 5 dell'accordo non vieta alla Comunità di applicare, qualora sussistano le necessarie condizioni, le misure di salvaguardia per una o più regioni, conformemente ai principi del mercato interno.

In tal caso, la Lituania verrà informata preventivamente delle disposizioni pertinenti del protocollo A dell'accordo da applicare.

Per il governo della
Repubblica di Lituania

Per il Consiglio
delle Comunità europee

## VERBALE CONCORDATO N. 2

In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 dell'accordo, se lo giustificano motivi tecnici o amministrativi incontestabili oppure al fine di risolvere i problemi economici derivanti dalla concentrazione regionale delle importazioni o di combattere l'elusione e la violazione delle disposizioni dell'accordo, la Comunità instaura, per un periodo di tempo limitato, un sistema di gestione specifico conforme ai principi del mercato interno.

Tuttavia, qualora le Parti non trovino una soluzione soddisfacente durante le consultazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, su richiesta della Comunità la Lituania accetta di rispettare limiti temporanei per una o più regioni della Comunità. In tal caso, detti limiti non ostano all'importazione nella(e) regione(i) in questione dei prodotti spediti dalla Lituania in base a licenze di esportazione ottenute prima che la Comunità notificasse ufficialmente a questo paese l'introduzione dei limiti suddetti.

La Comunità informa la Lituania delle misure tecniche e amministrative che entrambe le Parti devono prendere per l'esecuzione dei precedenti paragrafi conformemente ai principi del mercato interno.

Per il governo della
Repubblica di Lituania

Per il Consiglio
delle Comunità europee

## VERBALE CONCORDATO N. 3

Nel quadro dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Lituania sul commercio dei prodotti tessili, siglato a Bruxelles il 20 luglio 1993, le Parti convengono che la Lituania cercherà di non privare alcune regioni della Comunità, che hanno tradizionalmente quote relativamente modeste dei contingenti comunitari, delle importazioni di prodotti utilizzati come materie prime dalla loro industria di trasformazione.

La Comunità e la Lituania decidono inoltre che, in caso di necessità, si terranno consultazioni per evitare eventuali problemi al riguardo.

Per il governo della
Repubblica di Lituania

Per il Consiglio
delle Comunità europee

761

## VERBALE CONCORDATO N. 4

Nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Lituania sul commercio dei prodotti tessili, siglato a Bruxelles il 20 luglio 1993, la Lituania accetta di collaborare, a decorrere dalla data della richiesta e in attesa delle consultazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, evitando di rilasciare licenze di esportazione che aggraverebbero ulteriormente i problemi dovuti alla concentrazione regionale delle importazioni dirette nella Comunità.

Per il governo della
Repubblica di Lituania

Per il Consiglio
delle Comunità europee

SCAMBIO DI NOTE

La Direzione generale Relazioni esterne della Commissione delle Comunità europee presenta i suoi omaggi al Ministero degli esteri della Repubblica di Lituania e si pregia far riferimento all'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Lituania e la Comunità, siglato a Bruxelles il 20 luglio 1993.

La Direzione generale desidera informare il Ministero che, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo, la Comunità accetta che le disposizioni dell'accordo siano applicate de facto a decorrere dal 1° gennaio 1993. Rimane inteso che entrambe le Parti possono porre fine in ogni momento a tale applicazione de facto mediante preavviso di centoventi giorni.

La Direzione generale Relazioni esterne sarebbe grata al Ministero se volesse confermare il suo accordo in merito a quanto precede.

La Direzione generale Relazioni esterne coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli esteri della Repubblica di Lituania l'espressione della sua profonda stima.

SCAMBIO DI NOTE

Il Ministero degli esteri della Repubblica di Lituania presenta i suoi omaggi alla Direzione generale Relazioni esterne della Commissione delle Comunità europee e si pregia far riferimento all'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Lituania e la Comunità, siglato a Bruxelles il 20 luglio 1993.

Il Ministero degli esteri della Repubblica di Lituania desidera confermare alla Direzione generale che, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo, il Governo della Repubblica di Lituania accetta che le disposizioni dell'accordo siano applicate de facto a decorrere dal 1° gennaio 1993. Rimane inteso che entrambe le Parti possono porre fine in ogni momento a tale applicazione de facto mediante preavviso di centoventi giorni.

Il Ministero degli esteri della Repubblica di Lituania coglie l'occasione per rinnovare alla Direzione generale Relazioni esterne della Commissione delle Comunità europee l'espressione della sua profonda stima.

763

PROTOCOLLO N. 2
RELATIVO AGLI SCAMBI DI
PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA LITUANIA

ARTICOLO 1

1. La Comunità accorda le concessioni tariffarie di cui all'allegato I per i prodotti agricoli trasformati originari della Lituania. Per quanto riguarda le merci di cui all'allegato II, tuttavia si accordano riduzioni della componente agricola entro i limiti quantitativi fissati nel medesimo allegato.

2. La Lituania accorda le concessioni tariffarie stabilite in conformità dell'articolo 4.

3. Il Consiglio di associazione può:

- ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;

- aumentare i quantitativi di prodotti agricoli trasformati che possono beneficiare delle concessioni tariffarie previste dal presente protocollo.

4. Il Consiglio di associazione può sostituire le concessioni con un regime di importi compensativi, senza limitazioni quantitative, definito tenendo conto delle disparità di prezzo constatate sui mercati della Comunità e della Lituania per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo. Esso stabilisce l'elenco dei prodotti cui sono applicabili gli importi compensativi, nonché l'elenco dei prodotti di base, ed adotta, a tal fine, le modalità generali di applicazione.

ARTICOLO 2

Ai fini del presente protocollo, si applicano le seguenti definizioni:

- per "merci" si intendono i prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;

- per "componente agricola" s'intende la parte dell'onere corrispondente alla differenza tra i prezzi, sui mercati interni delle Parti contraenti, dei prodotti agricoli che si ritiene siano entrati nella fabbricazione delle merci e i prezzi di questi prodotti agricoli nelle importazioni dai paesi terzi;

- per "componente non agricola" s'intende la parte dell'onere ottenuta detraendo dall'onere totale la componente agricola;

- per "prodotti di base" si intendono i prodotti agricoli che si ritiene siano entrati nella fabbricazione delle merci ai sensi del regolamento (CE) n. 3448/93;
- per "quantitativo di base", s'intende il quantitativo calcolato, per un prodotto di base, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3448/93 e che serve a determinare la componente agricola applicabile ad una merce particolare, conformemente a questo stesso regolamento.

ARTICOLO 3

1. La Comunità accorda alla Lituania le seguenti concessioni:

- la componente non agricola dell'onere viene ridotta come previsto all'allegato I:

- per le merci per le quali l'allegato I prevede una componente agricola ridotta (MOBR), detta componente è calcolata riducendo del 20 % nel 1995, del 40 % nel 1996 e del 60 % a partire dal 1997 i quantitativi di base dei prodotti di base per i quali è concessa una riduzione del prelievo. Nel caso degli altri prodotti di base di queste merci, le riduzioni corrispondenti, per gli stessi anni, sono del 10, del 20 e del 30 %. Dette riduzioni vengono concesse nei limiti dei contingenti tariffari stabiliti nell'allegato II; per i quantitativi che superano tali contingenti viene ripristinata la componente agricola applicabile nei confronti dei paesi terzi.

2. Le componenti agricole sono sostituite da componenti agricole ridotte qualora le suddette merci siano aggiunte in conformità della procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

ARTICOLO 4

1. Anteriormente al 31 dicembre 1996 la Lituania determina la componente agricola dell'onere sulle merci di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 in base ai dazi NPF all'importazione indicati all'allegato III e applicabili ai prodotti agricoli di base originari della Comunità che si ritiene siano entrati nella fabbricazione di queste merci. La Lituania ne informa il Consiglio di associazione.

2. La Lituania applica il dazio di cui all'allegato III alle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli trasformati di cui al regolamento (CE) n. 3448/93. Tuttavia, qualora la componente agricola dell'onere di cui all'articolo 2 dovesse aumentare in seguito alla riforma della politica agraria, la Lituania provvede a darne comunicazione al Consiglio di associazione, che può accettare l'aliquota del dazio in questione corrispondente all'entità della componente agricola.

3. La Lituania riduce i dazi applicabili alle merci di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 secondo il seguente calendario:

- la componente non agricola dell'onere è abolita entro il 31 dicembre 2001:

- la componente agricola viene ridotta dal Consiglio di associazione in conformità con i principi di cui all'articolo 3.

Allegato I

Dazi all'importazione applicabili nella Comunità alle merci originarie della Lituania

| Codice NC | Designazione | Aliquote dazi paesi terzi | ALIQUOTE DEI DAZI APPLICABILI | |
|---|---|---|---|---|
| | | | dal 1°.1.1995 | dal 1°.1.1996 |
| | | | | |
| 0505 10 90 | Piume e penne | 3,5 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 1704 90 71 | Caramelle di zucchero | 13 + mob | 3 + mobr | 0 + mobr |
| | cotto | max 27 + ad s/z | max 27 + ad s/z | max 27 + ad s/z |
| 1704 90 75 | Caramelle | 13 + mob | 3 + mobr | 0 + mobr |
| | | max 27 + ad s/z | max 27 + ad s/z | max 27 + ad s/z |
| 1806 90 11 | Cioccolata e preparazioni | 12 + mob | 4 + mobr | 0 + mobr |
| | contenenti cacao | max 27 + ad s/z | max 27 + ad s/z | max 27 + ad s/z |
| 1806 90 19 | Cioccolata e preparazioni | 12 + mob | 4 + mobr | 0 + mobr |
| | contenenti cacao | max 27 + ad s/z | max 27 + ad s/z | max 27 + ad s/z |
| 1806 90 31 | Cioccolata e preparazioni | 12 + mob | 4 + mobr | 0 + mobr |
| | contenenti cacao | max 27 + ad s/z | max 27 + ad s/z | max 27 + ad s/z |
| 1806 90 39 | Cioccolata e preparazioni | 12 + mob | 4 + mobr | 0 + mob |
| | contenenti cacao | max 27 + ad s/z | max 27 + ad s/z | max 27 + ad s/z |
| 1806 90 50 | Cioccolata e preparazioni | 12 + mob | 4 + mobr | 0 + mobr |
| | contenenti cacao | max 27 + ad s/z | max 27 + ad s/z | max 27 + ad s/z |
| 1806 90 60 | Cioccolata e preparazioni | 12 + mob | 6 + mobr | 0 + mobr |
| | contenenti cacao | max 27 + ad s/z | max 27 + ad s/z | max 27 + ad s/z |
| 1806 90 70 | Cioccolata e preparazioni | 12 + mob | 6 + mobr | 0 + mobr |
| | contenenti cacao | max 27 + ad s/z | max 27 + ad s/z | max 27 + ad s/z |
| 1806 90 90 | Cioccolata e preparazioni | 12 + mob | 6 + mobr | 0 + mobr |
| | contenenti cacao | max 27 + ad s/z | max 27 + ad s/z | max 27 + ad s/z |
| | | | | |
| 2208 90 31 | Vodka | 1,3 ecu/% vol/hl | 1,1 ecu/% vol/hl | 0,9 ecu/% vol/hl |
| | | + 5 ecu/hl | + 4 ecu/hl | + 3,5 ecu/hl |

Allegato II

Contingenti tariffari applicabili alle importazioni nella Comunità delle merci originarie della Lituania per le quali viene concessa una riduzione della componente agricola a norma dell'articolo 3

| Codice NC | Designazione | quantitativi (tonnellate) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| 1704 90 71 | Caramelle di zucchero ) cotto ) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| | ) | | | | | | |
| 1704 90 75 | Caramelle ) | | | | | | |
| 1806 30 | Cioccolata e preparazioni contenenti cacao | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 |
| 2208 90 31 | Vodka | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | 205 |

Allegato III

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 4

Alle importazioni in Lituania dei seguenti prodotti agricoli trasformati, originari della Comunità, si applicheranno i dazi sottoindicati

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | di base | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| 0403 1051<br>0403 1053<br>0403 1059<br>0403 1091<br>0403 1093<br>0403 1099<br>0403 9071<br>0403 9073<br>0403 9079<br>0403 9091<br>0403 9093<br>0403 9099 | Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao | 20 | 18 | 16 | 13 + MOB | 10 + MOB | 6 + MOB | 3 + MOB |
| 0505 10 | Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | 5 |
| 1506 | Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente | 30 | 25 | 20 | 15 + MOB | 10 + MOB | 5 + MOB | 0 + MOB |
| 1517 1010 | Margarina, esclusa la margarina liquida, ... | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 8 | 6 |
| 1517 9010 | Altre margarine, ... | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 8 | 6 |
| 1518 | Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, ... | 15 | 12 | 10 | 7 + MOB | 5 + MOB | 3 + MOB | 0 + MOB |
| 1704 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) | 25 | 23 | 18 | 15 | 12 | 8 | 5 |
| 1806 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao | 30 | 28 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
| 1901 20 | Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, ecc., ... Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 | 25 | 22 | 18 | 14 + MOB | 10 + MOB | 6 + MOB | 3 + MOB |
| 1902 | Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato | 25 | 22 | 18 | 14 + MOB | 10 + MOB | 6 + MOB | 3 + MOB |
| 1905 | Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili | 30 | 28 | 24 | 20 + MOB | 16 + MOB | 10 + MOB | 5 + MOB |

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | di base | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| 2004 1091 | Patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico | 30 | 28 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
| 2005 2010 | Patate preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate | 30 | 28 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
| 2102 2010 | Lieviti vivi | 15 | 12 | 10 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 2105 | Gelati, anche contenenti cacao | 30 | 28 | 24 | 20 + MOB | 15 + MOB | 10 + MOB | 5 + MOB |
| 2202 | Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 | 15 | 12 | 10 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 2203 | Birra di malto | 35 | 30 | 30 | 28 + MOB | 27 + MOB | 27 + MOB | 25 + MOB |
| 2205 | Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche | 20 | 18 | 15 | 13 | 10 | 5 | 0 |
| 2207 | Alcole etilico denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Non meno di 0,1 USD/% vol/litro | | | | | | |
| 2208 | Alcole etilico non denaturato; ... | 100 | 100 | 100 | 88 | 88 | 75 | 75 |
| | | Non meno di 0,08 USD/% vol/litro | | | Non meno di 0,07 USD/% vol/litro | | | Non meno di 0,06 USD/% vol/litro |
| 2402 | Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 |
| | | Non meno di 4 USD per 1000 unità | | | | | | |

# PROTOCOLLO N. 3
# RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

### ARTICOLO 1

### Definizioni

Ai fini del presente protocollo

a) per "fabbricazione" s'intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, inclusi il montaggio e le operazioni specifiche;

b) per "materiale" s'intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

c) per "prodotto" s'intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

d) per "merci" s'intendono sia i materiali che i prodotti;

e) per "valore in dogana" s'intende quello definito conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, firmato a Ginevra il 12 aprile 1979;

f) per "prezzo franco fabbrica" s'intende quello pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché sia compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

g) per "valore dei materiali" s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nei territori in questione;

h) per "valore dei materiali originari" s'intende il valore in dogana di detti materiali, come definito alla lettera g) che si applica mutatis mutandis;

i) per "valore aggiunto" s'intende il prezzo franco fabbrica meno il valore in dogana di ciascuno dei prodotti incorporati non originari del paese in cui sono stati ottenuti i prodotti stessi;

j) per "capitoli" e "voci" s'intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (qui di seguito denominato "sistema armonizzato" o "SA");

k) con il termine "classificato" s'intende la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

i) con il termine "spedizione" s'intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un titolo di trasporto unico che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura.

## TITOLO II

## DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

### ARTICOLO 2

### Criteri d'origine

Ai fini dell'applicazione dell'accordo e fatte salve le disposizioni degli articoli 3 e 4 del presente protocollo, sono considerati:

1. prodotti originari della Comunità:

   a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;

   b) i prodotti ottenuti nella Comunità contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti prodotti siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo;

2. prodotti originari della Lituania:

   a) i prodotti totalmente ottenuti in Lituania ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;

   b) i prodotti ottenuti in Lituania contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti prodotti siano stati oggetto in Lituania di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.

### ARTICOLO 3

### Cumulo bilaterale

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), i materiali originari della Lituania ai sensi del presente protocollo sono considerati materiali originari della Comunità e non si richiede che tali materiali siano stati oggetto, nella Comunità, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 7 del presente protocollo.

2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i materiali originari della Comunità ai sensi del presente protocollo sono considerati materiali originari della Lituania e non si richiede che tali materiali

siano stati oggetto, in Lituania, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 7 del presente protocollo.

ARTICOLO 4

Cumulo con materiali originari dell'Estonia e della Lettonia

1. a) In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, i materiali originari dell'Estonia o della Lettonia ai sensi del protocollo n. 3, allegato agli accordi tra la Comunità e questi paesi si considerano originari della Comunità e non è necessario che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle di cui all'articolo 7 del presente protocollo.

b) In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, i materiali originari dell'Estonia o della Lettonia ai sensi del protocollo n. 3, allegato agli accordi tra la Comunità e questi paesi si considerano originari della Lituania e non è necessario che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle di cui all'articolo 7 del presente protocollo.

2. I prodotti ai quali è stato riconosciuto il carattere originario a norma del paragrafo 1 continuano ad essere considerati originari della Comunità o della Lituania se il valore aggiunto in questi territori supera il valore dei materiali utilizzati originari dell'Estonia o della Lettonia.

In caso contrario, ai fini dell'applicazione del presente accordo o degli accordi tra la Comunità e l'Estonia o la Lettonia, questi prodotti si considerano originari dell'Estonia o della Lettonia a seconda del paese con il maggior valore dei materiali originari.

3. Ai fini del presente articolo, negli scambi tra la Comunità, l'Estonia e la Lettonia nonché tra la Lituania e questi due paesi e tra i tre paesi suddetti si applicano norme d'origine identiche a quelle del presente protocollo.

ARTICOLO 5

Prodotti totalmente ottenuti

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 lettera a), sono considerati "totalmente ottenuti" nella Comunità o in Lituania:

a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;

g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);

h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manufatturiere ivi effettuate;

j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

k) le merci ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a j).

2. L'espressione "loro navi" e "loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) si applica soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

- che sono immatricolate o registrate in Lituania o in uno Stato membro della Comunità,

- che battono bandiera della Lituania o di uno Stato membro della Comunità,

- che appartengono almeno per metà a cittadini della Lituania o di Stati membri della Comunità o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati o in Lituania, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini della Lituania o di Stati membri della Comunità e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a tali Stati, alla Lituania, a loro enti pubblici o cittadini,

- il cui stato maggiore è interamente composto di cittadini della Lituania o di Stati membri della Comunità,

- e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini della Lituania o di Stati membri della Comunità.

3. Le espressioni "la Lituania" e "la Comunità" comprendono anche le acque territoriali della lituania e degli Stati membri della Comunità.

Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi officina" a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio della Comunità o della Lituania purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.

## ARTICOLO 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, i materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce doganale diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Per i prodotti che figurano nelle colonne 1 e 2 dell'elenco di cui all'allegato II, le condizioni stabilite per detti prodotti nella colonna 3 si applicano in luogo della regola di cui al paragrafo 1.

Quando, nell'elenco dell'allegato II, viene applicata una regola percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto nella Comunità o in Lituania, il valore aggiunto mediante la lavorazione o la trasformazione corrisponde alla differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto e il valore dei materiali importati da paesi terzi nella Comunità o in Lituania.

3. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione di questi prodotti, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco per detto prodotto è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si prendono in considerazione i materiali non originari che possono essere stati impiegati nella sua fabbricazione.

## ARTICOLO 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale:

a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

c) i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli;

ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette o altri segni distintivi similari;

e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o della Lituania;

f) la semplice riunione di parti allo scopo di formare un prodotto completo;

g) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a) a f);

h) la macellazione degli animali.

ARTICOLO 8

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è il prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

a) quando un prodotto composto da un gruppo o da una serie di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

b) quando una spedizione consiste in vari prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

ARTICOLO 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, pezzi di ricambio e utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, fanno parte del loro normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso in quello di questi ultimi o non è fatturato a parte sono considerati un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

ARTICOLO 10

Assortimenti

Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, sono considerati originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme, a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

ARTICOLO 11

Elementi neutri

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o della Lituania, non è necessario accertare l'origine dell'energia elettrica, del combustibile, degli impianti, delle macchine e degli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto, né delle merci impiegate nel corso della produzione ma che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

ARTICOLO 12

Principio della territorialità

Le condizioni stabilite nel titolo II, relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nella Comunità o in Lituania, fatte salve le disposizioni degli articoli 3 e 4.

ARTICOLO 13

Reimportazione delle merci

I prodotti originari esportati dalla Comunità o dalla Lituania verso un altro paese e successivamente reimportati sono considerati, salvo il disposto degli articoli 3 o 4, non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

a) che le merci reimportate sono quelle che erano state esportate, e

b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

ARTICOLO 14

Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti o ai materiali trasportati tra i territori della Comunità e della Lituania oppure, in caso di applicazione dell'articolo 4, tra i territori della Comunità e dell'Estonia o della Lettonia, senza attraversare altri territori. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari della Lituania o della Comunità in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quello della Comunità e della Lituania oppure,

in caso di applicazione dell'articolo 4, dell'Estonia o della Lettonia, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari della Lituania o della Comunità possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o della Lituania.

2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

a) una polizza di carico cumulativa rilasciata nel paese di esportazione per l'attraversamento del paese di transito;

b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

   i) una descrizione esatta delle merci,

   ii) la data di scarico e ricarico delle merci e, se del caso, il nome delle navi utilizzate,

   iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito o

c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

## ARTICOLO 15

### Esposizioni

1. I prodotti spediti da una delle Parti contraenti per un'esposizione in un paese terzo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in un'altra Parte contraente beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo purché soddisfino le condizioni richieste dal presente protocollo per riconoscere loro l'origine comunitaria o lituana e purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

a) un esportatore ha spedito detti prodotti da una delle Parti contraenti nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b) l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a una persona in un'altra Parte contraente;

c) i prodotti sono stati spediti in quest'ultima Parte contraente durante l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata normalmente una prova d'origine rilasciata o redatta conformemente alle disposizioni del titolo IV, con indicazione della

denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale della natura dei prodotti e delle condizioni in cui sono stati esposti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

## TITOLO IV
## PROVA DELL'ORIGINE

### ARTICOLO 16

Certificato di circolazione EUR.1

Il carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, viene dimostrato mediante un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III del presente protocollo.

### ARTICOLO 17

Normale procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato.

2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compilano il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III.

Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui l'accordo è redatto conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti deve essere effettuata senza spaziature. Qualora lo spazio non sia completamente utilizzato, deve essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga, cancellando a tratti di penna la parte non riempita.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui è rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

L'esportatore conserva per almeno tre anni i documenti di cui al paragrafo precedente.

Le autorità doganali dello Stato di esportazione conservano per almeno tre anni le domande di certificati di circolazione EUR.1.

4. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità europea se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità ai sensi

| Código NC | Designação das mercadorias | Taxas dos direitos | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Direito de base | Direito NMF | para importações da CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| 0407 00 | Ovos de aves, com casca, frescos, conservados ou cozidos: | 20% + 20 Ls/t/1 000 p. | 15% + 20 Ls/t/1 000 p. | 15% + 20 Ls/t/1 000 p. | 15% + 20 Ls/t/1 000 p. |
| | - De aves domésticas: | | | | |
| | -- Para incubação | 1% | 0,5% | 0,5% | isenção |
| 0408 | Ovos de aves, sem casca, e gemas de ovos, frescos, secos, cozidos em águas a vapor, moldados, congelados ou conservados de outro modo, mesmo adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes | 20% | 15% | 15% | 10% |
| 0409 00 00 | Mel natural | 20% | 15% | 15% | 10% |
| 0410 00 00 | Produtos comestíveis de origem animal, não especificados nem compreendidos em outras posições | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 0504 00 00 | Tripas, bexigas e buchos, de animais, inteiros ou em pedaços, excepto de peixes | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 0511 | Produtos de origem animal, não especificados nem compreendidos em outras posições; animais mortos dos Capítulos 1 ou 3, impróprios para alimentação humana | | | | |
| 0511 10 00 | - Sémen de bovino | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| | - Outros: | | | | |

| Código NC | Designação das mercadorias | Taxas dos direitos | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Direito de base | Direito NMF | para importações da CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| 0511 91 | -- Produtos de peixes ou de crustáceos, moluscos ou outros invertebrados aquáticos; animais mortos do Capítulo 3 | | | | |
| | --- Desperdícios de peixes | | | | |
| 0511 91 10 | -- Outros | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 0511 99 | | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 0601 | Bolbos, tubérculos, raízes tuberosas, rebentos e rizomas, em repouso vegetativo, em vegeta-ção ou em flor; mudas, plantas e raízes de chicória, excepto as raízes da posição 1212: | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| | - Bolbos, tubérculos, raízes tuberosas, rebentos e rizomas, em repouso vegetativo: | | | | |
| | -- Tulipas | 20% | 15% | 5% * | 0,5% * |
| 0601 10 | - Bolbos, tubérculos, raízes tuberosas, rebentos e rizomas, em repouso vegetativo: | | | | |
| 0601 10 30 | -- Tulipas | 20% | 15% | 5% * | 0,5% * |
| 0602 | Outras plantas vivas (incluídas as suas raízes), estacas e enxertos; micélios de cogumelos | 20% | 15% | 15% | 10% |

* Contingente pautal estabelecido no Anexo XI.

| Código NC | Designação das mercadorias | Taxas dos direitos | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Direito de base | Direito NMF | para importações da CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| 0603 | Flores e seus botões, cortados para ramos ou para ornamentação, frescos, secos, branqueados, tingidos, impregnados ou preparados de outro modo: | | | | |
| 0603 10 | - Frescos: | | | | |
| 0603 10 20 | -- De 1 de Junho a 31 de Outubro | 45% | 40% | 40% | 30% |
| 0603 10 13 | --- Cravos | 45% | 40% | 20% * | 15% * |
| | -- De 1 de Novembro a 31 de Maio: | | | | |
| 0603 10 51 | --- Rosas | 20% | 15% | 5% * | 0,5% * |
| 0603 10 53 | --- Cravos | 20% | 15% | 5% * | 0,5% * |
| 0603 10 55 | --- Orquídeas | 20% | 15% | 5% * | 0,5% * |
| 0603 10 65 | --- Crisântemos | 20% | 15% | 5% * | 0,5% * |
| 0603 90 00 | - Outros | 20% | 15% | 15% | 10% |

* Contingente pautal estabelecido no Anexo XI.

| Código NC | Designação das mercadorias | Taxas dos direitos | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Direito de base | Direito NMF | para importações da CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| 0604 | Folhagem, folhas, ramos e outras partes de plantas, sem flores nem botões de flores, e ervas, musgos e líquenes, para ramos ou para ornamentação, frescos, secos, branqueados, tingidos, impregnados ou preparados de outro modo | 20% | 15% | 15% | 10% |
| 0701<br>0701 10 00 | Batatas, frescas ou refrigeradas:<br>- Batata-semente | 20% + 20 Ls/t<br>20% + 20 Ls/t | 15% + 20 Ls/t<br>15% + 20 Ls/t | 15% + 20 Ls/t<br>isenção * | 15% + 16 Ls/t<br>isenção * |
| 0702<br>0702 00 10<br><br>0702 00 90<br><br><br>0702 09 01<br>0702 09 02 | Tomates, frescos ou refrigerados:<br>- De 1 de Novembro a 14 de Maio<br>- De 15 de Maio a 31 de Maio e de 1 de Setembro a 31 de Outubro<br>- De 1 de Junho a 30 de Junho<br>- De 1 de Julho a 31 de Agosto | <br>20%<br><br>20%<br>200 Ls/t<br>150 Ls/t | <br>15%<br><br>15%<br>200 Ls/t<br>150 Ls/t | <br>5% *<br><br>15%<br>200 Ls/t<br>150 Ls/t | <br>0,5% *<br><br>10%<br>160 Ls/t<br>120 Ls/t |

782

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0703 | Cebolas, chalotas, alho comum, alho porro e outros produtos hortícolas aliáceos, frescos ou refrigerados | | | | |
| 0703 10 | - Cebolas e chalotas | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 0703 20 00 | - Alho comum | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 0703 90 00 | - Alho porro e outros produtos hortícolas aliáceos | 20% | 15% | 15% | 10% |

* Contingente pautal estabelecido no Anexo XI.

| Código NC | Designação das mercadorias | Taxas dos direitos | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Direito de base | Direito NMF | para importações da CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| 0704 | Couves, couve-flor, repolho ou couve frisada, couve-rábano e produtos comestíveis semelhantes do género Brassica, frescos ou refrigerados | 20% + 20 Ls/t | 15% + 20 Ls/t | 15% * | 10% * |
| 0705 | Alface (lactuca sativa) e chicória (cichorius spp.) frescas ou refrigeradas | 20% | 15% | 15% | 10% |
| 0706 | Cenouras, nabos, beterrabas para salada, cercefi, aipo-rábano, raba-netes e raízes comestíveis seme-lhantes, frescos ou | | | | |
| 0706 10 00 | refrigerados | 20% + 20 Ls/t | 15% + 20 Ls/t | 15% + 20 Ls/t | 15% + 16 Ls/t |
| 0706 90 | - Cenouras e nabos | 20% | 15% | 5% * | 0,5% * |
| | - Outros | | | | |
| 0707 00 | Pepinos e pepininhos (corni-chões), frescos ou refrigerados: | | | | |
| | - Pepinos | | | | |
| 0707 00 11 | -- De 1 de Novembro a 30 de Abril | 20% | 15% | 5% * | 0,5% * |
| 0707 00 19 | -- De 1 de Maio a 30 de Junho | 100 Ls/t | 100 Ls/t | 100 Ls/t | 80 Ls/t |
| | -- De 1 Julho a 31 de Outubro | 20% | 15% | 15% | 10% |
| 0707 09 00 | - Pepininhos (cornichões) | 20% | 15% | 15% | 10% |
| 0708 | Legumes de vagem, com ou sem vagem, frescos ou refrigerados | 20% | 15% | 15% | 15% |

* Contingente pautal estabelecido no Anexo XI.

| Código NC | Designação das mercadorias | Taxas dos direitos | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Direito de base | Direito NMF | para importações da CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| 0713 | Legumes de vagem, secos, em grão, mesmo pelados ou partidos | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 0714 | Raízes de mandioca, de araruta e de salepo, topinambos, batatas-doces e raízes ou tubérculos semelhantes, com elevado teor de fécula ou de inolina, frescos ou secos, mesmo cortados em pedaços ou em pellets; medula de sagueiro: | 20% | 15% | 15% | 0,5% |
| 0801 | Cocos, castanha do Brasil e castanha de cajú, frescos ou secos, mesmo sem casca ou pelados | 2% | 1% | 1% | 0,5% |
| 0802 | Outras frutas de casca rija, frescas ou secas, mesmo sem casca ou peladas | 2% | 1% | 1% | 0,5% |
| 0803 00 | Bananas, incluído os plátanos (plantains), frescas ou secas | 2% | 1% | 1% | 0,5% |
| 0804 | Tâmaras, figos, ananases (abacaxis), abacates, goiabas, mangas e mangostões, frescos ou secos | 2% | 1% | 1% | 0,5% |
| 0805 | Citrinos, frescos ou secos | 2% | 1% | 1% | 0,5% |

| Código NC | Designação das mercadorias | Taxas dos direitos | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Direito de base | Direito NMF | para importações da CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| 0806 | Uvas, frescas ou secas | 2% | 1% | 1% | 0,5% |
| 0807 | Melões, melancias e papaias (mamões), frescos | 2% | 1% | 1% | 0,5% |
| 0808 | Maçãs,peras e marmelos, frescos | 2% | 1% | 1% | 0,5% |
| 0808 10 | - Maçãs: | | | | |
| | -- Outras: | | | | |
| | --- De 1 de Agosto a 31 de Dezembro | 20% | 15% | 15% | 15% |
| 0809 | Damascos, cerejas, pêssegos (incluídas as nectarinas), ameixas e abrunhos, frescos | 2% | 1% | 1% | 0,5% |
| 0810 | Outras frutas frescas: | | | | |
| 0810 10 | - Morangos: | | | | |
| 0810 10 101 | -- De 1 de Julho a 31 de Julho | 20% | 15% | 15% | 10% |
| 0810 10 901 | -- De 1 de Agosto a 30 de Junho | 2% | 1% | 1% | 0,5% |
| 0810 20 | - Framboesas | 2% | 1% | 1% | 0,5% |
| 0810 30 | - Groselhas, incluído o cassis: | | | | |
| 0810 30 001 | -- De 1 de Julho a 31 de Julho | 20% | 15% | 15% | 10% |
| 0810 30 002 | -- De 1 de Agosto a 30 de Junho | 2% | 1% | 1% | 0,5% |
| 0810 40 | - Airelas, mirtilos, e outras frutas do género Vaccinium | 2% | 1% | 1% | 0,5% |
| 0810 90 | - Outras | 2% | 1% | 1% | 0,5% |

| Código NC | Designação das mercadorias | Taxas dos direitos | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Direito de base | Direito NMF | para importações da CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| 0811 | Frutas, não cozidas ou cozidas em água a vapor, congeladas, mesmo adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes | 2% | 1% | 1% | 0,5% |
| 0812 | Frutas conservadas transitoriamente (por exemplo: com gás sulforoso ou água salgada, sulfurada ou adicionada de outras substâncias destinadas a assegurar transitoriamente a sua conservação), mas impróprias para alimentação nesse estado | 2% | 1% | 1% | 0,5% |
| 0813 | Frutas secas, excepto das posições 0801 a 0806; misturas de frutas secas ou de frutas de casca rija, do presente capítulo | 2% | 1% | 1% | 0,5% |
| 0814 | Cascas de citrino, de melões ou de melancias, frescas, secas, congeladas ou apresentadas em água salgada, sulfurada ou adicionada de outras substâncias destinadas a assegurar transitoriamente a sua conservação | 2% | 1% | 1% | 0,5% |

| Código NC | Designação das mercadorias | Taxas dos direitos | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Direito de base | Direito NMF | para importações da CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| CAPÍTULO 9 | Café, chá, mate e especiarias | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1001 | Trigo e mistura de trigo com centeio | | | | |
| 1001 10 00 | - Trigo duro | 25 Ls/t | 25 Ls/t | 0,5% * | 0,5% * |
| 1001 90 | - Outros | 25 Ls/t | 25 Ls/t | 25 Ls/t | 22 Ls/t |
| 1002 20 00 | Centeio | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| 1003 00 | Cevada | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| 1004 00 | Aveia | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| 1005 | Milho | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1006 | Arroz | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1007 00 | Sorgo de grão | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |

* Contingente pautal estabelecido no Anexo XI.

| Código NC | Designação das mercadorias | Taxas dos direitos | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Direito de base | Direito NMF | para importações da CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| 1008 | Trigo mourisco, painço e alpista; outros cereais: | | | | |
| 1008 10 00 | - Trigo mourisco | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1008 20 00 | - Painço | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1008 30 00 | - Alpista | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1008 90 | - Outros cereais: | | | | |
| 1008 90 10 | -- Triticale | 25 Ls/t | 25 Ls/t | 25 Ls/t | 22 Ls/t |
| 1008 90 90 | -- Outros | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 0,5% |
| 1101 00 00 | Farinhas de trigo ou de mistura de trigo com centeio | 25 Ls/t | 25 Ls/t | 25 Ls/t | 22 Ls/t |
| 1102 | Farinhas de cereais, excepto de trigo ou de mistura de trigo com centeio: | | | | |
| 1102 10 00 | - Farinha de centeio | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| 1102 20 | - Farinha de milho | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1102 30 00 | - Farinha de arroz | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1102 90 | - Outras | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |

789

| Código NC | Designação das mercadorias | Taxas dos direitos | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Direito de base | Direito NMF | para importações da CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| 1103 | Grumos, sêmolas e pellets, de cereais:<br>- Grumos e sêmolas | | | | |
| 1103 11 | -- De trigo | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| 1103 12 00 | -- De aveia | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| 1103 13 | -- De milho | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1103 14 00 | -- De arroz | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1103 19 | -- De outros cereais<br>- Pellets: | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| 1103 21 00 | -- De trigo | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| 1103 29 | -- De outros cereais: | | | | |
| 1103 29 10 | --- De centeio | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| 1103 29 20 | --- De cevada | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| 1103 29 30 | --- De aveia | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| 1103 29 40 | --- De milho | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1103 29 50 | --- De arroz | 1% | 0,5% | 0,5% | isenção |
| 1103 29 90 | --- Outros | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |

790

| Código NC | Designação das mercadorias | Taxas dos direitos | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Direito de base | Direito NMF | para importações da CE | |
| | | | | 1995 | 2000 |
| 1104 | Grãos de cereais trabalhados de outro modo (por exemplo: descascados, pelados, esmagados em flocos, em pérolas, cortados ou partidos), com excepção do arroz da posição 1006; germes de cereais, inteiros, esmagados, em flocos ou moídos: | | | | |
| | - Grãos esmagados ou em flocos | | | | |
| 1104 11 | -- De cevada | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| 1104 12 | -- De aveia | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| 1104 19 | -- De outros cereais: | | | | |
| 1104 19 10 | --- De trigo | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| 1104 19 30 | --- De centeio | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| 1104 19 50 | --- De milho | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| | --- Outros: | | | | |
| 1104 19 91 | ---- Flocos de arroz | 1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 1104 19 99 | ---- Outros | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| | - Outros grãos trabalhados (por exemplo: descascados, pelados, em pérolas, cortados ou partidos): | | | | |
| 1104 21 | -- De cevada | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| 1104 22 | -- De aveia | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| 1104 23 | -- De milho | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| 1104 29 | -- De outros cereais | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |
| 1104 30 | - Germes de cereais, inteiros, esmagados, em flocos ou moídos | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 75 Ls/t | 67 Ls/t |

viene utilizzato nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola dell'elenco applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato non gli si applica.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia" della voce 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola per la voce ex 7224 nella lista. Pertanto esso è considerato originario nel calcolo basato sul valore per il motore, a prescindere dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o no. Perciò il valore del lingotto non originario non viene preso in considerazione quando si somma il valore dei materiali non originari utilizzati.

2.5. Anche se la regola del cambiamento di voce o le altre regole che figurano nell'elenco sono state osservate, il prodotto non acquisisce il carattere originario se la trasformazione eseguita, considerata globalmente, è insufficiente ai sensi dell'articolo 7.

Nota 3:

3.1. La regola dell'elenco rappresenta la lavorazione o trasformazione minima richiesta; l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse è anch'essa idonea a conferire il carattere di prodotto originario, contrariamente all'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario ad un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di questo materiale è autorizzato negli stadi di fabbricazione precedenti ma non in quelli successivi.

3.2. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più di un materiale, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, non che tutti i materiali debbano essere utilizzati.

Ad esempio:

La regola per i tessuti autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambi debbano essere impiegati, bensì che si può usare un materiale o l'altro, oppure entrambi.

Se, tuttavia, una restrizione si applica ad un determinato materiale ed altre restrizioni ad altri materiali nell'ambito della medesima regola, in tal caso le restrizioni si applicano soltanto ai materiali effettivamente impiegati.

Ad esempio:

Secondo la regola per le macchine da cucire, il meccanismo per la tensione del filo e il meccanismo detto "zigzag" devono essere prodotti originari; queste due restrizioni si applicano soltanto se i meccanismi in questione sono effettivamente incorporati nella macchina da cucire.

3.3. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola.

Ad esempio:

La regola per la voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali o loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche ed altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Ad esempio:

Nel caso di un prodotto fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

Cfr. anche la nota 6.3. per quanto riguarda i tessili.

3.4. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due o più percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. Il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4:

4.1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" si intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; inoltre, se non altrimenti specificato, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

4.2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

4.3. Nell'elenco, con i termini "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre artificiali, sintetiche o di carta oppure filati.

4.4. Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5:

5.1. Nel caso di prodotti classificati nelle voci che figurano nell'elenco e per cui si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ai materiali tessili di base

utilizzati nella fabbricazione che rappresentano globalmente il 10% o meno del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche note 5.3 e 5.4).

5.2. Tuttavia, questa tolleranza si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;
- materiali per la fabbricazione della carta e carta;
- lino;
- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramié ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. Perciò, le fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiale chimico o da pasta tessile) possono essere usati fino a un massimo del 10% del peso del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Perciò, i filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da pasta tessile) o i filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate o altrimenti preparate per la filatura) o una combinazione di entrambi possono essere utilizzati fino a un massimo del 10% del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un

tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se il filato di cotone usato è esso stesso misto.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due diversi materiali tessili di base.

Ad esempio:

Un tappeto con ciuffi di filati artificiali e ciuffi di filati di cotone ed il dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. E' quindi ammesso qualsiasi materiale non originario utilizzato ad uno stadio di fabbricazione superiore a quello consentito dalla regola, a condizione che il suo peso globale non superi il 10% del peso del materiale tessile nel tappeto. Perciò, il dorso di iuta, i filati artificiali e/o i filati di cotone potrebbero essere importati in questa fase di fabbricazione a condizione che siano rispettati i limiti di peso.

5.3. Nel caso di tessuti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20% per tali filati.

5.4. Nel caso di tessuti nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, la tolleranza è del 30% per tale nastro.

Nota 6:

6.1. Nel caso dei prodotti tessili contrassegnati nell'elenco da una nota a piè di pagina relativa alla presente nota, i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione possono essere usati, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

6.2. I materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63 possono essere utilizzati liberamente, anche se non contengono tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l'uso di chiusure lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, il valore delle guarnizioni ed accessori deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati.

Nota 7:

7.1. Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 340 si intendono le seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto [1];

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi;

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

i) isomerizzazione.

7.2. Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci 2710, 2711 e 2712 si intendono le seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi;

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

---

[1] Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

i) isomerizzazione;

k) (solo per gli oli pesanti della voce ex 2710) desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D A 1266-59 T);

l) (solo per i prodotti della voce 2710) deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

m) (solo per gli oli pesanti della voce ex 2710) trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250° C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione);

n) (solo per gli oli combustibili della voce ex 2710) distillazione atmosferica , purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30% a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86;

o) (solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710) voltolizzazione ad alta frequenza.

7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

## ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI DI CUI DEVONO ESSERE OGGETTO I MATERIALI NON ORIGINARI PER CONFERIRE UN CARATTERE ORIGINARIO AL PRODOTTO FINITO

| Voce doganale SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 0201 | Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, congelate, della voce 0202 |
| 0202 | Carni di animali della specie bovina, congelate | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate della voce 0201 |
| 0206 | Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carcasse delle voci da 0201 a 0205 |
| 0210 | Carni e frattaglie commestibili, salate, in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni e frattaglie commestibili delle voci da 0201 a 0206 e 0208 o i fegati di volatili della voce 0207 |
| 0302 a 0305 | Pesci, esclusi i pesci vivi | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere originari |
| 0402, 0404 a 0406 | Latte e latticini | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi il latte o la crema di latte delle voci 0401 o 0402 |
| 0403 | Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere originari,<br>- i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono essere originari, e<br>- il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 0408 | Uova di volatili sgusciate e tuorli d'uova, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale escluse le uova di volatili della voce 0407 |
| ex 0502 | Setole di maiale o di cinghiale, preparate | Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole |
| ex 0506 | Ossa (comprese quelle interne delle corna), grezze | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0710 a 0713 | Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711 | Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o legumi utilizzati devono essere originari |
| ex 0710 | Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato | Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato |
| ex 0711 | Granturco dolce, temporaneamente conservato | Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato |
| 0811 | Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: | |
| | - con aggiunta di zuccheri | Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altre | Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria |
| 0812 | Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate | Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria |
| 0813 | Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo | Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria |
| 0814 | Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche | Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria |
| ex capitolo 11 | Prodotti della macinazione; malto amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi quelli della voce 1106 | Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi e legumi, radici e tuberi della voce 0714, o la frutta utilizzata devono essere originari |
| ex 1106 | Farine e semolini dei legumi da granella, secchi, della voce 0713 | Essicazione e macinazione di legumi della voce 0708 |
| 1301 | Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e balsami, naturali | Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 1302 | Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati | Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati |
| 1501 | Strutto; altri grassi di maiale e grassi di volatili, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi: : | |
| | - grassi di ossa o grassi di cascami | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207, oppure da ossa della voce 0506 |
| 1501 (segue) | - altri | Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina della voce 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207 |
| 1502 | Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi: | |
| | - grassi di ossa o grassi di cascami | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206, oppure da ossa della voce 0506 |
| | - altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari |
| 1504 | Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: | |
| | - frazioni solide di oli di pesci e di grassi ed oli di mammiferi marini | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale comprese le altre materie della voce 1504 |
| | - altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali animali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere originari |
| ex 1505 | Lanolina raffinata | Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505 |
| 1506 | Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: | |
| | - frazioni solide | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 1506 |
| | - altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali animali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari |
| da ex 1507 a 1515 | Oli vegetali e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: | |
| | - frazioni solide escluse quelle dell'olio di jojoba | Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515 |
| | - altri, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari |
| | - olio di tung, cera di mirto e cera del Giappone; | |
| | - oli destinati a usi tecnici o industriali, diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari | |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 1516 | Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, riesterificati, anche raffinati, ma non ulteriormente preparati | Fabbricazione in cui tutti i materiali animali e vegetali utilizzati devono essere originari |
| ex 1517 | Miscele alimentari liquide di oli vegetali delle voci da 1507 a 1515 | Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari |
| ex 1519 | Alcoli grassi industriali aventi il carattere delle cere artificiali | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli acidi grassi della voce 1519 |
| 1601 | Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti | Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1 |
| 1602 | Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue | Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1 |
| 1603 | Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici | Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1. Inoltre, i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari |
| 1604 | Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce | Fabbricazione in cui tutti i pesci o le uova di pesce utilizzati devono essere originari |
| 1605 | Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati | Fabbricazione in cui tutti i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari |
| ex 1701 | Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti | Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 1702 | Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: | |
| | - maltosio e fruttosio chimicamente puri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 1702 |
| | - altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti | Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari |
| ex 1703 | Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti | Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 1704 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) ) | Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1806 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao | Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 1901 | Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove: | |
| 1901 (segue) | - estratti di malto | Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 |
| | - altri | Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e nella quale il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 1902 | Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato | Fabbricazione in cui tutti i cereali (escluso il frumento duro), le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei e i molluschi utilizzati devono essere originari |
| 1903 | Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusa la fecola di patate della voce 1108 |
| 1904 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati: | |
| | - senza aggiunta di cacao: | |
| | - Cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati | Fabbricazione a partire da sostanze di qualsiasi voce. Non possono tuttavia essere utilizzati i grani e le pannocchie di granturco dolce, preparati o conservati, delle voci 2001, 2004 e 2005, né il granturco dolce, anche cotto in acqua o al vapore, congelato, della voce 0710 |
| | - altri | Fabbricazione in cui:<br>- i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il granturco della specie «Zea indurata» ed il frumento duro e i loro derivati) devono essere interamente ottenuti, e<br>- il valore delle sostanze del capitolo 17 utilizzate non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - con aggiunta di cacao | Fabbricazione a partire da sostanze classificate in qualsiasi voce, escluse quelle della voce 1806, in cui il valore delle sostanze del capitolo 17 utilizzate non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 1905 | Prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce escluse quelle del capitolo 11 |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 2001 | Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico | Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere originari |
| 2002 | Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico | Fabbricazione in cui tutti i pomodori utilizzati devono essere originari |
| 2003 | Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico | Fabbricazione in cui tutti i funghi e tartufi utilizzati devono essere originari |
| 2004 e 2005 | Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, anche congelati | Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi ed i legumi utilizzati devono essere originari |
| 2006 | Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) | Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 2007 | Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 2008 | Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: | |
| | - frutta cotta, ma non al vapore o bollita, senza aggiunta di zuccheri, congelata | Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria |
| | - frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole | Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve eccedere il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri | Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2009 | Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti | Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2101 | Cicoria torrefatta e suoi estratti, essenze e concentrati | Fabbricazione in cui tutta la cicoria utilizzata deve essere originaria |
| ex 2103 | - Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti | Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o senapa preparata possono essere utilizzate |
| | - Senapa preparata | Fabbricazione a partire da farina di senapa |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 2104 | - Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005 |
| | - Preparazioni alimentari composte omogeneizzate | Si applica la regola per le voci in cui vanno classificati questi prodotti allorché sono presentati non confezionati |
| ex 2106 | Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati | Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 2201 | Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve | Fabbricazione in cui tutte le acque devono essere originarie |
| 2202 | Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 | Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di frutta a base di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari |
| ex 2204 | Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva con aggiunta di alcole | Fabbricazione a partire da altri mosti di uva |
| 2205<br>ex 2207,<br>ex 2208 e<br>ex 2209 | I prodotti seguenti, contenenti materiali ricavati dall'uva: vermut ed altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche; alcole etilico ed acquaviti, anche denaturati; liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte per la fabbricazione di bevande; aceti commestibili | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto uve e materie ricavate dall'uva |
| ex 2208 | Whisky con titolo alcolometrico volumetrico inferiore a 50 % vol. | Fabbricazione in cui il valore delle bevande alcoliche ottenute da cereali utilizzate non deve eccedere il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2303 | Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso | Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato deve essere originario |
| ex 2306 | Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 % | Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere originarie |
| 2309 | Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali | Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli zuccheri, le melasse, le carni e il latte utilizzati devono essere originari |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 2402 | Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco | Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari |
| ex 2403 | Tabacco da fumo | Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari |
| ex 2504 | Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata | Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia |
| ex 2515 | Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm | Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm |
| ex 2516 | Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm | Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm |
| ex 2518 | Dolomite calcinata | Calcinazione della dolomite non calcinata |
| ex 2519 | Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato |
| ex 2520 | Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2524 | Fibre di amianto naturali | Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto) |
| ex 2525 | Mica in polvere | Triturazione della mica o dei residui di mica |
| ex 2530 | Terre coloranti, calcinate o polverizzate | Calcinazione o triturazione di terre coloranti |
| ex 2707 | Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti [1]<br><br>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2709 | Oli greggi di minerali bituminosi | Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi |

[1] Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato I.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| da 2710 a 2712 | Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti[1] |
| | Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi | Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati | |
| da 2713 a 2715 | Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti (1) |
| | Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche | Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale | |
| ex capitolo 28 | Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare, di metalli radioattivi o di isotopi, esclusi i prodotti delle voci ex 2811 ed ex 2833, per i quali le regole sono specificate in appresso | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2811 | Triossido di zolfo | Fabbricazione a partire da diossido di zolfo |
| ex 2833 | Solfato di alluminio | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 29 | Prodotti chimici organici, esclusi i prodotti delle voci ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 e 2934, per i quali le relative regole sono specificate in appresso | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2901 | Idrocarburi aciclici utilizzati come carburante o combustibile | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti (1) |
| | | Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

[1] Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato I.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 2902 | Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburante o combustibile | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti [1]<br><br>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2905 | Alcolati metallici di questa voce doganale e di etanolo o di glicerina | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 2915 | Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2932 | - Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale |
| 2933 | Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto; acidi nucleici e loro sali | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 2934 | Altri composti eterociclici | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 30 | Prodotti farmaceutici, esclusi i prodotti delle voci 3002, 3003 e 3004, per i quali le relative regole sono specificate in appresso | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3002 | Sangue umano, sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili: | |
| | - prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia; i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

[1] Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato I.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 3002 (segue) | - altri: : | |
| | - sangue umano | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina e globuline del siero | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - emoglobulina, globulina del sangue e globulina del siero | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3003 e 3004 | Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006) | Fabbricazione in cui: :<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 31 | Concimi; esclusi quelli della voce ex 3105, per i quali le regole sono specificate in appresso | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3105 | Concimi minerali o chimici contenenti due o tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pasticche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:<br>- nitrato di sodio<br>- calciocianammide<br>- solfato di potassio<br>- solfato di potassio e di magnesio | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex capitolo 32 | Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi i prodotti delle voci 3201 e 3205, per i quali le relative regole sono specificate in appresso | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3201 | Tannini e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati | Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale |
| 3205 | Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo [1] | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le voci 3203 e 3204 purché il valore di qualsiasi materiale classificato nella voce 3205 non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 33 | Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi i prodotti della voce 3301, per i quali la relativa regola è specificata in appresso | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3301 | Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi materiali di un «gruppo» [2] diverso di questa stessa voce doganale. Tuttavia, materiali dello stesso «gruppo» possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 34 | Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi i prodotti delle voci ex 3403 e 3404, per i quali le relative regole sono specificate in appresso | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3403 | Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti [3]<br><br>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3404 | Cere artificiali e cere preparate: | |
| | - Cere artificiali e cere preparate a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi di residui paraffinici | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

[1] La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce doganale del capitolo 32.

[2] Per "gruppo" si intende una parte della descrizione della voce doganale separata dal resto da un punto e virgola.

[3] Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato I.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 3404 (segue) | - altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi:<br>- gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516,<br>- gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 1519,<br>- i materiali della voce 3404<br><br>Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 35 | Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi i prodotti delle voci 3505 ed ex 3507, per i quali le relative regole sono specificate in appresso | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3505 | Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: | |
| | - eteri ed esteri di | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3505 |
| | - altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto quelli della voce 1108 |
| ex 3507 | Enzimi preparati non nominati né compresi altrove | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| capitolo 36 | Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 37 | Prodotti per la fotografia e per la cinematografia, esclusi i prodotti delle voci 3701, 3702 e 3704, per i quali le relative regole sono specificate in appresso | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3701 | Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalla voce 3702 |
| 3702 | Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci 3701 o 3702 |
| 3704 | Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 3701 a 3704 |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex capitolo 38 | Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi i prodotti delle voci ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, da 3808 a 3814, da 3818 a 3820, 3822 e 3823, per i quali le relative regole sono specificate in appresso n | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3801 | - Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicolloidale; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati della voce 3403 non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3803 | Tallol raffinato | Raffinazione di tallol greggio |
| ex 3805 | Essenza di trementina al solfato, depurata | Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia |
| ex 3806 | Gomme esteri | Fabbricazione a partire da acidi resinici |
| ex 3807 | Pece nera (pece di catrame vegetale) ) | Distillazione del catrame di legno |
| da 3808 a ex 3811 da 3812 a 3814 da 3818 a 3820 3822 e 3823 | Prodotti vari delle industrie chimiche: | |
| | - i seguenti prodotti della voce 3823: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali classificati nella stessa voce doganale possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali<br>- gli acidi naftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi naftenici<br>- la sorbite diversa dalla sorbite della voce 2905<br>- gli scambiatori di ioni<br>- le composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche<br>- gli ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas<br>- le acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante<br>- gli acidi solfonaftenicie i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi solfonaftenici<br>- gli oli di flemma e l'olio di Dippel<br>- miscele di sali aventi differenti anioni<br>- paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto | |
| | - altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3811 | Additivi preparati per oli lubrificanti contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi | Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 3811 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| da ex 3901 a 3915 | Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti della voce ex 3907 per i quali la relativa regola è specificata in appresso: | |
| | - prodotti addizionali omopolimerizzati | Fabbricazione in cui: :<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto [1] |
| | - altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto [1] |
| ex 3907 | Copolimeri, derivati da policarbonati e da acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) ) | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto [1] |
| da ex 3916 a 3921 | Semilavorati ed articoli di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917 e ex 3920, per i quali le relative regole sono specificate in appresso: | |
| | - prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri | |
| | - prodotti addizionali omopolimerizzati | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1) |
| | - altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto [1] |
| ex 3916 e ex 3917 | Profilati e tubi | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali dello stesso capitolo del prodotto non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3920 | Fogli e pellicole di ionomeri | Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio |

[1] Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| da 3922 a 3926 | Articoli di plastica | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 4001 | Lastre «crêpe» di gomma per suole | Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale |
| 4005 | Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 4012 | Coperture usate o rigenerate, di gomma; coperture piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture e protettori, in gomma | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012 |
| ex 4017 | Articoli in gomma indurita | Fabbricazione a partire da gomma indurita |
| ex 4102 | Pelli gregge di ovini, senza vello | Slanatura di pelli di ovini |
| da 4104 a 4107 | Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109 | Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o<br>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto |
| 4109 | Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati | Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 4302 | Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:<br>- tavole, croci e manufatti simili | Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate |
| | - altri | Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite |
| 4303 | Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria | Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302 |
| ex 4403 | Legno semplicemente squadrato | Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato |
| ex 4407 | Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm | Levigatura, piallatura o incollatura con giunture a spina |
| ex 4408 | Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm | Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina |
| ex 4409 | - Legno [comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, levigato o incollato con giunture a spina | Levigatura o incollatura, con giunture a spina |
| | - Liste e modanature | Fabbricazione di liste e modanature |
| ex 4410 a ex 4413 | Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili | Fabbricazione di liste e modanature |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 4415 | Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno | Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato |
| ex 4416 | Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno | Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato |
| ex 4418 | - Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno |
| | - Liste e modanature | Fabbricazione di liste e modanature |
| ex 4421 | Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature | Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce doganale, escluso il legno in fuscelli della voce 4409 |
| 4503 | Articoli in sughero naturale | Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501 |
| ex 4811 | Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati | Fabbricazione a partire da materie per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
| 4816 | Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
| 4817 | Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 4818 | Carta igienica | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
| ex 4819 | Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 4820 | Blocchi di carta da lettere | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 4823 | Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
| 4909 | Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni | Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911 |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 4910 | Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:<br>- calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone<br><br>- altri | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e<br><br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto<br><br>Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911 |
| ex 5003 | Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati | Cardatura o pettinatura dei cascami di seta |
| da 5501 a 5507 | Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco | Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili |
| ex capitoli da 50 a 55 | Filati e monofilamenti | Fabbricazione a partire da: (1):<br><br>- seta greggia, cascami di seta, seta cardata, pettinata o altrimenti preparata per la filatura,<br><br>- altre fibre naturali, non cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura,<br><br>- materiali chimici o paste tessili, o<br><br>- materiali per la fabbricazione della carta |
| | Tessuti:<br>- elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma | Fabbricazione a partire da filati semplici (1) |
| | - altri | Fabbricazione a partire da (1):<br><br>- fibre naturali,<br>- filati di cocco,<br>- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,<br>- materiali chimici o paste tessili, o<br>- carta<br>o<br>Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessili non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 56 | Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi i prodotti delle voci 5602, 5604, 5605 e 5606, per le quali le relative regole sono specificate in appresso | Fabbricazione a partire da (1):<br>- fibre naturali,<br>- filati di cocco,<br>- materiali chimici o paste tessili,<br>- materiali per la fabbricazione della carta |



(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 5602 | Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: | |
| | - feltri all'ago | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- fibre naturali, o<br>- materiali chimici o paste tessili<br>Tuttavia:<br>- il filato di polipropilene della voce 5402<br>- le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o<br>- i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- fibre naturali,<br>- fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o<br>- materiali chimici o paste tessili |
| 5604 | Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: | |
| | - fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili | Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili |
| | - altri | altri Fabbricazione a partire da [1]:<br>- fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,<br>- materiali chimici o paste tessili, o<br>- materiali per la fabbricazione della carta |
| 5605 | Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,<br>- materiali chimici o paste tessili, o<br>- materiali per la fabbricazione della carta |
| 5606 | Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella» | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,<br>- materiali chimici o paste tessili, o<br>- materiali per la fabbricazione della carta |

[1] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| capitolo 57 | Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili: | |
| | - di feltro ad ago | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- fibre naturali, o<br>- materiali chimici o paste tessili<br>Tuttavia:<br>- i filati di polipropilene della voce 5402, o<br>- le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o<br>- i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - di altri feltri | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o<br>- materiali chimici o paste tessili |
| | - di altri materiali tessili | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- filati di cocco,<br>- filati di filamenti sintetici o artificiali,<br>- fibre naturali, o<br>- fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura |
| ex capitolo 58 | Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi i prodotti delle voci 5805 e 5810; la regola applicabile ai prodotti della voce 5810 è specificata in appresso: | |
| | - elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma | Fabbricazione a partire da filati semplici [1] |
| | - altri | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o<br>- materiali chimici o paste tessili<br>o<br>Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 5810 | Ricami in pezza, in strisce o in motivi | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

[1] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 5901 | Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco e trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria | Fabbricazione a partire da filati |
| 5902 | Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: | |
| | - contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili | Fabbricazione a partire da filati |
| | - altri | Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili |
| 5903 | Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 | Fabbricazione a partire da filati |
| 5904 | Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati | Fabbricazione a partire da filati [1] |
| 5905 | Rivestimenti murali di materie tessili: | |
| | - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie | Fabbricazione a partire da filati |
| 5905 | - altri | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- filati di cocco,<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o<br>- materiali chimici o paste tessili<br>o<br>Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 5906 | Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: | |
| | - tessuti a maglia | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o<br>- materiali chimici o paste tessili |

[1] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 5906 (segue) | - altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili | Fabbricazione a partire da materiali chimici |
| | - altri | Fabbricazione a partire da filati |
| 5907 | Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili | Fabbricazione a partire da filati |
| ex 5908 | Reticelle ad incandescenza impregnate | Fabbricazione a partire da tessuti tubolari di maglia |
| da 5909 a 5911 | Manufatti tessili per usi industriali:<br>- dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 | Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310 |
| | - altri | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- filati di cocco,<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o<br>- materiali chimici o paste tessili |
| capitolo 60 | Stoffe a maglia | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o<br>- materiali chimici o paste tessili |
| capitolo 61 | Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:<br>- ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta | Fabbricazione a partire da filati [2] |
| | - altri | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o<br>- materiali chimici o paste tessili |
| ex capitolo 62 | Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi quelli delle voci doganali ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, ex 6211, 6213, 6214, ex 6216 ed ex 6217, per i quali le relative regole sono specificate in appresso | Fabbricazione a partire da filati [2] |
| ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6211 ed ex 6217 | Indumenti per donna e bambini piccoli («bébés») ed altri accessori per vestiario, confezionati, ricamati | Fabbricazione a partire da filati [2]<br>o<br>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto[1] |

[1] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.
[2] Cfr. nota n. 6.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 6210, ex 6216 e ex 6217 | Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato | Fabbricazione a partire da filati [1]<br>o<br>Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto [1] |
| 6213 e 6214 | Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: | |
| | - ricamati | Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi [1][2]<br>o<br>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto [2] |
| | - altri | Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi [1] [2] |
| ex 6217 | Fodere interno collo e polsi, tagliate | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| da 6301 a 6304 | Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento: | |
| | - in feltro, non tessuti | Fabbricazione a partire da [2]:<br>- fibre naturali, o<br>- materiali chimici o paste tessili |
| | - altri: | |
| | - ricamati | Fabbricazione da filati semplici, grezzi [2] [3],<br>o<br>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri | Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi [2] [3] |
| 6305 | Sacchi e sacchetti da imballaggio | Fabbricazione a partire da [2]:<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o<br>- materiali chimici o paste tessili |

[1] Cfr. nota n. 6.

[2] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

[3] Per gli articoli a maglia o ad uncinetto, non elastici o gommati, ottenuti tramite cucitura o montaggio di pezzi di tessuti lavorati a maglia o ad uncinetto (tagliati o lavorati direttamente in forma) cfr. nota n. 6.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 6306 | Copertoni, vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela, tende per l'esterno, tende ed oggetti per campeggio: | |
| | - non tessuti | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- fibre naturali, o<br>- materiali chimici o paste tessili |
| | - altri | Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi |
| ex 6307 | Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 6308 | Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto | Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati purché il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |
| da 6401 a 6405 | Calzature | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 |
| 6503 | Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti | Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili [2] |
| 6505 | Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite | Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili [2] |
| 6601 | Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 6803 | Lavori di ardesia naturale o agglomerata | Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata |
| ex 6812 | Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio | Fabbricazione a partire da materiali appartenenti a tutte le voci |
| ex 6814 | Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali | Fabbricazione da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita) |
| 7006 | Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altri materiali | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
| 7007 | Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
| 7008 | Vetri isolanti a pareti multiple | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |

[1] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.
[2] Cfr. nota n. 6.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 7009 | Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
| 7010 | Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto<br>o<br>Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito |
| 7013 | Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto<br>o<br>Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito<br>o<br>Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito |
| ex 7019 | Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati | Fabbricazione a partire da:<br>- stoppini greggi, filati accoppiati in parellelo senza torsione (roving), e<br>- lana di vetro |
| ex 7102, ex 7103 e ex 7104 | Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate | Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate |
| 7106, 7108 e 7110 | Metalli preziosi:<br>- greggi | Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci doganali 7106, 7108 o 7110<br>o<br>Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci doganali 7106, 7108 o 7110<br>o<br>Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni |
| | - semilavorati o in polvere | Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi |
| ex 7107, ex 7109 e ex 7111 | Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati | Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi |
| 7116 | Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 7117 | Minuterie di fantasia | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto<br>o<br>Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 7207 | Semiprodotti di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205 |
| da 7208 a 7216 | Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 |
| 7217 | Fili di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207 |
| ex 7218, da 7219 a 7222 | Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218 |
| 7223 | Fili di acciai inossidabili | Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218 |
| ex 7224, da 7225 a 7227 | Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di altri acciai legati | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7224 |
| 7228 | Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224 |
| 7229 | Fili di altri acciai legati | Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224 |
| ex 7301 | Palancole | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
| 7302 | Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
| 7304, 7305 e 7306 | Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio | Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224 |
| 7308 | Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati |
| ex 7315 | Catene antisdrucciolevoli | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 7322 | Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7322 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex capitolo 74 | Rame e lavori di rame, esclusi i prodotti delle voci da 7401 a 7405; la regola per i prodotti della voce ex 7403 è specificata in appresso | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 7403 | Leghe di rame, gregge | Fabbricazione a partire da rame raffinato greggio, o da cascami e rottami |
| ex capitolo 75 | Nichel e lavori di nichel, esclusi i prodotti delle voci da 7501 a 7503 | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 76 | Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti delle voci 7601, 7602 e ex 7616; le norme per le voci ex 7601 e ex 7616 sono specificate in appresso | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati ad una voce diversa da quella del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 7601 | Alluminio grezzo | Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio |
| ex 7616 | Articoli di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 78 | Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti delle voci 7801 e 7802; la regola per la voce 7801 è specificata in appresso | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 7801 | Piombo greggio:<br>- Piombo raffinato | Fabbricazione a partire da piombo d'opera |
| | - altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex capitolo 79 | Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7902. La regola per i prodotti della voce 7901 è specificata in appresso | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 7901 | Zinco greggio | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati |
| ex capitolo 80 | Stagno e lavori di stagno, esclusi i prodotti delle voci 8001, 8002 e 8007. La regola per i prodotti della voce doganale 8001 è specificata in appresso | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8001 | Stagno greggio | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati |
| ex capitolo 81 | Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie | Fabbricazione in cui: il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto utilizzato non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8206 | Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8207 | Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8208 | Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 8211 | Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati |
| 8214 | Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte), utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati |
| 8215 | Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati |
| ex 8306 | Statuette ed oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 84 | Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi esclusi i prodotti delle seguenti voci o parti di voci doganali, per i quali le relative regole figurano in appresso:<br>8403, ex 8404, da 8406 a 8409, 8412, 8415, 8418, ex 8419, 8420, da 8425 a 8430, ex 8431, 8439, 8441, da 8444 a 8447, ex 8448, 8452, da 8456 a 8466, da 8469 a 8472, 8480, 8484 e 8485 | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto, il cui valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8403 e ex 8404 | Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da 8403 o 8404. Tuttavia, materiali classificati nelle voci 8403 e 8404 possono essere utilizzati, purché il loro valore totale non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8406 | Turbine a vapore | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8407 | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8408 | Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8409 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8412 | Altri motori e macchine motrici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8415 | Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 8418 | Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415 | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| ex 8419 | Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta e del cartone | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8420 | Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| da 8425 a 8428 | Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati della voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8429 | Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: | |
| | - rulli compressori | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 8430 | Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali a macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8431 | Parti di ricambio per rulli compressori | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8439 | Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8441 | Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| da 8444 a 8447 | Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8448 | Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8452 | Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: | |
| | - macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg con il motore | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e<br>- il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari |
| | - altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| da 8456 a 8466 | Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| da 8469 a 8472 | Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8480 | Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8484 | Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8485 | Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 85 | Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi, esclusi gli articoli delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 8501, 8502, ex 8518, da 8519 a 8529, da 8535 a 8537, 8542, da 8544 a 8546 e 8548 | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8501 | Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni) | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8502 | Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8501 o 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8518 | Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 8519 | Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 8520 | Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 8521 | Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 8522 | Parti ed accessori di apparecchi delle voci da 8519 a 8521 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8523 | Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8524 | Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37: | |
| | - matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 8525 | Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono, telecamere | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,<br>- il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 8526 | Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 8527 | Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 8528 | Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 8529 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528: | |
| | - adatte per essere utilizzate unicamente o principalmente con apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altre | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 8535 e 8536 | Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 8537 | Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi (compresi gli armadi di comando numerico) ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, compresi quelli che incorporano gli strumenti o apparecchi del capitolo 90 diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8542 | Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 o 8542 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8544 | Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8545 | Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8546 | Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8548 | Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| da 8601 a 8607 | Veicoli e materiale rotante per strade ferrate o simili e loro parti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8608 | Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto siano utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 8609 | Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più mezzi di trasporto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 87 | Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: da 8709 a 8711, ex 8712, 8715 e 8716 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8709 | Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8710 | Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8711 | Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car») | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| ex 8712 | Biciclette senza cuscinetti a sfere | Fabbricazione a partire da materiali che non sono classificati nella voce 8714 |
| 8715 | Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini; loro parti | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati sino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8716 | Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 8803 | Parti degli apparecchi delle voci 8801 e 8802 | Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8803 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8804 | Paracadute (compresi quelli dirigibili) e rotochutes; loro parti ed accessori: | |
| | - rotochutes | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 8804 |
| | - altri | Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8804 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8805 | Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti | Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8805 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| capitolo 89 | Navi, battelli ed altri natanti | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati |
| ex capitolo 90 | Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso:<br>9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, da 9015 a 9017, ex 9018, e da 9024 a 9033 | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9001 | Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9002 | Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9004 | Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 9005 | Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici di rifrazione e loro sostegni | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 9006 | Apparecchi fotografici (non cinematografici); apparecchi e dispositivi, compresi lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 9007 | Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 9011 | Microscopi ottici, compresi quelli per la microfotografia, la microcinematografia o la microproiezione | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| ex 9014 | Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9015 | Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole, telemetri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9016 | Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9017 | Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori), strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 9018 | Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli «altri materiali» della voce doganale 9018 |
| 9024 | Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9025 | Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9026 | Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9027 | Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9028 | Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura: | |
| | - parti ed accessori | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 9029 | Altri contatori (per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli della voce 9014 o 9015; stroboscopi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9030 | Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9031 | Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo e loro parti; proiettori di profili | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9032 | Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 9033 | Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 91 | Pendole ed orologi; loro parti; esclusi i prodotti delle seguenti voci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 9105, da 9109 a 9113 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9105 | Altri orologi | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 9109 | Movimenti di orologeria, completi e montati | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 9110 | Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons», movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9111 | Casse per orologi e loro parti | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9112 | Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9113 | Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:<br>- di metallo, anche placcati, o ricoperti di metallo prezioso | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| capitolo 92 | Strumenti musicali, parti ed accessori di questi strumenti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| capitolo 93 | Armi, munizioni e loro parti ed accessori | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 9401 ed ex 9403 | Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m2 | Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto<br>oppure<br>Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purché:<br>- il suo valore non ecceda il 25 % del prodotto, e<br>- tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403 |
| 9405 | Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9406 | Costruzioni prefabbricate | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9503 | Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e<br>- purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 9506 | Teste di mazze da golf | Fabbricazione a partire da sbozzi |
| 9507 | Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali classificati nella medesima voce doganale possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 9601 ed ex 9602 | Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio | Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce doganale |
| ex 9603 | Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9605 | Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti | Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 9606 | Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e<br>- purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco del prodotto |
| 9608 | Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i pennini, punte di pennini ed altri materiali della medesima voce doganale possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9612 | Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e<br>- purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 9614 | Pipe, comprese le teste di pipe | Fabbricazione a partire da sbozzi |

## ALLEGATO III

## CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1

1. Il certificato EUR.1 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il certificato EUR.1 viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.

2. Il certificato EUR.1 deve avere il formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e della Lituania possono riservarsi la stampa dei certificati EUR.1 oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato EUR.1 deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato EUR.1 deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

# CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

**1. Esportatore** (nome, indirizzo completo, paese)

**EUR. 1 N. A 000 000**

Prima di compilare il formulario consultare le note a retro

**2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra**

---

e

---

(Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

**3. Destinatario** (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)

**4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari**

**5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione**

**6. Informazioni riguardanti il trasporto** (indicazione facoltativa)

**7. Osservazioni**

**8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (1), designazione delle merci**

**9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)**

**10. Fatture** (indicazione facoltativa)

**11. VISTO DELLA DOGANA**

Dichiarazione certificata conforme

Documento d'esportazione (2)

modello _____ n. _____

del _____

Ufficio doganale _____ Timbro

Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato

_____

A _____, addì _____

_____

(Firma)

**12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE**

Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato.

Fatto a _____, addì _____

_____

(Firma)

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa"

(2) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono

| 13. **DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:** | 14. **RISULTATO DEL CONTROLLO** |
|---|---|
| | Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (1)<br>☐ È stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati in esso contenuti sono esatti<br>☐ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni) |
| È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato<br><br>Fatto a _____, addì _____<br><br>Timbro<br><br>_____<br>(Firma) | Fatto a _____, addì _____<br><br>Timbro<br><br>_____<br>(Firma)<br><br>(1) Segnare con una X la menzione applicabile |

## NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.

2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

# DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

**1. Esportatore** (nome, indirizzo completo, paese)

**EUR. 1 N. A 000 000**

Prima di compilare il formulario consultare le note a retro

**2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra**

---

e

---

(Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

**3. Destinatario** (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)

**4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari**

**5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione**

**6. Informazioni riguardanti il trasporto** (indicazione facoltativa)

**7. Osservazioni**

| **8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (1), designazione delle merci** | **9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)** | **10. Fatture** (indicazione facoltativa) |
|---|---|---|
| | | |

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa"

## DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi[1]:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a . . . . . addì . . . . . .

. . . . . .

(Firma)

---

[1] Ad esempio: i documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

## ALLEGATO IV

## FORMULARIO EUR.2

1. Il formulario EUR.2 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il formulario viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.

2. Il formulario EUR.2 ha il formato di 210 × 148 mm. Una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più è ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m$^2$.

3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e della Lituania possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la loro autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni foglio deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni formulario deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il formulario deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

[redacted]

(RECTO)

**Prima di compilare il formulario leggere con attenzione le istruzioni a tergo**

| | |
|---|---|
| **FORMULARIO EUR.2 N.** | 1 **Formulario utilizzato negli scambi preferenziali** tra (1) ..... e ..... |
| 2 **Esportatore** (nome, indirizzo completo, paese) | 3 **Dichiarazione dell'esportatore** Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte in appresso, dichiaro che esse soddisfano alle condizioni richieste per procedere alla compilazione del presente formulario e che hanno il carattere di prodotti originari conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi preferenziali di cui alla casella n. 1 |
| 4 **Destinatario** (nome, indirizzo completo, paese) | 5 **Luogo e data** |
| | 6 **Firma dell'esportatore** |
| 7 **Osservazioni** (2) | 8 **Paese d'origine** (3) / 9 **Paese di destinazione** (4) / 10 **Massa lorda (kg)** |
| 11 **Marche e numeri dell'invio e designazione delle merci** | 12 **Amministrazione o servizio del paese d'esportazione** (4) **incaricato del controllo a posteriori della dichiarazione dell'esportatore** |

(1) Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori interessati.
(2) Indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o servizio competente.
(3) Per paese d'origine s'intende il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui i prodotti sono considerati originari.
(4) Per paese s'intende un paese, gruppo di paesi ovvero un territorio.

(VERSO)

| 13 | Richiesta di controllo | 14 | Risultato del controllo |
|---|---|---|---|
| | Il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurante sulla prima pagina del presente formulario è richiesto da (*) | | Il controllo effettuato ha permesso di constatare (1) |
| | | | ☐ che le indicazioni e menzioni riportate sul presente formulario sono esatte |
| | | | ☐ che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di autenticità e di regolarità (si vedano le osservazioni qui allegate) |
| | Fatto a ..... addì ..... 19..... | | Fatto a ..... addì ..... 19..... |
| | Timbro | | Timbro |
| | ..... (Firma) | | ..... (Firma) |
| | | | (1) Contrassegnare con una X la casella di cui trattasi. |

(*) Il controllo a posteriori dei formulari EUR.2 è effettuato per sondaggio e ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano fondati dubbi in merito all'autenticità del formulario ed all'esattezza delle indicazioni sull'origine reale della merce in questione.

## Istruzioni relative alla compilazione del formulario EUR.2

1. Possono dar luogo alla compilazione di un formulario EUR.2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella n. 1. Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario.

2. L'esportatore unisce il formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e l'inserisce nel pacco quando si tratta di spedizione sotto forma di lettere. Inoltre appone sull'etichetta verde C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/CP 3 l'indicazione EUR.2, seguita dal numero di serie del formulario.

3. Queste istruzioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali o postali.

4. L'utilizzazione di questo formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorità responsabili qualsiasi documento giustificativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sui processi di fabbricazione delle merci descritte nella casella n. 11.

ALLEGATO V

**Modello dell'impronta del timbro di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b)**

| (1) | EUR.1 |
|---|---|
| (2) | |

(1) Sigla o stemma dello Stato d'esportazione.

(2) Indicazioni che permettono di identificare l'esportatore autorizzato.

## PROTOCOLLO N. 4

Disposizioni specifiche relative agli scambi tra la Lituania, la Spagna e il Portogallo

### CAPITOLO I

Disposizioni specifiche relative agli scambi tra la Spagna e la Lituania

#### Articolo 1

Le disposizioni del presente accordo relative agli scambi di cui al titolo II sono modificate nel modo seguente per tener conto delle misure e degli impegni previsti nell'atto di adesione del Regno di Spagna alle Comunità europee (in appresso denominato «l'atto di adesione»).

#### Articolo 2

Ai sensi dell'atto di adesione, la Spagna non accorda ai prodotti originari della Lituania un trattamento più favorevole di quello riservato alle importazioni originarie degli altri Stati membri o in libera circolazione negli altri Stati membri.

#### Articolo 3

L'adempimento da parte della Spagna degli obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo avviene al momento previsto per gli altri Stati membri, sempre che la Lituania sia stata esclusa dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi.

#### Articolo 4

Alle importazioni in Spagna di prodotti originari della Lituania possono applicarsi restrizioni quantitative fino al 31 dicembre 1995 per i prodotti elencati nell'allegato A.

#### Articolo 5

Le disposizioni del presente protocollo lasciano impregiudicato il regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni di diritto comunitario alle isole Canarie, e la decisione 91/314/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di opzioni specificamente connesse alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (POSEICAN).

### CAPITOLO II

Disposizioni specifiche relative agli scambi tra il Portogallo e la Lituania

#### Articolo 6

Le disposizioni dell'accordo relative agli scambi di cui al titolo II sono modificate nel modo seguente per tener conto delle misure e degli impegni previsti dall'atto di adesione

della Repubblica portoghese alle Comunità europee (in appresso denominato «l'atto di adesione»).

Articolo 7

Ai sensi dell'atto di adesione, il Portogallo non accorda ai prodotti originari della Lituania un trattamento più favorevole di quello riservato alle importazioni originarie degli altri Stati membri o in libera circolazione negli altri Stati membri.

Articolo 8

L'adempimento da parte del Portogallo degli obblighi previsti dall'articolo 4 del paragrafo 2 dell'accordo avviene al momento previsto per gli altri Stati membri, sempre che la Lituania sia stata esclusa dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi.

Articolo 9

Alle importazioni in Portogallo di prodotti originari della Lituania possono applicarsi restrizioni quantitative fino al 31 dicembre 1995 per i prodotti elencati nell'allegato B.

Allegato A

| Codice NC |
|---|
| ex 0102 90 10 [1] |
| ex 0102 90 31 [1] |
| ex 0102 90 33 [1] |
| ex 0102 90 35 [1] |
| ex 0102 90 37 [1] |
| 0103 91 10 |
| 0103 92 11 |
| 0103 92 19 |
| 0203 11 10 |
| 0203 12 11 |
| 0203 12 19 |
| 0203 19 11 |
| 0203 19 13 |
| 0203 19 15 |
| 0203 19 55 |
| 0203 19 59 |
| 0203 21 10 |
| 0203 22 11 |
| 0203 22 19 |
| 0203 29 11 |
| 0203 29 13 |
| 0203 29 15 |
| 0203 29 55 |
| 0203 29 59 |
| 0206 30 21 |
| 0206 30 31 |
| 0206 41 91 |

[1] Esclusi gli animali per le corride.

| Codice NC |
| --- |
| 0206 49 91 |
| 0208 10 10 |
| 0209 00 11 |
| 0209 00 19 |
| 0209 00 30 |
| 0210 11 11 |
| 0210 11 19 |
| 0210 11 31 |
| 0210 11 39 |
| 0210 12 11 |
| 0210 12 19 |
| 0210 19 10 |

| Codice NC |
|---|
| 0210 19 20 |
| 0210 19 30 |
| 0210 19 40 |
| 0210 19 51 |
| 0210 19 59 |
| 0210 19 60 |
| 0210 19 70 |
| 0210 19 81 |
| 0210 19 89 |
| 0210 90 31 |
| 0210 90 39 |
| ex 0210 90 90 (2) |
| ex 0401 (3) |
| 0403 10 22 |
| 0403 10 24 |
| 0403 10 26 |
| ex 0403 90 51 |
| ex 0403 90 53 (4) |
| ex 0403 90 59 (4) |
| 0404 10 91 |
| 0404 90 11 |

[2] Solo di suini domestici.

[3] In imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri.

[4] Non conservati, né concentrati né imballati, destinati esclusivamente all'alimentazione umana.

| Codice NC |
|---|
| 0404 90 13 |
| 0404 90 19 |
| 0404 90 31 |
| 0404 90 33 |
| 0404 90 39 |
| ex 1601 [5] |
| ex 1602 10 00 [5] |
| ex 1602 20 90 [5] |
| 1602 41 10 |
| 1602 42 10 |
| 1602 49 11 |
| 1602 49 13 |
| 1602 49 15 |
| 1602 49 19 |
| 1602 49 30 |
| 1602 49 50 |
| ex 1602 90 10 [6] |
| 1602 90 51 |
| ex 1902 20 30 [7] |

[5] Solo quelli contenenti carni o frattaglie commestibili di suini domestici.

[6] Solo quelle contenenti sangue di maiale.

[7] Unicamente:
- le salsicce fatte di carni, frattaglie commestibili o sangue di suini domestici.
- tutte le preparazioni o i prodotti conservati contenenti carni o frattaglie commestibili di suini domestici.

Allegato B

| Codice NC |
| --- |
| 0701 10 00 |
| 0701 90 10 |
| 0701 90 51 |
| 0701 90 59 |

PROTOCOLLO N. 5

**relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale**

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

a) «legislazione doganale»: le disposizioni adottate dalla Comunità e dalla Lituania che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette Parti;

b) «dazi doganali»: tutti i dazi, le imposte, i diritti o le altre tasse riscossi nei territori delle Parti contraenti, in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo è limitato ai costi approssimativi dei servizi forniti;

c) «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;

d) «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;

e) «infrazione»: ogni violazione della legislazione doganale ovvero ogni tentata violazione di detta legislazione.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per quanto concerne la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.

2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità.

Articolo 3

Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo:

a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la normativa doganale;

b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale dell'altra Parte;

c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a sostanziali infrazioni della normativa doganale;

d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la normativa doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Senza bisogno di una richiesta preliminare, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca, in conformità delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare allorché ricevono informazioni riguardanti:

- operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale legislazione e che possano interessare l'altra Parte contraente;

- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;

- merci note per essere soggette a sostanziali infrazioni della normativa doganale.

Articolo 5

Consegna/Notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per

- consegnare tutti i documenti e

- notificare tutte le decisioni

che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

a) l'autorità richiedente che presenta la domanda;

b) la misura richiesta;

c) l'oggetto e il motivo della domanda;

d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;

e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine:

f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.

3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.

4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

Articolo 7

Adempimento delle domande

1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata ovvero, qualora essa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale la domanda è stata indirizzata da parte di detta autorità, procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa Parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.

2. Le domande di assistenza saranno adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte contraente interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle infrazioni della normativa doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4. I funzionari di una Parte contraente, d'intesa con l'altra Parte contraente, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

Articolo 9

Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1. Le Parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:

a) pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o

b) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della normativa relativa ai dazi doganali; ovvero

c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.

3. Se l'assistenza è rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 10

Obbligo di osservare la riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2. I dati nominativi non vengono trasmessi se vi sono fondati motivi di ritenere che il trasferimento o l'uso di questi dati sarebbe contrario ai principi giuridici di base di una delle Parti, e soprattutto che la persona in questione verrebbe indebitamente lesa. Su richiesta, la Parte che riceve i dati informa la Parte che li ha forniti dell'uso fattone e dei risultati ottenuti.

3. I dati nominativi possono essere trasmessi solo alle autorità doganali e, se necessario per procedimenti penali, al pubblico ministero e alle autorità giudiziarie. Le altre persone o autorità possono ottenere queste informazioni solo previa autorizzazione dell'autorità che le fornisce.

4. La Parte che fornisce le informazioni ne verifica l'accuratezza prima di trasferirle. Qualora le informazioni fornite risultino inesatte o da depennare, la Parte che le ha ricevute ne viene informata senza indugio ed è tenuta ad effettuare la correzione o la rimozione.

5. Fatti salvi i casi in cui prevale il pubblico interesse, la persona interessata può ottenere, su richiesta, informazioni sulla memorizzazione dei dati e sui suoi scopi.

Articolo 11

Uso delle informazioni

1. Le informazioni ottenute possono utilizzarsi solo ai fini del presente protocollo; le Parti contraenti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite e sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. Queste disposizioni non si applicano quando le informazioni ottenute ai fini del presente protocollo possono essere usate anche per combattere il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope. Dette informazioni possono essere comunicate ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, nei limiti dell'articolo 2.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso delle informazioni in procedimenti giudiziari o amministrativi promossi a seguito della mancata osservanza della normativa doganale.

3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni promossi dinanzi agli organi giurisdizionali, le Parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 12

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra Parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

Articolo 13

Spese di assistenza

Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Articolo 14

Esecuzione

1. La gestione del presente protocollo è affidata al Dipartimento Dogane del Ministero delle finanze della Repubblica di Lituania, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare al Consiglio di associazione le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

2. Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 15

Complementarità

1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di assistenza reciproca che sia stato concluso o possa essere concluso tra uno o più Stati membri dell'Unione europea e la Lituania. Inoltre esso non osta all'ampliamento dell'assistenza doganale reciproca concessa ai sensi di detti accordi.

2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunità.

## DICHIARAZIONI COMUNI

1. Articolo 37, paragrafo 1

Si conviene che l'espressione "condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro" comprende, se del caso, le norme comunitarie.

2. Articolo 37

Si conviene che l'espressione "figli" è definita in conformità della legislazione nazionale del paese ospitante in questione.

3. Articolo 38

Si conviene che l'espressione "membri della loro famiglia" è definita in conformità della legislazione nazionale del paese ospitante in questione.

4. Titolo IV, Capitolo II

Fatte salve le disposizioni del Titolo IV, Capitolo II, le Parti convengono che il trattamento dei cittadini o delle imprese di una Parte si consideri meno favorevole di quello accordato ai cittadini e alle imprese dell'altra Parte qualora detto trattamento sia formalmente o di fatto meno favorevole del trattamento accordato ai cittadini e alle imprese dell'altra Parte.

5. Articolo 46, lettera d), comma i)

Fatto salvo l'articolo 46, le Parti convengono che nessuna disposizione dell'accordo possa essere interpretata come una negazione del diritto delle Parti a istituire controlli e regolamentazioni volti a garantire che le persone fisiche che beneficiano del diritto di stabilimento svolgano effettivamente un'attività in qualità di lavoratori autonomi.

6. Articolo 56

Il semplice fatto di richiedere un visto per le persone fisiche di alcuni Stati membri e non per quelle di altri Stati membri da parte della Lettonia o che alcuni Stati membri richiedano un visto per le persone fisiche della Lettonia e altri Stati membri non si considera vanificare o compromettere i benefici spettanti ai sensi di uno specifico impegno.

7. Articolo 67

Le Parti convengono che, ai fini dell'accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i marchi commerciali e i marchi di servizi, le topografie di circuiti integrati e la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, nonché la protezione delle informazioni riservate attinenti a conoscenze specialistiche.

8. Articolo 116

Le Parti convengono che il Consiglio di associazione, conformemente all'articolo 116 dell'accordo, esamini l'opportunità di creare un organismo consultivo comprendente membri del Comitato economico e sociale della Comunità e le loro controparti lettoni.

9. Protocollo n. 5 dell'accordo

Le Parti convengono, ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, che tutte le informazioni utili per l'interpretazione o per l'utilizzazione del materiale devono essere fornite contemporaneamente.

# ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Lituania sul trasporto marittimo

A. Lettera della Comunità

Signore,

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto segue:

al momento della firma dell'accordo di libero scambio tra le Comunità europee e la Lituania, le Parti si sono impegnate a trattare nel modo appropriato le questioni relative alle operazioni di navigazione, segnatamente quelle che rischiano di ostacolare lo sviluppo del commercio. Si cercheranno soluzioni reciprocamente soddisfacenti nel rispetto del principio di una concorrenza libera e leale su basi commerciali.

Si è inoltre deciso che di tali questioni discuterà anche il Consiglio di associazione.

Voglia gradire, Signore, l'espressione della nostra profonda stima.

A nome del Consiglio
dell'Unione europea

B. Lettera della Repubblica di Lituania

Signore,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera e confermarLe l'accordo del mio governo su quanto segue:

«al momento della firma dell'accordo di libero scambio tra le Comunità europee e la Lituania, le Parti si sono impegnate a trattare nel modo appropriato le questioni relative alle operazioni di navigazione, segnatamente quelle che rischiano di ostacolare lo sviluppo del commercio. Si cercheranno soluzioni reciprocamente soddisfacenti nel rispetto del principio di una concorrenza libera e leale su basi commerciali.

Si è inoltre deciso che di tali questioni discuterà anche il Consiglio di associazione.»

Voglia gradire, Signore, l'espressione della nostra profonda stima.

Per il governo
della Repubblica di Lituania

# ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Lituania per quanto riguarda il riconoscimento del carattere regionale della peste suina africana nel Regno di Spagna

A. Lettera della Repubblica di Lituania

Signore,

mi pregio far riferimento ai colloqui svoltisi tra la Comunità e la Lituania nel quadro dei negoziati relativi all'accordo di libero scambio per quanto riguarda il regime commerciale applicabile a taluni prodotti agricoli.

Le confermo con la presente che la Lituania accetta di riconoscere che il territorio del Regno di Spagna, fatta eccezione per le province di Badajoz, Huelva, Siviglia e Cordoba, è esente dalla peste suina africana, alle stesse condizioni specificate nella decisione 89/21/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, e nelle successive decisioni della Commissione.

La Lituania accetta questa deroga senza pregiudizio per tutti gli altri requisiti previsti dalla legislazione veterinaria lituana.

Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunità è d'accordo sul contenuto della presente.

Voglia accettare, Signore, l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo
della Repubblica di Lituania

B. Lettera della Comunità

Signore,

mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«mi pregio far riferimento ai colloqui svoltisi tra la Comunità e la Lituania nel quadro di negoziati relativi all'accordo di libero scambio per quanto riguarda il regime commerciale applicabile a taluni prodotti agricoli.

Le confermo con la presente che la Lituania accetta di riconoscere che il territorio del Regno di Spagna, fatta eccezione per le province di Badajoz, Huelva, Siviglia e Cordoba, è esente dalla peste suina africana, alle stesse condizioni specificate nella decisione 89/21/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, e nelle successive decisioni della Commissione.

La Lituania accetta questa deroga senza pregiudizio per tutti gli altri requisiti previsti dalla legislazione veterinaria lituana.

Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunità è d'accordo sul contenuto della presente.»

Mi pregio confermarLe che la Comunità è d'accordo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia accettare, Signore, l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio
dell'Unione europea

DICHIARAZIONI UNILATERALI

**Dichiarazione del governo francese**

La Francia prende atto che l'Accordo europeo con la Repubblica di Lituania non si applica ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità europea ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea.

**Dichiarazione della Repubblica di Lituania**

1. Titolo III

   Tenendo conto dell'adesione dei paesi scandinavi all'Unione europea, la Lituania esprime ilsuo interesse ad avviare nuovi negoziati sugli scambi di prodotti tessili ed agricoli al fine di consentire l'opportuno adeguamento e di approfondire la reciproca liberalizzazione degli scambi.

2. Articolo 44, paragrafo 6

   La Lituania farà il possibile per assicurare che, entro il termine del periodo transitorio, le consociate e le filiali in Lituania di società e privati della Comunità godano degli stessi diritti delle consociate e delle filiali nella Comunità di società e privati della Lituania.

3. La Lituania ritiene essenziale per conseguire gli obiettivi della presente associazione istituire un regime senza visti tra la Repubblica di Lituania e gli Stati membri dell'Unione europea.

ISSN 0254-1505

COM(95) 207 def.

# DOCUMENTI

IT 11

N. di catalogo : CB-CO-95-242-IT-C

ISBN 92-77-89288-9

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo

868